Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

DECRETI

DELL'ANNO

1860

Digitized by Google

Ital 642.320

Digitized by Google

Atti

Napoli '60

Digitized by Google

HARVARD COLLEGE LIBRARY
H. NELSON GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931

Digitized by Google

Biblioteca - Rigault

Ital 642.320

1860 — Num. 1

DAL 7 AL 10 SETTEMBRE.

ATTI DEL GOVERNO

ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 7 settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

AL POPOLO DI NAPOLI

Appena qui giugne il Sindaco ed il Comandante della Guardia Nazionale di Napoli che attendo, io verrò fra voi.

In questo solenne momento vi raccomando l' ordine e la tranquillità, che si addicono alla dignità di un popolo il quale rientra deciso nella Padronanza de' propri diritti.

Salerno, 7 settembre 1860, ore 6. m. 30 antimeridiane.

Il Dittatore delle Due Sicilie
GIUSEPPE GARIBALDI.

A S. E. il Ministro Segretario di Stato dell' Interno e della Polizia Generale in Napoli.

L' Uffiziale Interprete — MARIO STASI.

ALL' INVITTISSIMO GENERAL GARIBALDI DITTATORE DELLE DUE SICILIE

LIBORIO ROMANO
Ministro dell' Interno e Polizia

Con la maggiore impazienza Napoli attende il suo arrivo per salutarla il Redentore d' Italia, e deporre nelle sue mani i poteri dello Stato ed i propri destini.

In questa aspettativa io starò saldo a tutela dell' ordine e della tranquillità pubblica: la sua voce, già da me resa nota al popolo è il più gran pegno del successo di tali assunti.

Mi attendo gli ulteriori ordini suoi e sono con illimitato rispetto.

Napoli, 7 settembre 1860.

Di lei Dittatore Invittissimo
LIBORIO ROMANO

AL POPOLO NAPOLETANO

Cittadini!

Chi vi raccomanda l' ordine e la tranquillità in questi solenni momenti è il liberatore d' Italia, è il General Garibaldi. Osereste non esser docili a quella voce cui da gran tempo s'inchinano tutte le genti Italiane? No certamente. Egli arriverà fra poche ore in mezzo a noi, ed il plauso che ne otterrà chiunque avrà concorso nel sublime intento, sarà la gloria più bella cui cittadino italiano possa aspirare.

Io quindi, miei buoni Concittadini, aspetto da voi quel che il Dittatore Garibaldi vi raccomanda ed aspetta.

Napoli, 7 settembre 1860.

Il Ministro dell' Interno e della Polizia Generale
LIBORIO ROMANO.

PROCLAMA

ALLA CARA POPOLAZIONE DI NAPOLI

Figlio del popolo, è con vero rispetto ed amore che io mi presento a questo nobile ed imponente centro di popolazioni italiane, che molti secoli di dispotismo non hanno potuto umiliare, nè ridurre a piegare il ginocchio al cospetto della tirannia.

Il primo bisogno dell'Italia era la concordia, per raggiungere l' unità della grande famiglia italiana; oggi la Provvidenza ha provveduto alla concordia con la sublime unanimità di tutte le provincie per la ricostituzione nazionale: per l' unità, essa diede al nostro paese VITTORIO EMMANUELE, che noi da questo momento possiamo chiamare il vero Padre della patria italiana.

VITTORIO EMMANUELE, modello dei Sovrani, inculcherà ai suoi discendenti il loro dovere per la prosperità di un popolo, che lo elesse a capitanarlo con frenetica devozione.

I Sacerdoti italiani consci della loro missione hanno per garentia del rispetto con cui saranno

HARVARD COLLEGE LIBRARY
A. NELSON GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
COOLIDGE FUND
1931

Digitized by Google

trattati lo slancio, il patriottismo, il contegno veramente cristiano dei numerosi loro confratelli, che dai benemeriti monaci della Gancia ai generosi Sacerdoti del continente napolitano, noi abbiamo veduti alla testa dei nostri militi sfidare i maggiori pericoli delle battaglie. Lo ripeto, la concordia è la prima necessità dell' Italia. Dunque i dissenzienti d' una volta, che ora sinceramente vogliono portar la loro pietra al patrio edifizio, noi li accoglieremo come fratelli. Infine rispettando la casa altrui, noi vogliamo essere padroni in casa nostra, piaccia o non piaccia ai prepotenti della terra.

Salerno, 7 settembre, mattina, 1860.

G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.

IL DITTATORE DECRETA

Tutti i bastimenti da guerra e mercantili appartenenti allo Stato delle Due Sicilie, Arsenali, materiali di Marina, sono aggregati alla squadra del Re d' Italia Vittorio Emmanuele, comandata dall' Ammiraglio Persano.

Napoli, 7 settembre 1860.

G. GARIBALDI

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.

IL DITTATORE DECRETA

Il signor Liborio Romano è confermato al suo posto del Ministero dell' Interno.

Il Generale Enrico Cosenz è incaricato del Dipartimento della Guerra.

L' Avvocato Giuseppe Pisanelli è incaricato del Dipartimento della Giustizia.

I Direttori delle Finanze signor Carlo de Cesare e dell' Interno signor Michele Giacchi sono confermati al loro posto.

È nominato a Direttore di Polizia l' Avvocato Giuseppe Arditi.

Il Tenente Colonnello Guglielmo de Sauget è nominato Direttore del Dipartimento della Guerra, agli ordini del Generale Cosenz.

Napoli, 7 settembre 1860.

GIUSEPPE GARIBALDI.

PREFETTURA DI POLIZIA.

Senza che il Dittatore Generale Garibaldi le avesse ordinate, sono state affisse talune liste di nomi qual componenti il Governo provvisorio. Il pubblico si prevenga contro ogni sorpresa, essendo volontà del Dittatore che i colpevoli siano puniti.

Napoli, 7 settembre 1860.

Il Prefetto di Polizia.

GIUSEPPE BARDARI.

L' entrata del Dittatore in Napoli è stata segnalata da un tratto di umanità degno del suo gran cuore.

Sulla supplica dell' Ispettore di Polizia sig. Angelo Falangola che implorava la escarcerazione di 12 detenuti civili, salvo di sodisfare i creditori per via di transazione mercè i risultamenti della colletta che va proseguendo nel santoscopo di restituire degli sventurati alle loro famiglie, il Dittatore scrisse la seguente decretazione:

» Sotto la responsabilità dell' Ispettore di Polizia » Falangola per il saldo de' debiti, concedo la li- » bertà a' 12 detenuti.

G. GARIBALDI ».

---

8 Settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Tutti gli ufficiali pubblici son mantenuti negli uffizi che attualmente occupano.

Napoli 8 settembre 1860.

G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

La cumulazione degli impieghi e degli stipendii è interdetta.

Coloro i quali occupano più impieghi dovranno entro cinque giorni dichiarare quale di essi desiderano conservare.

Napoli 8 settembre 1860.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Ordini del Giorno.

Il Generale Sirtori ha il comando dell' Esercito nell' assenza del Dittatore.

Il Colonnello Bertani è nominato Segretario Generale della Dittatura.

Casalnuovo 5 settembre 1860.

G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Il cav. Andrea Colonna è nominato Sindaco della Città di Napoli.

Napoli 8 settembre 1860.

Il Dittatore

G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELNE DUE SICILIE

Decreta

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato dell' Interno;

Digitized by Google

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Sono nominati Eletti delle dodici Sezioni della Città di Napoli i signori

Ruggiero Bonghi
Federico Persico
Rodrigo Nolli
Luigi Giordano
Fedele de Siervo
Florestano di Lorenzo
Gio. Battista Capuano
Giuseppe Avitabile
Luigi de Monte
Giuseppe Gallone
Giuseppe Cirelli Conzaga
Francesco Giura.

Art. 2. Il Nostro Ministro Segretario di Stato dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 settembre 1860.

Il Ministro
L. Romano.

Il Dittatore
G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Il Marchese Rodolfo d' Afflitto è incaricato del dipartimento dei Lavori Pubblici.

Il dott. Antonio Ciccone è nominato Direttore dell' Istruzione Pubblica.

Il Cav. Antonio Scialoia è incaricato del dipartimento delle Finanze.

Napoli 8 settembre 1860.

G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Il Capitano di Vascello Napoleone Scrugli è nominato direttore della Marina agli ordini dell'Ammiraglio Persano.

Napoli 8 settembre 1860.

G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Il sig. G. B. Pentazuglia Tenente Colonnello del Genio è nominato Direttore dei telegrafi delle Due Sicilie.

Napoli 8 settembre 1860.

Il Dittatore
G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Il Marchese di Bella Camillo Caracciolo è nominato inviato straordinario presso S. M. l' Imperatore de'Francesi.

Il Cavaliere Pier Silvestro Leopardi è nominato inviato straordinario presso S. M. il Re Vittorio Emmanuele.

Napoli 8 settembre 1860.

G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Il dott. Carlo Cattaneo è nominato Inviato straordinario presso il Governo di S. M. la Regina d'Inghilterra.

Napoli 8 settembre 1860.

G. Garibaldi

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Il signor Giuseppe Lazzaro è nominato segretario dell' Inviato Straordinario presso S. M. l' Imperatore dei Francesi Marchese di Bella Camillo Caracciolo.

Napoli 8 settembre 1860.

G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Il Signor maggiore Filippo Agresti è nominato Direttore generale della Gran Dogana in luogo del sig. Giuseppe Parise destituito.

Il Signor Giuseppe Libertini è nominato Reggente del Banco in luogo del Barone Ciccarelli marchese di Cesavolpe destituito.

Napoli 8 settembre 1860.

G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Il signor Nicola de Luca è nominato Governatore della Provincia di Molise con poteri illimitati.

Napoli 8 settembre 1860.

G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Il signor Avvocato Gaetano Chiala è nominato Prefetto di Polizia in luogo del signor Giuseppe Bar-

Digitized by Google

dari che viene nominato Consigliere della G. C. de' Conti invece del Consigliere D. Ferdinando Cito ch'è destituito.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

Cittadini

Finalmente i vostri voti sono compiuti. L'invitto General Garibaldi con l'assumere la Dittatura delle Due Sicilie ha dato un altro ed importante passo nel glorioso cammino, cui è meta ciò che fu il sogno de'più illustri italiani da Dante e Machiavelli sino a Gioberti, ed ora è prossimo a divenire un fatto, val dire l'Unità d'Italia.

Tutti hanno ad un tempo il diritto ed il dovere all' attuazione di così glorioso scopo, il soldato col suo braccio, il Governo secondando il nobile indirizzo del Dittatore, ed i cittadini tutti e massime la Guardia Nazionale serbando intatto l'ordine e la tranquillità pubblica, sicchè possano il Dittatore ed i suoi consiglieri spendere tutte le loro forze al novello organamento del paese ed a renderlo libero e grande.

Cittadini, volgono già due mesi da che voi avete sempre benignamente ascoltato la mia voce: ora più che mai voi l'ascolterete, poichè io vi parlo in nome del Redentore di questa meridional parte d'Italia, la quale agogna solo ad esser compagna delle sorti dell'altra, lieta e contenta dello scettro del Re Vittorio Emmanuele.

Cittadini, abbiate fede nel Governo: esso risponderà alle vostre aspirazioni, nè sarà inferiore all'altezza delle supreme attuali circostanze.

Il Ministro dell' Interno.
L. ROMANO.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Signor Ministro

Perchè si abbia la debita pubblicità, e ne siano consci gl' interessati, la prego far inserire nel Giornale Officiale le seguente disposizione:

Questo Ministero di Guerra manifesta agli Uffiziali di ogni grado ed a' Militari dell' Esercito Napolitano, esser volere del sig. Generale Dittatore che tutti siano conservati nella loro integrità sì nei gradi che negli averi; però si avranno le seguenti norme:

1. Tutti i militari dell' Esercito che bramano servire, si presenteranno ai Governatori o Comandanti le Piazze de' luoghi più prossimi al proprio domicilio, rilasciando ad essi debito atto di adesione all' attuale governo, ed il loro ricapito.

2. Gli Uffiziali che si presenteranno colla truppa di cui fan parte, saranno conservati nella loro posizione cogli averi di piena attività; ma quelli che si presenteranno isolatamente saranno assegnati alla 2.ª classe, per esser poscia opportunamente impiegati nella novella imminente composizione dell'armata:

3. Quegli Uffiziali Militari i quali non si affrettino di presentarsi al servizio della Patria, resteranno di fatto esclusi e destituiti se non faranno atto di adesione, nella maniera suindicata, fra dieci giorni a contare dalla pubblicazione della presente disposizione.

Napoli 8 settembre 1860.

Il Ministro incaricato del Dipartimento della Guerra
COSENZ.

Al Signore
Il signor Ministro incaricato
del Dipartimento dello Interno

SEGNALAZIONE TELEGRAFICA

N. 4798 alle 2. 40 m.. Napoli 8 settembre 1860.
Il Sindaco del Municipio di Foggia
Al Ministro dello Interno. Napoli.

In nome del Municipio che rappresenta, il Sindaco di Foggia fa le più alte sue congratulazioni al Dittatore Giuseppe Garibaldi per la sua felice entrata nella nostra Capitale, e prega il Ministro dell'Interno a dargli subito delle disposizioni pel buon andamento dell' ordine pubblico.

Foggia è nella piena effervescenza della gioja per l' evento faustissimo. La Guardia Nazionale ha festeggiato tutta una notte e festeggia ancora seguita dal Popolo e da bande musicali. Viva l' Unità d' Italia. Viva GARIBALDI dittatore. Viva VITTORIO EMMANUELE Re d' Italia.

Foggia ore 9. 15 ant. dell' 8.

Napoli 8 settembre ore 6, 30 m.

L' Intendente di C[illegible]i al sig. Direttore dell'Interno.

Le accuso ricezione del suo telegramma col quale mi partecipa che il Dittatore Generale Garibaldi sia entrato in cotesta capitale tra gli applausi e le generali acclamazioni. Mi sono affrettato di pubblicarlo a questa città e vado a farlo nella provincia. Qui l'avvenimento è stato accolto con generale entusiasmo, e l'ordine pubblico si mantiene mirabilmente.

Chieti, 8 settembre ore 1, m. 15 a. m.

Napoli 8 settembre ore 6, m. 45.

L' Intendente di Molise al sig. Direttore dell' Interno.

Napoli

Salute al Redentore Giuseppe Garibaldi.

La gioia brillò da ieri nel cuore di tutti, ed oggi si trasfonderà nella sua interezza nell' animo di ciascun mio amministrato in seguito della conoscenza che dell' arrivo di lui in cotesta dominante officialmente porgerò loro.

Stanotte ho spedito un messo a Sepino.

Campobasso 8 ore 10 m.

Digitized by Google

Un dispiacevolissimo equivoco fu cagione della dichiarazione pubblicata e fatta affiggere jeri dal signor Giuseppe Bardari relativamente al governo provvisorio composto de'sigg. Ricciardi, Libertini, Agresti, Caracciolo, Colonna, Conforti e Pisanelli. Non entrò mai nelle intenzioni del Dittatore di offendere minimamente così onorevoli Cittadini, i qnali del resto avevano assunto i loro poteri momentaneamente, e coll'unico fine di mantenere l'ordine pubblico fino all'arrivo del General Dittatore, per modo che tali poteri sono cessati *ipso facto*.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Signore,

L' uomo della Provvidenza, il glorioso liberatore d' Italia, l' invitto Generale GARIBALDI, è qui tra noi, solo, nella sua sublime semplicità, portato sulle ali dell'amore che le popolazioni tutte della nostra patria italiana gli hanno consacrato. Al suo apparire, ecco prender nuovo aspetto le cose del nostro paese; e noi che finora, senza dubitar delle nostre sorti, figgevamo titubanti lo sguardo nel domani, noi rassicurati de' mali che un prossimo avvenire ci protendeva, sorgiamo quasi a vita novella, ed a Lui che ci ha redenti mandiamo il nostro gaudio, le benedizioni de' nostri cuori. *I dissenzienti d' una volta* (ha Egli detto) *che ora sinceramente vogliono portar la loro pietra al patrio edifizio, noi li accoglieremo come fratelli.* Queste parole, la cui sublimità chi non sente certo non merita vivere sotto il bel cielo della patria nostra, sono la più chiara espressione del gran fine cui drizza tutti i suoi passi; e ovunque la grand' orma del suo piede si stampi, noi siam sicuri vederlo non ad altro punto mirare, che a questo di unificar le menti, gli atti, le aspirazioni, di quanti parlano la gentile lingua del Si e fare di tutti i popoli della Penisola Italiana un popol solo di fratelli, anzi una famiglia sola, sotto lo scettro, o dirò meglio il paterno freno del glorioso VITTORIO EMMANUELE, RE D' ITALIA UNA ED INDIVISIBILE. A questo pensiero conviene che ognun si senta infiammato di caldo amore per Lui che sa oprar di siffatti prodigi, e benedica alla Provvidenza che ce lo manda va, ma non con isterili voti, sibbene con opere efficaci che ajutino alla santa impresa della redenzione d' Italia. In questa disposizione del cuore e della mente, restino al luogo loro gl' Intendenti ed i Sottintendenti e quanti altri sono officiali pubblici dipendenti dal Ministero alla cui direzione volle Egli lasciarmi. ed attendano dalla giustizia di Lui il premio o la pena alle opere loro dovuto.

Lavoriamo con alacrità, ciascuno secondo sua possa, E PORTIAMO LA NOSTRA PIETRA AL PATRIO EDIFIZIO. Ricordiamoci sopra tutto che nostri fratelli sono i soldati i quali han prestato il loro braccio al passato Governo, essi vorranno ancor più prestarlo alla patria: operiamo perciò in modo che come nostri fratelli siano da tutti riguardati. La coscienza prima ce ne renderà il merito, indi la riconoscenza de' nostri concittadini.

Napoli 8 settembre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Interno
M. GIACCHI.

Ai sigg. Intendenti
e Sottintendenti

Esponiamo da fedeli cronisti i fatti che ne' due passati giorni hanno compiuta la nostra rigenerazione facendoci cittadini d' Italia libera ed una.

Fin da giovedì il Sindaco di Napoli e il Comandante della Guardia Nazionale spedirono il sig. Achille di Lorenzo maggiore del 1. Battaglione col sig. Luigi Rendina per chiedere con lettera al Dittatore il giorno in cui gli avrebbe ricevuti. I due inviati risposero per telegramma che il Generale era pronto a riceverli in Salerno e al più presto: onde nella notte con convoglio straordinario all'una p. m. fu spedito il sig. Emilio Civita per precedere il Comandante della Guardia Nazionale e il Sindaco di Napoli, che partiti allo stesso modo alle quattro giunsero alle sei e mezzo del mattino del dì 7. Questi due personaggi furono accolti dal Dittatore, il quale non volle punto ritardare la sua venuta nella capitale, e perchè non voleva apparecchi a riceverlo preferendo un ricevimento spontaneo e cordiale, e perchè trovandosi in Salerno solo con pochi ufficiali del suo stato maggiore e senza le sue truppe, piacevagli che il suo nome gli fosse servito di unico scudo.

Passarono pochi istanti che gli bastarono a scrivere il caldo proclama alla popolazione di Napoli già da noi pubblicato: indi mosse per la capitale accompagnato dalle mentovate persone e da altri signori che da Napoli eran convenuti a pure a Salerno. A tutte le stazioni indicibili furon gli applausi: a chi volea baciargli la mano ei la stringea affettuosamente dicendo che non volea umiliazioni. A Vietri dispensò denaro ad alcuni soldati borbonici in istato miserevole ridotti.

Al giungere del convoglio in Napoli, fu incontrato il Dittatore dal Ministro dell'Interno e dai Direttori sigg. Giacchi e de Cesare; il Ministro gli diresse calde parole come egli sa dirle, che il Dittatore grandemente aggradì, accogliendo condegnamente i tra distinti personaggi. Quindi fra gli evviva fragorosameate echeggianti delle persone a torme accorse ed accorrenti, procedeva incontro ad un novello pacifico trionfo.

Così jeri entrava in questa città di Napoli GARIBALDI, solo, in mezzo alle più frenetiche acclamazioni di tutto il popolo, che più che l' eroe di Varese e di Calatafimi, più che il Dittatore delle Due Sicilie, vedeva in lui personificato l' idea

Digitized by Google

dell' Italia libera ed una, idea omai resa familiare a tutti gl' Italiani ed incarnata fin nelle menti più ottuse quasi per intuito. Il suo tragitto dalla stazione della ferrovia al palazzo detto della Foresteria, e poi di là per l'ampia via di Toledo e per le vastissime contrade di S. Giovanni a Garbonara e di Foria al Duomo, e quindi al palazzo di Angri presso la chiesa dello Spirito Santo, fu una continua ovazione, un prolungato trionfo, il cui prorompere in grida di evviva e in plausi di palme ben dimostrava l'unanime e lungo desiderio alla perfine sodisfatto. Manifestamente commosso n'era l'animo del Dittatore, e forse nel suo pensiero anelava il momento di simile trionfale accoglimento in Campidoglio e nell' antico palazzo dei Dogi; e ben ne fece motto nelle parole che diresse al popolo innumere accalcato dinanzi al palazzo dove prima si fu fermato. Nè meno commosso era il popolo di tutte le classi, che ebbrifestoso pel pago desio, correva col pensiero a quando a quando ai nostri fratelli che sventuratamente gemono ancora sotto duro servaggio!

Nè possiamo tacere della commovente funzione religiosa ch' ebbe luogo al Duomo, dove il Dittatore ricevette la benedizione del Santissimo in mezzo al più profondo raccoglimento a cui s' atteggiaron pure quanti fedeli poteva capir quella vasta chiesa. Uscendo di là accompagnato dal Ministro dell' Interno, invitollo a sedere alla sua dritta. Da' balconi del palazzo d'Angri assistè poi al defilare della valorosa e benemerita Guardia Nazionale, corrispondendo lietamente alle dimostrazioni che dal popolo gli venivan dirette per tutto quel tempo, e non tralasciando di tanto in tanto di firmar carte che gli venivan recate per lo spaccio degli afferi dello stato.

La gioja fin dall'alba aveva invasa la città di Napoli e correva per essa manifestandosi per tutti i modi. Tutte le case erano adorne della bandiera italiana colla Croce di Savoja o coi ritratti di Vittorio Emmanuele e di Giuseppe Garibaldi. Numerose bande di popolani recavano in giro quella cara bandiera per le più popolose e le più vaste contrade della città, in fra le grida di *Viva l' Italia una*, *Viva Vittorio Emmanuele*, *Viva Garibaldi*. Altri nei cocchi e nelle carrozze giravan del pari dall' un estremo all' altro di Napoli ripetendo quei gridi e sventolando il vessillo italiano. Ma quella gioja divenne tripudio, ebbrezza, entusiasmo, frenesia, quando Garibaldi fu tra noi, e perdurò in quel grado per tutto il resto del giorno.

Il sopravvenir della sera, senza punto diminuire l'intensità della gioja, l'abbellì di nuove manifestazioni. Tutte le case già imbandierate dalle più umili alle più superbe furono illuminate nell'esterno come mai non furono. Le dimostrazioni di gioja si accrebbero per l'apparir nei cocchi e a piedi di un maggior numero di donne e signore che ai consueti ornamenti avevano aggiunto i tre colori e la Croce. Le strade furon in tal modo gremite di carrozze, e le carrozze gremite di persone, e le persone cariche di bandiere, di fasce, di nastri, di coccarde, e non solo nelle carrozze, ma per le vie innumerevole quantità di torce a vento e di faci raddoppiavano la luce delle facciate.

Si appressava la mezzanotte e la città era ancora nel colmo del suo festeggiamento. Le voci erano stancate, le gole eran fatte rauche; ma i Napoletani non erano ancor sazii dell' espressione clamorosa dei loro sentimenti, dei loro affetti. A mano a mano le acclamazioni e il plauso e gli echi vanno insensibilmente diradandosi. Pareva, in grandi proporzioni, il disperdersi del coro dei zingari nel *Trovatore* o l' allontanarsi della marcia del torneo nel *Marco Visconti*. In fine la stanchezza reclama i suoi dritti, e tutta Napoli si abbandona a breve riposo, per ripetere con lo stesso spirito pronto e con maggior lena nel dì seguente: *Viva l' Italia libera e una! Viva Vittorio Emmanuele! Viva Garibaldi!*

Oggi il Dittatore si è recato a Nostra Donna di Piedigrotta, seguendo il religioso costume antichissimo dei Sovrani delle Due Sicilie. Nel seguente foglio daremo ragguaglio di questa sua gita.

---

9 settembre.

All' Esercito Napoletano

Se voi non sdegnate Garibaldi per compagno d'armi, egli ambisce solo di pugnare al vostro lato i nemici della patria.

Tregua dunque alle nostre discordie, secolari sciagure del nostro paese.

L' Italia calpestante i frantumi delle sue catene ci addita al settentrione la via dell'onore, verso l'ultimo covile de' tiranni.

Io non vi prometto altro che di farvi combattere.

Napoli 9 settembre 1860.

G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta.

Art. 1. Tutti gli atti della Pubblica Autorità e dell' Amministrazione della giustizia saranno emanati ed intitolati in Nome di Sua Maestà Vittorio Emmanuele Re d' Italia.

Art. 2. Tutti i Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 9 settembre 1860.

G. Garibaldi.

Digitized by Google

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE
Decreta

Art. 1. I suggelli dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni e dei pubblici uffiziali avranno lo Stemma della Real Casa di Savoia, con la leggenda, *Vittorio Emmanuele Re d' Italia.*

Art. 2. Tutt' i Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 9 settembre 1860.

G. GARIBALDI

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE
Decreta

Art. 1. Il Debito pubblico dello Stato Napolitano è riconosciuto.

Art. 2. I pubblici Banchi continueranno i loro pagamenti a cassa aperta.

Art. 3. La cassa di sconto continuerà gli affari da essa dipendenti nei modi conformi alle leggi e ai regolamenti preesistenti.

Napoli 9 settembre 1860.

G. GARIBALDI

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE
Decreta

I passaporti per gli Stati Italiani uniti sono aboliti.

I passaporti per l'estero, e per gli Stati Italiani ancora soggetti, saranno rilasciati e firmati dal Direttore di Polizia.

Napoli 9 settembre 1860.

G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE
Decreta

Il sig. avvocato Nicola Mignogna è nominato Segretario generale al ramo di Polizia col grado e soldo di Capo di Ripartimento.

Napoli, 8 settembre 1860.

G. GARIBALDI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Il Ministro di Grazia e Giustizia dispone, che tutt' i Funzionarii dell' Ordine giudiziario, ancorchè stieno in regolare congedo, se fra otto giorni a contare da domani 10 andante, non si rechino ai rispettivi loro posti, saranno ritenuti dimissionarii.

Napoli 9 settembre 1860.

MINISTERO DI GUERRA.

Signor Ministro

Il Tenente Cerillo Quartiermastro del Reggimento Cacciatori a Cavallo, ed il primo sergente Foriere del 3. Reggimento Cacciatori della Guardia Giovanni Curci, mi hanno dichiarato il primo di avere presso di se del danaro appartenente al suddetto Corpo dei Cacciatori a Cavallo, ed il Curci la somma di ducati novecento e grana 47, distinta in ducati 220, 47 in contante, e ducati 680 in polizze, oltre una madrefede di ducati 270 a favore del Consiglio di Amministrazione del citato 3. Cacciatori.

Mentre io ho disposto che le somme di cui è parola sieno versate presso l' Intendente Generale dell' Esercito, prego lei, sig. Ministro, ad essermi cortese di far pubblicare per mezzo del giornale Ufficiale il tratto di delicatezza usato dai succennati individui, che li onora sommamente, avendo inculcato al Comandante della Piazza di Napoli a manifestare ai medesimi individui i meritati elogi.

Napoli 9 settembre 1860.

Il Ministro della Guerra
COSENZ.

Al signor Ministro
del dipartimento dell' Interno.

Generale,

A voi, che sempre combatteste per la indipendenza e libertà de' popoli con tale un' abnegazione da rendervi maggiore agli Eroi di Plutarco, si volgono i Cittadini Beneventani, che sotto la Vostra Dittatura fin dal giorno 3 di questo mese proclamarono nella loro Provincia la Sovranità di Vittorio Emmanuele II Re d' Italia.

A voi che siete il braccio di quel Re tanto desiderato fin da tre secoli dal gran Machiavelli, si rivolgono fidenti e nel silenzio aspettano il compimento de' loro voti.

Mancipii clericali, con islancio unanime cercarono l' attuazione di un concetto finora dai nostri nemici tenuto per folle ed inattuabile, solo perchè non isperavano che fossero per nascere al mondo due cuori magnanimi come quelli di Vittorio Emmanuele II e di Giuseppe Garibaldi.

Ma ora che queste catene sono infrante, ed ogni Redento si volge al suo Redentore per offrirgli la vita e gli averi a sostegno del nuovo ordine di cose, abbiatevi da parte de' Beneventani un eguale interminabile profferta.

Voi siatene l' interprete presso il nuovo nostro Re: ditegli che i figli di questa sua nuova Provincia mercè i loro rappresentanti han giurato al Vostro cospetto di spendere fino all' ultimo obolo e spargere tutto il sangue loro per la Patria al grido di

Viva l' Unità Italiana
Viva Re Vittorio Emmanuele
Viva il Generale Garibaldi.

Benevento 8 settembre 1860.

Firmati — *Salvatore Rampone*, Presidente
Nicola Vessichelli.

Digitized by Google

Napoli 7 settembre, ore 10, m. 30.

Il Sottintendente di Nola al Ministro dell'Interno.

All'annunzio dell'arrivo del Dittatore Garibaldi nella Capitale questa popolazione ha fatto le seguenti esternazioni: Viva l'Unità Italiana! Viva Vittorio Emmanuele! Viva Garibaldi! Gli stemmi Reali abbassati. Luminaria pubblica, niun disordine, massima tranquillità. La Guardia Nazionale si è mostrata vigile, attenta, ed ha fatto il suo dovere.

Nola 7 settembre, ore 9. 15. pom.

Sottintendenza del Distretto di Nola.

Eccellenza

Sento il dovere di manifestare a V. E. che non sì tosto in questo Comune si seppe l'arrivo dell'Invitto e Magnanimo Generale Garibaldi, questa popolazioee si diede alle più sentite dimostrazioni di gioja per sì fausto avvenimento.

Gli Evviva all'Italia una ed indipendente, a Vittorio Emmanuele ed a Garibaldi furono le esternazioni unanimi del Popolo, che con la Bandiera tricolore avente la Croce Sabauda, percorse tutte le strade della Città, e le luminarie pubbliche ed al Teatro con analoghe manifestazioni fino ad ora avanzata della notte chiusero l'avventurato giorno 7 corrente, giusta l'annunzio fattone col Telegramma della stessa data ore 7 1|2 pomer.

Eguali dimostrazioni di allietamento furono praticate il giorno di jeri, e saranno egualmente eseguite in questa giornata a compimento del triduo festeggiamento, coll'aggiunzione del canto dell'Inno Ambrogiano nel Duomo, in rendimento di grazie all'Altissimo, con l'intervento della Guardia Nazionale per tal fausta circostanza.

Coerentemente a tali esternazioni son seguiti gli atti spontanei dei Decurionati di questo Distretto, che come interpetri della volontà de' Cittadini han proclamato ad unanimità di voti loro Re Vittorio Emmanuele II, manifestando ad un tempo i Colleg medesimi la riconoscenza ed ammirazione delle popolazioni all'Eroico Dittatore Garibaldi, che in nome di Vittorio Emmanuele ci ha ricondotto a libertà e riuniti alla Grande Famiglia Italiana.

Nola 9 settembre 1860.

Il Sottintendente
Benedetto Stragazzi.

A Sua Eccellenza
Il Ministro Segretario di Stato
dell'Interno, Ramo Interno

Napoli 8 settembre 1860, ore 7 ant.

Il Sottintendente di Solmona al Sig. Direttore dell'Interno.

Ho partecipato con la celerità del fulmine il suo telegramma in data dei 7, ore 10. m. 45 p. m. pervenutomi alle 2 a. m. di oggi, a tutti i Comuni di questo Distretto. Non poteva riuscire più gradito, ed il pubblico intero n'è gongolante di gioia, e ne rende grazie con me al suo Dittatore, ed a lei sig. Direttore.

Solmona 8 sett., ore 3. m. 30 ant.

Napoli 8 settembre 1860, ore 7 antim.

Il Generale De Benedictis Comandante Territoriale degli Abruzzi al signor Direttore dell'Interno.

Non appena mi è pervenuto il telegramma di lei delle ore 10, m. 45 pom. di jeri, ho comunicato alle Autorità dipendenti la grata novella della entrata del Dittatore nella Capitale.

In mezzo all'entusiastica gioja dell'intera popolazione tutto è tranquillità e buon ordine.

Da Solmona 8 sett., ore 4 pom.

Napoli, 9 settembre, ore 12, m. 20.

Il Generale de Benedictis Comandante Territoriale degli Abruzzi ed il Sottintendente al signor Direttore dell'Interno.

Il Municipio di questo Capoluogo essendosi riunito, ha deliberato di volersi annettere al Re Vittorio Emmanuele, sotto la Dittatura del Generale Garibaldi

Tutte le autorità costituite hanno prestato pienamente adesione.

Col venturo corriere si farà tenere l'analogo processo verbale.

Solmona 8 settembre, ore 11 pom.

L'*Intendente d'Aquila al Ministro dell'Interno.*

Alla nuova degli alti eventi della Capitale, riunione in questa Intendenza delle Autorità civili e militari. Il Municipio ha proclamata l'adesione al Governo del Re d'Italia Vittorio Emmanuele e del Dittatore Garibaldi. Invitate le Autorità civili militari ed ecclesiastiche, tutte hanno fatto adesione alla Unità ed Indipendenza d'Italia, alla Dittatura di Garibaldi ed alla continuazione provvisoria delle funzioni in nome del Re d'Italia e del Dittatore.

Aquila 8 settembre ore 11 p. m.

Il Sottintendente di Sansevero al Ministro dell'Interno.

Il Municipio di Sansevero rappresentato dal suo Sindaco, dai Decurioni della Città, e da tutte le classi dei cittadini, alla prima privata novella dell'Ingresso del cittadino General Garibaldi nelle mura della metropoli, all'unanimità han fatto piena e sincera adesione al Governo del Magnanimo Re Vittorio Emmanuele e del Dittatore Garibaldi. Quindi l'esultanza non ebbe fine dalle grida di Viva l'Italia e l'Indipendenza, Viva Vittorio Emmanuele Re Galantuomo, Viva il Dittatore Garibaldi.

Il popolo festeggia una giornata che non ha riscontri nella storia. Fra tante dimostrazioni di pubblica gioja l'ordine non è stato punto turbato.

Da Sansevero 8 sett., ore 11 pomeridiane.

Digitized by Google

Il Sottintendente d' Isernia al Ministro dell' Interno.

Ieri alle prime ore del giorno si proclamò il regno di Vittorio Emmanuele II e la Dittatura di Garibaldi. Tutto fu festa ed ordine. Abbassati gli stemmi borbonici ed alzati quelli di Casa Savoja. Per voto della Guardia Nazionale, della popolazione, della forza pubblica e delle Autorità di ogni ramo assunsi il titolo di Pro-dittatore, per indi costituirsi il Governo Provvisorio.

Alla venuta però della sua Ministeriale che partecipa la formazione del novello Governo, riprendo l' antica qualità di Sottintendente, qualora non si disponga diversamente.

Isernia 9 settembre, ore 12 m.

Napoli, 9 settembre, ore 1. m. 30

Il Sottintendente di Lanciano al signor Direttore dell' Interno.

Questo Municipio nel suo entusiasmo ha fatto atto di adesione al Governo di Sua Maestà Vittorio Emmanuele sotto la Dittatura del Generale Garibaldi eggi alle ore cinque ant. La Città è in gran festa e nel massimo ordine. La prego manifestare questo suo spontaneo atto al Dittatore.

Viva l' Italia! Viva Vittorio Emmanuele! Viva Garibaldi!

Lanciano 8 settembre, ore 7 pom.

Napoli, 9 settembre, ore 2 p. m.

Il Municipio di Torre Annunziata al Ministro dell' Interno.

Il Municipio di Torre Annunziata le rassegna che verso le ore 11. 15. ant. comparve in questa ferrovia inaspettato il Redentore d' Italia Giuseppe Garibaldi. Allora si fu che in un istante se ne diffuse la novella per l' intero paese; i cui abitanti accorsero festosi e giulivi a festeggiarne il passaggio con palme e bandiere tricolori con lo stemma di Savoja e con banda musicale, gridando con tutta l' effusione di cuore: Viva l' Unità Italiana! Viva Vittorio Emmanuele Re d' Italia! Viva Giuseppe Garibaldi Dittatore delle Due Sicilie.

Queste dimostrazioni di gioia durano tuttora dalla mattina alla sera.

Torre Annunziata 9 settembre ore 1. 40. p. m.

Napoli 9 settembre 1860, ore 2, m. 50 pom.

Il Sindaco e Decurionato di Serracapriola a S. E. il Ministro dell'Interno in Napoli.

Il Municipio di Serracapriola col voto di tutti i cittadini, sapendo per altre vie che per ufficiali partecipazioni il trionfale ingresso del Prode Generale e Dittatore Supremo Garibaldi in cotesta Metropoli, si fa un pregio nell' entusiasmo della gioia di manifestare pel suo mezzo all'illustre Liberatore dell'Italia i sui più vivi sentimenti dell'alta simpatia e devozione che gli professa per la santa causa da Lui sì magnanimamente e gloriosamente capitanata sotto l'insegna della Croce Sabauda.

Serracapriola 9 sett., ore 2 m. 45 p. m.

Napoli 9 settembre 1860, ore 2 m. 20 pom.

L'Intendente di Terra di Lavoro a S. E. il Ministro dell' Interno.

Ieri il Segretario Generale di questa Provincia presentava gli omaggi della stessa al Dittatore Giuseppe Garibaldi. Sento però il debito di far giungere all' Eroe d' Italia le proteste del più sincero entusiasmo in nome della parte già libera di questa classica terra.

La Croce di Savoja è sul petto di tutti, e e qual simbolo di redenzione svolge pieno il concetto della libertà d' Italia e della grande attuazione della sua Unità ed indipendenza. Sia Vostra Eccellenza interpetre di questi sentimenti all' Invittissimo Generale, affinchè egli conosca come la popolazione spontaneamente risponda al grande atto della Unità Italiana.

Caserta 9 sett., ore 2 p. m.

PREFETTURA DI POLIZIA.

Cittadini!

Le mie più salde determinazioni a serbarmi nella vita privata vengon meno al magico comando del Dittatore che ci governa, ed anco perchè sotto la sua azione politica lo scopo della vita pubblica è netto, nobile e da tutti gli onesti ardentemente voluto. Accetto quindi la carica di cui vengo onorato, e non darò tregua a tutt' i miei sforzi per ben rispondere agli alti doveri che quella m' impone e verso lo Stato e verso il pubblico.

Se non mi fossi imbattuto sotto sì potenti auspici, temerei della debolezza delle mie forze; ma all' egida del Dio della vittoria e del Redentore d' Italia, che tutto avviva intorno a sè e tutte le forze centuplica col miracolo del suo volere, nonchè all' ombra della confidenza che ispira questo popolo il quale ha dato pruove replicate del più alto senno civile, mi sento addivenire superiore a me stesso e fidente di poter conseguire se non il plauso, il compatimento di Chi onorommi e di Chi debbo servire.

L' indipendenza e libertà italiana nonchè l' unità sua furon sempre il sogno dei miei pensieri; e sien rese grazie alla Provvidenza che questo sogno convertasi finalmente in fatto: e a mille doppi le sien rese grazie, dacchè a principio mezzo e fine di un opera tanto santa e solenne sta come messo da lei il magnanimo di tutt' i Re Vittorio Emmanuele, detto a giustizia e dall' universale—Re Galantuomo.

Cittadini, voi vi avete avuto gli elogi dovuti alla vostra moderazione dalle autorità che mi han preceduto nel mio posto. Io non posso che confermarli; ma colle più calde preghiere del cuor mio insisto perchè non veniate mai meno a tanto decoro e dignità. E se avete smentite le calunnie asserte contro voi come

Digitized by Google

immaturi alla libertà, provate che siete degni di stare in linea colle altre città sorelle della comune patria italiana.

Napoli 9 settembre 1860.

Il Prefetto di Polizia
GAETANO CHIOLA.

PREFETTURA DI POLIZIA

Cittadini!

Le manifestazioni di gioia da voi fatte ad omaggio dell' eccelso General Dittatore Garibaldi non poteano che riuscirgli di sommo aggradimento, e per l' organo nostro egli ve ne esprime tutta la sua riconoscenza. Ma tra i segni di pubblico contento non è plausibile certamente che si frammischino le mostre di armi che in tempo di pace non si addicono a popolo civilizzato. Quindi noi vi esortiamo, o cittadini, ad esser contenuti e dignitosi, e far che ogni arma scomparisca, onde la pubblica esultanza non venga annebbiata da qualsiesi cosa che a questa non concorra.

Napoli 9 settembre 1860.

Il Prefetto di Polizia
GAETANO CHIOLA.

---

10 settembre.

Al popolo di Palermo

Vicino o lontano sono con te bravo popolo di Palermo, e con te per tutta la vita!.....

Vincoli d' affetto — comunanza di fatiche, di pericoli, di gloria mi legano a te con ligami indissolubili; commosso dal profondo dell' anima mia — colla mia coscienza d' Italiano — io so che non dubito delle mie parole.

Da te mi divisi nell' interesse della causa comune — e ti lasciai un altro me stesso — Depretis!..... Depretis è affidato da me al buon popolo della Capitale della Sicilia; e più che mio rappresentante egli è il rappresentante della santa idea nazionale « Italia e Vittorio Emmanuele ». Depretis annunzierà al caro popolo della Sicilia il giorno dell' annessione dell' isola al resto della libera Italia —.... Ma è Depretis che deve determinare — fedele al mio mandato, ed all' interesse dell'Italia — l'epoca fortunata!.....

I miserabili che ti parlano di annessione oggi, dopolo della Sicilia, sono quelli stessi e te ch ne parlavano, ti suscitavano un mese fa..... Dimando loro, popolo..... se io avessi condisceso alle loro individuali miserie..... avrei potuto continuare a combattere per l' Italia, avrei io potuto mandarti oggi il mio saluto d' amore dalla bella capitale del continente meridionale Italiano?

Dunque, popolo generoso, ai codardi che eran nascosti quando tu pugnavi sulle barricate di Palermo per la libertà dell' Italia!..... tu dirai da parte del tuo Garibaldi — che l' annessione ed il Regno del Re Galantuomo in Italia — noi proclameremo presto, ma là! sulla vetta del Quirinale, quando l' Italia potrà contare i suoi figli allo stesso consorzio, e liberi tutti accoglierli nell' illustre suo grembo e benedirli!.....

G. GARIBALDI.

Sabato, seguendo il vetustissimo costume di coloro che tennero il freno di questa regione d'Italia, costume di cui si ha memoria fin dai tempi di Carlo II d' Angiò, il Dittatore volle recarsi a visitare il Santuario di Nostra Signora di Piedigrotta. Avvertiti quei religiosi che servono la chiesa dal Direttore della Polizia e da un uffiziale dello Stato Maggiore della Guardia Nazionale, tutto fu apparecchiato come per lo consueto, e da un impiegato di casa reale fu recato lo strato di velluto, il faldistorio, ed un inginocchiatojo coi corrispondenti cuscini.

Giunse alla chiesa il Dittatore un po' prima dell' ora in cui l' attendevano gli ecclesiastici, verso le due e mezzo pomeridiane, e tosto si diè cominciamento alla religiosa cerimonia. Egli era accompagnato dal Ministro dell' Interno che volle sempre al suo fianco e da altre persone di seguito e ricevuto condegnamente, volle che si aprissero le porte al popolo esultante in gran folla accalcato malgrado la fitta pioggia e facente risonare l' aere di festivi evviva. Dopo le preci di rito e la benedizione col Santissimo, gli fu presentata l'effigie della SS. Vergine circondata di nastro tricolore e la frasca di fiori, con breve analogo discorso, a cui rispose benignamente con parole di devoto amore alla religione de' padri nostri. A questo punto il popolo, tenutosi in rispettoso silenzio durante la sacra funzione, non potette più frenare la piena degli affetti, e il Dittatore, più grande nella sua schietta umiltà, fu abbracciato e baciato da quanti popolani gli si potettero appressare. Quando gli riuscì a svincolarsi da quella calca, non diremo a stento poichè egli godeva di quell' espansione cordiale, ma a fatica, risalendo nei cocchi con coloro che l' accompagnavano, ritornò al palazzo d'Angri.

Di quivi vide defilare tutta la Guardia Nazionale, che riunitasi prima lungo Toledo, aveva fatto ala al suo passaggio nell'andare e nel ritorno. Tranne quei che erano di guardia, niuno mancò a quel militare e cittadino servigio; e facendo bella mostra di se, tutti andaron superbi di passar sotto gli occhi dell'unificatore d'Italia e di ottener da lui un sorriso di approvazione.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Napoli 9 settembre 1860

Signore

Il voto e il supremo desiderio di tante generazioni, de' più grandi uomini, delle più gloriose

Digitized by Google

vittime, *l' unità della Italia indipendente e libera*, è oramai per compiersi. La prodigiosa opera dell' eroe, nel quale Iddio ha personificato il valore e il costante proposito di venticinque milioni d' Italiani, è instancabile, come immortale è il suo genio. Mediante una sublime abnegazione parì alla potenza del suo braccio, e mediante l' unanime slancio delle popolazioni, queste belle provincie entrano a far parte ancor esse della comune patria italiana, sotto lo scettro dell'unico Re Vittorio Emmanuele, amore e delizia de' popoli, e sacro palladio della libertà e della indipendenza nazionale.

È mestieri adunque che tutti ci mostriamo degni dell' altezza de' tempi, e de' grandi nostri destini.

Non v' ha sacrifizio, cui un cittadino non debb esser lieto di sottoporsi per concorrere ad opera così santa, come è quella della indipendenza e della libertà della patria, le quali non possono fondarsi che con la sua unità nazionale. Le nostre sorti av venire sono nelle nostre mani. Che la storia abbia a ripetere alle più lontane generazioni come noi fummo costanti nel soffrire, forti nel volere e nel l' operare, volenterosi e concordi nell'accettare ogni maniera di sacrifizii.

A tutti sono noti quelli che le altre provincie italiane si hanno imposti per la grande causa nazionale.

Ora il Governo del Dittatore non esige che queste provincie sieno gravate da nuove imposte; ma si limita soltanto a raccomandare efficacemente l'esatto pagamento delle preesistenti contribuzioni, e, innanzi ad ogni altra cosa, che si ripiani ogni arretrato, e si eseguano subito i versamenti che sono dovuti da'contribuenti alle Casse dell'Erario Nazionale.

Deve ognuno intendere che senza forti mezzi pecuniarii non è possibile compiere lo scopo della grande unità nazionale, alla quale irresistibilmente tendono tutte le popolazioni italiane.

Io mi dirigo a lei, come fo a' suoi Colleghi nelle altre provincie. Io confido nel suo zelo per la parte che le leggi le attribuiscono in questo ramo di pubblico servizio, siccome confido nel patriottismo della provincia da lei amministrata. Poichè il dovere civile dell' esatto pagamento delle pubbliche contribuzioni diviene ora anche un più sacro debito di onor cittadino.

E però, certo, come io sono, che, facendo appello a questi sentimenti, non sarà punto mestieri aver ricorso al rigore di mezzi legali, la incarico di farmi noto periodicamente e indipendentemente dalle consuete relazioni lo stato preciso della percezione di tutti i rami di pubbliche imposte in cotesta provincia, di far subito spingere ed accelerare il pagamento degli arretrati, e di disporre a termini de' Regolamenti la verifica, ove sia mestieri, delle casse de' Ricevitori distrettuali, e di quella del Ricevitore Generale, e manifestarmene i risultati con la maggior precisione e particolarità che sia possibile, non senza considerar sempre come questa parte di servizio costituisce uno de' doveri più importanti e più urgenti dell' ufizio che Ella è chiamato ad esercitare.

Il Direttore
C. DE CESARE

Circolare agl'Intendenti

La Corte Suprema di Giustizia, la Gran Corte Civile, la Gran Corte Criminale, il Tribunale Civile e il Tribunale di Commercio, insomma tutti i collegi giudiziali della capitale, si sono oggi riuniti in sessione generale, ciascuno nel luogo di sua residenza, ed in ciascuno di essi si è proceduto alla lettura dei due decreti del Dittatore Garibaldi che dispongono rimanere tutti gli uffiziali pubblici negli uffizii che attualmente occupano ed emanarsi e intitolarsi tutti gli atti della pubblica autorità e dell' amministrazione della giustizia nel nome di S. M. Vittorio Emmanuele Re d'Italia. Dopo tal lettura, seguita fra le più vive e sentite acclamazioni degli astanti, in ognuno di quei collegi il Presidente ha pronunziato analogo discorso. Difficile sarebbe analizzare tali discorsi in quanto alla forma, e però ce ne passiamo: facile il farlo in quanto alla sostanza, perocchè tutti per questo riguardo mirabilmente concordano, sendo un chiaro riflesso ed un eco sonoro dell' unanime volontà e sentimento del paese. Epperò in tutti si appalesa la gioja per la conseguita libertà, l'entusiasmo per l' unità italiana, e l' ardente affetto pe'due nomi di Vittorio Emmanuele Re e Giuseppe Garibaldi Dittatore. Dopo di che, uomini di senno e di esperienza quali sono i nostri magistrati, ricordano a se stessi ed inculcano altrui l' amore e il culto della giustizia, senza la quale non havvi vera libertà, poichè non può dirsi libero chi non sa esser giusto.

Così s' inaugurava oggi la nostra magistratura, contribuendo per la sua parte al grande scopo cui da tutti si mira, ed acclamando con quanti erano gli uditori all' Italia una, al Re Vittorio Emmanuele ed al Dittatore Giuseppe Garibaldi.

Napoli 10 settembre 1860.

Il Sottointendente di Barletta ed il Sindaco di Trani al Dittatore Garibaldi, al Ministro dell' Interno ed al Segretario Generale signor Bertani.

Questa mattina il Municipio, l' Arcivescovo, il Clero, tutt' i funzionarii nessuno eccettuato, tutti gli ordini dei cittadini con mirabile accordo hanno festeggiata la proclamazione dell' annessione al glorioso Regno di Vittorio Emmanuele. Tra l' entusiastico tripudio l' ordine si è ammirevolmente serbato.

Trani 8 settembre ore 11 p. m.

Digitized by Google

Napoli 10 settembre 1860.

Il Sindaco di Maddaloni al Ministro dell'Interno.

Il Sindaco di Maddaloni in nome dei suoi amministrati prega il signor Ministro dell'Interno a fare accettare le felicitazioni più sentite allo invitto Dittatore Garibaldi Redentore d'Italia pel suo felice arrivo nella Capitale.

La Guardia Nazionale ed il popolo tutto nello entusiasmo della più viva gioia.

La città è stata tutta illuminata, e sarà cantato un solenne *Te Deum*.

Maddaloni 10, ore 11 a. m.

Il Sindaco di Larino al signor Ministro dell Interno.

Il Municipio ed i notabili cittadini di Larino fanno atto di sommessione a S. M. Vittorio Emmanuele, ed esultano per l' ingresso trionfale in Napoli de Dittatore Garibaldi.

Il Sotto-Intendente di Vasto al Direttore dell'Interno.

Il Municipio di Vasto proclama a Re d'Italia Vittorio Emmanuele, facendo adesione alla Dittatura. Questa dichiarazione è accolta dalla popolazione facendo festa entusiastica.

Il Municipio di Caserta al Ministro dell' Interno.

Il Municipio di Caserta animato da forte fede politica, ed interpetre de'voti del paese apre l'animo suo alle magnanime aspirazioni che si contengono nel programma *Italia e Vittorio Emmanuele*, aderisce quindi coi sensi più ampi alla Dittatura dell'invittissimo General Garibaldi, che à per fine l'unità d' Italia sotto lo scettro costituzionale del Regalantuomo Vittorio Emmanuele.

Sarà Ella, Signor Ministro, di tali sensi l'interpetre presso il Prode d'Italia, esprimendogli in pari tempo i più fervidi voti di questa Città, la quale con la maggiore impazienza lo attende fra le sue mura, nella speranza di vederlo con la sola generosità vincere la resistenza, ed abbracciare come fratelli gli avanzi Regi che restano a guardia della prossima linea del Volturno, poichè quelli son pure Italiani, e meritano compianto, anzichè violenza od oltraggio.

Viva l Italia, Viva Vittorio Emmanuele, Viva il Dittatore delle Due Sicilie Garibaldi.

Caserta 10 settembre 1860.

(Seguono le firme.

I componenti il Governo Provvisorio di Lecce al Dittatore Garibaldi.

Stamane alle ore sette ant. si è proclamato il Governo Provvisorio a nome di Vittorio Emmanuele sotto la di Lei Dittatura. Gli altri due membri sono Vincenzo Cipolla e Bonaventura Mazzarella. La Gendarmeria in unione di tutti gli Uffiziali e Generale Comandante le armi della Provincia han fatto immediata adesione e prestato il giuramento. L' Intendente e Segretario Generale esprimendo nobili e caldi sensi d' Italianità han rimesso il potere.

L' entusiasmo è immenso e la dignità prepondera.

Lecce 8, ore 2 pom.

All' Illustre Generale Giuseppe Garibaldi Dittatore delle due Sicilie.

Il Sindaco e Comandante la Guardia Nazionale del comune di Trentola di Aversa, in Provincia di Terra di Lavoro, commessionati dal loro Comune si congratulano delle vittorie del Dittatore e rassegnano la loro fedeltà ed ubbidienza a Vittorio Emmanuele Re d' Italia, ed al medesimo Dittatore. e con continue preci all'Altissimo invocano la sua protezione perchè voglia concedergli la grazia di portare a compimento la santa opera dell' Unità Italiana.

Trentola li 8 settembre 1860.

Il sottoscritto fu incaricato dal Commendatore de Martino, Ministro degli Affari Esteri, dal Presidente del Consiglio Spinelli e dal Ministro dell'Interno Liborio Romano di raggiungere Garibaldi a Messina o a Reggio, e di fargli le seguenti proposte:

1. Passaggio per le Puglie e per gli Abruzzi, per aggredire le Marche e l' Umbria.
2. Permesso di reclutare volontarii nel regno per compiere la sua impresa: trasporti e viveri per l' istesso oggetto.
3. Cinquantamila soldati, e la flotta per liberare Venezia.
4. Tre milioni di ducati contanti.

Si pretendeva in compenso dal Generale Garibaldi di non attaccare il regno continentale.

I Ministri assicurarono il sottoscritto che Francesco II sapesse tutto, e che però erasi rifiutato per due giorni di servirsi del sottoscritto in qualità di parlamentario, avendo infamata nelle storie pubblicate tutta la famiglia dei Borboni, ma che infine stretto dagli avvenimenti vi avesse accondiseso.

Potenza 27 agosto 1860.

Firmato — *G. La Cecilia.*

Potenza 1.° settembre 1860.

Eccellenza

Onorato dell' incarico d' una missione conciliativa presso il Generale Garibaldi, partii, come V. E. sa, la sera del 22 spirato agosto, in compagnia del signor Giuseppe Longo, corriere di Gabinetto. Viaggiai così rapidamente che la mattina del 23 giunsi a Castrovillari verso le 9 a. m. Colà fui testimone della più straordinaria rivoluzione, dico straordina-

Digitized by Google

ria, per la concordia e l' unanimità di voti, e per la fortezza e la determinazione di propositi.

I capi di quel movimento, nel darmi libertà d proseguire il viaggio, mi annunziarono però ch tutta la Calabria era insorta, che le brigate Melendez e Briganti eransi unite con le truppe di Garibaldi, che la guarnigione di Cosenza parteggiav per la rivoluzione, e che infine sarebbe stato per me pericoloso di transitare fra gl' insorti di Spezzano Albanese, che quivi stavano a campo, ed erano oltre modo sospettosi.

Mi avvidi allora che la mia missione non poteva compiersi, sia pel rapido avanzarsi del Generale Garibaldi, sia per la irrompente rivoluzione delle Calabrie. Non era più in me l' arrestare il torrente che tutto travolgeva.

Rifeci adunque i miei passi per tornare celeramente a Napoli. Ma giunto a Rotondo, grosso villaggio della Basilicata, non potei aver subito i cavalli di posta, e quindi fui trattenuto, rovistato e costretto a seguire una colonna di volontarii fino a Potenza, dove mi trovo, e dove, gentilmente ospitato, non sono più libero di me stesso, e quel che più mi duole si è il giusto lamentarsi del povero corriere Longo.

In questi supremi momenti credo dovere di cittadino e di onesto uomo di parlare con franchezza e lealtà.

Il Governo del Re è detestato e maledetto nei più piccoli villaggi, come nelle città e nelle grosse borgate. Gli amministratori ed i magistrati, spediti dal 1848 in poi fra quelle popolazioni, furono gli uni improbi e ladri, nemici gli altri della giustizia e della verità; nè mancò la Polizia di vessare e di trasmutare nove decimi dei più distinti e dei più chiari cittadini.

Potrei tessere la lunga storia dei ladronecci, delle estorsioni e dilapidazioni degli intendenti e dei Sottointendenti. Potrei tracciare il quadro di tutte le condanne emanate dai Giudici, e di tutte le brutture della Polizia. Scelgo, invece delle une e delle altre, due esempi soltanto.

Un terribile flagello, il terremoto del 1857, diroccò interi villaggi, adeguò al suolo una gran parte di Potenza, al grido di angoscia di tanti infelici, che erravano senza tetto e senza suppellettili, si commossero le altre province del regno, si commosse Napoli, si commosse l'Europa, e si raccolsero milioni, e si mandarono vesti ed arredi alle vittime di un tanto disastro.

Or bene, i milioni furono in gran parte rubati dalle Autorità, preposte a distribuirli ai più bisognosi, e gli arredi si venderono, con un simulacro d' incanto, a previlegiati obblatori, che comprarono tutto a vilissimo prezzo e specularono infamemente di una pubblica calamità.

Fra le tristizie dei Magistrati, indicherò quella della ingiusta prigionia sofferta dal giovane Guarini, per la colpa di conservare una copia dell' Inno di Manzoni all' Italia, e di essere stato uno dei collettori delle offerte volontarie pei feriti di Palestro e di S. Martino.

Aggiungerò io forse che le strade comunali e provinciali sono veri precipizi, che i fiumi mancano di ponti, e che da per tutto veggonsi le trame di un governo, il quale sembra nemico del bene morale e materiale del paese

V. E. faccia uscire d'inganno S. M. Il nome del Re e della Dinastia sono esecrati in ogni luogo, mercè la pessima amministrazione di uomini, che, surti dal fango, hanno coperto di melma il Principe e la famiglia.

Non devo parimenti celare a V. E. che il movimento si propaga, si estende, e si appoggia altresì sulla grande idea della Nazionalità e sulla gran figura di Garibaldi.

In nome della Patria, che deve anteporsi ad ogni altro affetto, faccia comprendere a S. M., che una lotta prolungherebbe per qualche giorno la sua crollante dominazione, ma non lo salverebbe da una inevitabile caduta, e questa lotta farebbe scorrere il sangue a torrenti.

Si persuada, Eccellenza, che non sono sette, non intrighi di preparate congiure che spingono la rivoluzione, ma il voto del paese intero; nobili, borghesi, villici, artigiani, frati, preti, le monache istesse ripetono da per ogni dove il grido di fuori i Bor boni.

P. S. Imperiose circostanze mi hanno impedito li scrivere fin quj.

Di V. E.

Suo dev.mo servitore

firmato — *G. La Cecilia.*

A S. E. il signor Comm.
le Martino Ministro degli Affari Esteri a Napoli.

Le cose dichiarate dal signor La Cecilia non sono conformi alla verità.

Egli si presentò a de Martino ed a Romano con due lettere del Ministro Manna, magnificando la sua mediazione presso il Generale Dittatore.

Romano non gli prestò alcun credito, giacchè ricordava la sua condotta in Napoli nel 1848, sopra tutto nel 15 maggio di quell' anno.

Quindi trattò solamente co' signori de Martino e Spinelli, si prese da essi duc. 1200, e partì per eseguire la sua ideale ed inutile commessione.

Se il signor La Cecilia vuole che si pubblichino la sua lettera e la sua dichiarazione sul giornale, è giusto del pari che nell' interesse di Romano si pubblichino le cose soprascritte.

Firmato — L. Romano.

Digitized by Google

Procura Generale del Re presso la Gran Corte Criminale di Molise.

A' termini del Real Decreto de' 25 maggio 1858 la Commessione destinata per la formazione dell'albo de' periti calligrafi si riunirà nella sala della G. Corte criminale ne' giorni 6 e 13 febbraio entrante anno 1861 alle ore 9 a. m. per procedere all'esame de' concorrenti ad essere iscritti all' albo. Quindi restan prevenuti tutti coloro che aspirano ad essere annotati a tale albo, di presentare al signor Presidente della Commissione le rispettive domande munite dell'estratto di nascita, della cedola in belle lettere della Regia Università degli Studi e del certificato di perquisizione della G. Corte criminale.

Il tempo fissato a riceversi tali dimande sarà di un mese, cioè dal 30 spirato agosto a tutto il corrente settembre; rimanendo chiuso il detto termine nell' ultimo giorno del cennato mese di settembre.

L' esame verserà su i principi dell'arte calligrafa, e sulle disposizioni delle Leggi di procedura penale e civile, sul corrispondente procedimento, come ancora sulla formazione di un ragionato rapporto di perizia su di scrittura che si supporrà attaccata di falso.

E proibito ogni uso di libri, o di manoscritti.

Digitized by Google

1860 — Num. 2

DALL' 11 AL 12 SETTEMBRE.

ATTI DEL GOVERNO

ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 11 settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. Tutt' i detenuti politici saranno immediatamente posti in libertà.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato dello esatto adempimento del presente decreto.

Napoli 11 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. Tutt' i pegni deposti presso il Monte di Pietà ed i Banchi suoi soccorsali, che non oltrepassano la somma di ducati tre, percepiti, saranno rilasciati, e l' Erario governativo soddisferà la spesa cagionata.

Art. 2. Il Ministro della Finanza è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Napoli 11 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. Ogni barriera Doganale fra la Sicilia ed il continente napoletano è abolita.

Art. 2. Il Ministro della Finanza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 11 settembre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. Sono istituiti in Napoli dodici asili infantili gratuiti uno per ciascun quartiere.

Intanto che s'organizzino in Napoli, come nelle altre Città Italiane, che godono di tale istituzione, le pietose contribuzioni per il loro mantenimento, il Municipio di Napoli darà i locali e farà le spese d'impianto.

L'Erario governativo sopperirà alle spese di un anno per il vitto dei ragazzi ricoverati, senza dritto a rimborso.

L'istituzione è dichiarata municipale.

Una Commissione eletta per la prima volta dal Municipio dirigerà questa istituzione e durerà in carica un anno.

Verrà poi rieletta dall' Assemblea dei pietosi contribuenti pel mantenimento dell' opera di beneficenza.

Queste disposizioni saranno valide per ogni Municipio che ne richiegga l'applicazione.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati per quanto loro singolarmente spetta dell' esecuzione del presente decreto.

Napoli 11 settembre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. Il Dritto e la percezione del Dazio consumi, già confiscati, dove esistevano, nella loro totalità o in parte in favore del Regio Tesoro, sono devoluti a vantaggio dei singoli comuni.

Digitized by Google

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 11 settembre 1860.

Firmato — G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. La categoria de' fondi segreti, presso qualsiasi Ministero ed a qualsiasi titolo, è abolita.

I signori Ministri sono incaricati ciascuno per ciò che loro spetta, dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli 11 settembre 1860.

Firmato — G. Garibaldi

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. La Società Reale Borbonica avrà da ora innanzi il nome di Reale Società di Archeologia, di Scienze e di Belle Arti.

Art. 2. Il Direttore del Ministero della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 11 settembre 1860.

Il Dittatore

G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. Il Cav. Francesco Paolo Bozzelli Presidente della già Società Reale Borbonica, è destituito.

Art. 2. Il sig. Roberto Savarese è nominato Presidente della Reale Società di Archeologia, di Scienze e di Belle Arti.

Art. 3. Il Direttore del Ministero della Istruzione pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 11 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. Sono istituiti i Giurati nelle cause penali.

Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato del presente Decreto.

Napoli 11 settembre 1860.

Firm. — G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. Il Generale Sig. Mariano d' Ayala è nominato Comandante in Capo della Guardia Nazionale della Provincia di Napoli in luogo del Tenente Generale Signor Roberto Desauget, del quale è accettata la rinunzia.

Napoli 10 settembre 1860.

Il Dittatore

Firm. — G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Considerando che il Supremo bisogno del momento è quello di consolidare sempreppiù l' istituzione della benemerita Guardia Nazionale, salvo a riformarla sopra più larghe basi non appena le circostanze lo permetteranno.

Decreta

Tutti gradi, che ora sono occupati nella Guardia Nazionale, conferiti in conformità della legge provvisoria in vigore, saranno mantenuti sino alla promulgazione della legge definitiva, nella quale sarà messo per principio, che i gradi sono conceduti per elezione dai militi.

Napoli 11 settembre 1860.

Il Dittatore

G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Il Capitano della Guardia Nazionale di Napoli signor Francesco Ferrara è nominato maggiore Comandante la Guardia Nazionale del Distretto di Castellammare.

Napoli 11 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

GIUSEPPE GARIBALDI

DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno

Decreta

Art. 1. Sono nominati aggiunti nelle dodici Sezioni della Capitale i Signori:

Marchese della Polla,
Giovanni Caracciolo d' Avellino,
Domenico Schiano,
Duca di Belgioioso,
Francesco Mastrilli,
Luigi Marchese de Luca,
Francesco Capuano,
Giulio Carcani,
Alfredo Correale,
Pompeo Correale,
Gaetano Lotti,
Niccola Petra di Caccavone,
Duca Petrizzi,
Francesco Lanzilao,
Francesco Antonio Mele,
Eduardo Pandola,

Digitized by Google

Ferdinando Pandola,
Leopoldo Persico,
Francesco Pignatelli Strongoli,
Giovanni Barracca,
Albino Bisceglia,
Eugenio Cosmi,
Federico Cleopazzi,
Francesco Colletta.

Art. 2. Sono nominati Aggiunti nei borghi riuniti alla Capitale i Signori:

Andrea de Rosa, pel Villaggio del Vomero ed Arenella,
Francesco de Siervo per Posillipo,
Francesco Coletti pel villaggio di Fuorigrotta,
Giulio Leandro pel villaggio di Capodimonte.

Giuseppe Avellino pei villaggi riuniti di Miano e Marianella.

Napoli 9 settembre 1860.

Il Ministro — Il Dittatore
Firm. — L. Romano. — Firm. — G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

GIUSEPPE GARIBALDI

DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno;

Decreta

Art. 1. Sono nominati Decurioni della città di Napoli i Signori:

Antonio Carinari,
Francesco Ferrara,
Luigi Balsamo,
Luigi Rossi,
Gaetano La Pegna,
Vincenzo Cuciniello,
Michele Persico,
Giovanni Ascione,
Domenico Ferrante,
Gabriele Capuano,
Federico Rendina,
Saverio Altamura,
Michele Baldacchini,
Francesco Saverio Arabia,
Giuseppe Gallotti,
Carlo Capomazza,
Vincenzo de Monte,
Gaetano Zir,
Pietro Papa,
Giuseppe Mancinelli,
Filippo Padula,
Gennaro Ciavarria,
Saverio de Cesare,
Marino Turchi,
Agostino della Rocca,
Francesco Saverio Correra,
Leopoldo Gomez,
Raffaele Laudisio,
Carlo Gallozzi,
Ippolito Mascia,

Napoli 9 settembre 1860.

Il Ministro — Il Dittatore
Fir. — L. Romano. — Fir. — G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. Gl' impiegati della cessata polizia Borbonica in Sicilia, raccolti nelle Isole di Tremiti sono decaduti dal loro impiego, e finchè il Governo crederà di tenerli sequestrati, somministrerà oro ed a ciascun membro della loro famiglia la razione e l' emolumento del soldato di linea.

Napoli 11 settembre 1860.

Firm. — G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. L'ordine dei Gesuiti e tutte le loro dipendenze e diramazioni sono abolite in tutto lo Stato continentale delle Due Sicilie.

Art. 2. Tutt' i beni mobili ed immobili appartenenti a quell'ordine, loro dipendenze e diramazioni sono dichiarati beni nazionali.

Art. 3. Tutt'i contratti aggravanti la proprietà o trasmissioni della medesima stipulati a benefizio dell'ordine de'gesuiti loro dipendenze e diramazioni posteriori all'epoca dello sbarco del Dittatore in Sicilia, sono annullati e si ritengono di nessun effetto.

Art. 4. Tutti gli Amministratori ed Agenti delle proprietà già appartenenti all'ordine de'gesuiti, loro dipendenze e diramazioni sono obbligati a dichiarare al Ministro delle Finanze, entro dieci giorni dalla promulgazione del presente decreto, l'entità de'valori a loro affidati.

Art. 5. Sono pure tenuti alla suddetta dichiarazione tutti que'cittadini, che si trovassero al tempo della promulgazione del presente decreto al possesso de'beni di qualunque natura già appartenenti al suddetto ordine a loro pervenuti dal giorno dello sbarco del Dittatore in Sicilia.

Art. 6. I contravventori a queste disposizioni saranno considerati come infedeli detentori del pubblico patrimonio e verranno quindi trattati a norma delle vigenti leggi.

Art. 7. I Ministri dell'Interno e delle Finanze di Grazia e Giustizia e del Culto sono incaricati, per quanto spetta a ciascun di essi, dell' esecuzione del presente decreto e di tutte le disposizioni per il più sollecito suo adempimento.

Napoli 11 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. Garibaldi.

Digitized by Google

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Considerando che il fanatismo religioso da una parte e l'orgoglio aristocratico dall'altra avevano indotto il caduto governo a stabilire distinzioni anche pe'cadaveri, le quali costituiscono un oltraggio non meno alla Religione che alle supreme esigenze della pubblica igiene, e che importa quindi fare immediatamente cessare.

Decreta

Tutt'i decreti e rescritti sinora pubblicati dal passato governo pe' quali è conceduto il seppellimento de'cadaveri nell' interno dell'abitato di tutt' i comuni del Regno, sono abrogati.

La legge sui Campisanti è richiamata in piena osservanza.

Napoli 11 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

Napoli 10 settembre 1860.

Signore

Il Decreto con cui ho provveduto alla nomina del suo successore nell'ufficio di Sindaco di questa capitale, è stato un omaggio che ho dovuto rendere alla sua politica delicatezza.

Sò che l'opera sua, a giudizio dell' universale, è riuscita utilissima al Municipio; e di ciò che la onora io pure le rendo grazie. Confido, che non sia lontano il momento, in cui io possa rivederla in qualche pubblico ufficio degno di Lei.

Soddisfo poi ad un bisogno del mio cuore, manifestandole la mia viva riconoscenza sul modo veramente patriottico con cui Ella ha adempito nel giorno 7 del corrente alla missione affidatale, assieme al Comandante della Guardia Nazionale. Ella così operando ha potentemente contribuito, perchè la transizione del vecchio al nuova ordine di cose, sia stata per ogni classe di abitante di questa capitale una vera festa civica.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

Al signor Principe di Alessandria
Giuseppe Pignone del Carretto.

MINISTERO DI GUERRA.

AVVISO AL PUBBLICO.

Il signor Generale Ministro di Guerra previene la gioventù Napoletana, la quale bramasse servire volontariamente la Patria, di presentarsi nel Quartiere Ferrandina al signor Maggiore D. Luigi Carrano, Presidente della Commissione degli arruolamenti, dalle 9 a. m. alle 2 p. m. di ciascun giorno.

Il Generale Ministro di Guerra
COSENZ.

MINISTERO DI GUERRA

« Gli Uffiziali attivi appartenenti alle diverse Armi, come Stato Maggiore, Genio ed Artiglieria, i quali ànno naturalmente incarichi isolati, scevri di truppa, debbono, dopo l'atto di loro adesione all'attual Governo, continuare a riscuotere gli averi finora percepiti per essere incorporati alle Armi a cui appartengono; ed altrettanto praticar si debbe per tutti gl' impiegati politici delle differenti corporazioni militari.

« Napoli 9 settembre 1860. »

MINISTERO DELL' INTERNO

Si porta a conoscenza del Commercio che per disposizione governativa è stata assolutamente vietata, fino a nuova disposizione, l' estrazione de' grani e farine dalla città di Ancona sia per terra che per mare; restandone però libera la introduzione.

Cava 6 settembre 1860.

Il Municipio di Cava
al Generale Dittatore — Salerno.

Questo Municipio si dà l'onore presentarle le sue felicitazioni e si mette a sua disposizione.

Ore 9 pom.

Il Generale Dittatore ringrazia di cuore il Municipio di Cava pei sentimenti che gli manifesta.

Il Segretario Generale — *Bertani*.

Salerno 7 settembre ore 5 30 ant.

Nella relazione dello arrivo in Napoli dello invitto Dittatore Generale Garibaldi, pubblicata col Supplimento dell' 8 cor. tra i personaggi che ebbero l'onore di andargli all'incontro si omise di nominare il sig. Giuseppe Bardari, allora Prefetto di Polizia, che in tal qualità sedè nel medesimo cocchio del Dittatore, e i signori Commissario di Polizia sig. Giovanni Cozzolonga, ed il Colonnello della Guardia Nazionale sig. D. Domenico Ferrante che si recarono a Salerno col sig. Sindaco e col Comandante Generale della detta Guardia Nazionale.

Napoli 11 settembre 1860.

Signor Ministro,

La nota, che segue la lettera del signor la Cecilia, pubblicata nel Giornale Officiale di ieri, inchiudendo alcune gravi inesattesse di fatto, ricorro alla vostra lealtà per rettificarle.

Le cose dichiarate dal sig. la Cecilia sono perfettamente contrarie alla verità. Le lettere del Ministro Manna, che egli portò a voi ed a me, mostravano semplicemente, che egli era disposto a difendere con la stampa la politica del Gabinetto. Siccome da voi, così egli era conosciuto da Spinelli e da me. I suoi antecedenti, più che altrove, erano noti al Ministero degli affari esteri.

Fu vostra proposizione allontanarlo da Napoli, ed a raggiungere questo scopo se gli diede l'incarico di recarsi nelle Calabrie, per esplorare le condizioni politiche di quelle province. Per questo egli

Digitized by Google

ricevè 500 ducati, sulla somma di 1200, che erasi stabilito darglisi al suo ritorno.

Il corriere Longo lo accompagnò, a sua domanda, come suo nipote, a proprie spese, e non come corriere di gabinetto.

Il signor la Cecilia non ha avuto mai veruna missione diplomatica.

In nome di tutto il Gabinetto, di cui ho avuto l'onore di far parte, protesto con tutte le mie forze contro quest'assurda, ridicola assertiva.

Ho la ferma speranza che voi vorrete far pubblicare nello stesso Giornale queste rettificazioni, dettate da quello spirito di verità, a cui entrambi dobbiamo fare omaggio.

Gradite intanto i sensi della mia alta considerazione.

di V. E.

Divotis. servit. vero
G. DE MARTINO.

A S. E.
Il Ministro dell'Interno

PREFETTURA DI POLIZIA.

IL PREFETTO

Considerando che fra gli elementi che possono provocare il disordine vi si comprendono gli atti, o i fatti che tendono ad usurpare i mezzi della pubblica autorità de'quali essa si serve per raggiungere il rispetto alle leggi.

Considerando che ogni persona la quale indossasse pubblicamente un uniforme che non le appartenga offende le autorità dello Stato, alle quali solo si permette per distinguerne il grado, e le funzioni.

Considerando che molte persone si sono permesse vestire arbitrariamente di casacca rossa, che è l'uniforme de' corpi militari nazionali del glorioso Dittatore Generale Garibaldi:

PROVVEDE:

Art. 1. È vietato ad ogni persona che non faccia parte de'corpi militari portare la casacca rossa, o qualunque altro uniforme che non le appartenga.

Art. 2. I contravventori saranno immediatamente arrestati, e puniti secondo le leggi penali in vigore.

Art. 3. I Commessarii di polizia, gl'Ispettori e gli altri agenti della polizia attiva sono incaricati specialmente dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Napoli 11 settembre 1860.

Il Prefetto di Polizia
GAETANO CHIOLA.

---

12 settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Il Ministero dell'Interno, che attualmente comprende anche il ramo della Polizia, è diviso in due distinti Dicasteri, l'uno denominato Dipartimento dell'Interno e l'altro Dipartimento della Polizia.

Art. 2. L'Avvocato Signor Raffaele Conforti è incaricato del Dipartimento della Polizia, continuando l'incarico già affidato del Dipartimento dell'Interno all'Avvocato Signor Liborio Romano.

Napoli 12 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

I Governatori delle Province sono le prime Autorità Civili ed Amministrative delle Province.

Gl' Intendenti, che per la nomina de'Governatori delle Province cessano dal loro ufficio, saranno chiamati ad altre funzioni.

Napoli 12 settembre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Dal giorno d'oggi
I beni della Casa Reale,
I beni riservati alla Sovrana disposizione,
I beni dei Maggiorati Reali,
I beni dell'ordine Costantiniano amministrati già sotto la dipendenza del Ministero della Presidenza dei Ministri,
I beni donati da reintegrare allo Stato,
Sono tutti dichiarati beni nazionali.

Napoli 12 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Il Signor Pasquale Villari è nominato Segretario presso l'Inviato Straordinario al Governo di S. M. il Re Vittorio Emmanuele.

Napoli 12 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. È istituito in Napoli un Collegio gratuito, che sarà chiamato *dei figli del popolo*, e sostenuto dallo Stato.

Art. 2. Vi saranno accolti i ragazzi dei popolani poveri, cioè senza capitale o reddito qualsiasi e di qualunque Comune delle due Sicilie, quando abbiano compiuti i sette anni e non oltrepassino i dieci e siano di buona costituzione fisica.

Art. 3. L'insegnamento, oltre il leggere, lo scri-

Digitized by Google

vere ed il conteggiare sarà quello conveniente alla pratica cognizione d' ogni arte e mestiere, illustrato dalle teoriche dimostrazioni.

Art. 4. La disciplina sarà militare ed i ragazzi saranno esercitati nell' uso delle armi.

Art. 5. Il numero degli educandi sarà, per ora, di Mille, estensibile indefinitamente.

Art. 6. I locali saranno presi dai beni ecclesiastici e regi incamerati.

Art. 7. Le spese saranno sostenute dall' Erario.

Art. 8. Compiuti i 18 anni e fatti capaci di guadagnarsi la vita da se saranno licenziati.

Sarà però facoltativo alla Direzione dello Stabilimento il trattenere in collegio quegli alunni che mostrassero una distinta attitudine per un' arte che richiegga maggior tempo ad essere imparata.

Art. 9. In caso di bisogno della patria saranno presi gli adulti per servizio dell' esercito nazionale.

Il Ministro dell' Interno e quello delle Finanze sono incaricati per la parte che singolarmente li riguarda dell' esecuzione del presente decreto.

Napoli 12 settembre 1860.

Il Dittatore.

Firmato — G. Garibaldi

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Sono nominati Maggiori della Guardia Nazionale

Pel Distretto di Napoli esclusa la Capitale il sig. Marcello Firrao,

Pel Distretto di Casoria il signor Francesco Mandoy Albanese,

Pel Distretto di Caserta il signor Bonaventura Campagnano,

Pel Distretto di Salerno il signor Francesco Mezzacapo,

Pel Distretto di Campobasso il signor Gaetano Braccali,

Pel Distretto di Teramo il Conte Trojano Delfico,

Pel Distretto di Chieti, il sig. Luigi Olivieri,

Pel Distretto di Lanciano il sig. Florindo de Virgiliis,

Pel Distretto di Nola il sig. Giuseppe Cocozza,

Pel Distretto di Piedimonte il sig. Achille del Giudice,

Pel Distretto di Vasto il signor Silvio Ciccarone.

Napoli 12 settembre 1860.

Il Ministro dell' Interno — Fir. — L. Romano

Il Dittatore — Fim. — G. Garibaldi.

MINISTERO DELLA GUERRA

Circolare a tutti gl' Ispettori delle diverse Armi.

In ordine a quanto prescrisse il Dittatore a Palermo, le rendo noto, che l'Uniforme da adottarsi per l' Armata sarà perfettamente identico a quello dell' Armata del Re Vittorio Emmanuele.

I modelli di ogni Arma saranno esposti nelle sale di questo Ministero, affinchè tutti possano uniformarvisi esattamente ».

Il Ministro

Cosenz.

MINISTERO DELLA GUERRA

AVVISO

Lo esame a concorso che, per la provvista dei vuoti posti di Alfiere nell' Artiglieria e nel Genio, dovrebbe aver cominciamento il giorno 17 dello andante mese, siccome fu annunziato con avviso al pubblico del 23 dello spirato agosto, rimane per ora sospeso.

Il Ministro

Cosenz.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

AVVISO

Si fa noto che per disposizione di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia debbono provvedersi per mezzo del concorso a' termini degli articoli 799 e seguenti del Regolamento di Disciplina per le Autorità Giudiziarie le seguenti piazze vacanti nella Cancelleria del Tribunale di Commercio di Bari:

1. Un sostituto Cancelliere col soldo di pianta di annui ducati 240.

2. E due Commessi di Cancelleria col soldo di annui ducati 144 per cadauno.

Chiunque voglia aspirarvi, dovrà presentare nel termine di giorni quindici da oggi analoga domanda al Presidente di detto Tribunale di Commercio.

Gli esami verseranno su gli oggetti di servizio della Cancelleria, e su quella parte delle Leggi di Procedura Civile che riguarda la Cancelleria medesima.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Si fa noto essere volontà dell' Invitto Dittatore che si promuova una sottoscrizione per alzare un monumento all' estinto Paolo de Flotte, già uffiziale nella Marina francese e rappresentante del popolo all' Assemblea Nazionale, che ricordi ai posteri le sue virtù militari e cittadine, e dove egli cadde pugnando per la causa degl' Italiani.

E noi fiduciosi ci rivolgiamo a' nostri Concittadini, perchè concorrano ad opera sì bella, nella certezza che ora come sempre non avranno bisogno di sprone per secondare le brame del Redentore d' Italia.

La sottoscrizione sarà aperta nel 1.° Ripartimento del Ministero dell' Interno.

Questa mattina si è unita la Camera di disciplina degli Avvocati, il cui Presidente ha recitato un commovente discorso, acclamato da' componenti della Camera stessa non men che dal pubblico con le parole: Viva Vittorio Emmanuele Re d' Italia, viva Giuseppe Garibaldi invitto Generale e magnanimo Dittatore, viva l' Italia una, libera ed indipendente.

Indi la prelodata Camera, facendo plauso ed aderendo alle idee dell' oratore, ha deliberato trasmet-

Digitized by Google

tersi al signor Ministro di Giustizia una copia del discorso e del verbale relativo alla straordinaria tornata.

Lecce 10 ore 10 45 a. m.

Il Generale Comandante le armi in Lecce al Ministro dell'Interno.

Il Comandante la Piazza di Taranto con telegramma di ieri mi partecipa il seguente:

Questa mane alle ore 10 a. m. si è stabilito il Governo provvisorio e la riconoscenza di Vittorio Emmanuele essendosi dai diversi capi di corporazioni militari prestata l'adesione verso le ore 11 30 a. m.; qui riunita la Guardia Nazionale e la riserva sotto le armi e con gli Uffiziali di ogni corporazione di questa guarnigione uniti siamo passati nella cattedrale ove si è cantato il *Te Deum*, e poscia si è dalla Guardia Nazionale colla Truppa defilato per tutto l'abitato con gran giubilo e perfetta tranquillità.

Sopra i forti del Castello e Cittadella si è inalberato il Vessillo Italiano con lo stemma di Vittorio Emmanuele. E si sono da tutti i due forti salutati i Vessilli con una salva di ventuno colpo; di tutto mi onoro dargliene conoscenza. Nel darmi l'onore di tanto manifestare a V. E., osservo subordinatamente che una volta adempito all'adesione al nuovo Governo da tutta la guarnigione di una Piazza chiusa, il Governo provvisorio non dovrebbe avere più luogo nella stessa, emanando gli ordini e disposizioni dall'E. V.

Con la posta di venerdì mi darò il pregio rimettere la situazione della forza stanzionata in questa Provincia.

Il Sottintendente di Sansevero a S. E. il Ministro dell'Interno

Mi onoro far pervenire alla E. V. il seguente uffizio del Sindaco di questa città:

Il municipio di Sansevero rappresentato legalmente dal suo Sindaco, dai decurioni della città, e da tutte le classi de' cittadini alla prima privata novella dell' ingresso del cittadino Generale Garibaldi nelle mura della metropoli, all' unanimità ha fatto piena e sincera adesione al Governo del magnanimo Re Vittorio Emmanuele e del Dittatore Garibaldi. Quindi l'esultanza non ebbe fine; e vi furono prolungate grida di « Viva l' Italia e l' indipendenza, Viva Vittorio Emmanuele Re Galantuomo, Viva il Dittatore Garibaldi.

Il popolo festeggia una giornata che non ha riscontri nella storia. Fra tante dimostrazioni di pubblica gioja l' ordine non è stato punto turbato.

Da Sansevero 9; 8 ore 11 p. m.

VIVA GARIBALDI VIVA VITTORIO EMMANUELE
VIVA L' ITALIA UNA

Il Sottintendente di Ariano a S. E. Il Ministro dell' Interno.

La lieta novella che il prode Generale Garibaldi tra le acclamazioni di entusiasmo e di gioja entrava nella Capitale del Regno, invadeva di giubilo gli animi delle Autorità, del Clero, del Corpo Municipale, e dei notabili della Città di Ariano, i quali veggono in così fausto avvenimento compiuta la grande opera dell' Unità Italiana cui da molto tempo aspiravano. I loro voti unanimi caldi e sinceri pregano sul capo dell' invittissimo Eroe tutte le Benedizioni che la Divina Provvidenza suole versare sopra colui che prescelse ad adempire i suoi giusti disegni. I loro desiderî sono di vivere all' ombra del valevole patrocinio di Colui che invitto, giustissimo e grande merita a tutta ragione l' altissimo titolo di Liberatore di Napoli. È perciò che commossi depongono ai piedi di Lui queste manifestazioni di gioja, e nelle sue mani confidano la speranza di più ridente avvenire unendo le loro grida entusiastiche a quelle di tutta l' Italia. Viva l'Eroe del Secolo, viva Garibaldi.

Ariano 10, ore 9. 30 p. m.

PREFETTURA DI POLIZIA.

Cittadini

La moderazione nel vostro procedere ha formato sinora il più grande elogio che potesse farsi di voi sciti dallo stato della più violenta compressione, e in un baleno passati a quello di liberta; e ciò noi conseguiste che serbandovi obbedienti alle leggi, e docili alla voce delle autorità.

A dovere della mia carica, e per sentimento dell' animo mio sarò geloso che questo non vi venga offuscato per opera di pochi che o incauti, o non curanti di quello, rivolgono in danno le cose più utili che si abbiano. E se la liberta della stampa è tra queste, l' abuso di essa può farsi cagione di mali irreparabili, al che debbono le autorità guardare e provvedere. Quindi le affissioni di ogni genere di scritti in luoghi pubblici, quindi la stampa clandestina, quindi lo spaccio di simili stampe, quindi la pubblicazione de'giornali senza la debita autorizzazione possono essere tali cose da produrre e scandali, e offese a'dritti de'privati, e incitamento a disordini. È perciò è mio dovere avvertire questi cari miei concittadini che si userà d'oggi innanzi ogni opera dall' autorità perchè tutte le leggi esistenti al riguardo siano messe a perfetta osservanza, e i contravventori ne vengano severamente puniti.

Napoli 11 settembre 1860.

Il Prefetto di Polizia
GAETANO CHIOLA.

PREFETTURA DI POLIZIA.

Cittadini

Il diritto di associazione, come in tutte le nazioni libere, sarà serbato sacro ed inviolabile anche in questa nostra cara patria chiamata a libera vita, e l' autorità preventrice della polizia lungi dall' ostacolarne l' esercizio ne sara la tutelare e la garante. Però come i confini tra l' uso e l' abuso di leggieri possono toccarsi ed essa debbe accorrere sollecita la dovunque lo scoppio possa esser possibile a danno della societa, così rispettando il dritto succennato

Digitized by Google

starà essa vigile per osservare le forme come quello si esercita. Quindi le associazioni che avessero vincolo di segreto, che si tenessero a modo da sfuggire l' autorità perchè sappia di tutto quando di tutto debba rispondere in bene di tutti, che vi ammettessero uomini in armi, o presentassero altri inconvenienti, tali associazioni presentanti un aspetto criminoso allarmerebbero giustamente il paese, e l' autorità dovrebbe, suo malgrado, compiere il suo dovere a danno loro in conformità delle leggi e del pubblico bisogno.

Cittadini — Se volete che io vigili alla vostra sicurezza, dovete trovar logico che io impedisca quello che potesse farsi da pochi per turbarla; ma voglio sperare, e ne fo voti ardentissimi, che non pochi, ma nessuno saravvi da non rispettare la santità di questi miei desideri.

Napoli 11 settembre 1860.

Il Prefetto di Polizia.
GAETANO CHIOLA.

PREFETTURA DI POLIZIA.

Cittadini!

L' Invitto Dittatore delle due Sicilie signor Generale Garibaldi rispettando le consuetudini religiose di questa Metropoli, ha ordinato che per la ricorrenza del novenario e successivo ottavario del Patrono di questa Città il glorioso S. Gennaro, si pratichi quanto è stato solito di farsi in sì religiosa congiuntura.

Napoli 10 settembre 1860.

Il Prefetto di Polizia
GAETANO CHIOLA.

PREFETTURA DI POLIZIA.

Cittadini

Con mia Ordinanza del 10 corrente vi feci noto essere volontà del Dittatore Generale Garibaldi di rispettarsi le consuetudini religiose di questa Metropoli a riguardo della ricorrenza del novenario ed ottavario di S. Gennaro.

Ora mi affretto ad avvertirvi essere eziandio sua volontà che la chiusura dei Teatri non debba essere conseguenza della disposizione di cui fu oggetto la detta Ordinanza.

Se da una banda si vuole che la Religione non cessi mai di avere il tributo della nostra devozione, dall' altra non si pretende dover un numero considerevole di persone che vivono per gli ofizi di Teatro restar senza pane per molti giorni, e che innocenti passatempi a ristoro di chi dura nella giornata fatiche a pro de' suoi o della Patria, sian sospesi specialmente in questi momenti che vuolsi offrire una lieve distrazione al prode esercito del lodato Dittatore, che dopo eroici patimenti fa breve sosta in questa Capitale.

Napoli 12 settembre 1860.

Il Prefetto di Polizia.
GAETANO CHIOLA.

PREFETTURA DI POLIZIA

Visti i gravi abusi commessi da taluni venditori e cambiamonete in danno dei militi del glorioso nostro Dittatore

IL PREFETTO DI POLIZIA

ORDINA

Tutti coloro i quali si permetteranno di frodare menomamente i militi e gli ufficiali al servizio del Dittatore, sia nel prezzo dei viveri, sia nel cambio delle monete, ed in generale in qualsivoglia altro modo, saranno severamente puniti con tutto il rigore delle Leggi.

Il Prefetto si augura che basterà questo semplice avviso ad impedire il rinnovamento di simili abusi.

Napoli 12 settembre 1860.

Il Prefetto di Polizia
GAETANO CHIOLA

Alla Gazzetta Ufficiale di Napoli.

Il Dittatore riceverà ogni giorno dalle 11 a. m. alle 12 meridiane.

Digitized by Google

1860 — Num. 3

DAL 13 AL 16 SETTEMBRE.

ATTI DEL GOVERNO

ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 13 settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE.

Decreta

Art. 1. Il giuoco del Lotto sarà gradatamente abolito finchè totalmente cessi per il 1.° di gennaio 1861.

Art. 2. È istituita in Napoli una Cassa Centrale di risparmio, la quale terrà un ufficio presso ciascuno dei dodici quartieri della Città di Napoli.

Art. 3. È fatta facoltà ad ogni Municipio di chiedere l' istituzione di una Sede filiale della Centrale in Napoli.

Art. 4. Gl'impiegati presso il cessante Ufficio del Lotto saranno preferibilmente applicati al servizio della Cassa suddetta e delle sue dipendenze.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 13 settembre 1860.

Firm. — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE.

Decreta

Per soddisfazione del popolo Italiano e di quello di Palermo particolarmente, non si accetta l'adesione al governo libero dell' Italia del Comandante Flores la Fregata a vapore *Ercole* che bombardò la Capitale della Sicilia con tanto atroce accanimento.

Nello stesso divieto sono compresi gli ufficiali di marina Rodriguez Ferdinando, Lettieri Vincenzo, Salazar Vincenzo e Giambarba Adolfo.

Napoli 13 settembre 1860.

Fir. — G. GARIBALDI

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE.

Decreta

Il sig. Raffaele Feola è nominato Capo stazione del Telegrafo elettrico a Reggio.

Napoli 13 settembre 1860.

Firmato — G. GARIBALDI.

Nel Nome del Dittatore delle Due Sicilie e come chiarimento del Decreto che vieta la cumulazione di due uffici, il sottoscritto manifesta, che l'intenzione del medesimo è stata d' impedire che una sola persona s'impinguasse con doppi e grossi stipendi. Egli è perciò che l'applicazione di quel decreto, che sarà da oggi innanzi rigorosamente eseguito, si dee provvisoriamente ritener limitata a' casi in cui la cumulazione desse luogo a stipendi insieme riuniti di oltre ducati trenta al mese.

I Ministri dei rispettivi Dicasteri sono autorizzati a proporre al Generale Dittatore delle eccezioni al divieto della cumulazione, laddove l' azione di uno de' due uffici rinucesse un impiegato al uno stipendio minore di ducati 30 mensuali. Oltre a ciò i rispettivi Ministri non potranno giammai permettere una cumulazione anche in fra i ducati trenta, qualora l' unità degli uffici non tollerasse tal cumulo.

A dì 13 settembre 1860.

Il Segretario Generale
Firm. *Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE.
IL GENERALE GARIBALDI.
Il Direttore delle Finanze
Ordina.

Art. 1. In adempimento dell' articolo 7 del Decreto dittatoriale riguardante l' abolizione dell' Ordine de' Gesuiti in tutto lo Stato continentale delle Due Sicilie, è nominata una Commessione per l'Amministrazione dei beni appartenenti all' Ordine suddetto, ed ora dichiarati nazionali.

Art. 2. La detta Commessione amministrativa sarà composta dal Consigliere nella Gran Corte dei Conti signor Giuseppe Bardari, che ne sosterrà la presidenza, dal Segretario Generale della Cassa di Ammortizzazione e Demanio pubblico signor Francesco de Filippo, e dall' Avvocato signor Francesco Saverio Fiorante.

Art. 3. La Commessione medesima risederà nel

Digitized by Google

locale del Gesù nuovo in Napoli, ed ivi riceverà le dichiarazioni prescritte negli art. 4. e 5. del citato decreto, facendone verbale.

Art. 4. La ripetuta Commessione proporrà al Ministro di Finanza la nomina di un Segretario, di un ragioniere e di tutto il personale necessario ai lavori della medesima.

Art. 5. La stessa Commessione amministrerà i beni dell'Ordine abolito, con le norme delle amministrazioni patrimoniali dello Stato, che sono in vigore per la Cassa di Ammortizzazione e Demanio pubblico; e procederà sollecitamente alla formazione di un inventario di beni mobili, e di una generale platea di tutti gl' immobili.

Art. 6. Gl'introiti fatti presso la Commessione, saranno versati nella Cassa di Ammortizzazione suddetta.

Art. 7. La Commessione è stata posta sotto la immediata dipendenza del Ministero di Finanza, e sarà in corrispondenza con tutte le autorità, per gl' incarichi ad essa conferiti.

Napoli 13 settembre 1860.

Firmato — CARLO DE CESARE.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Il Ministro della Guerra

MANIFESTA.

Questo Ministero avendo stabilito una Commissione di arrolamento Militare presieduta dal sig. Maggiore D. Luigi Carrano nel Quartiere Ferrantina, si previene il pubblico che a quella solamente debbonsi presentare i prodi giovani che vogliono addirsi al servizio della Patria, perchè non ve n' ha altre istituita con siffatto mandato e con autorizzazione.

I giovani volontarî che si presentano avranno giornalmente grana venti ognuno, sinchè non saranno incardinati ne'Corpi che si formano.

Napoli 13 settembre 1860.

Il Ministro della Guerra
COSENZ.

MINISTERO DI MARINA.

Il Dittatore delle Due Sicilie con Decreto degli 11 dell'andante ha autorizzato l'arrolamento volontario dei marinari per un anno forzoso col premio d'ingaggio di ducati venti, pagabili metà nell'istante dello arrolamento, e metà dopo due mesi di servizio, e col mensile di ducati sei, oltre la razione a bordo dei legni, ove debbono esclusivamente servire, e non al Quartiere.

Napoli 13 settembre 1860.

Il Direttore
N. SCRUGLI.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Andando a vacare nel corso del volgente mese tre piazze franche nel Convitto della Scuola di Veterinaria e d' Agricoltura di spettanza delle provincie di Molise, Basilicata e Principato Citeriore, se ne dà notizia per norma di quei giovani che volessero esporsi al concorso per tali piazze.

Comando della Guardia Nazionale.

Cittadini!

La Gendarmeria è cooperatrice con la Guardia Nazionale al mantenimento della pubblica tranquillità.

Voi, avvezzi da tanti anni a diffidare del Potere, non avete acquistata ancora quella confidenza che il nuovo Potere ha dritto e dovere d' inspirare.

Voi non vi accorgete che il Comando della Guardia Nazionale ha nientemeno che affidato la guardia di Castel Capuano alla Gendarmeria; talmentechè vi ha detto: « La Gendarmeria e la Truppa rimaste » con noi meritano oramai la pubblica fiducia. »

Non guardate adunque a bottoni, a stemmi, a placche, a divise. Anzi con nobile e davvero cittadino proposito, tutti coloro i quali hanno comprato armi o vestiario dai soldati della Gendarmeria e di altri Corpi, vogliano generosamente restituirle, dando i loro nomi al Quartier generale della Guardia Nazionale nella Foresteria, ove riscoteranno, se vogliono e se ne sentono il santissimo dovere, quel danaro che sborsarono.

Cittadini! Siate sicuri che qualunque sia per ora la veste, che non si può mutare in un giorno, il cuore degli ufficiali e soldati rimasti con noi è cuore di soldati cittadini e Italiani.

Napoli 13 settembre 1860.

Il Generale Comandante la Guardia Nazionale
MARIANO D' AYALA.

PREFETTURA DI POLIZIA.

L' importanza di avvalersi di que' pochi dell' armata rimasti saldi al loro posto tra lo sfasciarsi universale di essa, può non apprezzarsi solo dai ciechi di mente o perversi di cuore; e la Gendarmeria in ispecialità è stato il corpo che ha questi pochi presentati. Grazie dunque le sien rese, lodi dunque le sien date, e voi, cittadini, non abbiate a sdegno uomini siffatti, e tenete conto di questo loro operare, ed animateli perchè lungi dal disertare la nuova bandiera di libertà, ad essa si striogano come all'arca sacra di salute.

Io ho fatto il mio debito inculcando oralmente e e con circolare ai Commessarii della mia dipendenza di usare e far usare a tale gente cortesia ed amore. Cittadini, fate ancor voi le parti vostre ora, e direttamente colla santa opera vostra ed indirettamente coll' avvertirmi della incuria o colpa dei miei subordinati, essendo debito e diritto di tutti di far noto ai custodi della legge i fatti che a quella si avversano.

Napoli, 13 settembre 1860.

Il Prefetto di Polizia
GAETANO CHIOLA.

Digitized by Google

Nel comune di Sant'Antimo prossimo alla capitale e nei suoi dintorni, alcuni individui, non sapremmo dire, se più malvagi o folli, hanno nella scorsa notte dato cominciamento ad un moto reazionario. Il tentativo, come era da supporre, è fallito fin sul nascere. I rei sono già assicurati alla giustizia, e tutto è in quel comune e nei limitrofi rientrato nell'ordine. Daremo nel prossimo foglio i ragguagli del fatto, non essendoci ancora pervenuti i rapporti officiali.

Isernia 9 sett. ore 12 m.

Il Sottintendente del Distretto d'Isernia al Ministro dell' Interno.

Ieri alle prime ore del giorno si proclamò il Regno di Vittorio Emmanuele II e la Dittatura del Generale Garibaldi. Tutto fu festa ed ordine. Abbassati gli stemmi borbonici, ed alzati quelli della Casa di Savoja.

Sansevero 10 sett. ore 9 p. m.

Il Sottintendente di Sansevero al Ministro dell' Interno.

Il Sottintendente Alfonso Folinea, unitamente agli Impiegati della Segreteria Michele Lacci Segretario, Domenico Curtotto Uffiziale, e Vincenzo Fantetti Alunno, lietissimi pel fausto avvenimento del trionfale ingresso nella Metropoli del Dittatore Giuseppe Garibaldi, si affrettano a pregare l'E. V. di esprimere all' invitto Eroe d' Italia i loro sentimenti di affetto, di devozione e di obbedienza.

Cerignola 11 sett., ore 12. 35 p. m.

Il Sindaco del comune di Cerignola al Ministro dell' Interno.

Il corriere arrivato ieri da Napoli ci porgeva la lieta novella che il prode Generale Dittatore Giuseppe Garibaldi era già nella nostra metropoli.

Prego l' onorevole Ministro dell' Interno ad esprimere al lodato Dittatore i sentimenti di stima e riconoscenza di questo Municipio.

Cerignola sin da ieri è dedita ad una commovente gioia che non ha limiti.

Il popolo intero e le autorità e la Guardia Nazionale sino all'entusiasmo fanno a gara per rendere omaggio all'Unità Italiana, a Vittorio Emmanuele ed al Generale Dittatore Garibaldi.

Le luminarie splendidissime e le bande musicali danno compimento alla festa.

Viva l'Unità Italiana, Viva Vittorio Emmanuele Re d' Italia, Viva Garibaldi Dittatore.

Sorrento 11 sett. ore 10 45 ant.

Il Giudice di Sorrento al Ministro dell' Interno.

Non appena qui si seppe l' avventuroso arrivo in Napoli dell' invitto Eroe Dittatore Generale Garibaldi, il Municipio, la Guardia Nazionale e questa popolazione unanime e spontanea, non escluso il mio concorso, ha festeggiato sì lietissimo avvenimento nei giorni 8. 9 e 10 corrente mese con generale ed entusiastica esultanza, pubbliche illuminazioni e mille altre dimostrazioni di gioja in mezzo ai ripetuti evviva all' Italia una ed indipendente, al Re Vittorio Emmanuele ed al Dittatore Garibaldi, inalberandosi la bandiera della Casa di Savoia dopo di aver percorso le principali strade di questo Comune.

Avellino 10 ore 8 pom.

Il Procuratore di Avellino al Ministro di Grazia e Giustizia ed al Direttore dell' Interno.

La esultanza di questa popolazione pei magici fatti che si sono compiuti non potrei ritrarre se avessi cento lingue e cento.

Il nome del Gran Dittatore corre per le bocche di tutti accompagnato da mille benedizioni, e la Città parata da due giorni presenta una scena fantastica nella quale veggonsi migliaia di vessilli della inclita casa di Savoja, irraggiati la sera da splendide luminarie. Fin da ieri, gente di ogni età e condizione correva a Monteforte per incontrare la Colonna del bravo Generale Turr, arrivata stamane, ed è stata festeggiata in mille guise, sicchè fino le donne precorrevano la marcia con palme e bandiere. Dai veroni cadevano fiori a dovizia su i campioni di Calatafimi e di Milazzo. Lo spirito pubblico non può esser migliore. Uno è il palpito di tutt'i cuori: unanime il grido Viva l' Italia, Viva Vittorio Emmanuele, Viva il Dittatore Garibaldi.

Manfredonia 11 settembre ore 6 pom.

Il Sindaco di Manfredonia al Ministro dell' Interno.

Il Municipio e i Capi della Guardia Nazionale di Manfredonia, venuti appena a conoscenza che l'invitto Dittatore Giuseppe Garibaldi abbia preso le redini del Regno di Napoli, gongolanti di gioia han festeggiato tale fausta nuova con concerti musicali e con replicati evviva che hanno echeggiato per tutta la città. Quindi si prega di far giungere sino alla presenza del sullodato Dittatore i più vivissimi sensi di attaccamento che gli si professano. Viva Vittorio Emmanuele Re d' Italia, Viva Garibaldi.

Pubblichiamo i discorsi dei Presidenti dei collegi giudiziarii di cui già facemmo un cenno nel giornale di mercoledì.

Discorso pronunziato dal Presidente della Suprema Corte di Giustizia in occasione della novella inaugurazione de' Collegi giudiziarii.

Le nostre condizioni politiche sono felicemente cambiate. Un nuovo ordine di cose sorge quasi per incanto in luogo dell' antico, che dappertutto rovina per mancanza di solide basi e di ogni forza morale. Noi procediamo a gran passi verso la Unità, l' Indipendenza e la Libertà d'Italia, universale e costante desiderio degl' Italiani. Supremo moderatore de-

Digitized by Google

nostri destini è, per unanime acclamazione, Vittorio Emmanuele, che nell' Italia Settentrionale ha saputo mirabilmente accoppiare la libertà ed il principato mediante un governo provvido e saggio, oggetto di generale amore a quei popoli, e di ardente desiderio a questa parte meridionale d' Italia, che in esso contemplava il modello dell' ottimo politico reggimento.

Di tanto insigne benefizio siamo debitori a Giuseppe Garibaldi Dittatore invittissimo delle Due Sicilie, che ben può dirsi essere stato prescelto da Dio ad attuare la gloriosa e sublime idea.

Noi lo vedemmo giungere, non come un Capitano alla testa del suo esercito o di una schiera qualunque, ma solo ed inerme, preceduto però dal suo gran Nome e fermo nel proposito di redimere l'Italia ed ordinarla a Nazione; e vedemmo pure come al suo apparire questa illustre Metropoli, la quale racchiude nel suo seno mezzo milione di abitanti, si sia levata come un sol uomo per acclamare e salutare il suo Redentore politico, significandogli in mille modi e col maggiore entusiasmo l'effervescenza della sua gioia resa ormai indescrivibile.

Lo stesso fenomeno si è osservato nelle Provincie vicine, come nelle più lontane, ed in ogni luogo, da per tutto ovazioni e trionfi prolungati, e grida ripetute di Viva Vittorio Emmanuele, Viva l' Italia, Viva Garibaldi. Donde ciò proviene? Quale è mai la causa singolare a cui abbiamo assistito e che continua sotto i nostri occhi? Giuseppe Garibaldi ha pienamente compreso una idea provvidenziale che è la espressione dei bisogni di tutto un popolo, ed ha saputo felicemente effettuarla. Il suo nome passerà dunque all' età future, non solo come il liberatore d' Italia, ma come uno di quegli uomini straordinari destinati da Dio a rappresentare le grandi idee, le grandi epoche, ed i grandi fatti sociali.

Non a caso, nè per vaghezza di entrare nel campo della politica vi accennavamo queste cose. Nella rivoluzione che meravigliosamente procede, non altro ravvisiamo che il trionfo di quella giustizia che è il primo bisogno dei popoli, e nella quale si compendia e riassume la missione del Governo. Secondo la nostra maniera di vedere, i diversi Dicasteri nei quali si divide la somma della pubblica amministrazione nel senso più esteso, non sono che altrettante branche dell' amministrazione della giustizia considerata sotto diversi rapporti. E per toccare quello che ha più intima relazione colle funzioni della Magistratura, diremo che la giustizia reclamava la libertà, senza la quale si desiderano invano le ottime leggi; e se per avventura talvolta riesca di averle, non corrisponde l' esatta osservanza, che può ad ogni istante essere avversata dall' arbitrio che rende mai sicuro ed incerto ogni dritto. La reclamava, poichè la giustizia vuol essere illuminata e diretta dalla vera scienza, la quale non può diffondersi e progredire senza la libertà. E la reclamava eziandio, affinchè l' opinione pubblica, che solo nei Governi liberi è potente e di grande efficacia, servisse ad un tempo d'impulso e di freno, mantenendo vivo il sentimento della legalità, ed il pudore custode naturale del dritto.

La giustizia stessa richiedeva imperiosamente l'indipendenza d' Italia; poichè la mancanza di autonomia ponendo fuori di noi il principio della libertà, ne rende impossibile l' attuazione e fa tornar vano ogni tentativo diretto a stabilirla, siccome la esperienza ne ha offerto irrepugnabili pruove.

E soprattutto la giustizia trionfa nella unità d' Italia, cessando così la coesistenza di leggi fondamentali contrarie e di opposti governi a brevissime distanze nel seno della stessa nazione; e l' altro sconcio gravissimo di doversi considerare come stranieri i membri della stessa famiglia. Il che si è verificato finora a discapito non pure della giustizia, ma della stessa morale.

Continuiamo adunque con alacrità e col massimo zelo nello esercizio delle funzioni nelle quali si è degnato mantenerci l' eccelso Dittatore, e diamo opera sempreppiù onde questo Supremo Collegio pienamente risponda all' alta sua istituzione ed alla espettazione del pubblico. Riprendiamo intanto gli ordinari nostri lavori al grido riconoscente ed unanime di Viva Vittorio Emmanuele Re d'Italia, Viva Giuseppe Garibaldi Dittatore delle Due Sicilie.

Discorso pronunziato dal Presidente della Gran Corte Civile di Napoli nella medesima occasione

Signori,

Un grande avvenimento vediamo compiersi ai giorni nostri.

La idea che il genio immortale di Dante concepì del risorgimento della Italia libera ed una: questa idea, che nei secoli successivi ha formato un' aspirazione costante delle lucubrazioni dei dotti e preclari ingegni, che con raro studio han curato di tenerla accesa nella Penisola, a simiglianza delle Vestali che conservavano vivo il fuoco nel tempio di Vesta: questa nobile idea, benchè combattuta ed avversata, vedesi infine trasfusa nella coscienza universale de' Popoli, ed irrompendo qualsivoglia argine viene mirabilmente a trionfare.

Ecco, o Signori, lo spettacolo al quale abbiamo assistito.

Il trionfo di questa idea grande e sublime dei popoli che riacquistano la propria nazionalità, ha operato la fusione dell' autonomia parziale del già Regno delle Due Sicilie, nella autonomia totale ed unica del Regno d'Italia, rimanendo di necessaria conseguenza assorbita la Dinastia che per lo innanzi esisteva. Laonde appo noi si è veduta compiere una rivoluzione che non ha riscontro nella storia delle Nazioni, tra gli applausi e le acclamazioni gene-

Digitized by Google

rali, ed in mezzo allo entusiasmo universale. Tanto è vero, che nella maturità dei tempi la potenza della coscienza universale che costituisce la forza del dritto, è al di sopra e rende impotente qualsivoglia ostacolo opposto dalla grettezza di contrario interesse.

Il caldo sentimento della nazionalità avendo a fondamento la carità di Patria, costituisce il più nobile e delicato affetto sociale, è la sola e sicura guarentigia della propria indipendenza, è l'usbergo di qualsiasi influenza straniera, che grave ingiuria arreca alla dignità delle Nazioni.

Con animo pieno di grata riconoscenza sien quindi rese incessanti lodi e glorie sempiterne allo invitto Dittatore Generale Garibaldi, novello Cincinnato, cui le destra del Cielo è sì congiunta, da ritenerlo come da Dio destinato a fare grande la Italia e che essa non sia più un' espressione geografica, secondo per lo passato con amara derisione e pungente umiliazione udivamo.

Invece restituita nell' antico primato, da ancella e tributaria quale fu, ritornerà quale fu creata dalla somma Sapienza donna delle nazioni, e ciò sotto lo scettro del Re Vittorio Emmanuele, chiamato a reggerne i novelli destini, ed acclamato dagli abitatori del bel paese *che Appennin parte e'l mar circonda* e *l' Alpe*.

Intanto voi, insieme con me, da mandatari di un potere che più non è, ci vediamo tuttavia conservati nei rispettivi uffizii, mercè l' atto magnanimo e generoso con cui lo egregio Dittatore ha iniziato il suo governo.

Rendendomi interpetre dei sentimenti che animano le SS. LL., ben posso assicurare che ognun di noi non altro praticherà che compiere le proprie funzioni con quella purità di mente e rettitudine di cuore, conveniente a magistrato unicamente preoccupato della gravità ed importanza dei suoi doveri. E così la nuova era che va ad iniziarsi, ove tutti pubblici funzionarii verranno ad ispirarsi nei principii nazionali ed Italiani già conquistati; e l' ordine giudiziario sopratutto che ha la gelosa missione di far prevalere unicamente lo imperio delle Leggi, coadiuvato dai lumi di eletti ingegni, di cui il Foro di questa parte meridionale d' Italia è stato sempre dovizioso, cospirerà a rendere potente e florido il Regno d' Italia, essendo la retta amministrazione della giustizia l' unico mezzo che fa potenti e floride le Nazioni.

E se un tempo la qualità di cittadino Romano era bastevole invocazione di riportare stima e rispetto nelle più remote contrade, altrettanto si avvererà a chi sia rivestito dell' aureola di cittadino Italiano.

E come prima di Cristoforo Colombo reputavasi follia la opinione degli antipodi; e del pari estimavasi parto di mente inferma l' opera che viene ad attuarsi della unità Italiana: ambo i quali grandiosi avvenimenti la sola mente acutissima di Dante seppe adombrare nel suo divino poema, facciamo voti che le speranze dei secoli, felicemente avverate ai nostri dì, abbiamo ad arrecare nei destini nostri e dell' Europa quei vantaggi che dalla scoverta dell' America conseguì il vecchio Emisfero.

Noi intanto che vediamo posti in attualità questi voti e speranze dei nostri maggiori, concorriamo a sì grande opera in modo che la età nostra possa essere larga di lodi, da prendersi ad esempio della posterità, onde appropriarsi opportunamente a nostro riguardo quanto bellamente diceva Tacito: *Nostra quoque aetas multa laudis ed artium imitanda posteris tulit.* Ann. III.

Accingiamoci adunque con alacrità al disimpegno delle nostre incombenze, mentre ho l'alto onore di proclamare, che questa Gran Corte rimane istallata nello esercizio delle sue funzioni in nome di Sua Maestà Vittorio Emmanuele Re d' Italia.

Discorso pronunziato dal Presidente della Gran Corte Criminale di Napoli nella stessa congiuntura.

Signori colleghi:

Stati noi confermati nei nostri posti in grazia dell'invitto e prode Dittatore, sento il debito, nella presente inaugurazione del nuovo ordine di cose, dirvi poche parole che servono ad esprimere i miei sentimenti ed interpetrare i vostri. Uditele, e laddove meriteranno la vostra approvazione, fate ad esse eco.

Gli antichi ed ardenti desideri degl' Italiani si sono oramai attuati e compiuti per la proclamata Unità d' Italia sotto il reggimento dell' immortale e magnanimo Re Vittorio Emmanuele, pel senno e per la mano dell' illustre Generale e Dittatore Giuseppe Garibaldi. Però facendo mestieri che alla grandezza del novello stato pari e corrispondente per gli alti suoi destini torni l' amministrazione della giustizia, come precipuo bisogno de' popoli, noi che per tale e tanto uffizio nella parte punitrice abbiamo il supremo mandato, questo promettiamo sempre più esercitare con volere puro, compatto e coraggioso. Ed intanto con atto di piena e solenne adesione pel nuovo ordine politico tra noi felicemente inaugurato, manifestando i nostri voti conformi a quelli di tutto il Regno, rendiamo omaggio di riconoscenza e di venerazione al Re Vittorio Emmanuele ed al Dittatore Garibaldi.

Discorso pronunziato dal Presidente del Tribunale civile di Napoli nella occasione istessa.

Onorevoli signori Magistrati, Professori ornatissimi,

Niuno deve credere che i mutamenti di Stato avvengano per caso o per fortuna. Una legge ideale ed eterna regola il corso delle Nazioni e le sospinge mai sempre a coltura maggiore. Ed il documento di questa verità lo si rinviene in questa stessa Italia nostra, la quale se *ab antico* videsi correre per tre stadi, come dice un sommo nostro concittadino, divino, eroico ed umano, nel suo risorgimento, per

Digitized by Google

la stessa triplicata vicenda, camminò e si sospinse. Ma il trapasso che fa un popolo da un'era all'altra non è nè facile nè spedito, ma vertiginoso e terribile, ed è in cotal ora che sorge un uomo, il quale sapete voi perchè ha l' epiteto di grande e gli si fa l' apoteosi? Perchè egli sa rappresentare i nuovi bisogni di un popolo, è la espressione della sua età, la parola del suo secolo. Per questo, Giuseppe Garibaldi appare sì grande e maraviglioso nelle opere della guerra ed in quelle della pace, perchè esso fa sensibile la idea ora signoreggiante della rigenerazione italiana, ed è il simbolo de' bisogni di un popolo, che dopo aver corsa la vicenda de' tempi men colti, ora reso più civile, irresistibile reclama le sue ragioni ed i suoi dritti che Iddio gli ha dati. Per questo, le sue gesta sono sì mirifiche e traggono ebbri e maravigliati i numerosi cittadini delle Due Sicilie, e gli eserciti agguerriti si disfanno alla sua comparita; e giungendo felice in questa Napoli, impianta e rizza l'immortale vessillo della Libertà ed Unità Italiana sotto l' indirizzo di quel Re maggiore de' sommi Vittorio Emmanuele bene auspicato Monarca Costituzionale della Penisola italiana, a cui questa magistratura e questo foro fa atto di riconoscenza, di gratitudine e di devozione, come lo rende allo illustre nostro Dittatore Giuseppe Garibaldi.

Ma in questi tempi di rivolture di Stati e di tanta coltura civile, oh! quanto si fanno maggiori gli obblighi de' pubblici funzionarî e soprammodo dell'ordine giudiziario che siede prima fra tutte le magistrature dello Stato! Il regolamento della giustizia è assai più malagevole ne'governi composti a libertà: queste aule da oggi innanzi debbono essere palestra e noviziato per le assemblee legislative, e così la giustizia legislativa e giudicatrice assorellate fra loro possono meglio garentire incolume le libertà citta dine. Questa Unità Italiana che ha formato il desiderio di sedici secoli, che ha costato tante lucubrazioni a' dotti, e tanti stenti e martirii, allora sarà ferma ed imperitura quando la concordia fra i diversi municipî d' Italia si farà innanzi tutta ne'pensieri e nelle idee. Concordia d' idee che si otterrà quando tutti insieme e magistrati ed avvocati e cittadini faremo studî nè imbelli, nè infemminiti, nè forestieri, ma forti, virili ed italiani. E così senza veruna dissonanza o scisma possiamo ripromettere a questa nostra Patria Italiana fati ognor più riposati e prosperevoli.

La Gran Corte de'Conti riunita ieri in seduta generale ha manifestata la sua unanime adesione al nuovo Governo; nella quale occasione il Presidente del Collegio ha pronunziato il seguente discorso:

Signori Colleghi,

Precorrendo l' onorevole invito fattoci dal Nostro Direttore delle Finanze con la Ministeriale de' 9 del corrente, noi consultando il primo debito di ogni Collegio giudiziario, che è quello di togliere ogni ostacolo al corso della Giustizia, avevamo già fatto pubblicare in solenne udienza, in presenza di tutti i magistrati riuniti in sessione generale, i tre Decreti del Dittatore degli 8 e 9 del corrente mese, coi quali è ordinato che tutti gli uffiziali pubblici sono mantenuti negli uffizi che attualmente occupano: che tutti gli atti della pubblica autorità e dell'Amministrazione della Giustizia saranno emanati ed intitolati in nome di Sua Maestà Vittorio Emmanuele Re d' Italia; e che i suggelli dello Stato, delle pubbliche Amministrazioni e dei pubblici uffiziali avranno lo stemma della Real Real Casa di Savoia, con la leggenda — Vittorio Emmanuele Re d' Italia.

Il che fatto, le tre Camere si fecero ad adempiere le ordinarie loro occupazioni.

Ora non mi resta che assicurare il sig. Direttore delle Finanze, che il suo invito non ha bisogno di ulteriore esecuzione.

La Gran Corte riunita in tutti i suoi componenti è unanime nella espressione de'sensi di riconoscenza e devozione alla Maestà di Vittorio Emmanuele Re d' Italia, sotto la cui gloriosa Monarchia Costituzionale, e per le eroiche gesta del Prode ed Invitto Generale Garibaldi Dittatore delle Due Sicilie, viene a ricostituirsi la Grande ed Unica Nazionalità Italiana, Indipendente e Libera.

---

14 settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Il Generale Sirtori è nominato Prodittatore del Continente Napoletano.

Il Dittatore
G. Garibaldi

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Il Conte Giuseppe Ricciardi è nominato Governatore della Provincia di Foggia.

Napoli 12 settembre 1860.

Il Dittatore
G. Garibaldi.

Considerando che la Guardia Nazionale dev'essere il principale propugnacolo della libertà, e che la Guardia di Napoli merita uno speciale pegno di fiducia e di onore;

Decreta

I Castelli di Napoli sono affidati in perpetuo alla

Digitized by Google

custodia della Guardia Nazionale della Città onde siano nelle sue mani baluardi di libertà come il furono di dispotismo.

Il Ministro dell' Interno darà esecuzione al presente Decreto.

Napoli 14 settembre 1860.

Il Dittatore
G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Tutti i soldati dell' esercito sono tenuti ad essere alle loro rispettive caserme dopo l' ora della ritirata.

Chi mancherà sarà punito ai termini delle leggi militari in vigore.

È poi espressamente proibito ai militi fuori servizio di portare armi da fuoco.

Napoli 14 settembre 1860.

Il Dittatore
G. Garibaldi.

Napoli 14 settembre 1860.

È avvertito il Pubblico che tutte le suppliche dirette alla Dittatura sono trasmesse al Ministero dell' Interno, il quale è incaricato con apposito personale di provvedere.

Tutti i supplicanti dovranno quindi rivolgersi d' or innanzi a quel Dicastero per conoscere l' esito delle loro istanze.

Il Segretario Generale
Bertani.

È impossibile che il Dittatore possa provvedere a tutte le domande di soccorsi che gli vengono fatte in questa popolosa Città.

La beneficenza pubblica e privata in Napoli è larghissima; il Dittatore ha la certezza che ogni bisognoso é sufficientemente provveduto: epperò, desideroso di far quanto è possibile per il povero in questi giorni di universale tripudio per l' inaugurazione di un' era di libertà, nomina una commessione temporanea di soccorsi, incaricata di esaminare ogni richiesta e provvedere.

Napoli 14 settembre 1860.

Il Segretario Generale
Bertani.

NINISTERO DELLA GUERRA

Signore

Mi premuro di prevenirla per sua intelligenza e governo di aver disposto che provvisoriamente e sino a che le leggi ed i regolamenti Piemontesi, che saranno quelli del Regno Italico, non vengano pubblicati, restino in vigore le attuali Ordinanze, lo Statuto penale militare e gli altri regolamenti, affinchè non sia interruzione nè oscillazione di sorta nello andamento del ramo militare.

Inoltre ho parimenti disposto che sino a quando non saranno qui giunti i modelli degli uniformi del Regno Italico, gli Uffiziali ed individui di truppa possono indossare quello che attualmente vestono, salvo a porre al berretto e casco lo stemma di Casa Savoia, restando vietato l' uso di nastri, fasce ed altri emblemi.

Il Ministro
Cosenz

Al sig. Ministro dell' Interno

MINISTERO DELLA GUERRA

I soldati del Treno, gli Artiglieri ed i soldati del Battaglione Artefici che infra il periodo di tre giorni non si presenteranno nel Quartiere del Ponte della Maddalena, e a' Corpi cui appartenevano, o a' capi luoghi di provincia, saranno considerati quali disertori, e puniti secondo le leggi penali militari.

Coloro d'altronde che si presenteranno fra il detto periodo di tre giorni, godranno del vantaggio di servire per la metà del tempo che loro resta ancora a compiere.

Il Ministro
Cosenz.

Comando della Guardia Nazionale della Provincia di Napoli.

Ordinamento della Segreteria del Comando Generale della Guardia Nazionale

Art. 1. La Segreteria del Comando Generale si comporrà di un Segretariato e di due Ripartimenti, uno del Personale e l' altro del Materiale.

Art. 2. La Segreteria o Gabinetto sarà della dipendenza diretta del Capo dello Stato Maggiore.

Egli avrà sotto ai suoi ordini gli Uffiziali di detta Segreteria e di Stato Maggiore.

Art. 3. Il Gabinetto avrà un Capitano incaricato de' particolari, e sarà diviso in tre Sezioni.

1.ª Sezione — Si avrà un Protocollo di tutte le carte di entrata, di un registro per la distribuzione delle stesse ai ripartimenti, un registro per leggi e decreti, archivio, e pandetta, bollettini ed ordini Ministeriali, Personale del Comando Generale.

2.ª Sezione — Statistica Militare e Memorie militari.

Art. 4. Ciascuno dei Ripartimenti avrà a Capo un Capitano, e sarà ripartito il 1.° in due ed il 2.° in tre Sezioni e distribuite così, a Capo d' ognuno di esse vi sarà un Uffiziale.

1.° Ripartimento.

1.ª Sezione — Ordinamento e giuramenti, nomine, promozioni, rinunzie, dimissioni, disciplina, e Auditore Capo, punizioni, istruzioni, tiro al bersaglio.

2.ª Sezione — Rapporti dei Battaglioni, Servizio. Allistamenti, situazioni periodiche, emanazioni degli Ordini giornalieri, traslocamenti, gite o permessi, mobilizzazione.

Digitized by Google

2.° Ripartimento.

1.ª Sezione — Armamento, riparazioni o sostituzioni, munizioni, loro qualità e sostituzioni, sala d' Armi de' Battaglioni, Vestimenti, Bardatura. Veterinaria, Foraggi.

2.ª Sezione — Corpo Sanitario, Medici, Chirurgi, Medico Capo, Tenuta in Generale, e cose che vi hanno riguardo. Testa di colonna ed altri addetti come Salariati.

3.ª Sezione — Rassegne e soldi degli individui dell' Esercito addetti alla Guardia Nazionale, soldi, provvisioni, sussidii, diarie, liquidazione di conti, in generale tutto quello che à riguardo al Ramo Amministrativo tanto in danaro che in materiali: Corpi di guardia, mobilia di essi ec. ec.

Napoli 14 di settembre 1860.

MARIANO D' AYALA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

L'Atto Dittatoriale degli 11 di settembre, col quale è stata abolita ogni barriera doganale fra la Sicilia ed il Continente napoletano, ha dato origine a false interpretazioni, tanto che si pretende immettere in quest' ultimo del sale ed altri generi dall' Isola a danno della Tesoreria.

A rendere il vero senso del prelodato Atto va pubblicato il seguente

AVVISO

Veduto che le relazioni commerciali fra la Sicilia ed il Continente Napoletano erano state interrotte pe' fatti di guerra, il Dittatore ha voluto col suo Atto del di 11 di questo mese che subito e per ogni modo cessassero questi artificiali impedimenti al traffico.

Il Governo Dittatoriale è già occupato ad allargare e rendere più facili con provvedimenti di pratica utilità le relazioni fra queste due provincie del Regno d' Italia; ma intanto coll' Atto suddetto non sono state abrogate le leggi speciali pel cabotaggio pel Porto franco di Messina e pe'generi che nel Continente sono privativa del Governo.

MINISTERO DELLA POLIZIA.

Cittadini!

Il Dittatore volle affidarmi il Ministero della Polizia. Alla sua voce mi fu impossibile resistere, e, quantunque a ritroso, accettai. La fiducia che in me volle collocare il Washington italiano risponderà, spero, alla fiducia di un popolo, che si è levato con sì nobile entusiasmo a compiere l'opera della patria redenzione.

La Polizia non è quel potere occulto ed arbitrario, che per tanti anni fu il flagello di queste belle contrade. Essa è la sentinella vigile della libertà, la quale consiste non già nell' impero dell' uomo, ma della legge.

I momenti sono solenni; l' Italia, che per ben due volte fu al mondo maestra d' incivilimento, è presso a divenire una grande nazione. Il cittadino potrà finalmente dire con orgoglio: io sono italiano.

Nessuno dee turbare il maraviglioso risorgimento; i colpevoli saranno puniti con tutto il rigore delle leggi, perocchè in simiglianti casi la pietà sarebbe delitto.

Il Ministero non ignora che in alcuni luoghi si cerca suscitare le passioni con l' arme de' vili, la caluunia; i buoni stiano in guardia e si assicurino, che il Governo del Dittatore vuole inviolato il rispetto dovuto alla religione degli avi ed a tutte le cose sante.

Cittadini!

L' instaurazione di una Italia indipendente fu il sogno di Dante e di Machiavelli e d' innumerevoli martiri, i quali col sangue suggellarono la loro fede. Il sogno di tanti secoli ora si compie; mostriamoci degni dell' opera magnanima condotta dalla mano di un eroe benedetto da' popoli, e di VITTORIO EMMANUELE Re guerriero e salvatore della patria.

Napoli 14 settembre 1860.

Il Ministro
R. CONFORTI.

PREFETTURA DI POLIZIA.

Per agevolare la partenza per la via di mare a quei militi dello esercito sbandato, che debbono recarsi nelle rispettive patrie, è stato superiormente disposto di darsi loro l' imbarco franco. Quindi si prevengono quei militi che fossero tuttora in Napoli perchè possano presentarsi in Prefettura onde far notare i loro nomi, esibendo le Carte di passaggio delle quali fossero muniti, ed essere avvertiti del giorno dell' imbarco.

Napoli 14 settembre 1860.

Il Prefetto di Polizia
GAETANO CHIOLA.

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NAPOLI

Giunta in Napoli ad un tratto grossa mano della generosa truppa di seguito del Dittatore Generale Garibaldi, il Municipio si è alacremente occupato per fornire gli alloggi; epperò i quartieri militari, le locande, le case mobiliate, i monasteri si son dischiusi a sì interessante obbietto. Ma la sua sollecitudine non ha potuto raggiungere lo scopo desiderato per gli alloggiamenti a tutti gli uffiziali.

Per tal caso grave, e in un tempo imperioso, era mestieri di straordinarî ed eccezionali provvedimenti: per la qual cosa, provocati gli ordini superiori, si rende noto all'universale essersi ingiunto agli Eletti d' invocare il patriottismo di questa nobilissima Città nostra, onde i privati cittadini dessero opera con ogni loro mezzo per concorrere alla bisogna, ricevendo a domicilio gli uffiziali medesimi.

Da Monteoliveto 12 settembre 1860.

Digitized by Google

Intendenza della Provincia di Napoli.

Sono avvertiti tutti coloro fra gli ascritti alla Guardia Nazionale, che han prodotto appello presso il Consiglio di questa Intendenza, avverso alla pronunziazione del Decurionato di Napoli, ond' essere esclusi per motivi di salute, a presentarsi al detto Consiglio d' Intendenza nel mattino del 20 del corrente, alle ore 9 a. m. per essere visitati dalla Commessiome medica.

Ben vero che per chiunque non si presenterà nell' indicato giorno ed ora, si avrà come rinunziatario al suo reclamo.

MINISTERO DELL' INTERNO

I signori Giuseppe Cataldi e Francesco Degni di Arpino hanno chiesto privilegio per una macchinda essi inventata a fine di rendere atta a nuovo lavoro la lana degli stracci di panno.

Chiunque si creda in dritto di opporsi a tale dimanda potrà nel termine di un mese presentare i suoi reclami all' Istituto d' Incoraggiamento con la indicazione del proprio domicilio.

Ove gli opponenti nel corso di due mesi consecutivi a quello per la presentazione de' reclami non curino d' esibire al detto Istituto i necessarii chiarimenti, decaderanno da ogni dritto.

Riceviamo dal Ministero della Guerra la seguente capitolazione della Brigata Bonanni tra il Generale Bonanni ed il Generale Tur, che ci affrettiamo di render nota con le condizioni come appresso.

Ariano 11 settembre 1860.

Condizioni della Capitolazione della Brigata Bonanni, fra'l Generale Bonanni e'l Generale Tur.

1. Gli ufficiali liberi di andare ove vogliono con armi e bagagli.

2. I soldati o prendere servizio nella Guardia Nazionale o sciogliersi, deponendo le armi.

La Brigata Bonanni capitolava il giorno 11 settembre.

Il 13° Reggimento di Linea veniva sciolto.

Il Battaglione Carabinieri a Cavallo e quattro pezzi di artiglieria doveano andare a Nola per deporre le armi e lasciare i cavalli.

Il caporale della Guardia Nazionale e sostituto cancelliere del giudice regio di Tagliacozzo, sig. Oreste Maddalena, in compagnia dei due sergenti della Guardia medesima sigg. Alessandro Gattinara e Francesco Prosperi, hanno arrestato un reo di omicidio di cui la giustizia andava in traccia, inseguendolo per ben due miglia e passando a guado un fiume per raggiungerlo. Alle lodi ricevute per tal fatto da tutti i loro concittadini e dalle autorità, ci piace aggiungere le nostre col rendere divulgato lo zelo di quei valentuomini nel vegliare all' ordine pubblico.

15 settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Considerando che questa parte meridionale d' Italia ha sempre anche essa ardentemente anelato alla indipendenza, alla libertà, alla unità d' Italia, secondochè ne fan fede gli esili e le prigionie, le incessanti persecuzioni, l'aperta insurrezione che scoppiava in tutte le provincie proclamando que'principi, il plauso unanime e fervoroso con cui fui accolto, la tranquillità pubblica ristabilita al mio nome;

Considerando che a sanzionare i pubblici voti, ed a legittimare le nuove condizioni dello Stato, credo indispensabile promulgare la legge fondamentale della Monarchia Italiana, in queste continentali regioni, siccome fu fatto nell' isola;

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Art. 1. Lo Statuto costituzionale del quattro marzo mille ottocento quarantotto, vigente nel regno d' Italia, è la legge fondamentale di questa Italia meridionale.

Art. 2. Un apposito decreto Dittatoriale determinerà l' epoca in cui lo Statuto medesimo sarà attuato.

Art. 3. Di unita al presente decreto, l'enunziato Statuto sarà pubblicato in ogni comune e nel Giornale Officiale di Napoli.

Art. 4. Tutti i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 14 settembre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

I Ministri Segretari di Stato:

Pel Dipartimento di pubblica istruzione
Direttore ANTONIO CICCONE.

Pel Dipartimento di Grazia e Giustizia
GIUSEPPE PISANELLI.

Pel Dipartimento di Guerra
ENRICO COSENZ.

Pel Dipartimento di Polizia
RAFFAELE CONFORTI.

Pel Dipartimento dei Lavori pubblici
MARCH. RODOLFO D' AFFLITTO.

Pel Dipartimento della Finanza
ANTONIO SCIALOIA.

Il Ministro dell' Interno
LIBORIO ROMANO.

CARLO ALBERTO ec.

Con lealtà di Re e con affetto di padre, Noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi Sudditi col nostro proclama dell' 8 dell' ultimo scorso febbraio, con cui abbiamo voluto dimostrare, in mezzo agli eventi straordinari che circondavano il paese, come la nostra confidenza in loro crescesse colla gravità delle circostanze, e come prendendo unicamente consiglio dagli impulsi del Nostro cuore, fosse ferma Nostra

Digitized by Google

intenzione di conformare le loro sorti alla ragione dei tempi, agli interessi ed alla dignità della Nazione.

Considerando Noi le larghe e forti istituzioni rappresentative contenute nel presente Statuto fondamentale, come un mezzo il più sicuro di raddoppiare quei vincoli d'indissolubile affetto che stringono all'Italia Nostra Corona un popolo, che tante prove ci ha dato di fede, di obbedienza e d'amore, abbiamo determinato di sancirlo e promulgarlo, nella fiducia che Iddio benedirà le pure nostre intenzioni, e che la Nazione libera, forte e felice si mostrerà sempre più degna dell'antica fama, e saprà meritarsi un glorioso avvenire.

Perciò di Nostra certa scienza, Regia Autorità, avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo ordinato ed ordiniamo, in forza di Statuto e Legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue:

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato.

Gli altri Culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle Leggi.

Art. 2. Lo Stato è retto da un Governo Monarchico e Rappresentativo.

Il Trono è ereditario secondo la Legge Salica.

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re, e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati.

Art. 4. La persona del Re è Sacra ed inviolabile.

Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato. Comanda tutte le forze di terra e di mare. Dichiara la guerra. Fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle Finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere.

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato: e fa i decreti e regolamenti necessarii per l'esecuzione delle Leggi senza sospenderne l'osservanza o dispensarne.

Art. 7. Il Re solo sanziona le leggi, e le promulga.

Art. 8. Il Re può far grazia, e commutare le pene.

Art. 9. Il Re convoca in ogni anno le due Camere; può prorogarne le sessioni e disciogliere quella dei Deputati; ma in quest'ultimo caso ne convoca un'altra nel termine di quattro mesi.

Art. 10. La proposizione delle Leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle due Camere. Però ogni legge d'imposizione e di tributi, o di approvazione dei bilanci e dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei Deputati.

Art. 11. Il Re è maggiore all'età di diciotto anni compiti.

Art. 12. Durante la minorità del Re, il Principe suo più prossimo parente nell'ordine della successione al Trono, sarà Reggente del Regno, se ha compiuti gli anni ventuno.

Art. 13. Se per la minorità del Principe chiamato alla Reggenza, questa è devoluta ad un parente più lontano, il Reggente che sarà entrato in esercizio conserverà la reggenza fino alla maggiorità del Re.

Art. 14. In mancanza di parenti maschi, la Reggenza apparterrà alla Regina Madre.

Art. 15. Se manca anche la Madre, le Camere, convocate fra dieci giorni dai Ministri, nomineranno il Reggente.

Art. 16. Le disposizioni precedenti relative alla Reggenza sono applicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella fisica impossibilità di regnare.

Però se l'erede presuntivo del trono ha compiuti diciotto anni, egli sarà in in tal caso di pien diritto il Reggente.

Art. 17. La Regina madre è tutrice del Re finchè egli abbia compiuta l'età di sette anni: da questo punto la tutela passa al Reggente.

Art. 18. I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria o concernenti all'esecuzione delle provvisioni di ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal Re.

Art. 19. La dotazione della Corona è conservata durante il Regno attuale quale risulterà dalla media degli ultimi dieci anni.

Il Re continuerà ad avere l'usodei Reali Palazzi, Ville e Giardini e dipendenze, non che di tutti indistintamente i beni mobili spettanti alla Corona, di cui sarà fatto inventario a diligenza di un ministro risponsabile.

Per l'avvenire la dotazione predetta verrà stabilita per la durata di ogni Regno dalla prima Legislatura, dopo l'avvenimento del Re al Trono.

Art. 20. Oltre il bene che il Re attualmente possiede in proprio, formeranno il privato suo patrimonio ancora quelli che potesse in seguito acquistare, a titolo oneroso o gratuito, durante il suo Regno.

Il Re può disporre del suo patrimonio privato sia per atti fra vivi, sia per testamento, senza essere tenuto alle regole delle leggi civili che limitano la quantità disponibile.

Nel rimanente il patrimonio del Re è soggetto alle leggi che reggono le altre proprietà.

Art. 21. Sarà provveduto per legge ad un assegnamento annuo pel Principe Ereditario giunto alla maggiorità, od anche prima in occasione di matrimonio; all'appannaggio dei Principi della famiglia e del Sangue Reale nelle condizioni predette; alle doti delle Principesse; ed al dovario delle Regine.

Art. 22. Il Re salendo al Trono, presta in presenza delle Camere riunite il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto.

Art. 23. Il Reggente, prima di entrare in fun-

Digitized by Google

zioni, presta il giuramento di essere fedele al Re e di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato.

Dei diritti e dei doveri dei Cittadini.

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla Legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammessibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. La libertà individuale è guarentita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti della legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27. Il domicilio è inviolabile. Niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della Legge, e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28. La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le Bibbie, i Catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del Vescovo.

Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Art. 30. Nessun tributo può essere imposto o riscosso se non è stato consentito dalle Camere e sanzionato dal Re.

Art. 31. Il debito pubblico è guarentito.

Ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è inviolabile.

Art. 32. È riconosciuto il diritto di adunarsi pacificamente e senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolarne l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica.

Questa disposizione non è applicabile alle adunanze in luoghi pubblici od aperti al pubblico, i quali rimangono intieramente soggetti alle leggi di polizia.

Del Senato.

Art. 33. Il Senato è composto di Membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di 40 anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1) Gli Arcivescovi e Vescovi dello Stato.

2) Il Presidente della camera dei Deputati.

3) I Deputati dopo tre Legislature, o sei anni di esercizio.

4) I Ministri di Stato.

5) I Ministri segretari di Stato.

6) Gli Ambasciatori.

7) Gli Inviati straordinarii dopo tre anni di tali funzioni.

8) I primi Presidenti e Presidenti del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti.

9) I primi Presidenti dei Magistrati di appello.

10) L'Avvocato Generale presso il Magistrato di Cassazione, ed il Procuratore Generale, dopo cinque anni di funzione.

11) I Presidenti di classe dei Magistrati d'Appello dopo tre anni di funzione.

12) I consiglieri del Magistrato di Cassazione e della Camera dei Conti dopo cinque anni di funzioni.

13) Gli Avvocati Generali o fiscali Generali presso i Magistrati d'Appello, dopo cinque anni di funzioni.

14) Gli Uffiziali Generali di terra e di mare.

Tuttavia i Maggiori Generali e i Contrammiragli dovranno avere da cinque anni quel grado in attività.

15) I Consiglieri di stato dopo cinque anni di funzioni.

16) I Membri dei Consigli di Divisione dopo tre elezioni alla loro presidenza.

17) Gli Intendenti Generali dopo sette anni di esercizio.

18) I Membri della Regia Accademia delle Scienze dopo sette anni di nomina.

19) I Membri ordinarii del Consiglio superiore d'Istruzione publica dopo sette anni di esercizio.

20) Coloro che con servizii o meriti eminenti avranno illustrata la patria.

21) Le persone che da tre anni pagano tremila lire d'imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria.

Art. 34. I Principi della Famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seguono immediatamente dopo il Presidente. Entrano in Senato a ventun'anno, ed hanno voto a venticinque.

Art. 35. Il Presidente ed i Vice-Presidenti del Senato sono nominati dal Re.

Il Senato nomina nel proprio seno i suoi Segretarii.

Art. 36. Il Senato è costituito in Alta Corte di Giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i Ministri accusati dalla Camera dei Deputati.

In questi casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se non degli affari giudiziarii per cui fu convocato, sotto pena di nullità.

Art. 37. Fuori del caso di flagrante delitto, niun Senatore può essere arrestato se non in forza di un ordine del Senato. Esso è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

Art. 38. Gli atti coi quali si accertano legalmente le nascite, i matrimonii e le morti dei Membri della Famiglia Reale sono presentati al Senato, che ne ordina il deposito nei suoi Archivii.

Della Camera de' Deputati.

Art. 39. La Camera Elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi Elettorali conformemente alla Legge.

Art. 40. Nessun Deputato può essere ammesso

Digitized by Google

alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuta l' età di trent' anni, non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. I Deputati rappresentano la Nazione in generale, e non le sole Provincie in cui furono eletti.

Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli Elettori.

Art. 42. I Deputati sono eletti per cinque anni: il loro mandato cessa di pien diritto alla spirazione di questo termine.

Art. 43. Il Presidente, i Vice-Presidenti e i Segretarii della Camera dei Deputati sono da essa stessa nominati nel proprio seno al principio d'ogni sessione per tutta la sua durata.

Art. 44. Se un Deputato cessa per qualunque motivo dalle sue funzioni, il Collegio che l'aveva eletto sarà tosto convocato per fare una nuova elezione.

Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuor del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il previo consenso della Camera.

Art. 46. Non può eseguirsi alcun mandato di cattura per debiti contro di un Deputato durante la sessione della Camera, come neppure nelle tre settimane precedenti e susseguenti alla medesima.

Art. 47. La Camera dei Deputati ha il diritto di accusare i Ministri del Re, e di tradurli dinanzi all'Alta Corte di Giustizia.

Disposizioni comuni alle due Camere.

Art. 48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo.

Ogni riunione di una Camera fuori del tempo della sessione dell' altra è illegale, e gli atti ne sono intieramente nulli.

Art. 49. I Senatori ed i Deputati prima di essere ammessi all' esercizio delle loro funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Art. 50. Le funzioni di Senatore e di Deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione o indennità.

Art. 51. I Senatori ed i Deputati non sono sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nelle Camere.

Art. 52. Le sedute delle Camere sono publiche.

Ma quando dieci Membri ne facciano per iscritto la domanda, esse possono deliberare in segreto.

Art. 53. Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali nè valide se la maggiorità assoluta dei loro Membri non è presente.

Art. 54. Le deliberazioni non possono essere prese se non alla maggiorità de' voti.

Art. 55. Ogni proposta di legge debb'essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all' altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re.

Le discussioni si faranno articolo per articolo.

Art. 56 Se un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre poteri legislativi, non potrà essere più riprodotto nella stessa sessione.

Art. 57. Ognuno che sia maggiore d' età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una giunta, e dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al Ministro competente, o depositarsi negli uffizii per gli opportuni riguardi.

Art. 58. Nessuna petizione può essere presentata personalmente alle Camere.

Le Autorità costituite hanno solo il diritto di indirizzare petizioni in nome collettivo.

Art. 59. La Camere non possono ricevere alcuna deputazione, nè sentire altri fuori dei propri Membri, dei Ministri, e dei Commissarii del Governo.

Art. 60. Ognuna delle Camere è sola competente per giudicare della validità dei titoli di ammessione dei propri Membri.

Art. 61. Così il Senato come la Camera dei Deputati determina per mezzo d' un suo regolamento interno il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie attribuzioni.

Art. 62. La lingua Italiana è la lingua officiale delle Camere. È però facoltativo di servirsi della Francese ai membri che appartengono ai paesi in cui questa è in uso, od in risposta ai medesimi.

Art. 63. Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, e per isquittinio segreto.

Quest'ultimo mezzo sarà sempre impiegato per la votazione del complesso di una legge, e per ciò che concerne al personale.

Art. 64. Nessuno può essere ad un tempo Senatore e Deputato.

Dei Ministri.

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono Membri.

Essi vi hanno sempre l' ingresso, e debbono essere sentiti semprechè lo richieggano.

Art. 67. I Ministri sono risponsabili.

Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti d'una firma di un Ministro.

Dell'Ordine Giudiziario.

Art. 68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch' egli istituisce.

Art. 69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di quelli di Mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio.

Digitized by Google

Art. 70. I Magistrati, Tribunali e Giudici attualmente esistenti sono conservati. Non si potra derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge.

Art. 71. Niuno può essere distolto dai suoi giudici naturali.

Non potranno perciò essere creati Tribunali o Commissioni straordinarie.

Art. 72. Le Udienze dei Tribunali in materia civile, ed i dibattimenti in materia criminale, saranno pubblici conformemente alle leggi.

Art. 73. L'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio spetta esclusivamente al potere legislativo.

Art. 74. Le istituzioni Comunali e Provinciali, e la circoscrizione dei Comuni e delle Provincie, sono regolate dalla legge.

Disposizioni generali.

Art. 75. La leva è regolata dalla legge.

Art. 76. È istituita una Milizia Comunale sovra basi fissate dalla legge.

Art. 77. Lo Stato conserva la sua bandiera; la coccarda azzurra è la sola nazionale.

Art. 78. Gli Ordini Cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono essere impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

Il Re può creare altri Ordini e prescriverne gli Statuti.

Art. 79. I titoli di Nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il Re può conferirne dei nuovi.

Art. 80. Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del Re.

Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le elezioni; fino a quel punto sarà provveduto al pubblico servizio d urgenza con Sovrane Disposizioni, secondo i modi e le forme sin qui seguite, ommesse tuttavia le interinazioni e registrazioni dei Magistrati, che sono fin da ora abolite.

Art. 83. Per l'esecuzione del presente Statuto il Re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle elezioni, sulla Milizia Comunale, e sul riordinamento del Consiglio di Stato.

Sino alla pubblicazione della legge sulla stampa rimarranno in vigore gli ordini vigenti a quella relativi.

Art. 84. I ministri sono incaricati e risponsabili della esecuzione e della piena osservanza delle presenti disposizioni transitorie.

Dat. a Torino addì quattro del mese di marzo, l'anno del Signore mille ottocento quarantotto, e del Regno Nostro il decimottavo. CARLO ALBERTO.

Decreta

Art. 1. Il signor Alessandro Dumas è nominato Direttore onorario del Museo nazionale e degli scavi di antichità in questa parte meridionale d'Italia.

Art. 2. Nell'indicata sua qualità rimarrà egli incaricato di presentarmi un progetto su gli scavi di Pompei, e sulla compilazione di una grande opera archeologica, istorica e pittoresca sopra Napoli e suoi dintorni.

Art. 3. Il signor Dumas è facoltato a proporre alla mia approvazione le persone di cui meglio crederà giovarsi nella compilazione dell'opera anzidetta.

Art. 4. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 15 settembre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI

Esercito Meridionale.

Napoli, 15 settembre 1860.

Caro avvocato Brusco — Genova.

Voi mi assicurate che Cavour dia ad intendere d'essere d'accordo con me ed amico mio.

Io posso assicurarvi che disposto come sono stato sempre a sacrificare sull'altare della patria qualunque risentimento personale, non potrò riconciliarmi mai con uomini, che hanno umiliato la dignità nazionale e venduta una provincia italiana.

Firmato — G. GARIBALDI.

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL GENERALE GIUSEPPE GARIBALDI DITTATORE DELLE DUE SICILIE

1. Il Governo Pro Dittatoriale è stabilito per la provincia di Aquila.

2. I componenti di essi sono i cittadini
Federico Papa
Fabio Cannella
Angelo Pellegrini
Segretarii — Camillo Leosini
Donato de Caris
Antonio Centi
Mattia Valentini.

I componenti anzidetti sono in seduta permanente nel palazzo della Intendenza.

Aquila il dì 9 di settembre 1860.

I Pro-Dittatori — Federico Papa — Fabio Cannella — Angelo Pellegrini.

I Segretarii — Camillo Leosini — Donato de Caris — Antonio Centi — Mattia Valentini.

L'anno 1860, il giorno 8 settembre, alle ore undici antemeridiane, nel Palazzo della Intendenza in Aquila.

In nome di VITTORIO EMMANUELE *Re d'Italia e del Generale* Giuseppe Garibaldi *Dittatore*

Il Governo Provvisorio Proditttatoriale nominato con

Digitized by Google

deliberazione del Municipio Aquilano di questo medesimo giorno

INVITA

Tutte le Autorità Civili, Militari ed Ecclesiastiche:

1. A fare atto di piena adesione alla proclamata Unità ed Indipendenza d'Italia sotto lo Scettro Costituzionale di Vittorio Emmanuele Re d'Italia, ed alla Dittatura del Generale Giuseppe Garibaldi;

2. Alla Costituzione del Governo Provvisorio Prodittatoriale nelle persone di Noi sottoscritti;

3. A continuare ciascuno nell'esercizio provvisorio delle rispettive funzioni in Nome di Vittorio Emmanuele Re d'Italia e di Giuseppe Garibaldi Dittareto, eseguendo e facendo eseguire tutti gli ordini che saranno emanati dallo stesso Governo Provvisorio Prodittatoriale.

Tutti coloro, i quali entro il giorno di domani non si troveranno di aver data la loro piena ed esplicita adesione a quanto di sopra, saranno considerati decaduti di dritto e di fatto dalle loro rispettive cariche.

I componenti del Governo Provvisorio Prodittatoriale — Federico Papa — Fabio Cannella — Angelo Pellegrini.

I Segretarii — Camillo Leosini — Donato de Caris — Antonio Centi — Mattia Valentini.

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL GENERALE GIUSEPPE GARIBALDI DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Nella presente condizione della provincia di Aquila dovendosi urgentemente provvedere alle bisogne governative, perchè le nuove istituzioni politiche garentiscano i pacifici cittadini e li conducano al progresso ed al sociale immegliamento.

Il Governo Pro-dittatoriale ordina:

1. Le autorità ecclesiastiche, amministrative, giudiziarie e militari, le quali han fatto piena adesione al presente Governo, restino al loro posto, vegliando diligentemente alla tutela della ubblica tranquillità, ed allo esatto adempimento delle loro funzioni.

2. Gli atti del Governo, relativi così all'amministrazione civile, come alla giudiziale, avranno la seguente intestazione:

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

GIUSEPPE GARIBALDI DITTATORE DELLE DUE SICILIE.

3. Saranno rimossi gli stemmi, emblemi, busti e bandiere del passato Governo, e sostituiti ad essi stemmi, emblemi e bandiera di Vittorio Emmanuele, con la croce di Savoja.

4. È stabilito un comitato di pubblica sicurezza composto dei seguenti individui:

Pel Distretto di Aquila — 1. Cavalier Bartolomeo de' Marchesi de Torres — 2. Giulio Marchese Dragonetti — 3. Gaetano Giardini — 4. Pietro Marrelli — 5. Canonico D. Giovanni Lorenzo Gentileschi — 6. Arciprete D. Angelo Tartaglia — 7. Tommaso Madonna — 8. Raffaele Ludovici — 9. Antonio Colabianchi — 10. Angelo Leosini.

Distretto di Avezzano — 1. Gregorio Masciarelli — 2. Filippo Mastroddi — 3. Orazio Mattei — 4. — Luigi Marj — 5. Emmanuele Lolli — 6. Manfredo Ferrante.

Distretto di Solmona — 1. Sacerdote D. Leopoldo Dorrucci — 2. Pasquale de Meis — 3. Filippo Muzj — 4. Angelo di Giulio — 5. Giacomo Patini — 6. Antonio Fiocca.

Distretto di Cittaducale — 1. Ottavio Graziosi — 2. Germano Marj — 3. Luigi Bonafaccia — 4. Aurelio Fiorenzani.

Aquila 9 settembre 1860.

I Pro-Dittatori — Federico Papa — Fabio Cannella — Angelo Pellegrini.

I Segretarii — Camillo Leosini — Donato de Caris — Antonio Centi — Mattia Valentini.

Aquila 9 settembre 1860.

Signori,

Alla notizia per dispaccio telegrafico degli eventi di Napoli, il Municipio di Aquila proclamava il Governo provvisorio Prodittatoriale in persona di Federico Papa, Fabio Cannella ed Angelo Pellegrini, il cui primo solenne atto è stato il seguente:

« L'anno 1860, il giorno 8 settembre, alle ore undici antemeridiane, nel Palazzo della Intendenza in Aquila.

In nome di Vittorio Emmanuele *Re d'Italia e del Generale* Giuseppe Garibaldi *Dittatore.*

« Il Governo Provvisorio Prodittatoriale nominato con deliberazione del Municipio Aquilano di questo medesimo giorno

INVITA

« Tutte le Autorità Civili, Militari ed Ecclesiastiche:

« 1. A fare atto di piena adesione alla proclamata Unità ed Indipendenza d'Italia sotto lo scettro Costituzionale di Vittorio Emmanuele Re d'Italia, ed alla Dittatura del Generale Giuseppe Garibaldi;

« 2. Alla Costituzione del Governo Provvisorio Prodittatoriale nelle Persone di Noi sottoscritti;

« 3. A continuare ciascuno nell'esercizio provvisorio delle rispettive funzioni in Nome di Vittorio Emmanuele Re d'Italia e di Giuseppe Garibaldi Dittatore, eseguendo e facendo eseguire tutti gli ordini che saranno emanati dallo stesso Governo Provvisorio Prodittatoriale.

« Tutti coloro, i quali entro il giorno di domani non si troveranno di aver data la loro piena ed esplicita adesione a quanto di sopra, saranno considerati decaduti di dritto e di fatto dalle loro rispettive cariche.

« I componenti del Governo Provvisorio Prodittatoriale. »

Digitized by Google

Siffatto annunzio mira allo scopo santissimo che uno sia l' ordine, uno l' andamento nell' operare il bene della cosa pubblica. Per lo che rimangono invitati a riunirsi i Municipi de' singoli comuni della Provincia, la Guardia Nazionale, e tutti i funzionarii civili, amministrativi, giudiziarii, ed impiegati di ogni ramo, a fare atto di piena adesione, e riconoscere il potere nel Governo provvisorio centrale, cui ciascun funzionario e privato potrà dirigersi, sia qualunque l'affare.

Le SS. LL. cureranno la trasmissione del surriferito atto di adesione firmato dall' intero Municipio e da chiunque altro come di sopra si è detto — renderanno la presente di pubblica ragione — affigeranno nel consueto luogo il proclama e gli atti che si mandano.

I Pro-Dittatori — Federico Papa — Fabio Cannella — Angelo Pellegrini.

I Segretarii — Camillo Leosini — Donato de Caris — Antonio Centi — Mattia Valentini.

A' sig. Sottintendenti,
Giudici Regi e Sindaci della Provincia.

MINISTERO DELLE FINANZE.

I funzionari ed impiegati tutti della Tesoreria Generale hanno già fatta piena e solenne adesione al Governo dell' Invitto Dittatore Generale Garibaldi in nome di Vittorio Emmanuele Re d' Italia.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Gli uffiziali ed impiegati tutti di questo Ministero hanno già fatta piena e solenne adesione al Governo dello Invitto Dittatore Generale Garibaldi in nome di Vittorio Emmanuele Re d' Italia.

Cassa di Sconto.

Si fa noto al pubblico, che per disposizione del signor Ministro pel Dipartimento delle Finanze, e contare dal giorno quattordici del corrente mese, la ragione dello sconto delle cambiali ed altri effetti di Commercio che si ammettono alla Cassa di Sconto sia elevato al sei per cento, e le scadenze sieno non più lunghe di tre mesi, meno però per le cambiali di dazii doganali; boni della Cassa di servizio, e cambiali del Tesoriere generale che la Tesoreria dà oggi in pagamento ai particolari, pei quali titoli la Cassa continuerà ad ammetterli colle proprie scadenze e cogl' interessi medesimi del sei per cento; che lo stesso sconto del sei per cento decorra sui pegni di rendite iscritte sul Gran Libro del cinque per cento, e sugli oggetti preziosi; e che pei pegni di rendite iscritte del quattro per cento sia elevato l'interesse al cinque per cento.

COMANDO DELLA PROVINCIA E REAL PIAZZA DI NAPOLI.

Questa mattina verso le ore 9 a. m. arrivava nel Porto Militare il Vapore Piemontese *Washington* con le due Compagnie Granatieri dell' 11.mo Reggimento di Linea nella forza di 311 individui di truppa, compresa la testa di colonna, col rispettivo Colonnello D. Ansaldo Galluppi, e lo Stato Maggiore del Reggimento, oltre gli Uffiziali delle Compagnie. Arrivava pure collo stesso piroscafo la 5. Compagnia del Battaglione Pionieri comandata dal Capitano D. Carlo Rocci-Cerasuoli, e la 6. Compagnia di Artiglieria comandata dal Capitano D. Francesco Cornè. Questa truppa è parte di quella che capitolava in Siracusa, mentre il resto dell'11. Reggimento di Linea è per giungere sopra altri trasporti a vela. È giunto pure il sig. Generale D. Ferdinando Locascio. Appena sbarcata, tutta la gente ha prestata la debita adesione al nuovo governo, in vista di che si è disposto che la Compagnia di Artiglieria e quella di Pionieri avessero avuto alloggio nel Castel Nuovo, dimostrando così la fiducia che il nuovo governo ripone anche in una semplice manifestazione di onorati soldati Italiani. Tali in verità si sono mostrati allorchè uscendo dalla Darsena lungo la via fino al Castello per le due Compagnie Pionieri e di Artiglieria, e fino a S. Carlo all' Arena per quelle dell'11.mo di Linea, hanno dato con ispontanee manifestazioni a divedere che animati sono e volonerosi a battere il sentiero dell'onore che ad essi è aperto. Lungo la via entusiastiche grida della truppa si mescevano agli applausi de'cittadini, e nella generale esultanza fra popolo e soldati uno era il grido, quello di Viva la Libertà Italiana, Viva Vittorio Emmanuele nostro Re, Viva Garibaldi.

E sì che a ragione l'entusiasmo della truppa era al colmo, quando arrivato l' istante della propria redenzione, quel soldato che si vide fin oggi diviso dai fratelli suoi, da'figli della stessa patria, in un istante vede tendersi da essi le braccia all'amplesso fraterno risorgendo a vita novella.

Bene quindi ed a ragione essi gridano dal fondo del cuore Viva, Viva Vittorio Emmanuele, Viva Garibaldi.

Discorso pronunziato dal Presidente del Tribunale di Commercio in Napoli, nella congiuntura della novella inaugurazione de' Collegi giudiziarii.

Qual fatto siasi compiuto in piccol tempo, o Signori, non accade che io dica, e mal si potrebbe nello stupore di cui siamo tutti compresi al maraviglioso spettacolo di questa bella e nobilissima regione meridionale rifatta, quasi in un istante, e ridonata alle sorti della patria comune, di questa madre e maestra di tutte le nazioni, l' Italia.

Dal sangue puro e generoso dell' antica ed unica stirpe di Re Italiani la Provvidenza fece rampollare la successione di due Eroi Augusti, dei quali l' uno col suo martirio gettò il seme della rigenerazione futura, e l' altro imperturbato tra le minacce dello straniero e le lusinghe del ripigliare un potere più che umano, il custodiva in quel suo nido di Aquile. E quando la giovane Europa at-

Digitized by Google

tonita contemplava la eredità di una grande rivoluzione e i destini della civiltà nelle mani del più sublime uomo del secolo, Egli discendente di tant Re risolutamente rigenerava la sua Monarchia feudale, sposandola al principio della Monarchia civile surta nel mondo co' Bonaparte.

Per siffatta guisa invitte, perchè forti della maestà del dritto, le armi unite scesero in campo, ed a Solferino la mano di Dio ebbe segnato il principio di una nuova era al mondo con la nuova era segnata all'Italia. E noi figli ardenti di quest' aere puro e sereno del mezzogiorno, a noi non fu dato che partecipare inerti e silenziosi alle ansie, ai voti, alle glorie de'fratelli e della terra natale. Ma già da molti anni ci era giunto all'orecchio il nome di un nostro fratello che giovanetto ancora in remote regioni avea pugnato le guerre della libertà, e l'avevano veduto forte volare al riscatto della patria e poi restar saldo il suo cuore dietro i disastri e le rovine ad attendere l'ora matura, la quale giunta, lo rinvenne folgore di guerra, e ricoverto degli allori della vittoria. Ora l'invitto Duce di questa guerra, Giuseppe Garibaldi, è nelle nostre mura, è nostro Dittatore, e ci rende un nome ed una patria, alla quale Egli c' insegna come si debba consacrare e vigilie e sudori e sangue e vita.

Non tutti ad un modo possono attignere a cotanto severo e nobile esempio i varii e diversi ordini dello Stato. Noi il cui compito è la custodia e l'amministrazione delle leggi, quale fermezza di proposito non dobbiamo a quest' ora solenne in cui ripiglia vita, e nuova vita, l' Italia? A noi Napoletani più particolarmente è toccato in proprio lo svolgimento del dritto, siccome ne fa fede la storia della giurisprudenza e de' nostri giureconsulti, e se non fosse inopportuno in sì gravi momenti estendersi nelle considerazioni della scienza, avrei caro a ricordarvi siccome non solo nel dritto civile, ma nella questione politica forse di più difficile soluzione dei nostri tempi, quella de' dritti dello Stato e della Chiesa, la quale nell' Italia del Settentrione e mediana pigliava forma di Guelfismo e Ghibellinismo, tra noi s'informava di maggiore purezza giuridica ne' termini delle regalie. E se il più grande degl' Italiani, l' Allighieri, ebbela pertrattata sublimemente negli ordini speculativi e riposti, meglio che in ogni altra, in questa estrema parte d'Italia fu sapienza volgare e vita nel dritto politico di questo reame.

Ne ciò voglio aver detto, o dobbiate intendere per vanità municipale, che sia ben lungi da noi, ma da una parte ho avuto in animo di mostrare come malgrado sia stata la misera Italia lungamente lacera e smembrata, nondimeno è l' idra che d' ogni parte ripullula la vita.

E d' altra parte a voi discorrendo, o signori che siete a guardia delle leggi, piacemi ricordare le glorie proprie onde ci venga stimolo a ripigliarne la tradizione, e recare anche noi il nostro tributo a decoro della patria comune.

Sia in così fatto intendimento che si riapra al nuovo e solenne giorno quest' Aula alla pronta e religiosa amministrazione delle leggi. Quei tempi che abbiamo sospirato lontani sono giunti, l' Eroe che lovea condurli è tra noi, ed Ei ci parla in nome di quel Re ch'è già tempo sentiva i nostri lamenti; che le nostre speranze e i nostri timori hanno seguito su i campi, tra i rischi e i furori della pugna, che ha rinverdito i nostri allori con l'aureola della vittoria; quel Re Vittorio Emmanuele II è il nostro Re, ed il Campione che ci riduce in sua fede è pure nostra gloria, ridivenuti Italiani, è nostro il Dittatore Garibaldi. Meglio che il plauso volgare e profano abbiano questi due nomi un tempio ed un culto ne' nostri cuori commossi.

Discorso pronunziato dal Presidente dalla Camera di Disciplina degli Avvocati in Napoli, ad occasione della novella inaugurazione de'Collegi giudiziari

Signori Colleghi.

Si svolge un' era novella per la nostra cara patria, l' Italia.

Quella autonomia italica fin da più secoli presentita dal Segretario Fiorentino, e preconizzata dal Petrarca nel concetto di quei bei versi:

Virtù contra furore
Prenderà l' arme; e fia 'l combatter corto:
Chè l' antico valore
Negl'Italici cor non è ancor morto

fu pur di recente solennemente proclamata dal rinomato Gioberti.

Quell' unità ed indipendenza italiana non è più un' idea, un desiderio, una speranza, ma una realtà. La nazionalità di un popolo è la prima necessità di una vita civile, è dessa garentita dalla forza, che si forma dalla concorde unione, e dal fraterno legame di un solo interesse e di libera istituzione. Sono ormai quarant' anni, che le menti ed i cuori italiani si svolgevano vieppiù a raggiungere tal meta.

Tanti sforzi, tanti generosi sacrifizi ormai veggiamo felicemente coronati.

L' Italia sorge, come un sol' uomo, si revindica in libertà, e stringe la mano al fratello, che sotto un medesimo cielo, ed un solo linguaggio era diviso per politico reggimento.

Un lungo periodo di anni teneva tuttavia l' Italia segregata, ed il patrio foco represso.

Solo una scintilla se ne serbava nella sua estrema parte settentrionale.

Questa custodita scintilla si è comunicata con una

Digitized by Google

elettrica corrente a tutte le altre parti dell' Italia nostra; ha progredito, e si è manifestata con mirabile energia sotto gli auspici del Re Vittorio Emmanuele. La Classe del Foro Napolitano, che noi rappresentiamo, è quella medesima, che ne' tempi andati illustrò pur troppo l' Italia tutta, e fu dell' Europa maestra in legislazione, e giureprudenza come fu sempre cuna delle lettere, e delle belle arti.

Eppure questa classe conservatrice del deposito de' puri principi del Dritto, e di ogni maniera di teoriche sociali, fu sempre propugnatrice delle libere istituzioni, e sostenitrice de'dritti dell'umanità, e del sociale incivilimento.

Nelle varie epoche però or ebbe a deplorare delle vittime, ora degli esuli illustri, e sempre fu riguardata con sinistri, e sospettosi sguardi dal potere timido e mal fermo.

Fu poi, ed ora più che mai, reputato a ragione il nobile ceto degli Avvocati il più idoneo a disimpegnare i pubblici uffizi e fino nelle più atte e svariate branche della gran mole governativa.

Rendiamo adunque umili grazie all' Altissimo di averci serbati in vita a giorni si gloriosi. E nel contempo facciamo ardenti voti d' indelebile riconoscenza al magnanimo Re Vittorio Emmanuele, ed all' egregio italico cittadino, all' invitto Dittatore Generale Giuseppe Garibaldi.

Nè cessiamo di concorrere con la concordia (elemento necessario del ben' essere sociale), col consiglio, col senno, e con ogni possa alla *grande* opera della unità, *indipendenza*, e *nazionalità*: E quella idea che ciascuno di questa distinta classe racchiude nella mente e sente calda nel petto, formi un ecc nelle unanimi voci di *Viva Vittorio Emmanuele Re d' Italia, Viva Giuseppe Garibaldi Dittatore Viva l' Italia una, libera e indipendente.*

Un telegramma dell' Intendente di Terra di Lavoro ci dà notizia di una dimostrazione reazionaria avvenuta in Mola, e incoraggiata dalla presenza de' due principi Borbonici D. Luigi e D. Alfonso, che venne vigorosamente repressa dalla Guardia Nazionale, con quella lodevole energia e con quel zelo e patriotismo che da per tutto la distingue; ma l'opera sua, anzichè ricevere il premio e l' encomio altissimo che l era dovuto, venne compensata dal governo che quivi ancor domina col disarmo della Guardia stessa e di tutti gli abitanti e colla proclamazione dello stato d' assedio. Noi ci auguriamo che la bella condotta di quella Guardia Nazionale serva di esempio e di sprone, se pur ve n' ha d'uopo, alla milizia cittadina tutta, deputata a sostenere l' Italiana Libertà.

L'anno 1860 il giorno 11 settembre in Sarno.

Riunitosi il Decurionato — Vista la occupazione del Regno e della Capitale fatta dal Generale Garibaldi in nome del Re d' Italia Vittorio Emmanuele — Il Municipio interpretando il voto popolare già festevolmente pronunziato, fa atto di adesione al Re Vittorio Emmanuele e Garibaldi Dittatore. Il Sindaco Giacinto Normandia — I Decurioni — Giambattista Musano, Giuseppe Abignente, Giovanni Angora, Luigi Squitieri, Andrea de Vivo, Raimondo de Liguori, Michele Abignente, Francesco Catini, Raffaele Crescenzo, Giuseppe Maria Manenzi, Francesco Ferrara, Francesco Montoro, Ferdinando de Crescenzi, Pasquale Squitieri, Giulio Falciani, Raimondo Mancusi, Michelangelo O, dierna, Vincenzo Adiletta, Giuseppe Scappaticci, Vincenzo Colli, Gaetano Annunziata, Giulio Fabbricatore.

All' Invittissimo Dittatore

GIUSEPPE GARIBALDI.

Generale,

Quel popolo della provincia campano-sannitica, al quale concesse il Cielo di proclamare pel primo la splendida era che il vostro braccio, potente quanto è grande la vostra anima, iniziava nelle provincie delle Sicilie, fugando la barbara tirannide di un governo cieco e disumano, si presenta al Vostro cospetto pieno il cuore di gioia e di ammirazione. Fi vi saluta, o Generale, coll'unanime grido degli altri popoli del Napoletano come il salvatore delle genti oppresse, come il fattore massimo della Patria Italiana.

I sottoscritti componenti il Governo Provvisorio del Distretto di Piedimonte, compresi della più profonda riverenza e del più vivo amore per la Vostra persona, depongono, dinanzi a Voi i poteri con che si ebbero la invidiabile fortuna di proclamare la Vostra Dittatura a nome del più leale, cavalleresco e glorioso Principe Vittorio Emmanuele, Re di tutta la Italiana Famiglia.

Attoniti per le inanerrabili Vostre gesta, cui i posteri con istupore aggiusteranno una fede stentata, essi vi ripetono con la più grande convinzione le parole che profferiva non ha guari un altissimo personaggio dell' aristocrazia Britannica, che Voi, o Generale Dittatore, avete una mente per dirigere, un braccio per eseguire, ed un cuore che vi dice sempre quello ch'è giusto; facendo echeggiare tra gli alti versanti del Matese il grido di Redenzione Viva l' Italia Una, Libera ed Indipendente, Viva Vittorio Emmanuele Re del Regno Italico, Viva l' Inclito ed invitto Dittatore Giuseppe Garibaldi.

Piedimonte li 9 settembre 1860.

Alfonso Rispoli, Beniamino Cesa, Pietro Romagnoli, Vincenzo Pitò segretario.

Digitized by Google

16 settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

L' Avvocato Filippo de Blasio è nominato Direttore nel Ripartimento di Grazia e Giustizia.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. In omaggio alla pubblica opinione i signori Giovanni Anzani e Cav. Pietro Ulloa sono destituiti dal loro posto di Consiglieri della Suprema Corte di Giustizia.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Insino a tanto che non saranno introdotti il sistema metrico decimale ed il sistema monetario in lire, il prezzo del sale rimane fissato a grana *sei* il rotolo. Colla introduzione di que' nuovi sistemi, il prezzo sarà di *trenta* centesimi di lira per ogni chilogramma.

Art. 2. Il Ministro del Dipartimento delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Il Palazzo detto degli Studi e tutte le collezioni degli oggetti antichi e di arte che in esso allogate compongono il Museo Borbonico, la Officina de' Papiri Ercolanesi, gli scavamenti di Pompei e di Ercolano, e tutti gli altri scavi e monumenti di antichità che sono nel territorio napolitano, cesseranno di far parte delle attribuzioni della Soprintendenza di Casa Reale, e ritorneranno sotto la immediata ed esclusiva dipendenza del Ministero della Istruzione pubblica cui trovavansi incorporati a tutto il 16 gennaio 1852.

Art. 2. Le dotazioni assegnate ai capitoli di esito riguardanti ciascuno dei divisati rami, secondo le cifre dinotate nel rescritto de'28 aprile 1852, compresi gli annui ducati duemila quattrocento detratti dal capitolo Soldi degl' impiegati del Ministero, gli annui ducati duecento dal capitolo Mantenimento delle officine, non che gli annui ducati cinquecento dal capitolo Spese eventuali e straordinarie, saranno aggregate allo stato discusso del Ministero della Istruzione pubblica.

Art. 3. Il Ministro della Istruzione pubblica e la Soprintendenza anzidetta si porranno di concerto per regolare la trasmissione al Ministero istesso di tutte le carte relative alle indicate attinenze.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione pubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 12 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Le disposizioni emanate per la durata di soli due mesi con decreto de' 5 luglio 1860 relative al prezzo degli argenti che s immettono nella zecca, ed alle spese della monetazione, sono diffinitivamente confermate.

Art. 2. Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze è incaricato della esecuzione.

Napoli 15 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Agli impiegati civili di ogni ordine, che nel periodo dall' anno 1848 al 25 giugno 1860 furono rimossi dal loro impiego per la causa della libertà politica, a cui non ispettò pensione, sarà computato come utile per la liquidazione della pensione di giustizia il tempo scorso dopo la rimozione dell' impiego sino ad oggi, o sino al tempo in cui ripresero servizio prima della data del presente decreto.

Art. 2. Le pensioni liquidate per effetto di ritiro avvenuto dopo trascorso alcun tempo di attenzione di destino saranno rivedute per l' aumento che potranno avere computando come utile il tempo trascorso nell' attenzione di destino.

Art. 3. Le vedove e gli orfani goderanno dello stesso beneficio accordato nell' articolo precedente, nel fare valere i loro diritti a' termini e nelle proporzioni stabilite dalle leggi in vigore sulle pensioni.

Art. 4. Coloro che ripresero servizio sotto il cessato Governo durante il periodo di tempo indicato nell' articolo 1. sono esclusi dalla concessione del presente Decreto.

Art. 5. Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze

Digitized by Google

rimane incaricato d'l'esecuzione del presente decreto
Napoli 16 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

È fatta grazia della rimanente pena a Raffaele Verre condannato dalla Corte di Salerno con sentenza 10 marzo 1852 :

A Francesco Matarazzo di S. Biase condannato il 25 giugno 1851 :

Ad Antonio Venturini condannato il 31 marzo 1859 per gli avvenimenti di Sapri :

A Raffaele Turani condannato il 19 dicembre 1859 :

A Giuseppe Averardi condannato il 20 novembre 1858 ;

A Francesco Romano condannato per gli avvenimenti di Sapri.

Napoli 15 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. È ristabilita la perfetta reciprocanza pel libero e mutuo cambio delle polizze e fedi di credito tra le Casse del Banco di Palermo e di Messina e quelle delle Provincie continentali, non che per le reciproche operazioni delle Casse di Sconto di qua e di là del Faro.

Art 2. Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze è incaricato della esecuzione.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

MINISTERO DELLA POLIZIA.

Cittadini,

Alcuni sacerdoti, abusando del loro santo ministero, cercano di fuorviare gli uomini semplici. Essi calunniano le persone più eminenti, le quali dirigono il moto nazionale, dipingendole avverse al culto de' nostri padri.

Ordini severi sono già dati a tutte le autorità competenti, affinchè questi seminatori di scandali siano con sollecitudine ricercati e puniti.

Il magnifico rivolgimento politico, che ora si compie in Italia, emancipa e non offende le credenze religiose.

I buoni dunque si rassicurino. Il governo del Dittatore vuol fermamente inviolata la religione, e, qual custode di tutte le libertà, difende ne' limiti segnati dalle leggi l' indipendenza de' ministri dell' altare e l' esercizio del culto cattolico. Ma egli non permetterà mai che la religione serva di pretesto a mene faziose, e che in nome di un potere che non è di questa terra, si turbino le coscienze e s' infiammino le passioni.

La salute della patria e il supremo interesse della causa nazionale impongono gravi doveri, che il Ministero è risoluto d' adempiere.

Napoli, 16 settembre 1860.

Il Ministro
RAFFAELE CONFORTI.

Digitized by Google

Digitized by Google

1860 — Num. 4

DAL 17 AL 18 SETTEMBRE.

ATTI DEL GOVERNO

ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 17 settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. È confermata la nomina del Luogotenente Colonnello Antonio Mordini a Uditore Generale dello Esercito meridionale.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 settembre 1860.

Il Dittatore

Fir. — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITORITO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Il Luogotenente Michele Romagnoli è nominato Segretario dall'Uditorato generale di guerra nell' Esercito meridionale.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Il Sottotenente Carlo Lombardi è nominato Segretario sostituto nell'Uditorato generale di guerra dell' Esercito meridionale.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Sulla proposta del Luogotenente Colonnello Antonio Mordini Uditore generale dell'Esercito meridionale per gli avanzamenti nel personale de' Consigli di Guerra permanenti Divisionali:

Sono promossi a Maggiori: Il Capitano Luigi Miceli Avvocato Fiscale nella 18ª Divisione. Il Capitano Leonino Vinciprova, Giudice Ispettore nella 16ª Divisione. Il Capitano Liborio Romano Giudice Istruttore nella 15ª Divisione. Il Capitano Giuseppe Pastore Avvocato Fiscale nella 17ª Divisione, ed il Capitano Domenico Manco Giudice nel cessato Consiglio di Guerra permanente dell' esercito.

promosso a Capitano il Luogotenente G. Adolfo Venturini Avvocato fiscale nella 16ª Divisione.

Sono promossi a Luogotenenti: Il Sottotenente Emmanuele Basile Giudice Istruttore nella 17ª Divisione. Il Sottotenente Michele Romagnoli, Segretario nell' Uditorato generale. Il Sottotenente Luigi Bissoni Avvocato fiscale nella 15ª Divisione.

Sono promossi a Sottotenenti: Il Sergente Ambrogio Dolimi Giudice Istruttore Aggiunto nella 16ª Divisione. Il Sergente Eduardo Bruni Segretario al Consiglio di Guerra della 16ª Divisione. Il Sergente Giuseppe Cattaneo Segretario al Consiglio di Guerra della 15ª Divisione. Il Sergente Ignazio Imernizzi Giudice Istruttore Aggiunto nella 15ª Divisione. Il Sergente Giuseppe Perlasca Segretario al Consiglio di Guerra della 17ª Divisione. Il Sergente Luigi Rebuglio Giudice Istruttore nella 18ª Divisione. Il Sergente Francesco Pognisi Segretario del Consiglio di Guerra della 18ª Divisione. Il Sergente Carlo Lombardi Sottosegretario nell' Auditorato generale — e il Sergente Pericle Corbellini impiegato nel cessato Consiglio di Guerra permanente dell'Esercito.

Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. I Consigli di guerra divisionali dell'Eser-

Digitized by Google

cito meridionale procederanno nel giudicare i reati militari con rito subitaneo.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è chiamato alla esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. I militari nati nelle province di qua del Faro saranno come quelli Siciliani soggetti per reati militari alle pene sanzionate dallo Statuto penale militare napoletano: tutti gli altri militari italiani alle pene sanzionate dal Codice penale militare sardo.

Art. 2. Pe' reati commessi da militari dell'Italia meridionale insieme a militari delle altre province italiane, e viceversa, si applicherà lo Statuto penale militare napoletano.

Art. 3. Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

D. Giuseppe del Re è nominato Direttore della Stamperia Reale di Napoli.

Napoli 15 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DALLA ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro di Giustizia, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Tutt' i Consiglieri della Corte Suprema di Giustizia avranno il soldo ch' è fissato dalla legge organica.

I Ministri di Giustizia e di Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 settembre 1860.

Il Ministro di Giustizia — Il Prodittatore

G. PISANELLI. — G. SIRTORI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro di Giustizia, deliberata nel Consiglio de' Ministri,

Decreta

1. L' Avvocato Generale Santo Roberti e il Consigliere Francescantonio Casella sono destituiti.

2. Sono messi al ritiro il Vice-Presidente Costantini e i Consiglieri Paolo-Emilio Rosati, Pietro-Paolo Tommaso, Giacomo Cassizzi. E si liquideranno la pensione di giustizia.

3. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 settembre 1860.

Il Ministro di Giustizia — Il Prodittatore

Firm. — G. PISANELLI. — Firm. — G. SIRTORI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro di Giustizia, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Giuseppe Vacca è nominato Procurator Generale della Corte Suprema di Giustizia, in luogo del Procurator Generale Falcone già ritirato.

L' avvocato Giovanni Avossa è nominato Avvocato Generale nella Corte Suprema di Giustizia, in luogo di Santo Roberti.

Aurelio Saliceti, già Consigliere della Corte Suprema, è nominato nel medesimo Collegio in luogo di Costantini, con grado ed onori di Presidente di Corte Suprema.

Giuseppe Ferrigni, già Consigliere della Corte Suprema, è nominato in luogo di Rosati, col grado ed onori di Vice-Presidente del medesimo Collegio.

Il Procurator Generale Pasquale Scura è nominato Consigliere della Corte Suprema, in luogo di Cassizzi.

Giacomo Tofano, già Consigliere della Corte Suprema, è reintegrato nel suo posto e nominato in luogo di Anzani.

Michele Pironti è nominato Consigliere della Corte Suprema in luogo di Ulloa.

Anton-Maria Lanzilli, già Ministro di Giustizia, è nominato Consigliere della Corte Suprema in luogo di Tommaso.

L' avvocato Marchese Pietro Perez Navarreta è nominato Consigliere di Corte Suprema in luogo di Casella.

I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 settembre 1860.

Il Ministro di Giustizia — Il Prodittatore

Firm. G. PISANELLI. — Firm. — G. SIRTORI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE.

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici, deliberata in Consiglio dei Ministri,

Decreta

Art. 1. Il Marchese D. Nicola Targiani, Amministratore Generale delle Acque e Foreste e della Caccia, è posto al ritiro con la pensione di giustizia che può spettargli ai termini di legge.

Art. 2. È nominato in sua vece Amministratore Generale delle Acque e Foreste e della Caccia D. Giovanni Andrea Romeo con l'annuo soldo di ducati milleottocento.

Digitized by Google

Art. 3. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — Il Prodittatore
Firm.—D'Afflitto — G. Sirtori

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici, deliberata nel Consiglio de' Ministri,

Decreta

Art. 1. È nominato Direttore Generale di Ponti e Strade l'Ispettore generale Cav. Luigi Giura col soldo di annui duc. 2400, che rimane stabilmente fissato per detta carica, e con un soprassoldo di annui duc. 600, che si attribuisce a lui particolarmente, in considerazione delle speciali circostanze che concorrono nella sua persona.

Art. 2. Il sig. Raffaele Ghio è nominato Segretario generale della Direzione di Ponti e Strade con l'annuo soldo di duc. 960.

Art. 3. I Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Ministro de'Lavori Pubblici — Il Prodittatore
Firm. — D'Afflitto. — Firm. — G. Sirtori.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Marino Massari è nominato Ispettore del Corpo de' Ponti e Strade.

Art. 2. I Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Ministro de'Lavori Pubblici — Il Prodittatore
Firm. — D'Afflitto. — G. Sirtori.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici, deliberata nel Consiglio dei Ministri,

Decreta

Art. 1. I pubblici servizi delle Poste e Procacci, delle Ferrovie, e dei Telegrafi, passano sotto la dipendenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 2. Tutti i fondi destinati ora a tali servizi negli stati discussi de' Ministeri dell'Interno e delle Finanze passeranno a far parte dello stato discusso del Ministero dei Lavori Pubblici. Del pari tutti gli Uffiziali de' Ministeri dell'Interno e delle Finanze, che sono ora destinati ai servigi medesimi, saranno riuniti al Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 3. I Ministri delle Finanze, dell'Interno e dei Lavori Pubblici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 settembre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — Il Prodittatore
Firm. — D'Afflitto. — Firm. — G. Sirtori.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici, deliberata in Consiglio de' Ministri,

Decreta

Art. 1. È approvata la proposta della Commessione de' Fari di stabilirsi un Faro di 5.° ordine a rifrazione alla punta di Capodorso, ed un altro di 6.° ordine a fuoco fisso alla punta di Fuondi nel Golfo di Salerno al di là de' Fari compresi nel piano approvato in data del 24 marzo 1859 per l'illuminazione delle Coste della Sicilia Citeriore.

Art. 2. Il Ministro de' Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Ministro de'Lavori Pubblici — Il Prodittatore
Firm. — D'Afflitto. — Firm. —G. Sirtori.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE.

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici, deliberata nel Consiglio de' Ministri,

Decreta

Art. 1. L'Amministrazione generale delle Bonificazioni è abolita. Le sue attribuzioni saranno aggregate alla Direzione generale di ponti e strade, della quale passeranno pure a far parte gl'impiegati di essa Amministrazione generale.

Art. 2. I Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Ministro de' Lavori Pubblici — Il Prodittatore
Firm. — D'Afflitto. — Firm. — G. Sirtori.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici, deliberata nel Consiglio dei Ministri,

Decreta

Art. 1. I signori Gaspare Wochinger Amministratore Generale delle Strade Ferrate, D. Errico Falcon e Domenico Laviano Ispettori Generali delle Strade Ferrate, D. Paolo Dalbono e D. Michele Selvaggi Ispettori Generali delle Poste, e D. Gennaro Attanasio Direttore de' Telegrafi Elettrici sono messi al ritiro, liquidando le loro pensioni di giustizia ai termini di legge.

Art. 2. I Ministri delle Finanze e dell'Interno, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — Il Prodittatore
Firm.—D'Afflitto. — Fir.—Sirtori.

Digitized by Google

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici, deliberata nel Consiglio dei Ministri,

Decreta

Art. 1. Il cavaliere D. Benedetto Lopez Suarez Amministratore generale di ponti e strade è posto al ritiro colla pensione di giustizia che può spettargli ai termini di legge.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Ministro de'Lavori Pubblici — Il Prodittatore
Firmato — D'AFFLITTO. — G. SIRTORI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici, deliberata nel Consiglio dei Ministri,

Decreta

Art. 1. È nominato Direttore Generale delle Poste, Ferrovie e Telegrafi il sig. Gennaro Bellelli.

Art. 2. È nominato Organizzatore Generale dei telegrafici elettrici il Tenente Colonnello del Genio D. Giovan Battista Pentazuglia.

Art. 3. Il sig. Duca di S. Gennaro Sambiase è nominato Ispettore Generale delle Poste e Procacci.

Art. 4. Il sig. Ettore Alvino è nominato Ispettore Generale delle Ferrovie.

Art. 5. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — Il Prodittatore
Firm.—D' AFFLITTO. — Fir.—SIRTORI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro de'Lavori Pubblici, deliberata nel Consiglio de'Ministri,

Decreta

Art. 1. I pubblici servizi delle poste e procacci, delle ferrovie e dei telegrafi, saranno sottoposti a una sola Direzione Generale.

Art. 2. Il servizio de'telegrafi ottico-aerei, è abolito, rimanendo solo conservati fino a nuova disposizione i posti di scoperta marittima, ed aggregati a servizio de' telegrafi elettrici.

Art. 3. Sono del pari abolite le cariche di Amministratore Generale delle poste e procacci, di Amministratore Generale delle ferrovie, di Direttore de' telegrafi elettrici, di Comandante del Corpo telegrafico, e degl'Ispettori Generali destinati attualmente presso le cennate Amministrazioni Generali.

Art. 4. Il Direttore Generale avrà sotto i suoi ordini un Ispettore Generale per ciascuno de'tre rami sindicati.

Art. 5. Pel ramo dei telegrafi sarà interinalmente destinato, in luogo dell'Ispettore Generale, un Organizzatore Generale.

Art. 6. Il Consiglio di Direzione composto dal Direttore Generale, che lo presiederà, dai due Ispettori Generali, e dall'Organizzatore Generale, presenterà in un brevissimo termine al Ministro de' Lavori Pubblici un progetto di Organico della nuova Direzione Generale, ed un altro pel provvisorio ordinamento de' tre rami, in ordine al personale ed al materiale. Il Consiglio medesimo potrà farsi aiutare dai lumi di una Commessione scientifica, proponendone i Componenti all'approvazione del Ministro de' Lavori Pubblici.

Art. 7. La Direzione Generale risiederà nel locale attualmente destinato all' Amministrazione Generale delle Poste e Procacci, che sarà convenientemente ampliato.

Art. 8. È attribuito il soldo di annui ducati 2400 al Direttore Generale, e di annui ducati 1800 per ciascuno degl'Ispettori Generali. All' Organizzatore Generale poi è riservato un premio proporzionale ai servigi resi.

Art. 9. Tutti gl' impiegati dell' abolito servizio Ottico-aereo, tranne quelli dei posti delle scoverte marittime, conservati, e quelli provvisoriamente addetti alla Telegrafia Elettrica, sono messi in disponibilità, col godimento de' due terzi del soldo, sino a quando non si crederà opportuno di destinarli ad altro servizio.

Art. 10. Gl' impiegati delle Amministrazioni Generali delle Ferrovie, delle Poste e della Direzione dei Telegrafi, formeranno, ciascuno pel suo ramo, il personale della nuova Direzione Generale.

Art. 11. I Ministri de'Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Ministro de' Lavori Pubblici — Il Prodittatore
Firm. — D'AFFLITTO — Firm. — G. SIRTORI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Per la sollecita trasmissione delle disposizioni ed ordini diversi che emanansi da questo Ministero di Guerra sono pregate tutte le autorità Militari da Capo-battaglione in su di lasciare lo indirizzo delle loro abitazioni, sul Ministero medesimo, e presso il Comando della Provincia e Piazza di Napoli.

Il Ministro
COSENZ.

MINISTERO DELL' INTERNO

L'anno 1860 il dì 7 settembre in Napoli:

Innanzi a Me Giuseppe Garibaldi Dittatore dell'Italia Meridionale si è presentato il signor Liborio Romano Ministro dello Interno, e mi ha richiesto di ricevere il di lui giuramento al Re d'Italia Vittorio Emmanuele, che ha pronunziato nel seguente modo:

Io Liborio Romano Ministro dello Interno giuro

Digitized by Google

fedeltà ed obbedienza a Vittorio Emmanuele Re d'Italia e suoi successori. Giuro di osservare e fare osservare lo Statuto ed ogni altra Legge dello Stato pel bene inseparabile del Re e della Patria Italiana.

Contemporaneamente ho facoltato il detto Ministro a ricevere il medesimo giuramento dagli altri Ministri suoi Colleghi e Direttori di Ministeri, rimanendo ciascun Ministro o Direttore incaricato a ricevere quello di tutti i dipendenti dal proprio Dicastero.

Di che si è redatto il presente processo verbale in tripla spedizione sottoscritto da entrambi.

Il Ministro — Il Dittatore

Firm. — L. Romano. — Firm. — G. Garibaldi.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Il signor Giacomo Ferdinando Sievers ha chiesto privilegio per una nuova applicazione delle molle elastiche nella costruzione dei pianoforti.

Chiunque ha dritto ad opporsi a tale dimanda, potrà nel termine di un mese presentare i suoi reclami all' Istituto d' Incoraggiamento con l' indicazione del proprio domicilio.

Ove gli opponenti nel corso de' due mesi consecutivi a quello per la presentazione delle opposizioni non curino di esibire i necessari chiarimenti, decaderanno da ogni dritto.

MINISTERO DELLE FINANZE.

A chiarimento del Decreto Dittatoriale degli 11 andante pubblicato sul Giornale Officiale di Napoli si manifesta che il dazio di consumo in Napoli o Casali non s' intende punto abolito; ma s'è inteso soltanto mutarne la destinazione in pro de' singoli Comuni invece della Tesoreria generale, affinchè i detti Comuni, e soprattutto la città capitale, siano forniti di più larghi mezzi per dare ampio svolgimento alle loro opere pubbliche. In conseguenza gli Agenti finanzieri preposti a questo servizio seguitano nello esercizio delle loro funzioni, e si continua la percezione de' dazii suddetti secondo le tariffe in vigore.

COMANDO DELLA PROVINCIA E PIAZZA DI NAPOLI

Alle ore 10 p. m. di ieri incendiava un casamento nel Vico Venafra a Porto. La Guardia Nazionale del posto S. Pietro Martire, sempre eguale nello zelo e nell' esemplare contegno in fatto di servizio militare, istantemente accorreva sopra luogo per prestarsi ad estinguere l'incendio, mentre d' altra parte seguendo i militari sistemi da essi tanto bene appresi provocava dalle autorità superiori le nesessarie disposizioni.

Gl' individui della detta Guardia si prestarono a tutt' uomo, e con essi si prestaron pure spontaneamente Salvatore Maresca impiegato del telegrafo elettrico, Nicola Valotta Cannoniere Marinaro, e Pasquale Rocca facchino, i quali mettendo a rischio la propria vita con tutta abnegazione influirono ad estinguere il fuoco, e non ristettero nei loro sforzi che quando il pericolo era interamente cessato.

Come questi generosi si ebbero la pubblica ammirazione, si abbian pure le più sentite lodi, e la piena considerazione che ànno meritato da tutte le autorità.

Comando della Guardia Nazionale della Provincia di Napoli.

Ci vien comunicato dal Comandante Generale la Guardia Nazionale per essere inserito nel Giornale Uffiziale il seguente

ORDINE DEL GIORNO
del 16 settembre 1860

Art. 1. Il signor Generale Dittatore à approvato che per ora la divisa della Guardia Nazionale non subisca alcuna modifica, e soltanto quando sarà consumata, e si creda necessaria una uniformità troppo minutamente regolare, allora sarà anche in questo parificata l' Italia.

Il chepì sarà adorno dello Stemma di Savoia, fra le bandiere, a seconda il modello, e poichè la stagione estiva non à obbligato i componenti la Guardia Nazionale munirsi di cappotto, così quest' ultimo può farsi secondo il modello Piemontese.

Essendo la spesa della golicra cosa di lieve momento, questa sarà sostituita dalla ciarpa turchina.

Art. 2. La Guardia Nazionale a Cavallo, dovendo mutare la divisa, vestirà la tunica certa della Cavalleria Piemontese, e tutto il resto del vestiario come la Guardia Nazionale del Piemonte.

Il chepì per ora sarà il medesimo della Guardia Nazionale a piedi col numero dello Squadrone.

La bordatura, i fornimenti e le qualdrappe saranno come quelli degli Uffiziali Superiori della Guardia Nazionale in Piemonte.

Il Comandante Generale
Mariano d' Ayala

Il Municipio di Lucera al Grande Italiano
Generale Giuseppe Garibaldi
Dittatore delle due Sicilie.

Negl' imperscrutabili decreti di Dio era segnato l' anno 1860 come quello in cui doveva compiersi la redenzione d' Italia. Questa classica e sventurata terra, madre di eroi, dopo tanti secoli di abbietto servaggio e d' inauditi patimenti, dovea risorgere a vita novella, e riprendere il suo posto tra le prime nazioni del mondo. Arduo e quasi favoloso sembrava il sublime riscatto, ma niun argine può opporsi al torrente di ventisei milioni d' Italiani, che forti uniti e concordi vogliono sottrarre la loro patria dal giogo straniero.

La Provvidenza affidò a Voi, illustre Generale, il compimento di tanta opera, onde unire l' Italia tutta sotto lo scettro del grande Vittorio Emmanuele, modello di Sovrani, leale mantenitore delle giurate franchigie, invitto, e primo soldato delle Italiche legioni.

Digitized by Google

Dopo i trionfi di Como e di Varese, gli occhi di tutti gl' Italiani si rivolsero a Voi, o Generale, quasi presaghi del trattato di Villafranca. La santa guerra iniziata da Vittorio Emmanuele, e sostenuta dal magnanimo Napoleone III, si arrestò per una inesplicabile fatalità sulle rive del Mincio, ma non si arrestò già il movimento italiano, chè dall' un capo all' altro della Penisola tutti sgomentati dal patto di Villafranca ci riconfermammo sempre più nel concetto, che un popolo il quale risorge a vita novella deve riconquistare la sua indipendenza e libertà col petto, col sangue e con le sostanze de' propri figli. E quando questo proponimento sublime si rese universale a tutti gl' Italiani, Voi sorgeste, invitto Eroe, a capitanare le schiere de' prodi che dovevano redimere il nostro bel Paese.

Eletto da Dio a compiere la santa missione, tutti gli ostacoli reputati insormontabili sparirono come per incanto dinanzi a Voi. Angelo sterminatore della tirannide, Voi frangeste tutti gli scogli che si presentavano in sul sentiero glorioso che dovevate percorrere.

A Marsala, a Calatafimi, a Palermo, a Milazzo, a Messina, a Reggio, al Piale, Voi mostraste di che sia capace un pugno di prodi animato dal santo amore di patria, ed in quei campi gloriosi formaste il nucleo del vero esercito nazionale. Entrando in Napoli avete richiamato nove milioni d' Italiani a respirar libera vita italiana! Vi sien rese grazie, o Generale!....

Il Municipio di Lucera, interpetre degl' italianissimi sensi di tutti i cittadini, dopo di aver aderito con immensa gioia al Governo di Vittorio Emmanuele Re d' Italia, ed alla vostra Dittatura, sente profondamente il debito di esprimervi gl' indelebili sentimenti di ammirazione, di riconoscenza, di gratitudine, d' imperituro affetto da' quali era ed é compreso per Voi. Deh! accettate, o illustre Generale, questi schietti ed ardenti sensi dell' animo nostro. La città di Lucera è pronta a sacrificare il sangue e le sostanze de' suoi figli per la causa italiana! Disponetene, o Dittatore, e nel compiere il riscatto d' Italia, pensate che 26 milioni di uomini sono e saranno con Voi.

Dopo aver espresso i loro voti, i sottoscritti rappresentanti il Municipio di Lucera vi domandano una grazia, o Generale, il dono di un Vostro autografo, onde presentarlo a questo popolo pieno di riverenza e di affetto per Voi, e custodirlo poscia gelosamente negli Archivi del Comune, come la più bella e nobile pergamena che possa mostrarsi con orgoglio a' posteri.

Firmati — Il Sindaco *Achille Cavalli* — Il 1.° Eletto *Pietro Galli* — Il 2.° Eletto *Francesco Paolo de Blasio* — Il Conciliatore *Filippo Urbano* — Il Decurionato — *Pasquale di Chiara* — *Filippantonio Liseto* — *Giuseppe Nicolo* — *Gaetano de Troja* — *Alfonso de Giovine* — *Antonio Placido* — *Pericle de Biase*—*Pietro Carrescia* — *Vincenzo Tandoja*— *Raffaele d' Aponti* — *Pasquale Califani* — *Saverio d' Argenzio* — *Carlo Fiore* — *Alfonso de Peppo*— *Alfonso Figliola*—*Matteo Cavalli* — *Giovanni Pitta*— *Federico di Palma* — *Emmanuele Caso* — *Raffaele Granata* — *Nicola de Peppo* — *Emmanuele Lombardi* — *Domenico Graziano* — *Michele Darco* — *Orazio Lepore* — *Antonio Viglione* — *Daniele Piemonte* — *Giovanni Raffaele Pietrosanto* — *Francesco del Buono.*

La Guardia Nazionale di Lucera.

Generale Dittatore — La parola mal raggiungerebbe lo scopo di lodare un Generale qual voi siete, che rannoda alla forza del braccio tutte le virtù che onorano la mente ed il cuore del filantropo de' due mondi e dell' Eroe di Italia, accogliete quindi di buon grado i voti leali e sinceri della Guardia Nazionale di Lucera in Capitanata, di cui siamo gl' interpetri. Essa, che finora non è stata seconda ad alcun' altra per unione ed ordine, vi dichiara la sua precisa volontà per l'annessione al gran Regno Italiano sotto il regime del magnanimo Re Vittorio Emmanuele, e quindi la cieca dipendenza dai vostri ordini, che attende con devoto rispetto. — Lucera 11 settembre 1860—Gaetano de Peppo — Gaetano de Troio — Clereo Cavallo — Alfonso de Peppo — Raffaele Granata.

Napoli, 8 settembre 1860.

SIGNOR DITTATORE

Dopo lunghi secoli di sciagure la Providenza à maturati i grandi destini d' Italia. Foste voi eletto al compimento di un' impresa che ai padri nostri parve non altro che una splendida illusione, e con fatti inauditi fin ora raccogliete la grande famiglia italiana sotto lo scettro di un Re al quale non sembrano delitto le libere aspirazioni dei popoli.

Non appena vi siete avvicinato trionfatore incomprensibile alla terra degli antichi Sanniti, la città e la guardia nazionale di Avellino si affrettano a riconoscere in voi il Dittatore delle due Sicilie.

Piacciavi, signor Dittatore, raccogliere gli omaggi che per mezzo nostro quella città vi tributa, ed invoca il doppio presidio dei popoli civili, l'imperio delle leggi e la forza per recarle in atto.

Carlo Donatelli Giovanni Masucci — Girolamo Plantulli — Biagio Criscuoli — Francesco Montuori.

Rettificazione. Nel quarto decreto pubblicato nel supplimento di ieri, alla 1ª colonna verso 3° ore dice il Museo Borbonico, la Officina dei Papiri ec. leggi il *Museo Borbonico*, *la Biblioteca Borbonica*, *la Officina dei Papiri ec.*

Digitized by Google

18 settembre.

Il ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

Dittatore dovendo per le necessità della guerra allontanarsi dai centri amministrativi dell' Italia meridionale, delega per suoi rappresentanti due Pro Dittatori, l' uno per la Sicilia, l' altro per le quindici Provincie continentali.

Il Dittatore riserba a se la suprema direzione degli affari politici e militari, e la sanzione degli atti legislativi.

Sono quindi riservate al Dittatore le nomine de Ministri ed Inviati all' Estero: dei Segretarii di Stato: dei Consiglieri di Stato: del Giudice della Legazione Apostolica di Sicilia: dei Ministri: dei Direttori dei Ministeri: dei Governatori: del Prefetto di Polizia di Napoli e de' Questori di pubblica Sicurezza in Sicilia: degli Ufiziali Superiori e Generali.

La Segreteria Generale sta presso il Dittatore.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

(*Non fu possibile pubblicare il seguente decreto nel giorno della sua data perchè non era preparato ancora tutto il lavoro per l'esecuzione che ebbe luogo già da qualche giorno*).

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Decreta

Per alleviare le strettezze di molta parte bisognosa di questo popolo, saranno provvisoriamente distribuiti per ciascuno dei dodici Quartieri di questa Città de' boni ciascuno de' quali sarà per un rotolo di pane. Coloro che otterranno tali boni pagheranno il pane al prezzo ridotto di grana cinque il rotolo.

I boni saranno distribuiti per cura del Municipio della Città di Napoli; il quale creerà perciò un'apposita Commissione per ogni Quartiere.

Tutti i panettieri della Città di Napoli sono obbligati a ricevere e soddisfare ai suddetti boni.

I panettieri presenteranno i loro boni ogni settimana al Municipio per essere soddisfatti della differenza che si sarà verificata fra il prezzo del pane il giorno della consegna e quello già ricevuto in contante.

Napoli 8 settembre 1860.

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Vista l' immensa utilità che deriverebbe a questa Capitale dall'apertura di una larga strada a traverso i più antichi rioni della medesima, sotto il triplice apporto dell'igiene, dell'arte e del commercio;

Atteso che ad evitare l'aumento nel caro delle pigioni che ne deriverebbe diviene opportuno accompagnare una tal misura con l'ampliamento della Capitale in luoghi salubri per la loro posizione naturale;

Considerando in fine che un Governo nato dal popolo, e che vive del popolo, dee principalmente provvedere alla soddisfazione del primo bisogno di esso, quello cioè di dare al medesimo a modico prezzo abitazioni comode e salubri;

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno deliberata nel Consiglio de'Ministri.

Decreta

Art. 1. È approvata la costruzione di una nuova strada, che partendo da quella di Foria, percorra una linea retta innanzi al Duomo sino al mare, secondo il progetto già compilato dagli Architetti Cangiano Luigi e Francesconi Antonio.

Sarà dato opera all' esecuzione dei lavori con la maggiore possibile celerità e conformemente alle vigenti leggi e regolamenti sulla spropriazione forzata per pubblica utilità;

Art. 2. È approvata la costruzione di un novello quartiere in questa Città tra la strada già denominata *Maria Teresa*, la quale da ora innanzi sarà chiamata *Corso Vittorio Emmanuele*, e le case private che fiancheggiano la strada Ponte di Chiaia, Alabardieri, Cavallerizza, Ascensione, S. Teresella, S. Maria in Portico e Riviera di Chiaja, secondo il progetto compilato dagli architetti Alvino, Francesconi, Saponieri, Gavaudan e Cangiano;

Art. 3. Il Municipio è autorizzato a procedere all' espropriazione per pubblica utilità non solo dei terreni, degli edifizii cadenti nell'ambito delle nuove strade, piazze ec. ma eziandio di tutti i suoli segnati come edificatorii nel predetto progetto per esporli in vendita, nello scopo e con l' obbligo agli acquirenti d'innalzarvi dei casamenti.

Art. 4. È approvata la costruzione nei siti più propri all' estremo dell' abitato della città e sulle colline che la circondano, di case salubri ed economiche pel popolo, e massime per gli operai.

Art. 5. La spesa di tali lavori e case sarà a carico della Città di Napoli.

Le rendite de' beni già appartenenti alla Real Casa, ed ora incamerati allo Stato, vi contribuiranno per una parte che sarà determinata, in seguito di apposito lavoro.

Art. 6. Il Ministro dell' Interno è incaricato di compilare un regolamento, perchè con la maggior possibile celerità ed efficacia sia data piena esecuzione al presente Decreto.

Napoli, a dì 18 settembre 1860.

Il Ministro dell' Interno — Firm. — L. ROMANO.
Il Pro-Dittatore — Firmato — G. SIRTORI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITNATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE.

Considerando che, nell'attuale condizione del paese, debbono concedersi ai Governatori delle provincie,

Digitized by Google

facoltà e poteri straordinari senza tuttavia indebolire l' azione del potere centrale, o turbare la regolarità degli atti amministrativi;

A schiarimento delle disposizioni emanate col Decreto del 12 di questo mese di settembre,

Decreta

I Governatori delle province dichiarati col decreto del 12 corrente settembre le prime autorità civili ed Amministrative delle province, avranno oltre le facoltà attribuite agl' Intendenti in tutte le leggi e Decreti sin oggi, le seguenti attribuzioni;

1. Rivolgere principalmente tutta la loro attenzione alle divisioni demaniali tuttavia pendenti e menarle a compimento nel più breve termine possibile.

2. In fatto di ordine pubblico avranno il dritto di proclamare nelle rispettive province lo stato di assedio.

3. Promoverenno i Governatori efficacemente la riscossione delle pubbliche imposte, indispensabili mai sempre all'andamento della macchina Governativa, ed ora più che mai che si dovrà provvedere a più solido organamento dello Stato.

4. Tutti gli Uffiziali pubblici saranno mantenuti nei loro rispettivi impieghi, giusta il Decreto del dì 9 del corrente. Tuttavia i Governatori avranno facoltà di sospendere tutti gl' impiegati dell' ordine Amministrativo e politico, riferendone ai ministri dell' Interno e della Polizia, per l' approvazione definitiva, e potranno ancora provocare dai rispettivi Ministri la sospensione di qualunque altro impiegato.

Art. 5. Rimanendo vacante per qualsiasi causa un impiego Amministrativo e politico i Governatori proporranno al Ministro dell' Interno e della Polizia le persone che essi crederanno più adatte a disimpegnare le funzioni nell' interesse pubblico.

Art. 6. I Governatori hanno facoltà di delegare l'esercizio delle loro funzioni, fuori del Capoluogo di Provincia, a persone di loro confidenza che avranno titolo di Commessario Governativo Straordinario. Cotesta delegazione durerà per quanto dura l' urgenza del caso che l' ha provocata.

Art. 7. I Governatori avranno focaltà di mobilizzare la Guardia Nazionale, nonche i depositi de' volontari che esistessero nella provincia, e di formare altri corpi di volontari, chiamando tutti i cittadini alle armi.

Art. 8. Tutti i Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 settembre 1860.

Pel Dittatore
firm. — G. Sirtori.

SEGRETERIA DELLA DITTATURA.

Sono stati nominati per decreti dittatoriali i seguenti Governatori con poteri illimitati:

Il sig. Salvatore Pizzo per la provincia di Terra di Lavoro,

Il sig. Giovanni Matina per la provincia di Principato Citra,

Il sig. Francesco de Sanctis per la provincia di Principato Ultra,

Il sig. Giacinto Albini per la provincia di Basilicata,

Il sig. Gaetano del Giudice per la provincia di Capitanata, in luogo del Conte Giuseppe Ricciardi di cui è accettata la rinunzia,

Il sig. Cav. Vincenzo Rogadei per la provincia di Terra di Bari,

Il sig. Vincenzo Cipolla per la provincia di Terra d' Otranto,

Il sig. Donato Morelli per la provincia di Calabria Citra,

Il sig. Vincenzo Stocco per la provincia di Calabria Ultra 2.ª

Il sig. Antonino Plotino per la provincia di Calabria Ultra 1,

Il sig. Nicola de Luca per la provincia di Molise,

Il sig. Vincenzo de Tommasis per la provincia di Abruzzo Citeriore,

Il sig. Clemente de Cesaris per la provincia di Abruzzo Ultra 2.°, ed

Il sig. Pasquale de Virgilii per la provincia di Abruzzo Ultra 1.°

Tutt' i Governatori sono d' oggi in poi subordinati al Decreto in data del 17 settembre il quale chiarisce le disposizioni emanate con Decreto del 12 settembre.

Napoli 18 settembre 1860.

Il Segretario generale
Firmato—*Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio de' Ministri

Decreta

Art. 1. Le attribuzioni della G. C. de' Conti indicate nel n. 1. dell' art. 6 e negli asticoli 10. 11 12 e 13 della Legge Organica de' 29 maggio 1817 sono devolute al Consiglio di Stato, presso il quale si procederà provvisoriamente con le norme stabilite pei ricorsi che si presenteranno in linea giuridica.

Art. 2. Le controversie indicate nel n. 3 del citato art. 6 e nell' art. 14 della Legge anzidetta del 1817 apparterranno in primo grado di giurisdizione al Consiglio d' Intendenza di ciascuna provincia, ed in grado di richiamo al Consiglio di Stato.

Art. 3. La G. C. de' Conti è divisa in due Sezioni per giudicare i conti annuali delle rendite e spese dell'erario, i conti delle Provincie, de' Comuni, e degli Stabilimenti pubblici che hanno uno stato Discusso superiormente decretato a' termini delle disposizioni esistenti.

Digitized by Google

Art. 4. Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze è incaricato dell' esecuzione.

Napoli 17 settembre 1860.

Il Ministro delle Finanze — Il Prodittatore
Fir. — A. Scialoja. — G. Sirtori.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio de' Ministri

Decreta

Art. 1. La G. C. de' Conti siccome una sezione della G. C. de' Conti Italiana, sarà provvisoriamente composta di un Presidente, di un Procurator generale, di un vice Presidente, di due Avvocati generali, uno de' quali eserciterà anche le funzioni d Agente del Contenzioso della Tesoreria generale, d sette Consiglieri, di un cancelliere e di un vice Presidente.

Art. 2. La Camera del Contenzioso presso la detta G. C. de' Conti ed il rispettivo Segretariato generale rimangono aboliti.

Art. 3. Il Ministro del Dipartimento delle Finanze è incaricato dell'esecuzione.

Napoli 17 settembre 1860.

Il Ministro delle Finanze — Il Prodittatore
Fir. — A. Scialoja — Fir. — G. Sirtori

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri.

Decreta.

Art. 1. Il Sistema metrico decimale in vigore nelle provincie subalpine e già esteso nelle province Centrali d' Italia è introdotto anche in queste province meridionali a contare dal primo gennaio 1861.

Art. 2. Il Governo provvederà con la pubblicazione di apposite ordinanze e regolamenti a tuttociò che concerne l' attuazione del detto sistema, i diritti di verificazione e il relative ordinamento del ramo di amministrazione corrispondente.

Napoli 17 settembre 1860.

Il Ministro delle Finanze — Il Prodittatore
Fir. — A. Scialoja. — Fir. — G. Sirtori.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE.

Considerando essere di tutta urgenza, che siano aumentati i Battaglioni della Guardia Nazionale di Napoli, affine di rendere meno grave il servizio, e di provvedere all' uopo alla difesa della patria:

Decreta

Art. 1. I battaglioni della Guardia Nazionale di Napoli sono aumentati fino al numero di 24.

Art. 2. Ciascun Battaglione sarà composto di sei compagnie, ed ogni compagnia avrà una forza non minore di 150 uomini.

Art. 3. Saranno formate 6 Legioni composte di quattro Battaglioni ciascuna.

Art. 4. Finchè non sia pubblicata la legge organica sulla Guardia Nazionale, sono chiamati a farne parte tutti i cittadini capaci di portare le armi dai 17 a' 50 anni.

Non vi faran parte coloro che per malattia o fisiche imperfezioni sono incapaci del servizio militare.

Sono eziandio esclusi dalla milizia quelli che furono condannati per furto, frode, attentato a'costumi, e gl' interdetti.

Sono esclusi infine coloro che sono notoriamente conosciuti come attaccati al Governo assoluto.

Art. 5. I ruoli delle Milizie Nazionali saranno formati per questa prima volta da Commissioni composte degli attuali Comandanti di Battaglione, dell' Eletto ed Aggiunti di ciascun Quartiere.

Art. 6. I Comandanti de' nuovi Battaglioni e delle Legioni saranno nominati dal Governo.

Gli Ufficiali subalterni saranno nominati dalle singole compagnie, e confermati dal Governo.

Art. 7. Il Ministro dell' Interno è autorizzato a provvedere col mezzo di uno speciale Regolamento alla esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio dei Ministri.

Decreta.

Art. 1. È accolta la dimissione chiesta dal signor Principe di Ottaiano dell' ufficio di Sopraintendente del Supremo Magistrato di Salute.

Art. 2. Sono destituiti dall' ufficio di componenti il Supremo Magistrato di Salute i signori

Duca di Satriano Segretario Generale.
Giuseppe Dusmet
Duca di S. Cesario
Cav. Vincenzo Zurlo
Saverio Abenante

Art. 3. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione.

Napoli a dì 18 settembre 1860.

Il Ministro dell' Interno — Il Prodittatore
Firm.—L. Romano. — Firm.— G. Sirtori.

Ordine del giorno 17 settembre 1860.

Io devo una parola di encomio ai nostri avamposti di S. Maria e S. Leucio per la regolarità del servizio da essi prestato, e specialmente pel valoroso contegno tenuto nei due scontri che ebbero a sostenere in questi due giorni.

La mattina del 15 corrente una frazione della se-

Digitized by Google

zione Ungarese, che fa parte della brigata Eber, agli avamposti di S. Maria, fu attaccata dal nemico; essa mantenendosi freddamente al posto respinse vivamente un primo ed un secondo assalto di Cavalleria, costringendola in iscompiglio a ritirarsi. Quei bravi soldati mostrarono così nuovamente quanto deboli sieno le forze della cavalleria, se i soldati che devono sostenerne l'urto, non si lasciano vanamente intimorire dallo strepito e dalle apparenze.

Respinta la cavalleria, il nemico avanzò un grosso corpo di fanteria. I bersaglieri della brigata Eber ed i cacciatori del battaglione Carrano si fecero tosto ad incontrarlo. Scambiate le prime fucilate, i nostri bersaglieri si spinsero arditi coi compagni all'assalto, ed incalzarono il nemico fin sotto le mura di Capua, entro le quali si riparò in rotta ed in fuga, protetto dal fuoco dei cannoni dei Forti di quella città.

La mattina del giorno 16 anco gli avamposti di S. Leucio, della brigata Puppi, ebbero luogo ad uno Scontro di ricognizione, a cui presero parte il terzo battaglione, Maggiore Ferracini, e la seconda compagnia del Genio, Capitano Tessera, sotto gli ordini del signor Colonnello Winckler. Il nemico che in grosso numero occupava la riva destra del Volturno, si ritirò cedendo all'impeto con cui i nostri si slanciarono sulla riva sinistra, quantunque non avessero ponti, nè altro mezzo possibile per guadare.

Da questi fatti mi è dato, con vera compiacenza, di desumere quale conto io possa fare di voi in operazioni di maggiore importanza. Speriamo che l'acciecamento dei presenti nostri nemici non sia tale da costringerci ancora a versare il sangue dei fratelli, ma che tutte contro lo straniero si debbono oramai concentrare le forze del vostro valore e delle vostre virtù.

Il Generale Comandante degli avamposti.
S. TÜRR.

Al Glorioso Unificatore dell' Italia

L'Intendente della Terra di Bari invoca la Clemenza del Dittatore a fin che tra le universale acclamazioni che echeggiano da tutta Italia, distingua la voce affettuosa de' popoli di questa Provincia, i quali salutando l'invitto Guerriero, contemplano in Lui l'uomo provvidenziale, che (nuovo esempio nelle istorie) seppe col solo suo nome, ed in un volger di ciglio compiere maravigliosamente una tripla rivoluzione politica, dinastica, e geografica.

Iddio è con Lui, con Vittorio Emmanuele, e con l'Italia.

Di Bari 11 settembre 1860.

L'Intendente
Mar. Englen.

MINISTERO DELL' INTERNO.

Noi Sottoscritti Ministro, Direttore, Uffiziali ed impiegati della Segreteria dell'Interno, Reggio Interno, facciamo atto di adesione solenne alla fusione della Sicilia Continentale, nel Regno di tutta l'Italia, sotto lo Scettro Costituzionale di Vittorio Emmanuele.

Napoli 9 settembre 1860.

(Seguono le firme.

PREFETTURA DI POLIZIA.

Il Generale Dittatore ha largito il beneficio della pesca nell'ambito del porto militare durante le ore del giorno, rimanendo vietato durante la notte, e per tale divieto saranno puniti i contravventori.

Se ne previene il pubblico acciò possa fruire di questo vantaggio.

Napoli 18 settembre 1860.

Il Prefetto di Polizia
GAETANO CHIOLA.

La signora Matilde Rossi di Roccabascerana (Principato Ulteriore) era ritenuta nel carcere di Santa Maria per accusa di omicidio.

Il dì 1. maggio di questo anno fu la sua casa di notte aggredita da un Costanzo di Majo evaso dalle galere, reo di molti omicidii, e capo di altri predoni, il quale le uccise il marito, e lei trascinò seco in campagna tra balze e monti. Giurò da quel punto di vendicare il marito e il rapitole onore, e ne attese l'occasione propizia per ben tre mesi che fu tenuta da quell'infame sequestrata. La notte del 28 luglio il di Majo spedì la sua comitiva in varii luoghi per unirsi ai reazionarii, rimanendosi egli ad assistere la sig. Rossi che s'era infinta ammalata; ed ella all'alba del dì seguente armatasi d'una carabina, d'un colpo l'uccise e corse a presentarsi alle autorità d'Avellino.

Queste cose esposte in un memoriale furon note al Dittatore, il quale tosto rescrisse: « Fatela rimettere subito in libertà, e ringraziatela in nome « della moralità pubblica. »

Poco dopo, trovandosi il Dittatore nella Stazione della ferrovia di Caserta col suo stato maggiore, ecco la si presenta una giovane donna vestita a bruno, alta della persona, di occhi e capelli neri, bella e severa di aspetto. Era Matilde Rossi che veniva a ringraziarlo. Egli la fece salire nel suo vagone e sedere al proprio fianco infino a Cancelli, dove lasciolla, proseguendo il suo viaggio per la volta di Napoli.

AI CITTADINI NAPOLETANI.

Essendo stato inviato dal Generale Dittatore nella provincia di Avellino, per curare i feriti di Ariano e Montemiletto, ne ritorno coll'animo contristato dalla vista dello squallore in cui giacciono colà tante famiglie.

Egli è perciò che mi rivolgo a voi generosi e nobili cittadini, affinchè vogliate con offerte soccorrere

Digitized by Google

quell' infelici vostri concittadini, che a sì caro prezzo han pagato le attuali vostre allegrezze.

Napoli 18 settembre 1860.

Dal palazzo della Foresteria.

I. R. WOLFE,
Medico Chirurgo dello Stato Maggiore Generale.

Il signor Angelo Gusman, cassiere di questo Comune, è incaricato dal Municipio, di ricevere le offerte, per trasmetterle ad una Commissione a tal uopo creata.

COMMISSIONE DI ARROLLAMENTO.

AVVISO

In seguito del Decreto Dittatoriale degli 11 andante la Commissione di Arrolamento pe' marinari volontarii, trovasi rinuita sulla Biblioteca della Marina nell'Arsenale dalle 8 ant. alle 2 pom. di ogni giorno, ove debbonsi presentare tutti quelli che vogliono ascrivere.

Napoli 18 settembre 1860.

Il Capitano di Vascello Presidente
ANGUISSOLA.

Digitized by Google

Digitized by Google

1860 — Num 5

DAL 19 AL 20 SETTEMBRE.

ATTI DEL GOVERNO

ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

19 settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

ai volontari

PROCLAMA.

Quando l' idea della Patria era in Italia la dote di pochi, si cospirava, e si moriva. Ora si combatte, e si vince. I patriotti sono abbastanza numerosi da formare degli eserciti, e dare ai nemici battaglia. Ma la vittoria nostra non fu intera. L'Italia non è ancora libera tutta, e noi siamo ben lungi dalle Alpi, meta nostra gloriosa. Il più prezioso frutto di questi primi successi è di potere armarci e procedere. Io vi trovai pronti a seguirmi, ed ora vi chiamo a me tutti; affrettatevi alla generale rassegna di quell' esercito, ch' esser deve la Nazione armata, per far libera ed una l' Italia; piaccia o no ai prepotenti della terra.

Raccoglietevi nelle piazze delle vostre città, ordinandovi con quel popolare istinto di guerra che basta a farvi assalire uniti il nemico.

I capi de' corpi, così formati, avvertiranno anticipatamente del loro arrivo in Napoli il Direttore del Ministero della Guerra, perchè appronti l' occorrente. Per quei corpi che più convenientemente potrebbero venir qui per via di mare, saranno date le opportune disposizioni.

Italiani, il momento è supremo. Già fratelli nostri combattono lo straniero nel cuore d'Italia. Andiamo ad incontrarli in Roma per marciare di là assieme sulle Venete terre. Tutto ciò ch' è dover nostro e dritto, potremo fare, se forti. Armi adunque ed armati. Generoso cuore, ferro e libertà.

Napoli 19 settembre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Egregi Cittadini,

La guerra attuale, fatta con sole braccia di popolo, è la sola veramente nazionale e che possa tarci la patria. Le battaglie nostre sono altrettante stazioni della marcia alle Alpi, sulle cui vette soltanto noi ci fermeremo.

Ben lo sentite voi, egregi Veneziani, che qui vi proponete di raccogliere mezzi alla guerra, e bandirne con un giornale, *Il Corriere di Venezia*, tale grido, che chiami l'Italia tutta a combattere sulle Venete terre. Io vi lodo del patriottico proposito, e vi conforto nell' opera che varrà a rendere più piena e pronta la vittoria di tutti.

Vi autorizzo quindi, anche in iscritto, come ieri a voce, a costituirvi in *Commissione patriottica Veneziana*, all' oggetto di raccogliere sussidii di ogni sorta in questa meridionale parte d' Italia, a vantaggio della guerra insurrezionale, che stiam facendo, per la liberazione comune. Non ho bisogno di far controllare l' opera vostra per mezzo di uomini di mia fiducia; tali appunto voi siete, e degnissimi della impresa e del nome illustre che metteste a vostro capo.

Per certo troverete qui carità cittadina pari alla vostra.

Napoli 19 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Visto che gli scavi di Pompei sono miseramente abbandonati da più mesi, con dolore del mondo studioso, e con danno delle popolazioni circostanti.

Considerando che la nostra rivoluzione deve essere veramente Italiana, cioè degna della patria delle arti e degli studii, abbracciare in una le gloriose memorie antiche e moderne, fecondandole tutte;

Decreta

Agli scavi di Pompei, proprietà nazionale, sono consacrati 5000 scudi annui, ed i lavori debbono essere immediatamente ripresi.

I Ministri delle Finanze e de' Lavori pubblici fa-

Digitized by Google

ranno eseguire, per quanto spetta a ciascuno, il presente decreto.

Napoli 16 settembre 1860.

Fir. — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

1. È istituita in Napoli una Commissione incaricata di presentare una proposta, tendente a distinguere i luoghi di custodia da quelli di pena, e ad effettuare in quest'ultimi il sistema penitenziale, proponendo pure un regolamento corrispondente.

La detta Commissione sarà composta de'sigg. Procuratore Generale Sostituto Giovanni de Nardis, Giuseppe Vacca, Leopoldo Tarantini, Giulio Leandro, Francesco Arabia e Francesco Giura.

2. È parimenti istituita una Commissione in ciascuna provincia incaricata di riferire:

1. Sulle condizioni igieniche delle prigioni;

2. Sul trattamento concesso a' detenuti, considerati nella loro condizione di custoditi o condannati;

3. Sui miglioramenti che immediatamente potrebbero arrecarsi;

4. Sulle limitazioni e condonazioni delle pene, che per regola generale o per particolari considerazioni potessero essere accordate.

La detta Commissione per Napoli sarà quella già nominata dal Ministro de' Lavori Pubblici; per le provincie sarà nominata dal municipio che si trova nel capoluogo della provincia.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — Il Dittatore

MARCH. D'AFFLITTO — G. GARIBALDI

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Volendo cancellare nell'Italia meridionale ogni segno che ricordi fatti incivili e di ingratitudine cittadina;

Convinto che i popoli non si elevano a libertà con memorie che perpetuano in mezzo a loro le male opere della tirannide:

Decreta

Art. 1. I privilegi accordati al Comune di Pizzo ed ai privati cittadini dello stesso Comune con decreto reale del 18 ottobre 1815, sono aboliti. Ogni monumento che rammenti cotesti privilegi, sarà abbattuto.

Art. 2. I Ministri dell' Interno, delle Finanze e della Polizia sono incaricati della esecuzione del presente decreto

Napoli 19 settembre 1860.

Il Ministro — Il Dittatore

Fir. — L. ROMANO. — Fir. — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Il sig. Vincenzo de Tommasi, nominato Governatore nella provincia di Chieti, è chiamato al posto di Consigliere della Corte de' Conti in Napoli.

Il sig. Clemente de Cesaris, nominato Governatore nella provincia di Aquila, è chiamato alla medesima carica nella provincia di Chieti.

Il sig. Federico Papa è nominato Governatore della provincia di Aquila.

Napoli 19 settembre 1860.

Il Ministro dell'Interno — Il Dittatore

Fir.—L. ROMANO — Firm.—G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno:

Decreta

Art. 1. Il Marchese signor Luigi Dragonetti è nominato Sopraintendente generale degli Archivii, in luogo del Marchese signor Angelo Granito Principe di Belmonte, ch' è messo al ritiro.

Art. 2. La Direzione del Grande Archivio di Napoli, riunita col decreto de' 16 dicembre 1826 alla Soprantendenza generale degli Archivii, è ripristinata.

Art. 3. Il Signor Francesco Lattari di Fuscaldo è nominato Direttore del Grande Archivio di Napoli.

Art. 4. I Ministri dei Dipartimenti dello Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 settembre 1860.

Il Ministro del Dipartimento dell' Interno — Il Dittatore

Firm.— L. ROMANO. — Firm.—G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro di Polizia:

Decreta

Art. 1. Il sig. Biagio Miraglia è nominato Direttore del Giornale Officiale di Napoli, in luogo del signor Filippo Scrugli, messo al ritiro, il quale liquiderà la pensione di giustizia.

Art. 2. I Ministri della Polizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 settembre 1860.

Il Ministro di Polizia — Il Dittatore

Firm.—R. CONFORTI. — Firm. — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Il signor Antonio de Lieto è nominato Ricevitor generale della provincia di Reggio.

Napoli 17 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Il signor Giuseppe Papalia è nomina o

Digitized by Google

Controloro dei dazj indiretti di 2ª classe col soldo mensuale di ducati quaranta.

Art. 2. Il Ministro del dipartimento delle Finanze è incaricato della esecuzione.

Napoli, 15 settembre 1860.

Il Ministro delle Finanze — Firmato — SCIALOIA

Il Dittatore — Firmato — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Vista la domanda, con la quale Antonio Rizzo, di Castel S. Lorenzo, chiede che siano condonati a sua moglie M. Giuseppa Musco altri 18 mesi di reclusione, che deve espiare:

Decreta

Art. 1. La pena di diciotto mesi di reclusione, che deve ancora espiare Maria Giuseppa Musco, è condonata.

Art. 2. I Ministri di Grazia e Giustizia e dei Lavori Pubblici sono incaricati, della esecuzione del presente Decreto.

Il Ministro di Grazia e Giustizia — Firm. — PISANELLI.

Il Dittatore — Fir.—G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposta del Ministro di Giustizia, deliberata nel Consiglio de' Ministri:

Decreta

Art. 1. È fatta grazia della rimanente pena ai seguenti individui, detenuti nelle prigioni succursali di Monteleone: Vito Cimino, Vincenzo Nesci Morabito, Vincenzo Durante, Giuseppe Arruzza, Giuseppe Codispoti Putterà, Francescantonio Pugliese, Teresa Aversa, Anselmo Fazio, Giuseppe Mauro, Giuseppe Sorace, Giuseppe Bava, Salvatore Bertucci, Domenico Pontaro, Domenico Casadente, Francesco Saverio Casale, Domenico Nobile, Giovanni Pagliuso, Pietro Raimondi, Bruno Galati.

Art. 2. Il Ministro di Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Il Ministro di Grazia e Giustizia — Firm. — G. PISANELLI.

Il Dittatore — Firm. — G. GARIBALDI.

SEGNALAZIONE TELEGRAFICA

Napoli 19 settembre 1860.

IL GENERALE THÜRR

al Ministro della Guerra

Ieri inviai una colonna per attaccare questa mane Cajazzo; ordinai una ricognizione forzata per questa mane da S. Maria e S. Prisco verso Capua, e mi portai pure questa mattina colla brigata Sacchi e due pezzi di cannoni per fare una forte dimostrazione verso lo scafo di Formicola e scafo di Cajazzo. I regi, i quali si trovavano da questa parte del Volturno, furono rigettati al di là del fiume. Abbiamo sostenuto quattro ore di fuoco.

Ricevo in questo istante rapporto del Comandante Cattabene, che dice aver preso Cajazzo.

Il Generale Garibaldi venne a vedermi allo scafo di Formicola, donde passò alle colonne che si trovavano tra S. Maria e Capua.

Caserta 19, ore 3. 20 p. m.

Napoli 19 settembre 1860.

L' Intendente di Teramo al Segretario Generale del Dittatore ed al Ministro della Guerra.

I amoricière, alla testa di quattro reggimenti, disfatto completamente tra Osimo e Camporano.

Nel suo esercito cinquemila sbandati fuggono ai monti. Egli prigioniero; presi dieci cannoni; morto un Generale Svizzero; l' Ajutante di Campo ferito a morte; gran numero di feriti e di morti.

Questa sera Ascoli, a due ore dal confine, prepara gli alloggi per l'esercito settentrionale di Italia.

Qualche sbandato, giunto a Martinsicuro, è in arresto.

Tutto ciò colla debita riserva, trattandosi di notizie non ufficiali; quantunque date da persone accreditatissime e di vista.

Teramo 19, ore 9 pom.

Napoli 19 settembre 1860

Due forti ricognizioni dei nostri impegnarono un combattimento con circa diecimila regi. Una colonna dei nostri passò più in alto il Volturno e potè impadronirsi di Cajazzo e delle sue alture prima occupate da' regi.

Un corpo di circa millecinquecento regi ritentò la presa di Cajazzo inutilmente. Questa dominante località assicura ai nostri una vantaggiosa posizione.

I regi consumarono molte munizioni principalmente da cannone, che per patria fortuna fecero lieve danno ai nostri.

Sappiamo che il Dittatore, in vista di possibili future contingenze, brama di fissare la posizione degli ufficiali e sotto ufficiali che hanno combattuto sotto i suoi ordini. È questa perciò una propizia occasione, perchè ognuno, che ha pugnato al suo fianco, si presenti, e risponda così al nobile e generoso desiderio, che ha il Dittatore, di giovare ai suoi compagni d' arme.

---

20 settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

In omaggio della pubblica opinione, sulla proposizione del Ministro di Polizia, sono destituiti Raffaele Mozzillo ed Errico Gilardoni Ufiziali di Dipartimento del Dicastero di Polizia.

Digitized by Google

ranno
pre
ndante
o

lla Polizia è incaricato della esecu-
e Decreto.
embre 1860.
i *Polizia* Il Dittatore
RTI. G. GARIBALDI.
Il Segretario Generale
Colonnello di Stato Maggiore
A. Bertani.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Sono destituiti il cavaliere Bruno Condò giudice di Gran Corte Criminale, il commendatore Lodovico Bianchini professore dell'Università degli Studi, Girolamo Scalamandrè Ufiziale del Ministero delle Finanze, Pasquale Delcarretto Tesoriere della Cassa di Sconto; ed il commendatore Bernardo Quaranta, il cavaliere Stanislao d' Aloe, Domenico Anzelmi, Pasquale Manfrè, dai vari uffici che occupano.

Art. 2. Il commendatore Antonio Maddaloni Direttore della Cassa di Ammortizzazione è messo al ritiro liquidando la pensione a termini di giustizia.

I Ministri delle Finanze, della Polizia, dell' Istruzione Pubblica e della Giustizia sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Napoli, 19 settembre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.
Il Segretario Generale
Colonnello dello Stato Maggiore
A. Bertani.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Il Maggiore dello Stato Maggiore Domenico Damis è nominato Vice-Uditore generale dell' Esercito Meridionale.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 settembre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.
Il Segretario Generale
Colonnello dello Stato Maggiore
A. Bertani.

Il Ministero di Sicilia è così composto:
Sig. Piraino all' Interno.
Sig. Parisi, Sicurezza pubblica.
Sig. Tamaio, Istruzione pubblica.
Monsignor Ugdulena, Culto.
Sig. Peranni, Finanze.
Sig. Paolo Orlando, Lavori pubblici.
Sig. Colonnello brigadiere Nicola Fabrizi, Guerra.
Sig. Fauchè, Marina.
Barone Scrofani, Giustizia.

Palermo 15 settembre 1860

Illustre Generale,

I signori Wolf, Rabe e Compagni, negozianti Prussiani in Messina, hanno acchiusa al Prodittatore una lettera di alcuni cittadini di Breslavia ed una cambiale di franchi 937. 50, l'una collo indirizzo e l' altra all' ordine di Lei.

Mi affretto a mandarle entrambe al sig. Generale, e mi rallegro con essolei e con tutta l' Italia, senza però maravigliarne, di questa dimostrazione che sorge nel cuore della Germania e proprio al retroguardo de' nostri eterni nemici.

Ho l' onore di presentarle i sentimenti dell' altissima mia considerazione e rispetto.

Dev.mo subordinato
Giuseppe Paternò.

All' Illustrissimo Dittatore
Generale G. GARIBALDI.

Signor Dittatore

Noi avemmo già un' altra volta il piacere d'indicare la nostra simpatia per la libertà della nazione italiana con una petizione ai rappresentanti del popolo Prussiano. Se ora ci prendiamo pure la libertà di porre a disposizione di Sua Eccellenza la piccola somma di franchi 937 1|2 per mezzo dei signori Wolf, Rabe e Comp. in Messina, la preghiamo di non mettere in considerazione la picciolezza del dono che depositiamo a piè dell' altare della Patria Italiana, ma solamente i sentimenti coi quali manifestiamo, che gl' Italiani ed i Tedeschi s' incontrano nelle loro intenzioni di volere esser popoli unanimi ed indipendenti. La speranza del futuro non può esser se non grande, che sotto gli auspici di Lei si verifichi quel detto del Petrarca:

Virtù contro a furore
Prenderà l'arme, e fia il combatter corto:
Che l' antico valore
Negli Italici cor non è ancor morto.

Breslavia 28 agosto 1860

I Direttori della Società dei cittadini di Breslavia.
Seguono le firme

Al Illustrissimo Dittatore
Generale G. Garibaldi.

Veniva appena al Ministero di Polizia il sig. Raffaele Conforti, ed una importante scoperta si facea per opera di lui. Sapeva egli come grandi ricchezze avessero a scapito del popolo accumulato i principi di casa Borbone, e si diede a veder modo onde una parte almeno di esse fosse reintegrata al tesoro dello Stato. Ebbe, tra l'altro, sentore che un Gaetano Rispoli, impiegato alla corte borbonica, avea in testa sua scritta sul gran libro del debito pubblico una rendita di 184,608 ducati l' anno. Era chiaro che non poteva privato uomo della condizione del Rispoli possedere di proprio in capitale una somma niente meno che di quattro milioni di ducati. Per la qual cosa, il Ministro non poneva tem-

Digitized by Google

po in mezzo, ed accompagnato da alcuni commissari di polizia, il giorno istesso in che saliva al Ministero, andava a casa del Rispoli, e ne otteneva la dichiarazione che quella partita di rendita, non a lui, ma si apparteneva a Francesco II Borbone. In virtù di quella dichiarazione il Ministro fece trasferire la rendita sopra citata in testa della Tesoreria generale.

Lostesso si faceva ancora delle altre seguenti partite di rendita.

Amministrazione de' beni particolari	67,509
Idem	5.415
Maggiorato del Conte di Girgenti	37,618
del Conte di Caserta	53,769
del Conte di Trani	39,052
del Conte di Bari	38.756
del Conte di Caltagirone	5,486
detto, conto a parte	26,091
Confidenza della Principessa Maria Immacolata	14,297
Id. Maria Immacolata Luigi Re	3.020
Id. Maria delle Grazie Pia	8,035
Id. Maria Emmanuele Isabella	15,628
Id. Maria Immacolata Luisa — conto borsiglio	16
Id. Maria Immacolata Clementina—conto borsiglio	518
Id. del Conte di Trani — conto borsiglio	2262
Id. del Conte di Bari	56
Id. Maria Annunziata Isabella — conto borsiglio	658
In uno ducati	317,186
A' quali aggiunti i ducati 184,608 intestati a Rispoli	184,608
Si ha la somma totale di ducati	501,794

Vale a dire undici milioni circa in capitale legittimamente revindicati alla finanza dello Stato.

Questo fatto meritava bene si facesse di pubblica ragione.

Si desidera con impazienza un migliore ordinamento della Polizia, e una riforma nella scelta degli impiegati e degli uffificiali che debbono vegliare alla pubblica sicurezza. Siffatte impazienze che derivano da nobilissima cagione, cioè dal desiderio di vedere assicurato per sempre il nuovo ordine di cose, non sono ignote al sig. Ministro; e già egli, benchè occupato in gravi cure di Stato, prepara un lavoro che subito sarà sottoposto all' approvazione del Dittatore.

MINISTERO DELL' INTERNO

Signore:

Il Direttore dei Pompieri, in data dei 12 del corrente mese, mi ha indirizzato il rapporto che qui sotto le trascrivo, circa un principio d' incendio felicemente spento nel quartiere dei Granili.

« Quest' oggi verso le ore 2 p. m. è pervenuto avviso a questo Corpo che il fuoco si era appreso in una parte del Gran Quartiere militare dei Granili.

« Giunto sul luogo indicato ho rinvenuto che il fuoco, per cagione a me ignota, si era appreso ad un vasto deposito di paglia al 1. piano del corpo avanzato del fabricato verso il lato occidentale. Ardevano nel momento tutte le imposte delle porte e delle finestre dei locali dove ferveva l' incendio.

« Poste in atto le macchine che si sono potute trasportare, e praticate le altre opere richieste dal fatto, in meno di due ore ogni pericolo era cessato.

« Io ho avuto molto a lodarmi dello zelo mostrato dai pochi Pompieri che erano presenti in questo Quartiere, che in poco tempo hanno percorso il luogo cammino, essende privo di guardia il posto al Mercato, che avrebbe potuto accorrere prestamente; e sul luogo del disastro essi han fatto opera da attirare l' ammirazione di molti Uffiziali e soldati dell' invitto esercito Italiano, i quali hanno stanza nel mentovato quartiere.

« Reputo poi parte integrante del mio dovere rassegnare a V. E. che al mio arrivo sul luogo dell' incendio ho rinvenuto che quei valorosi soldati guidati dai propri ufficiali si adoperavano alacremente ad impor modo al disastro; ma di massima lode sono degni: il signor Giovanni Guarducci Capitano della 5ª Brigata Thürr, 2° Battaglione, 7ª Compagnia, ed il soldato Angelo Bellagamba della 14ª Compagnia, 5ª Brigata Thürr; i quali arditamente han cooperato alla cessazione del danno.

« Il signor Francesco Henry Direttore dell'Opificio ai Granili, ha mandato immediatamente sul luogo del disastro uomini, secchie, e quanto altro poteva essere utile, ed avendo rinunciato a qualunque compenso, parmi opportuno venisse ringraziato. »

Glielo comunico perchè possa disporre che sia inserito nel Giornale Ufficiale.

Napoli 13 settembre 1860

Pel Ministro
Il Direttore — M. Giacchi.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Il Caporale della Guardia Nazionale di questa città D. Giovanni Longo, incaricato a provvedere alla sussistenza degli ex Militi reduci dal Castello d'Ischia ed alloggiati temporaneamente nel quartiere di Montoliveto, non solo con delicatezza e zelo disimpegnò lo incarico ricevuto, ma altresì ha rinunziato al rimborso della somma di ducati 32,74 erogata in tal rincontro. Ne abbia le debite lodi.

MINISTERO DI MARINA

Avendo il Generale Dittatore largito il beneficio della pesca nell' ambito del porto militare durante

Digitized by Google

le ore del giorno, se ne rende avvertito il pubblico; epperò sarà vietata interamente nel corso della notte dal tramonto al sorgere del sole, venendo i contravventori puniti.

Il Direttore
NAPOLEONE SCRUGLI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Noi sottoscritti Ministro, Direttore, Uffiziali, Giudici soprannumerarii ed impiegati del detto Ministero facciamo atto di adesione solenne alla fusione della Sicilia Continentale nel Regno di tutta l'Italia sotto lo scettro Costituzionale di Vittorio Emmanuele.

Napoli 15 settembre 1860.

(*Seguono le firme.*)

In nome dell'Eterno Iddio.

Noi Fr. Michele M. Caputo dell'Ordine de' Predicatori Vescovo d'Ariano, nel pieno esercizio di Nostra libera volontà, e con la più viva effusione de mio cuore, e mosso dal sentimento di quella eterna Giustizia, la quale fondata sulla Religione di Gesù Cristo Nostro Divino Maestro ch'è rocca inespugnabile alla Libertà Civile de' Popoli, facciamo Atto di solenne adesione al Regime del Magnanimo Vittorio Emmanuele Re d'Italia, sì degnamente rappresentato in Napoli dall'Eroe di Calatafimi e Palermo, Dittatore dell'Italia Meridionale, che il Signore nella Sua Misericordia voglia sempre conservare e proteggere pel bene della Indipendenza Italiana: dichiarando pure di prestar giuramento di fedeltà ed obbedienza al Re Galantuomo.

Napoli, nella Sala Dittatoriale 18 settembre 1860.

Fr. Michele M. de' Predicatori.
Vescovo di Ariano.

RAPPORTO TELEGRAFICO

Napoli, 18 settembre 1860.

Il Capitano della Guardia Nazionale di Lentiscosa
Al Signor Generale Dittatore dell'Italia Meridionale.

Si congratula dell'entrata in Napoli.

Segnalata dal Telegrafo di Linfreschi alle 9 a.m.

Il Segretario Generale Colonnello
A. Bertani.

Al Dittatore delle Due Sicilie
Il Municipio Teramano

Pari al superbo Filisteo in Terebinto, grave d'armi cadeva il Borbone da nessuno compianto.

Fattosi ribelle all'etade, contumace alla civiltà, ei pretese arrestare il cammino provvidenziale dell'umanità, e porre il suo in luogo del comando di Dio.

Ma non è mai che impunemente si calpestino i sacrosanti diritti di un popolo.

Il nostro grido di dolore, comechè compresso dal peso di enormi catene, fu udito dal Magnanimo ed invitto Re Vittorio Emmanuele. L'Europa intera ci guardò con simpatia, e i nostri mali destarono un generoso fremito in tutto il mondo civile.

Voi, David novello, avete d'un colpo atterrato il tracotante Golia.

La vostra mano per sovrannaturale virtù si possente è bene letta da ogni Italiano, benedetta fuori d'Italia ovunque è intelletto di bene.

Coloro che questo tempo chiameranno antico, sospetteranno favolosa la vostra Storia; ma *Voi* passerete alle future generazioni come il Redentore della Patria, come il più sublime degli Eroi.

Proseguite la grande opera: Dio è con Noi.

Il Municipio Teramano a testimoniare i sentimenti della universale ammirazione e riconoscenza, fa fede a Voi, signor Dittatore, uno e concorde essere il grido di tuttaquanta questa buona popolazione:

Viva l'Italia, Viva Vittorio Emmanuele Re d'Italia, Viva Garibaldi Dittatore delle Due Sicilie.

Teramo dal Palazzo Municipale li 9 settembre 1860.

Seguono le firme.

Al Dittatore delle Due Sicilie
Generale GIUSEPPE GARIBALDI — *Salute.*

Signore

Tutti gl'impiegati del Morotrofio di Aversa, grande e rinomato asilo di folli, ricolmo il cuore di gioia e di speranze, salutano il Gran Capitano del secolo, innanzi a cui gli eserciti del dispotismo sono dispersi come polvere al vento. A voi a cui l'ombra del nome del magnanimo Re Vittorio Emmanuele è dato da Dio la possanza di rendere l'Italia una ed indipendente, mandano sincere felicitazioni.

Su voi generoso e prode incomparabile, che rendeste la pace e l'onore al popolo delle Due Sicilie che per tanti anni ha gemuto e sofferto martirii nauditi, scenda la benedizione del Signore degli eserciti e della pace.

Scendano pure sul vostro cuore pietoso per quanto è intrepido le benedizioni degli infelici reclusi del Morotrofio, che sebbene privi d'intelletto, han nutrita una mente ed un cuore Italiano.

Aversa 10 settembre 1860.

Seguono le firme.

Il Gran Capitano Italiano Dittatore dell'Italia Meridionale GENERALE GARIBALDI.

Generale Dittatore,

La parola mal raggiungerebbe lo scopo di lodare un Generale, quale Voi siete, che rannoda alla forza del braccio tutte le virtù che onorano la mente ed il cuore del Filantropo de' due Mondi e dell'Eroe d'Italia; accogliete quindi di buon grado i voti leali e sinceri della Guardia Nazionale di Lucera in Capitanata, di cui siamo gl'interpreti. Essa, che finora non è stata seconda ad alcun'altra per unione ed ordine, vi dichiara la sua precisa volontà per l'annessione al Gran Regno Italiano sotto il regime del magnanimo Re Vittorio

Digitized by Google

Emmanuele, e quindi la cieca dipendenza da' vostri ordini, che attende con divoto rispetto.

Lucera, 11 settembre 1860.

Seguono le firme.

Al Dittatore Generale GIUSEPPE GARIBALDI
I cittadini di Aquila

Invitto Generale

La speranza del popolo è adempita! La spada l'Italia nella vostra mano ha fornita l'opera immortale, e il sospiro del popolo mutato in grido di gioia e di ammirazione, vi saluta liberatore di quest' altra Sicilia.

I cittadini di Aquila hanno il nobile orgoglio di non dirsi secondi a nessuno per la lunga fede e il grande amore che han nutrito verso di Voi, il quale hanno aspettato loro liberatore e condottiere sulla via della gloria e della grandezza Italiana. Quando la tirannide borbonica infieriva e si sforzava dibattendosi di soffocare il palpito patriottico e la grande ispirazione dei popoli, le anime Aquilane si affortavano nel silenzio ed aspettavano.

In quella notte di sventura una stella piena di speranza brillava sull' orizzonte d' Italia; i nostri occhi, allora in lagrime, la cercavano innamorati e bevemmo a quella luce la fede nell' avvenire, la costanza ne' dolori, il volere ardentissimo di seguitarne il corso glorioso e provvidenziale. — Quell' astro, quella forza, quella coscienza riposta del valore dei popoli, eravate Voi, o Generale, e Re Vittorio Emmanuele! perocchè noi ripetendo i nomi vostri nel cuore profondo ne sentimmo maggiori della tirannide immanissima che ne gravava. — Quando le città redente, come sorelle pigliate per mano vi circondavano de' loro plausi e della gratitudine, Aquila, stretta a tacere, intrecciò con esse il suo spirito, e mandava di là da' monti suoi il saluto del popolo al trionfatore de' Borboni.

L'Angelo d' Italia che vi contemplò sorridendo dalle cima dell' Etna, si rimise in via, e piegò il volo sul Vesuvio, d' onde vi vide entrare in questa Napoli, che si struggeva di gridarvi Dittatore. Nessun romano non ebbe egual trionfo, perchè i romani non erano tutto il popolo italiano, che voi avete fatto un uomo solo, perchè gli avete dato il vostro pensiero, e la vostra volontà di sorgere a vita nuova.

Accogliete, o Generale, la gratitudine, l'affetto ed il pensiero del popolo di Aquila, il quale altro non isperò, altro non volle da che ebbe risospirata la libertà, che seguir voi nel grande acquisto dell'unità ed indipendenza d'Italia sotto lo scettro del Re Galantuomo.

Il Governo provvisorio proclamato dagli Aquilani ebbe unico intendimento giurar fede a Re Vittorio Emmanuele, alla vostra Suprema Dittatura, nè altro fece che levare la Croce di Savoia sui rottami borbonici e ribenedire la patria profanata.

I nostri cittadini, o Generale, pendono da voi: dite una parola, e verrà raccolta dai cuori ardenti di tutto un popolo, il quale inviandoci, ne dava il suo sacro mandato ripetendo mille volte queste parole che sono una storia — Viva l' unità d' Italia — Viva Vittorio Emmanuele — Viva il Dittatore Garibaldi.

La parola del popolo è la migliore e la più bella, e noi non possiamo che ripetere quel grido: *Viva l'unità d' Italia, Viva Vittorio Emmanuele, Viva il Dittatore Garibaldi.*

I Deputati

Fabio Cannella Sindaco, Angelo Pellegrino, Michele Bonanni, Napoleone Cassi, Giovan Lorenzo Pantaleschi.

All invitto Generale GIUSEPPE GARIBALDI
Dittatore.

Invitto Generale,

Oggi che la prova de' popoli delle Sicilie per la vostra mano si compie, concedete che i militi della Guardia Nazionale di Aquila vi salutino tra i plausi della riconoscenza di Napoli, pari ad Alessandro, a Cesare, a Bonaparte nelle gesta e ne' meriti; a niuno comparabile nella intrapresa di fondare nazioni. Quelli con la forza allargando confini, istituirono per se stessi imperi; Voi trionfando con la coscienza del Popolo, e rendendo caro il vostro nome fino a' vinti, fondate Una Italia sotto lo scettro del Re desiderato da essa.

La Bandiera del nostro battaglione già spiega all aria la Croce di Savoia: e il contatto divino e diuturno di quella ci riempie e scalda d' alta speranza. Proseguite dunque il vostro cammino, o grande Capitano, con quella efficacia ineluttabile che vi deriva da Dio. V' incontrerete in buona parte di noi legati e stretti ad un nodo; e vi seguiteremo fin là dove per Voi s' adempirà interamente il detto sovrano e profetico: L' Italia fa da se.

A quel detto il civile nostro dissidio diede sembiante d' amara menzogna dodici anni or sono, e lo straniero c' irrise. Ma ora tremi! chè rifatti dalla sventura, legati e stretti d' un nodo, potenti di carità e di concordia, ripetiamo unanime il grido:

Viva l'Italia Una indipendente, Viva Vittorio Emmanuele Re d'Italia, Viva Giuseppe Garibaldi Dittatore.

Seguono le firme.

Gli Uffiziali e Bassi Uffiziali della Guardia Nazionale di Atrani, Provincia di Salerno, al Dittatore sig. Generale GARIBALDI.

Signore

La più bella pagina, e senza esempio Ella apre alla storia nella rigenerazione d' Italia. Questo infelice popolo napolitano risorge a novella vita per

Digitized by Google

sua opera dopo una pressione tirannica per lo corso di sessant' anni.

I sottoscritti, se non i primi, non secondi per sentito amor di patria, le manifestano la loro gratitudine, e fanno i più caldi voti al Cielo perchè la rigenerazione intera sia presto compiuta e coll medesima felicità colla quale si è attuata per la più bella parte d' Italia, di cui i sottoscritti fanno parte

Seguono le firme.

All' Illustre Generale GIUSEPPE GARIBALDI
Dittatore delle Due Sicilie.

Il Municipio e la Guardia Nazionale del Comune di San Cipriano e suoi riuniti in Provincia di Terra di Lavoro, fervente di amor patrio e di fa parte della grande famiglia Italiana, si vede nell'indispensabile obbligo di esternare l' unanime sentimento di aderire alla sospirata Unità d' Italia sotto lo scettro del Magnanimo Re Vittorio Emmanuele e la di lei Dittatura.

Signore, il cui nome glorioso sorriderà la posterità, e sarà l' oggetto d' interminabili volumi della storia d'Italia, sia per virtù impareggiabili nell'Ordine civile che militare, si fa coraggio umiliare ad un tanto Prode i voti sinceri e leali dell'intera popolazione. *Seguono le firme.*

L' anno 1860 il giorno 12 settembre.

Il Decurionato del Comune di Maiori con tutti gli Ecclesiastici e notabilità del paese concordemente manifestano la più grande riconoscenza ed ammirazione all'Eroico Dittatore Garibaldi che in nome di Vittorio Emmanuele ci ha ricondotti a libertà e riuniti alla Grande Famiglia Italiana.

L' anno 1860 il giorno 12 settembre

Il Decurionato del Comune di Maiori con tutti gli ecclesiastici e notabilità del paese concordemente proclamano loro Re Vittorio Emmanuele.

Seguono le firme

Al Generale GIUSEPPE GARIBALDI
Dittatore delle Due Sicilie.

Il Cristianesimo è il simbolo ad un tempo e la virtù operatrice dell' affrancamento de' popoli; e pure intendendo al cielo ove è la meta suprema del terrestre viaggio e la salute promessa alle pellegrine generazioni, compie nel giro del tempo e dello spazio l' emancipazione morale e civile delle nazioni.

Invero la salute, secondo il vero intendimento dell' Evangelo, è lo sviluppo della verità e dell' amore, la evoluzione della vita della umanità, al sordido interesse, all' egoismo vile, alla superba ambizione di signoreggiare e di prepotere sostituendo il sacrifizio, la carità pietosa, l'oblio di se pel bene degli altri, e alla bassezza codarda il sentimento della propria dignità e la signoria di se medesimo. Che però liberare un popolo diviso, calpestato, degradato, è opera altamente cristiana; imperocchè Iddio non istampava sull'uomo tanta orma di se perchè i popoli fatti a sua imagine fossero ludibrio alle sfrenate ambizioni, alle cupidigie ingorde dei prepotenti della terra. E questa opera fu la missione che a voi, o illustre Capitano, confidava Iddio, voi nella cui vita esercitata nella persecuzione, nell' esilio, nel disagio, apparve simboleggiato il martirio d' Italia, la quale nella pienezza de' tempi voi eravate sortito da' cieli a restaurare nella sua possente e vitale Unità all'ombra della gloriosa Croce sabauda e nel nome augusto di Re Vittorio Emmanuele.- Dopo le prove di fulmineo valore onde a Como e Varese voi fiaccaste l' austriaca baldanza, voi accorrete al grido della commossa Sicilia, un pugno di prodi mette un oscuro sgomento nelle borboniche schiere, la virtù vince il numero, e i trionfi di Catafimi, Palermo, Milazzo aggiungono un' altra splendida gemma alla corona dell' Italiano Re. Ivi è non molto la marcia trionfale delle vostre vittoriose legioni, la codarda paura di un nemico finora insolente ne' vanti, porsero sicuro argomento che i destini di questa infelice terra erano oramai maturi, che non invano Iddio alla vostra gloriosa mano affidava la Spada vendicatrice d'Italia, e che ella sarà indi a poco libera dall' Adriatico alle Alpi, e che non istarà guari e scosse dalle nostre allividite braccia le secolari catene, il sole d' Italia saluterà il vessillo del nostro riscatto sventolante su le eccelse piramidi delle quali natura pose schermo fra noi e la tedesca rabbia.

Il Capitolo e Clero di S. Maria benedicendo il vostro vittorioso nome, con ardenti voti implora dal Dio degli eserciti non lontano il dì che Italia risorta e franca una volta dalle male signorie, mostri alle nazioni sorelle che essa è, e che ella rifatta una sotto lo scettro di Vittorio Emmanuele e forte del braccio di voi, capitano del suo glorioso risorgimento, non teme, e donna di se medesima si lancia nell' avvenire.

Viva l' Italia, Viva Vittorio Emmanuele, Viva Giuseppe Garibaldi. *Seguono le firme.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

All' Invittissimo Generale GARIBALDI *Dittatore delle Due Sicilie.*

Or che il dito di Dio segna il principio di una nuova Era pei popoli di questa parte meridionale di Italia, nel momento solenne in cui si compiono i destini di sette milioni di Italiani, il Sindaco del Comune di Francavilla in Terra d' Otranto ed il Giudice del Circondario in nome proprio, degl' impiegati rispettivi e della popolazione che amministrano, umiliano il loro omaggio al magnanimo Eroe che ci ha redenti, e che terminerà di redimere la nostra bella patria, l'Italia.

Sì, o Dittatore, nati sotto uno stesso cielo, parlanti il medesimo linguaggio, noi siamo tutti fra-

Digitized by Google

elli e non dobbiamo aver altri confini che quelli egnati dalla natura: quei monti altissimi coverti di terne nevi, le Alpi, che la Provvidenza pose a baluardo della nostra contrada. Lo straniero ci avea liviso e ci calpestava. Dodici secoli di oppressione non hanno potuto però negli Italiani spegnere i entimento della propria nazionalità, di quella dignità a cui li avea destinati la Provvidenza.

L' Italia culla delle arti e madre della scienza ra fatta per sedere Regina fra le nazioni della Ter a. Un tempo lo fu, e giacque poscia prostrata dalla orza brutale dello straniero. Or essa si rialza più bella e vigorosa di prima, e si rialza per volere concorde universale di tutti i suoi figli, volere ap poggiato dal valoroso braccio del Figlio Primogenito suo Vittorio Emmanuele, da quello dell' Eroe Italiano Garibaldi.

Francavilla non ultimo fra i paesi d' Italia con una popolazione di altre ventimila abitanti sospirava da anni l'Unione Italiana. Essa nella parte continentale delle Due Sicilie era la prima nel giorno 26 uglio del corrente anno a festeggiare pubblicamente il suo Liberatore ed a proclamare il Regno del Re galantuomo Vittorio Emmanuele. Or vuole essere ra le prime a prestare omaggio ad entrambi questi Eroi della Storia Italiana.

Gli stemmi della casa di Savoia sventolano sulle nostre mura, e l'aura sacra che da essi spira infonde in ogni petto il più caldo sentimento di entusiasmo e di gratitudine per chi ci ha procurato tanto bene. Noi siamo compatti come un sol uomo e pronti a seguirvi ove, o Campione di Dio, vi piacerà condurci per compiere la redenzione della patria nostra. Accogliete adunque il nostro omaggio, disponete di noi, e ricevete il bacio del fratello redento, che vede, per opera vostra, spezzate le sue catene.

Francavilla 13 settembre 1860.

Nicola Barbaro Sindaco.

Domenico de Giorgio Giudice del circondario.

L' anno milleottocentosessanta il giorno dieci settembre nel Comune di Cava.

Al Collegio Decurionale legalmente riunito nonchè a tutti gli altri componenti il Municipio, il Sindaco Presidente signor Marchese D. Pasquale Atenolfi annunziava che non appena giunto il Dittatore Garibaldi in Salerno, interprete della intenzione de suoi Amministrati, per Telegramma lo felicitava del suo glorioso arrivo, mettendo a sua disposizione il Municipio, e il Dittatore ringraziava per mezzo del Segretario generale Colonnello Bertani. Per il che proponeva formale atto di adesione al Governo Costituzionale di *Vittorio Emmanuele Re d' Italia.*

Il Collegio

Facendo plauso ai sensi espressi dal signor Sindaco per quanto ha oprato, con vivo entusiasmo unanimamente manifesta il suo voto di adesione al Governo Costituzionale di Vittorio Emmanuele Re d'Italia, e lo prega a far pervenire al Governo dittatoriale, anche a nome de' notabili e popolazione tutta del Comune, il seguente indirizzo:

AL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Il Municipio di Cava.

Signore

Il vostro glorioso arrivo nella Metropoli, e la proclamazione di *Vittorio Emmanuele Re d' Italia*, riunendo la Comune Patria da tanti secoli divisa, opera la nostra politica redenzione. Il Municipio quindi facendo atto di piena adesione al Governo Costituzionale del Re Vittorio Emmanuele, sente il dovere di ringraziarvi per la impresa magnanima e gloriosa.

Firmati — Marchese Pasquale Atenolfi —

Seguono le firme de'decurioni.

Cava li 10 settembre 1860.

Il Segretario del Decurionato

NICOLA D' ALESSIO.

Indirizzo al Dittatore Garibaldi pronunziato dall' egregio Camillo Golia nel Supremo Magistrato di Salute, di cui fa onorevole parte.

Signori,

Negli alti e provvidenziali rinnovamenti politici non v' ha parte esigua della pubblica Amministrazione che non risenta l' influsso delle nuove istituzioni ed a sua volta non influisca per la prosperità di esse. Ben opportuno adunque addiviene il rammemorare in questa occasione e quanto a noi approdi il nuovo ordinamento in cui siamo entrati, e quel che noi dobbiamo al suo pro, con l' opera di questo Magistrato.

E a dir vero questo che a noi sembra novità tale non per altro dir si potrebbe se non per i modi nuovi, stupendi, soprannaturali ditò quasi, con cui un uomo straordinario, un invitto generale, il Dittatore Garibaldi ha potuto attuarlo in questa meridionale parte d' Italia.

Italia divisa è stato lo studio più assiduo de' politicanti nostri nemici da Attila a Francesco Giuseppe: Italia unita, una, è stata il sogno più sospiroso dei nostri più grandi ingegni da Boezio a Cavour, due regali consiglieri di sì diversa fortuna.

Noi dunque pertinenti alla sublime e non mai minorata famiglia de' veri Italiani, noi ammaestrati alla scuola di Dante e Machiavelli non dobbiamo oggi vedere in Garibaldi se non l' esecutore della secolare idea e speranza, innanzi al quale per alto destinato piegano tutte quelle difficoltà che resistettero, per nominare i più recenti, a' Bandiera, ai Pepe, a' Manin.... E nell' aderire pienamente alla sua Dittatura, di questo uomo maraviglioso, ed al governo in nome di Re Vittorio Emmanuele, non facciamo che adempiere il legato degli avi nostri. Salutiamo però, applaudiamo a quest' era di risorgimento come ad un' amica desiderata dalla quale aspettammo sì lunga pezza e lo slancio degl'ingegni,

Digitized by Google

e la efficacia degli studii, e la prosperità delle arti, e l'abbondanza dei prodotti, e lo sviluppo delle industrie, e la nuova vita del commercio.

Ma perciocchè la somma di cosiffatti beni propiziamente svolgasi e si dirami in tutte le classi della nazione, fa di mestieri che le parti tutte della gran macchina, chiamata nazione, così il più piccolo rocchetto come la maggiore delle ruote ne aiutino lo svolgimento.

In generale, o signori, uno è il mezzo possente per raggiungere questo santo scopo: uno ed estesissimo quanto facile e bello: la concordia.

Abbia ognuno accanto all'amore dei propri doveri l'amore verso la Patria comune, verso questo glorioso ed invidiato Eden che si addimanda Italia, e che unificato si addimanderà potenza di prim'ordine anch'esso. Ciò basta per sentir l'importanza del proprio mandato.

Ed in questo senso non vi ha chi più di noi la senta.

Il servizio sanitario marittimo nella region continentale dell'Italia del mezzodì è affidato ad una Magistratura Suprema responsabile che risiede nella città di Napoli, ed avente alla sua dipendenza dugento quarantatrè deputazioni di salute sparse per le estesissime sue coste. Dal che sgorga una fonte ricchissima di benefizi verso il pubblico, e di cure verso del magistrato, le quali sono principalmente affidate alla coscienza ed alla lealtà di generosi cittadini.

Ma mentre dal canto nostro noi sentiamo altamente l'importanza del nostro mandato, egli è giusto non lasciar ignorare al Dittatore che questo Supremo Magistrato nell'accogliere con soddisfazione il progetto di una convenzione internazionale redatto nelle Conferenze sanitarie di Parigi al 1852, acciocchè a principi uniformi si sottoponesse la legislazione sanitaria delle diverse nazioni, e nel rendere omaggio alla civiltà dei tempi che vuole eguaglianza di provvedimenti in ciò che tocca l'interesse comune dei popoli, abbia esposto in apposito esame al signor Ministro dell'Interno la necessità di alcune indispensabili ed importanti modifiche da apportarsi alla convenzione internazionale, e questo pel sommo bene della pubblica salute, superiore oh! di quanto ad ogni ricchezza. E la ragione si è che questa regione debba circondarsi più che ogni altra parte di maggiori precauzioni, e certo nessuno potrà disconvenirne se si faccia a considerare le lunghe sue coste, l'esser cinta da tre mari, la sua geografica posizione messa quasi a sentinella dell'Europa verso l'Oriente, e la prossimità sua all'Egitto alle coste barbaresche.

Compresi adunque dalla grandezza dei tempi che avemmo il bene di veder maturi, e dalla grande utilità del magistrato di cui ho l'onore di far parte anche io, tra tanti egregi patrioti, non tralasciamo opera nè studio, o signori, onde consolidare il lustro di questa bellissima parte del gran Regno Italiano e contribuire allo sviluppo della grande idea che si racchiude nel grido:

Viva l'Italia
Viva Vittorio Emmanuele
Viva il Dittatore Garibaldi.

Indirizzo presentato da una Commissione dell'Ordine degli avvocati il giorno 13 settembre in S Maria.

Invittissimo Generale

Quando nella vita de' popoli si compiono avvenimenti, che parevano insuperabili, non sono questi l'opera di un momento, o l'effetto di un concerto di pochi spiriti eletti, ma sì la espressione palese de' bisogni veri de' popoli: è il lento lavorio del tempo, che prepara una grande e potente manifestazione. Così, invitto generale, la rivoluzione con tanta unanimità eseguita sotto gli occhi nostri, è il fatto compitore delle aspirazioni dei nostri padri; è la speranza, il desiderio di quattordici secoli, che si attua al presente dopo il martirio di tante generazioni !!.

Ma la Divina Provvidenza, che spinge i progressi della umanità, e lo sviluppo della civiltà del mondo, ha segnato col suo dito i destini delle nazioni, e ridestando ne'popoli Italiani il sentimento vivo della nazionalità ed il bisogno di formare la grande Patria Italiana, ha pure personificato ed incarnato in Voi la espressione più nobile di questa generosa e sublime Idea.

L'ordine degli avvocati di S. Maria, associandosi al pensiere generale del Paese, è superbo e felice di potervi esternare anche i suoi attestati di profonda ammirazione ed immensa gratitudine per le straordinarie ed ardite imprese da voi mandate ad effetto in sì breve spazio di tempo per la liberazione delle nostre contrade, e per la costituzione della Grande Patria Italiana sotto lo scettro Costituzionale del Re Galantuomo Vittorio Emmanuele.

Accogliete dunque, Illustre Generale, con questo attestato di somma ed imperitura riconoscenza gli omaggi rispettosi dell'Ordine degli avvocati di S. Maria, i quali con tutti i loro sforzi propugnano l'alto concetto della unità della Italia.

Viva l'Italia
Viva Vittorio Emmanuele
Viva Giuseppe Garibaldi Dittatore.

Il ritiro del sig. Filippo Scrugli di cui è parola nel decreto pubblicato nel Supplimento di jeri che nomina a Direttore del Giornale Officiale di Napoli il sig. Biagio Miraglia, è stato accordato dietro sua dimanda.

AVVISO

Lunedì prossimo 24 del corrente mese di settembre alle 8 a. m. precise nel locale della Università degli Studii, si terrà esame in concorso per la

Digitized by Google

provvista delle lauree gratuite in Architettura. Se no prevengono i signori Raffaele Starace, Leopoldo Lombardi, Oreste de Martino, Raffaele Zannotti, Carlo Luccio, Luigi Manzilli, Francesco de Palo, Gaetano Bellucci Sessa.

Errata — Nella stampa del supplemento di ieri, n.° 11, per inavvertenza tipografica non furono apposte la firma del Direttore della Pubblica Istruzione signor Ciccone al decreto relativo agli scavi di Pompei, e quella del Ministro delle Finanze signor Scialoia all'altro di nomina del Ricevitor generale de Lieto, e quello del Segretario generale della Dittatura signor colonnello Bertani a tutti i decreti ed alle due proclamazioni del Dittatore.

Digitized by Google

Digitized by Google

1860 — Num. 6. DAL 21 AL 26 SETTEMBRE.

ATTI DEL GOVERNO

ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 21 settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Tutt' i beni delle Mense Arcivescovili e Vescovili sono dichiarati beni nazionali.

Art. 2. Ad ogni Vescovo ed Arcivescovo verrà dato dalla Cassa dello Stato un congruo emolumento, che non potrà mai oltrepassare la somma di ducati duemila l'anno. Col residual reddito verrà principalmente provveduto al decoroso mantenimento del basso clero.

I Ministri di Grazia e Giustizia, delle Finanze e del Culto sono incaricati per l'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 11 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.
Il Segretario generale Colonnello
Firmato — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE

Vista la legge del 16 corrente, con la quale s'implicano i poteri accordati ai due Governi di Napoli e di Sicilia, e i dritti riserbati alla Dittatura nello esercizio della suprema autorità nell' Italia meridionale:

Decreta

Art. 1. Saranno presso il Dittatore, oltre il Segretario Generale, stabilito con legge anteriore, due Segretari di Stato, uno per gli Affari di Sicilia, e l'altro per gli affari del Continente napolitano.

Art. 2. La Segreteria Generale avrà le facoltà date sotto il passato regime alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3. Gli affari che con legge del 16 settembre corrente il Dittatore riserbò alla sua superiore autorità, saranno esaminati e proposti da quello dei Segretari di Stato la cui Provincia codesti affari concernono.

Art. 4. Saranno avocati presso il Dittatore, e saranno affidati ai Segretari di Stato alla sua immediazione i Dicasteri degli affari Esteri e della Guerra.

Ordina che la presente Legge, munita del suggello dello Stato, si pubblichi ne'modi consueti mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Napoli 20 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.
Il Colonnello dello Stato Maggiore
Segretario Generale
Firmato — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Colla data del 1.° prossimo ottobre l' attuale Corpo de'Cannonieri e Marinari rimane sciolto.

Art. 2. Tutti i marinari e cannonieri in attualità di servizio che intenderanno di far parte della Marina nazionale, e saranno riconosciuti inabili alla navigazione, verranno ripartiti in quattro Compagnie, le quali prenderanno la denominazione di Compagnie sedentanee de' Cannonieri e Marinari. Tali individui sì per la loro interna organizzazione, che per la percezione degli averi dovranno esser trattati colle norme e colle tariffe ora in vigore.

Art. 3. Di tutti gl' individui attivi presenti alla detta epoca del 1.° ottobre i quali bramassero di avere il congedo l' otterranno. Quelli però che non avranno adempiuto al rispettivo impegno, sia di pianta, sia di nuova leva, rimarranno sempre vincolati, onde essere richiamati in servizio in occasione di leve marittime.

Art. 4. Alle dette Compagnie sedentanee saranno aggregati per la percezione degli attuali rispettivi averi tutti gli uffiziali appartenenti al Corpo de'Cannonieri e Marinari, e ciò fintantochè non sarà provveduto alla definitiva organizzazione della marineria nazionale.

Art. 5. I sotto-uffiziali poi e marinari, i quali dichiareranno di voler continuare a servire, si obbli-

Digitized by Google

gheranno per un anno, e serviranno esclusivamente a bordo col godimento della razione. Elasso tal periodo, visti i loro buoni servizi, potranno essere contemplati nel novello organico della marineria di pianta a bordo di bastimenti.

Art. 6. La scuola de'grumetti in conseguenza del premesso, sarà sciolta colla stessa data del 1.° ottobre; e coloro tra essi che vorranno continuare a servire, saranno ripartiti sopra i Legni classificati fra mozzi e grumetti, e trattati colla tariffa delle ordinanze del 1818.

Art. 7. Gl' individui de' Cannonieri dell' indicato Corpo, da Ajutante in giù, i quali bramassero di continuare a servire, passeranno a figurare pel momento al seguito della Compagnia artefici del Parco di marina, per poi venir convenientemente piazzati alla organizzazione del novello Corpo de' Cannonieri di marina.

Art. 8. Rimanendo come si è detto in vigore le attuali tariffe per gli uffiziali ed individui delle Compagnie sedentanee, per quelli attivi della marineria e de'Cannonieri, gli averi saranno i seguenti:

de' marinari.

I primi Nostromi avranno il prest mensile di duc. diciotto.

I secondi Nostromi duc. quattordici.

I primi Guardiani due. dodici.

I secondi Guardiani o primi timonieri duc. dieci.

I marinari di 1.ª classe o 2. timonieri duc. otto.

I marinari di 2.ª classe duc. sei come i volontari.

de' cannonieri.

Gli ajutanti col prest mensuale di duc. diciotto.

Primi Sergenti duc. quindici.

Secondi Sergenti di 1.ª classe o 1. Capi Cannieri duc. quattordici.

Secondi idem di 2.ª classe o 2. id. id. duc. dodici.

I Caporali o 3. Capi con quello di duc. dieci.

Il Cannoniere di 1.ª classe con duc. otto.

Il Cannoniere di 2.ª classe con duc. sei, oltre del mensile assegno di casermaggio in gr. 25, e del pane stando a terra.

Art. 9. Ad eccezione degl' individui delle Compagnie sedentanee, che conserveranno gli assegni di vestiario e di mantenimento, quelli attivi, sia che si appartengano alla marineria, che a' cannonieri, dovranno fornirsi del vestiario di conto proprio, salvo a provvedersi ad un tale oggetto alla definitiva organizzazione.

Art. 10. Ad incoraggiare sempre più i buoni marinari e cannonieri dell' attuale Corpo, coloro tra essi che resteranno al servizio sia per far parte dei marinari attivi, sia del futuro Corpo de' Cannonieri di Marina, avranno a titolo di premio un mese del rispettivo prest.

Art. 11. Per l'attuazione del disposto di sopra si eseguiranno le istruzioni, che saranno ministerialmente emanate.

Art. 12. Il Ministro delle Finanze, ed il Direttore della Marina, sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 20 settembre 1860.

Il Direttore della Marina Fir. — N. Scrugli

Il Dittatore Fir. — G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Il signor Francesco Profumo Capitano di prima classe è accettato nella regia marina col grado corrispondente alla Marina militare.

Napoli 21 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. Garibaldi.

Il Segretario generale Colonnello

Firmato — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Il signor Cesare Manè Capitano di prima classe è accettato nella regia marina col grado corrispondente alla Marina militare.

Napoli 21 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. Garibaldi.

Il Segretario generale Colonnello

Firmato — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Il sig. Filippo Bonchero Capitano di prima classe è accettato nella regia marina col grado corrispondente alla Marina militare.

Napoli 21 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. Garibaldi.

Il Segretario generale Colonnello

Firmato — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLA ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Il signor Luigi Schiaffino Capitano di seconda classe è accettato nella regia Marina col grado corrispondente alla marina militare.

Napoli 21 settembre 1860.

Il Dittatore

Firmato — G. Garibaldi.

Il Segretario generale Colonnello

Firmato — *A. Bertani*

Digitized by Google

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE.
Decreta

Il signor Santo Podestà Capitano di seconda classe è accettato nella regia marina col grado corrispondente alla Marina militare.

Napoli 21 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.
Il Segretario generale Colonnello
Firmato — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE
Decreta

Art. 1. Il signor Carlo Torre è nominato Governatore di Benevento.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato del l'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 21 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.
Il Segretario generale Colonnello
Firmato — *A. Bertani.*

MINISTERO DELLA POLIZIA.

Noi sottoscritti Ministro, Direttore, Prefetto, Uffiziali ed impiegati tutti del detto Ministero, come della Prefettura facciamo atto di adesione solenne alla fusione della Sicilia continentale nel Regno di tutta l' Italia, sotto lo scettro costituzionale di Vittorio Emmanuele.

Napoli 15 settembre 1860.

Seguono le firme.

MINISTERO DELLA MARINA

Gli Uffiziali ed altri impiegati del Ministero della Marina han proceduto al loro solenne atto di adesione alla fusione della Sicilia continentale nel Regno di tutta l' Italia sotto lo scettro costituzionale di Vittorio Emmanuele.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

I sottoscritti Uffiziali ed impiegati del Ministero di Presidenza fanno atto di piena adesione al Governo del magnanimo Re Vittorio Emmanuele proclamato in Napoli dall' invitto Dittatore Generale Garibaldi.

Napoli 15 settembre 1860.

(Seguono le firme.

---

22 settembre.

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI NAPOLI.

In questi supremi momenti per la gran patria italiana, quando tutti gli uomini accorrono alle armi e lieti fanno offerta della loro vita sul campo di battaglia, è mestieri che anche le donne di questa meridional parte della Penisola, che già si son mostrate madri e spose affettuose, si mostrino ora degne del nome italiano, mettendo in opera quanto è in esse di carità cittadina per soccorrere i prodi che feriti han suggellato col sangue il loro amore immenso pel suolo native. A voi dunque, donne virtuose, si rivolge il Municipio di questa Città, perchè vogliate prestar l'opera vostra nell' andar raccogliendo sfili, bende, compresse, lenzuola, camice e tutto che possa servire alla cura del soldato ferito: e perchè più di leggieri possiate cooperarvi alla tanta impresa, è nominata una commessione di quindici signore di questa Metropoli, conosciute pel loro alto ed italiano sentire, che sono autorizzate ad andare intorno per le case, e a ricevere le offerte per le quali siamo certi vorrà distinguersi il sesso gentile della bella Partenope.

Nomi: Signora Colonna, signora Principessa di Strongoli, signora Maria Capuano, signora Capecelatro Ferrigni, signora Scialoja, signora Duchessa di Vastogirardi, signora Giulia Pandola, signora Duchessa di Caccuri, signora Carolina Baldacchini, signora de Monti, signora Contessa Nocciglia, signora Duchessa di Petrizzi, signora Baronessa Barracco, signora Emilia Curtopasso, signora Principessa di Gesualdo.

La Guardia Nazionale di Sala, ausiliata dalla Gendarmeria, è riuscita, dopo replicati assalti eseguiti nel Bosco di S. Leucio, ad arrestare due della famigerata comitiva di malfattori che infestava quelle contrade, cioè i germani Antonio e Saverio Fusco. Cotesto arresto debbe reputarsi di non poca importanza, tra per la parte politica manifestata dalle opere sediziose pubblicamente consumate in Casolla e Marzano, tra per la desiderata sicurezza dell'intero agro Casertano, tra per fine per lo scoramento portato agli altri di quella comitiva, che è da sperare andranno a presentarsi spontaneamente all'autorità, siccome ha già fatto il loro compagno Tommaso Cioffi di Casolla. E però non è parola che basti a rendere i dovuti elogi così al Capo-plotone della Guardia Nazionale di Sala sig. Leopoldo Landi, che guidò l' azione e le operazioni tutte tendenti a raggiungere que' fuorusciti, come agl'individui che vi si contraddistinsero, i quali sono: tra la Guardia Nazionale D. Carlo Padula Sergente, e Giovanni Pasquariello, Nicola Masino, Raffaele Mincione e Giovanni Pezzuti, di Sala: e tra i Gendarmi il Caporale Giacomo Torretta, Aniello Villani, Giuseppe Cacace, Luigi Urbanucci e Raffaele Leone.

Digitized by Google

PREFETTURA DI POLIZIA.

Il Generale Dittatore ha largito il beneficio della pesca nell'ambito del porto militare durante le ore del giorno, rimanendo vietato durante la note, e per tale divieto saranno puniti i contravventori.

Se ne previene il pubblico acciò possa fruire di questo vantaggio.

Napoli, 18 settembre 1860.

Il Prefetto di Polizia
GAETANO CHIOLA.

Nel decreto riguardante le nomine della Direzione generale delle poste, ferrovie e telegrafi, pubblicato nel giornale del dì 17 corrente, all' articolo 3 vuolsi correggere il nome del *Duca di S. Gennaro Sambiase*, in *Duca di S. Donato Sambiase*. Il medesimo ha poi rinunziato alla carica a che era nominato d'Ispettore generale delle poste e procacci.

---

24 settembre.

MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE.

Cittadini.

Molti confondono la religione co' suoi ministri. E perchè alcuni indegni sacerdoti, turbando le coscienze e suscitando scandali, costringono il governo a misure di rigore, si crede da'semplici che non sanno distinguere le cose dalle persone, offeso il culto cattolico ne'suoi rappresentanti.

Il Ministero ripete che egli rispetta e vuol rispettato il culto de'padri nostri e tutte le cose sante.

Ma gl'indegni che abusano del loro ministero, confondendo il cielo e la terra, l'evangelio e la politica, e avversano il moto nazionale e la risurrezione della nostra gran patria, son doppiamente colpevoli verso Dio e verso la nazione; onde è solenne debito del governo ricercarli e punirli.

Altrimenti, come nel medio evo, l'indipendenza del potere civile sarebbe compromessa, i cittadini non sarebbero tutti eguali innanzi alla legge, e vi sarebbe uno stato nello stato.

Giustizia per tutti. La legge è inesorabile.

Il Ministro
R. CONFORTI.

---

25 Settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro di Giustizia, deliberata nel Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. I Ministri della religione dello Stato, e dei culti tollerati, che nell'esercizio del loro ministero pronunziino in pubblica adunanza un discorso contenente censura delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o commettano fatti che sieno di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro le medesime, o collo indebito rifiuto dei propri uffizi turbino la coscienza pubblica o la pace delle famiglie, sono puniti con la pena del carcere da tre mesi a due anni.

La pena sarà del carcere da sei mesi a tre anni, se la censura sia fatta per mezzo di scritti, d'istruzioni o di altri documenti di qualsivoglia forma, letti in pubblica adunanza, od altrimenti pubblicati.

In tutt' i casi dal presente articolo contemplati, alla pena del carcere sarà aggiunta una multa, che potrà estendersi sino a ducati cinquecento.

Art. 2. Se il discorso, lo scritto, e gli atti mentovati nello articolo precedente, contengono provocazione alla disubbidienza alle leggi dello Stato o agli altri provvedimenti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, e di una multa non minore di ducati cinquecento.

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato come complice.

Art. 3. Qualunque contravvenzione alle regole vigenti sopra la necessità dell'assenso del governo per la pubblicazione od esecuzione di provvedimenti relativi alla religione dello Stato o agli altri culti, sarà punita, secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi, o con multa estensibile a ducati cinquecento.

Napoli 24 settembre 1860.

Il Ministro di Giustizia — Firm. — G. PISANELLI.
Il Dittatore — Firm. — G. GARIBALDI.
Il Colonnello Segretario Generale — Fir. — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Considerando che prima cura di un libero governo è di distruggere la funesta piaga del pauperismo che sempre si lascia dietro la tirannide;

Considerando essere unico mezzo per raggiungere siffatto scopo il promuovere il lavoro e l' industria che mentre costituiscono la vera sorgente della pubblica e privata ricchezza, sono nello stesso tempo una scuola moralizzatrice delle popolazioni, e il fondamento su cui poggiano la civiltà e la prosperità delle nazioni;

Considerando per altro che il Governo Dittatoriale mentre si propone di pubblicare delle leggi atte a promuovere il lavoro nelle classi povere, deve pur accorrere in questi supremi momenti ai bisogni urgenti e temporanei di esse, fattisi più gravi per le eccezionali condizioni politiche, nelle quali sonosi trovate queste contrade meridionali d' Italia;

Digitized by Google

Vista la disposizione del Segretario Generale della Dittatura pubblicata nel Giornale Ufficiale del giorno 14 corrente mese;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, discussa in Consiglio;

Decreta

Art. 1. È istituita una Commissione per la Città di Napoli composta di dieci persone, e presieduta dal Sindaco. Sono nominati componenti la detta Commissione i signori:

Andrea Colonna, Sindaco,
Cav. Carlo Groselli,
Cav. Ferdinando Rocco,
Avvocato Carmine Antonio Forte,
Stanislao Gatti,
Conte Correale,
Duca di S. Donato,
Gennaro d' Agostino,
Michele Persico,
Angelo Incagnoli,
Achille de Lorenzo.

La Commissione avrà la cura di raccogliere tutte le somme che saranno spontaneamente offerte dalla carità cittadina. I nomi de' contribuenti verranno colle offerte rispettive successivamente pubblicati nel Giornale Ufficiale. A tale effetto la Commissione nominata delegherà delle Sotto Commissioni di sua fiducia pe' diversi quartieri della Città.

Art. 2. Sarà inoltre posta a disposizione della stessa Commissione la somma di ducati settantamila, che sarà contribuita nel seguente modo:

1. Da' beni incamerati dal soppresso ordine de' gesuiti ducati	»	35,000
2. Da' beni incamerati di Casa reale.	»	35,000
Ducati . .	»	70,000

Art. 3. Tanto la suddetta somma di ducati 70,000 quanto i sussidii da raccogliersi dalla Commissione istituita, saranno realizzati e distribuiti nel periodo di tre mesi a contare da oggi. Nella distribuzione si avrà anche riguardo per coloro che a causa delle particolari condizioni de' tempi difettano di mezzi.

Art. 4. La Commissione stabilirà i mezzi ed i modi opportuni per fare che i soccorsi sieno utilmente distribuiti alle famiglie più bisognose e non vengano invertiti o in altri usi, o a fomentare la colposa mendicità e l' accattonaggio.

Art. 5. La Commissione, a misura che riceverà o raccoglierà le somme, depositerà nella Segreteria del Ministero dell'Interno un conto settimanale delle somme esatte e delle sovvenzioni accordate.

Art. 6. La Commissione non sarà tenuta ad esibire ricevi di tutte le somme date in soccorso, ma solo avrà l'obbligo per suo discarico di conservare un registro in piena regola. A tale effetto essa viene autorizzata a tutte le spese di scrittura, di commessi o altro necessario al buon risultamento del mandato affidatole.

Art. 7. Le petizioni per partecipare a' soccorsi dovranno indirizzarsi alla Commissione che si riunirà nel Palazzo Municipale di Monteoliveto; essa deciderà sempre sull'ammissibilità o sul rifiuto tanto delle petizioni istesse che delle singole proposte di ciascun membro.

Art. 8. I Ministri dell'Interno e delle Finanze rimangono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 settembre 1860.

Il Ministro dell' Interno — Il Dittatore
Firm.—L. Romano. — Firm —G. Garibaldi.
Il Colonnello Segretario Generale
Firm.—*A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Le sostituzioni alle cariche di ricevitore o percettore delle pubbliche imposte sono onninamente vietate.

Art. 2. I sostituti attuali continueranno nell'esercizio del loro ufficio, sotto la guarentia delle date cauzioni, infino a che non sarà altrimenti provveduto sulla loro sorte.

Art. 3. Il Ministro del Dipartimento delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli, 24 settembre 1860.

Il Ministro delle Finanze — Il Dittatore
Firm. — A. Scialoja. — Firm. — G. Garibaldi.
Il Colonnello Segretario Generale
Firm. — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze;

Decreta

Art. 1. Colpiti dalla pubblica indignazione, e già da lungo tempo sospesi di funzioni e di soldo, ora sono destituiti: Federico Nardelli impiegato di Vigilanza, Biagio Savastano, Nicola Barone, Pietro Paolo Carpentieri, Egidio Damiani Macario, commessi di dogana, Giacomo Merenda controlloro, Giuseppe Pastore tenente.

Sono altresì destituiti Carmelo Anzalone commesso, Francesco Merenda, Alessandro Azzarella, Ferdinando Azzarella, Ferdinando Galizia, Salvatore Anzalone, tenenti, e Giovan Domenico Cono Macchiaroli ricevitore.

Art. 2. Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Digitized by Google

Napoli 24 settembre 1860.

Il Ministro delle Finanze — Il Dittatore
Firm.—A. Scialoja — G. Garibaldi.

Il Colonnello Segretario Generale
Firm. — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze;

Decreta

Art. 1. I signori Giacinto Antelmy controlloro dei dazi indiretti, Vincenzo Peluso commesso doganale, ed Annibale Peluso ricevitore anche doganale rimangono destituiti.

Art. 2. Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 settembre 1860.

Il Ministro delle Finanze — Il Dittatore
Fir. — A. Scialoja. — G. Garibaldi.

Il Colonnello Segretario Generale
Firm. — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Il Sacerdote D. Francesco Forinzano Direttore della Regia Scuola di Veterinaria e di Agricoltura è posto al ritiro con la pensione di giustizia a norma della legge.

Art. 2. Il Professore Signor Almerico Cristin è nominato Direttore della suddetta Regia Scuola col soldo ed averi annessi alla carica.

Art. 3. Il Ministro delle finanze ed il Direttore del Ministero dell'Istruzione Pubblica sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. Garibaldi.

Il Colonnello Segretario Generale
Firmato — *A. Bertani*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata dal Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Stanislao Gatti è nominato Direttore degli Annali Civili di Napoli, in luogo del signor Bernardo Quaranta, di cui si accetta la rinunzia.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato del l' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 settembre 1860.

Il Dittatore
Firm. — G. Garibaldi.

Il Colonnello Segretario Generale
Firm. — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE;

Decreta

Art. 1. Il Sacerdote Alessandro Gualtieri rettore del Real Liceo del Salvatore, è posto al ritiro con la pensione di giustizia a norma della legge.

Art. 2. Il componente della Commissione provvisoria della Pubblica Istruzione signor Raffaele Masi, non lasciando di far parte di detta Commissione, prenderà il carico di riordinare l'enunciato Liceo, proponendo alla Commissione quel che troverà necessario o utile al miglioramento di esso, sì che fosse di norma agli altri che debbono ripristinarsi per le provincie. Il signor Masi prenderà ragione della passata amministrazione, e nel Liceo, durante il suo ufficio, avrà autorità ed averi di Direttore: intendendosi però, che nelle cose riguardanti il Liceo, e di cui egli farà proposta, non abbia voto deliberativo nella Commissione.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli 24 settembre 1860.

Il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica — Il Dittatore
Fir. — A. Ciccone. — Fir.—G. Garibaldi.

Il Colonnello Segretario Generale
Firm. — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Il sig. Cesare Nardoni 2.° Pilota è promosso a Guardiamarina di 1.ª Classe.

Art. 2. I Ministri di Marina e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 21 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. Garibaldi.

Il Colonnello Segretario Generale
Firm. — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Il signor Leopoldo del Re Direttore della Specola Astronomica di Napoli è posto al ritiro. Egli liquiderà la pensione di giustizia a norma della legge.

Art. 2. Il signor Ernesto Capocci è ripristinato nel posto di Direttore della Specola suddetta col soldo corrispondente.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze e il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Digitized by Google

Napoli 13 settembre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
Firmato — A. Ciccone.

Il Dittatore
Firmato — G. Garibaldi.

Il Colonnello Segretario Generale
A. Bertani.

MINISTERO DI MARINA.

La classe de' fochisti e carbonari de' bastimenti dello Stato formerà oggetto di apposita organizzazione. Fino a che non ne saranno determinate le norme, il General Dittatore dell' Italia meridionale ha ordinato che i carbonari e fochisti, oltre la razione giornaliera che loro si somministrerà, sieno trattati come segue:

I primi fochisti che abbiano il grado di Sergente ed il *prest* mensuale di ducati quattordici.

I secondi fochisti che abbiano il grado di Caporale ed il *prest* mensuale di duc. dodici.

I terzi fochisti che abbiano il grado di Comune ed il *prest* mensuale di duc. dieci.

Ed i carbonari che abbiano il grado di Comune ed il *prest* mensuale di ducati otto.

Che stando in moto le macchine si abbiano la gratificazione giornaliera:

Di grana quaranta i primi fochisti,
Di grana trentacinque i secondi,
Di grana trenta i terzi,
Di grana venti i carbonari.

Che stando poi le macchine in riposo le gratificazioni giornaliere da corrispondersi sieno:

Al primo fochista di grana venti,
Al secondo fochista di grana quindici,
Al terzo fochista di grana dieci,
Ed al carbonaro di grana dieci.

Napoli 24 settembre 1860.

Il Direttore
Napoleone Scrugli.

26 settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE.

Decreta.

È autorizzata la formazione di due depositi Ungheresi per l' arruolamento ed organizzazione dei Corpi di quella Nazionalità a Napoli, ed a Messina, ai quali si provvederanno tutt'i sussidi necessari per la loro formazione.

Caserta 25 settembre 1860.

Il Ministro della Guerra
Cosenz.

Il Dittatore
Firmato — G. Garibaldi.

Il Colonnello Segretario Generale
Firmato — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE.

Sulla proposta del Generale Comandante in Capo la Guardia Nazionale;

Sicuro che ogni proposta non possa conferire gradi ed onori se non a cittadini benemeriti della Patria;

Decreta

Il signor Biagio Russo è nominato Maggiore, e va a comandare il Battaglione formato nel Distretto di Pozzuoli, composto de'Comuni di Pozzuoli Bacoli, Marano, Soccavo, Pianura, Santa Croce, Polvica, Chiajano, Procida, Ischia, Barano, Serrara, Casamicciola, Forio e Lacco.

Napoli 25 settembre 1860.

Il Dittatore
G. Garibaldi.

Il Colonnello Segretario Generale
Firmato — *A. Bertani.*

COMANDO DI PIAZZA.

La mattina del 27 andante tutti gli uffiziali isolati provenienti dai Corpi attivi di qualunque arma che hanno aderito al nuovo governo, dipendenti dal sig. Maresciallo di Campo Negri, passar dovranno la rivista nel locale istesso di questa Piazza dal signor Commessario di Guerra Pietro Bozzelli, quindi per le 9 a. m. si troveranno in detto locale.

Il Comandante la Piazza
Rosaguti.

Digitized by Google

Digitized by Google

1860 — Num. 7. DAL 27 AL 30 SETTEMBRE.

ATTI DEL GOVERNO

ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 27 settembre.

Ordine del giorno.

Caserta 27 settembre 1860

Il Quartier Generale è a Caserta. I nostri fratelli dell' Esercito Italiano comandato dal bravo Generale Cialdini combattono i nemici dell' Italia, e vincono.

L' esercito di Lamoricière è stato disfatto da quei prodi. Tutte le Provincie serve del Papa sono libere. Ancona è nostra. I valorosi soldati dell' Esercito del Settentrione han passato la frontiera e sono sul territorio napoletano.

Fra poco avremo la fortuna di stringere quelle destre vittoriose.

G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Considerando che è debito di giustizia, e dovere d'un governo interpetre della gratitudine del paese, il riconoscere i grandi sacrifizii fatti a pro della patria, ed il soccorrere le vittime della tirannide:

Decreta

Art. 1. È accordata una pensione di ducati sessanta al mese vita durante, a contare dal primo ottobre prossimo, a Silvia Pisacane figlia dell' eroico Carlo Pisacane trucidato a Sanza nel luglio 1857 mentre combatteva per la liberazione de'fratelli.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 settembre 1860.

Il Dittatore
Firm. — G. GARIBALDI.

Il Colonnello Segretario Generale
Firm. — *A Bertani.*

28 settembre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Caduto gloriosamente sul campo di Milazzo il capitano Vincenzo Padula, ad onore di sua memoria viene promosso al grado di Maggiore.

È accordata in pari tempo alla madre di lui la pensione che spetterebbe alla moglie di un Maggiore morto in battaglia.

Viene ammesso Giuseppe Padula, fratello del decesso capitano Vincenzo Padula, al Collegio di Marina con piazza gratuita.

Napoli 24 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.
Il Segretario Generale Colonnello
Firm. — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Una linea telegrafica congiungerà immantinenti la città di Benevento con Napoli e provincie limitrofe.

Art. 2. Il Ministro de' Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.
Il Segretario Generale Colonnello
Fir. — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Considerando sacra al paese la memoria di Agesilao Milano che con eroismo senza pari s' immolò sull' altare della Patria per liberarla dal tiranno che l' opprimeva:

Decreta

Art. 1. È accordata una pensione di ducati trenta

Digitized by Google

al mese a Maddalena Russo madre del Milano vita durante a contare dal 1.° ottobre prossimo.

Art. 2. È accordata una dote di ducati duemila per ciascuna delle due sorelle del detto Milano.

Questa somma sarà invertita in fondi pubblici a titolo di dote inalienabile, e consegnata alle sorelle nel corso del prossimo ottobre.

Art. 1. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.
Il Colonnello Segretario Generale
Firm. — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro della Guerra;

Decreta

Art. 1. Il Colonnello di Artiglieria sig. Giacomo Longo è promosso a Colonnello Brigadiere dello esercito dell'Italia meridionale.

Art. 2. Il Ministro suddetto non che quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 settembre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.
Il Segretario Generale Colonnello
Firm.—*A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. È destituito il giudice di Gran Corte criminale di Teramo sig. Tommaso de Gregorio.

Art. 2. Il sig. Salvatore Bernardi è nominato giudice di Gran Corte criminale e destinato a Teramo in luogo del sig. de Gregorio.

Art. 3. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto, non che quello delle Finanze.

Napoli 25 settembre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia — Il Dittatore
Firm.—G. PISANELLI. Firm.—G. GARIBALDI.
Il Segretario Generale Colonnello
Firm. — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposta del Ministro di Polizia, deliberata nel Consiglio dei Ministri,

Decreta

Art. 1. È nominato Uffiziale di Ripartimento del Ministero di Polizia D. Ferdinando Mascilli in luogo di D. Raffaele Mozzillo già destituito.

Art. 2. I Ministri della Polizia e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 settembre 1860.

Il Ministro di Polizia — Il Dittatore
Firm.—R. CONFORTI. Firm.—G. GARIBALDI.
Il Segretario Generale Colonnello
Firmato — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Il sig. Francesco Catapano è nominato capo di Ripartimento del Ministero di Polizia in luogo del signor Errico Gilardoni destituito.

Art. 2. I Ministri di Polizia e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 settembre 1860.

Il Ministro di Polizia — Il Dittatore
R. CONFORTI. G. GARIBALDI.
Il Segretario generale Colonnello
Firmato — *A. Bertani.*

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Si accetta la dimissione del signor Liborio Romano, Ministro degli Affari Interni;

Del sig. Giuseppe Pisanelli, Ministro di Grazia e Giustizia;

Del sig. Antonio Scialoja, Ministro delle Finanze;

Del sig. marchese d'Afflitto, Ministro dei Lavori Pubblici;

Del sig. Antonio Ciccone, Direttore dell' Istruzione Pubblica.

Caserta 27 settembre 1860.

Il Ministro di Polizia — Il Dittatore
Firm.—R. CONFORTI. Firm.—G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Sono nominati:

Ministro dell' Interno e Polizia il sig. Raffaele Conforti;

Ministro dei Lavori Pubblici il sig. Luigi Giura;

Ministro della Giustizia il sig. Pasquale Scura;

Ministro della Marina il Capitano di vascello sig. Amilcare Anguissola;

Direttore dell' Istruzione Pubblica il sig. Francesco de Santis.

Caserta 27 settembre 1860.

Il Ministro della Guerra — *Il Dittatore*
COSENZ. G. GARIBALDI.

---

29 settembre.

Tutt' i Direttori attuali de' Ministeri rimangono provvisoriamente in officio.

Digitized by Google

1860 — Num. 8. DAL 1 AL 6 OTTOBRE.

ATTI DEL GOVERNO

ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 1 ottobre.

DISPACCI ELETTRICI.

Il Governatore di Teramo al Dittatore ed ai Ministri dell' Interno e della Guerra.

Per staffetta del Governo di S. Benedetto a Martinsicuro si annunzia in questo punto:

La fortezza di Ancona ha capitolato. Il Generale Lamoricière con la guarnigione è prigioniero.

Teramo 29, ore 9 pomeridiane.

Il Governatore di Teramo al Segretario Generale signor Bertani.

I Piemontesi ad Ascoli sul confine sono cresciuti ad 800. Pare che presa Ancona si dirigano a questa volta incuorati dall' accoglienza fraterna del Dittatore, e nella idea di salvare gli Abruzzi dallo sbandamento de' Regii da Sora. Di Roma dicono, il Papa fuggito, ed i Francesi sgombrati, la Città occupata da' Piemontesi. Le Marche e l' Umbria sgombre in tutto dai Papalini, si organizzano sotto il Governo del Re pei Commissarii Regii già noti.

Teramo 29, ore 11 pomeridiane.

Il Governatore di Teramo al Dittatore in Caserta, a' Ministri dell' Interno e Polizia, e della Guerra — Napoli.

La notizia della presa della Cittadella di Ancona è confermata da un telegramma del Generale Fanti al Commissario di Ascoli, che me lo trasmette per corriere. Si aggiunge non aver avuto luogo lo scoppio della mina nella Cittadella pel valore e l' avvedutezza de' Piemontesi. Niuna altra notizia della reazione di Sora. Qui non sono altri nemici, ma tutti inebriati del glorioso Governo del Dittatore invitto. La resa di Civitella è imminente.

Teramo 30, ore 11. 45 antimeridiane.

Il Generale Milbitz *al Generale* Sirtori *in Caserta, al Generale* Bixio *in Maddaloni, ed al Ministro della Guerra in Napoli.*

Il Generale Dittatore mi fa annunziare che siamo vittoriosi su tutta la linea.

S. Maria 1 ottobre 12. 40 meridiane.

Teramo 1. ottobre, ore 3 pomeridiane.

Il Governatore di Teramo rapporta che il Generale Fanti da Ancona gli ha fatto sapere per espresso e per segnalazione telegrafica di Martinsicuro, che il Re Vittorio Emmanuele sarà nel 2 ottobre in Ancona.

---

2 ottobre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Vista la legge del 20 corrente, con la quale sono creati due Segretarii di Stato presso la Dittatura.

Decreta

Art. 1. L' Avvocato Francesco Crispi è nominato Segretario di Stato degli Affari Esteri.

Art. 2. Il Segretario Generale, i Ministri, ed i Segretarii di Stato sono incaricati dell' esecuzione del presente decreto.

Caserta 22 settembre 1860.

Il Dittatore
Fir. — G. Garibaldi.
Il Segretario Generale Colonnello
A. Bertani.

Digitized by Google

Il Dittatore annuendo alle istanze del Capitano di Vascello Signor Napoleone Scrugli lo ha discaricato dalla direzione del Ministero della Marina.

MINISTERO DELLA POLIZIA

DISPACCI ELETTRICI

Napoli 2 ottobre 1860.

Il Generale Sirtori al Segretario Generale in Napoli.

Abbiamo vinto su tutta la linea. Una colonna di regii isolati è presso Caserta ; speriamo di farla tutta prigioniera.

Da Santamaria, 1 ottobre ore 10 m. 54 pom. pervenuto alle 11 e m. 30 pomeridiane.

Il Generale Türr al Ministro della Guerra in Napoli

Inviatemi munizioni per obici da sei.

Questa mattina abbiamo sloggiato i Regi i quali si trovavano fuori di S. Tammaro, abbiamo fatto varî prigionieri.

In tutta la linea di S. Maria nulla di nuovo.

I nostri avamposti sono vicino di Capua, qui adesso non si è osservato nessuna mossa dei Regi anche in S. Angelo tutto e tranquillo.

La munizione vi chiedo per i pezzi presi ieri dai Regi.

Da S. Maria 2 ottobre ore 12. 15 pom.

Frate Pantaleo Cappellano di Garibaldi al Sig. Ministro della Guerra Cosenz.

I nostri sono sotto le mura di Capua già da jeri sera.

Un residuo dell' orda Borbonica sbandato tentava un'ora addietro entrare in Caserta, è stato valorosamente dai nostri,

Io proseguo il mio cammino verso Caserta.

Da Maddaloni 2 ottobre ore 12. 40 pom.

Il Generale Orsini al Ministro della Guerra

I Regi sono stati respinti da Caserta.

Il Generale Dittatore, il Generale Bixio ed il Brigadiere Lacchi chiudono loro qualunque ritirata.

In S. Maria e S. Angelo nessuna azione.

Da Caserta 2 ottobre ore 1. 30 pom.

Il Generale Türr al Segretario Generale della Dittatura

I Regi furono rigettati da S. Tammaro nella fortezza, però hanno derubato tutto ed incendiate le case.

In tutta la linea di S. Maria non vi è nulla di nuovo.

S. Maria 2 ottobre ore 1. 30 pom.

Il Brigadiere Assante al Ministro della Guerra in Napoli

Il General Dittatore insegue sempreppiù e taglia i nemici su tutt' i punti sopra Caserta. La mia Brigata ha fatto prodigi di valore , ma ha pur sofferto. Specchi è stato ferito. Sgherillino del 2. Bersaglieri è stato del pari leggermente ferito. Il Capo battaglione Bonnet ha fatto col suo Battaglione finora 60 prigionieri. In somma la Colonna nemica di circa ottomila soldati è in piena rotta.

Da Caserta 2 ottobre ore 2 pomeridiane.

Il Generale Sirtori al Ministro della Guerra.

Fra due ore arriveranno in Napoli circa duemila prigionieri Regi. Manderà alla Stazione la Guardia Nazionale per riceverli.

Caserta 2 ottobre ore 3. 50 pomeridiane.

3 ottobre.

DISPACCI ELETTRICI.

Il Dittatore Garibaldi al Ministro della Guerra in Napoli.

Vittoria completa sui regi. Più di due mila prigionieri: il resto della loro colonna di Caserta vecchia, sono fuggiaschi per la campagna.

Da Caserta 2 ottobre ore 4. 45 pomeridiane.

Il Capitano Luigi Chianese al Generale della Guardia Nazionale.

Ieri attacco generale a S. Maria. Tredici ore di fuoco. Oggi il Reggimento assaltò una Colonna presso le alture di S. Michele. Parte dispersa, parte prigioniera.

Caserta 2 ottobre ore 7 e mezzo pomeridiane.

Il Generale Sirtori al Ministro della guerra.

Al momento giungeranno in cotesta Stazione della Ferrovia circa 2500 prigionieri Napoletani.

Ella farà trovare almeno 200 uomini della Guardia Nazionale per iscortarli.

Caserta 2 ottobre ore 8 pomeridiane.

Digitized by Google

4 ottobre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE.

Sulla proposta del Segretario di Stato all' immediazione;

Decreta

Art. 1. Il Marchese Giorgio Pallavicini Trivulzio è nominato Prodittatore in Napoli, in vece del Maggior generale Sirtori, che se ne dimette volontariamente per attendere alla guerra nazionale.

Art. 2. Tutt' i Ministri, e il Segretario di Stato, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, il quale sarà inserito nella collezione degli atti del Governo.

Caserta 3 ottobre 1860.

Il Segretario di Stato — Il Dittatore

Firm. — *F. Crispi.* — Firm. — G. GARIBALDI.

---

5 ottobre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata nel Consiglio de'Ministri,

Decreta

Art. 1. Il sig. Concezio di Horatiis è nominato Governatore della Provincia di Abruzzo citeriore in luogo del sig. Clemente de Cesaris, che vien messo al ritiro.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — Il Prodittatore

RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Il sig. Stefano Berni, Capo di uffizio nella Segreteria dell'Intendenza di Principato citeriore, è nominato Segretario Generale d'Intendenza e destinato a servire nella Provincia di Calabria ultra seconda.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Miniatro dell' Interno — Il prodittatore

RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Il sig. Nicola Giustini Consigliere d' Intendenza è traslocato dalla provincia di Terra d' Otranto a quella di Capitanata.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — Il Prodittatore

RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Il cav. sig. Luigi Mirelli, Consigliere d'Intendenza col grado e soldo di Sottintendente, esonerato dalla carica per esser chiamato ad altre funzioni con decreto dei 6 di settembre ultimo, è ora messo al ritiro. Egli liquiderà nei modi di legge la pensione di giustizia, se gli compete.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — Il Prodittatore

RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno,

Decreta

Art. 1. Domenico Genoese, fu Francesco, è nominato Sindaco della Città di Reggio.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — Il Prodittatore

RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Considerando che la pubblica opinione non comporta che si tenga fermo il fatto del passato governo, di aver posto semplicemente al ritiro o in disponibilità o discaricati i seguenti Commissarii di polizia, Ispettori, Segretario Generale ed Uffiziali del Ministero e della Prefettura, i quali per le azioni loro han meritato d'esser fatti segno alla esecrazione universale;

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno e della Polizia, udito il consiglio dei Ministri;

Decreta

Sono destituiti i Commissari di polizia già messi al ritiro:

Giuseppe Campagna — Giuseppe Maddaloni — Luigi Morbillo — Salvatore de Spagnolis — Giovanni Mariano Cioffi — Carlo Primicile Carafa — Giovan Battista Jannucci — Nicola Merenda Segretario Generale — Giuseppe Bladier Uffiziale di Carico al Mi-

Digitized by Google

nistero — Francesco Canosa e Giuseppe Gatti Uffiziali di Ripartimento alla Prefettura;

E gl'Ispettori: Giovanni Giannetti — Illuminato Comerci — Gabriele Andreassi — Alessandro Giobert.

L'esecuzione al Ministro dell' Interno e della Polizia.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno
e della Polizia — Il Prodittatore

RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno e della Polizia, udito il Consiglio de'Ministri,

Decreta

Colpiti dalla pubblica esecrazione sono destituiti gl' Ispettori di polizia:

Errico Bartolomucci — Francesco Savastano — Gennaro Farina — Raffaele Farina — Carlo Nunziata — Francesco de Cristofaro — Raffaele Giovenale.

L' esecuzione al Ministro dell'Interno e della Polizia.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno
e della Polizia — Il Prodittatore

RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno e della Polizia,

Udito il Consiglio de' Ministri,

Decreta

Art. 1. Sono destituiti:

Nicola Ajello, Commissario di Polizia di terzo rango;

Ed i seguenti Ispettori:

Errico Ciavarella — Giulio Verduzi — Felice Insalata — Federico Russomando — Carmine Moscati — Raffaele Felicelli — Francesco Porzio — Luigi Schifini — Giuseppe Cardos — Vincenzo Falanga — Achille Lotoro — Vincenzo Ferrara — Paolo Madia — Francesco Cimino — Beniamino Grassi — Matteo del Verme — Leopoldo Orsi — Michele Aulicino — Giuseppe Primicerio — Francesco Amato.

Art. 2. Sono posti al ritiro con la pensione di giustizia secondo che v' abbiano dritto, i Commissari di Polizia:

Antonio Maza — Salvatore Cortese — Giuseppe Salvati — Giacomo Tombinson;

E gl' Ispettori:

Francesco Maida — Gabriele di Eustachio — Natale Lombardi — Antonino Calvi — Francesco de Cardona — Mario Morelli — Giov. Battista Pacifico — Biagio Roberti — Giovanni Rossi.

L' esecuzione a' Ministri dell' Interno e Polizia, e delle Finanze.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno
e della Polizia — Il Prodittatore

RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno e della Polizia, udito il Consiglio de' Ministri,

Decreta.

Art. 1. Sono destituiti:

Francesco Lubrano, Segretario generale della Prefettura già messo al ritiro colla pensione di giustizia:

Ed i seguenti Ispettori di polizia pur messi al ritiro dal cessato governo:

Federico Nardelli — — Giuseppe Capassini — Domenico Ricci — Leopoldo Ceruso — Fortunato Rossi — Pasquale Vignati — Filippo d' Antonio — Errico Morbilli — Francesco Majo Durazzo — Fortunato Ciolfi — Alfonso Mastrocinque.

Art. 2. Sono ammessi a liquidare la pensione di giustizia, se vi abbiano dritto, Giovanni Monaco, Commissario, ed i seguenti Ispettori al ritiro col godimento degli attuali averi:

Giuseppe Lanzetta — Domenico Antonio Bellucci — Ferdinando de Dominicis — Gennaro Andreozzi — Michele Celano — Gennaro Liberatore — Gennaro Doria.

L'esecuzione al Ministro dell' Interno e della Polizia, ed in quanto appartiene a quello ancora delle Finanze.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro
dell' Interno e della Polizia — Il Prodittatore

RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno e della Polizia Generale;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Decreta

Art. 1. Il signor Biagio Miraglia da Strongoli è

Digitized by Google

nominato Uffiziale di Ripartimento del Ministero coll' incarico di continuare a dirigere la Gazzetta Ufficiale, non che di sorvegliarne l'amministrazione e la stamperia.

Art. 2. I signori Nicola Indelli e Tommaso Arabia sono nominati Uffiziali di prima classe, e sono addetti alla compilazione della Gazzetta Ufficiale per quegli incarichi che loro saranno affidati dal Direttore.

Art. 3. Il signor Vincenzo Tucci ed il signor Pasquale Trisolino sono nominati Uffiziali di 2.ª classe di 2.° rango, e sono addetti alla Contabilità ed all' Amministrazione della Gazzetta Ufficiale.

Art. 4. Lo stipendio degli anzidetti Impiegati secondo i gradi rispettivi sarà prelevato sui cespiti della Gazzetta Ufficiale, e sarà versato annualmente dal Ministero di Polizia al Ministero delle Finanze.

I Ministri dell'Interno e della Polizia Generale ed il Ministro delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno e Polizia — Il Prodittatore
RAFFAELE CONFORTI — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio de' Ministri,

Decreta

Art. 1. La Guardia Nazionale del Comune di Brindisi, in Terra d' Otranto, è aumentata a 400 individui.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — Il Prodittatore
RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio de' Ministri,

Decreta

Art. 1. La Guardia Nazionale di Piano, in provincia di Napoli, è aumentata di altri 50 individui, portandosene così il numero a 300.

Art. 2. Il Ministro del Dipartimento dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — Il Prodittatore
RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio de' Ministri,

Decreta

Art. 1. La Guardia Nazionale di S. Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli, è aumentata a 400 individui.

Art. 2. Il Ministro del Dipartimento dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — Il Prodittatore
RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposta del Ministro dell' Interno,

Decreta

Art. 1. Il signor Nicolantonio Causale di Corleto è nominato Sotto Governatore di prima classe nel Distretto di Sala cogli averi corrispondenti.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — Il Prodittatore
RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Decreto del 9 settembre ultimo sulla spedizione de' passaporti, è rivocato.

I passaporti all' estero saranno spediti dal Segretario di Stato del ramo.

Art. 2. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Segret. di Stato per gli Affari Esteri — Il Prodittatore
F. CRISPI. — GIORGIO PALLAVICINO

DISPACCI ELETTRICI.

Il Governatore di Teramo, da Ancona, al Dittatore, ai Ministri, ai Governatori di Teramo, Aquila, Chieti, ed a tutta la linea.

Il Re Vittorio Emmanuele colla data di oggi ha preso il comando dell'Esercito di occupazione colle seguenti parole:

Digitized by Google

« Soldati, io piglio il comando; mi costava « troppo non trovarmi il primo laddove può « essere pericolo »

Domani le deputazioni degli Abruzzi saranno presentate al Re.

Martinsicuro 4 ottobre ore 11. 35 pomeridiane.
(Napoli 5 ottobre)

Il Governatore — DE VIRGILIIS.

Il Comandante Caracciolo al Signor Ministro della Guerra ed al Comandante la Piazza di Napoli.

Il Forte di Baia è reso.

Attendo ordini per me e per le due Compagnie dei montanari del Vesuvio esistenti qui. La Compagnia Medici questa notte è partita per Capua. Esistono nel Forte polvere in barili cantaja novecento sessantadue. Polvere confezionate cartuccini a palle per diversi fucili centoquindicimila quattrccento settantadue.

Attendo ordini.

Pozzuoli 5, ore 7 30 pomer.

---

6 ottobre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno,
Udito il Consiglio dei Ministri,

Decreta

Art. 1. Il sig. Mariano Englen, già Intendente della Provincia di Bari, è nominato Governatore della Provincia di Principato Citeriore in luogo del sig. Giovanni Matina, che rimane esonerato.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 6 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI
Il Prodittatore — GIORGIO PALLAVICINO

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sottogovernatore signor Ignazio Grassani dal distretto di Matera è traslocato in quello di Piedimonte di Alife, in luogo del signor Alfonso Rispoli.

Il sottogovernatore sig. Alfonso Rispoli è promosso alla prima classe, e tramutato dal distretto di Piedimonte in quello di Matera, in luogo del signor Ignazio Grassani.

Il sottogovernatore signor Luigi Praino dal distretto di Castrovillari è traslocato in quello di Ariano, in luogo del signor Luigi di Gennaro.

Il sottogovernatore signor Luigi di Gennaro viene promosso alla seconda classe, e traslocato dal distretto di Ariano in quello di Bovino, in luogo del signor Beniamino de Berardinis, da destinarsi ad altro distretto.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 6 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno Fir. — R. CONFORTI.
Il Prodittatore Fir. — G. PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Perchè gli affari dello Stato abbiano celere e speditissimo corso, e si cominci a disciogliere la centralizzazione introdotta dal dispotismo;

A proposizione del Ministro dell' Interno, adottata dal Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Tutti gli affari annoverati nella 3.ª e 4.ª Classe dal Regolamento del 1826, e che venivano risoluti da ciascun Ministro, sia in conferenza col Capo dello Stato, sia in nome di lui, saranno per l' avvenire devoluti esclusivamente alla risoluzione dei rispettivi Ministri, senza altra formalità.

Art. 2. Tutti i Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 6 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Prodittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

A proposizione del Ministro dell'Interno, adottata dal Consiglio de' Ministri;

Decreta

Tutte le scadenze commerciali della città di Napoli e delle provincie, che si verifichino nel periodo di questo mese, rimangono prorogate ciascuna per otto giorni.

Napoli 6 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Prodittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

Digitized by Google

Proposta fatta dal Prefetto di Polizia ai Ministri della Polizia, dell' Interno e della Guerra.

Lo stato delle forze militari in questa Metropoli mal risponde a' presenti bisogni di essa.

Le medesime si compongono:

1. Della Guardia Nazionale composta da circa dodicimila individui.

2. Di una Guardia addetta esclusivamente al servizio della Polizia, che non oltrepassa il numero di quattrocento individui.

3. Di poca Gendarmeria, il cui novero di giorno in giorno sminuisce per diserzione.

I bisogni intanto nello stato anormale in cui siamo sono gravissimi, dovendo provvedersi alla custodia de' castelli e delle prigioni che al presente vogliono molta cura per le pratiche de'tristi che di continuo vi esercitano i loro intrighi e seduzioni: a quella di diversi banchi, dei musei e di altri luoghi nazionali, dei palazzi regii, ed infine del buon ordine spesso minacciato, al che bisogna accorrere con la forza or in un luogo ora in un altro. La Guardia Nazionale è affranta di forze, nè si può prestare a' servigi molto pesanti.

Abbiamo poi un gran numero di popolani, i quali dal dispotismo travagliati ed impoveriti perchè di sentimenti liberali e poi accorsi ad aiutar la buona causa e l' ordine pubblico quando la tirannia disparve, ora *dimandano* di che vivere con le proprie fatiche; e nel difetto quasi assoluto di lavori pubblici e privati, inondano la Prefettura supponendo che questa si avesse mille vie a procurar loro i mezzi a sussistere.

In tale imperioso stato di cose si proporrebbe di fare un Decreto col quale si crei un corpo di Guardie cittadine di un quattromila uomini, in battaglioni di mille individui per ognuno, destinato al servizio della Città e Provincia di Napoli.

L' arrolamento sarà volontario, ma nessuno potrà appartenervi se non previa l'approvazione della Polizia, che deve indagare e conoscere di ognuno per non intromettere nel corpo elementi eterogenei. L'impegno a servire potrebbe fissarsi obbligatorio non minore di sei mesi, non maggiore di un biennio a volontà del Governo, lasciando a chi siasi ben condotto la piena libertà di rimanere nell'arma. Lo stipendio di grana 30 al giorno; l'età da'21 a 40 anni. Potranno includersi in detto corpo anche coloro della Guardia Nazionale che mancassero di ogni mezzo di sostentamento e non esercitassero professioni o mestieri.

Nella scelta de' capi sarà necessario porre seria attenzione, come quelli da cui dipende la prontezza ed esattezza ad istruire e disciplinare tal corpo; e per la recezione degl'individui nel medesimo, affinchè essa proceda con la maggior regolarità possibile, farà d'uopo creare una Commessione, della quale sarà presidente il Prefetto della Polizia, e membri l' Eletto e due uomini probi di ciascun Quartiere, ed uno de'Maggiori che si preporranno al comando di tal corpo.

Il Prefetto di Polizia
GAETANO CHIOLA.

In conseguenza di tale proposta si è formato il seguente Decreto.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposta de'Ministri dell'Interno, della Polizia e della Guerra;

Udito il Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. È creato un Corpo di Guardie Cittadine del numero di quattromila, diviso in quattro Battaglioni di mille uomini ciascuno, destinato al servizio della Città e Provincia di Napoli.

Art. 2. L'arrolamento sarà volontario; ma niuno potrà esservi ammesso senza l'approvazione della Polizia, la quale dovrà informare sulla condotta di ciascun individuo.

Art. 3. Potranno far parte di detto Corpo coloro della Guardia Nazionale i quali mancassero di mezzi di sostentamento e non esercitassero professione o mestiere.

Art 4. L'impegno a servire sarà obbligatorio per un biennio, e qualora la condotta sia stata buona, potrà l'individuo aver dritto a continuare per un altro biennio.

Art. 5. È fissato lo stipendio di ciascuna Guardia semplice a grani trenta al giorno.

Art. 6. La spesa tutta per lo mantenimento di detto Corpo graviterà sui fondi dello Stato.

Art. 7. Il Prefetto di Polizia riunite al Tenente Colonnello organizzatore ed ai quattro Comandanti di Battaglione presenterà nel più breve tempo possibile un regolamento tanto per le cariche che pei soldi da fissarsi a ciascun grado, come anche il metodo a seguirsi nella ricezione degl' individui.

Art. 8. I Ministri dell' Interno, della Polizia, della Guerra e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 6 ottobre 1860.

Il Ministro della Polizia e dell'Interno — Fir. — R. CONFORTI

Il Prodittatore — Fir. — G. PALLAVICINO.

Digitized by Google

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia ;
Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. Rimane condonata la pena residuale che dovrebbe espiare Luciano Barone.

Art. 2. È abolita l'azione penale pe' fatti avvenuti nel dì 8 settembre 1848 in Avella Distretto di Nola fra le Guardie Nazionali ed il partito retrivo, capitanato dal defunto Colonnello Alfano.

Art. 3. È condonata la pena a coloro che pei fatti sovraindicati ebbero sentenza di condanna.

Art. 4. Il Ministro di Grazia e Giustizia e quello de' Lavori Pubblici sono incaricati rispettivamente della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 6 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. Scura — Il Prodittatore Giorgio Pallavicino

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Volendo riordinare il servizio di questa Marina da Guerra, eliminandone ciò che a suo pregiudizio vi è stato introdotto dal 1818 fin oggi ;
Sulla proposizione del Ministro di Marina:
Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. Restano aboliti il Comando Generale della Marina ed il Consiglio di Ammiragliato. Le attribuzioni che vi erano annesse rientrano tutte nel Ministero del Carico.

Del pari resta abolito il Comando Superiore del Dipartimento di Castellammare, i cui funzionari saranno alla dipendenza di ciascun ramo di servizio.

Art. 2. Vi sarà un Consiglio di Marina, il quale oltre agli attributi fissati dalle Ordinanze del 1818, porterà il suo avviso su tutti gli affari che potranno essergli commessi dal Ministro della Marina. Il servizio della Marina poi sarà ripartito in quattro distinte e separate dipendenze, cioè in una Intendenza Generale, in una Ispezione del Personale Militare e Maggioria Generale, in una Ispezione del materiale, ed in una Ispezione di Rami diversi, tutte in diretta corrispondenza col Ministro.

Art. 3. Un Uffiziale Generale fra' più distinti si avrà la presidenza del Consiglio di Marina, di cui saranno Membri ordinarii l'Intendente Generale, il Maggior Generale, l'Ispettore del Materiale, l'Ispettore de' Rami diversi, ed il Capo dell'Officio di Verifica. Membri straordinarii poi saranno tutti gli Uffiziali Generali disponibili, ed i Sottispettori degli armamenti, delle Costruzioni, e del Parco di Artiglieria. Il Consiglio avrà un Segretario.

Art. 4. L'Intendente Generale della Marina, che per quanto è possibile uscirà dal Commissariato della Marina medesima, sarà il Capo del Corpo Amministrativo, il quale Corpo d'ora innanti, giusta i principii consacrati nelle dette Ordinanze del 1818, sarà del tutto indipendente dal Ramo Militare.

Art. 5. Una Commissione a nominarsi dal Ministro, e sotto la sua dipendenza, sottoporrà fra dieci giorni alla Dittatoriale approvazione un piano organico pel Corpo Amministrativo, in cui applicandosi compatibilmente il prescritto dalle cennate Ordinanze, si fisserà il principio della distinzione fra 'l detto Corpo Amministrativo e le Segreterie Militari, distribuendosi fra queste e quello l'attuale personale delle dipendenze, e fissandosi i gradi ed i soldi di ognuno.

Art. 6. Alla dipendenza dell' Ispettore del Personale saranno gli Uffiziali di Guerra, i Piloti, la Marineria, i Corpi Militari, ed il Personale del Parco. L' Ispettore del Materiale avrà alla sua dipendenza il Sottispettore degli Armamenti, quello delle Costruzioni, e l' altro del Parco per quanto concerne lo Stabilimento, non che la 10.ª ed 11.ª Direzione del Genio per quanto riguardo Lavori idraulici. L'Ispettore de' Rami diversi avrà alla sua dipendenza gl'Istituti e le scuole Nautiche, i Cappellani, i Professori Sanitarii, il personale e la disciplina degli Ospedali, la Navigazione di Commercio, i Capitani di Porto, l'Ascrizione Marittima, ed ogni altro servizio estraneo alla Marina Militare.

Art. 7. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 29 settembre 1860.

Il Ministro della Marina Amilcare Anguissola — Il Dittatore G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Visto il Decreto di questa medesima data, ed a proposizione del Ministro della Marina :
Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. Il sig. Beniamino Gaetani Commissario di prima classe della Marina è promosso ad Intendente Generale della Marina medesima col mensile soldo di ducati centocinquanta, e colla indennità di rappresentanza di ducati cinquanta al mese.

Art. 2. I Ministri della Marina e delle Finanze restano incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Caserta 3 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina Amilcare Anguissola. — Il Dittatore G. Garibaldi.

Digitized by Google

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE.

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE.

Considerando esser debito d' un Governo devoto alla causa italiana, sollevare le famiglie di coloro che più han sofferto per farla trionfare;

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori pubblici, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Alle nubili donzelle Marianna e Teodora Morici, orfane di Domenico, che condannato a morte finì miseramente i suoi giorni in prigione per causa politica, è accordata una pensione di annui ducati centottanta per ciascuna, come riparazione dei danni e delle persecuzioni che han travolta questa famiglia nella miseria.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli, 1 ottobre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — Firm. — LUIGI GIURA
Il Segretario di Stato — Firm. — F. CRISPI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori pubblici, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il funzionante Guardia generale delle acque e foreste D. Beniamino Morici è promosso a Guardia generale titolare di prima classe, col soldo di annui ducati trecentosessanta.

Art. 2. I Ministri de' Lavori pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli, 1 ottobre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — Firm. — LUIGI GIURA.
Il Segretario di Stato — Firm. — F. CRISPI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposta fattane dal Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Durante la missione del signor Luigi Giura al Ministero de' Lavori pubblici è interinamente incaricato delle funzioni di Direttor generale di ponti e strade l' Ispettore del Corpo di ponti e strade signor Luigi Oberty.

Art. 2. Il Ministro de'Lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli, 1 ottobre 1860.

Il Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — Firm. — LUIGI GIURA.
Il Segretario di Stato — Firm. — F. CRISPI.

Essendo indispensabile lo impedire che giungano approvvigionamenti di artiglierie, armi, attrezzi e munizioni da guerra tanto nella Cittadella di Messina quanto nella fortezza e Città di Gaeta, si è disposto dal Governo Dittatoriale dell'Italia Meridionale che le dette località sieno messe in istato di blocco effettivo, secondo i principii stabiliti dal Trattato di Parigi del 1856.

Quindi dichiara essersi dato ordine che fra otto giorni a contare da oggi sia messo in esecuzione il cennato blocco, ed all'oggetto che delle crociere di legni da guerra vigilino sulle coste adiacenti di Messina e di Gaeta onde non vi sieno introdotte munizioni, armi ed ogni altro oggetto inserviente alla guerra.

Il Segretario Generale Colonnello sig. Bertani essendo Deputato al Parlamento Nazionale, è partito per Torino affin di trovarsi in quella città all' apertura delle Camere. In sua assenza ha assunto la firma per gli affari della Segreteria Generale l' avvocato Francesco Crispi Segretario di Stato per gli affari esteri.

Per disposizione del General Dittatore, al Retrammiraglio sig. Pietro Costantini è dato l'incarico della Presidenza del Consiglio di Marina.

DISPACCI ELETTRICI

Il Governatore di Teramo de Virgiliis da Ancona al Dittatore ed ai Ministri.

La marcia dei Corpi dell' Esercito Piemontese pel Regno è incominciata la scorsa notte. Il Re Vittorio Emmanuele alla testa di esso, dopo breve visita a Perugia, entra subito nel Regno per la via del 1. Abruzzo, animato da tutti gli unanimi nostri voti. Questa mattina le prime Deputazioni degli Abruzzi, in numero grande, da me capitanate, si sono presentate al Re con indirizzi de'Municipi, delle Autorità Civili, Militari ed Ecclesiastiche delle Provincie. Io mi renderò tosto alla residenza per preparare il ricevimento del Re. Lo accompagnano Fanti,

Digitized by Google

Cialdini, il Ministro Farini, che or ora ho lasciato, desiderosi di trovarsi nelle vie di Napoli.

Teramo 5 ottobre ore 2. 35 pomeridiane — Martinsicuro 5 ottobre ore 8 pomeridiane.

Il Governatore — DE VIRGILIIS.

Napoli 6 ottobre 1860.

Il Sottintendente di Cittaducale al Ministro dell' Interno.

Le trasmetto il manifesto del Re Galantuomo Vittorio Emmanuele.

« Soldati, son contento di voi, perchè siete » degni Italiani.

» I vinti, che rimando liberi, parleranno del- » l'Italia e di voi alle genti straniere. Essi a- » vranno imparato che Dio premia chi lo serv » colla giustizia e colla carità, e non chi o » prime popoli e conculca dritti e ragione » Dobbiamo fondare nella libertà la forte Mo » narchia Italiana. Ci aiuteranno i popoli co » l'ordine e colla concordia.

« L'esercito nazionale accrescerà sempre pi » la gloria che da otto secoli splende colla Cro » ce di Savoia.

« Soldati, io piglio il comando. Mi costav » troppo non trovarmi primo là dove può es » sere il pericolo. »

Cittaducale 5 ottobre, ore 10 pomeridiane — Ricevuto nel dì 6, ore 3. 45 antimeridiane.

Napoli 6 ottobre 1860.

Digitized by Google

1860 — Num. 9. Ottobre dall' 8 al 9.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 8 Ottobre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata in Consiglio dei Ministri,

Decreta

Art. 1. Il popolo delle province continentali dell'Italia meridionale sarà convocato pel dì 21 del corrente mese di ottobre in comizii, per accettare o rigettare il seguente plebiscito:

« Il popolo vuole l'Italia una ed indivisibile, con » Vittorio Emmanuele, Re costituzionale, e suoi le» gittimi discendenti ».

Il voto sarà espresso per *sì* o per *no*, col mezzo di un bollettino stampato.

Art. 2. Sono chiamati a dare il voto tutti i cittadini che abbiano compiuti gli anni ventuno, e si trovino nel pieno godimento dei loro dritti civili e politici.

Sono esclusi dal dare il voto tutti coloro i quali sono colpiti da condanne, sieno criminali, sieno correzionali, per imputazioni di frode, di furti, di bancarotta e di falsità.

Sono esclusi parimente coloro i quali per sentenza sono dichiarati falliti.

Art. 3. Dal Sindaco di ciascun comune saranno formate le liste dei votanti, ai termini dell'articolo precedente, le quali verranno pubblicate ed affisse nei luoghi soliti pel giorno 17 ottobre.

I reclami avverso le dette liste saranno prodotti fra le 24 ore seguenti dinanzi al Giudice di circondario, che deciderà inappellabilmente per tutto il dì 19 detto mese.

Art. 4. I voti saranno dati e raccolti in ogni capoluogo di circondario, presso una giunta, composta dal Giudice presidente e dai Sindaci dei Comuni del circondario medesimo.

Si troveranno nei luoghi, destinati alla votazione, su di un apposito banco tre urne, una vuota nel mezzo, e due laterali, in una delle quali saranno preparati i bullettini col *sì*, e nell'altra quelli del *no*, perchè ciascun votante prenda quello che gli aggrada e lo deponga nell'urna vuota.

Art. 5. Compiuta la votazione, la giunta circondariale, in seduta permanente, invierà immediatamente l'urna dei voti, chiusa ed assicurata, per mezzo del Giudice, suo presidente, alla giunta provincinciale.

Art. 6. In ogni capoluogo di provincia vi sarà una giunta provinciale, composta dal Governatore presidente, dal Presidente e Procuratore Generale della Gran Corte criminale, e dal Presidente e Procuratore regio del Tribunal civile. Tale giunta, anche in seduta permanente, procederà allo scrutinio dei voti, raccolti nelle giunte circondariali, ed invierà immediatamente il lavoro, chiuso e suggellato, per mezzo di un agente municipale o di altra persona di sua fiducia, al presidente della Corte Suprema di giustizia.

Art. 7. Lo scrutinio generale de'voti sarà fatto dalla indicata Suprema Corte. Il presidente di essa annunzierà il risultato del detto scrutinio generale da una tribuna, che verrà appositamente collocata nella piazza di S. Francesco di Paola.

Art. 8. Per la città di Napoli la votazione si farà presso ciascuna delle dodici sezioni, nelle quali è divisa la capitale.

La giunta di ogni sezione sarà composta dal Giudice di circondario presidente, dall'Eletto e da due decurioni, all'uopo delegati dal Sindaco.

Saranno applicate per la città di Napoli tutte le regole, stabilite per gli altri comuni, in quanto alla formazione delle liste ed alla discussione dei reclami.

Digitized by Google

Art. 9. I Ministri dell'Interno e della Giustizia sono incaricati della esecuzione.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro dell'Interno e Polizia
RAFFAELE CONFORTI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposta del Ministro dell'Interno e Polizia;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Il barone Giacomo Coppola è nominato Ministro delle Finanze.

Tutti i Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro dell'Interno e Polizia
RAFFAELE CONFORTI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro degli Affari Interni;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Il sig. Raffaele Laudisio, Giudice della Gran Corte Civile di Napoli, è nominato Direttore del Ministero degli Affari Interni in luogo del sig. Michele Giacchi, di cui si accetta la dimissione.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO

Il Ministro dell'Interno e della Polizia
RAFFAELE CONFORTI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Il sig. Errico Nicola Tesoriere Generale assume temporaneamente le funzioni di Direttore delle Finanze in luogo del signor Carlo de Cesare, di cui viene accettata la dimissione.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro dell'Interno e Polizia
RAFFAELE CONFORTI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Tenente Generale Roberto Desauget è nominato Comandante generale delle Guardie Nazionali delle Province dell'Italia Meridionale.

Art. 2. Il Maggior Generale Marchese Ottavio Tupputi è nominato Comandante della Guardia Nazionale della Città e Provincia di Napoli in luogo del Generale Mariano d'Ayala chiamato ad altre funzioni.

Egli avrà alla sua immediazione il Maggiore Francesco Carrano.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO

Il Ministro dell'Interno e Polizia
RAFFAELE CONFORTI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono annullati i poteri conferiti ai Governatori delle Province coi Decreti dei giorni 8 e 17 settembre ultimo. Essi rimangono rivestiti di tutte le facoltà attribuite agl'Intendenti dalle leggi in vigore.

Art. 2. Abbisognando in casi straordinarii di conferire a qualche Governatore poteri eccezionali, saranno dati per iscritto.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno e Polizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro dell'Interno e Polizia
RAFFAELE CONFORTI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Visti gli articoli 1 e 2 del Decreto del 20 settembre ultimo riguardanti la Segreteria della Dittatura;
Sulla proposizione del Ministro dell'Interno e della Polizia;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. La Segreteria della Dittatura è soppressa.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e della Polizia e delle Finanze sono incaricati rispettivamente dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 settembre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Ministro dell'Interno e Polizia
RAFFAELE CONFORTI

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata nel Consiglio de' Ministri,

Decreta

Art. 1. Il Duca di S. Donato Gennaro Sambiase anseverino, Maggiore della Guardia Nazionale di apoli nel 1848 e dei Cacciatori degli Appennini el 1859, è nominato Colonnello della Guardia Nazionale di Napoli, addetto allo Stato Maggiore generale.

Egli comanderà una delle Legioni in organizzazione.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato dela esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Ministro dell' Interno e Polizia
RAFFAELE CONFORTI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposta del Ministro della Polizia;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

È nominato Interpetre della Prefettura di Polia il sig. Eugenio Lion-Duroni col soldo annesso la carica.

Il sig. Vincenzo d' Ambrosio è nominato Usciere aggiore presso la Prefettura di Polizia in luogo l sig. Stefano Majorano, al quale accordiamo il iesto ritiro, liquidando la pensione come per legge.

I Ministri della Polizia e delle Finanze sono inricati rispettivamente della esecuzione del preente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

finistro dell'Interno e Polizia
RAFFAELE CONFORTI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposta del Ministro della Polizia;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Qualunque associazione sotto il nome di *club* o circoli con scopo politico è vietata.

Art. 2. I trasgressori saranno sottoposti alle disposizioni del Codice penale in vigore.

Art. 3. I Ministri della Polizia e di Grazia e Giustizia sono incaricati rispettivamente della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro dell'Interno e Polizia
RAFFAELE CONFORTI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Biagio Caranti è nominato Segretario presso il Prodittatore Marchese Trivulzio Pallavicino, con grado e soldo di Ufficiale di Ripartimento dei Ministeri in annui ducati millequattrocentoquaranta.

Art. 2. I nostri Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro dell'Interno e Polizia
RAFFAELE CONFORTI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposta del Ministro della Polizia,

Decreta

Art. 1. È nominato Ispettore di polizia di secondo rango il signor Cherubino Mastracchio.

Art. 2. I Ministri della Polizia e delle Finanze sono incaricati rispettivamente dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 6 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro dell' Interno e Polizia
RAFFAELE CONFORTI.

Digitized by Google

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata nel Consiglio dei Ministri,

Decreta

Art. 1. Il signor Girolamo Pallotta è nominato Maggiore della Guardia Nazionale del Distretto d'Isernia.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro dell' Interno e Polizia
RAFFAELE CONFORTI.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRODITTATORE IN VIRTU' DELL' AUTORITA'
A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio de' Ministri:

Decreta

Art. 1. D. Giovanni Andrea d'Andrea, Giudice della Gran Corte criminale di Napoli, è nominato Direttore del Ministero di Grazia e Giustizia in luogo di D. Filippo de Blasio, che resta disgravato di tal carica.

Art. 2. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati delle esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
P. SCURA.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTU' DELL' AUTORITA'
A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. L'avvocato D. Federico Castriota è nominato Consigliere della Corte Suprema di Giustizia, in luogo del marchese Pietro Perez Navarrete che ha rinunziato.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia, non che quello delle Finanze, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
P. SCURA.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTU' DELL' AUTORITA'
A LUI DELEGATA

Considerando che in un Governo popolare deve bandirsi ogni privilegio;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio de' Ministri:

Decreta

Art. 1. L'Alunnato di Giurisprudenza pratica è abolito.

Art. 2. Coloro che trovansi nominati a tali posti, seguiteranno a prestar servizio ove attualmente son destinati, sino a che non saranno considerati nella classe de' Giudici di Circondario, a seconda del loro merito.

Art. 3. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
P. SCURA.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRODITTATORE IN VIRTU' DELL' AUTORITA'
A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio de' Ministri:

Decreta

Art. 1. La disposizione contenuta nel Decreto del 17 settembre ultimo, relativo ai soldi dei Consiglieri della Corte Suprema di Giustizia, è applicabile al soldo del Presidente dello stesso Collegio, il quale da quell'epoca percepirà il soldo stabilito dalla Legge organica, in annui ducati quattromila.

Art. 2. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 6 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
P. SCURA.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTU' DELL' AUTORITA'
A LUI DELEGATA.

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Decreta

Art. 1. La pena residuale dei ferri che deve espiare Francesco Marchianò di Santa Sofia in Provincia di Calabria Citra, è condonata.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia e quello dei Lavori Pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
P. SCURA.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTU' DELL' AUTORITA'
A LUI DELEGATA

Visto le particolari condizioni che concorrono nella persona del sig. Giambattista de Clemente già Regio Giudice in Potenza messo al ritiro per causa politica nel 1849, e prendendo in considerazione le sue sofferenze e le sue sventure;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio de' Ministri:

Decreta

Art. 1. La pensione di cui ora gode il sig. Giambattista de Clemente, sarà aumentata a ducati quaranta al mese. Il pagamento comincerà a decorrere dal dì 1. corrente mese.

Art. 2. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
P. SCURA.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. La lira italiana di argento ed i suoi multipli e spezzati del metallo medesimo avranno da oggi corso legale anche in queste provincie dell'Italia meridionale. E conseguentemente saranno ricevute nel commercio e nelle casse pubbliche.

Art. 2. Il valore delle monete anzidette in rapporto alle monete di argento napoletane è quello indicato nella tavola di ragguaglio annessa al presente decreto e vista dal Ministro delle Finanze.

Art. 3. Queste disposizioni avranno provvisoriamente vigore in fino a quando non sarà messa in uso una moneta unica per tutta l'Italia.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 settembre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

Il Ministro delle Finanze
A. SCIALOJA.

TAVOLA DI RAGGUAGLIO.

Una lira (peso di *fino* 4 grammi e 50[100) pari a grana		23 53
Due lire	»	47 06
Cinque lire	»	1 17 65
Mezza lira	»	11 76
Quarto di lira	»	5 88

Un ducato (peso di *fino* 19 grammi 119[100) pari a lire 4. 24 9[10.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Decreta

Art. 1. Una Commissione temporanea è incaricata di formare un inventario esatto de' beni mobili ed immobili, già appartenenti alla Real Casa, ed ora aggregati al Demanio Nazionale, coi pesi e le altre passività di cui sono gravati; di prendere conto dello stato dell'amministrazione da riordinarsi nelle sue diverse parti; di provvedere alle urgenti e provvisorie misure di assicurazione e di custodia; e di compilare i progetti de' regolamenti e delle istruzioni necessarie, perchè l'amministrazione anzidetta possa al più presto esser riconcentrata e fusa in quella del Demanio e della Cassa di Ammortizzazione con le norme e gli stabilimenti propri della medesima.

Art. 2. La Commissione è composta da D. Giuseppe Lauria Consigliere di Stato, Presidente; D. Giuseppe Talamo Procuratore generale sostituto di G. C. Criminale; D. Giuseppe Colonna de' Prin-

Digitized by Google

cipi di Stigliano; dal Conte D. Francesco Viti, e dall'avvocato D. Gabriele Capuano.

Sarà assistita dal Razionale della G. Corte dei Conti D. Michele Rogondini.

Art. 3. La Commissione eseguirà in un brevissimo tempo l'incarico che le viene affidato.

Art. 4. Il Ministro delle finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 settembre 1850.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

Il Ministro delle Finanze
A. SCIALOJA

Il Segretario di Stato
F. CRISPI.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTU' DELL' AUTORITA'
A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli Affari esteri;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Tutte le rappresentanze diplomatiche, i consolati, i viceconsolati e le agenzie internazionali di ogni natura, istituiti dal cessato governo presso gli altri, rimangon soppressi.

Art. 2. Sarà pregato il governo di S. M. Vittorio Emmanuele, affinchè dia gli ordini necessarii a'suoi rappresentanti all'estero per la protezione del commercio e dei cittadini dell'Italia meridionale.

Art. 3. Il Segretario di Stato per gli Affari esteri è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri
F. CRISPI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Riconosciute e provate da solenni documenti le gravi perdite che la Società di Navigazione a Vapore Raffaele Rubattino e C.ı ebbe a soffrire per l'illegale cattura del battello il *Cagliari*, che servì alla generosa, quanto sventurata, patriottica impresa di Carlo Pisacane;

Decreta

Art. 1. È assegnata alla Società di Navigazione a Vapore Raffaele Rubattino e C.ı la somma di franchi 450,000 da pagarsi dalla Tesoreria di Napoli, in tante cartelle del debito pubblico, corrispondenti all'effettiva somma suddetta.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Caserta 5 ottobre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Considerando ch'è giustizia ed obbligo di riconoscenza nazionale, che la Società di Navigazione a Vapore Raffaele Rubattino e C. di Genova venga indennizzata de' danni sofferti per la perdita de' due battelli il *Lombardo* ed il *Piemonte* i quali servirono alla prima e fausta spedizione in Sicilia nel maggio ora scorso.

Considerato quindi il prezzo de' due battelli al 5 maggio passato, desunto da stima fatta due anni prima per cura della Società stessa.

Considerato il lucro che poteva recare alla Società l'esercizio di que'due battelli nei mesi trascorsi.

Considerato il danno che venne alla Società per le angustie in cui trovossi mancandole due de' migliori battelli suoi nell'esercizio dell'imprese avviate, e degli obblighi contratti.

Considerata la perdita che soffrirono delle *loro* robe molti marinari del *Lombardo*, e tutti quelli del *Piemonte*.

Sentendo che la Nazione deve equamente proporzionare le ricompense a chi patì per la causa della sua libertà, e che giova si rassodi la confidenza di ogni proprietario ed industriale, nelle imprese per quanto ardite della patria redenzione.

Decreta

Art. 1. Sarà pagata in cartelle del debito pubblico dello Stato una somma corrispondente ad effettivi franchi 750 mila a carico per 3/4 parti delle Finanze di Napoli, e 1/4 di quelle della Sicilia, alla Società di Navigazione a vapore. Raffaele Rubattino e C. di Genova, in compenso della perdita dei Battelli a Vapore il *Lombardo* ed il *Piemonte*, i quali saranno riparati e conservati in memoria dell'iniziativa del popolo Italiano, nella guerra d'indipendenza ed unità nel 1860.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze di Napoli, e quello dello stesso Dicastero in Sicilia sono incaricati per quanto ad ognuno concerne della esecuzione del presente Decreto.

Caserta 5 ottobre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

Digitized by Google

9 Ottobre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Avvicinandosi il giorno in cui le popolazioni della talia Meridionale saran chiamate a votare sui loro lestini, ed essendo a ciò necessario che i Pro-Dittatori in Napoli ed in Sicilia siano investiti dei poeri convenienti ;

Sulla proposta del Segretario di Stato alla immediazione:

Decreta

Art. 1. Sono restituiti ai Pro-Dittatori in Napoli ed in Sicilia i poteri che il Dittatore si era riserbato con legge del 16 settembre ultimo.

Art. 2. Tutt' i Ministri ed i Segretari di Stato sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Caserta 7 ottobre 1860.

Il Segretario di Stato F. CRISPI. — *Il Dittatore* G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri ;

Decreta

Art. 1. Il Ministero e real Segreteria di Stato per gli affari di Sicilia in Napoli è soppresso. L'archivio di esso Ministero sarà riunito secondo i vari suoi rami agli archivi delle Segreterie di Stato residenti in Palermo.

Art. 2. Il personale del soppresso Ministero per gli affari di Sicilia è messo in disponibilità. Il Pro-Dittatore in Sicilia dopo un regolare scrutinio darà allo stesso personale la collocazione che reputerà conveniente.

Art. 3. Il Segretario di Stato presso il Dittatore, Pro-Dittatori e i Ministri in Napoli ed in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Segretario di Stato F. CRISPI — *Il Dittatore* G. GARIBALDI.

IN NOME DI VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTU' DELL' AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deberata nel Consiglio de' Ministri.

Decreta

Art. 1. Il Marchese Gioacchino Saluzzo Principe di Lequile è nominato Sopraintendente Generale di Casa Reale. La Commissione incaricata dell'Amministrazione de' suddetti beni dipenderà dal Sopraintendente Generale.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 9 ottobre 1860.

Il Ministro Barone GIACOMO COPPOLA — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO

IN NOME DI VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRODITTATORE IN VIRTU' DELL' AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno ;

Udito il Consiglio dei Ministri :

Decreta

Art. 1. Il sig. Eduardo Grella è nominato Sottogovernatore del Distretto di Ariano in luogo del signor Luigi Praino da destinarsi ad altro Distretto;

Il signor Luigi di Gennaro Sottogovernatore del Distretto di Bovino è nominato Segretario Generale della Provincia di Benevento.

Art. 2. I Nostri Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 9 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno RAFFAELE CONFORTI. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRODITTATOFE IN VIRTU' DELL' AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Decreta

Art. 1. Il signor Pietro Compagni è nominato Governatore della Provincia di Calabria Citeriore in luogo del sig. Donato Morelli, di cui accettiamo la rinunzia.

Il sig. Alfonso de Caro, già Intendente della Provincia di Terra d'Otranto, è nominato Governatore della Provincia medesima in luogo del sig. Vincenzo Cipolla da chiamarsi ad altre funzioni.

Il sig. Giovanni Gemelli è nominato Governatore della Provincia di Basilicata in luogo del signor Giacinto Albini da chiamarsi ad altre funzioni.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 9 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno RAFFAELE CONFORTI. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

Digitized by Google

Digitized by Google

1860 --- Num. 10. Ottobre dal 10 al 13.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napolio 10 Otthre.

Signor Generale Dittatore

Gl'interessi materiali non possono essere disgiunti e variamente egolati, massime per ciò che concerne le relazioni del commercio e elle industrie colla pubblica finanza, là dove si proclama unità nazionale. La loro unione è anzi apparecchio ad un tempo e pegno di uesta unità.

Ond'è che io mi affretto, signor Generale Dittatore, a proporle l'adozione della Tariffa doganale che or regge il resto della penisola.

Se non che, non essendo presentemente le finanze di queste provincie confuse con quelle delle altre, nè il commercio italiano essendo ncora diventato commercio interno per queste provincie, anzi essendo oggidì la Sicilia medesima sottoposta a norme daziarie e commerciali distinte dalle nostre, pare che qualche momentaneo temperamento bbia ad apportarsi alla Tariffa italiana nell'interesse così della Finanza che dell'agricoltura, delle manifatture e del commercio. Intanto, cosiffatto temperamento deve restringersi ne'più angusti termini ossibili, e debb'esser fatto per facilitare il prossimo passaggio all'applicazione compiuta della Tariffa suddetta tosto che calmate le presenti preoccupazioni, abbattute le barriere interne, ed aperto a ciascuna parte d'Italia l'intero mercato dell'intera nazione, si potrà veramente abbandonare al loro naturale svolgimento l'industria ed il ommercio italiano, ritirando loro ogni improvvida protezione, ed abattendo qualunque artificiale ostacolo.

Nelle condizioni attuali, gl'interessi delle Finanze non sono di poco omento. Occorre di non iscemare momentaneamente i mezzi pecuiari per porre un fine spedito alla guerra. Fortunatamente la Tariffa aliana, offrendo tasse più leggiere su gli articoli di massimo consumo el basso popolo, mentre per questa parte arrecherà miglioramento la condizione delle classi meno agiate, ci fa sperare che la consuazione accrescendosi, supplirà con usura alla diminuzione de'dazii. Onde io mi avviso che bisogna accettar quella tariffa come essa è, r questa parte.

Ci ha intanto una derrata, la quale ha avuto sempre una parte grassima nelle entrate delle tasse doganali, e questa è l'olio di oliva, portato da queste provincie. Il Tesoro ha incassato sempre da quea tassa ducati 60 mila a 80 mila al mese. È impossibile rinunziarvi gi. Pare perciò necessario di conservare il dritto di uscita di duca- 2. 20 il cantaio.

Quanto è agl'interessi delle industrie, due considerazioni occorro: l'una, che la tariffa napoletana altamente protezionista, non ha ibito dal 1846 in poi verun mutamento per tutti i filati e tessuti; ltra, che, nelle presenti condizioni transitorie, i prodotti delle maatture di queste provincie sono ancor trattati come stranieri nel reo d'Italia, ed han pure perduto il mercato della Sicilia, ove per lo nanzi eran considerati come indigeni; per la qual cosa le nostre fabiche non possono presentemente fruire de'vantaggi che offrirà loro lmercato più vasto della Italia intera, allorchè saranno abolite le dogane interne, ed il nostro commercio colle altre provincie sarà considerato come di cabotaggio. Epperò io Le propongo di stabilire per ora ed in via di eccezione, alcuni pochi dritti superiori a quelli della Tariffa italiana per qualche mercatanzia, la cui produzione potrebbe per avventura soffrire grave perturbamento da un mutamento troppo subitaneo. Nell'annessa *Tabella* sono indicate queste poche merci, ed ecco le ragioni che ne han guidato in cotali divisamenti.

Per le materie filamentose, come canape, lino, lana e seta, pei loro filati e pei loro tessuti sarà adottata la Tariffa italiana, sì perchè più semplice e meno gravosa, sì perchè essa esenta da ogni dazio l'entrata di dette materie nello stato grezzo; il che non è nella Tariffa napoletana. Ma la ragione del dazio su'filati e su'tessuti avrebbe ad essere un pò maggiore, veduto che tutte queste merci han pagato fin'oggi tasse altissime. Basta dire, che su'filati di lana vi è un dritto di entrata di Duc. 35 a 45 il cantaio, e su quelli di canape di Duc. 20 a 25. Su'tessuti poi vi sono delle tasse da Duc. 45 a 120 e più il cantaio. Ciò non pertanto queste considerazioni se menano da un lato a far usare de'rispetti per tali industrie, non sono dall'altro lato da tanto che debbano far lasciare neppur temporaneamente su'loro prodotti tasse molto gravi. La loro condizione non è per certo inferiore a quella delle industrie somiglianti nel resto d'Italia. Gli opifici di lana, di canape e lino non sono qui meno antichi che colà, nè meno provveduti di macchine ed ordigni più moderni nè meno ricchi di larghi capitali che permettono l'introduzioone di metodi anche migliori. D'altra parte non è di lieve conto il vantaggio che essi sono per trarre dalla introduzione, esente da ogni dazio, delle materie grezze. Oltre a ciò i dazi a peso su'filati proteggono la produzione di quelli di numeri bassi che sono i soli che forniscono i nostri opifici, e favoriscono d'altra parte l'industria assai più larga de'tessuti fini e di svariate fogge. Sicchè, se non fosse per gli altissimi dazi che han finora colpito l'entrata di tali merci, nulla si opporrebbe a far adottare per essi la Tariffa italiana. Laonde, come misura transitoria e soltanto per attenuare gli effetti di un istantaneo abbassamento in mezzo a circostanze poco favorevoli, può ammettersi un aumento eccezionale alla Tariffa medesima per questi articoli. E poichè per essi sono imposte da questa Tariffa delle tasse dal 12 al 16 per cento, si è procurato di fissare temporaneamente altri dritti che vadano dal 15 al 20 per cento.

Le materie grezze da filare saranno, come di sopra si è notato, esenti da dritto di entrata. Pel solo cotone in istoppa si dovrebbe fare eccezione. La sua produzione in queste provincie è stata artificialmente mantenuta da un dazio gravissimo di Duc. 10 a cantaio sul cotone straniero; e toglier questo, nella sua totalità ad un tratto, sebbene nella pratica non produrrebbe grave perturbazione atteso alla facilità di dare altra destinazione a'terreni coltivati a cotone, pure tra per accordare il breve tempo a ciò necessario se veramente non vi è tornaconto a continuare quella coltura, e per uniformarsi temporaneamente alla provvidenza presa in Sicilia di ridurre quella tassa a ducati 4, propongo di seguire la stessa norma per queste provincie.

Pei filati e tessuti di cotone, alle ragioni dette di sopra in favore

Digitized by Google

di una tassa eccezionale sopra ogni altra specie di filati e tessuti si aggiugne quest'altra della tassa provvisoria sulla materia grezza; è quindi mestieri che in corrispondenza anche di una tale tassa sieno accresciuti i dritti di entrata su' filati e tessuti di cotone; e ciò si è fatto nell'annessa *Tabella*.

La produzione della carta ha goduto in questo paese di segnalati favori. Un dritto di Duc. 10 all'entrata della carta straniera; un altro di Duc. 8 sulla uscita degli stracci non era leggiera cosa. Il diritto sulla entrata è stato recentemente ridotto a Duc. 6 per le carte da scrivere ed a Duc. 8 sulla carta da stampa, su' cartoni ecc. La tariffa italiana impone appena Duc. 2 a cantaio. Si propone di adottarsi questo diritto sulla carta da scrivere, e di fissarsi a Duc. 4 quello sulle altre carte. Queste ultime sono le qualità che si producono in preferenza ed in maggior quantità nelle nostre cartiere. Le quali, comunque sien avanzate ne' loro processi in guisa che fanno spaccio de'loro prodotti in altre parti d'Italia, pure, trattandosi presentemente di una sola transizione dalla soperchia protezione di cui han goduto al sistema di un dazio solamente fiscale, meritano di esser comprese fra le altre eccezioni alla Tariffa italiana. E per la ragione medesima si è ritenuto il dazio di Duc. 8 sulla uscita degli stracci, consideratosi altresì che queste merci non sono, a propriamente parlare, una produzione la quale possa estendersi per l'abbassamento del dazio sulla esportazione.

Considerazioni presso a poco uguali si fanno in pro delle *Vetriere*. Il dazio era di Duc. 14 a cantaio. È stato, non è guari, ridotto a Duc. 9. La Tariffa italiana impone Duc. 3 pe' cristalli e Duc. 1, 60 pe' vetri. La nostra fabbricazione riducesi a' soli vetri e cristalli a soffio. Applicandosi per ogni altra sorta di lavori di tal genere la Tariffa italiana, si potrà per questi ultimi soltanto fissare il dazio a Duc. 6 il cantaio; e sarà così evitata la scossa di una troppo rapida riduzione.

Rispetto a'generi di privativa nulla si è innovato, sì perchè alcuni di essi sono materie di monopolio, anche nelle altre contrade italiane, e sì perchè richiedesi per la libera fabbricazione e libero commercio degli altri, tra cui specialmente il nitro, un regolamento il quale provveda alle norme da serbarsi per la produzione e lo spaccio loro. Il che sarà prossimamente fatto.

Sopra queste basi è fondata l'annessa *Tabella*.

Io prego Lei, Signor Generale Dittatore, che voglia approvare queste mie proposizioni, formolate negli annessi progetti di decreto e di *Tabella*, le quali sono il frutto di severe discussioni fatte su' diversi articoli, e di coscienziosa disamina de'lavori già preparati per una riforma della Tariffa, ne'quali erano stati consultati i nostri fabbricanti.

Rimane soltanto ad avvertire che in virtù di Trattati stipulati dal cessato governo con quasi tutti gli Stati dell'Europa ed alcuni dell'America, è conceduto a' loro bastimenti ed a' loro prodotti il beneficio del 10 per cento nella loro immissione. Cosiffatti Trattati debbono andare rispettati; altrimenti il nostro commercio sarebbe privato ne'porti di quegli Stati de' vantaggi ad esso assicurati da' Trattati medesimi. Ma, se si applica la Tariffa italiana com' essa è, si pagherebbero qui delle tasse inferiori del 10 per cento a quelle che pagansi nelle altre provincie d'Italia. È perciò di mestieri di accrescersi del 10 per cento tutti i diritti di dogana. E ciò è dichiarato nell'articolo 4. del progetto di Decreto.

Napoli 24 settembre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze
Firm. — A. Scialoja.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle finanze, deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Dal dì della pubblicazione del presente Decreto sarà osservata in queste provincie continentali dell'Italia Meridionale la tariffa doganale ora in vigore nel resto del Regno d'Italia, tanto pei dritti all'entrata ed alla uscita delle merci, che per le disposizioni preliminari, per le note spiegative e per le tare.

Un esemplare della detta tariffa, approvata con decreto del 9 di luglio 1859 nella quale vanno comprese le modifiche posteriormente apportatevi, e viene indicata la riduzione dei pesi e misure e monete italiane in pesi e misure e monete di Napoli, è annesso al presente decreto e firmato dal Ministro pel dipartimento delle finanze.

Art. 2. Insino a tanto che non verranno messi in pratica in queste provincie il sistema metrico decimale, ed il sistema monetario del resto d'Italia, le frazioni del grano nel calcolarsi i dazii saranno considerate per unità di grano.

Art. 3. Per eccezione alla tariffa italiana di cui è parola nell'articolo primo, saranno intanto esatti i dritti indicati nell'annessa tabella all'entrata ed all'uscita delle merci nella tabella medesima annotata.

Art. 4. A tutt'i dritti di entrata e di uscita che sono compresi tanto nella tariffa generale che nell'annessa tabella è aggiunto il 10 per 100 che verrà considerato come parte integrale dei dritti medesimi.

Art. 5. Le mercanzie attualmente esistenti nel deposito della gran dogana di Napoli andranno soggette ai nuovi dritti ora stabiliti.

Su quelle merci per le quali era esatto a misura, e che ne debbono pagare ora una a peso, si esigerà, nella loro uscita dal deposito, il dritto a peso, secondo la nuova tariffa e tabella, e colle istruzioni.

Dal 2 gennaio 1861 in poi sarà nel più breve tempo possibile stabilita una nuova scrittura del deposito, in seguito di verifica dei magazzini. Le differenze in meno che si troveranno, meneranno al pagamento dei dritti secondo la tariffa ora abolita.

Art. 6. Rimangono per ora in vigore le attuali leggi e regolamenti doganali, in quelle parti che non sono modificate dalle disposizioni preliminari della nuova tariffa.

Rimangono altresì in vigore le leggi e regolamenti sulla fabbricazione, spaccio, e commercio dei generi di privativa del governo.

Art. 7. Il Ministro pel dipartimento delle finanze è incaricato della esecuzione.

Napoli 24 settembre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle finanze.
Firm. — A. Scialoja

Il Dittatore
Firm. — G. Garibaldi.

Digitized by Google

TABELLA

Annessa al Decreto del Dittatore del 24 Settembre 1860 per la esazione di alcuni diritti all'entrata ed alla uscita, diversi da quelli indicati nella Tariffa doganale.

ENTRATA

CATEGORIE		BASE DEL DAZIO	D. G.
	CATEGORIA II.		
Nitro	. . . (fra' prodotti chimici non nominati)	**Proibito**	
	CATEGORIA VIII.		
Filo	. . . di canape o lino semplice, crudo, liscivato o imbianchito	**il Cant.°**	8 »
Idem	tinto		10 »
	CATEGORIA IX.		
Cotone	. . in lana o in massa	»	4 »
Idem	in fogli cardato, o gommato (ovate)	»	5 »
Idem	filato crudo di qualunque numero	»	6 »
Idem	id. ritorto	»	9 »
Idem	filato, imbianchito, o tinto di qualunque qualità o numero	»	10 »
Tessuti	.. di cotone, anche misti di filo o lana *A' diritti segnati nella tariffa si aggiunge per ciascun rotolo gr. quattro.*		
	CATEGORIA X.		
Filo	. . . di lana e di pelo qualunque naturale	»	12 »
Idem	id. tinto.	»	15 »
Tessuti	.. di lana o pelo anche misto di filo o cotone. *A' dritti segnati nella tariffa, si aggiunge per ciascun rotolo gr. quattro.*		
	CATEGORIA XI.		
Tessuti	.. di seta si in pezza, che in ciarpe, fazzoletti e scialli, o misti con oro, argento fino o falso.	**il Rotolo**	3 »
Idem	di filosella, o di filosella mista con seta.	»	2 40
Idem	mista con altre materie, ne' quali la seta o filosella non costituiscano la trama, oppure l'orditura, quando però la seta o filosella concorrano anche nella trama.	»	2 »
	CATEGORIA XIV.		
Carta	. . da stampa, cartoni di qualunque specie, e carta sugante e grossa per involti.	**il Cant.°**	4 »
	CATEGORIA XIX.		
Lastre	. . lastrine, stringhe di vetro, e vetri per vetrate di fabbricazione a soffio, anche colorati e di qualunque misura.	»	6 »
	CATEGORIA XX.		
Tabacchi	di qualunque sorta. *Restano in vigore gli attuali Regolamenti per le immessioni, per effetto di permessi all'uopo accordati.*	**Proibiti.**	

Esportazione

	CATEGORIA I.		
Olio	. . . . di oliva.	**il Cant.°**	2 20
	CATEGORIA XV.		
Stracci	. di sostanze vegetali.		8 »

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze
Firm. — A. SCIALOJA.

Il Dittatore
Firm. — G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Volendo organizzare il Reggimento Fanteria di Marina sulle norme del Regolamento per l'Esercito Settentrionale d'Italia;

Sulla proposizione del Ministro di Marina;

Decreta

Art. 1. Il Reggimento suddetto avrà tre Battaglioni, dei quali due in pronta formazione, e lo Stato Maggiore sarà composto da 1 Ufiziale Superiore Comandante, 1 Ufiziale Pagatore, 1 Ufiziale di Magazzino, 1 Cappellano, 2 Chirurgi, 31 Strumentisti scritturati compreso il maestro direttore, 2 Armieri, 1 Capo-sarto, 1 Capo-calzolajo, 1 Capotamburini, 1 Sergente-Tamburino.

Art. 2. Ciascun Battaglione, che verrà formato da quattro Compagnie, avrà lo Stato Maggiore di 1 Maggiore, 1 Luogotenente Ajutante Maggiore, 1 Foriere Maggiore, 1 Caporal Maggiore, 9 Falegnami.

Art. 3. Ogni Compagnia poi avrà il suo Stato Maggiore composto di 1 Capitano, 1 Luogotenente, 2 Secondi Tenenti; e la sua forza di centosessanta uomini da foriere in giù si comporrà di 1 Sergente Foriere, 6 Sergenti, 12 Caporali, 2 Tamburini o Trombettieri, 139 Soldati. — Totale 160.

Art. 4. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati rispettivamente della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 6 ottobre 1860.

Il Ministro di Marina
AMILCARE ANGUISSOLA

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Digitized by Google

IN NOME DI S. M. VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRODITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITA' A LUI DELEGATA

Visto il Decreto di questa medesima data portante l' organico del Reggimento Fanteria di Marina;

Decreta

Art. 1. Sono nominati a far parte del suddetto Corpo:

Da Maggiore Comandante il signor Guglielmo Folliero de Luna;

Da Capitani di prima classe i signori: Costantino Fendi, Salvatore de Beaumont, Gaetano de Marinis, Cesare Pescetto, Francesco Cappuccio;

Da Capitani di seconda classe i signori: Riccardo Poli, Federico Campagna, Luigi Sacchi, Giovanni Romanelli;

Da Luogotenenti i signori: Gaetano Ferriolo, Achille Gubitosi, Ferdinando Ghio, Quirino Majo, Carmine de Simone, Nicola Goglia, Leopoldo Stellato, Giulio Rasile, Carlo Tiby, Nicola de Vitale, Giuseppe Ruggiero;

Da Sottotenenti i signori: Giuseppe Manterani, Michele d'Onofrio, Pietro Pesapane, Federico Scotti, Orazio Zecca, Odoardo Spadaccini, Gaetano Cenni, Michele Vigo, Alfonso Gallo, Giuseppe Forcati, Ruggiero Monforte, Tommaso de Marinis, Giuseppe de Beaumont, Raffaele di Pietro, Francesco de Rogatis, Tiburzio Partanna, Filippo Mastellone, Gaetano Spinelli, Clemente Bellitti da figurare al seguito;

Da Cappellano il signor Silvio Capobianco; da primo Chirurgo il signor Valentino Albani; da secondo Chirurgo il signor Orlando Santoro; da maestro Direttore della musica il signor Giovanni Riccardi con la onorificenza di 2.° Tenente.

Art. 2. Trovandosi il Capitano Fendi già nominato Ajutante Maggiore, continuerà ad esserlo per eccezione nel primo Battaglione. Per Ajutante Maggiore del secondo Battaglione resta nominato il Luogotenente signor Rasile.

Art. 3. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 9 ottobre 1860.

Il Ministro di Marina — AMILCARE ANGUISSOLA

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELLE DUE SICILIE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Francesco Trinchera è nominato Uffiziale di Ripartimento del Ministero dell'Interno col soldo di annui ducati millequattrocentoquaranta, in luogo del signor Pirro de Luca, di cui si accetta la rinunzia.

Art. 2. I nostri Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 9 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno e Polizia;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Finchè non seguirà la nomina del Ministro degli Affari Ecclesiastici, ne sono affidati provvisoriamente le funzioni al Ministro di grazia e giustizia.

Art. 2. Tutti i Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 9 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno e Polizia — RAFFAELE CONFORTI

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

11 Ottobre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio de'Ministri:

Decreta

Art. 1. I Governatori e tutti gli altri funzionarii amministrativi sono tenuti a procurare la pronta riscossione delle imposte, e segnatamente degli arretrati della fondiaria, a vigilare i ricevitori, gli esattori, e tutti gli altri agenti della percezione, e a verificare le rispettive casse, adottando le misure di rigore reclamate dall' urgenza del pubblico servizio, tanto contro i contabili, quanto contro i contribuenti morosi.

Art. 2. I Sindaci, i Decurioni e tutti gli Agenti comunali che non cooperassero alla pronta riscossione delle imposte sopraddette, e quelli tra i funzionarii che per avventura mancassero personalmente di adempiere anche all'obbligo del pagamento del contributo fondiario, saranno da'Governatori assoggettati a tutte le misure di rigore pel pronto

Digitized by Google

pagamento del loro dare, e quindi additati al Governo per prendere gli opportuni ed energici provvedimenti.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 22 settembre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.
Il Segretario di Stato
F. CRISPI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata nel Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono nominati :

Il Conte di Castellana Signor Carlo Acquaviva Comandante la Guardia Nazionale della Provincia del 1.° Abruzzo Ulteriore, e

Il signor Gregorio Forcella Maggiore della Guardia Nazionale del Distretto di Penne.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 3 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno
RAFFAELE CONFORTI

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

IN NOME DI SUA MAESTÀ VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTU' DELL' AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de'Lavori pubblici;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Filippo de Blasio è nominato Direttore del Ministero de' Lavori pubblici.

Art. 2. I Ministri de'Lavori pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Ministro de'Lavori Pubblici
LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata in Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. L' antica Stamperia Reale, prendendo il nome di Tipografia Nazionale, è messa alla dipendenza del Ministero dell'Interno.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno
RAFFAELE CONFORTI

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

---

12 Ottobre.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA' A LUI DELEGATA

Considerando che sia conveniente dare un corso più celere e spedito all'Amministrazione dell'Orfanotrofio di Marina;

Sulla proposizione del Ministro di Marina deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. L'Orfanotrofio di Marina, il quale per effetto di Decreto del 16 settembre 1831 venne aggregato a quello dell'Esercito, costituirà un'Amministrazione segregata ed indipendente, e con personale della Marina.

Art. 2. L'Orfanotrofio di Marina avrà un Consiglio di Amministrazione preseduto da un Uffiziale Generale o Superiore di Marina, e composto da un altro Uffiziale Superiore, da un Commissario, e da un Segretario da prescegliersi tra gli Uffiziali Amministrativi.

Art. 3. Gli occorrenti impiegati vi saranno distaccati da quelli delle Segreterie Militari.

Art. 4. I Ministri della Marina e della Guerra cureranno nella parte rispettiva l'adempimento del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina
A. ANGUISSOLA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Al signor Giuseppe Franco, Uffiziale di 1. classe primo rango del Ministero dell'Interno, sono accordati gli onori, il grado e le funzioni di Uffiziale di carico.

Napoli 9 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno
RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA'
A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Giuseppe Silvestri e D. Francesco Echaniz Consiglieri della Gran Corte dei Conti sono destituiti.

Art. 2. Gli Avvocati D. Michele Solimene e D. Giuseppe Saffioti sono nominati Consiglieri della Gran Corte dei Conti, in luogo dei signori Silvestri ed Echaniz.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore. GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITA'
A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Raffaele Mastriani, Uffiziale di carico dell'Amministrazione generale de' Dazi Indiretti, è promosso a Capo di ripartimento della medesima, col soldo di mensuali ducati ottanta, in luogo del Barone Fava ritirato.

Art. 2. D. Lorenzo Calenda già impiegato della Tesoreria generale è nominato Uffiziale di carico dell'amministrazione anzidetta col soldo di mensuali ducati cinquanta, in luogo del sig. Giovanni Decio destinato ad altre funzioni.

Art. 3. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA'
A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Raffaele Mauro è nominato Direttore provinciale di prima classe col soldo di ducati cento al mese in luogo di D. Pietro Margiotta destituito.

Art. 2. Il sig. Aristide Rodinò reintegrato nella carica di direttore della Salina di Lungro da prendere il soldo alla vacanza, è nominato direttore provinciale dei Dazi Indiretti di 3. classe col soldo mensuale di duc. ottanta in luogo di Miggiani destituito.

Art. 3. D. Gaetano Arrichiello è nominato Controloro de' Dazi Indiretti di prima classe col soldo di mensuali ducati quarantacinque, in luogo di Antelmy destituito.

Art. 4. D. Giuseppe Piscitelli è nominato Tenente de' Dazi Indiretti di 1. classe col soldo di ducati trenta, in luogo di Giuseppe Pastore destituito.

Art. 5. D. Pasquale Albano del fu Giuseppe è nominato Tenente dei Dazi Indiretti di 3. classe in luogo di Anzalone destituito.

Art. 6. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA'
A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor D. Francesco Salerno è nominato Controloro de'Dazi Indiretti di 2. classe col soldo di mensuali ducati quaranta in luogo del signor Giacomo Merenda destituito.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro pel dipartimento delle Finanze.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA'
A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. Il sig. Barone Vito Purcaro è nominato Ispettore sedentario presso la Gran Dogana di Napoli col soldo di mensuali ducati settanta in luogo del signor Caropreso ritirato.

Art. 2. L' Ispettore de'Dazi indiretti signor Gennaro Salzano è destituito, ed è pur destituito il sig. Giuseppe Anzani Ricevitore del Fondaco delle Privative in Ariano.

Art. 3. L' esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Aniello Baselice e Camillo Santojanni sono nominati, il primo tenente de'Dazi Indiretti di 3. classe col soldo di ducati venti al mese, ed il secondo Capo contabile di Direzione provinciale col soldo mensile di ducati venticinque.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Salvatore Mele Ispettore di Polizia di 2. rango è nominato Tenente de'Dazi Indiretti di 1. classe col soldo di mensuali ducati trenta in luogo del defunto Francesco Graziano.

Art. 2. Il Ministro pel dipartimento delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Sig. Nicola Cherubini è nominato Ricevitore del fondaco delle Privative in Rossano, in luogo del Sig. Serafino Falco che rimane destituito. Il Cherubino sarà istallato nell'uffizio dopo aver dato la corrispondente cauzione.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro pel Dipartimento delle Finanze.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. I signori Francesco Cilea Ricevitore del fondaco di Reggio e Diego Gulli Ricevitore della Dogana di Scilla rimangono destituiti.

Art. 2. Sono nominati Ricevitori i Signori Felice de Blasio e Giuseppe Melidone, il primo in luogo di Cilea, e il secondo in luogo di Gulli. I medesimi prenderanno possesso della carica dopo aver date le corrispondenti cauzioni.

Art. 3. Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 10 ottobre 1860

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Marchese di Laterza Pietro Perez Navarrete è nominato Avvocato Governatore del Banco in Napoli.

Digitized by Google

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 11 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Barone Giuseppe Carbonelli è destituito dal posto di Vice-Presidente del Banco.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 11 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Cav. D. Raffaele Canger Amministrator generale della Cassa di Ammortizzazione e Demanio Pubblico è messo al ritiro, potendo il medesimo liquidare la pensione di giustizia a norma dei regolamenti in vigore.

È nominato al detto posto di Amministrator generale il Signor Nicola de Siervo antico Presidente presso il Tribunale di Commercio di Napoli.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 11 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Udito il Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono destituiti:

Il Principe di Petrulla;

Il Principe di Carini;

Il Conte Guglielmo Ludolf;

Il Cav. Giuseppe Galeota, inviati straordinari e ministri plenipotenziarii della cessata Monarchia dei Borboni:

Il Conte Luigi Cito;

Il Comm. Cherubino Fortunato;

Il Duca di S. Paolo ed

Il Cav. Alessandro Micheroux incaricati di affari:

Il Principe d'Altomonte;

Il Barone Saverio Fava, ed

Il Comm. Giuseppe Forcella segretarii di legazione:

Il Cav. Giuseppe Ramirez console di 1. classe in Malta;

Il sig. Cav. Giovanni Ruiz uffiziale di 1. classe nel Ministero e Segreteria di Stato degli Affari Esteri;

Il sig. Domenico Carbonelli uffiziale di 2. classe e

Il sig. Fulco Beniamino Ruffo uffiziale soprannumerario.

Art. 2. Sono esonerati dalle loro funzioni:

Il sig. Cav. Giuseppe Canofari, e

Il Barone Antonio Winspeare inviati straordinari e ministri plenipotenziarii:

Il Barone Schmucker;

Il sig. Achille Ulisse;

Il sig. De la Belinaye Onan segretarii di legazione:

Il sig. Comm. Felice Prota cancelliere di legazione, ed

Il sig. Dubert usciere di legazione.

Art. 3. I ministri ed inviati all'estero della cessata Monarchia, gl'incaricati di affari, i segretarii di legazione, i cancellieri di legazione e gli agenti diplomatici di ogni natura, dei quali non è parola nei precedenti articoli sono messi in disponibilità.

Art. 4. Sarà nominata una Commissione di scrutinio per esaminare la condotta dei consoli, viceconsoli, alunni consolari e consoli di 3. classe, e per provvedere sulla loro sorte.

Art. 5. Il Segretario di Stato degli Affari Esteri è incaricato per la esecuzione del presente decreto.

Napoli 11 ottobre 1860.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri F. Crispi. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Carlo Colombo Amministratore Generale della Amministrazione generale del Demanio pubblico e Cassa di Ammortizzazione e del Gran Libro è messo al ritiro con facoltà di far valere i suoi dritti alla pensione.

In sua vece è nominato Amministratore generale il Conte D. Francesco Viti.

Art. 2. D. Francesco Villani Ispettor generale presso l'Amministrazione del Gran Libro è messo al ritiro con facoltà di far valere i suoi diritti alla pensione.

In sua vece è nominato Ispettore generale il Marchese di Caccavone sig. Raffaele Petra attualmente Capo di Ripartimento del Segretariato.

In luogo del sig. Caccavone è nominato Capo di Ripartimento del Segretariato il Capo di sezione D. Marco d'Arienzo.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze darà esecuzione al presente Decreto.

Napoli 11 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. È conceduta a Rosa Barbarisi fu Saverio vedova, una pensione di grazia di annui ducati centocinquanta; riversibile per la metà, dopo la morte di ei in favore della figliuola Luisa.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 11 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Tommaso Anselmi Uffiziale di carico di seconda classe del Ministero delle Finanze è messo al ritiro con facoltà di far valere i suoi diritti alla pensione di giustizia.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 11 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Emmanuele Caprioli è nominato Uffiziale di Carico del Ministero delle Finanze col soldo di ducati Ottanta mensuali.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 11 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA' A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Luigi Daniele Uffiziale di ripartimento del Ministero delle Finanze al seguito, è promosso alla vacante carica di Amministrator generale dei Dazi Indiretti col soldo corrispondente.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

Digitized by Google

13 Ottobre.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. I signori Angelo Scura e Michele Cristini sono nominati, il primo Segretario della Direzione della Telegrafia Elettrica, ed il secondo Controloro presso l'Ispettorato generale dei Telegrafi, col soldo di annui ducati seicentotrentasei per ciascuno: ed il sig. Nicola Palma è nominato magazziniere col soldo di annui ducati quattrocentotto.

Art. 2. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 6 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri:

Decreta

Art. 1. Il posto d'Ispettore Generale delle Acque e Foreste e della Caccia istituito con Decreto del 14 settembre 1857 a favore del Cavaliere D. Gennaro Baffi al di là dell'organico stabilito con Decreto del 25 febbraio 1826 rimane da questo momento abolito, e le attribuzioni ne rientrano in quelle degl'Ispettori forestali delle rispettive provincie, come si pratica per le altre.

Art. 2. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 8 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Sig. Adriano Gazzetti è nominato Commesso doganale col mensuale soldo di ducati venticinque in luogo del Sig. Francesco Pierro che rimane destituito.

Art. 2. Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono destituiti dai rispettivi impieghi i seguenti impiegati de'Dazi Indiretti: Sig. Clemente Miggiani, Pietro Margiotta e Francesco Buccino Direttori, D. Gregorio Marini Serra Direttore degli Stabilimenti di privativa, Antonio d'Agostino, Raffaele d'Agostino Contemi e Carlo Maria Lasco Controlori, ed Annibale de Cardone Tenente.

Art. 2. Sono messi al ritiro con la pensione di giustizia, che potrà loro spettare, gl'Ispettori dei Dazi Indiretti Signori Federico Palenzia e Michele Giordano, come pure l'Uffiziale di carico D. Camillo Mazzola, e il Capo di ripartimento con gli onori e soldo di Direttore Barone Francesco Fava.

Art. 3. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il decreto del dì 8 del corrente mese di ottobre 1860;

Digitized by Google

Considerando che la votazione per circondario potrebbe trovare ostacolo nella lontananza dei comuni dal capoluogo circondariale, e nelle intemperie della stagione inoltrata;

Considerando che per la città di Napoli, e pei comuni più popolati delle provincie, ove è numeroso il concorso dei votanti, potrebbero riuscire insufficienti i luoghi designati nel decreto suddetto;

Considerando che un solo giorno potrebbe riuscire insufficiente alla votazione;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata in Consiglio dei Ministri:

Decreta

Art. 1. I voti dei comizi saranno dati e raccolti in ciascun Comune presso una Giunta, che si comporrà del Sindaco presidente, del decurionato e del Comandante locale della Guardia nazionale.

Per la città di Napoli la Giunta di ogni sezione sarà composta dall' Eletto presidente, dagli Aggiunti, da due Decurioni e dal Capo-battaglione della Guardia nazionale.

Le funzioni commesse dall'articolo 5 del detto decreto al Giudice regio, saranno disimpegnate dal Sindaco, il quale sarà accompagnato dal Comandante la Guardia nazionale nel trasporto dell' urna alla Giunta provinciale.

Per la città di Napoli le dette funzioni saranno disimpegnate dall' Eletto, accompagnato dal Capobattaglione.

Art. 2. Sono facoltati gli Eletti della Città di Napoli ed i Sindaci dei Comuni più popolosi delle provincie di sostituire ai luoghi designati nel suddetto decreto per la celebrazione dei Comizi altri luoghi più adatti allo scopo.

Art. 3. Ove non basti il giorno ventuno alla votazione, la Giunta rimarrà in seduta permanente, insino a che la votazione medesima non sia compiuta.

Art. 4. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Napoli 11 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno
RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta.

Art. 1. Il sig. Giovanni Andrea Romeo è nominato Consigliere di Stato in luogo di Monsignor Tommaso Michele Salzano, di cui si accetta la rinunzia.

Art. 2. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 12 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
P. SCURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Digitized by Google

Digitized by Google

1860 --- Num. 11. Ottobre dal 15 al 16.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 15 Ottobre.

Si pubblica il Decreto del Dittatore, che concede ai signori Adami e Lemmi la costruzione delle Ferrovie della Italia Meridionale; ma con tre articoli aggiunti i quali modificano sostanzialmente la concessione. Come i lettori vedranno, in queste appendici, che formano parte integrante del contratto, la Società Adami e Lemmi si obbliga di commutare le condizioni della concessione Dittatoriale in altre condizioni che potranno venirle imposte dal Parlamento Italiano; ed insieme si obbliga di rilasciare a vantaggio della Società *de la Haute* le linee ferrate delle Apulie e degli Abruzzi, sempre col beneplacito della suprema autorità del Parlamento.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Volendo procacciare a queste popolazioni il più pronto, copioso ed utile lavoro, e riparare nel tempo stesso alla dimenticanza nella quale fu sino a qui lasciata la costruzione delle ferrovie, ha giudicato espediente di prondere in immediata considerazione l' offerta della Società rappresentata da'signori cavaliere Pietro Augusto Adami e Adriano Lemmi di Livorno, e presa intima notizia delle morali ed economiche condizioni di essa Società, della sua deliberata intenzione di dare preferenza negl' impieghi e ne' lavori a quelli che si potranno presentare come benemeriti veterani dell'Esercito liberatore, in forza delle pubbliche urgenze e degli straordinarii suoi poteri, e di precedenti promesse già fatte alla detta Società per le ferrovie di Sicilia in data 22 giugno 1860

Decreta

Art. 1. Le linee ferroviarie che la Società rappresentata dai signori Pietro Augusto Adami e Adriano Lemmi di Livorno dee compiere, sono le seguenti:

(a) La connessione delle ferrovie napoletane a quelle dello Stato Romano, tanto nel versante del Mediterraneo, quanto dell'Adriatico.

(b) I lavori di quelle linee di connessione collo Stato Romano che erano già in corso per conto regio, saranno immediatamente ripresi.

(c) Le linee da Napoli a Foggia, e da Salerno a Potenza, e quindi nella duplice direzione di Bari e Taranto, e di Cosenza e Reggio.

(d) Le linee della Sicilia da Messina a Catania e Siracusa, e da Catania a Castrogiovanni e Palermo, colle trasversali da Palermo a Girgenti e Marsala.

Art. 2. Le ferrovie di cui si tratta saranno eseguite per interesse dello Stato, e per conto del Governo che lo rappresenta.

Art. 3. La Società sunnominata assume i seguenti incarichi:

(a) di fare il tracciamento sommario di ciascuna delle suddette linee, giusta le norme che saranno convenute col Governo.

(b) di compiere i progetti di dettaglio e di stima de'singoli tronchi, sino a che sieno dichiarati soddisfacenti da Commissione a tal uopo dal Governo delegata.

(c) di eseguire senza eccezione tutte le opere in essi dettagli determinate a convenuti prezzi di stima e dentro i termini di tempo determinati ne'singoli progetti.

(d) di fornire per ciascun tronco tutto il materiale d'esercizio.

(e) d'assumere anche l'esercizio de'singoli tronchi, qualora al governo piaccia d'intraprendere fino dall'atto dell'approvazione de'progetti, per offrire immediatamente lavoro, le stazioni di Palermo, Messina, Napoli e Reggio.

(f) di costruire le grandi officine di riparazione e costruzione delle macchine, vagoni ec. ec.

(g) di condurre lungo le ferrovie tutte le comunicazioni telegrafiche e le officine attinenti.

Art. 4. Le larghezze del piano stradale, e de'ponti, viadotti, e gallerie; la forma, lunghezza e forza delle ferramenta; le distanze e dimensioni, e l'interna disposizione tanto delle stazioni, delle case di guardia e de'magazzini, non che la forma e forza delle locomotive e di tutti i rotabili, strumenti e apparati di riparazione e costruzione, si dovranno tenere esattamente uniformi a ciò che si trova già stabilita nelle ferrovie dell'alta Italia, riservandosi il Governo il diritto di determinare in tutto ciò se debba preferirsi il sistema adottato in Piemonte, o quella dell'antico Regno Lombardo-Veneto. Lo stesso si

Digitized by Google

dica per ciò che riguarda l'ordinamento dell'esercizio e delle amministrazioni, in modo che a opera compiuta tutto possa offrire un carattere di radicale unità.

Art. 5. Il Governo liquiderà le somme convenute a mano a mano che le singole sezioni ferroviarie e telegrafiche, e le grandi officine di riparazione e costruzione, e le stazioni saranno compiute, consegnate e approvate, deducendosi prima le penali per difetti e ritardi.

Art. 6. Il Governo farà i pagamenti a'prezzi ricavabili dai corsi delle borse, in titoli al latore, simili in tutto e per tutto a quelli de' due Gran Libri del Debito pubblico di Napoli e Sicilia.

Art. 7. La società mandataria è tenuta ad aver compiuti i tracciamenti sommarii due mesi dopo che il Governo le avrà comunicato per ciascuno di essi le relative norme.

Art. 8. La Società è tenuta ad aver compiuto i progetti di dettaglio entro mesi due dal giorno in cui le sarà comunicata l'approvazione delle singole sezioni di tracciamento sommario.

Art. 9. La Società è tenuta a compiere le singole sezioni di lavoro entro i termini di tempo prestabiliti da' progetti di dettaglio, a datare dal giorno in cui le verrà comunicata l'approvazione di questi.

Art. 10. La Società si obbliga a depositare prima d'incominciare i lavori cinquecentomila lire italiane in effettivo o in altrettanti titoli dello stesso Governo, in garanzia de' lavori e con diritto di ritirare detto deposito un anno dopo la totale costruzione delle ferrovie.

Art. 11. Il Governo adotterà un sistema di sorveglianza col mezzo di una Commissione, sia per sindacare l'economia della spesa, sia per la buona condotta de'lavori, e ne'modi che crederà di suo maggiore interesse nella costruzione.

Art. 12. I concessionari formeranno una Commissione di generale direzione per l'amministrazione e sorveglianza de'lavori, con la quale si metterà in relazione diretta la Commissione del Governo per tutto ciò che riguarda l'intrapresa.

Art. 13. Ogni mese la Commissione direttiva de' concessionarii presenterà alla Commissione del Governo le note legali de'lavori compiuti per esserne subito rimborsata con le somme ricavate dalla vendita de' titoli, aggiungendo sull'ammontare delle spese effettive una provvisione del cinque e mezzo per cento. Questa provvisione andrà in compenso delle spese che sono a carico esclusivo de' concessionarii, cioè spese dei primitivi studii degl'ingegneri a ciò addetti, della montatura di officii, viaggi e corrispondenze, la quale provvisione compenserà ancora i concessionarii delle loro fatiche, e sarà prelevata sul costo totale ed effettivo delle ferrovie.

Art. 14. La società in ogni caso di ritardo perderà il premio, ossia provvisione convenuta nell'articolo precedente, sia in tutto, sia in parte, come il Governo giudicherà equo.

Art. 15. A misura che un tronco di via ferrata potrà essere messo in esercizio ad uso del pubblico, i concessionarii ne faranno legale consegna al Governo, il quale curerà il suo interesse di organizzare il servizio ne'modi di sua convenienza, quando non volesse darne l'incarico a' concessionarii medesimi sotto condizioni da combinare di accordo, e con quel sistema di tariffe che il governo crederà di applicare.

Art. 16. I Concessionari avranno sulle linee consegnate il dritto del trasporto gratuito:

(*a*) de' materiali inservienti alla costruzione delle ferrovie;

(*b*) della corrispondenza postale pel servizio della ferrovia;

(*c*) del personale addetto a' lavori, alla sorveglianza ed all'Amministrazione delle ferrovie.

Art. 17. Avranno inoltre l'uso gratuito de'dispacci elettrici al servizio delle ferrovie.

Art. 18. I concessionari si obbligano ad impiegare ne'lavori materiali e di sorveglianza esclusivamente gente del paese, oltre al dare impiego alle persone che verranno raccomandate per servigi resi nell'Esercito dittatorio, come nel proemio del presente, salvo le persone particolarmente addette alla direzione.

Art. 19. I concessionari sono obbligati a trovare i capitali, e perciò esclusivamente incaricati della vendita de'titoli, come all'articolo 6., a misura che lo richiederanno i lavori di costruzione ed altro, e mediante una provvisione bancaria stabilita sino d'ora all'uno e mezzo per cento. Questa provvisione va in compenso dell' obbligo assunto di negoziare i titoli, delle commissioni, senserie, trasporti di danaro, e le altre spese a cui darà luogo la vendita di que'titoli.

Art. 20. I concessionarii formeranno una Società anonima, che si costituirà sotto il nome di Società-Italica-meridionale, la quale dovrà per la vendita de'titoli valersi della Banca David Pietro Adami e compagni di Livorno, che sarà organo fra la Società costruttrice delle ferrovie ed i banchieri dell'Italia e dell'Estero che acquisteranno i menzionati titoli. I servigi che la detta banca renderà alla Società costruttrice non costeranno nulla al Governo, essendo compresi nella provvisione di cui all'articolo precedente.

Art. 21. Venendo il Governo nella determinazione di far pagare i frutti semestrali ossiano cedole nelle altre città d'Italia e dell'Estero, la banca David Pietro Adami e compagni di Livorno dovrà pure prestarvisi gratuitamente per quelle cedole che alle rispettive scadenze si presentassero al loro banco, salvo ad intendersi col Governo per i fondi onde a ciò dare effetto.

Art. 22. Ogni legge, decreto, e regolamento anteriori, che possano essere contrarî al presente, sono rivocati.

Art. 23. Il Segretario generale della Dittatura è incaricato della esecuzione del presente Decreto. Esso Segretario ed i Concessionarî firmeranno un capitolato conforme pe' patti e le condizioni al prescute.

Dato in Caserta il dì venticinque settembre milleottocentosessanta.

Il Generale Dittatore
Firmato — G. GARIBALDI.

Il Segretario generale
Firmato — Colonnello AGOSTINO BERTANI.

ARTICOLI ADDIZIONALI.

1.° La Società Adami e Lemmi si obbliga a stralciare dalla

Digitized by Google

sua concessione e rilasciare a vantaggio delle Società De la Haute le linee ferrate delle Apulie e degli Abbruzzi coi relativi due passaggi degli Apennini come risulta dall'atto del Governo Borbonico in loro favore, qualore piaccia al Dittatore, ovvero piaccia al Parlamento Italiano, entro il termine d' un anno dalla data del Plebiscito d'unione, di dare il necessario complemento all'atto di concessione e colle identiche condizioni attuali in favore della stessa Società de la Haute, ma solamente così e non altrimenti.

2.° La Società Adami e Lemmi si obbliga a commutare le condizioni della concessione dittatoriale 25 settembre, assumendo in vece di quelle, sia le condizioni medesime che verranno dal Parlamento sancite per la concessione delle ferrovie lungo le due Riviere Liguri, sia le condizioni medesime che vennero già stabilite dal Governo Toscano il 24 marzo 1860 per la concessione della ferrovie da Firenze per Arezzo ai confini dello Stato Romano, e da Firenze alla Romagna e all' adriatico e ciò a piacimento tanto del Dittatore quanto del Parlamento purchè le venga significato dentro un' anno dalla data del Plebiscito. Qualora si prescegliessero dal Parlamento le condizioni della concessione delle ferrovie della Liguria si dovrà però tenere conto della differenza di costo che vi sarà fra queste ferrovie, e quelle che dovrebbero costruirsi nelle Provincie continentali dell' Italia Meridionale. E nel caso che vi fossero garentie d' interesse o altri incoraggiamenti accordati per le dette ferrovie della Liguria, dovranno questi essere proporzionatamente variati per applicarli a quelli delle Provincie cennate Continentali.

3.° I due articoli precedenti verranno pubblicati in appendice all'atto di concessione e saranno considerati come parti integranti di essa purchè dentro il termine di giorni tre da oggi in poi venga per ordine della Dittatura ordinata la regolare accettazione del relativo deposito la quale fin qui venne prorogata e che si considererà compiuta e valida tanto per l'attuale forma di contratto, quanto per quella che ci potesse in seguito venire imposta.

Napoli 13 ottobre 1860.

P. A. Adami.
A. Lemmi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Sono accettati gli articoli addizionali spontaneamente offerti a proprio carico in data d'oggi dai signori Adami e Lemmi concessionari delle ferrovie dell' Italia Meridionale e si ordina che vengano inseriti nel giornale officiale in calce all'atto di concessione.

Napoli 13 ottobre 1860.

G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Eduardo Serra Marchese di Rivadebro è nominato Maggiore della Guardia Nazionale del Distretto di Castrovillari.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 27 settembre 1860.

Il Ministro dell'Interno Raffaele Conforti

Il Dittatore G. Garibaldi.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata nel Consiglio de'Ministri:

Decreta

Art. 1. Il signor Gaetano Martinez è nominato Maggiore della Guardia Nazionale del Distretto di Napoli esclusa la Capitale, in luogo del signor Marcello Firrao, del quale è accettata la rinunzia.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno Raffaele Conforti.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Raffaele Brissa è nominato Ispettor Controloro del Registro e Bollo col soldo di ducati cinquanta al mese, oltre il numero fissato dall' organico, da essere piazzato appena che se ne presenterà l'opportunità.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio de'Ministri;

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. Il sig. Callisto Cappelli è nominato Ingegnere alunno del corpo di Ponti e Strade.

Art. 2. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici L. Giura.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de'Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. È aperto al Ministero dei Lavori Pubblici nello stato discusso di quest'anno un credito suppletorio di ducati venticinquemila settantanove rispondente alla media del prodotto annuo del dritto di lanternaggio imposto già con Decreto del 23 novembre 1859 per provvedere alle spese di Stabilimento e mantenimento dei fari sulla parte continentale delle Due Sicilie.

Art. 2. In compenso la Tesoreria generale farà suoi dal 1.° gennaio di quest'anno gl'introiti del detto dritto del 23 novembre 1859 e che si riscuote dai ricevitori doganali.

Art. 3. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici L. Giura.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Visto il Decreto dittatoriale del 5 ottobre 1860;

Decreta

Art. 1. Gl'impiegati siciliani che appartennero al soppresso Ministero degli Affari di Sicilia, o ad altro ufficio, continueranno a ricevere il soldo finchè non sarà disposto diffinitivamente su loro. Gl'impiegati del detto Ministero, per la collocazione o altro provvedimento, correranno uguale sorte cogli impiegati delle Segreterie di Stato in Palermo.

Art. 2. Il Segretario di Stato per gli affari esteri è specialmente incaricato di tutto ciò che si riferisce alla esecuzione del presente decreto.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Segretario di Stato degli Affari di Sicilia F. Crispi

Il Dittatore G. Garibaldi.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;

Decreta

Il sig. Giuseppe Lazzaro è nominato Direttore degli Annali Civili col soldo annuale di ducati 360, in luogo del sig. Stanislao Gatti di cui si accetta la rinuncia.

Napoli 12 ottobre 1860

Il Ministro dell'Interno Raffaele Conforti.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno e Polizia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Il sig. Pasquale de Lucia, uffiziale di prima classe nel Ministero di Polizia, col soldo di mensuali ducati 45, è destituito, ed è nominato in sua vece il sig. Giuseppe Antonio Tommasi.

I Ministri dell'Interno e Polizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione.

Napoli 13 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno e Polizia Raffaele Conforti.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il decreto degli 11 settembre 1860, con cui furono dichiarati nazionali i beni delle mense Arcivescovili e Vescovili, e promesso un congruo emolumento a' Vescovi ed Arcivescovi dalla Cassa dello Stato non maggiore di Duc. 2000 all'anno, rimane sospeso fino a novella disposizione.

Art. 2. In conseguenza i suddetti Vescovi ed Arcivescovi restano facoltati ad amministrare ed esigere le rendite delle loro mense con gli stessi mezzi di riscossione accordati dalle leggi e regolamenti anteriori.

Art. 3. I Ministri degli Affari Ecclesiastici e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 13 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno Raffaele Conforti.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. Il Marchese Giulio Dragonetti è nominato Colonnello della Guardia Nazionale del 2.° Abruzzo Ulteriore.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 14 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno RAFFAELE CONFORTI. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Decreta

Si accetta la rinuncia del sig. Francesco Crispi alla carica di Segretario di Stato degli affari esteri.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno RAFFAELE CONFORTI. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

DISPACCI ELETTRICI.

Il Governatore di Teramo da Giulia al Pro-Dittatore, ai Ministri in Napoli, ed ai Governatori di Chieti e di Aquila.

Il Generale Cialdini con la colonna Piemontese di diciottomila uomini è partito da qui questa mattina per Pescara. Si attendono altre forze in giornata.

Il Re sarà qui domani.

Giulia 13 ottobre ore 12 meridiane — Trasmesso alle 7. 40. pomeridiane per linea occupata.

Napoli 14 ottobre 1860.

Il Generale Milbitz al Generale Türr. — Napoli.

Il nemico ha attaccato la sinistra di S. Angelo ed è stato respinto. Siamo pronti su tutta la linea per riceverlo nel caso che nuovamente avanzasse.

Da S. Maria 15 ottobre ore 11. 45 antimeridiane.

---

16 Ottobre.

AI POPOLI DELL'ITALIA MERIDIONALE

In un momento solenne della storia nazionale e dei destini taliani, rivolgo la mia parola a voi, popoli dell' Italia meridionale, che mutato lo Stato nel nome mio, mi avete mandato oratori di ogni ordine di cittadini, magistrati e deputati dei municipii, chiedendo di essere restituiti nell'ordine, confortati di libertà, ed uniti al mio regno.

Io voglio dirvi qual pensiero mi guidi, e quale sia in me la coscienza dei doveri che deve adempiere chi dalla Provvidenza fu posto sovra un trono italiano.

Io salii al trono dopo una grande sventura nazionale. Mio padre mi diede un alto esempio, rinunziando la corona per salvare la propria dignità e la libertà de' suoi popoli. Carlo Alberto cadde coll'armi in pugno, e morì nell'esilio: la sua morte accomunò sempre più le sorti della mia famiglia a quelle del popolo italiano, che da tanti secoli ha dato a tutte le terre straniere le ossa de'suoi esuli, volendo rivendicare il retaggio di ogni gente che Dio ha posta fra gli stessi confini, e stretta insieme col simbolo di una sola favella.

Io mi educai a quell' esempio, e la memoria di mio padre fu la mia stella tutelare.

Fra la Corona e la parola data, non poteva per me essere dubbia la scelta mai.

Raffermai la libertà in tempi poco propizii a libertà, e volli che esplicandosi essa gittasse radici nel costume de'popoli, non potendo io avere a sospetto ciò che a' miei popoli era caro. Nella libertà del Piemonte fu religiosamente rispettata la eredità, che l'animo presago del mio Augusto Genitore aveva lasciato a tutti gli Italiani.

Colle franchigie rappresentative, colla popolare istruzione, colle grandi opere pubbliche, colla libertà dell'industria e dei traffici, cercai di accrescere il benessere del mio popolo: e volendo sì rispettata la Religione Cattolica, ma libero ognuno nel santuario della propria coscienza, e ferma la civile autorità, resistetti apertamente a quella ostinata e procacciante fazione, che si vanta la sola amica e tutrice de'troni, ma che intende a comandare in nome dei Re ed a frapporre fra il principe ed il popolo la barriera delle sue intolleranti passioni.

Questi modi di governo non potevano essere senza effetto per la rimanente Italia. La concordia del principe col popolo nel proponimento dell'indipendenza nazionale e della libertà civile e politica, la tribuna e la stampa libere, l' esercito che avea salvata la tradizione militare italiana sotto la bandiera tricolore, fecero del Piemonte il vessillifero e il braccio di Italia. La forza del mio principato non derivò dalle arti di un'occulta politica, ma dall' aperto influsso delle idee e della pubblica opinione.

Così potei mantenere nella parte di popolo italiano riunita sotto il mio scettro il concetto di una egemonia nazionale, onde nascer dovea la concorde armonia delle divise provincie in una sola nazione.

L'Italia fu fatta capace del mio pensiero, quando vide mandare i miei soldati sui campi della Crimea accanto ai soldati delle due grandi potenze occidentali. Io volli far entrare il diritto d'Italia nella realtà dei fatti e degli interessi europei.

Al congresso di Parigi i miei legati poterono parlare per la prima volta all'Europa dei vostri dolori. E fu a tutti manifesto come la preponderanza dell' Austria in Italia fosse infesta all' equilibrio europeo, e quanti pericoli corressero la indipendenza e la libertà del Piemonte, se la rimanente penisola non fosse francata dagli influssi stranieri.

Il mio magnanimo alleato, l'Imperatore Napoleone III, sentì che la causa italiana era degna della grande nazione sulla quale impera. I nuovi destini della nostra patria furono inaugu-

Digitized by Google

rati da giusta guerra. I soldati italiani combatterono degnamente accanto alle invitte legioni della Francia. I volontari accorsi da tutte le provincie e da tutte le famiglie italiane sotto la bandiera della Croce Sabauda, addimostrarono come tutta l'Italia mi avesse investito del diritto di parlare e di combattere in nome suo.

La ragione di stato pose fine alla guerra, ma non a'suoi effetti, i quali si andarono esplicando per la inflessibile logica degli avvenimenti e dei popoli.

Se io avessi avuto quella ambizione che è imputata alla mia famiglia da chi non si fa addentro nella ragione dei tempi, io avrei potuto essere soddisfatto dello acquisto della Lombardia. Ma io aveva speso il sangue prezioso de'miei soldati non per me, per l'Italia.

Io aveva chiamato gl'Italiani all'armi: alcune provincie italiane avevano mutato gli ordini interni per concorrere alla guerra d'indipendenza dalla quale i loro principi abborrivano. Dopo la pace di Villafranca, quelle provincie dimandarono la mia protezione contro il minacciato ristauro degli antichi governi. Se i fatti dell'Italia centrale erano la conseguenza della guerra alla quale noi avevamo invitato i popoli, se il sistema delle intervenzioni straniere doveva essere per sempre sbandito dall'Italia, io doveva conoscere e difendere in quei popoli il diritto di legalmente e liberamente manifestare i voti loro.

Ritirai il mio governo, essi fecero un governo ordinato; ritirai le mie truppe, essi ordinarono forze regolari, ed a gara di concordia e di civili virtù vennero in tanta riputazione e forza, che solo per violenza d'armi straniere avrebbero potuto essere vinti.

Grazie al senno dei popoli dell'Italia centrale, l'idea monarchica fu in modo costante affermata, e la monarchia moderò moralmente quel pacifico moto popolare. Così l'Italia crebbe nella estimazione delle genti civili, e fu manifesto all'Europa come gl'Italiani sieno acconci a governare sè stessi.

Accettando l'annessione, io sapeva a quali difficoltà europee andassi incontro. Ma io non poteva mancare alla parola data agl'Italiani nei proclami della guerra. Chi in Europa mi taccia d'imprudenza, giudichi con animo riposato, che cosa sarebbe diventata, che cosa diventerebbe l'Italia il giorno nel quale la monarchia apparisse impotente a soddisfare il bisogno della ricostituzione nazionale!

Per le annessioni, il moto nazionale, se non mutò nella sostanza, pigliò forme nuove: accettando dal diritto popolare quelle belle e nobili provincie, io dovea lealmente riconoscere l'applicazione di quel principio, nè mi era lecito il misurarla colla norma dei miei affetti ed interessi particolari. In suffragio di quel principio, io feci, per utilità dell'Italia, il sacrificio che più costava al mio cuore, rinunziando due nobilissime provincie del regno avito.

Ai principi italiani che hanno voluto essere miei nemici, ho sempre dati schietti consigli, risoluto, se vani fossero, ad incontrare il pericolo che l'accecamento loro avrebbe fatto correre ai troni, e ad accettare la volontà dell'Italia.

Al granduca io aveva indarno offerta la alleanza prima della guerra. Al Sommo Pontefice nel quale venero il Capo della Religione de'miei avi e dei miei popoli, fatta la pace, indarno scrissi offrendo di assumere il vicariato per l'Umbria e per le Marche.

Era manifesto che quelle provincie contenute soltanto dalle armi di mercenari stranieri, se non ottenessero la guarentigia di governo civile ch'io proponeva, sarebbero tosto o tardi venute in termine di rivoluzione.

Non ricorderò i consigli dati per molti anni dalle potenze al re Ferdinando di Napoli. I giudizi che nel Congresso di Parigi furono proferiti sul suo governo, preparavano naturalmente i popoli a mutarlo, se vane fossero le querele della pubblica opinione e le pratiche della diplomazia.

Al giovane suo successore io mandai offerendo alleanza per la guerra dell'indipendenza. Là pure trovai chiusi gli animi ad ogni affetto italiano, e gli intelletti abbuiati dalla passione.

Era cosa naturale, che i fatti succeduti nell'Italia settentrionale e centrale sollevassero più e più gli animi nella meridionale.

In Sicilia questa inclinazione degli animi ruppe in aperta rivolta. Si combatteva per la libertà in Sicilia, quando un prode guerriero devoto all'Italia ed a Me, il generale Garibaldi, salpava in suo aiuto. Erano Italiani: io non poteva, non doveva rattenerli!

La caduta del governo di Napoli raffermò quello che il mio cuore sapeva; cioè quanto sia necessario ai Re l'amore, ai governi la stima dei popoli!

Nelle Due Sicilie il nuovo reggimento s'inaugurò col mio nome. Ma alcuni atti diedero a temere che non bene interpretasse per ogni rispetto quella politica che è dal mio nome rappresentata. Tutta l'Italia ha temuto, che all'ombra di una gloriosa popolarità, di una probità antica tentasse di riannodarsi una fazione pronta a sacrificare il vicino trionfo nazionale alle chimere del suo ambizioso fanatismo.

Tutti gli Italiani si sono rivolti a me perchè scongiurassi questo pericolo. Era mio obbligo il farlo perchè nell'attuale condizione di cose non sarebbe moderazione, non sarebbe senno ma fiacchezza ed imprudenza il non assumere con mano ferma la direzione del moto nazionale, del quale sono responsabile dinanzi all'Europa.

Ho fatto entrare i miei soldati nelle Marche e nell'Umbria disperdendo quella accozzaglia di gente di ogni paese e di ogni lingua, che qui si era raccolta, nuova e strana forma di intervento straniero, e la peggiore di tutte.

Io ho proclamato l'Italia degli Italiani, e non permetterò mai che l'Italia diventi il nido di sette cosmopolite, che vi si raccolgano a tramare i disegni o della reazione o della demagogia universale.

Popoli dell'Italia Meridionale!

Le mie truppe si avanzano fra voi per raffermare l'ordine. Io non vengo ad imporvi la mia volontà, ma a far rispettare la vostra.

Voi potrete liberamente manifestarla: la Provvidenza che protegge le cause giuste, ispirerà il voto che deporrete nell'urna.

Digitized by Google

Qualunque sia la gravità degli eventi, io attendo tranquillo giudizio dell'Europa civile e quello della storia, perchè ho coscienza di compiere i miei doveri di Re e di Italiano!

In Europa la mia politica non sarà forse inutile a riconciliare il progresso dei popoli colla stabilità delle monarchie.

In Italia so che io chiudo l'era delle rivoluzioni.

Dato da Ancona addì 9 ottobre 1860.

VITTORIO EMMANUELE.

Farini.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell Interno, deliberata nel consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono nominati Maggiori della Guardia Nazionale i signori Marcello Lopez e Michele Ardiccio, il 1. pel distretto di Rossano ed il 2. pel distretto di Lagonegro.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente decreto.

Napoli 11 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Decreta

Art. 1. La pena di mesi sei di prigionia, cui trovansi condannati Felice Menale e Gaetano Rugnesso è condonata.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 11 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia — P. SCURA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata nel consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Domenico Antonio Tupputi è nominato 1.° tenente dello Stato Maggiore della Guardia Nazionale di Napoli.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 13 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — RAFFAELE CONFORTI

Il Pro-Dittatore. — GIORGIO PALLAVICIMO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno,

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Giacomo Racioppi è nominato Segretario Generale dell'Intendenza della Provincia di Basilicata, in luogo del sig. Francesco Lattari destinato ad altre funzioni.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 13 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Generale Capo dello Stato Maggiore;

Decreta

Art. 1. Saranno compilate pel giorno 22 corrente ottobre le Matricole dell' Esercito Meridionale di terra, ed in detto giorno sarà fatta da ciascun Comandante di Brigata o di Corpo non per anco definitivamente aggregato ad alcuna Brigata, sia già in attività di servizio che in formazione, la matricola del rispettivo Corpo.

Art. 2. Gli Stati Maggiori delle Brigate già sussistenti ed i Comandanti di ciascun Corpo segregato provvederanno a che per detto giorno siano inscritti i nomi di tutti i militari addetti ai rispettivi Corpi colle qualifiche richieste negli appositi fogli che verranno loro distribuiti.

Art. 3. Si comprenderanno nei Ruoli tutti i presenti e gli assenti dei quali sarà precisata la dimora in altro dei luoghi del già Stato delle Due Sicilie e l' appartenenza al Corpo.

Art. 4. Dal giorno della confezione dei Ruoli a nessuno più non sarà concesso di trasferirsi in altro Corpo se non previo permesso del proprio Comandante e previa intelligenza tra i Corpi per la depennazione coll'annotamento della nuova destinazione.

Caserta 13 ottobre 1860.

Il Generale Capo dello Stato Maggiore Generale — G. SIRTORI.

Il Dittatore — G. GARIBALDI.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Considerando esser sacro debito nazionale di mostrar gratitudine a quei generosi che col loro sangue aiutarono l'opera della redenzione della patria italiana;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. È accordata sul debito pubblico dello Stato una pensione di ducati trenta al mese a Giovanna Crisarà, vedova di Domenico Romeo morto per la patria nel 1847.

Art. 2. È accordata a'quattro figli di esso Romeo, Giovanni Andrea, Giulio, Teresa, Letizia, la somma complessiva di duc. quattromila, pagabile per una sola volta nel corso dell' anno prossimo venturo.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze — Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Cavaliere Filippo de Rossi, Direttore del Tavoiere di Puglia, rimane esonerato dalla carica.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata in Consiglio de' Ministri,

Decreta

Art. 1. Il Prefetto di Polizia sig. Gaetano Chiola avendo chiesta la sua esonerazione dalla carica è nominato Tesoriere della Cassa di sconto con le condizioni richieste da'regolamenti in vigore, in luogo del sig. Pasquale Delcarretto destituito.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Considerando che in un Governo fondato su la libertà e su l'eguaglianza politica rendesi incompatibile qualunque classe privilegiata di persone per conferimento di pubblici uffizii;

Considerando che la base di ogni Governo giusto e libero sia rendere uguali tutti i cittadini col togliere qualsivoglia privilegio;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio de' Ministri,

Decreta

Art. 1. È abolito l'alunnato di Giurisprudenza presso il Procuratore Generale della Gran Corte de' Conti.

Art. 2. Gli attuali alunni conserveranno i dritti prima acquistati alla loro carriera, secondo le leggi preesistenti.

Art. 3. il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

DISPACCI ELETTRICI.

Il Segretario Generale di Teramo al Direttore del Giornale Officiale — Napoli.

Ho l'onore trasmetterle le parole pronunziate ad un dipresso dal Governatore de Virgilii e la risposta del Re nel varcare i confini del Regno.

« Interpetre de' voti di questi popoli Abruzzesi « del Governo di Napoli e delle Autorità del primo « Abruzzo, vengo per la seconda volta a fare omag« gio alla Maestà Vostra in questo confine del « Regno.

« Nove milioni di sudditi non anelano che la « Maestà Vostra.

« Frangete o Sire questi limiti ingrati, che divi« dono Italia dall'Italia, prendete, prendete posses« so di questo nostro Paradiso fino ad ora governa« to dai demoni.

« Siate il padre di tutta la famiglia Italiana e « fatela felice.

Il Re stendendo la mano al de Virgilii ha risposto ad un dipresso in questi termini.

« Sono grato a' sentimenti che ella mi esprime « in nome di questa popolazione, per la quale io « sento il maggiore affetto, e non ometterò nulla « per promuovere il bene, aggregandola alla gran « famiglia Italiana di cui fa parte.

« Uniscano i miei a' loro sforzi e l'Italia sarà « fatta.

Allora stese di nuovo la destra al Governatore de Virgilii che presentò al Re le deputazioni e segnatamente quella di Chieti, la quale fece anche essa i suoi omaggi per bocca del signor avvocato Aquila.

Indi si avanzò sul Ponte fra le clamorose acclamazioni della popolazione, che lungo la via ripeteva gli evviva al Re.

La scena fu sublime e commovente.

Giulia 16 ottobre ore 12 1|2 antimeridiane.

Napoli 16 ottobre 1860.

Il Direttore Generale delle Poste al Pro-dittatore ed a tutti i Ministri.

Sua Maestà Vittorio Emmanuele è entrata alle ore 12 meridiane in Giulianuova, fra i più grandi evviva dell' intera popolazione.

In Chiesa all'*Oremus* della benedizione si diceva: *Adesto Domine supplicationibus nostris, et famulum tuum Victorium Emmanuelem Italiae Regem in salutis tuae etc.*

Giulia 15 ottobre, ore 1. 45 pomeridiane.

Il Segretario Generale delle Poste al Ministro dell' Interno e della Polizia.

Sua Maestà parte in punto per Castellammare di Pescara, e sarà costà fra 10 o 12 giorni.

È indescrivibile l'entusiasmo e la frenetica gioia eccitata dalla sua Augusta Persona in queste devote popolazioni.

Giulia 16 ottobre, ore 8 antimeridiane.

Da Chieti detto dì, ore 10. 44 antimeridiane.

Napoli 16 ottobre 1860.

Digitized by Google

1860 --- Num. 12. Ottobre 17.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 17 Ottobre.

Per adempiere ad un voto indisputabilmente caro alla Nazione intiera

Decreto

Che le Due Sicilie le quali al sangue Italiano devono il loro iscatto e che mi elessero liberamente a Dittatore, fanno parte integrante dell'Italia una ed indivisibile, con suo Re costituzionale Vittorio Emmanuele ed i suoi discendenti.

Io deporrò nelle mani del Re, al suo arrivo, la dittatura conferitami dalla nazione.

I Pro-Dittatori sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

S. Angelo 15 ottobre 1860.

G. GARIBALDI.

Questo decreto non cambia per nulla la situazione. Il plebiscito avrà irrevocabilmente il suo effetto per decisa volontà del Dittatore il dì 21 del corrente mese, e tutto indica che ad una immensa maggioranza uscirà dall' urna il voto della unificazione italiana. Il Dittatore col precitato decreto non ha fatto nulla di più di quello che ha tante volte significato con altri decreti i quali costantemente ha intitolati col nome di Vittorio Emmanuele Re d'Italia. Infine il Dittatore ha voluto esprimere in questa forma un voto che fu il pensiero di tutta la sua vita.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto del 20 settembre ultimo col quale vennero conferite alla Segreteria Generale della Dittatura le facoltà concedute sotto il passato Regime alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'altro Decreto del dì 8 ottobre col quale venne soppressa la Segreteria della Dittatura;

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Art. 1. Le attribuzioni, il personale ed i fondi del soppresso Ministero della Presidenza rimangono aggregati al Ministero dell' Interno.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno RAFFAELE CONFORTI — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. È stabilito nel locale del Gesù nuovo in questa Capitale uno Spedale temporaneo pei feriti dello Esercito Nazionale, capace di 400 letti già forniti per offerta del Pio-Monte della Misericordia.

Art. 2. Per vegliare all' amministrazione del detto Spedale è nominata una Commissione composta del sig. Luigi Rossi Soprintendente e dei signori Luigi Attanasio, Cav. Francesco Cappella, Giuseppe Parrillo e Pasquale Persico componenti.

Art. 3. Il ramo di Finanza verserà alla detta Commissione la somma di ducati seimila bisognevole per il mantenimento di un mese del detto Spedale, la quale Commissione avrà l' obbligo di darne conto per discarico del suo ufficio.

Art. 4. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno RAFFAELE CONFORTI — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Professore D. Guglielmo Gasparrini è nominato Amministrator generale delle Acque e Foreste e della Caccia,

Digitized by Google

invece di D. Giovanni Andrea Romeo di cui è accettata la rinunzia, col soldo di annui duc. milleottocento.

Art. 2. I Ministri de'Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro de'Lavori Pubblici
LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de'Lavori Pubblici ;
Udito il Consiglio de'Ministri ;

Decreta

Art. 1. È accettata la rinunzia data dal sig. Gennaro Sambiase, Duca di Malvito, della carica d'Ispettore Generale delle Poste.

Art. 2. È nominato in sua vece alla carica medesima il signor Antonio Capecelatro, col soldo di annui ducati milleottocento.

Art. 3. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de'Lavori Pubblici ;
Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. Il sig. Federico Bracciale, Ispettore Soprannumerario delle Poste messo al ritiro con Decreto del 5 settembre ultimo, è richiamato in attività senza interruzione di servizio e senza perdita dei suoi averi.

Art. 2. I Ministri de'Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pnbblici ;
Udito il Consiglio de'Ministri ;

Decreta

Art. 1. Il Tenente Colonnello D. Giuseppe Colelli è nominato Guardia Generale delle Acque e Foreste colle funzioni d'Ispettore.

Art. 2. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici ;
Udito il Consiglio de'Ministri ;

Decreta

Art. 1. È confermata la nomina d'Ingegnere Direttore di prima classe conferita già dal Governatore di Calabria Citeriore al sig. Alessandro Zecca, ed ordinata dal Dittatore posteriormente.

Art. 2. Egli prenderà posto al dippiù del numero fissato nella pianta organica degl'Ingegneri di ponti e strade.

Art. 3. I Ministri de'Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de'Lavori Pubblici ;
Udito il Consiglio dei Ministri ;

Decreta

Art. 1. I servizi delle petriere e scogliere, e del cavamento de' porti del Continente, che fino ad ora sono stati diretti dal commessario di Marina signor Quaranta, rientreranno negli ordinarii carichi della Direzione Generale di ponti e strade, e delle Bonificazioni.

Art. 2. Del pari passerà sotto la Direzione della strada ferrata da Capua a Ceprano l' altro incarico che avea il medesimo signor Quaranta, di somministrare i dadi per la costruzione del tratto di Ferrovia da Caianiello a S. Germano.

Art. 3. Il Ministro de'Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata nel Consiglio dei Ministri.

Decreta

Art. 1. Il Sotto-Governatore del Distretto di Vallo Giuseppe Giannelli è traslocato nel Distretto di Pozzuoli in luogo del

Digitized by Google

signor Luigi Castaldi, che rimane in attenzione di altre funzioni.

L' avvocato Angelo Santangelo è nominato Sotto-governatore, e destinato nel Distretto di Vallo in luogo del sig. Giannelli.

Il sig. Carlo de Angelis è nominato Sotto-Governatore, e destinato nel Distretto di Campagna, in luogo del sig. Luigi Siccardi, da destinarsi ad altre funzioni.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Il sig. Felice Catone è nominato Sottogovernatore del Distretto di S. Angelo Lombardi, in luogo del sig. Vitaliano Trapasso.

Il sig. Vitaliano Trapasso, Sottogovernatore del Distretto di S. Angelo Lombardi, è traslocato nel distretto di Monteleone, in luogo del sig. Raffaele Colelli, che rimane esonerato.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

DISPACCI ELETTRICI.

Il Governatore di Teramo al Dittatore ed ai Ministri.

Il Re Vittorio Emmanuele è qui giunto all' una pomeridiana.

Partirà domani per Chieti, indi per Popoli e Solmona.

Pescara 16 ottobre, ore 9. 30 pomeridiane.

Il Direttore Bellelli al Pro-Dittatore, a tutti i Ministri ed alla signora Marchesa Villamarina.

Lungo la strada di Giulia fino a Pescara il Re Vittorio Emmanuele è stato accolto con entusiasmo indicibile da per tutto. Il Clero continua a presentarsi a capo delle popolazioni. Forse il Re si tratterrà un giorno a Pescara.

Questa sera, all'arrivo in Chieti di S. E. il Marchese di Villamarina, grande illuminazione e grande dimostrazione. L'E. S. ha arringato al popolo.

Chieti 16 ottobre, ore 8 pomeridiane.

Napoli 17 ottobre 1860.

Palermo a Napoli.

Napoli 16 ottobre 1860.

Ho dato ordine di pubblicarsi il Decreto del plebiscito per il giorno 21 colla formalità di Napoli. Domani ordinerò al Governatore di Messina di dirigersi direttamente e subito a Messina.

Faro 15, ore 3 p. m.

Da Piale 6 p. m.

Dato da Salerno 16, ore 1. 30 a. m.

Napoli 16 ottobre 1860.

Il Prodittatore di Sicilia al Dittatore.

Tutto procede egregiamente. Anche stasera, come ieri sera, la città illuminata. Sull' imbrunire tutte le carrozze deviarono dalla passeggiata e seguite dal popolo vennero a Palazzo. La dimostrazione fu imponente. Parlai di voi, dell' Unità Italiana e di Vittorio Emmanuele. Immense le grida d'evviva del popolo. Al teatro un'ovazione. Il contento è generale.

Palermo 16, ore 12 pomeridiane.

Digitized by Google

Digitized by Google

1860 --- Num. 13. Ottobre 18.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 18 Ottobre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Cavaliere Domenico Genovesi Zerbi è nominato Maggiore della Guardia Nazionale del Distretto di Reggio.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno RAFFAELE CONFORTI. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno provvisoriamente incaricato del portafoglio della Istruzione Pubblica, deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Le Scuole Reali di Ballo, istituite con Decreto dei 22 gennaio 1812, ed abolite con Rescritto degli 8 di maggio 1840, sono ristabilite.

Art. 2. Il Consiglio di Soprintendenza de'Teatri e Spettacoli, tenendo presente il regolamento delle anzidette Scuole Ministerialmente approvato a'28 agosto 1814, formolerà un nuovo disegno di regolamento che meglio risponda alle odierne esigenze de'Teatri di S. Carlo e del Fondo, e lo trasmetterà al Ministero dell'Istruzione pubblica.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero dell' Istruzione pubblica si porranno di concerto per determinare la cifra da aggiungersi a quella di annui ducati 1576 ammesso nello Stato Discusso del Ministero istesso sul Capitolo: *Soldo agl' impiegati nelle abolite Scuole di Ballo.*

Art. 4. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero dell'Istruzione Pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno RAFFAELE CONFORTI. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno provvisoriamente incaricato del portafoglio della Istruzione Pubblica, deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. È accettata la dimissione della Soprintendenza dei Teatri e Spettacoli.

Art. 2. Sono nominati:

Il Duca di S. Donato a Soprintendente;

A Deputati i Signori:

Marchese di Bella, Vincenzo Capecelatro, Principe di Gesualdo e Filippo Volpicella.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno incaricato provvisoriamente del portafoglio dell' Istruzione Pubblica curerà la esecuzione del presente decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno RAFFAELE CONFORTI. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto del 15 corrente col quale si accetta la rinunzia del signor Francesco Crispi al posto di Segretario di Stato per gli Affari Esteri, e nel fine di non far soffrire verun ritardo al corso degli affari;

Decreta

Art. 1. Il Pro-Dittatore assume temporaneamente la firma della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno RAFFAELE CONFORTI — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Il Signor Nicola de Sanctis, aiutante nell'Archivio Provin-

Digitized by Google

ciale di Principato Citra, è nominato archivario nell'Archivio medesimo.

I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto del 17 settembre 1860, con cui si aumentano a 24 i dodici Battaglioni di Guardia Nazionale in Napoli;

Considerando che la gravezza del servizio, cui è presentemente chiamata tale milizia, ne reclama con urgenza l'aumento, e quindi in un tempo più breve di quello che sarebbe necessario per la formazione degli altri dodici battaglioni;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Gli attuali Battaglioni di Guardia Nazionale in Napoli verranno provvisoriamente aumentati di altre due compagnie per ciascuno; ed ognuna delle otto compagnie sarà provvisoriamente portata a duecento uomini.

Art. 2. Questo aumento di forza servirà in seguito di base ai nuovi Battaglioni da formarsi giusta il Decreto del 17 settembre 1860.

Art. 3. Provvisoriamente le sei Legioni prescritte col Decreto anzidetto saranno ciascuna di due Battaglioni.

Art. 4. Ogni Compagnia avrà:

Un Capitano;
Due Luogotenenti;
Due Sottotenenti;
Un Sergente — foriere;
Sei Sergenti;
Un Caporale — foriere;
Dodici Caporali;
Due Guastatori;
Due Tamburi o Trombettieri.

Art. 5. Lo Stato Maggiore sarà composto di un Maggiore;
Un Ajutante Maggiore (preso dallo esercito);
Un Porta-Bandiera, Sottotenente;
Due Chirurgi;
Un Foriere Maggiore;
Un Caporale Maggiore;
Un Caporale dei guastatori;
Un Caporale de' tamburi o dei trombettieri.

Art. 6. Lo Stato Maggiore della Legione sarà composto di
Un Colonnello o Tenente Colonnello;
Un Chirurgo Maggiore;
Una banda musicale.

Art. 7. Per tutte le bande musicali vi sarà un Direttore in Capo, il quale avrà l' incarico della scelta dei musicanti, della istruzione delle bande e della composizione delle musiche occorrenti.

Art. 8. I Capitani, gli Uffiziali subalterni, i Sottouffiziali ed i Caporali saranno eletti dalle singole Compagnie, con le norme da stabilirsi con apposito Regolamento giusta l'artic. VII del succennato Decreto.

I Colonnelli, i Tenenti Colonnelli, i Maggiori, i Porta-Bandiera, i Chirurgi ed il Direttore delle bande saranno nominati con Decreto dal Governo in seguito di proposizione del Generale Comandante le Guardie Nazionali della Provincia di Napoli. Tale proposizione pei Colonnelli, Tenenti Colonnelli, Maggiori e Porta-Bandiera avrà luogo dopo che sia stato preso il voto dei rispettivi Battaglioni, da darsi con una rosa, la quale sarà formata secondo le norme da dettarsi col Regolamento anzidetto.

Il Foriere Maggiore, il Caporal Maggiore e il Caporale di Guastatori saranno nominati dal Comandante del Battaglione, il primo frai Sergenti Forieri ed i Sergenti del Battaglione, il secondo fra i Caporali Forieri ed i Caporali, il terzo fra Caporali.

Art. 9. Il Generale Comandante le Guardie Nazionali delle Provincie dell' Italia Meridionale, e il Generale Comandante le Guardie Nazionali della Provincia di Napoli avranno ciascuno uno Stato Maggiore, i cui Uffiziali saranno sulla proposizione de'Generali medesimi nominati dal Governo con Decreto.

Art. 10. La divisa della Guardia Nazionale continuerà ad essere quella attualmente in uso in queste Provincie dell' Italia Meridionale, meno pel caschetto, per le spallette, e pel pantalone, che saranno secondo il modello già approvato dal Comandante in Capo.

Art. 11. I distintivi pe' graduati saranno conformi a quelli dello Esercito.

Art. 12. Per coadiuvare al mantenimento delle bande musicali il Municipio corrisponderà a ciascuna Legione un mensuale assegnamento, da fissarsi con approvazione del Ministro dell'Interno.

Art. 13. Il Ministro dello Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

Signor Pro-dittatore.

Ho l' onore di presentarle una proposta di Decreto col quale si dà facoltà a' possessori di Certificati di rendita 5 0[0 iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico di ottenere il tramutamento de' titoli nominativi in Certificati *al latore* salvo a potersi questi nuovamente convertire, su la dimanda analoga degli interessati, in titoli nominativi.

Egli è noto come siasi dovunque riconosciuta l' utilità e la convenienza di quella duplice forma de' certificati della rendita consolidata.

Mentre la rendita nominativamente iscritta presenta i vantaggi derivanti dalla facilità della ricostituzione del titolo che per qualunque evento si disperda o distrugga, le cedole o Certificati *al latore* offrono la grandissima ed inestimabile utilità di una più rapida circolazione. La semplice tradizione materiale

Digitized by Google

del titolo vien sostituita alla formalità del trasferimento sul Gran Libro; e la trasmissione, l'uso, il cambio del valore non si effettua altrimente che con gli stessi modi naturali e istantanei che son proprii della moneta.

Alle quali cose si aggiugne che i Certificati *al latore* sono la forma ed il mezzo più semplice e spedito per ottenere la più grande mobilizzazione non pure delle rendite iscritte, quanto al valore corrente del capitale, ma ancora degli interessi semestrali, che son rappresentati da' *vaglia* (*coupons*) ognuno de' quali costituisce eziandio un titolo al latore. Maggiore utilità è poi quella di potersi i certificati al latore negoziare ovunque e senza formalità alcuna; di potersi riscuotere il pagamento de' *vaglia* presso qualunque Cassa pubblica sia in Napoli, sia nelle altre provincie; e di potersi efficacemente agevolare e promuovere lo investimento de' Capitali in qualunque parte dello Stato, col diffondere da per tutto una istituzione che è ora centralizzata solo nella Città sede del Governo di queste provincie continentali della Meridionale Italia. Or mi è sembrato che non si dovesse ulteriormente indugiare nel concedere questa importante agevolazione al commercio ed alla negoziazione de' fondi pubblici, e questo non meno considerevole beneficio a' possessori ed a' novelli acquirenti delle rendite consolidate. E poichè la istituzione organica del Debito pubblico del continente Napoletano non si adatta, come di presente è stabilita, ad un sistema di emissione de' titoli al latore; è indispensabile che questo servizio pubblico, affidato alla Amministrazione dello Stato anzichè ad una o più case di Banca, si esegua per l'intermediaria opera della Cassa di Ammortizzazione, l'istituzione della quale è coordinata essenzialmente a quella del debito pubblico.

Le forme e le ritualità all'uopo stabilite sono le sole essenzialmente necessarie, le più facili e brevi. La lettura degli articoli dello schema di Decreto, che le presento, basta evidentemente a provarlo.

Giova solo il notare che senza omettere alcuna delle garentie necessarie ad assicurare gl'interessi delle parti, si è procurato di evitare con ogni studio qualunque formalità che richiegga l'opera o l'assistenza delle medesime, o alcuna loro spesa, massime per quanto concerne il trasferimento della rendita alla Cassa di Ammortizzazione, che rilascia in cambio i corrispondenti titoli al latore. Nella qual cosa si è avuto per fermo come ogni indugio, ogni opera personale, ogni spesa a carico delle parti, quando trattasi di un servizio pubblico affidato alla Amministrazione dello Stato, è meno un danno privato, che una ingiustizia ripugnante ai principii di un libero e ben ordinato Governo. E il commercio d'altra parte vuol essere scevro d'impacci, siccome quello che ha vita nella rapidità e nella semplicità delle sue operazioni.

Un tenue diritto è stabilito a carico delle parti solo per la emissione de'titoli, e per la rinnovazione dei *vaglia* in ogni cinque anni; diritto presso che eguale a quello che si riscuote in altre provincie italiane, e certamente insufficiente per fino a compensare le spese di questo novello servizio pubblico.

Rimanendo, da ultimo, conservati a' titoli al latore tutt' i privilegi delle rendite iscritte compatibili con quella novella forma, una special menzione trovasi fatta della facoltà di ottenere lo sconto de'*vaglia* presso la medesima Cassa di Ammortizzazione nel modo che si pratica pei semestri delle rendite nominative.

Ove, adunque, il Consiglio dei Ministri non sia per deliberare altrimenti, è mio avviso che possa Ella, Signor Pro-dittatore, approvare la proposta, ne' termini dello schema di Decreto, che a lei e alla deliberazione anzidetta del Consiglio io sottopongo.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro delle Finanze
Barone GIACOMO COPPOLA.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Qualunque possessore di Certificati di rendita 5 0/0 iscritta sul Gran Libro del Debito pubblico consolidato potrà dimandare ed ottenere il tramutamento de' titoli nominativi in Certificati al latore.

Art. 2. In una dimanda apposita in carta libera con firma autenticata da Notajo Certificatore dovrà indicarsi al Direttore Generale della Cassa di Ammortizzazione, la somma ed il numero del titolo che vuol tramutarsi, ed in quanti certificati *al latore* si desidera che sia suddiviso.

Il titolo sarà unito alla domanda.

A cura dell'Amministrazione e senza spesa della parte si farà seguire il trasferimento di ufizio dall'intestatario alla Cassa di Ammortizzazione, rimanendo però la rendita immobilizzata per guarentigia de'possessori de'certificati al *latore*.

Il Direttore Generale consegnerà al richiedente i certificati al *latore* corrispondenti alla rendita trasferita.

I certificati potranno essere emessi per la rendita, ognuno di ducati 5, 10, 25, 50, 100.

Saranno sottoscritti dal Direttore Generale della Cassa e dal Segretario Generale che sarà incaricato specialmente di questo servizio, e saranno vidimati dal Direttore Generale del Gran Libro.

Ad ogni certificato sarà unita nello stesso foglio una serie di dieci *vaglia (coupons)* rappresentanti ognuno un semestre di rendita; i quali saranno sottoscritti dal Direttore Generale della Cassa.

Esaurita la prima serie, potrà ottenersi la rinnovazione del titolo con una nuova serie di *vaglia* per altri dieci semestri, restituendo il primo titolo, la cui serie è esaurita, e pagando all'Amministrazione un dritto di grana dodici. E così successivamente per tutte le altre rinnovazioni.

Art. 3. I *vaglia* saranno pagati allo scadere del semestre *a cassa aperta* dalla Cassa di Ammortizzazione, e dalle Casse pubbliche dipendenti dal Tesoro, quali sono le Ricevitorie Generali e le Distrettuali.

Potranno anche scontarsi presso la medesima Cassa di Am-

Digitized by Google

mortizzazione con l' interesse stabilito per lo sconto de' semestri delle rendite nominative.

Art. 4. I titoli al latore potranno di nuovo convertirsi in nominativi, presentandosi analoga dimanda al Direttore Generale della Cassa co' Certificati ed i *vaglia* non ancora scaduti. Il Direttore Generale, rilasciatone una ricevuta provvisoria, presane nota ne' suoi registri, li rimetterà al Direttore Generale del Gran Libro, il quale fattone discarico dal registro dei Certificati emessi, farà imprimere su di ognuno il bollo : *annullato*, ed ordinerà il trasferimento di ufizio della rendita corrispondente in testa all' interessato.

Art. 5. Sopra ogni Certificato di rendita che si emette dalla Cassa di Ammortizzazione sarà apposto dall'Amministrazione un bollo, pel quale si riscuoterà un dritto fisso di grana quindici.

Lo stesso dritto si pagherà per la conversione de' titoli al latore in *nominativi*.

Art. 6. Il nuovo servizio necessario presso la Cassa di Ammortizzazione per lo adempimento delle disposizioni del presente Decreto sarà organizzato e pronto pel primo di dicembre di questo anno.

Art. 7. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro delle Finanze — Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore — Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono destituiti dalle loro cariche i giudici di circondario signori:

Carlo Andrea Trillo in Lucera, Cav. Ferdinando Giannuzzi in Gallipoli, Giuseppe Napodano già in Montefusco, Pasquale Perilli in Biccari, Gaetano Casino in Arce, Ludovico Gennaro Siniscalco in Lacedonia, Raffaele Tagliaferri in Capriati, Vincenzo La Terza in Solofra, Giuseppe Natale Galeani in Roccaguglielma, Sebastiano Napodano in Pescolamazza, Isidoro Majorsini sospeso.

Sono messi al ritiro con la pensione di giustizia i giudici di circondario signori:

Pasquale Tarantini de Laurentiis già in Ginosa, Nicola de Majo già in Palma, Cav. Giovan Battista Rossi già in Cicciano, Giovanni Moliterno in Cassano in Calabria Citeriore.

Il sig. Felice Terzulli giudice di 2. classe nel circondario di Rutigliano è nominato Giudice di 1. classe di capoluogo di provincia, ed è destinato in Lucera.

L' avvocato sig. Giovanni Lucanio è nominato Giudice di prima classe di capoluogo di distretto, ed è destinato in Gallipoli in Terra d' Otranto.

Il sig. Giovanni Mazza giudice di 2. classe nel circondario di Boscotrecase è promosso alla 1. classe di capoluogo di distretto, ed è destinato in Penne nel 1. Abruzzo Ulteriore, in luogo del sig. Giuseppe Luigi Russo, di cui rimane accolta la dimissione.

Il sig. Carlo Spezzano e Mattiantonio Parziale giudici di terza classe l'uno in Grimaldi e l'altro in Volturara, sono promossi alla 2. classe e destinati il sig. Spezzano in S. Sosti in Calabria Citeriore, in luogo del sig. Pitrelli che rimane in attenzione di destino, ed il sig. Parziale in Altavilla nel Principato Ulteriore.

Il sig. Vito Pappalepore supplente al giudice del circondario di Rutigliano, è nominato giudice di 2. classe, rimanendo destinato in Rutigliano medesimo.

Il sig. Gioacchino Gargano giudice di 3. classe in attenzione di destino, è reintegrato in magistratura con promozione alla 2. classe, ed è destinato in Logorotondo in Terra di Bari.

I signori Francesco Varcasia, Achille Giordano, Raffaele Caporale e Francesco Mosca sono nominati giudici di circondario di 2. classe, e destinati:

Il sig. Varcasia in Cassano in Calabria Citeriore,
il sig. Giordano in Biccari in Capitanata,
il sig. Caporale in Calvello in Basilicata, ed
il sig. Mosca in Arce in Terra di Lavoro.

Napoli 13 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia — P. Scura.

Il Pro-Dittatore — Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia *deliberata* nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Sig. Costantino Fiorese, Giudice alla G. C. Criminale di Cosenza è tramutato colla stessa carica in Napoli.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia e quello delle Finanze, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia — P. Scura.

Il Pro-Dittatore — Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Sig. Saverio Cofone Giudice della G. C. Criminale in Trani, è tramutato colla stessa carica nella G. C. Criminale in S. Maria, in luogo del sig. Capobianco tramutato.

Il Sig. Tommaso Capobianco, Giudice della G. C. Criminale in S. Maria, è tramutato colla stessa carica alla G. C. Criminale in Avellino, in luogo del Sig. Bruno Condò destituito.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia e quello delle Finanze, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia — P. Scura

Il Pro-Dittatore — Giorgio Pallavicino.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

In omaggio della pubblica opinione ;

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia deliberata nel Consiglio dei Ministri ;

Decreta

Art. 1. I Signori Angelo Canofari Vice-Presidente graduato di G. C. Criminale, col grado e soldo di Giudice di G. C. Civile, Raffaele Angelillo Presidente di G. C. Criminale e Francesco Paolo Morelli Procuratore Generale di G. C. Criminale, già messi al ritiro per precedenti risoluzioni, sono destituiti.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia e quello delle Finanze, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. Scura. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il giudice della G. C. civile in Napoli sig. Sebastiano d' Andreana è dichiarato dimissionario ;

I sig. Francesco Cirino e Raffaele Mensurati giudici della G. C. civile di Napoli, sono messi al ritiro con la pensione di giustizia a'termini della legge.

Il sig. Domenico Capizzi giudice della G. C. civile in Trani, è messo al ritiro con la pensione di giustizia a'termini della legge.

Il sig. Giuseppe Rotondo , giudice della G. C. civile in Catanzaro , è messo a sua richiesta al ritiro con la pensione di giustizia a' termini della Legge.

Il sig. Giuseppe Giandomenico, giudice della G. C. civile in Catanzaro, è messo, al ritiro con la pensione di giustizia a'termini della legge.

Il sig. Francesco Saverio Laudari , Procuratore del Re di tribunal civile, col grado di giudice di G. C. civile, e destinato a servire da giudice nella G. C. civile in Trani , è messo al ritiro con la pensione di giustizia a'termini di legge.

Il sig. Giuseppe de Luca Procuratore Generale del Re di G. C. criminale, con le funzioni di Sostituto Procuratore Generale alla G.C. criminale in Santamaria, è messo al ritiro con la pensione di giustizia a'termini di legge.

Il sig. Francesco Corona, giudice della G. C. criminale in Lecce, è messo al ritiro con la pensione di giustizia a'termini di legge.

Il sig. Pasquale Caivano, giudice della G. C. criminale in Catanzaro, è dichiarato dimissionario.

Il sig. Raffaele Lo Schiavo giudice di G. C. criminale in missione di Procuratore del Re al tribunale civile in Cosenza, è destituito.

L' avvocato sig. Giuseppe Miraglia, già Direttore del Ministero di Grazia e Giustizia, è nominato giudice della G. C. civile in Napoli, in luogo di Mensurati ritirato.

Il sig. Luigi Volpicella, giudice di G. C. civile, in missione di Procurator Generale del Re alla G. C. criminale in Trani , lasciando, a sua richiesta, tale missione, è destinato giudice alla G. C. civile in Trani medesimo in luogo di Cassizzi ritirato.

Il sig. Giambattista Pascale giudice di G. C. criminale con le funzioni di Procurator Generale alla G. C. criminale in Lecce è destinato a servir da giudice nella G. C. civile di Trani, in luogo di Laudari dimissionario.

L' avvocato sig. Antonino Cimino è nominato giudice della G. C. civile in Catanzaro, in luogo di Rotondo ritirato.

Il sig. Nicola Tramontano, giudice della G. C. civile in Catanzaro , è tramutato con la stessa carica nella G. C. civile in Aquila in luogo del sig. Tommaso Greco defunto.

Il sig. Giuseppe Mirabella, già giudice di G. C. criminale, è nominato giudice della G. C. civile in Catanzaro, in luogo di Tramontano tramutato.

Il sig. Paolo Mariottino , giudice di G. C. criminale al ritiro, è richiamato in attività, ed è nominato giudice della G. C. civile in Catanzaro, in luogo di Giandomenico ritirato.

Il sig. Mauro Morrone, giudice della G. C. criminale in Santamaria , è nominato giudice nella G. C. civile in Napoli , in luogo di d'Andreana dimissionario.

Il sig. Raffaele Santanello, giudice di G. C. criminale con le funzioni di Procuratore Generale del Re alla G. C. criminale in Salerno, è nominato giudice di G. C. civile, in missione di Procuratore Generale alla G. C. criminale di Terra di Lavoro.

Il sig. Salvatore Stampacchia, già Sottintendente, è nominato giudice di G. C. criminale, con le funzioni di Procuratore Generale del Re alla G. C. criminale in Trani, in luogo del sig. Volpicella destinato ad altre funzioni.

Il sig. Diomede Marvasi è nominato giudice nella G. C. criminale di Terra di Lavoro con le funzioni di Sostituto Procuratore Generale, in luogo di Caputo destinato ad altre funzioni.

L'avvocato sig. Santo Martinelli è nominato giudice di G.C. criminale con le funzioni di Sostituto Procuratore Generale alla G. C. criminale di Terra di Lavoro in luogo di de Luca ritirato.

L'avvocato signor Teodorico Soria è nominato giudice di Gran Corte criminale colle funzioni di Procurator Generale del Re alla Gran Corte criminale in Lecce, in luogo di Pascale destinato ad altre funzioni.

Il signor Orazio Saliceti è reintegrato nella carica di giudice di Gran Corte criminale, ed è destinato in quella di Lecce, in luogo di Corona ritirato.

L'avvocato signor Francesco La Francesca è nominato giudice di Gran Corte civile, in missione di Procuratore Generale del Re alla Gran Corte criminale in Salerno, in luogo di Santanello promosso.

Il sig. Teobaldo Sorgente è nominato giudice della G. C. criminale in Catanzaro in luogo di Caivano dimissionario.

Digitized by Google

Il sig. Gaetano Caputo Procuratore Generale di G. C. criminale con le funzioni di Sostituto Procurator Generale presso la G.C. criminale di Terra di Lavoro, lasciando tali funzioni, e percependone solamente il soldo, servirà nel collegio medesimo con le funzioni di giudice, in luogo di Morrone altrove destinato.

Il sig. Domenico de Paola giudice del tribunale civile di Cosenza è nominato giudice di G. C. criminale, in missione di Procuratore del Re presso lo stesso collegio, in luogo di Lo Schiavo destituito.

L'avvocato sig. Ignazio Ranieri è nominato giudice del tribunale civile di Cosenza, col soldo e grado di giudice di G. C. criminale, in luogo di de Paola promosso.

Art. 2. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. Scura. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio de' Ministri;

decreta

Art. 1. Sono destituiti dalla carica di giudici di circondario i signori:

Carlo Giordano in Santamaria;
Domenico Rossi già in Solmona;
Francesco Forleo in Castellana;
Giuseppe Lariccia senza destino.

Sono messi al ritiro con la pensione di giustizia i giudici di circondario signori:

Nicola Golisciani in S. Carlo all'Arena;
Giuseppe Valle al Contenzioso Doganale in Napoli;
Ettore Balsimelli in Bari;
Alfonso Petrone in Campobasso;
Dionisio Coscarella in Paola;
Gaetano Fusco in Sala;
Giacomo Spinelli in Casoria;
Michalantonio Ligotti in Nicastro;
Saverio d' Orlando in Marigliano.

Il sig. Vincenzo Jacovelli giudice di circondario al ritiro è reintegrato in magistratura, ed è nominato giudice di 1.ª classe di capoluogo di provincia in Campobasso col grado ed onori di giudice di tribunal civile.

L'avvocato sig. Crescenzo Scaldaferri è nominato giudice di 1.ª classe di capoluogo di provincia in Foggia, in luogo del sig. Arlia tramutato.

Il sig. Giuseppe de Seta, giudice di prima classe di capoluogo di distretto in Palme è promosso alla prima classe di capoluogo di provincia, e destinato in Santamaria.

Il sig. Francesco Onofri, giudice di prima classe nel giudicato di prima istanza per le cause di privativa, è destinato al giudicato del circondario di S. Carlo all'Arena;

Il sig. Errico Citarella, giudice di seconda classe in Procida è nominato giudice di prima classe nel giudicato di 1.ª istanza per le cause di navigazione, dogane ec. in luogo di Valle.

Il sig. Giuseppe de Grazia, cancelliere al giudicato del circondario di Porto, è nominato giudice di 1.ª classe nel giudicato di prima istanza per le cause di privativa in luogo di Onofri.

Il sig. Vincenzo Berlingieri, è reintegrato nella carica di Giudice di 1.ª classe di capoluogo di Distretto, ed è destinato in Paola.

Sono promossi alla 1.ª classe di capoluogo di Distretto, e destinati i giudici di 2.ª classe signori:

Matteo Sofio dalla commessione di Segretario alla Procura Generale Criminale in Napoli in Larino;

Francesco Giambarba da Aversa in Bovino, in luogo del sig. Olinto Perna che rimane in attenzione di destino;

Cesare Squadrilli da Baronissi in Palme;

Filotemo Mascia da Casaltrinità in Nicastro.

Il sig. Amilcare Lanzillo è nominato Giudice di 1.ª classe di capoluogo di Distretto in Sansevero col grado di giudice di capoluogo di Provincia.

I signori Giuseppe Miraglia alunno di giurisprudenza pratica e Vincenzo Grippi sono nominati giudici di 1.ª classe di capoluogo di Distretto e destinati, il sig. Miraglia in Castrovillari, in luogo del sig. Gaetano Tommasino che ha rinunziato, ed il sig. Grippi in Melfi, in luogo del sig. Filippo Marincola Pistoia dimissionario.

Il signor Giuseppe del Vecchio giudice di 2. classe in Gragnano è destinato in commissione di Segretario presso la Procura Generale Criminale in Napoli, accordandoglisi il grado di giudice di 1. classe di capoluogo di Distretto.

Il signor Pasquale de Angelis giudice di 2ª classe in Monteforte è tramutato nel circondario di Marigliano in Terra di Lavoro col grado di giudice di 1ª classe di capoluogo di Distretto.

Sono reintegrati ne'posti di giudici di circondario di 2. classe i Signori Achille Lattanzi in Andretta ed Antonio Bilotti in Lauria.

Sono promossi dalla 3. alla 2. classe i giudici di circondario signori:

Luigi Uberti da Succivo in Paglieta, in luogo del Sig. Nicola Rocco dimissionario;

Giovanni di Martino da Roccasecca in S. Croce di Morcone

Achelle Riola dalla missione di Segretario alla Procura Generale Criminale in S. Maria in Aversa ed

Errico Maria Romano da Camerata in Laurino.

I signori Giuseppantonio di Gianni, Nicolantonio Russomando ed Antonio Tessitore già giudici di 3. classe sono reintegrati in magistratura con promozione alla 2. classe e destinati:

il signor di Giovanni in Orsogna in Abruzzo.

il signor Russomando in Pescolamazza nel Principato Ulteriore.

il signor Tessitore in Lacedonia nel Principato Ulter.

Digitized by Google

Sono nominati giudici di circondario di 2. classe e destinati:

Eugenio Giordano in Baronissi nel Principato Citeriore;

Gaspare Salerno in Corigliano in Calabria Citeriore;

Luigi Goffredo in Gragnano in provincia di Napoli;

Francesco Viti in Castellana in Terra di Bari;

Sono reintegrati nella carica di giudici di circondario di 3. classe i signori;

Pasquale Rubino in Capriati in Terra di Lavoro;

Giovanni Candillo in Ventotene;

Sono nominati giudici di circondario di 3. classe e destinato i signori;

Girolamo Fauchier in Camerata nel Principato Citeriore;

Alessandro Freda in Volturara in Capitanata, e Michele Pierri in Succivo in Terra di Lavoro.

Napoli 17 ottobre 1860,

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. Scura.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Gaetano Colombo, giudice della G. C. civile in Napoli, è destituito;

Il sig. Giovanni Scala giudice della G. C. civile in Napoli è messo al ritiro con la pensione di giustizia;

L'Avvocato sig. Modestino Fajella è nominato giudice della G. C. civile di Napoli, in luogo di Scala ritirato;

Il signor Antonio de Honestis, giudice della G. C. criminale in Napoli, è nominato giudice della G. C. civile in Napoli, in luogo di Colombo destituito;

Il signor Errico Cerone, giudice di G. Corte civile in missione di Presidente della G. C. criminale in Campobasso, è messo al ritiro con la pensione di giustizia a'termini di legge;

Il signor Luigi Cannavina, giudice di G. C. civile in missione di Presidente della G. C. criminale in Potenza, è tramutato con la medesima carica alla G. C. criminale in Campobasso, in luogo di Cerone ritirato;

L'Avvocato signor Antonio Viglione è nominato giudice di G. C. civile in missione di Presidente della G. C. criminale in Potenza, in luogo di Cannavina tramutato;

L'Avvocato Luigi Zuppetta è nominato giudice di G. C. civile in missione di Procurator Generale del Re alla G. C. criminale in Aquila, in luogo del sig. Concezio de Horatiis destinato ad altra carica;

Il sig. Vincenzo Sartorio Clausi è nominato giudice di G. Corte civile, in missione di Procurator Generale del Re alla G. C. criminale in Cosenza;

Il sig. Giuseppe Talamo, Sostituto Procuratore Generale alla G. Corte criminale in Napoli, conservando grado e soldo attuale, è destinato a servire da giudice nella G. C. civile in Napoli, in luogo del sig. Francesco Tirino ritirato;

L'Avvocato signor Errico Pessina è nominato Sostituto Procurator Generale alla G. C. criminale in Napoli, in luogo di Talamo destinato ad altre funzioni;

Il sig. Giambattista Albarella, giudice della G. C. criminale in Reggio, è nominato giudice di G.C. civile, e destinato a ser vire alla G. C. criminale in Napoli, in luogo di de Honestis promosso;

Il signor Antonio della Rocca, giudice della G. C. criminale in S. Maria; è nominato giudice di G. C. civile in missione di Presidente della G. C. criminale in Reggio, in luogo del sig. Giovanni Freda ritirato;

I giudici della G. C. criminale in Potenza signori Giuseppe Altobelli e Giuseppe Martini sono messi al ritiro con la pensione di giustizia a' termini di legge;

Il signor Francesco Pignatelli, giudice della G. C. criminale in Aquila, è dichiarato dimissionario;

Il signor Giacomo de Chiara, giudice della G. C. criminale in Lucera, è tramutato con la medesima carica alla G. C. criminale in Aquila, in luogo di Pignatelli, dimissionario;

Il signor Pasquale Jorio Perrella, giudice della G. C. criminale in Lucera, è tramutato con la medesima carica alla G. C. criminale in Potenza, in lungo di Altobelli ritirato;

Il signor Andrea Pisacane, giudice della G. C. criminale di Potenza, è tramutato con la medesima carica alla G.C. criminale in S. Maria, in luogo di della Rocca promosso;

Il signor Girolamo Pirrotta, giudice della G. C. criminale in Potenza, è tramutato con la stessa carica alla G. C. criminale di Lucera, in luogo di Jorio Perrella tramutato;

Il signor Giustino Buonvino, giudice della G. C. criminale in Reggio, è tramutato con la medesima carica alla G. C. criminale in Avellino;

Il signor Luigi Curci, giudice della G. C. criminale in Reggio, è tramutato con la medesima carica alla G. C. criminale in Trani, in luogo del sig. Saverio Cofone tramutato;

Il signor Francesco Guidi, giudice di G. C. criminale in missione di Presidente del Tribunale civile di Potenza, lasciando tale missione, è destinato a servire nella G, C. criminale in Reggio, in luogo di Buonvino tramutato;

Il signor Pasquale Giliberti, già Intendente di Cosenza, è nominato giudice della G. C. criminale in Napoli;

Il sig. Giovanni Maddaloni, giudice di G. C. criminale in missione di Presidente del Tribunale civile in Reggio, è dichiarato dimissionario;

Il sig. Vincenzo Perrelli, giudice di G. C. criminale in missione di Procuratore del Re al Tribunale civile in Reggio, è ritirato con la pensione di giustizia a' termini di legge;

Al sig. Tommaso Barba, giudice della G. C. criminale in Reggio, è affidata la missione di Presidente del Tribunale civile ivi residente, in luogo di Maddaloni dimissionario,

Il signor Emilio Petruccelli, Avvocato, è nominato giudice della G. C. criminale di Reggio, in luogo di Curci tramutato;

Il signor Giambattista Rossi, giudice del Tribunale civile in Campobasso, è nominato Sostituto Procuratore del Re con le funzioni di Procuratore del Re al Tribunale civile in Reggio, in luogo di Perrelli ritirato;

Digitized by Google

L' Avvocato signor Paolo Magaldi è nominato giudice della G. C. criminale in Potenza, in luogo di Martini ritirato;

Il signor Carlo Vietri, giudice di Tribunale civile destinato a servire alla G. C. criminale in Reggio, è tramutato con la stessa carica alla G. C. criminale in Potenza, in luogo di Pirrotta tramutato;

Il signor Errico Amante, già giudice di circondario, è reintegrato, e nominato giudice di Tribunale civile destinato a servire nella G. C. criminale in Reggio, in luogo di Albarella tramutato;

Il signor Niccola Grillo già giudice di circondario è richiamato in attività, ed è nominato giudice di Tribunale civile destinato a servire alla G. C. criminale in Potenza, in luogo di Pisacane tramutato;

L' Avvocato signor Emilio Pascale è nominato giudice di Tribunale civile, ed è destinato a servire alla G. C. criminale in Reggio, in luogo di Vietri tramutato;

Il signor Francesco Barone, giudice del Tribunal civile in Potenza, è messo al ritiro con la pensione di giustizia a' termini di legge;

Il signor Luigi Baffi, giudice del Tribunale civile in Cosenza, è messo al ritiro con la pensione di giustizia a' termini di legge;

Il signor Carlantonio Petrignani, giudice del Tribunal civile in Lecce, è messo al ritiro con la pensione di giustizia a' termini di legge;

Il signor Gennaro Trombetta, già giudice di circondario, è reintegrato, ed è nominato giudice del Tribunale civile in Lecce, in luogo di Petrignani ritirato;

Il signor Girolamo Faucher, già giudice di circondario, è reintegrato e nominato giudice del Tribunale civile di Campobasso, in luogo di Rossi promosso;

Il signor Antonio Poerio è nominato giudice del Tribunale civile in Potenza, in luogo di Barone ritirato.

Art. 2. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
P. Scura.

Il Pro-Dittatore
Giorgio Pallavicino.

Digitized by Google

Num. 14. — 1860 Ottobre 19.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 19 Ottobre.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Decreta

Art. 1. A contare dal giorno sedici del corrente mese di ottobre tutto l'Esercito sarà posto sul piede di quello del Regno d'Italia, sia per paga, sia per disciplina, divisa e Leggi Militari, ed a tale determinazione andranno soggetti benanche i Carabinieri Reali;

Art. 2. I Ministri della Guerra e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli, 14 ottobre 1860.

Pel Ministro della Guerra assente Il Ministro di Marina AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata dal Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. I signori Principe di Bisignano D. Pietrantonio Sanseverino, Maggiordomo Maggiore e Soprantendente Generale dell'antica Casa Reale, Duca d'Ascoli Don Sebastiano Marulli, Somigliere, e Marchese D. Michele Imperiale de' Principi di Francavilla, Cavallerizzo Maggiore, sono dichiarati decaduti dalle rispettive cariche e dritti dipendenti dalle medesime.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno RAFFAELE CONFORTI

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Si accorda il ritiro con la pensione di giustizia a'Cavallerizzi di Campo della passata Casa Reale D. Federico Logerot, D. Vincenzo Olivieri, D. Cesare Arau e D. Giuseppe Pignatelli.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno RAFFAELE CONFORTI

Il Pro-Dittatore. GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono destituiti da'rispettivi loro ufizi i signori Luigi Sorgente Usciere di Camera dell' antica Casa Reale, Giuseppe Muratgia oriolaio, Gaetano Galizia e Gaetano Azzarello portamobili, Nicola Funari, Errico Bartolomucci e Ferdinando Azzarello mozzi di treviglia di balestreria, e Pasquale Olivastro custode.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Achille Piediferro è esonerato dall' ufizio di architetto dell'antica Casa Reale.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio de' Ministri,

Decreta

Art. 1. Sono destituiti dai rispettivi loro ufizi i signori Giuseppe Cretì bibliotecario della biblioteca privata dell'antica Casa Reale, Errico Langellotti ufiziale di prima classe della Soprantendenza Generale, e Francesco Gavaudan architetto della stessa Casa Reale.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata in Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Si accetta la demissione chiesta dai Signori Gaetano Passantino Controloro dell'antica Casa Reale, e da Carlo Maria Polo e Pasquale Fava Uffiziali di Controleria.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Si accorda il ritiro con la pensione di giustizia ai Signori Francesco de Felice Usciere di Camera dell' antica Casa Reale e Giuseppe de Felice Balestriere onorario.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono esonerati dagli uffizi di Cavallerizzi di Campo dell'antica Casa Reale, i signori Conte Francesco della Tour, Eduardo Acton, Marchese Pietro Costa, Giovanni Sammartino, Marchese Paolo Sersale, Giambattista Minutolo, Marchese di Canosa Ludovico Paternò, Giambattista di Mari Acquaviva, Barone Cataldo Codignac, Achille Palmieri, e Gennaro Tufarelli.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Si accorda una mensile pensione di ducati venticinque sul Gran Libro del debito pubblico alla signora Erriche Labonia, vedova di Gaetano Trevisani, letterato benemerito martire della causa italiana.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e della Polizia, come quello della Finanza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno e Polizia — RAFFAELE CONFORTI
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Veduta la disposizione del Generale Dittatore ;

Decreta

Art. 1. Il sig. Giuseppe Sprovieri è nominato Ricevitore Generale della provincia di Calabria Citeriore in luogo del sig. Odoardo Giannuzzi Savelli che vien messo al ritiro.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 16 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze — Barone GIACOMO COPPOLA.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. È destituito il sig. Giovanni Abate, Ricevitore distrettuale di Paola.

Art. 2. È nominato Ricevitore nel medesimo distretto il sig. Guglielmo Nicotera.

Art. 3. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 16 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze — Barone GIACOMO COPPOLA.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Bernardo Ranalli già Segretario generale della tendenza di Aquila è nominato Segretario generale dell'Amministrazione della Lotteria col soldo annesso alla carica.

D. Giuseppe de Turris Ispettore generale della Amministrazione medesima è messo al ritiro, liquidando la pensione giustizia a norma delle leggi.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Volendo provvedere che sia convenientemente migliorato l'importante servizio della coniazione delle monete;

Veduta la utilità di preporre alla parte tecnica dell' Opificio un Direttore, che sia fornito del corredo delle conoscenze speciali che si addimandano a bene adempiere questa parte di pubblico servizio;

Considerando non pertanto che il Direttore tecnico, al quale può conferirsi anche l' incarico d' istruttore de' saggiatori, per ragione unicamente di gerarchia amministrativa dovrà dipendere dal Direttore Generale dell' Amministrazione delle Monete;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio de' Ministri:

Decreta

Art. 1. È instituito un Direttore presso l'Amministrazione Generale delle Monete per sopraintendere e regolare il servizio tecnico ed artistico della coniazione delle Monete, nelle sue diverse parti, e per la istruzione de'saggiatori, senza che sia alterato il sistema attuale di Amministrazione.

Egli dipenderà gerarchicamente dal Reggente del Banco che è nel tempo medesimo Direttore Generale dell'Amministrazione delle Monete.

Art. 2. Il soldo del Direttore sarà di annui ducati milledugento.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle Finanze, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Antonio Lamura Ricevitore Distrettuale di Nola è destituito a causa di malversazione.

Art. 2. Il Duca dell' Albaneto Proto è nominato Ricevitore del Distretto di Nola.

Art. 3. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Domenico de Cesare è nominato Capo di Ripartimento presso l'Amministrazione Generale della Cassa di Ammortizzazione e Demanio pubblico col soldo di mensuali ducati sessanta, in luogo di D. Giovanni Caracciolo di Melissano destituito.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Ettore de Bono antico Alunno del Corso teorico-pratico presso l'Amministrazione generale del Registro e Bollo, è nominato Verificatore di detti rami, col soldo di ducati quarantadue e g. 50 al mese lordi, in luogo di D. Eduardo Grella chiamato ad altre funzioni.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Ferdinando Scaglione, Carlo Contardi, ed Emmanuele Borgia sono richiamati a servire nella Tesoreria gene-

Digitized by Google

rale da cui furono rimossi per causa della libertà politica, e nominati Ufficiali di seconda classe primo rango col soldo di ducati trenta mensuali per ognuno.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consigli dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Giannandrea Romeo quondam Domenico è nominato Direttore dei rami riuniti, Demanio e Contribuzioni dirette di prima classe col soldo di ducati cento al mese con la destinazione in provincia di Reggio.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Signor Gaetano Ventimiglia Amministratore generale de'Dazii Indiretti è nominato Direttore generale delle Amministrazioni della Cassa di Ammortizzazione, Demanio pubblico, e del Gran Libro, col soldo annesso.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

In esecuzione degli ordini del Signor Dittatore Generale Garibaldi;

Decreta

Art. 1. D. Ferdinando Bianchi è nominato Direttor generale delle Amministrazioni del Registro e Bollo e della Lotteria in luogo del Signor Edoardo Winspeare destinato al ritiro. Egli godrà il soldo annesso a tal carica.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino

---

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto dei 12 dello scorso settembre in ordine al passaggio di alcuni Stabilimenti di Antichità, di belle arti ec. della già Casa Reale al Ministero della Istruzione Pubblica:

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, provvisoriamente incaricato del portafoglio della Istruzione Pubblica, deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Real Museo Borbonico assumerà da oggi innanzi il nome di Museo Nazionale di antichità e di belle arti, e la Reale Biblioteca Borbonica quello di Biblioteca Nazionale.

Art. 2. Il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno Raffaele Conforti. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno provvisoriamente incaricato del portafoglio della Istruzione Pubblica, deliberata in Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Filippo Abbignente è nominato Uffiziale di Ripartimento del Ministero della Istruzione Pubblica, col soldo di pianta di annui ducati millequattrocentoquaranta.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno Raffaele Conforti. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, provvisoriamente incaricato del portafoglio dell'Istruzione Pubblica, deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Ministero della Istruzione Pubblica sarà composto di tre Ripartimenti, ciascun dei quali avrà due carichi, cioè:

Digitized by Google

Primo Ripartimento — Segretariato, Contabilità, Archivio e Biblioteca del Ministero, Teatri e Spettacoli pubblici, Collegio di musica, Accademia di musica e di ballo;

Secondo Ripartimento — Istruzione pubblica con tutte le sue attinenze ;

Terzo Ripartimento — Società Reale, Museo Nazionale, Biblioteche pubbliche, Officine de'Papiri, Scavamenti di Antichità, Istituti delle arti del disegno.

Art. 2. Alla esecuzione dei lavori riguardanti le singole appartenenze del Ministero istesso sarà addetto il seguente personale con i soldi fermati dalla legge organica dei Ministeri, cioè :

Tre Uffiziali di Ripartimento;

Sei Uffiziali di Carico, tre di primo e tre di secondo rango;

Due Uffiziali di prima classe primo rango col grado ed onori di Uffiziali di Carico;

Sei Uffiziali di prima classe, tre di primo e tre di secondo rango;

Sei Uffiziali di seconda classe, tre di primo e tre di secondo rango;

Sei Uffiziali di terza classe, tre di primo e tre di secondo rango;

Sei Uffiziali Soprannumeri;

Otto Alunni, ciascuno col soldo di ducati sei al mese;

Art. 3. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero dell'Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Volendo migliorare la condizione sì morale che finanziera de' Macchinisti, e metterla a livello dell' incremento e dell'importanza che ormai si sperimenta in riguardo de'Legni a Vapore della Marina da Guerra;

Visto il modo lodevole con cui i Macchinisti medesimi si sono sempre comportati nell'adempimento de'proprii doveri;

Sulla proposizione del Ministro di Marina ;

Udito il Consiglio de' Ministri:

Decreta

Art. 1. Ai primi Macchinisti Napolitani viene accordata l' assimilazione e l' Onorificenza di primo Tenente , potendo anche ottenere l' Onorificenza di Capitano, quante volte pei loro ulteriori buoni servizii se ne renderanno meritevoli.

Art. 2. Saranno inoltre assimilati:

I secondi Macchinisti, a secondo Tenente.

I terzi Macchinisti, ad Alfiere.

E gli Alunni Macchinisti di prima e seconda classe ad Ajutante.

Art. 3. In considerazione poi dei tenui soldi che percepiscono i Macchinisti nazionali, a fronte degli esteri, viene ad essi accordato durante il loro imbarco sui Legni armati, un trattamento di tavola da pagarsi come spesa eventuale di armamento sul corrispondente Capitolo dello Stato Discusso di Marina, e ciò in linea provvisoria, e fintantochè non sarà stabilito un novello Organico, più proporzionato agli attuali bisogni e con averi più competenti.

Tale trattamento sarà :

Pei primi Macchinisti, al mese		ducati 15
Pei secondi Macchinisti,	»	» 12
Pei terzi Macchinisti,	»	» 9
Per gli Alunni,	»	» 6

Art. 4. Tutti i detti Macchinisti potranno far uso de' distintivi alle coppole in corrispondenza delle Onorificenze e delle assimilazioni di cui trovansi rivestiti.

Art. 5. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — A. ANGUISSOLA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visti gli articoli 4 e 5 del Decreto del 20 settembre scorso;

Sulla proposizione del Ministro della Marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Corpo Amministrativo della Marina si comporrà di 1. Intendente Generale , 2. Ordinatori , 5. Commessari di prima Classe , 5. Commessari di seconda Classe , 5. Sotto Commissari , 25. Uffiziali di prima Classe , 40. Uffiziali di seconda Classe, 43. Uffiziali di terza Classe, 30. Soprannumeri.

E quello delle Segreterie Militari di 4. Capi di Sezione, di cui uno Segretario del Consiglio di Marina, 8. Uffiziali di prima Classe, 9. Uffiziali di seconda Classe, 18. Uffiziali di terza Classe, 17. Soprannumeri.

Per gli Uffizi tanto amministrativi che delle Segreterie Militari vi saranno 2. Uscieri Maggiori, 8. Uscieri, 17. Servienti.

Art. 2. Il Servizio Amministrativo sarà diviso in dodici Uffizi, cioè, 1. Della verifica, 2. Del Dipartimento di Castellammare , 3. Del Segretariato Generale , 4. Dei Ruoli e Riviste , 5. Del Materiale , 6. Delle Costruzione , 7. Dei fondi , 8. Dei viveri, 9. Dei Vapori, 10. Dell' Artiglieria e Genio , 11. Dell'Ospedale Centrale , 12. Delle Commissioni straordinarie ed isolate e Rami Diversi.

Ai due primi saranno preposti gli ordinatori , agli altri i Commissari di prima e di seconda Classe.

I sotto Commissari sostituiranno i Commissari nella loro assenza e saranno destinati a prestar servizio ove meglio il crederà l'Intendente Generale.

Art. 3. A dippiù degli Uffizi accennati di sopra pel servizio amministrativo vi saranno 1, Pagatore in Napoli, 1. Suo aiuto, 1. Sostituto pagatore in Castellammare, 1. Segretario della Giunta dei Contratti, 1. Archivario , 1. Quartiermastro della

Digitized by Google

Marineria, 1. Controloro dello Spedale Centrale, 1. Controloro dello Spedale di Castellammare, 2. Sezioni d'Arsenale, una pel personale e l'altra pel Materiale, 13. Guardamagazzini.

Art. 4. Il Personale delle Segreterie Militari verrà ripartito nel modo seguente.

	CAPI DI SEZIONE	UFFIZIALI DI 1ª CLASSE	UFFIZIALI DI 2ª CLASSE	UFFIZIALI DI 3ª CLASSE	SOPRANNUMERI	TOTALE
Consiglio di Marina	1	1	1	1	1	5
Maggioria Generale	1	2	2	3	5	13
Ispezione del Materiale	1	3	3	5	8	20
Ispezione dei Rami Diversi	1	2	2	3	2	10
Capitania del Porto di Napoli	»	»	»	1	1	2
Comando del Cantiere di Castellammare	»	»	»	1	»	1
Comando dello Spedale Centrale	»	»	»	1	»	1
Comando dello Spedale di Castellammare	»	»	»	1	»	1
Orfanotrofio di Marina	»	»	1	1	»	2
Archivario del Collegio	»	»	»	1	»	1
						56

Art. 5. L'Ammessione tanto nel Corpo Amministrativo che in quelle delle Segreterie Militari avrà luogo per concorso, esauriti che saranno tutti i giovani che trovansi già esaminati ed approvati. Il passaggio ad Uffiziale di 3.ª Classe nel corpo amministrativo avrà luogo per esame d'idoneità fra i Soprannumeri a misura delle vacanze. Nelle Segreterie Militari gli ascensi si faranno per anzianità.

Art. 6. Il Personale delle Segreterie Militari in quanto a disciplina, ascensi e destinazioni dipenderà dal Consiglio di Marina.

Art. 7. Affin di non troncar la carriera agli Uffiziali delle Segreterie Militari resta determinato che i Capi di Sezioni avendone i requisiti potranno concorrere coi Sotto Commissari per le piazze di Commissari di 2.ª Classe nella proporzione di tre ad uno vale a dire di quattro Piazze, tre saranno devolute ai Sotto Commissari ed una ai Capi di Sezione.

Art. 8. Le norme pei concorsi di ammessione da Soprannumeri tanto nel Corpo Amministrativo che nelle Segreterie Militari saranno ministerialmente dettate.

Art. 9. Le annesse tariffe regoleranno i soldi ed altri averi tanto del Corpo Amministrativo, che delle Segreterie Militari.

Art. 10. Il Rango, le assimilazioni, e gli uniformi tanto del Corpo Amministrativo, che delle Segreterie Militari saranno determinati in seguito del lavoro di cui si sta occupando la Commissione appositivamente nominata per istabilire le basi della Marina Italiana colla fusione di quelle Napoletana e Sarda.

Art. 11. Il Ministro della Marina e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro di Marina
AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

TARIFFA

dei soldi ed averi del Corpo amministrativo della Marina.

GRADI	SOLDO	INDENNITÀ
Intendente Generale	150	50 (1)
Ordinatore	120	40
Commissario di 1ª Classe	90	24 (2)
Commissario di 2ª Classe	70	24
Sotto Commissario	60	»
Uffiziale di 1ª Classe	45	»
id. 2ª Classe	35	»
id. 3ª Classe	25	»
Soprannumero	12	»
Pagatore di Napoli	»	20
Ajuto di detto	»	8
Sostituto Pagatore in Castellammare	»	8
Segretario della Giunta dei Contratti	»	12
Archivario	»	15
Quartiermastro della Marineria	»	15
Controloro dello Spedale Centrale	»	10
Idem di Castellammare	»	10
Sezione d'Arsenale	»	15
Guardamagazzino	»	10
Usciere Maggiore	24	»
Usciere	15	»
Inservienti delle Pagatorie di Napoli e Castellammare	8	»
Inservienti	»	6 (3)

(1) *Rappresentanza.*

(2) *Al solo Commessario preposto al Segretariato questa indennità sarà di duc. 40.*

(3) *Oltre la pensione se ritirati.*

TARIFFA dei soldi ed averi delle Segreterie militari.

GRADI	SOLDO	INDENNITÀ
Capo di Sezione	50	20 (1)
Uffiziale di 1ª Classe	40	»
Id. di 2ª Classe	30	»
Id. di 3ª Classe	20	»
Soprannumero	12	»
Guardamagazzino	»	10

(1) *Al solo Segretario del Consiglio.*

Il Ministro della Marina
AMILCARE ANGUISSOLA

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

REGOLAMENTO ORGANICO
della maestranza di Marina.

Vista la convenienza da ripristinarsi in Marina la Maestranza di pianta, dando inoltre ai maestri tutti una più regolare classifica e de' mezzi d'incoraggiamento, il Pro-Dittatore sulla proposizione del Ministro di Marina ha in data del 17 corrente approvato il seguente Regolamento Organico:

1. La maestranza di marina verrà divisa in Capi-maestri, ajuti, e maestri di pianta. Sarà benanche tenuto un giusto numero di maestri allistati, e di giovinotti, da chiamarsi a lavorar nel solo caso di bisogno.

Digitized by Google

2. I Capi-maestri ed ajuti al n. di 99. si distingueranno in classi e mestieri, giusta il seguente quadro :

MESTIERI	GRADI	CLASSE	NUM.°	OSSERVAZIONI
Ascia di mare. . .	Capomaestri	1.ª	6	
		2.ª	6	
	Aiuti di detti	1.ª	6	
		2.ª	6	
Calafati.	Capomaestri	1.ª	3	
		2.ª	4	
	Aiuti di detti	1.ª	3	
		2.ª	4	
Opera sottile. . .	Capomaestri	1.ª	1	
		2.ª	2	
	Aiuti di detti	1.ª	3	
		2.ª	3	
Meccanici.	Capomaestri	1.ª	2	
		2.ª	2	
	Aiuti di detti	1.ª	4	
		2.ª	4	
Ferrari.	Capomaestri	1.ª	2	
		2.ª	2	
	Aiuti di detti	1.ª	3	
		1.ª	3	
Fonditori.	Capom.° di 1. o 2. cl.		1	
	Aiuto di d.° di 1. o 2. cl.		1	
Bozzellari	Capom.° di 1. o 2. cl.		1	
	Aiuto di d.° di 1. o 2. cl.		1	
Piccoli Ateliers — Fanalari, Ramari, Bottari, Remolari e Pittori . . .	Aiuti di d.° di 1. o 2. cl.		4	
Vetrieri, Tapezzieri e Banderari . .	Capomaestri	1.ª	2	
		2.ª	2	
	Aiuti di detti	1.ª	2	
		2.ª	4	
Cordari e Tessitori.	Capomaestri	1.ª	2	Uno di essi destinato esclusivam., per i giuochi dei campanelli, tanto su'bastimi. che sulle offic.
		2.ª	2	
	Aiuti di detti	1.ª	2	
		2.ª	2	
Campione.			1	Col grado di Aiuto di Capomaest. di 2. classe e soldo corrispendente.
Capi Ciurmisti . .			2	
Sonnatatore . . .			1	id. id
		Totale	99	

3. I maestri di pianta di diversi mestieri saranno al numero di seicento, distinti come segue, in prima e seconda classe :

MESTIERI	CLASSE	NUMERO	OSSERVAZIONI.
Ascia di mare	1.ª	80	
	2.ª	80	
Calafati	1.ª	50	
	2.ª	50	
Opera sottile.	1.ª	30	
	2.ª	30	
Ferrari	1.ª	30	
	2.ª	30	
Aggiustatori.	1.ª	20	
	2.ª	20	
Calderari.	1.ª	10	
	2.ª	10	
Trombe e Limatori . .	1.ª	12	
	2.ª	12	
Tornieri.	1.ª	9	
	2.ª	9	
Modellatori	1.ª	2	
	2.ª	2	
Staffatori	1.ª	2	
	2.ª	2	
Bozzellari	1.ª	7	
	2.ª	7	
Stagnari.	1.ª	2	
	2.ª	2	
Bottari	1.ª	3	
	2.ª	3	
Ramari.	1.ª	2	
	2.ª	2	
Remolari	1.ª	2	
	2.ª	2	
Pittori.	1.ª	2	
	2.ª	2	
Velieri, Tapezzieri e Banderari.	1.ª	30	
	2.ª	30	
Cordari e Tessitori. . .	1.ª	6	
	2.ª	6	
Sonnatatori	1.ª	1	
	2.ª	1	
	Totale	600	

4. I soldi de'Capo-Maestri, ajuti, e maestri di pianta saranno i seguenti :

Capo Maestro di 1.ª classe al mese . . .	Duc.	36
Capo Maestro di 2.ª classe.	»	30
Aiuto di 1.ª classe	»	24
Aiuto di 2.ª classe	»	18
Maestro di pianta di 1.ª classe.	»	12
Maestro di pianta di 2.ª classe.	»	10

I detti Capi Maestri, Aiuti e Maestri godranno inoltre, ne soli giorni lavorativi, la mercede di grana 40.

5. I Maestri allistati, che rimarranno in sussidio della pianta, continueranno ad essere distinti nelle classi e con la mercede che in atto godono.

6. La qui annessa tabella stabilisce l'orario del lavoro nel corso dell'anno; e quante volte il bisogno esiga di continuarsi il travaglio nelle ore di riposo, dovrà questo, come attualmente si usa, pagarsi a parte, in corrispondenza del tempo e della mercede rispettiva.

7. Non vi sarà lavoro nei soli giorni di doppio precetto.

8. Sarà corrisposta la gratificazione giornaliera di grana 15 a ciascun maestro chiamato a servire fuori il proprio Dipartimento, oltre le indennità o mezzi di viaggio.

9. Durante la permanenza in campagna dei maestri di pianta destinati al taglio dei legnami nelle foreste, si darà loro una doppia giornata di mercede per l'intero mese, oltre il soldo e la indennità di transito in ducati 12 che ora godono.

10. I Maestri di pianta, che imbarcano col carico sui bastimenti della Marina da guerra, avranno il soldo, la mercede per l'intero mese, il soprassoldo di tariffa e la razione : ed i maestri allistati, che imbarcano come aiutanti, la mercede della propria classe per lo intero mese e la razione.

11. I capi maestri ed ajuti potranno avere onorificenze di gradi militari, quando per la loro abilità e condotta se ne renderanno meritevoli. L'Ispettore del materiale innoltrerà le analoghe proposte.

12. Al pari che i maestri d'ascia, calafati, bozzellari e velieri, saranno esenti dalla leva i ferrari, gli aggiustatori, i calderai, i cordari, i tessitori, i maestri di trombe ed i limatori, sempre però che abbiano servito per due anni.

Digitized by Google

13. La mezza giornata di mercede, che la maestranza rilascia per sussidio ai maestri invalidi, alle vedove ed alle orfane, sarà amministrata non più dallo Orfanotrofio, ma da una Commissione, composta dall' Intendente Generale di Marina, dal Sottispettore delle Costruzioni, dal Sottispettore degli Armamenti e dal Commessario Pagatore.

14. I capi maestri ed aiuti, al pari che i maestri di pianta e gli allistati, saranno obbligati al rilascio della mezza giornata.

15. Siccome la detta mezza giornata di mercede non è sufficiente a soddisfare gli accennati sussidi, come per più anni il fatto ha dimostrato, così, come fondo suppletorio, sarà versato in detta cassa il prodotto della vendita delle tacche di legname, che risultano dalla lavorazione; non che dal polverino del carbon-fossile, per quella parte soltanto non servibile alle forge.

16. La Commissione incaricata nell'articolo 13 stabilirà, al termine di ogni semestre, il bilancio d' introito ed esito della Cassa di cui trattasi; e questo sarà reso di pubblica ragione alla maestranza tutta.

17. Dalla menzionata cassa si pagheranno i seguenti sussidi:

Ai Capi maestri, aiuti e maestri, che per vecchiezza o assoluta impotenza fisica non sono più atti al lavoro, qualora abbiano anni dieci di servizio, grana 10 al giorno; ed oltre anni venti di servizio, grana 20.

Alle vedove ed orfane di coloro che hanno servito per anni venti, carlini 15 al mese; e per anni dieci, carlini 12; e ciò a dippiù della pensione di giustizia cui possono aver dritto.

18. I Capi Maestri, Aiuti e Maestri, che han dritto a pensione di giustizia, se questa è minore dei ducati 6 riceveranno dalla cassa la differenza; se uguale o maggiore, non avranno dritto a sussidio.

19. Tutt' i maestri, vedove ed orfane, già iscritti sui ruoli dell'Orfanotrofio, conserveranno i sussidi che in atto godono, a carico della nuova cassa, in cui saranno versate le reste che potranno esistere presso l'Orfanotrofio anzidetto.

20. Dalla cassa medesima sarà prelevata la somma di ducati 15 al mese, per darla ad un precettore, il quale assumerà l'obbligo d'istruire, in apposito locale in Darsena, i figli della maestranza nei principii elementari. Tale maestro, a scelta dei due Sottoispettori, dovrà essere approvato dall'Ispettore del materiale.

21. Qualunque maestro si ammalasse in servizio, o per circostanza di servizio, sarà libero di darsi a curare nello Spedale di Marina, rilasciando per ospedalità, se maestro di pianta, la metà della mercede giornaliera, e l'altra metà alla famiglia; e se giornaliero, un terzo all'ospedale, e due terzi alla famiglia.

ORARIO

per le diverse Maestranze della Marina Reale Italiana.

MESI DELL' ANNO	GIORNI	ORARIO DEI LAVORI			OSSERVAZIONI
		PRINCIPIO	FINE	DURATA	
Gennaio. .	1 a 31	7. »	4.30	8. »	I Maestri hanno un'ora e 1|2 di riposo dal 1° genn. a tutto il 31 marzo, cioè dalle 12 alle 1 1|2 p. m. I Maestri hanno due ore di riposo dal 1° aprile, a tutto il 30 settembre, cioè dalle 12 alle 2 p. m.
Febbraio. .	1 a 28	6.45	5. »	8.45	
Marzo. . .	1 a 15	6.15	5 15	9.30	
	16 a 31	6. »	5.30	10. »	
Aprile. . .	1 a 30	6. »	6. »	10. »	
Maggio. . .	1 a 31				
Giugno. . .	1 a 30				
Luglio. . .	1 a 31				
Agosto. . .	1 a 31				
Settembre.	1 a 30				
Ottobre . .	1 a 15	6,15	5.15	9.30	I Maestri hanno un'ora e 1|2 di riposo dal 1° ott. a tutto il 31 dicembre, cioè dalle 12 alle 1 1|2 p. m.
	16 a 31	6.30	5. »	9. »	
Novembre.	1 a 15	6.45	4.45	8.30	
	16 a 30	7. »	4.30	8. »	
Dicembre .	1 a 31	7. »	4.30	8. »	

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto di questa medesima data portante l'organico del Corpo Amministrativo, e delle Segreterie Militari della Marina; sulla proposizione del Ministro di Marina deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono nominati, nel Corpo Amministrativo:

Ordinatori: I Commissari di 1ª classe signori Francesco Vitetti, Antonio Innocenzo Grosso.

Commissari di prima classe: Il Commissario di 1ª classe signor Nicola Durante,

Ed i Commissari di seconda classe: signori Giuseppe Ribaud, Gennaro Apice, Ferdinando Frigeri, Pietro Elia.

Commissari di 2ª classe: I Commissari di seconda classe signori Camillo Quaranta, Mariano Antonio Cuzzaniti.

Il Commissario di 2ª classe graduato signor Gennaro Percuoco.

E gli Uffiziali di 1ª classe delle Dipendenze signori Carlo Tommasuolo, Raffaele de Bottis.

Sotto Commissari: Gli uffiziali di 1ª classe delle Dipendenze signori Raffaele Pocobelli, Michele Di Stefano, Giuseppe de Miranda, Gennaro Fara, Gennaro Molà.

Uffiziali di 1ª classe: Gli attuali uffiziali di 1ª classe delle Dipendenze signori Leopoldo Armenio, Gennaro Paduano, Salvatore Attanasio, Alfredo Ribaud, Antonio Tosi, Vincenzo Cercuozzi, Francesco Pocobelli, Alberto Grosso, Andrea Carelli, Antonio de Angelis, Emmanuele Ciniglio.

E gli attuali uffiziali di 2ª classe signori Francesco Guida, Francesco Borrelli, Raffaele Lecaldano, Luigi Borrelli, Raffaele de Sio, Antonio Pavone, Andrea d'Aragona, Luigi Frigeri, Nicola de Vivo, Ferdinando Guillamat, Leopoldo Mola-

Digitized by Google

ro, Carlo de Bono, Francesco Grosso, Vincenzo Squillace.

Uffiziali di seconda classe: L'uffiziale di 2ª classe delle Dipendenze signor Ferdinando Giardina.

Gli attuali uffiziali di terza classe signori Gaetano Perschiè, Giuseppe Sollazzo, Gaetano Sprotti, Gaetano Bellisario, Antonio Cuzzaniti, Ferdinando Vitagliano, Ferdinando Cipolla, Gaetano Selvaggi, Giuseppe Cervella, Gennaro Tramontana, Luigi Messina, Antonio Terminiello, Saverio Rubino, Gaetano Viola, Pasquale Fava, Mariano Scoppa, Gaetano de Leva, Giovanni Calì, Salvatore Giannone, Luigi Mililotti, Carlo Messina, Carlo Durante, Angelo Guasso, Romualdo Filomarino, Gioacchino Guglielmi, Vincenzo Stendardo, Diego La Greca, Francesco Grossi, Gennaro Pocobelli, Giovanni Marsilia, Ferdinando Caravoglia, Francesco Aulicino, Domenico Ferrara, Giovanni Quaranta, Francesco Rispoli.

E gli attuali Soprannumeri signori Cesare Joele, Luigi Caravoglia, Carlo Tomasuolo, Alessandro Castaldo.

Uffiziali di terza classe: Gli attuali Soprannumeri signori Giuseppe De Maio, Giuseppe Pocobelli, Giuseppe Dumont, Carlo Roulet, Francesco Ferrara, Gaspare Odovin, Giosuè Allezza, Carlo Cercuozzi, Carlo Molà, Gaetano Ippolito, Nicola Lecaldano, Raffaele Cuzzaniti, Luigi Gargano, Giovanni Ferraro, Eduardo Maiello, Francesco Garruffo, Carmine Assardo, Guglielmo Coma, Ferdinando Tucci, Angelo Pocobelli, Giovanni Sanzone, Pasquale del Giudice, Francesco Marano. Errico Costa, Berardino Cacace, Camillo Migliaccio, Leopoldo Giardina, Francesco Bellucci.

Ed i Meritorii signori Giuseppe Ribaud, Pietro Ribaud, Emmanuele Scotti, Frdinando Borrelli, Stefano Cacace, Salvatore Manzi, Gaetano de Leonardo, Raffaele Borracchino, Vincenzo Nepodano, Raffaele Pasca, Andrea Fasola, Mariano Fergola, Carlo Squillace, Gennaro Marchese, Francesco Janni.

Soprannumeri. Gli attuali meritorii, signori: Achille Corbara, Federico Del Preite, Camillo Celebrano, Giuseppe Ferrara, Achille Spasiano.

Gli aspiranti meritorii, signori: Federico Pecoraro, Achille Pagnotta, Federico Zhenter, Leopoldo Barone.

Il soprannumero a di più del numero, signor Francesco Foucault.

Gli aspiranti meritorii, signori: Filippo Pocobelli, Giovanni Ribaud, Gennaro Artusio, Federico Tarsia, Carlo Spanò, Camillo Lecaldano. Giovanni Scoppa, Nicola Pocobelli.

Il soprannumero a di più del numero, signor Francesco de Goyzueta.

Gli aspiranti meritorii, signori: Alfonso Carriello, Carlo Rocco, Guglielmo di Roberto, Ernesto di Roberto.

I candidati, signori: Raffaele Corbo, Guglielmo Cerillo, Vincenzo Cuzzaniti, Giuseppe Percuoco, Eduardo Calì.

E gli impiegati di scrittura del ramo di Artiglieria, signori: Camillo Scotiero, Errico Artusio.

Art. 2. Sono nominati nelle Segreterie militari,

Capi di Sezione. Gli ufficiali di 1.ª classe delle Dipendenze, signori: Giovanni Molà, Gennaro Tomasuolo, Eduardo Planelli.

Il quarto capo di Sezione non si nomina, e precisamente quello destinato per Segretario del Consiglio di Marina, perchè trovasi occupato dal signor Giovanni Matteo Durante, il quale per eccezione conserverà il suo attuale soldo di ducati centoventi che ottenne qual Segretario dello abolito Comando Generale di Marina.

Uffiziali di prima classe. Gli attuali uffiziali di 1.ª classe delle Dipendenze, signori: Nicola Grosso, Giovan Battista Lo Galbo.

E gli uffiziali di seconda classe, signori: Fabio Orestanio Giacomo Bissanti, Federico Lo Cicero, Nicola Piranzola, Baldassarre Sorrentino, Girolamo Lepre.

Uffiziali di seconda classe. Gli attuali uffiziali di 2.ª classe, signori: Salvatore Criscuolo, cui sarà continuato il soldo che gode ora, Francesco Pocobelli.

Gli uffiziali di 3.ª classe, signori: Francesco Buonajuto, Giuseppe D'Onofrio, Vincenzo Franchini, Raffaele di Lauro, Girolamo Bianchi, Francesco Viniski.

E l'impiegato nel Consiglio Idraulico con l'onorificenza di 2.ª classe, signor Antonio Madia.

Uffiziali di terza classe. Gli attuali soprannumeri, signori: Giuseppe De Bono, Raffaele Panzini, Graziano Rotoli, Ludovico de Bono, Raffaele Muniello, Luigi Panzini, Luigi Incordino, Vincenzo di Lauro, Francesco Amoroso, Giovanni Mariani, cui a titolo di eccezione, e pei di lui servizi resi al Collegio di Marina si corrisponderà il soldo di ducati trenta finchè non occuperà un posto corrispondente.

Il soprannumero, signor Luigi Pocobelli.

I meritorii, signori: Alessandro Brussone, Gaetano d'Onorio, Lorenzo Pocobelli, Carlo Giannone, Giovanni Giamboi.

L'impiegato di scrittura del Collegio, signor Gennaro Guida.

E l'impiegato di scrittura presso il Genio Marittimo, signor Enrico Catiero.

Soprannumeri, Il signor Giuseppe Salvadore.

Gli aspiranti meritorii, signori: Luigi Verdusio, Giuseppe Maglioccola, Giuseppe Campanile, Antonio Merola, Francesco Marsilia, Giovanni Volpone, Nicola Pasca, Francesco Lopresti.

Ed i candidati, signori: Giuseppe Pelusio, Eduardo Corbions, Vincenzo del Tufo, Luigi Bonchi, Giovanni de Riso, Raffaele d'Andrea, Alfonso Durante, Nicola Caramico.

Uscieri maggiori. Gli attuali uscieri: Salvatore Coppola, Michele Morelli.

Uscieri. Gli attuali uscieri: Giuliano Jecco, Antonio de Sinno, Giacomo Tassara, Antonio Lionelli, Francesco Sav. Normandia, Raffaele Vittozzi, Aniello Caruso, Giuseppe Domino.

Art. 3. I Ministri della Marina, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro di Marina — AMILCARE ANGUISSOLA

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

L'esistenza di un Ministro di Marina non essendo compati-

Digitized by Google

bile col Comando Generale della Marina affidato all'Ammiraglio Conte Persano;

Ad evitare ritardi nell' andamento del servizio che si richiede celere e spedito;

Decreta

Art. 1. Si accetta la rinunzia della carica di Ministro della Marina presentata dal Capitano di Vascello sig. Amilcare Anguissola, prendendo provvisoriamente la firma del Ministero il Capitan di fregata signor Antonio Sandry sotto gli ordini del detto Ammmiraglio Persano.

Art. 2. Tutti i Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE.

Volendo rendere un omaggio alla condotta patriottica tenuta dal Capitan di Vascello sig. Amilcare Anguissola, nonchè prendere in considerazione i servizi da lui resi, segnatamente da Ministro della Marina, carica da cui a sua richiesta è stato esonerato;

Decreta

Art. 1. Il Capitan di Vascello sig. Amilcare Anguissola è promosso a Retro-Ammiraglio.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze e l' incaricato provvisoriamente del Ministero della Marina cureranno la esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

Digitized by Google

Num. 13. — 1860 Ottobre dal 20 al 21.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 20 Ottobre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. È accordato il ritiro al Cavaliere Francesco Bracci Direttore del soppresso Ministero degli affari di Sicilia, ai Signori Abate Giuseppe Scavone e Salvatore Parisi uffiziali di Ripartimento, ed ai Signori Salvatore Russo e Giovan Battista Campo uffiziali di carico;

Essi godranno la pensione di giustizia da liquidarsi sull'attuale soldo che continuerà ad essere loro pagato, pendente la liquidazione.

Napoli 11 ottobre 1860.

Il Segretario di Stato F. Crispi. — *Il Dittatore* G. Garibaldi.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Giuseppe Ciliberti è nominato Maggiore della Guardia Nazionale di Napoli in luogo del signor Fabrizio Dentice Duca di Accadia; al quale è accordato il ritiro con l'onore dell'uniforme in vista del cagionevole stato di sua salute.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 16 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno Raffaele Conforti. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITA A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno „deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Sig. Giovanni Donnarumma è nominato Maggiore onorario della Guardia Nazionale del Distretto di Salerno.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno Raffaele Conforti. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Demetrio Salazar è nominato Capitano dello Stato Maggiore della Guardia Nazionale di Napoli.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno Raffaele Conforti. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. È nominato il sig. Giuseppe Moccia Governatore dell' Albergo dei Poveri, in rimpiazzo del sig. Raffaele Laudisio già nominato Direttore del Ministero dell' Interno.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno Raffaele Conforti — *Il Pro-Dittatore.* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro della Polizia ;
Udito il Consiglio de'Ministri ;

Decreta

Art. 1. Il Sig. Vincenzo Dono è nominato Commissario di Polizia di primo rango.

Digitized by Google

Art. 2. Il Sig. Lorenzo Alemagna è nominato Ispettore di Polizia di primo rango.

Art. 3. I Ministri della Polizia e delle Finanze sono incaricati rispettivamente dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — *Il Pro-Dittatore*

RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visti i decreti del 17 settembre 1860 e del 17 del corrente ottobre, riguardanti la Guardia Nazionale di Napoli;

Volendo provvisoriamente provvedere a quanto altro occorre pel regolare andamento del servizio della Guardia stessa;

Sulla proposizione del Ministro dello Interno deliberata in Consiglio de' Ministri.

Decreta

Art. 1. Tutti i cittadini, che giusta l'articolo 4 del decreto del 17 settembre 1860 sono chiamati a far parte della Guardia Nazionale di Napoli, debbono avere domicilio in Napoli.

Art. 2. Potranno essere chiamati a farne parte gli stranieri, che a' termini delle leggi vigenti sono ammessi a godere de' dritti di cittadino.

Art. 3. Non potranno farne parte:

1. i funzionari che hanno il dritto di richiedere la forza pubblica;

2. gli ecclesiastici, e coloro che in abito clericale attendono alla carriera ecclesiastica;

3. i Consoli e vice-Consoli delle Potenze straniere, legalmente riconosciuti, ancorchè cittadini o ammessi a godere dei dritti di cittadino;

4. i militari dell'Esercito e dell' Armata in attività di servizio; coloro che avranno ricevuto una destinazione dal Ministero della Guerra o da quello della Marina; gli amministratori od agenti commessi a' servizi di terra e di mare, parimenti in attività; gli operai de' porti, degli arsenali e delle manifatture militari;

5. le guardie municipali, i preposti a' servizi attivi delle dogane, de' dazi, delle amministrazioni sanitarie; le guardie campestri e forestali; e i componenti di ogni altro Corpo assoldato.

Art. 4. I chiamati a far parte della Guardia Nazionale di Napoli saranno inscritti sopra un registro di matricola stabilito in ogni sezione.

Saranno perciò formate dagli eletti, e prese ad esame da un Consiglio di ricognizione, apposite liste di Coscrizione, come viene qui sotto espresso.

Queste liste saranno depositate nell' ufficio municipale di ciascuna Sezione; e ne sarà dato immediatamente avviso a' cittadini che vi saranno compresi.

Art. 5. Vi sarà in ogni Sezione un Consiglio di ricognizione composto dell' eletto, presidente, di un capitano del battaglione di Guardia Nazionale della Sezione, all' uopo destinato dal maggiore, e di altri sette membri scelti fra i cittadini che sono o saranno chiamati al servizio della milizia nazionale.

Art. 6. Il Consiglio di ricognizione procederà immediatamente alla rettificazione delle liste ed alla formazione della matricola, comprendendovi tutti i cittadini che giudicherà poter concorrere al servizio della Guardia Nazionale a' termini del decreto del 17 settembre 1860 e giusta le disposizioni del presente Decreto.

Coloro che saranno in tal modo ascritti, diverranno per l'atto stesso di siffatta ascrizione militi della Guardia Nazionale.

Art. 7. Sarà formato a cura del giudice circondariale di ciascuna Sezione un comitato di revisione, composto di esso giudice, presidente, e di dodici membri tratti a sorte.

A tal fine sarà fatta per ogni Sezione e rimessa al giudice una lista di tutti gli uffiziali, sotto-uffiziali, caporali e militi della Guardia Nazionale, che sanno leggere e scrivere, e che sono in età maggiore di anni venticinque; e l'estrazione di sopra mentovata de' dodici membri di revisione per la sezione sarà fatta dal complesso di queste liste.

Art. 8. L'estrazione de' componenti del comitato si farà dal giudice in udienza pubblica. Le funzioni di membro del comitato e quelle di membro del Consiglio di ricognizione sono incompatibili.

Art. 9. Questo comitato deciderà su' richiami relativi alla iscrizione o alla radiazione sulla matricola.

I richiami però saranno devolutivi.

Art. 10. Essendo il servizio della Guardia Nazionale obbligatorio e personale, è proibita la surrogazione nel servizio, salvo tra parenti prossimi, cioè, del figlio al padre, del fratello al fratello, del nipote allo zio, e reciprocamente; come altresì fra affini a' medesimi gradi, a qualsivoglia compagnia appartengono, purchè dello stesso battaglione, e previo sempre il permesso del comandante del battaglione.

I militi della stessa compagnia, quantunque non parenti nè affini, potranno scambiarsi turno al servizio.

Art. 11. Sono dispensati dal prestar servizio quei militi che per infermità non sono in istato di farlo.

Art. 12. Possono essere esentati dal servizio:

1. I Ministri, gli uffiziali di ripartimento e di carico de' Ministeri, i capi delle aziende generali;

2. i giudici;

3. i maestri ed i professori, a' quali è affidato il pubblico insegnamento;

4. i farmacisti addetti a' pubblici spedali;

5. coloro che contano venti anni di servizio militare;

6. i portalettere e i postiglioni dell' Amministrazione delle poste.

Art. 13. I Ministri dell' Interno e di Grazia e Giustizia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — *Il Pro-Dittatore*

RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno; deliberata in Consiglio dei Ministri;

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. Il Signor Conte Andrea Carducci, Capitano della Guardia Nazionale di Napoli, è nominato Maggiore della Guardia stessa in luogo del Signor Cesare della Valle Marchese di Casanova destinato allo Stato Maggiore.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Demetrio Salazar è nominato Ispettore Generale della Quadreria dello Stato, col soldo di annui ducati novecentosessanta.

Art. 2. I ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Decreta

Art. 1. Il Sig. Orazio Podalino è nominato Usciere maggiore presso la Prefettura di Polizia in luogo del Sig. Vincenzo d' Ambrosio chiamato ad altre funzioni.

Art. 2. I Ministri della Polizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Principe di Luna, ed i signori Cavalier Scipione Volpicella, ed il Vice-presidente del Tribunal civile di Napoli signor Carlo Capomazza, sono nominati, il primo Soprintendente dello Stabilimento di S. Eligio in vece del defunto signor Duca di Laurino, ed i secondi, Governatori dello Stabilimento medesimo in luogo del signor Duca della Regina, e del Giudice della Gran Corte Civile Giuseppe Famiglietti, dei quali si accetta la rinuncia.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono nominati Eletti della Città di Napoli i signori: Domenico Schiani, Francesco Colletta, Giovanni Caracciolo di Avellino, Antonio Winspeare, Marchese della Polla Giovanbattista Villano.

In luogo dei signori:

Francesco Giura, Giovanbattista Capuano, Giuseppe Catalano de' Duchi di Cirella, Rodrigo Nolli, e Luigi Giordano, di cui si accettano le rinunzie.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Valerio Forti è nominato Consigliere d'Intendenza in Teramo in luogo del sig. Girolamo La Cananea, che rimane destituito.

Il signor Berardo Sbaraglia è nominato Consigliere d'Intendenza di Teramo in luogo del sig. Domenico Cichesti, a cui si accorda il ritiro con la pensione di giustizia.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Veduto il Decreto del 24 settembre ultimo;

Sulla proposizione del Ministero delle Finanze deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. A contare dalla pubblicazione del presente Decreto le merci delle altre provincie unite dell'Italia saranno considerate come indigene e perciò ammesse allo stesso trattamento di queste ne' porti napoletani.

Digitized by Google

Il trasporto di tali merci sarà considerato come di cabotaggio, quando è eseguito con legni di bandiera nazionale. Saranno perciò applicabili a' medesimi le nostre leggi doganali.

Le linee doganali lungo la frontiera colle Marche e coll'Umbria sono abolite.

Per la Sicilia rimarranno in vigore gli attuali regolamenti fino a che non sarà quivi adottata la Tariffa italiana.

Art. 2. I dritti fissati nella Tabella annessa al Decreto de' 21 di settembre prossimo passato sulla entrata e sulla uscita di alcune merci continueranno ad essere provvisoriamente in forza.

Art. 3. Le merci straniere provegnenti da' porti-franchi di Livorno, Genova ed Ancona pagheranno nelle Dogane di arrivo i dritti stabiliti dalle Tariffe in vigore.

I legni con tali prodotti non potranno altrove fare operazioni che nelle Dogane di 1ª classe, a norma della legge del 19 giugno 1826.

Art. 4. La esportazione de'grani per le provincie dell'Italia e per la Sicilia è provvisoriamente vietata.

Art. 5. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

---

21 Ottobre.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Considerando che le facoltà di Polizia ordinaria conferite ai giudici di circondario inceppano bene spesso il corso della giustizia, intralciano le operazioni di questi funzionari ed attribuiscono loro poteri esorbitanti de'quali hanno sovente abusato, rendendosi in tal guisa formidabili a'loro amministrati;

Considerando essere necessario di separare queste due differenti attribuzioni e lasciare ai giudici di circondario la sola potestà di giudicare ed amministrar giustizia senza essere distratti da altre cure estranee alla loro primitiva istituzione;

Considerando che i Sindaci dei rispettivi comuni sono più atti ad esercitare le funzioni della polizia ordinaria, perciocchè essendo essi già rivestiti del primo potere amministrativo nella loro patria, e conoscendo personalmente i loro concittadini, sono più di ogni altro nel caso di sapere i loro bisogni, la loro indole, le tendenze, i vizi e le virtù loro ed ogni altra circostanza che colla polizia preventrice può aver rapporto;

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. I giudici di circondario cesseranno di essere uffiziali di polizia ordinaria, ed in conseguenza rimane a loro riguardo abrogato il Decreto del 16 giugno 1824 con tutte le altre disposizioni che vi si riferiscono.

Art. 2. I Sindaci dei rispettivi comuni eserciteranno le funzioni di Uffiziali di polizia ordinaria e dove i circondari sono composti di due o più comuni, i Sindaci de' comuni annessi dipenderanno per questo ramo dal Sindaco del capoluogo, il quale corrisponderà colle distrettuali autorità di polizia.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno e della Polizia ed il Ministro di Grazia e Giustizia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. Scura.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro del dipartimento delle Finanze, deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il soldo degli Amministratori generali dei Dazii Indiretti è novellamente fissato ad annui duçati duemila ai termini del Decreto Organico del 1826.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio dei Ministri:

Decreta

Art. 1. Il Sig. Filippo Fleicher è nominato Ricevitore del Distretto di Castellammare, in luogo del Sig. Gaetano Filangieri Duca di Cardinale, esonerato; uniformandosi a' regolamenti in vigore per la cauzione ed altri doveri.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Decio de Magistris è nominato Percettore

Digitized by Google

del Circondario di Mugnano nella Provincia di Napoli, in luogo del conte Giacomo Gaetani, esonerato; uniformandosi a'regolamenti in vigore circa la cauzione ed altri doveri.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione di questo Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Bernardo de Riso Ricevitor generale sostituto nella Calabria Ulteriore Seconda, è nominato Ricevitor generale della stessa provincia, in luogo del marchese Gaetano Gallerano, destituito; uniformandosi a'regolamenti in vigore per la cauzione ed altri doveri.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio de' Ministri:

Decreta

Art. 1. Il signor Alessandro Magno Ricevitor generale in Molise è esonerato.

Art. 2. Il signor Luigi Olivieri è nominato Ricevitor generale della Provincia suddetta, uniformandosi a' regolamenti in vigore circa la cauzione ed altri doveri.

Art. 3. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli, 18 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Copola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono messi al ritiro con facoltà di far valere loro dritti alla pensione il Marchese D. Tommaso de Rosa, D. Quintiliano de Matteis e D. Luigi Sanseverino Conte di Chiaromonte Vice-Presidenti della Gran Corte dei Conti, il Commendatore D. Pompilio Petitti Avvocato Generale a sua richiesta, e i Consiglieri D. Domenico Lalli che parimenti ne fece richiesta, Cavalier D. Biagiantonio Mandarini e D. Vincenzo Caracciolo.

Art. 2. Il Cavalier D. Luigi Terzi Avvocato Generale della Gran Corte dei Conti è nominato Vice Presidente.

Art. 3. Al Cavaliere D. Ludovico Viscardi Avvocato Generale della Gran Corte dei Conti ed Agente del Contenzioso è attribuito il soldo giusta l'organico.

Art. 4. L'Avvocato D. Cesare Marini è nominato Consigliere della Gran Corte dei Conti, come pure l'Avvocato D. Giuseppe de Simone.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto de' 25 dello scorso mese relativo alla Commissione nominata onde compilare l'inventario de' beni mobili ed immobili della cessata Casa Reale, e l'altro precedente de' 12 del mese stesso che dichiara tali beni nazionali, unitamente agli altri appartenenti all'Ordine Costantiniano già dipendenti dal Ministero della Presidenza ed amministrati da una Commessione di Magistrati;

Veduto parimente l'altro Decreto de' 9 del corrente mese', col quale è stato nominato un soprintendente generale di Casa Reale;

Dovendosi i medesimi eseguire in maniera che i palagi, ville e delizie siano posti a disposizione di S. M. il Re Vittorio Emmanuele nel prossimo suo arrivo in Napoli, ed il soprintendente possa prepararli all'uopo; e d'altra parte non sia pregiudicata in principio la ordinata attribuzione de'beni fruttiferi a pro del patrimonio dello Stato; salvo ben vero l'ordinamento deffinitivo che il potere legislativo dovrà opportunamente sanzionare intorno alla lista civile del Re.

Attesochè alla Commessione non fu conferita autorità di amministrare i suddetti beni, i quali non potendo infrattanto rimanere in abbandono, è mestieri adottare un metodo provvisorio che concilii i succennati Decreti, e quindi separando, palagi, ville e delizie dai prodotti fruttiferi, questi devono essere non solo amministrati dalla Direzione della Cassa d'Ammortizzazione e Demanio Pubblico, ma devesi farne eziandio l'esatto inventario e proporre gl'idonei metodi di ogni miglioramento agricolo ed industriale, nell'atto che gli altri siano nella saggia disposizione del sig. Soprintendente;

E devesi intanto provvedere con urgenza alle spese occorrenti pel prossimo arrivo di Sua Maestà;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consigli dei Ministri;

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. La Commessione temporanea istituita col Decreto de' 25 settembre ultimo rimane abolita per tutto ciò che è relativo a' beni della cessata Casa Reale, per cui le madrefedi relative alla detta Casa Reale saranno consegnate alla Soprintendenza generale. Le scritture, corrispondenze e carte tutte per cura del medesimo saranno separate, in guisa che quelle che riguardano i palagi, ville e delizie restino nell' Archivio di Casa Reale, e le altre, previo parziale inventario, siano trasmesse all'Amministrazione del Demanio Pubblico.

Art. 2. La Soprintendenza anzidetta avrà l' Amministrazione de' palagi di Napoli, Portici, Capodimonte, Caserta e Quisisana con le ville, delizie e terreni cinti da muri.

Le terre fruttifere, ovunque site, della già dimessa Casa Reale, riunite, giusta l'Atto Dittatoriale del 12 settembre, all' Amministrazione generale della Cassa d' Ammortizzazione e Demanio Pubblico; in conseguenza i due Amministratori dell'Ammnistrazione medesima dovranno eseguire l'esatto inventario di dette terre ed altri cespiti, proporre quei miglioramenti e regolamenti prescritti dalle precedenti disposizioni, potendo all' uopo delegare tutti quegli agenti che crederà più probi e solerti.

Art. 3. La Commissione temporanea anzidetta rimane esclusivamente incaricata di formar l' inventario de' beni dell' ordine Costantiniano, amministrati già sotto la detta dipendenza del Ministero della Presidenza del Consiglio de' Ministri, onde siano passati alla Cassa d'Ammortizzazione, giusta le disposizioni del 12 settembre ultimo, dovendo intanto amministrarli ed ovviare qualunque danno, locchè dovrà compiersi in breve termine onde cessi lo stato provvisorio.

La detta Commessione per tale incarico dipenderà dal Ministero della Finanza.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Alla Vedova e figli di Stanislao Lamensa condannato per causa politica a 30 anni di ferri, e quindi per grazia deportato in America, morto gloriosamente combattendo per la Patria in Palermo, è accordata pensione vitalizia di mensuali ducati trenta.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno Raffaele Conforti

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Scipione Capone è nominato Maggiore della Guardia Nazionale del Distretto di Sant' Angelo de' Lombardi.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno Raffaele Conforti.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Ai figli del Popolano Giovanni de Clemente, per causa politica morto in Ventotene insieme col suo figlio Salvatore, è accordata una pensione vitalizia di ducati trenta al mese.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno Raffaele Conforti.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto del 5 ottobre 1860 che riordina la Direzione e la compilazione del Giornale Officiale, e l'altro del 10 ottobre che mette la Tipografia Nazionale alla dipendenza del Ministero dell' Interno:

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno e Polizia, deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. La Direzione e compilazione del Giornale Officiale e l'amministrazione e la stamperia che ne dipendono, gli affari della Tipografia Nazionale, e la Revisione delle opere teatrali, formeranno da oggi in poi un Ripartimento separato del Ministero dell'Interno e Polizia.

Art. 2. Questo Ripartimento avrà due carichi: uno per la redazione del foglio ufficiale e per la revisione delle opere teatrali; l'altro per la contabilità riunita delle due tipografie e cose attinenti.

Art. 3. È destinato a dirigere il Ripartimento di cui è parola l'Uffiziale Capo di Ripartimento Sig. Biagio Miraglia da Strongoli col soldo assegnato al suo grado di ducati mille quattrocento quaranta.

Art. 4. Il Ministro dell' Interno e della Polizia nonchè il Ministro delle Finanze sono incaricati, per la parte che riguarda ciascuno, della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno e Polizia Raffaele Conforti.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto in data di oggi che mette alla dipendenza del Ministero dell'Interno la Revisione delle opere teatrali;

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno e Polizia deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. È accettata la rinunzia data da'Signori Domenico Anzelmi e Nicola Corcia all'ufficio di componenti la Commissione di revisione delle opere teatrali, ed è discaricato dall'ufficio medesimo il Signor Filippo Cirelli altro componente la detta Commissione.

Art. 2. La novella Commissione, dipendente dal Ministero dell' Interno e Polizia, sarà composta dall'Ufficiale Capo di Ripartimento Direttore del Giornale Ufficiale che funzionerà da presidente, da due Revisori ed un Segretario.

Art. 3. Sono nominati Revisori Teatrali il Signor Pasquale Colucci ed il Signor Pietro Micheletti attualmente compilatori del Giornale Ufficiale. È nominato Segretario il Signor D. Pasquale Marino. Ai due primi sarà pagato lo stipendio mensile di ducati quaranta per cadauno, ed al terzo per ora lo stipendio mensile di ducati sedici.

Art. 4. Il fondo per gli accennati stipendi sarà composto: 1. da'ducati cinquanta mensili che si pagavano dal Ministero di Polizia al Signor Domenico Anzelmi; — 2. da'ducati venticinque che per mezzo della Soprintendenza de'Teatri paga alla Revisione l'Impresa del Teatro Fiorentini; — 3. da'ducati ventuno anche mensili che paga il Teatro di San Carlo e del Fondo sul capitolo delle spese varie.

Art. 5. Il Ministro dell'Interno e della Polizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno e Polizia — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Alla vedova e figli dell' avvocato Leonardo Porta, condannato per causa politica a 19 anni di ferri e morto miseramente, è accordata la pensione vitalizia di mensuali ducati venti.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — RAFFAELE CONFORTI

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Alla vedova e figli di Luigi Leanza per causa politica condannato a pena capitale e quindi morto nel bagno di Nisita, è accordata la pensione vitalizia di ducati trenta mensuali.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITA A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Giuseppe Belli è nominato Governatore, e destinato nella provincia di Principato Ulteriore, in luogo del signor Francesco de Sanctis nominato Direttore della Istruzione Pubblica.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Alla vedova e figli del popolano Giuseppe Caprio condannato per causa politica a 24 anni di ferri e morto in carcere, è accordata una pensione vitalizia di mensuali ducati venti.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. Il sig. Francesco Bruno di Bella e il sig. Pasquale Amodio sono nominati Maggiori della Guardia Nazionale, il sig. Bruno pel Distretto di Melfi, ed il sig. Amodio pel Distretto di Matera.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione dei Ministri dell' Interno e della Polizia, e della Guerra;

Decreta

Art. 1. Il signor Francesco Donato è nominato Ispettore Generale del Corpo delle Guardie Cittadine, creato col Decreto dei 6 ottobre andante anno.

È nominato Sotto-Ispettore del medesimo Corpo, col grado di Tenente-Colonnello, il signor Nicolangelo Petitti.

Sono nominati Comandanti dei Battaglioni i signori Gaetano Colisano e Giovanni Vigilante, col grado di Tenenti Colonnelli.

Ed i signori Raffaele Morcaldi e Raffaele de Villascusa col grado di Maggiori.

Art. 2. I soldi assegnati a dette cariche saranno: pel signor Donato quello che corrisponde a Colonnello Comandante di Brigata, giusta la tariffa Piemontese; per gli altri, secondo il grado e come Capi di Corpo.

Art. 3. Detti ufiziali superiori conserveranno la loro antichità nel ruolo attivo dell'armata per gli ascensi a fare.

Art. 4. I Ministri dell'Interno e della Polizia, della Guerra, e delle Finanze, sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

DISPACCI ELETTRICI.

Il Governatore di Aquila ai Ministri dell' Interno e della Polizia.

Se Popoli si è distinta, qui, in Solmona, il ricevimento dell'Augusto Sovrano Vittorio Emmanuele è stato al di là di ogni aspettativa. Egli vi giungeva alle ore 10 antimeridiane in mezzo alle festive grida ed alle acclamazioni universali.

Solmona 20 ottobre, ore 5 1/2 pomeridiane.

Giunto in Napoli alle 6 pomeridiane.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Governatore di Molise al Dittatore ed ai Ministri di Guerra e dello Interno e Polizia in Napoli.

Al momento mi giunge il seguente telegramma dal Generale Cialdini da Isernia.

Spinga pure la di lei Colonna domani all' alba verso Boiano: dal canto mio manderò una riconoscenza fin oltre Pettoranello. Non più lontano, perchè ho le truppe stanche. Il Generale Borbonico Scotti volle prevenirmi questa mattina al Macerone con cinque o sei mila uomini. Ho fatto prigioniero lui, una cinquantina di ufiziali, sette ad ottocento soldati (la maggior parte del 1.° di Linea), una sezione di artiglieria, ed una bandiera. Il resto fu disperso fino al Ponte del Volturno verso Venafro.

Trasmessa la notizia a Napoli.

Faccia pubblicare che fucilo tutt'i paesani armati che piglio, e do quartiere soltanto alle truppe. Oggi ho già incominciato.

Domani all' alba farò partire la colonna da qui.

Firmato — Il Generale *Cialdini*.

Campobasso 20 ottobre ore 11. 45 pomeridiane—Trasmesso il 21 ottobre ad ore 6 antimeridiane per linea occupata.

Napoli 21 ottobre 1860.

AVVISO TELEGRAFICO

GIUNTO IERSERA AL MINISTRO DELLA GUERRA

Il Generale Sirtori alle Autorità Civili e Militari del Regno di Napoli.

ORDINE DEL DITTATORE.

Tutt'i soldati dell'Esercito Meridionale hanno dritto al voto di domani. I militari voteranno separatamente da'civili ad ora determinata, guidati da'propri Uffiziali o da Uffiziali di Piazza. I Comandanti di corpo o di posti militari si metteranno di accordo colle autorità civili, e veglieranno col massimo zelo ad impedire qualunque disordine.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Direttore ZAMBECCARI.

L' uffiziale Purro Comandante la Piazza al Ministro dell' Interno.

In questa Città, Clero e Popolo con dignità e calma votarono tutti pel SI.

Castrovillari 21 ottobre, ore 10, 45 antimer.

Napoli 21 ottobre 1860.

Il Governatore di Reggio al Ministro dell' Interno.

La votazione fin dalle 7, 30 antimeridiane è incominciata in questa Città, e continua con concorso indicibile e col massimo ordine. La prego rimanere in questa intelligenza.

Reggio 21, ore 9, 30 antimeridiane.

Napoli 21 ottobre 1860.

Digitized by Google

Num. 16. — 1860

Ottobre dal 22 al 24.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 22 Ottobre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. L'Alunno del Ministero di Marina signor Ernesto Martinez è nominato Alunno onorario del Genio Marittimo da raggiungerne la proprietà quando avrà dato i corrispondenti esami. Egli conserverà intanto il suo soldo di ducati sei al mese.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze ed il Ministro della Marina sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Caserta 3 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Dittatore — GIUSEPPE GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro di Marina;

Decreta

Art. 1. L' Ingegnere Costruttore di prima classe signor Giuseppe de Luca è promosso a Direttore del Genio Marittimo, con la onorificenza del grado di Colonnello.

Art. 2. L'Ingegnere Costruttore di terza classe signor Raimondo Pedone è promosso ad Ingegnere di seconda classe, con la onorificenza del grado di Capitano.

Art. 3. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Caserta 3 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Dittatore — GIUSEPPE GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro della Marina;

Decreta

Art. 1. Al Brigadiere di Marina graduato Retro-Ammiraglio D. Pietro Costantino è accordata la proprietà di questo grado.

Art. 2. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presete Decreto.

Caserta 3 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Dittatore — GIUSEPPE GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Sulla proposizione del Ministro della Marina;

Decreta

Art. 1. L' Uffiziale di Ripartimento del Ministero della Marina signor Francesco de Bono è messo al ritiro. Egli liquiderà la sua pensione di giustizia sul soldo che attualmente gode, venendo dispensato dalla legge del biennio.

Art. 2. Passano a far parte delle dipendenze di Marina gli individui del detto Ministero qui sotto segnati:

L'Uffiziale di seconda classe signor Salvatore Criscuolo col grado e soldo che ora percepisce;

L' Uffiziale di terza classe signor Francesco Pocobelli da Uffiziale di seconda classe 2.° rango;

L'Alunno signor Luigi Pocobelli da Soprannumero.

Art. 3. Sono promossi nel detto Ministero:

Ad Uffiziale di Carico l' Uffiziale di prima classe sig. Tommaso Mastellone;

Ad Uffiziale di prima classe l'Uffiziale di seconda classe signor Errico Cossovich;

Ad Uffiziale di seconda classe l'Uffiziale di terza classe sig. Francesco Spinola;

Ad Uffiziale di terza classe i soprannumeri signori Cesare Zezon, Carlo Borgia, e Luigi de Nardellis;

A Sopranumeri gli alunni signori Camillo Capecelatro, Francesco Aloggia, e Michele Cerulli.

Art. 4. Passano al massimo del soldo nelle classi in cui ora si trovano i signori Cesare Costantino, Antonio de Nardellis, Errico Salvadore, Vincenzo Pasca, ed Alessandro Terranuova.

Art. 5. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Caserta 3 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Dittatore — GIUSEPPE GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Considerando che migliori informazioni han reso evidente quanto speechiata sia la condotta politica del signor Rodriquez Ferdinando;

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. Il signor Rodriquez Ferdinando è ripristinato senza interruzione di servizio nello impiego di Capitano di Vascello attivo della Marina.

Art. 2. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Caserta 3 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Dittatore — GIUSEPPE GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. È nominato Guardiamarina il signor Domenico Civita.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze ed il Ministro della Marina sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Dittatore — GIUSEPPE GARIBALDI.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro di Marina;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Al Tenente di Vascello signor Francesco Saverio Agresti è accordato il grado di Capitano di Fregata, prendendo posto prima dell' altro Capitano di Fregata signor Francesco Vicuna, ed all'Alfiere di Vascello sig. Nicola Cafaro quella di Tenente di Vascello, venendo piazzato prima dell' altro signor Guglielmo Vinspeare.

Art. 2. Il Ministro della Marina e quello delle Finanze sono incaricati rispettivamente della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 5 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro di Marina;

Decreta

Art. 1. Il Tenente di Vascello signor Cristofaro Manzi vien promosso a Capitano di Fregata attivo, prendendo posto prima dell'altro Capitano di Fregata signor Raffaele Cacace.

Art. 2. Il Ministro della Marina ed il Direttore del Ministero delle Finanze sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 10 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro di Marina;

Decreta

Art. 1. Passano al ritiro, liquidando la loro pensione di giustizia a norma della legge, i primi Piloti signori Antonio la Greca, Giuseppe Starita, Tommaso Palumbo, ed Agostino Chiaja, ed il secondo Pilota sig. Francesco Castellano.

Art. 2. Sono promossi a primi Piloti e passano a' Sedentanei i secondi Piloti signori Raffaele Guida, Ferdinando Fazio, Pasquale Ramon, Domenico la Greca, e Stefano Cafiero.

Art. 3. Passano ai Sedentanei gli altri seguenti primi Piloti, cioè i signori Carmine Vinci, Agostino Trapani, e Giuseppe de Pasquale, il secondo Pilota Carmine Carcatella, ed i terzi, Costantino Lauro, Filippo Mirabile, Domenico Carcatella, Giacomo Trapani, Luigi Gambardella, Valentino Ruggiero, Gennaro Cafiero, Cristofaro Cafiero e Leopoldo de Maja.

Art. 4. Sono promossi a primi Piloti attivi della Marina i secondi Piloti signori Raffaele Capozzi ed Antonio Boscich, ed a secondi Piloti anche attivi i terzi signori Lorenzo Caccioppoli, Antonino Roberti già esaminati, Sebastiano Giobbe, Giosuè la Greca, Giosuè Ruggiero, Francesco Manca, Vincenzo Cacace, Agostino de Simone, Raffaele Balsamo, Ferdinando Chierchia, Giacomo Cilento, Giambattista Savarese, e Francesco de Martino, i quali vengono dispensati dall' esame.

Art. 5. A' primi Piloti attivi signori Luigi Balsamo e Vincenzo de Rosa graduati secondi Tenenti viene accordata l'onorificenza di Capitano.

Art. 6. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro di Marina;

Decreta

Art. 1. È accordata l'onorificenza di Capitano al 1.° Tenente Nostromo dell' Arsenale di Marina signor Giuseppe Carbone, visto il modo lodevole di servire.

Art. 2. Il Ministro della Marina è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro della Marina

Udito il Consiglio de' Ministri;

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. Il sig. Domenico Ferrante che trovasi al ritiro con la onorificenza di Capitano di Vascello è richiamato in servizio fra' sedentari con l'effettivo grado di Capitano di Vascello.

Similmente l'ex-Capitano di Vascello sig. Salvatore d'Amico è richiamato in tale grado, e passato al ritiro con la pensione sul soldo effettivo di Capitano di Vascello.

Art. 2. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Considerando che il servizio dello Stato richiede intelligenza, zelo, e validità;

Tenuto presente che alcuni individui delle Dipendenze di Marina per mancanza di tali requisiti sono affatto inutili al disimpegno delle proprie funzioni;

Considerando che la somma de' rispettivi servizi non assicurerebbe loro che una meschina pensione di ritiro;

E considerando infine che la loro condotta li rende meritevoli della Superiore considerazione;

Sulla proposizione del Ministro della Marina:

Decreta

Art. 1. Sono immobilizzati a carico della Finanza col godimento dell'attuale loro soldo i seguenti individui delle Dipendenze di Marina:

Uffiziale di 1ª Classe sig. Giacomo Tomasuolo;

Uffiziali di 2ª Classe signori Raffaele Bozone, Filippo Lauro, Domenico Borzacchino, Antonio Campajola, Francesco Apuzzo;

Uffiziali di 3ª Classe signori Raffaele Castiglione, Gabriele Saccares, Biagio Cava.

Art. 2. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro della Marina deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Passano al ritiro i signori:

Vice-Ammiraglio graduato Francesco Saverio Garofalo, Retro-Ammiraglio Antonio Palumbo, Brigadieri Giuseppe Mollo, Luigi Settimo; Brigadieri onorarii Emmanuele Marin, Francesco Cossovich.

I quattro ultimi liquideranno la pensione sul soldo effettivo di Brigadiere; gli altri la liquideranno ai termini di legge.

Capitani di Vascello Nicola Rocco, Girolamo Vergara, Giovanni Carbonelli, Michele Capecelatro, Giuseppe Ducarne; Capitani di Fregata Pietro Lavia, Francesco Miceli.

Il Lavia liquiderà la pensione sul soldo effettivo di Capitano di Fregata. Miceli non avendo gli anni di servizio riceverà la metà del soldo in pensione. Tutti gli altri liquideranno la pensione ai termini di legge.

Art. 2. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro della Marina; udito il Consiglio de' Ministri:

Decreta

Art. 1. Sono nominati nella Marina da Guerra Nazionale Tenenti di Vascello attivi i signori:

Paolo Cottrau, Cesare Sanfelice, Carlo Turi, Carmine d'Afflitto, Raffaele Corsi, Tommaso Costa, Cesare de Liguori, Giovanni degli Uberti, Vincenzo Casamarte, Luigi Cervati, Francesco Veltri, Ferdinando Negri, Ernesto Viterbo.

Art. 2. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati rispettivamente della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro di Marina deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono promossi e passano o rimangano ai sedentanei:

A Capitano di Vascello il Capitano di Fregata signor Leopolo Flofvo;

A Tenente di Vascello gli Alfieri di Vascello signor Raffaele Dusmet e Carlo di Luca.

Art. 2. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro della Marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. Faranno parte della Marina da Guerra Nazionale figurando tra i sedentanei i signori:

Capitano di Vascello Ferdinando Rodriguez;

Capitano di Fregata Giovanni Echaniz;

Tenenti di Vascello Giovanni Lucci, Raffaele Ferro, Guglielmo Cardona, Nicola Cafaro.

Art. 2. Il Ministro della Marina e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro della Marina ;

Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. Al Capitano di Fregata con l'Onorificenza di Capitan di Vascello signor Antonio Vitagliano, è conceduta la proprietà di tal grado, ed il Capitano di Fregata signor Luigi del Core è promosso a Capitano di Vascello passando nel Ruolo Attivo.

Art. 2. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incadicati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro di Marina — AMILCARE ANGUISSOLA

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro di Marina ;

Decreta

Art. 1. Sono nominati Retro Ammiragli nella Marina Nazionale i signori : Ferdinando Pucci e Luigi Chretien attuali Brigadieri ; Napoleone Scrugli, Giovanni Vacca, Carlo Barone e Carlo Longo, attuali Capitani di Vascello.

Art. 2. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro di Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro della Marina;

Udito il Consiglio de'Ministri ;

Decreta

Art. 1. Sono nominati Capitani di Vascello attivi della Marina Nazionale i signori Conte Giuseppe Piola, Vincenzo Guillamat attual Capitano di Vascello graduato, Errico di Brochetti, Leopoldo de Maria, Antonio Imbert, Eduardo d'Amico, Guglielmo Acton, attuali Capitani di Fregata;

E Capitani di Fregata anche attivi i signori, Leopoldo de Cosa attuale Capitano di Fregata onorario, Orazio Persichetti, Ferdinando Acton, attuali Tenenti di Vascello, Matteo Luigi Civita, Giuseppe Marini, Antonio Sandri, Gustavo Tilling.

Art. 2. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro di Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Considerando che nella Marina Napoletana non esiste il grado di Capitano di Corvetta:

Decreta

Art. 1. Gli attuali Capitani di Corvetta della Marina di Napoli sono dichiarati Capitani di Fregata dal dì in cui ottennero la nomina di Capitani di Corvetta, beninteso che ciò arrecar non debba il menomo pregiudizio all' antichità de' Capitani di Corvetta della Marina Sarda, allorchè avrà luogo la fusione delle due Marine Sarda e Napoletana.

Art. 2. I Ministri della Marina e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina — AMILCARE ANGUISSOLA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Sono nominati Guardiamarina i quattro aspiranti Guardiamarina con l'ordine che segue: signor Francesco Grenet, signor Roberto de Luca, signor Giulio Coscia, signor Giulio d'Afflitto.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore della Marina sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 settembre 1860.

Il Direttore della Marina — NAPOLEONE SCRUGLI.

Il Pro-Dittatore — G. SIRTORI.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto dei 17 andante, col quale il Pro-Dittatore assume temporaneamente la firma del Ministero degli Affari Esteri;

Visto le gravi cure che in questo momento tengono occupato il Capo del Governo;

Nel bisogno di alleviarsi di un peso senza apportare nocumento al servizio:

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. È autorizzato il sig. Biagio Caranti, Uficiale di Ripartimento e Segretario del Pro-Dittatore, a sottoscrivere la corrispondenza del Ministero degli Affari Esteri.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 21 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

Signor Prodittatore,

I Governi che si succedettero con subita vicenda in questa parte Meridionale di Italia accrebbero straordinariamente il numero de' claustrali. Per la qual cosa questa Città bellissima per l'ampiezza di fabbricati, per la sua positura e per la serenità del cielo, è deformata da nudi e disadorni edifizi che si incontrano ad ogni passo.

I Governi scambiando spesso la religione con la superstizione non solo vietarono ai proprietari di case di aprir luci a riscontro e di sbieco agli edifizi dei claustrali, ma imposero bende e riparo alle luci già aperte, e per conseguenza la proprietà che è sacra ed inviolabile fu scemata di pregio per importabili servitù alle quali fu sottoposta. Già fin dal 1573 un porporato nel disegno di sottrarre alla potestà temporale il dominio eminente dei beni allogati nello Stato, abusando del potere di vicerè pubblicava una prammatica che inibiva l'apertura e conservazione di finestre a qualunque distanza capaci di indurre prospetto nei monasteri di monache. Non contenti a ciò i Borboni i quali procedettero sempre a ritroso della civiltà, con la legge del 21 giugno 1826 e col decreto del 15 gennaio 1831 estesero l'anzidetto divieto ai monasteri in generale e ad ogni conservatorio ed ospizio di tutela e d' educazione di donne, non che alle case di novizi di sesso maschile.

Le menzionate leggi e decreti non sono compatibili con la civiltà del secolo e coi dritti della proprietà, e per conseguenza debbono essere rivocati.

Non si creda con ciò che venga meno ai cennati luoghi di ritiro la necessaria protezione, potendovisi provvedere con tutte quelle norme che la potestà chiesastica stabilirà d'accordo con la potestà laica, senza portar lesione nè alla bellezza edilizia, nè alla proprietà.

Il Ministro dell' Interno
RAFFAELE CONFORTI.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. La Prammatica 2.ª *de Monialibus* del 12 novembre 1573, la legge del 21 giugno 1826, il Decreto del 15 gennaio 1831, ed ogni altra disposizione risguardante il divieto d' introspetto, prospetto ed altre vedute sopra i Monasteri con clausura o senza, Conservatori ed Ospizi di donne, sulle case di studentato e noviziato di giovani, e su qualunque altro edifizio di pia corporazione, sono abrogati.

Art. 2. Il presente Decreto è applicabile anche al passato, in quanto concerne il ritorno delle cose nello stato primiero, con la rimozione di tutte le bende, ripari ed altri ostacoli, o servitù imposte agli edifizii privati a profitto dei luoghi suddetti.

Art. 3. Per la protezione del dritto comune non sono di ostacolo i giudicati, le convenzioni, le prescrizioni, e generalmente qualsivoglia altro atto o fatto compiuto, che si hanno come non avvenuti, senza che però possa ripetersi il dato o pagato in virtù dei titoli ed atti aboliti col presente Decreto.

Art. 4. I Ministri dell' Interno e di Grazia e Giustizia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 22 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

---

28 Ottobre.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Decreta

Art. 1. Sono esonerati i Percettori delle Contribuzioni Dirette D. Giuseppe Ferrari, D. Enrico d'Agostino e D. Tommaso Severino.

Art. 2. D. Giuseppe Avitabile è reintegrato nella Percettoria della Sezione S. Ferdinando; D. Alfonso Imperiale è tramutato da questa in quella di Montecalvario.

Art. 3. Sono nominati Percettori D. Gabriele Costa per la Sezione S. Lorenzo, e D. Vincenzo Fittipaldi per la Sezione S. Carlo all'Arena.

Art. 4. I Percettori dimessi rimarranno in esercizio fino a che i nuovi Percettori non prendano possesso dell' uffizio rispettivo, dopo fornita la cauzione ai termini dei Regolamenti.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze — Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Luigi Colella Consigliere della Gran Corte dei Conti è promosso ad Avvocato Generale in luogo del Cavaliere Terzi nominato Vice-Presidente;

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze — Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Paolo Stocco è nominato Pagator Generale della Tesoreria Generale, in luogo del signor Ferdinando Albano, che è ritirato con facoltà di liquidare la pensione, che gli compete.

Il detto signor Stocco avrà il soldo annesso alla carica.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione di questo Decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze
Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de'Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Tommaso Caracciolo di Melissano Uffiziale di Ripartimento della Direzione generale di Ponti e Strade è esonerato da tale carica.

Art. 2. Il Ministro dei Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

---

31 Ottobre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

In considerazione dei segnalati servigi resi alla Causa Nazionale dai prodi e generosi Albanesi;

Decreta

Cessati i bisogni della Guerra e costituita l' Italia con Vittorio Emmanuele, dovrà il Tesoro di Napoli somministrare immediatamente la somma di dodicimila ducati per l'ingrandimento del Collegio Italo-Greco di S. Adriano.

Io pongo sotto la garanzia della Nazione e del Suo Magnanimo Sovrano, l'esecuzione di giustizia del presente Decreto.

Caserta 20 ottobre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

SIGNOR PRO-DITTATORE

La pubblica Beneficenza, istituita per l'Amministrazione e tutela dei beni che la pietà dei padri nostri destinava a soccorso dei poveri e ad opere di culto, per l'indirizzo illegale del caduto governo Borbonico, fu data assolutamente in mano alla potestà clericale. Per la qual cosa, coi decreti del 1 febbraio 1845 e 6 settembre 1852, nei Consigli degli Ospizi e Giunte Comunali, create col decreto del 1. febbraio 1816, l'elemento Sacerdotale divenne preponderante mercè le istruzioni del 20 maggio 1820. Quasi ciò non bastasse, venne la volontà dei fondatori compiutamente falsata, i principi del dritto pubblico vennero disconosciuti, e l'amministrazione e possesso dei beni menzionati di sopra passò dal magistrato municipale nelle mani del clero.

Questa violenza e questo spoglio, sanciti coi rescritti del 4 marzo 1856 e 18 maggio 1857, coevi al Concordato Austriaco, poichè la politica del Borbone s' inspirava nella politica della Casa d' Asburgo, debbono essere emendati in omaggio alle nostre libere istituzioni.

Mi reco quindi ad onore di presentarle il seguente Decreto.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno
R. CONFORTI.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. I Decreti del 1. febbraio 1845, 6 settembre 1852, non che i Rescritti del 4 marzo 1856 e 18 maggio 1857 sull'Amministrazione dei luoghi pii laicali e stabilimenti di Beneficenza, sono aboliti.

Art. 2. I Consigli degli Ospizii d' ora innanzi, e fino a novella organizzazione, saranno composti dal Governatore della Provincia Presidente, e da tre Consiglieri laici scelti tra i cittadini del Capoluogo e dei Comuni vicini, più distinti per capacità e patriottismo. Il Segretario Generale della Provincia sarà il Vice-Presidente di dritto.

Per la Provincia di Napoli il numero dei Consiglieri sarà di cinque, parimenti tutti laici.

Art. 3. Le Commissioni Amministrative Comunali nel numero prescritto dalle Istruzioni Ministeriali dei 20 maggio 1820, saranno ugualmente composte di laici.

Art. 4. Le Cappelle e Congregazioni del Santissimo Corpo di Cristo, di fondazione laica, ritorneranno alla dipendenza laicale, cui vennero sottratte col rescritto del 18 maggio 1857.

Art. 5. Tutti i beni e rendite dei luoghi pii laicali e Stabilimenti di Beneficenza passati alla dipendenza Chiesastica pel rescritto del 4 marzo 1856 saranno immediatamente restituiti all'amministrazione laica.

Art. 6. I Vescovi ed altre Autorità Chiesastiche, che han tenuto fin oggi il possesso e godimento di tutti i beni su mentovati, renderanno il conto dei frutti effettivamente percepiti finora, restituendo l'avanzo se vè ne ha, dedotti i pubblici pesi e gli esiti contemplati negli atti di fondazione ed antichi stati discussi. Un regolamento speciale fisserà il termine ed il modo in che tal conto debbe rendersi.

Digitized by Google

Art. 7. Abolita del tutto negli affari della specie l'ingerenza Clericale, rimane alle Commissioni Comunali ed ai Consigli la cura di mettersi di accordo con l'Autorità Chiesastica per l'adempimento delle opere di culto da praticarsi sul tenore degli atti di fondazione e statì discussi approvati.

Art. 8. I Ministri dell'Interno e degli Affari Ecclesiastici sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. È istituita una Guardia Nazionale a Cavallo nell'Italia Meridionale.

Art. 2. Sarà essa formata di 4 Reggimenti.

Ogni Reggimento sarà composto da due Divisioni, e ciascuna di queste di due Squadroni.

Art. 3. Il 1. Reggimento sarà composto da due Squadroni della provincia di Napoli e da quelli di Terra di Lavoro e Principato Citra.

Il 2. Reggimento comprenderà gli Squadroni delle Provincie di Principato Ultra e Benevento, Capitanata, Terra di Bari e Terra di Otranto.

Il 3. Reggimento quelli di Molise, Abruzzo Citra, Abruzzo Ultra 1.ª ed Abruzzo Ultra 2.ª

Il 4. Reggimento infine conterrà gli Squadroni di Basilicata, Calabria Ultra 1.ª, Calabria Ultra 2.ª e Calabria Citra.

La numerazione intanto de'suddetti squadroni da ora innanzi sarà ritenuta come segue :

1° e 2°	Squadrone	Napoli
3°	»	Terra di Lavoro
4°	»	Principato Citra
5°	»	Principato Ulteriore e Benevento
6°	»	Capitanata
7°	»	Terra di Bari
8°	»	Terra d'Otranto
9°.	»	Molise
10°	»	Abruzzo Citra
11°	»	Abruzzo Ultra 1ª
12°	»	Abruzzo Ultra 2ª
13°	»	Basilicata
14°	»	Calabria Citra
15°	»	Calabria Ultra 1ª
16°	»	Calabria Ultra 2ª

Art. 4. Lo Stato Maggiore di ciascun Reggimento sarà composto come segue :

Colonnello o Tenente Colonnello Comandante 1, Maggiori 2, Ajutanti Maggiori 2. (Questi saranno luogotenenti che verranno dalla Cavalleria di linea, e saranno uno in 1° e l'altro in 2.°) Uffiziale Portastendardo 1, Medico 1, Veterinario 1. Piccolo Stato Maggiore, Foriere Maggiore 1, Trombetta Maggiore 1, Caporale Trombetta 1.

La forza di ogni Squadrone sarà di 150 cittadini montati, incluse le cariche, le quali dovranno essere sempre elettive conforme è disposto per la Guardia Nazionale a piedi; ed il suo organico rimane ordinato nel modo seguente :

Capitano Comandante 1, Luogotenenti 2, Sottotenenti 2, Foriere 1, Sergenti 4, Caporali, (uno de'qua Contabile) 9, Appuntati 8, Comuni 123.

Vi saranno inoltre 4 Trombetti per Squadrone, due di 1.ª classe e due di 2.ª classe, che formeranno parte del piccolo Stato Maggiore in contabilità.

Art. 5. Finchè non sarà pubblicata la legge organica diffinitiva sulla Guardia Nazionale, son chiamati a far parte della Guardia Nazionale a Cavallo tutti coloro che fanno parte degli attuali Squadroni delle Guardie di Onore e quelli che ne facevano parte prima dello scioglimento avvenuto per Napoli il 16 maggio 1848, o che ne uscirono in seguito per imputazioni politiche, purchè siano in condizione di potersi tuttora prestare al servizio della Cavalleria e non abbiano compiuto il 50 anno di loro età, ed i volontarii dalla età da 17 a 50 anni, che forniti di requisiti necessarii si presenteranno ad arrolarsi in questa milizia Cittadina.

Art. 6. Non potranno esservi inclusi coloro che per fisiche indisposizioni sono inatti al servizio di Cavalleria, o colpiti da motivi enunciati nel Decreto del 17 settembre 1860, risguardante l'aumento della Guardia Nazionale a piedi.

Art. 7. I primi due squadroni del 1° Reggimento dovranno formarsi al più presto possibile, e perciò saranno immediatamente organizzati da una Giunta nominata dal Comandante in Capo della Guardia Nazionale in Napoli e provincia, con le norme contemplate nel precedente art. 5. comprendendovi tutte le Guardie d'Onore semplici le quali quantunque si appartengano agli squadroni delle singole provincie pure fanno dimora in Napoli. Il 3° e 4° squadrone poi appartenenti al 1° Reggimento, trovandosi già ordinati, rimarranno sino a nuovo ordine nell'attuale loro situazione, la quale massima si applicherà ancora a tutti gli altri squadroni degli altri Reggimenti.

Art. 8. La divisa sarà secondo il modello già approvato dal Comando Generale.

Art. 9. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. È accordato il ritiro con la pensione di giustizia a sig. Paolo Versace Direttore del Ministero degli Affari Esteri,

Digitized by Google

ed ai signori Commendatore Raffaele Stahly e Cav. Ferdinando del Pozzo Ufficiali di Ripartimento.

Art. 2. Il sig. Guglielmo Afan de Rivera, essendo Ricevitore ed avendo ottato per questo ufficio, è esonerato dall'altro di Uffiziale di 2ª classe nel Ministero degli Affari Esteri.

Art. 3. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, non che il Ministro delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 11 ottobre 1860.

Il Segretario di Stato F. Crispi.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Considerando essere in parecchi casi avvenuto che, o per naturali catastrofi, o per vicissitudini dei tempi o per malizia od incuria dei Notai, le schede notarili siano rimaste distrutte in guisa da perdersene interamente la memoria, o logorate per modo da essere impossibile di estrarsene le copie, e ciò con grave detrimento degl' interessi di coloro che avrebbero avuto il dritto di richiederle;

Considerando che a prevenire cotesti disordini si rende necessario di adottare provvedimenti tali che assicurino la conservazione delle schede, e che il migliore espediente per raggiungere lo scopo sia quello della doppia scrittura, per modo che mentre non aggravi troppo di spese le parti, garentisca viemeglio i loro interessi e precluda l' adito alle falsificazioni degli atti;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Di tutti gli atti pubblici che debbono essere redatti in minuta, i notai formeranno due originali, l'uno in carta da bollo, l' altro in carta comune, e saranno entrambi firmati pagina per pagina, e sottoscritti in fine dell' atto, tanto dal notaio che dalle parti e dai testimoni.

Art. 2. Tale disposizione non avrà effetto pei testamenti per atto pubblico, e per quelli in forma mistica. Pei primi però, avvenuta che sia la morte del testatore, quando il notaio sarà richiesto a rilasciare copia del testamento, allora ne rilascerà pure un' altra in carta libera per l' uso, e colle forme qui appresso indicate, e dichiarerà di averne fatta collazione coll' originale.

Altrettanto si praticherà pei testamenti in forma mistica dopo l' apertura di essi.

Art. 3. Tanto i secondi originali in carta comune, quanto le copie enunciate nell' articolo precedente, saranno entro il termine legale inviate dal notaio al Ricevitore del Registro e Bollo, unitamente alla minuta dell' atto o alla copia del testamento in carta di bollo, per apporre sull' una e sull' altra la medesima registrata. Il Ricevitore si ricuserà di segnare il registro sulla minuta originale o sulla copia in carta di bollo, se non avrà al tempo stesso ricevuto anche l' altro originale, o la copia in carta comune, secondo i casi.

Art. 4. Il Ricevitore non potrà per le dette due formalità di registro percepire che un dritto solo, e dovrà in piedi della minuta attestare di aver ricevuto la copia.

Art. 5. Tra i primi dieci giorni di ciascun mese il Ricevitore farà pervenire direttamente al Presidente della Camera Notariale della provincia tutti i doppi originali e le copie degli atti ricevuti dai notai nel mese precedente. Il Presidente ne disporrà il passaggio sull' Archivio onde vi restino conservate e depositate, principalmente ad uso della Pandetta generale degli atti e dei contratti.

In ciascun Archivio notarile si terranno due registri. Il primo servirà per segnare esattamente il giorno della pervenienza di ciascun doppio originale o copia, l' altro sarà destinato alla classificazione di tali atti per cognomi e nomi delle parti intestatarie dei medesimi.

Art. 6. I notai pel rogito originale e copie esecutive o conformi, seguiteranno ad esigere l' onorario secondo le leggi vigenti. Pei doppi originali poi e per le copie prescritte nell'art. 2. del presente decreto, avranno solamente dritto alla metà dei ruoli di scrittura, la cui spesa farà parte della specifica da apporsi sulla minuta originale.

Art. 7. È vietato agli Archivi notarili di far leggere ai privati gli originali o le copie degli atti depositati come sopra, o di rilasciarne copia ai richiedenti tranne il caso in cui siavi querela di falso legalmente documentata, o quando la scheda del notaio più non esiste. In tali casi la lettura dei suddetti atti depositati presso le camere notarili, o l'estrazione delle copie, dovrà essere sempre prescritta per ordinanza del Presidente del Tribunale Civile della provincia, emessa in sede di sommaria esposizione, citate le parti interessate.

Art. 8. Rimane autorizzato il Ministro di Grazia e Giustizia di aggiungere a seconda dei casi, negli Archivi Notarili quel numero d'impiegati, che potrà rispondere alla esigenza del nuovo lavoro, ed a provvedere direttamente tanto ai corrispondenti soldi, quanto alle spese necessarie al lavoro medesimo, sui provventi degli Archivi Notarili;

Art. 9. I notai, i ricevitori ed i conservatori degli Archivi notarili, i quali contravverranno ciascuno per la sua parte alle precedenti disposizioni, saranno per la prima volta sottoposti ad una multa da 10 a 20 ducati, ed in caso di recidiva, a doppia ammenda, ed alla sospensione per un tempo non minore di un mese, nè maggiore di sei.

Il prodotto di tali ammende cederà a beneficio del fondo per lo materiale degli Archivi notarili.

Art. 10. Le misure stabilite nello articolo precedente saranno provocate di uffizio dal P. M. ed applicate dai Tribunali Civili, come per ogni altra contravvenzione al ramo notarile.

Art. 11. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte di suo riguardo.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. Scura.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de'Lavori Pubblici ;
Udito il Consiglio de'Ministri ;

Decreta

Art. 1. All' Ufiziale di ripartimento del Ministero de'Lavori Pubblici signor Salvatore Fiorillo è aumentato il soldo di ducati novanta al mese, che al presente gode, a ducati cento.

Art. 2. Agli ufiziali di 1.ª classe del Ministero medesimo signori Gaetano Gera ed Andrea Giannattasio si accorda il grado, gli onori e le funzioni di ufiziali di carico, col godimento del soldo di mensili ducati sessanta per ciascuno, per eccezione.

Art. 3. Al signor Domenico Bolognese, per particolari considerazioni personali e per eccezione, viene aumentato il suo soldo da ducati quarantacinque al mese a ducati cinquanta con gli onori di ufiziale di carico.

Art. 4. L'ufiziale di 3.ª classe signor Achille Fendi è promosso al primo rango con ducati venticinque al mese, in rimpiazzo del sig. Gaspare del Giudice dimissionario. Sono promossi ad uffiziali di 3.ª classe con ducati venti mensili i soprannumeri signori Gioacchino Avellino e Leopoldo Gera, il primo in luogo di Fendi promosso, e l'altro in rimpiazzo del signor Giovanni Criscuolo dimissionario.

Art. 5. Il numero degli ufiziali soprannumeri da dodici è aumentato a quindici, promovendosi ai posti vuoti gli alunni signori Luigi Parente, Luigi Margiotti, Roberto de Crescenzo, Francesco Vacca e Gaetano Passero.

Art. 6. Gli assegni di ducati sei mensili agli alunni sono aumentati a ducati dieci, e pagati loro a titolo di soldo. Il numero di essi sarà eguagliato a quello da' soprannumeri, cioè a quindici.

Art. 7. I Ministri de'Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 6 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori pubblici;
Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. Per la istallazione di una provvisoria officina in Napoli per le lettere a destinazione dell' Armata Piemontese, e pel richiamo in Amministrazione generale del servizio delle lettere a domicilio, sono creati due nuovi posti di Capi di Ufficio di secondo rango nella Direzione generale delle poste, col soldo di ducati trentasei al mese, e con l' obbligo di fornire una cauzione in rendita iscritta di ducati cinquanta annui.

Art. 2. D. Pasquale di Matteo e D. Giuseppe Tirioli sono nominati a'detti nuovi posti, fuori pianta, per regolarizzarsi poi tali nomine col novello organico.

Art. 3. I Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli, 8 ottobre 1860.

Il Ministro de'Lavori Pubblici
LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici;
Udito il Consiglio dei Ministri ;

Decreta

Art. 1. Durante l'assenza del signor Filippo de Blasio nominato Direttore del Ministero dei Lavori Pubblici, ne assumerà le funzioni il signor Giovanni Andrea d'Andrea Direttore del Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 2. I ministri dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 9 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici;
Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. Il sig. Raffaele Torre è nominato Ispettor Generale delle Prigioni nelle Provincie continentali col soldo di mensuali ducati cinquanta in rimpiazzo del sig. Michele Gallo chiamato ad altre funzioni.

Art. 2. I Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 9 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de'Lavori pubblici;
Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. Il soldo degli alunni dell'Amministrazione Generale de' luoghi penali stabilito col Decreto organico del 15 marzo 1858 per ducati quattro mensuali, rimane aumentato a ducati sei al mese.

Art. 2. Il Capitolo 10. dello Stato discusso sarà proporzionatamente aumentato del credito bisognevole.

Digitized by Google

Art. 3. I Ministri de' Lavori pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 11 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici L. GIURA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. In seguito delle risoluzioni prese nel Consiglio dei Ministri in data de' 6 e 10 del corrente mese di ottobre son nominati alunni di questo Ministero de' Lavori Pubblici col soldo di ducati dieci mensuali i signori Luigi Ossorio, Tommaso Trombaccia, Roberto Caputo, Emmanuele Adolfo Mascoli, Luigi Giampietri, Vincenzo Ruggi, Carlo Cocchiarelli, portandosi così il numero degli alunni a sedici invece di quindici, come erano per lo innanzi.

Art. 2. I Ministri de' Lavori pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 14 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici LUIGI GIURA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Gli Ufiziali di 3. classe 2. rango del Ministero dei Lavori Pubblici signori Giuseppe Tavassi e Gioacchino Avellino con ducati venti al mese, sono promossi al primo rango con ducati venticinque mensili, in rimpiazzo dei signori Celestino di Mattia e Raffaele Bosco ascesi alla seconda classe.

Art. 2. Gli Uffiziali soprannumerarii Raffaele Jappelli e Raffaele Garofalo Camella sono promossi ad Uffiziali di terza classe con ducati venti mensili, in rimpiazzo dei signori Giuseppe Tavassi e Gioacchino Avellino.

Art. 3. Gli Alunni Angelo Minichini e Salvatore de Colellis sono promossi ad Uffiziali Soprannumerarii con ducati quindici al mese, in rimpiazzo dei signori Raffaele Jappelli e Raffaele Garofalo Camella.

Art. 4. Gli Alunni aspiranti Vincenzo Parisio ed Alfredo Morgigni sono nominati Alunni proprietarii col soldo di ducati dieci al mese ciascuno, in rimpiazzo dei signori Angelo Minichini e Salvatore de Colellis promossi.

Art. 5. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici LUIGI GIURA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

DISPACCI ELETTRICI.

Il Segretario Generale del Governo in Sicilia al Prodittatore in Napoli.

« Confermo il dispaccio d'oggi delle ore due — Favorisca partecipare al Dittatore, dove si trova, i seguenti primi risultati conosciuti della votazione:

Termini, elettori 3414, votanti 3249, tutti *si*.

Patti, elettori 1646, votanti 1646, tutti *si*.

Noto, elettori 2145, votanti 2118, tutti *si*.

Alcamo, votanti 3038, pel *si* 3024, pel *no* 14.

Piazza, 3700 votanti, tutti *si*.

Molo di Girgenti, elettori 883, votanti 754, tutti *si*.

Favare, elettori 2337, votanti 2227, tutti *si*.

Naso, elettori 1372, votanti 1321, tutti *si*.

Avola, elettori 1696, votanti 1646, pel *si* 1642 pel *no* 3.

Montallegro, elettori 345, tutti votanti *si*.

Cefalù, elettori 2363, votanti 1687, pel *si* 1682 pel *no* 4, nullo uno.

Pauco, elettori 896, votanti 862, tutti *si*.

Da per tutto grande esultanza. Sarebbe prezios qualche notizia di coteste provincie.

Palermo 22, ore 10, 30 ant. »

Digitized by Google

Num. 17. --- 1860 Ottobre 25.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 25 Ottobre.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto del 17 ottobre 1860 risguardante la organizzazione della Guardia Nazionale di Napoli;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento per la nomina de' graduati della Guardia Nazionale di Napoli.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e di Grazia e Giustizia sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno RAFFAELE CONFORTI. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

REGOLAMENTO

PER LA NOMINA DE' GRADUATI DELLA GUARDIA NAZIONALE DI NAPOLI A TERMINI DEL DECRETO DEL 17 OTTOBRE 1860.

Art. 1. Alle elezioni si procederà per compagnie; la scelta però potrà cadere ancora su militi di una compagnia diversa da quella che procede alla elezione, purchè appartengano al Battaglione.

Art. 2. Perchè possa procedersi alla elezione senza turbare l'ordine del servizio, si metteranno d'accordo l' Eletto della Sezione e il Comandante del Battaglione per dare avviso al Sindaco del giorno in cui la elezione potrà aver luogo, e della compagnia che potrà farla, avendo cura che si cominci dalle compagnie che hanno maggior difetto di uffiziali.

Art. 3. Il Sindaco, appena ricevuto un tale avviso, stabilirà con apposito manifesto il giorno, l' ora ed il luogo in cui si dovranno radunare i militi componenti la Compagnia.

La pubblicazione di questo manifesto precederà di tre giorni quello fissato per l' adunanza.

Art. 4. Nel giorno e nell'ora indicata i militi chiamati, come di sopra è detto, si aduneranno senza armi e senza divisa nel luogo stabilito, per procedere, in presenza del presidente del Consiglio di ricognizione, assistito dai due membri più attempati del Consiglio medesimo, alla elezione dei loro Uffiziali, sotto-uffiziali e caporali, a norma dei quadri stabiliti col Decreto del 17 ottobre 1860.

Art. 5. Mezz'ora dopo aperta la seduta, il presidente del Consiglio procederà all'appello di tutti i componenti la Compagnia, e se la metà almeno di essi risponderà alla chiamata, procederà alla votazione.

Art. 6. L' elezione degli Uffiziali avrà luogo per ciascun grado successivamente, cominciando dal più alto, a squittinio individuale e segreto, per mezzo di cartelle scritte, alla maggioranza assoluta dei voti, ossia col numero della metà più uno dei presenti. I sotto-uffiziali e caporali saranno eletti a maggioranza relativa dei voti.

Art. 7. Lo spoglio della votazione sarà fatto dal presidente assistito, come è detto allo articolo 4. da' due membri del Consiglio, i quali faranno l'ufficio di squittinatori.

Art. 8. Il processo verbale della elezione sarà immediatamente trasmesso al Sindaco e da questo all'Intendente, il quale darà immediata partecipazione del risultato della votazione al Comando Generale delle Guardie Nazionali della Provincia e Città di Napoli.

Se non avranno osservazioni a fare sulle eseguite elezioni l' Intendente ed il Generale Comandante, quest' ultimo farà riconoscere gli eletti con le norme dell' ordinanza di Piazza. Laddove poi una delle dette autorità credesse fare alcuna osservazione, ne dirigerà subito analogo rapporto al Ministro dell' Interno per le diffinitive determinazioni.

Art. 9. Finchè la enunciata riconoscenza non avrà avuto luogo, gli attuali graduati continueranno a rimanere ai loro posti.

Art. 10. Se il numero di coloro che si presentano alla votazione è inferiore a quello della metà della Compagnia, il Presidente scioglierà l'adunanza, e ne fisserà una seconda, la quale non potrà aver luogo prima di tre giorni, nè essere protratta oltre gli otto.

Art. 11. Se l'adunanza fosse legale in sul principio, ma il numero venisse a mancare in progresso, appena constatato questo fatto, l'adunanza sarà sciolta; e redatto processo verbale delle elezioni validamente fatte, si fisserà una nuova riunione per procedere alle altre.

Art. 12. Il giorno e l'ora determinata per la seconda adunanza sarà portato a conoscenza del pubblico con un nuovo manifesto del Sindaco, con avvertenza agli elettori, che non intervenendo essi in numero legale, la nomina a' gradi avrà luogo nel modo che sarà detto negli articoli seguenti.

Art. 13. Qualora dall'appello nominale fatto in conformità dell' art. 5. venga a risultare che i militi nella seconda adunanza non si trovino presenti in numero legale; oppure avvenendo come all'art. 11 che l'adunanza legale in sul principio, più nol sia per le successive votazioni, il Presidente scioglierà la seduta, non prima però che l'ufficio dirigente abbia steso processo verbale delle seguite operazioni. Tale processo sarà nel termine di due giorni trasmesso per cura del Sindaco all'Intendente, il quale darà subito conoscenza delle non seguite elezioni al Comandante la Guardia Nazionale della Città e Provincia di Napoli.

Art. 14. Constatato così che la elezione sia, tanto nella prima quanto nella seconda adunanza, venuta meno in tutto o in parte, la nomina delle cariche non elette sarà fatta, per gli

Digitized by Google

Uffiziali dal Generale Comandante le Guardie Nazionali di Napoli di accordo con l'Intendente, pe'sotto-uffiziali e caporali, dal Comandante del Battaglione. Le dette autorità dovranno procedere a tali nomine fra dieci giorni al più tardi dal dì che verrà loro fatta partecipazione uffiziale della non seguita elezione.

Art. 15. Compiute le elezioni in tutte le Compagnie di un Battaglione, si procederà alla scelta de' candidati per le cariche di Maggiore e Porta bandiera.

A tal uopo i Sotto-uffiziali, caporali, e militi di ciascuna compagnia si riuniranno per eligere fra loro cinque rappresentanti. Questa elezione avrà luogo per via di votazione alla presenza del Capitano e di due uffiziali subalterni, i quali ne distenderanno analogo verbale.

Tutt'i rappresentanti delle varie compagnie, e tutti gli Uffiziali del Battaglione si riuniranno nel giorno, ora e luogo fissato dal Sindaco in un'assemblea preseduta dal Sindaco stesso, per nominare a maggioranza relativa di voti individuali e segreti, tanti candidati per le due cariche anzidette quante sono le compagnie;

I nomi de'candidati saranno per ordine alfabetico disposti in due rose, una per la carica di Maggiore, e l'altra per quella di Portabandiera.

Tali rose saranno, con corrispondente verbale, disteso dal Sindaco, inviate all'Intendente, e da questo al Generale Comandante le Guardie Nazionali della Città e Provincia di Napoli, onde possa quest'ultimo avanzar la proposizione della quale è parola all'articolo 8 del Decreto del 17 ottobre 1860.

Art. 16. In egual modo si formerà una rosa di dieci candidati per la carica di Colonnello o Tenente Colonnello di ciascuna legione, intervenendo all'assemblea tutti gli Ufficiali della legione ed i rappresentanti scelti, secondo le prescrizioni dell'articolo precedente, dalle compagnie della legione per la formazione delle rose.

Art. 17. Le disposizioni degli articoli 10 e seguenti si applicheranno pure alle riunioni per la formazione delle rose sumrzentovate. Le votazioni però per la nomina dei rappresentanti le compagnie saranno valide, qualunque sia il numero degl' intervenuti.

Art. 18. I richiami per inosservanza delle forme prescritte in tutti gli articoli precedenti per l'elezione saranno portati davanti al comitato di revisione, che giudicherà senza appello.

Napoli 24 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — *Il Pro-Dittatore*

RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. L'Avvocato sig. Damaso Pugliatti è nominato Consigliere del Governo della provincia di 1.ª Calabria Ulteriore.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 22 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — *Il Pro-Dittatore*

RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. I Segretarii generali della Tesoreria Generale signor Raffaele Catalano e Gennaro Venditti sono messi al ritiro. Essi faranno valere i dritti che possono avere alla pensione di giustizia.

Art. 2. Il Cav. D. Gennaro Bifani Ufiziale di Carico di 1.ª classe del Ministero delle Finanze è nominato Segretario Generale in luogo di Catalano.

Il Cav. D. Domenico Viterbo Ispettore Generale di Contabilità è nominato Segretario Generale in luogo di Venditti.

D. Francesco Quarto Ufiziale di Carico di 1.ª classe del Ministero delle Finanze è nominato Ispettore Generale in luogo di Viterbo.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Ferdinando Trifari è promosso da Ufficiale di 3ª classe 1° rango, ad Ufficiale di 2ª classe 2° rango col soldo di ducati quattrocentoventi annui nel Ministero delle Finanze.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Saverio de Cesare Uffiziale di Carico di 2° rango del Ministero delle Finanze è promosso al primo rango col soldo di mensuali ducati novanta.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Federico Tucci Ufficiale della Tesoreria Generale è nominato Ufficiale di 3ª classe 1° rango col soldo di duc. trecento annui nel Ministero delle Finanze.

Digitized by Google

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Giovanni Decio ufficiale di carico di 1.° rango è promosso ad ufficiale di Ripartimento col soldo di ducati millequattrocentoquaranta annui.

Art. 2. I signori Carlo Heigelin, Francesco Rondanini, e Luigi Orgitano ufficiali di carico di 2.° rango e il sig. Isidoro Tranchini Ufficiale di 1.ª classe graduato Ufficiale di carico sono promossi ad Ufficiali di carico di 1.° rango col soldo di ducati milleottanta annui.

Art. 3. Al sig. Giovanni Narici è accordato il soldo di ducati novecentosessanta annui corrispondente al suo grado di Ufficiale di carico di 2.° rango, di cui trovasi già rivestito.

Art. 4. I signori Carmine Pinto Ufficiale di carico graduato e Francesco Taranto Ufficiale di carico di 3.° rango sono promossi ad Ufficiali di carico di 2.° rango col soldo di ducati novecentosessanta annui.

Art. 5. Il sig. Vincenzo Matarese Ufficiale di 1.ª classe 1.° rango è promosso ad Ufficiale di carico di 3.° rango col soldo di ducati seicento, ed un soprassoldo di duc. centoventi annui.

Art. 6. Sono egualmente promossi nel Ministero medesimo, cioè:

Ad Ufficiali di 1.ª classe 1.° rango col soldo di ducati seicento annui:

I signori Alfonso de Felice Ufficiale di 1.ª classe 2.° rango, Ferdinando Niglio, e Giovan Battista Cappelli Ufficiali di 2.ª classe 1.° rango.

Ad Ufficiali di 1.ª classe 2.° rango col soldo di ducati cinquecentoquaranta annui:

I signori Gennaro Pennasilico, Francesco Rizzi, Giovanni Fischetti, Filippo Criscuolo, Carlo Tucci, Pasquale Rodati, Ufficiali di 2.ª classe 1.° rango, Andrea Stewenson, Ottavio Scotti, Filippo de Sio e Salvatore Salvietti, Ufficiali di 2.ª classe 2.° rango.

Ad Uffiziali di 2.ª classe 1.° rango col soldo di ducati quattrocentottanta annui:

I signori Ferdinando de Maria, Vincenzo Verdoni, Michele de Pineda, Pasquale Casale, Uffiziali di 3.ª classe 1.° rango, e Girolamo Massa, Ufficiale di 3.ª classe 2.° rango.

Ad Ufficiali di 2.ª classe 2.° rango col soldo di ducati quattrocentoventi annui:

I signori Francesco Maria Amato, Francesco Bifani, Luigi Giraldi, e Francesco Caffiero, Ufficiali di 3.ª classe 2.° rango.

Ad Ufficiali di 3.ª classe 1.° rango col soldo di ducati trecento annui:

I signori Stanislao Migliore, Ufficiale di 3.ª classe 2.° rango, Giovanni Cameretti, Stanislao Manfredi e Filippo Fiorillo, Ufficiali soprannumerarii.

I signori Antonio Cameretti, Vincenzo Ferrari, Giuseppe Miceli, Francesco Lepre, Vincenzo Lomasti, Gennaro Voleda-

Ad Ufficiali di 3.ª classe 2.° rango col soldo di ducati duecentoquaranta annui:

to, Michele Fumo e Gennaro de Martino, Ufficiali soprannumerarii.

Ad Ufficiali soprannumerarii col soldo di ducati centottanta annui:

I signori Gioacchino Pesce, Gaetano Alonzo, Errico Fulchignoni, Francesco Giraldi, Mattia de Miranda, Salvatore Pinto, Rinaldo Cesare de Sterlich, Carlo Dias, Francesco Saverio Matarese, Ferdinando Quarto, Giovan Giuseppe Tucci, Eduardo de Mellis, Achille Dias, Alfonso Girardi e Giovanni Dominech alunni con la gratificazione annuale di duc. centoventi.

Art. 7. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. I signori Emmanuele Donzelli, e Francesco Costa sono reintegrati nel Ministero delle Finanze, e nominati il primo ufiziale di Carico di 3.ª classe col soldo di ducati cinquanta, ed un soprassoldo di ducati dieci mensuali, ed il secondo ufiziale di 2.ª classe 1.° rango col soldo di ducati quaranta il mese.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. I signori Pasquale Cipriani, Gaetano Crocco e Giovanni Scarola, il primo Ufficiale di Carico di 2.° rango, gli altri Ufficiali di 1.ª classe 1.° rango del Ministero delle Finanze sono messi al ritiro, facendo valere i loro diritti alla pensione di giustizia.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata in Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Luca Savarese Prorazionale della Gran Corte de'Conti e il sig. Bruno Cafaro sono nominati ufficiali di

Digitized by Google

Carico di 3.° rango col soldo di ducati seicento ed un soprasoldo di ducati centoventi annui nel Ministero delle Finanze.

Art. 2. I sigg. Alessandro Gicca e Beniamino Ippolito sono nominati il primo ufficiale di 2.ª classe 2.° rango col soldo di ducati quattrocentoventi annui, ed il secondo ufficiale di 3.ª classe 2.° rango col soldo di ducati duecentoquaranta annui nel Ministero medesimo.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Pasquale Bellusci Uffiziale nel Ministero delle Finanze col soldo di ducati trenta al mese è promosso ad Uffiziale di 2.ª classe 2.° rango col soldo di ducati quattrocentoventi annui.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 19 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle Finanze;

Decreta

Art. 1. Il Ricevitore doganale di prima classe D. Antonio Onofri è nominato Controloro attivo di prima classe, ritenendo il soldo attuale, da prendere quello corrispondente al suo grado alla prima vacanza.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Decreta

Art. 1. Il sig. D. Francesco Fiore-Serra è nominato Ricevitore del Distretto di Nicastro, uniformandosi ai regolamenti in vigore, in luogo del Principe Capece Zurlo, che è esonerato.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle Finanze;

Decreta

Art. 1. Il signor Leopoldo Zoleo è nominato Controloro d Dazi Indiretti di seconda classe col soldo di ducati quaranta mese.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle Finanze deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. I due posti d' Ispettori sedentarii creati con risoluzione del 14 giugno di questo anno sono aboliti.

Art. 2. Sono in loro vece ristabiliti ai termini del Decreto Organico del 13 aprile 1826, nella Gran Dogana di Napoli i quattro uffizii di controloro sedentaneo, ciascuno col mensuale soldo di duc. 40.

Art. 3. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle Finanze, deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Luigi Verdinois, Direttore de' Dazii Indiretti di 3ª classe, è promosso alla 2ª classe col soldo di duc. 90 in luogo del sig. Giovanni Cafiero ritirato.

Il signor Aniello Scialoja, Ispettore di 1ª classe, è nominato Direttore di 3ª classe col soldo di duc. 80 in luogo del signor Verdinois promosso.

Il signor Felice Pierri, già impiegato doganale, è nominato Ispettore di 1ª classe col soldo di duc. 70 e con gli onori di Direttore in luogo del signor Scialoja promosso.

Art. 2. L' esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro delle Finanze Barone Giacomo Coppola. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE
IL DITTATORE DELL'ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. Il Colonnello Livio Zambeccari è nominato Ispettor generale dell'Esercito Nazionale.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 11 ottobre 1860.

It Ministro della Marina Amilcare Anguissola. — *Il Dittatore* G. Garibaldi.

Digitized by Google

Num. 18. — 1860 Ottobre 26.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 26 Ottobre.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Alla signora Vincenza Capparelli vedova di Angelo Raffaele Cappuccio morto combattendo la reazione di Montemiletto è accordata la pensione di ducati sei mensuali.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — *Il Pro-Dittatore*
RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il decreto de' 17 ottobre 1860 riguardante l'organizzazione della Guardia Nazionale;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Lo Stato Maggiore del Generale Comandante le Guardie Nazionali delle Provincie continentali dell' Italia Meridionale sarà composto di un Uffiziale Superiore, due Capitani, quattro Uffiziali subalterni.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — *Il Pro-Dittatore*
RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il decreto della data di oggi, con cui vien determinata la pianta organica dello Stato Maggiore del Generale Comandante le Guardie Nazionali delle Provincie continentali dell' Italia Meridionale;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono nominati:

Maggiore del detto Stato Maggiore il sig. Francesco Pinelli;

Capitani i signori Giovanni Filangieri e Duca di Castrovillari;

Luogotenenti i signori Placido Carafa di Noja e Barone Giovanni de Jorio;

Sottotenente, il signor Eugenio Assante.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — *Il Pro-Dittatore*
RAFFAELE CONFORTI. — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro della Guerra;

Decreta

Art. 1. Sono promossi a Maggiori nell' Arma di Artiglieria i Capitani di prima classe signori Crescenzo Montagna e Gaetano Fonseca.

Art. 2. I Ministri della Guerra e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 12 ottobre 1860.

Pel Ministro della Guerra assente — *Il Pro-Dittatore*
Il Ministro della Marina
EMILCARE ANGUISSOLA — GIORGIO PALLAVICINO

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro della Guerra;

Decreta

Art. 1. È accordata agli uffiziali di carico Giovanni Vignolo e Domenico Lo Gatto ed all'uffiziale di prima classe Girolamo Clerici del Dipartimento della Guerra la sanatoria alla interruzione sofferta nel corso de' loro servizi; cioè per Vignolo dal 1822 al 1834, anni dodici; per Lo Gatto dal 1822 al 1839, anni di-

Digitized by Google

ciassette e per Clerici dal 1 822 al 1848, anni ventinove da valer loro per le liquidazioni delle pensioni di ritiro, quando vi saranno ammessi.

Art. 2. I Ministri della Guerra e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 13 ottobre 1860.

Il Ministro della Guerra COSENZ. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

In esecuzione del decreto del 20 ottobre 1860 del Generale Dittatore, perchè si provveda alla pensione del Maggiore Simone Schiaffino di Camogli, morto in battaglia per la causa della patria;

Decreta

Art. 1. La vedova e figliuoli del Maggiore Simone Schiaffino godranno della pensione eguale al soldo che godeva il defunto;

Se la vedova passerà a seconde nozze perderà il dritto di partecipare alla pensione suddetta.

Art. 2. I figli del suddetto Maggiore godranno della pensione in parti uguali vita naturale durante.

Art. 3. I Ministri della Guerra e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Pel Ministro della Guerra Il Direttore ZAMBECCARI — *Il Pro- Dttatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

In esecuzione del decreto del 20 ottobre 1860 del General Dittatore, perchè si provveda alla pensione del Colonnello Francesco Montanari, morto in battaglia per la causa della patria;

Decreta

Art. 1. La vedova e figliuoli del Colonnello Montanari godranno della pensione eguale al soldo che godeva il defunto.

Se la vedova passerà a seconde nozze perderà il diritto di partecipare alla pensione suddetta.

Art. 2. I figli del suddetto Colonnello godranno della pensione in parti uguali vita naturale durante.

Art. 3. I Ministri della Guerra e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Pel Ministro della Guerra Il Direttore ZAMBECCARI. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

In esecuzione del decreto del 20 ottobre 1860 del General Dittatore, perchè si provveda alla pensione del Colonnello Carlo Brocchi, morto in battaglia per la causa della patria;

Decreta

Art. 1. La vedova e figliuoli del Colonnello Brocchi godranno della pensione eguale al soldo che godeva il defunto.

Se la vedova passerà a seconde nozze perderà il dritto di partecipare alla pensione suddetta.

Art. 2. I figli del suddetto Colonnello godranno della pensione in parti eguali vita naturale durante.

Art. 3. I Ministri della Guerra e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Pel Ministro della Guerra Il Direttore ZAMBECCARI. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro di Marina deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono aumentate alla pianta organica del Collegio di Marina le seguenti piazze: Un ripostiere, tre altri camerieri, tre altri facchini.

Art. 2. Il soldo del ripostiere rimane fissato a ducati dodici mensili. Quello de' camerieri viene aumentato da ducati nove a ducati 12 mensili, e quello de' facchini viene anche aumentato da ducati sei a ducati otto mensili.

Art. 3. I Ministri della Marina e delle Finanze cureranno nella parte rispettiva l'adempimento del presente Decreto.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Ministro della Marina AMILCARE ANGUISSOLA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visti i seguenti rescritti e decreti emanati nelle Due Sicilie a 16 maggio 1818, e durante i mesi di maggio e giugno 1857:

1. rescritto 16 maggio 1818, con cui si dispone che per la chiamata a far testimonianza innanzi a' pubblici funzionari dei Vicari capitolari e generali, degli Abati, parrochi, e curati, delle dignità e dei canonici delle cattedrali e delle Collegiate, in vece di adoperarsi la solita citazione, si fosse fatto uso di decente lettera di ufizio;

2. rescritto del 27 maggio 1857 che stabilisce dovere intervenire nella revisione di Dogana almeno tre ecclesiastici proposti dall' Ordinario Diocesano;

Digitized by Google

3. rescritto della stessa data che stabiliva che negli affari d'interesse della Chiesa, da discutersi nella già Consulta di Stato, dovessero preventivamente sentirsi gli Ordinari Diocesani;

4. rescritto 3 giugno, ch' esentava dal *Regio-exequatur* le dispense di età per le messe, Diaconato, ed Ordinazioni *extra tempora*, i brevi e rescritti per oratori privati, ed indulgenze, le dispense matrimoniali, le dispense del triennio, le dispense dei libri proibiti, le bolle per insegne ecclesiastiche, le bolle dei Vescovi, Arcivescovi, canonicati, ed esenzione di nuove cattedre, le carte riguardanti gli ordini regolari di amendue i sessi;

5. rescritto 6 aprile che disponeva che le cause penali a carico di persone ecclesiastiche dovessero discutersi a porte chiuse; che delle condanne dovesse darsi notizia officiale all'Ordinario Diocesano, e che nel caso di condanna correzionale, l'Ordinario potesse impetrare di espiarsi la pena in un convento, o altra casa di correzione ecclesiastica;

6. rescritto 28 maggio relativo al nuovo modo come potersi domandare dagli interessati, la riduzione, assoluzione, o commutazione di volontà per legato pio;

7. rescritto dello stesso dì che ingiungeva lo avviso preventivo per mezzo della curia ai parrochi e sottoparrochi che dovevano esser chiamati in giudizio;

8. rescritto della medesima data ch' esentava, tra l'altro, dal Consiglio degli Ospizi le Congregazioni o cappelle del SS. Corpo di Cristo;

9. decreto del medesimo dì contenente disposizioni sugli acquisti, impieghi di capitali, affitti, ed alienazioni nell' interesse delle corporazioni ecclesiastiche, mense vescovili, badie, *benefici*, capitoli, e chiese in generale;

10. rescritto 27 maggio che disponeva dovere gli ordinari presentare i loro rilievi per la sovrana risoluzione nei casi in cui i comuni o i privati pretendessero essere talune chiese di Regio patronato;

11. rescritto della stessa data ch'esentava dall' *exequatur* le sentenze in grado di appello di Roma per scioglimento di matrimonio, le sentenze sugli appelli per le cause di provviste di canonicati, e benefici nei capitoli e nelle collegiate di libera collazione, le sentenze di appello pei benefici ecclesiastici fra persone ecclesiastiche;

12. decreto di pari data abolitivo della sanzione contenuta nell'articolo 245 delle leggi penali contro i parrochi e sottoparrochi che contravvenissero all'articolo 81 delle leggi civili;

13. decreto della stessa data sul braccio forte dell'autorità civile nella esecuzione delle sentenze profferite nelle cause ecclesiastiche;

14. decreto di egual data che stabiliva spettare agli Ordinari Diocesani la preventiva autorizzazione alla stampa dei libri;

15. decreto 18 maggio che, per la Sicilia continentale, facoltava gli arcivescovi di convocare i sinodi provinciali, e concedeva agli arcivescovi e vescovi di pubblicare gli atti dei Sinodi provinciali e Diocesani, senza la preventiva autorizzazione del governo;

16. decreto di pari data che accordava pieno effetto alle disposizioni in favore delle chiese, delle corporazioni, benefici ecclesiastici, senza la preventiva autorizzazione;

17. decreto di egual data che attribuiva al giudice ecclesiastico la competenza del dubbio sulla natura della pia fondazione;

18. decreto 27 maggio che accordava facoltà agli Ordinari Diocesani di astringere alle adempimento dei legati pii di messe, anniversari ec. coloro che vi erano tenuti;

Visti parimente altri decreti e leggi in differenti tempi emanati, che accordano agli ecclesiastici privilegi ed immunità nelle materie civili e penali, qualunque ne sia la natura;

Considerando che principio e scopo di ogni saggia legislazione, è l'uguaglianza di tutti i cittadini al cospetto della legge;

Che le distinzioni di classi o di persone sono fomite di arbitrio e di disordine, e turbano le regole indeclinabili della giustizia legislativa;

Che siffatte considerazioni sono ancor più gravi nelle materie penali, dove la società si rende vindice dell'offesa, nè il colpevole per favore personale potrebbe francarsi dalle forme dei giudizi, o dall'esecuzione dei giudicati che sono inviolabili guarentigie dell'ordine e dell'interesse generale;

Considerando inoltre che l'azione delle autorità ecclesiastiche dev'essere meramente morale, e non legale, e che a nessun patto si può costituire a favore degli ecclesiastici una condizione privilegiata ed eccezionale in fatto di penalità, dove l'uguaglianza dev'essere assoluta per tutti i cittadini;

Sulla proposizione del Ministro di Giustizia incaricato provvisoriamente del Dipartimento per gli Affari Ecclesiastici, e del Ministro dell'Interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. I mentovati rescritti e decreti, come pure ogni altra disposizione che accordi privilegi ed immunità personali a favore degli ecclesiastici, tanto nelle materie civili, quanto nelle penali, rimangono abrogati.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia, provvisoriamente incaricato del Dipartimento per gli Affari Ecclesiastici, quello dell'Interno, e quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Napoli 18 ottobre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Ministro di Grazia e Giustizia incaricato provv. per gli Affari Ecclesiastici
P. SCURA.

Il Ministro dell'Interno
RAFFAELE CONFORTI.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto Dittatoriale del 17 settembre ultimo sull'incardinamento al Ministero dei Lavori Pubblici dei Rami

Digitized by Google

delle Poste, Ferrovie e Telegrafi, non che degli Uffiziali dei Ministeri addetti al servizio dei suddetti Rami;

Sulla proposizione dei Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Gli Uffiziali del Ministero delle Finanze D. Federico Giraldi e D. Luigi Bifani sono nominati Uffiziali di Carico 3. rango del Ministero dei Lavori Pubblici col soldo di annui ducati settecentoventi per cadauno eguale agli averi finora goduti;

Gli Uffiziali del Ministero delle Finanze D. Vincenzo Narducci, e D. Luigi Biscogli sono nominati Uffiziali di 2. classe 2. rango del Ministero dei lavori Pubblici al soldo di annui ducati quattrocentoventi per cadauno eguale agli averi finora goduti;

L'alunno D. Vincenzo Salvietti è nominato per anzianità di servizio, Uffiziale soprannumerario del detto Ministero dei Lavori Pubblici col soldo di annui ducati centottanta.

Art. 2. La cifra corrispondente dei soldi attribuiti a tutti suddetti Uffiziali sarà dal Ministero delle Finanze accreditata alla 1. classe dello Stato Discusso del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 3. Gli Uffiziali di 3. classe D. Celestino de Mattia e D. Raffaele Boseo sono promossi ad Uffiziali di 2. classe con ducati trentacinque al mese.

Art. 4. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 17 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici LUIGI GIURA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. L'Alunno dell'Amministrazione Generale de' Luoghi Penali signor Eduardo Capuano è promosso ad uffiziale di 3. classe, 1. rango dell'Amministrazione Generale istessa. Egli godendo il corrispondente soldo, rimarrà al seguito per prender posto quando gli spetta dopo gli attuali Soprannumeri.

Art. 2. I Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici L. GIURA — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Luigi Gargano Uffiziale di 2.ª classe 1.° rango della Direzione Generale delle Poste è promosso alla 1.ª classe 2.° rango col soldo di ducati venticinque al mese.

D. Vincenzo de Robertis è nominato Uffiziale di 2.ª classe 1.° rango della Direzione Generale medesima, col soldo mensile di ducati venti.

Le dette due piazze s'intendono concedute fuori pianta, da regolarizzarsi in appresso.

Art. 2. I Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici LUIGI GIURA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Rosario Coscia è nominato Ingegnere Alunno Aspirante del Corpo di ponti e strade. Egli prenderà posto dopo tutti quelli che già trovansi a tale carica nominati.

Art. 2. Il Ministro de' Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici LUIGI GIURA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono promossi nella Direzione generale delle Poste:

D. Raffaele Tizzani, Capo di servizio con ducati sessanta, ad Agente Contabile col soldo di duc. settantadue il mese.

D. Ferdinando de Francesco e D. Giovanni Damora, il primo Contabile di 1.ª classe con duc. cinquanta, e l'altro Ispettore col medesimo soldo, a Capi di servizio con duc. sessanta.

D. Gennaro de Cristofaro, Uffiziale di carico, primo rango con duc. quarantacinque, ad Ispettore con duc. cinquanta.

D. Raffaele Maselli, Uffiziale di carico 1.° rango con duc. quarantacinque, a Controloro di 1.ª classe con duc. cinquanta.

D. Ferdinando Gatti e D. Luigi Valle Uffiziali di carico di 2.° rango con duc. quaranta, al primo rango con duc. quarantacinque.

D. Camillo Squatriti e D. Pasquale Perrelli, Uffiziali di 1.ª classe 1.° rango con duc. trenta, ad Uffiziali di carico di secondo rango con duc. quaranta.

Digitized by Google

D. Aniello Sacco e D. Errico Ciollaro, Uffiziali di 1.ª classe 2.° rango con duc. venticinque, al 1.° rango con duc. trenta.

D. Francesco Perrelli fu Raffaele, D. Gennaro Trancone e D. Vincenzo Nardi, Uffiziali di 2.ª classe 1.° rango con duc. venti, ad Uffiziali di 1.ª classe 2.° rango con duc. venticinque.

D. Salvatore Fuentes, D. Livino Guarini e D. Emilio Rossi, Uffiziali di 2.ª classe 2.° rango con duc. diciotto, al primo rango con duc. venti.

D. Gennaro Gargiulo, D. Errico de Luca, D. Francesco Oliva e D. Pasquale M.ª Cappelli, Uffiziali di 3.ª classe 1.° rango con duc. quindici, alla 2.ª classe 2.° rango con duc. diciotto.

D. Giovanni Pisani, D. Luigi Savino, D. Giovanni Mayer e D. Luigi Oli, Uffiziali di 3.ª classe 2.° rango, al primo rango della classe medesima col soldo di duc. quindici.

Art. 2. I Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici L. Giura — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Francesco Frate, rimanendo privo degli averi e del posto nel Ministero de' Lavori Pubblici è nominato definitivamente Vice Ispettor Generale delle Prigioni delle varie provincie continentali, invertendosi in soldo l'assegno che attualmente gode di mensuali ducati cinquanta sul fondo delle prigioni.

Art. 2. I Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici L. Giura. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Valerio del Mercato è nominato Ingegnere alunno aspirante del Corpo di ponti e strade, da prender posto dopo di quelli finora approvati.

Art. 2. Il Ministro de'Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici Luigi Giura. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Luigi Settembrini è nominato Direttore del Ministero dei Lavori Pubblici in rimpiazzo del sig. Filippo de Blasio, di cui si accetta la rinunzia.

Art. 2. I Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Il Ministro de'Lavori Pubblici Luigi Giura. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Achille Sannia sostituto alla Cattedra di Geometria descrittiva nella scuola di applicazione di ponti e strade, è nominato Professore della Cattedra medesima in luogo del sig. Francesco Paolo Tucci, il quale giusta la sua dimanda è posto al ritiro con la pensione di giustizia.

Art. 2. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici L. Giura. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de'Lavori Pubblici;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Nicola Attanasio è destinato a funzionare temporaneamente da Intendente presso l'Amministrazione Generale de' Luoghi Penali invece del Colonnello Ordinatore D. Giuseppe de Dominicis, dimissionario.

Art. 2. Esso sig. Attanasio per tale incarico non percepirà verun emolumento per avervi spontaneamente rinunziato.

Art. 3. I Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici Luigi Giura. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dei Lavori Pubblici deliberata nel Consiglio dei Ministri,

Decreta:

Art. 1. Vengono approvate in massima le seguenti proposizioni fatte dall'Organizzatore Generale della Telegrafia Elettrica nel Territorio Napolitano, intorno agli impiegati telegrafici.

1. Rinvio alle Amministrazioni d'onde furono distaccati, di tutti quelli che ora rattrovansi al servizio telegrafico, e che non fossero dei così detti segnalatori.

2. Liquidazione delle pensioni di ritiro ai così detti *Uffiziali* di dettaglio ed a quelli in generale che ne avessero dritto.

3. Fusione di tutti gl'impiegati telegrafici in un Ramo solo, suddiviso nelle seguenti categorie:

Telegrafisti con l'annuo stipendio di Lire nuove milleottanta.

Uffiziali telegrafici di 4.ª classe con l'annuo stipendio di Lire nuove milledugento.

Uffiziali telegrafici di 3.ª classe con l'annuo stipendio di Lire nuove millecinquecento.

Uffiziali di 2.ª classe con l'annuo stipendio di Lire nuove milleottocento.

Uffiziali di 1.ª classe con l'annuo stipendio di Lire nuove duemilacento.

4. Nomina a telegrafisti di tutti quelli che sotto diversi nomi e titoli riscossero finora lo stipendio da ducati tre fino a quindici il mese.

Ad Uffiziali di 4.ª classe di tutti quelli che finora riscossero da ducati sedici fino a ducati venticinque il mese.

Ad Uffiziali di 3.ª classe di tutti quelli che finora riscossero da ducati ventisei fino a ducati trentacinque al mese.

Ad Uffiziali di 2.ª classe di tutti quelli che finora riscossero da ducati trentasei fino a ducati quarantacinque il mese.

Ad Uffiziali di 1.ª classe di tutti quelli che finora riscossero da ducati quarantasei fino a ducati cinquantatrè.

Ciò per altro quando tutti i suddetti individui al termine di due mesi, a contare dall'epoca della comunicazione che al riguardo loro fosse fatta, venissero dichiarati da una Commissione esaminatrice, idonei al doppio servizio della corrispondenza e della contabilità dei provventi.

5. Concessione di disponibilità con due terzi dell'attuale stipendio a tutti quelli che non fossero sperimentati capaci del servizio cumulativo.

Art. 2. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze, restano incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — *Il Pro-Dittatore*
LUIGI GIURA. — GIORGIO PALLAVICINO.

VOTAZIONE DEL PLEBISCITO.

Procida — Cittadini allistati 4161, assenti 800, imbarcati su diversi legni 1300, votanti 1604, dei quali non più di 8 han votato pel *no*.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Num. 19. — 1860

Ottobre dal 27 al 28.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 27 Ottobre.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno , deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Scipione Capone è nominato Maggiore della Guardia Nazionale del Distretto di Sant'Angelo de' Lombardi.

Art. 2. Il Ministro dell' Interno è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Alla vedova e figli di Paolo Agosto morto in carcere per causa politica, è accordata la pensione vitalizia di mensuali ducati venti.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. All'Avvocato signor Francesco Avellino di Napoli è accordata l' onorificenza di Maggiore della Guardia Nazionale.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaric ato dell'esecuzion del presente Decreto.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto del 17 ottobre 1860 riguardante l'organizzazione della Guardia Nazionale;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Lo Stato Maggiore del Generale Comandante la Guardia Nazionale della Città e Provincia di Napoli sarà composto di

Un Colonnello Capo dello Stato Maggiore ,
Tre Colonnelli ,
Cinque Luogotenenti Colonnelli e Maggiori ,
Dieci Capitani ,
Quindici Luogotenenti.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — RAFFAELE CONFORTI.
Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto della data di oggi, con cui vien determinata la pianta organica dello Stato Maggiore del Generale Comandante la Guardia Nazionale della Città e Provincia di Napoli;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio dei Ministri ;

Decreta

Art. 1. Sono nominati :

Colonnello Capo dello Stato Maggiore il cavaliere Gioacchino Colonna de'Principi di Stigliano.

Colonnelli di Stato Maggiore il Duca di S. Donato Gennaro Sambiase Sanseverino già nominato Colonnello ed addetto allo

Digitized by Google

Stato Maggiore con Decreto degli otto corrente mese, ed il Duca D'Atri Luigi Acquaviva d'Aragona.

Maggiori il Marchese di Casanova Cesare della Valle, ed i signori Giuseppe Coppola, Agostino Santamaria, Francesco Ferrara ed Errico de Gas.

Capitani il Barone Tommaso Valiante, il Marchese Domenico Tupputi, il sig. Ferdinando Fonseca, il sig, Gregorio Notarjanni, il Cavaliere Giuseppe Curtopasso, il sig. Federico Quercia, il sig. Luigi Indelli ed il Barone Onofrio Ferrara ;

Luogotenenti signori Carlo Praus, Gennaro Valle, Francesco Sorvillo, Luigi Amato, Eugenio Cosmi, Marcello Montuori, Niccola de Rosa, Claudio del Bene, Camillo Benucci, Marchese Targiani e Giustino de Caro.

Art. 2. Farà parte dello stesso Stato Maggiore il sig. Demetrio Salazar, già nominato Capitano di Stato Maggiore con Decreto del dì 17 di questo stesso mese.

Art. 3. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro della Polizia ;

Udito il Consiglio de'Ministri ;

Decreta

Art. 1. Il signor Giuseppe Castagnola, Uffiziale di seconda classe, primo rango, nella Prefettura di polizia , è promosso ad Uffiziale di prima classe, primo rango.

Art. 2. Il Ministro della Polizia e quello delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Veduto il rapporto del Governatore di Benevento sig. Carlo Torre;

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. L'antico Ducato di Benevento è dichiarato Provincia del Regno Italiano. Un apposita legge determinerà la sua nuova circoscrizione nel fine di ampliarne il territorio proporzionatamente alle altre Provincie.

Art. 2. Dal 1. Gennaio 1861 in poi, cessando di essere in osservanza le leggi e lo statuto vigente, sarà retta la Provincia di Benevento dalle leggi, decreti, e regolamenti di questa parte meridionale d'Italia.

Art. 3. Benevento sarà la Capitale della novella Provincia, e la sede del Governatore.

Art. 4. Tutt' i nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto per la parte che a ciascuno riguarda.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno;

Decreta

Art. 1. Il sig. Antonio Ranieri è nominato Soprintendente del Reale Albergo dei Poveri in luogo del sig. Federico del Re di cui accettiamo la rinuncia.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno e Polizia — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno ;

Decreta

Art. 1. È nominato Governatore del Reale Albergo de' Poveri il sig. Michele Persico in luogo del sig. Francesco Avellino di cui è accettata la rinuncia.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Giuseppe Longo Vinchiaturo Sottintendente, destinato a servire come Consigliere nella Intendenza di Napoli, è destituito.

Il sig. Raimondo Milone, Capo di uffizio della Segreteria dell' Intendenza di Napoli, è nominato Consigliere della Intendenza medesima in luogo del sig. Longo Vinchiaturo.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Ministro dell'Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Considerando che in tempi di tenebrosa tirannide Marianna la Sangiovannara, Antonietta Pace, Carmela Furitano, Costan-

Digitized by Google

za Leipnecher e Pasquarella Proto sono state esempio imitabile di coraggio civile e di costanza nel propugnare la causa della libertà;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno e della Polizia deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Si accorda a ciascuna di esse la pensione mensuale di ducati 12.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e della Polizia e quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno e Polizia — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Liceo del Salvatore rimane chiuso per un anno.

Art. 2. La Casa lasciata da'PP. Gesuiti con l' annesso Collegio al Largo dello Spirito Santo, e le Scuole poste alla Strada S. Sebastiano son messe a disposizione della Istruzione Pubblica.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell'Istruzione Pubblica — F. DE SANCTIS.

Il Pro-Dittatore. — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica, deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sacerdote D. Girolamo Nisio di Molfetta è nominato Rettore del Liceo di Bari.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica — F. DE SANCTIS.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Canonico D. Amedeo Carnevale è nominato Rettore del Collegio Tulliano di Arpino.

Art. 2. Sono nominati Professori del Collegio medesimo signori:

Canonico D. Angelo Marsella per la Cattedra di Filosofia;
Francesco Spaccamela per la Cattedra di Eloquenza;
Federico Baisi per la Cattedra di Belle Lettere;
Giovanni Giordano per le Cattedra di Latinità.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica — F. DE SANCTIS.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica deliberata in Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Durante la conservazione dei Licei Provinciali, gli studenti di tutte le provincie, contro le disposizioni del Decreto del dì 2 aprile 1857, sono abilitati a venire in Napoli, ove loro piaccia, ed a studiare, e fare gli esami presso questa Università degli Studii.

Art. 2. Il Ministro di Polizia ed il Direttore del Ministero dell'Istruzione Pubblica sono rispettivamente incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica — F. DE SANCTIS.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto del dì 8 dello scorso mese di settembre, col quale è interdetta la cumulazione degl'impieghi e degli stipendii;

Considerando che i Professori di Scienze, Lettere ed Arti sono in una condizione eccezionale, sì per la tenuità degli stipendii e sì per la natura tutta speciale del loro ufficio, che lascia poco spazio ad avanzamento essendo giusto che insino a che la loro condizione non sia migliorata, si faccia una eccezione temporanea in loro favore;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Pubblica Istruzione, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Possono cumularsi gli averi che si percepiscono per impieghi in un ramo qualunque dell' Amministrazione con quelli che si percepiscono per impieghi scientifici, letterarii ed artistici.

Digitized by Google

Art. 2. Tutti i Ministri ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica F. De Sanctis. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero dell'Istruzione Pubblica, deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Canonico D. Giuseppe Ziccardi è nominato Rettore del Liceo di Lucera.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica F. De Sanctis. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sacerdote D. Francesco Coronati è nominato Rettore del Collegio di Potenza.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica De Sanctis. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione pubblica deliberata nel Consiglio de'Ministri;

Considerando che non vi è niente di più vergognoso che domandare ed accettar limosina sotto il nome di studente o letterato povero;

Decreta

Art. 1. I soccorsi agli Studenti e Letterati poveri sono tolti.

Art. 2. Il fondo assegnato a tali soccorsi è addetto alla fondazione di una scuola magistrale.

Art. 3. Questo Decreto avrà vigore dal 1861 in poi.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica De Sanctis. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. In testimonianza di onore è data una pensione di annui ducati trecentosessanta a Giannina Milli sui Ruoli provvisorii della Tesoreria Generale.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica F. De Sanctis. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. L' Istituto d'Incoraggiamento, le Società Economiche e le Scuole di Arti e Mestieri dipenderanno da ora innanzi dal Ministero di Pubblica Istruzione, così per la parte scientifica come per la parte amministrativa.

Art. 2. Il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica darà soltanto comunicazione ai Ministri dell' Interno e de' Lavori Pubblici delle deliberazioni prese dall' Istituto d'Incoraggiamento e superiormente approvate, e delle privative concedute.

Art. 3. I Ministri dell'Interno e de' Lavori Pubblici e il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica F. De Sanctis. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

In vista di ordini emessi dal Dittatore;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta quanto segue:

Art. 1. La pena residuale de' ferri che dovrebbe espiare Vincenzo Lattari di Paola in Calabria Citra, è condonata.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia e quello dei Lavori Pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. Scura. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Consiglio dei Ministri;

Considerando i meriti e i servigi resi dal signor D. Michele Asmundo nel 1848 alla causa dell'Indipendenza e Unità Italiana, in qualità di Maggiore del Genio;

Digitized by Google

Considerando l' ingiusto ritiro sofferto fino alla sua morte nel 1855 a cui fu sottoposto dal cessato governo;

Decreta

Art. 1. La Vedova Luisa Asmundo è ammessa a fruire la pensione dell intero soldo che percepiva il marito in attività di servizio, computandone gli arretrati a seconda del grado.

Art. 2. I Ministri della Guerra e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Direttore della Guerra ZAMBECCARI. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Decreta

Art. 1. Sono destituiti dai loro rispettivi ufizi nel Ministero della Guerra, i signori D. Pietro Severino, D. Gaetano Zezon, D. Gaetano Niele Ufficiali di Carico, D. Gennaro Zezon, D. Enrico Zezon, D. Guglielmo Severino Ufficiali di prima Classe, D. Eduardo Zezon Ufficiale di seconda Classe, e D. Tommaso Severino Ufficiale di terza Classe.

Art. 2. Il Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Direttore della Guerra ZAMBECCARI. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro della Polizia, deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. I signori Michele Fabiani fu Decio, Luigi Chiarini e Filippo Falconi sono nominati Commessarii di polizia di terzo rango.

Art. 2. Vengono nominati Ispettori di polizia di primo rango i signori Giovanni de Grazia ed Emmanuele Leanza.

Art. 3. Nominiamo Ispettori di Polizia di secondo rango i signori Ludovico Pacifico, Biagio Miraglia di Giovan Battista, Giuseppe Esperti, Errico Mititieri, Gaetano Langellotti, Raffaele Manzi, Ferdinando Morabito e Pasquale Arpaia.

Art. 4. Sono nominati Ispettori di polizia di terzo rango i signori Luigi de Napoli, Giacomo de Filippo, Pasquale Cavallo, Francesco Emilio Serrao, Giovanni Barbier, Federico Verna, Camillo Jacovelli, Francesco Scoppa fu Giacomo, Luigi de Marziis, Luigi Forlai, Errico Leone, Francesco Patti, Pasquale Antocicco, Angelo Trinchera, Ferdinando Vigo, Carlo Romano, Vincenzo Tafuri, Salvatore Terragnolo, Luca de Lugo.

Art. 5. I Ministri della Polizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Ministro della Polizia RAFFAELE CONFORTI. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

VOTAZIONE DEL PLEBISCITO.

Altamura. Votazione unanime pel *si*. Primi a votare i due Capitoli e i tre ordini monastici con bandiere spiegate e col *si* sull'abito come i laici. Gran festeggiamento il 20 e il 21. Soddisfacente la votazione negli altri comuni del distretto. In quel di Cassano votarono pure i mandriani della Puglia Piana.

DISPACCIO ELETTRICO

Il Generale Milbitz al Generale Türr — Napoli.

Ieri mattina Sua Maestà il Re Vittorio Emmanuele si trovava alla testa di quattro divisioni a Monte Croce; ivi s'incontrò col Dittatore, e passò in rassegna parte dell' Esercito Meridionale. La sera Sua Maestà era a Teano, e il Dittatore trovavasi a Calvi.

S. Maria 27 ottobre 1860.

Napoli 27 ottobre 1860.

28 Ottobre.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE

Considerando che il nome di Giuseppe Garibaldi è destinato a crescere di fama col corso dei secoli;

Considerando che le generazioni venture e per religiosa memoria e per ispirarsi ai più grandi sentimenti che abbiano mai onorato la natura umana, ricercheranno i luoghi che furono segreti testimoni delle aspirazioni, dei concetti, e delle interne risoluzioni dell' Eroe di questo secolo decimonono;

Considerando che un riflesso della venerazione in che sarà tenuto il suo nome si porterà su tutti gli oggetti da lui posseduti od anche toccati solamente da lui;

Di proprio moto;

Udito il parere unanime del Consiglio dei Segretari di Stato;

Fra le generali acclamazioni del popolo di Palermo, grato e plaudente;

Decreta

Art. 1. La stanza da letto occupata dal Generale Garibaldi in Palermo, nel padiglione annesso al Palazzo Reale, sopra Porta Nuova, sarà conservata in perpetuo nello stato in cui presentemente si trova, e coi mobili di cui è attualmente fornita.

Art. 2. Il presente Decreto sarà inciso sopra una

Digitized by Google

tavola di marmo, e questa sarà collocata all' ingresso di detta stanza.

Art. 3. Il Segretario di Stato dell' Interno ed il Governatore del Real Palazzo sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Palermo, questo giorno di nazionale esultanza, 21 ottobre 1860.

Il Prodittatore — MORDINI.

Il Segretario di Stato dell' Interno *E. Parisi*
Il Seg. di Stato degli Aff. Esteri e del Comm. *D. Piraino*
Il Seg. di Stato di Grazia e Giustizia: *Bar. Scrofani*
Il Seg. di Stato della Istr. pub. e del Culto: *G. Ugdulena*
Il Segretario di Stato delle Finanze: *D. Peranni*
Il Seg. di Stato della Sicurezza pubblica: *G. Tamajo*
Il Seg. di Stato dei Lav. pub. e mezzi di com. *P. Orlando*
Il Segretario di Stato della Guerra: *N. Fabrizj*
Il Segretario di Stato della Marina: *G. B. Fauchè.*

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero dell'Istruzione Pubblica deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono messi al ritiro i Professori della Università degli Studii:

Sig. Geremia Romano, professore di lingua e letteratura italiana,
Sig. Francesco Mastroianni, professore di lingua ebraica,
Sig. Giorgio Uehbe, professore di lingua araba,
Sig. Gabriele Giordano, professore di paleografia,
Sig. Michele Bafli, professore di diplomatica,
Sig. Giuseppe Mazzarella, professore di storia e geografia,
Sig. Antonio Fabiani, professore di procedura civile,
Sig. Gerardo Pugnetti, professore di diritto romano,
Padre Dionisio Piccirillo, professore di diritto di natura e delle genti,
Sig. Giuseppe Soldoerio, professore di diritto canonico,
Sig. Domenico Presutti, professore e direttore nella cattedra e museo di chimica filosofica,
Sig. Francesco Saverio Scarpati, professore e direttore nel museo di chimica applicata alle arti,
Sig. Achille Bruni, professore di agricoltura,
Sig. Ettore Cerulli, professore e direttore del museo zoologico,
Sig. Francesco Bruno, professore di algebra,
Sig. Giuseppe Pietrocola, professore di anatomia,
Sig. Domenico Menichini, professore di fisiologia,
Sig. Antonio Racioppi, professore dei trattati di chirurgia,
Sig. Francesco Cervelleri, professore di chirurgia teoretica,
Sig. Salvatore Farina, professore di storia della medicina,
Sig. Nicola Landolfi, aggiunto alla clinica chirurgica,
Sig. Aurelio Finizio, aggiunto alla clinica ostetrica.

Art. 2. Sono messi al ritiro con l' intiero soldo:

il Sig. Achille Melchionna, professore di etica, per cagione della sua infermità,
il Sig. Pietro Paradisi, direttore di clinica chirurgica, per cagione delle cure prestate ai feriti.

Art. 3. Sono messi al ritiro con la metà del soldo:

il Sig. Francesco Foderaro,
il Sig. Gennaro Seguino, professore di eloquenza e archeologia greca,
il Sig. Giuseppe Moyne, direttore della clinica oftalmica.

Art. 4. Sono destituiti, come incompatibili con le presenti condizioni dei tempi:

il Sig. Gaetano Sanseverino, professore sostituto alla cattedra di etica,
il Sig. Giuseppe Avolio, professore di algebra.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 27 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
F. DE SANCTIS.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero d' *Istruzione* Pubblica, deliberata nel Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Sig. Niccolò Tommaseo è nominato Presidente della Società Reale di Archeologia, di scienze e di belle *arti* in luogo del Sig. Roberto Savarese, di cui è accettata la rinunzia.

Art. 2. Il Direttore del Ministero d' Istruzione Pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 27 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
F. DE SANCTIS.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. La pena residuale di sette mesi di ferri che resta a espiarsi da Domenico Castaldo è condonata.

Art. 2. I Ministri di Grazia e Giustizia e quello de' Lavori Pubblici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto ciascuno per la parte che lo riguarda.

Napoli 15 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia
P. SCURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Veduta la deliberazione de'10 settembre ultimo pronunziata dalla G. Corte Criminale in Napoli ;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia ;

Udito il Consiglio de'Ministri :

Decreta

Art. 1. Girolamo Marino, già condannato alla pena della reclusione, è riabilitato a'pubblici Uffizii.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 27 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. Scura. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il rapporto del Presidente del Tribunale civile in Reggio, intorno ad alcune irregolarità rinvenute in quella Cancelleria sui registri e fogli di udienza lasciati dal passato Presidente senza firma;

Considerando che nelle Leggi di procedura civile, e nel Regolamento di disciplina in vigore, non vi ha disposizione che valga a provvedere alle suddette irregolarità nella mancanza assoluta di tutti i componenti del Collegio, come in Reggio si verificava ;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia ;

Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. Rimane facoltato il Presidente del Tribunale civile di Reggio a sottoscrivere i primi e secondi fogli di udienza civile e commerciale lasciati senza firma dal passato Presidente.

Art. 2. Le sentenze mancanti di ragionamento saranno motivate dal Presidente di quel Tribunale, o da uno de' Giudici dal medesimo destinato.

Art. 3. Le sentenze spedite in seguito de' suddetti adempimenti, avranno il loro pieno valor legale.

Art. 4. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. Scura. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. Il signor Raffaele del Pezzo, giudice della G. C. Civile in Napoli col grado di Consigliere di Corte Suprema di giustizia, è messo al ritiro con la pensione di giustizia.

Il signor Filippo Capone, Sostituto Procuratore Generale con le funzioni di Procuratore Generale del Re alla Gran Corte Criminale in Chieti, è nominato giudice della Gran Corte Civile in Napoli in luogo del signor del Pezzo ritirato.

Art. 2. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. Scura. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. L' azione penale a carico di Giuseppe Martelli, da Catanzaro, per omicidio in persona di Francesco Lemme, è abolita.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. Scura. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia ;

Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. La pena residuale di relegazione che dovrebbe espiare Carmela Schiavetta per reato di privata lotteria è condonata.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia e quello de'Lavori Pubblici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. Scura. — *Il Pro-Dittatore* Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA.

Visto il rapporto in data de'13 andante dell'Agente del P. M. presso la Gran Corte criminale in Potenza ;

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia ;

Udito il Consiglio de'Ministri ;

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. La pena di circa altri dieci mesi di prigionia che deve ancora espiare Francesco Rizzo, di Salvia, è condonata.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. SCURA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Francesco de Lugo, giudice di Gran Corte criminale, ritirato per le vicende del 1848, è richiamato in attività, ed è destinato giudice nella Gran Corte criminale di Napoli.

Art. 2. I ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Napoli 20 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. SCURA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. La Commissione straordinaria sotto la denominazione di Giurì creata in Avellino per giudicare gl' imputati dei movimenti reazionarii avvenuti in Ariano e Montemiletto è disciolta.

Art. 2. Gl'imputati di detti reati saranno giudicati secondo le LL. di Procedura Penale dal potere ordinario, cui saranno trasmessi gli atti finora compilati unitamente a' detenuti.

Art. 3. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 27 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. SCURA — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Vista la dimanda con la quale il Sacerdote Pietro Matachione, fu Luigi, di Pescosolido, chiede esser riabilitato allo esercizio de' diritti civili, perduti per condanna alla pena de' ferri;
Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Pietro Matachione è per grazia riabilitato allo esercizio de' diritti civili.

Art. 2. Il Ministro di Grazia e Giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 27 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. SCURA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Prese in considerazione le circostanze che concorrono a favore del condannato Salvatore Giglierano;
Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Rimane condonata a Salvatore Giglierano *la pena* residuale che deve espiare.

Art. 2. A cura del Ministro di Giustizia l'esecuzione.

Napoli 27 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. SCURA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

DISPACCI ELETTRICI.

Il Generale Milbitz al Generale Türr — Napoli

Il Re Galantuomo ha passato il Volturno sulla Scafa Formicola presso Sant'Angelo alle ore 12.30 meridiane.

Grande entusiasmo lungo il campo. Le truppe tutte sotto le armi. Il Generale Sirtori ed altri Generali gli fanno omaggio.

S. Maria 27 ottobre 1860 ore 1. 30 pom.

Napoli 27 ottobre 1860.

Digitized by Google

Num. 20. — 1860 Ottobre dal 29 al 31.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 29 Ottobre.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Considerando che nel giorno nefasto 15 maggio 1848 il governo dei Borboni ruppe il patto giurato, riempì la città di terrore e di sangue, ed all' autorità della legge sostituì l' arbitrio e la violenza;

Considerando che il governo emerso da quella cittadina catastrofe infierì con pertinacia spaventosa pel corso di dodici anni, e non lasciò inviolato il santuario della giustizia e della famiglia; onde uomini onorati ed amanti della patria furono condannati a pene criminali, popolate le prigioni di vittime, ed un gran numero di cittadini costretto ad abbandonare lo Stato, e rifuggire in terre ospitali italiane e straniere;

Considerando che i danni e i mali prodotti da siffatta efferata tirannide furono immensi;

Considerando che è debito di giustizia, degna di un governo italiano e libero, compensare per quanto è possibile i danni patiti per la causa che ora trionfa:

Decreta

Art. 1. Dal valore delle rendite inscritte confiscate ai Borboni, e poste a benefizio dello Stato per antecedente disposizione, si distaccherà la somma effettiva di sei milioni di ducati, quali con equa estimazione saranno distribuiti alle vittime politiche dal 15 maggio 1848 in poi, di queste provincie continentali.

Art. 2. Sarà nominata a tale uopo dal Governo una Giunta d'integerrimi cittadini, i quali faranno la distribuzione della accennata somma a vantaggio

di quelli che soffrirono saccheggi nel 15 maggio 1848;

di quelli che furono incarcerati o condannati per causa politica;

di quelli che emigrarono in conseguenza di un mandato arresto sia dell'autorità giudiziaria, sia dell'autorità politica;

di quelli che vennero violentemente espulsi dallo Stato per causa politica;

di coloro che furono costretti per causa politica a dimorare in Comune diverso da quello ove avevano stabilito il loro domicilio;

finalmente di quelli che si resero latitanti in conseguenza di un mandato di arresto per causa politica.

Art. 3. La Giunta medesima nel determinare la misura, valuterà nella sua prudenza il compenso che a ciascuno dev'essere attribuito per i danni sofferti.

Art. 4. Il diritto al rifacimento si può anche esercitare dagli ascendenti e discendenti di coloro che vanno inclusi in alcuna delle accennate categorie.

Art. 5. Le dimande dei danneggiati debbono presentarsi alla Giunta nello spazio di quattro mesi dopo che i componenti la medesima saranno pubblicati nel giornale ufficiale. Il termine di quattro mesi sarà improrogabile.

Art. 6. Tutti i Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Veduta la dimanda del sig. Aurelio Saliceti già Consigliere di Corte Suprema di Giustizia, ed ora nominatovi con grado ed onori di Presidente, con cui chiede il suo ritiro non meno da detta carica che dall'altra di professore di Università;

Volendo alla pensione cui per legge ha dritto aggiungere attestato di nostra soddisfazione pei servizi da lui resi, e pei quali ha ben meritato del paese;

Accordiamo al detto sig. Saliceti il chiesto ritiro con l'annua pensione di ducati duemila e cinquecento a contare dal 17 settembre ultimo.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Caserta 22 ottobre 1860.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Considerando che il Barone D. Giuseppe Bentivegna da Cor-

Digitized by Google

leone del fu Barone D. Giliberto è stato condannato dal cessato dispotico Governo per l'opera d' un Consiglio di Guerra, che strumento d' un potere esacrato non si faceva scrupolo di punire l'aspirazioni della libertà sotto la forma di reati comuni;

Che appunto mira del Borbonico dispotismo era quella di denigrare le riputazioni più oneste per associare l'idea del delitto comune ai più nobili spiriti di indipendenza e di libertà;

Che però il Bentivegna, il cui nome del resto ricorda uno dei più illustri martiri della libertà ed indipendenza Italiana, dev' essere redento da tanta nequizia e restituito alla sua dignità, cui ha dritto:

Decreta

Art. 1. È accordata piena grazia al Barone D. Giuseppe Bentivegna da Corleone; gli è condonata intieramente la pena e la condanna ai danni, interessi e spese, ed esso signor Bentivegna è riabilitato a tutti i dritti civili ed ai pubblici uffizii.

Art. 2. Il Segretario di Stato alla mia immediazione è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel dipartimento delle Finanze deliberata in Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. In luogo de'signori Marchese de Bisogno e Marchese Sersale, Presidenti del Banco in Napoli dimissionarii, sono nominati Presidenti il Governatore Cav. D. Paolo Rogondini, e il Marchese D. Michele Avitabile già appartenente al Governo de'Banchi e destituito per causa della libertà politica.

Art. 2. D. Carlo Giorello è nominato Vice Presidente del Banco in luogo del Barone Carbonelli destituito.

Art. 3. Sono nominati Governatori Ordinarii D. Antonio Laterza antico Magistrato ed indi Deputato al Parlamento, e D. Tommaso Folinea.

D. Francesco Sorvillo è nominato Governatore negoziante, e D. Rodolfo Englen è nominato Governatore onorario.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze
Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Francesco Congedo ufiziale nella Direzione Generale della Cassa di Ammortizzazione e Pubblico Demanio, è nominato Custode dell'Edificio di S. Giacomo col soldo di ducati venticinque mensuali.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 24 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze
Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Nicola Guarnieri è nominato Presidente del Banco in Bari in luogo del Duca di Toritto, che rimane esonerato.

Art. 2. Sono del pari esonerati i Governatori del suddetto Banco D. Teodoro Pappalettere e D. Giuseppe Santoliquido, e nominati in loro vece D. Francesco Saverio Favia, e D. Gabriele Anelli.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze
Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze;

Decreta

Art. 1. Il Controloro Sedentario de'Dazi Indiretti sig. Salvatore Crispo è destituito;

Art. 2. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze
Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze;

Decreta

Art. 1. Il Tenente de'Dazi Indiretti di prima classe signor Gregorio Brunelli è promosso al posto di Controloro di prima classe, da pigliare il soldo alla prima vacanza.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Ministro delle Finanze
Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Veduta la deliberazione del Consiglio de'Ministri, manifestata con uffizio dei 22 corrente ottobre del Ministro dei Lavori Pubblici;

Decreta

Art. 1. Il Capitolo 80 dello Stato Discusso della Telegrafia elettrica di questo corrente anno è aumentato della somma di duc. ottomila, ad oggetto di poter far fronte alle spese occorrenti per doversi sollecitamente stabilire un secondo filo sulla linea di elettro-Telegrafia fra Napoli e Martinsicuro, nello scopo di facilitare la corrispondenza tra le Provincie meridionali e settentrionali d'Italia.

Art. 2. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze, deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. È accordata alla signora Concetta Maurizia Colonna, vedova del Barone Gaetano Costa, che morì mentre era destituito dal suo grado militare in seguito degli avvenimenti del 1820, una pensione di mensili ducati quindici.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze deliberata in Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono nominati Direttori de'dazii indiretti di 1.ª classe col mensual soldo di ducati cento ;

Il signor Gaetano Atienza attual Direttore di 2.ª classe, in luogo del sig. Guglielmo Desauget, morto ;

Il signor Carlo Descoins attual Direttore di 3.ª classe, in luogo del sig. Vito Matarese, già ritirato;

Il sig. Michele Bonucci attual Direttore di Stabilimento, in luogo di D. Gaetano Tajani, ritirato.

Art. 2. Sono nominati Direttori de'dazii indiretti di 2.ª classe col mensual soldo di ducati novanta ;

Il signor Pasquale Gambuzzi attual Direttore di 3.ª classe, in luogo del sig. Gaetano Atienza, promosso ;

Il sig. Francesco Buonsollazzi attuale Ispettore di 1ª classe in luogo del sig. Salvatore Merenda, destituito ;

Il sig. Raffaele Maurizio Ispettore di 2.ª classe, al posto rimasto vuoto dal sig. Gaetano Tajani quando dalla 2.ª passò alla 1.ª classe.

Art. 3. Sono nominati Direttori de'dazii indiretti di 3.ª classe col mensual soldo di duc. ottanta ;

Il sig. Cristofaro Lauria attuale Ispettore di 2.ª classe con gli onori della 1.ª, in luogo del sig. Alessandro Corsi ritirato;

Il sig. Corrado Jazeolla attuale Ispettore di 2.ª classe, in luogo del sig. Dascoins promosso ;

Il sig. Francesco Sabatelli attuale Ispettore di 2.ª classe , in luogo del sig. Giuseppe Trani ritirato ;

Il sig. Rocco Susanna, in luogo del sig. Pasquale Gambuzzi promosso.

Art. 4. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 27 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze, deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono nominati Ispettori dei dazj indiretti di 1ª classe col mensual soldo di ducati settanta ;

Il Barone signor Vito Purcaro attuale Ispettore sedentaneo della Gran Dogana, in luogo del signor Francesco Buonsollazzi promosso;

Il signor Luigi Adamo, in luogo del signor Giuseppe Parise destituito;

Il signor Luigi Sarda, in luogo del signor Giovanni Costa ritirato.

Art. 2. Sono nominati Ispettori dei dazj indiretti di 2ª classe col mensual soldo di ducati cinquantacinque;

Il signor Gaetano Schürer attual Controloro di 1ª classe , funzionante da Direttore nella Polveriera di Scafati , in luogo del signor Corrado Jazeolla promosso ;

Il signor Mario Rossaroll, in luogo del signor Raffaele Maurizio promosso;

Il signor Francesco Melchiorre, in luogo del signor Cristofaro Lauria promosso;

Il signor Aniello Ventre, in luogo del signor Francesco Sabatelli promosso;

Il signor Eugenio Assanti, in luogo del signor Federico Palenzia ritirato ;

Al signor Luigi Citarelli Controloro di 1ª classe son conceduti gli onori d' Ispettore.

Art. 3. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 27 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono ritirati con la pensione di giustizia gli uffiziali di carico del Ministero di Grazia e Giustizia, signori Ferdinando Azzariti e Clemente Tosti.

Art. 2. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 27 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. Scura.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Veduta la nostra ordinanza per la quale fu istituita la *Commissione di scrutinio*, composta di alti funzionarii nell' ordine amministrativo e civile, che con solerzia e conscenziosa ponderazione imprese il lungo e difficile lavoro in questo mese feriale.

Considerando che nell'imminente novembre dovendo ciascuno di quei signori principalmente applicarsi al rispettivo uffizio, poco tempo resterebbe ad essi onde dar opera nel vagliare la vita pubblica degli attuali impiegati e distribuire in categorie i novelli postulanti, quindi il fine propostoci sarebbe ritardato di molto.

D' altra parte è urgente che le diverse branche dell' amministrazione finanziera siano purgate da quegli agenti che per fatti immorali e perversità politica sonosi resi incompatibili col pubblico servizio. Restandovi per altro tempo, oltre che il desiderato ristauro della moralità, base incrollabile di libero reggimento, si differisce, la punizione de'colpevoli non sarebbe efficace ammaestramento de' giovani impiegati e norma severa per coloro che saranno scelti a supplirli.

Dovendosi tant' uopo spingere con celerità non disgiunta da matura ponderazione sicchè la pena non colpisca gl'innocenti, devesi confidarlo a persone che a nobile patriottismo ed intemerata vita, abbiano latitudine di applicarvisi indefessamente.

Perlocchè noi Barone Giacomo Coppola Ministro delle Finanze abbiamo deliberato ciò che segue:

1. L'attuale Commessione di Scrutinio è disciolta, dando a' signori componenti della medesima testimonianza di laude per gli accorgimenti usati onde corrispondere al fine salutare.

2. In surrogazione della stessa nominiamo la novella Commessione di tali personaggi che rivestiti de'cennati requisiti scevri da altre occupazioni pubbliche, ben a diritto confidiamo vorranne assumere l'uffizio censorio.

E sono i signori Marchese di Montefalcone Rodolfo D' Afflitto, Marchese di Bella Camillo Caracciolo, Gennaro de Filippo, Nicola de Siervo, Giuseppe Saffiotti e Giuseppe Lazzaro.

Se per maggiore speditezza del lungo lavoro la Commessione istessa stimerà doversi aggiungere altri notabili cittadini, potrà proporli a noi.

3. La Commessione suddetta procederà nella simultanea bisogna da avvisare l' esonerazione degl'impiegati colpevoli indicandone il grado, ed esaminerà il grandissimo novero de'postulanti, distribuendoli in categorie, ne' congiunti rispetti del la più severa probità, e che a titolo di lieve riparazione nazionale pe' tormenti e danni patiti meritano gl' impieghi, congiungendo però la necessaria capacità per assolverne gli atti.

4. La Commessione sceglierà colui che crederà idoneo alle funzioni di Segretario, dandone a noi l'avviso.

E si radunerà in accomodata sala della Gran Corte de'Conti tre volte la settimana almeno.

5. La presente ordinanza sarà comunicata al già Presidente della disciolta Commissione, ed a ciascuno de' novelli componenti per noi eletti.

Fatto in Napoli nel Ministero delle Finanze in questo dì 27 ottobre 1860.

Il Ministro
Firm. — Giacomo Coppola

MINISTERO DELLA POLIZIA

Cittadini!

Il Governo ha già dato le disposizioni necessarie ad impedire qualunque perturbazione. Esso userà contro i colpevoli tutta la severità consentita non solo dalle leggi, ma da'poteri straordinari che gli furono conferiti. In questi momenti supremi, in cui, mercè il suffragio universale, l'Italia è chiamata ad alti destini, coloro che per bassi interessi turbano la pubblica tranquillità sono traditori della Patria.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Ministro—*Raffaele Conforti*.

VOTAZIONE DEL PLEBISCITO.

Bari. Grandi festeggiamenti per la votazione riuscita unanime pel *si*. Tutto il clero in processione e le congregazioni laicali vi presero parte. La classe dei marinai riunitasi in corpo destò pure il pubblico entusiasmo.

Benevento. In questo capoluogo e ne'municipii finitimi sopra 7423 votanti iscritti, 6970 han votato pel *si*, niuno pel *no*, e 453 non si sono presentati a votare.

30 Ottobre.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Barone Luigi Vercillo è nominato Governatore, e destinato nella Provincia di Calabria citeriore, in luogo del sig. Pietro Compagni, di cui si accetta la rinunzia.

Il sig. Giacomo Giuliani è nominato Governatore, e desti-

Digitized by Google

nato nella Provincia di Abruzzo citeriore, in luogo del sig. Concezio de Horatiis, di cui si accetta la rinunzia.

Il sig. Cataldo Nitti, già Intendente della Provincia di Basilicata, è nominato Governatore, e destinato nella Provincia di Terra di Bari in luogo del Cavaliere Vincenzo Rogadei di cui si accetta la rinunzia.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Nicola de Sanctis, archivario nell'archivio provinciale di Principato citra, è destituito.

Art. 2. I Ministri dell' Interno e delle Finanze sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Nicola Gigli, professore dell'Università degli Studii nella Facoltà di Giurisprudenza è messo al ritiro.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica — F. DE SANCTIS.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero dell'Istruzione Pubblica deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Francesco Briganti professore della Università degli Studii nella Facoltà di Medicina è posto al ritiro.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze e il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica — F. DE SANCTIS.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. L'insegnamento Universitario comprende sei facoltà:

La facoltà teologica,
La facoltà di filosofia e lettere,
La facoltà di giurisprudenza,
La facoltà di scienze matematiche,
La facoltà di scienze naturali,
La facoltà di medicina.

Art. 2. La facoltà di filosofia e lettere comprende questi insegnamenti:

1.° Filosofia;
2.° Storia della filosofia;
3.° Storia;
4.° Filosofia della storia;
5.° Geografia e statistica;
6.° Estetica;
7.° Storia della letteratura;
8.° Letteratura italiana;
9.° Letteratura latina;
10.° Letteratura greca;
11.° Letteratura orientale;
12.° Filologia;
13.° Archeologia.

La facoltà di giurisprudenza comprende questi insegnamenti:

1.° Filosofia del dritto;
2.° Storia del dritto;
3.° Dritto internazionale;
4.° Dritto costituzionale;
5.° Dritto Romano;
6.° Dritto ecclesiastico;
7.° Leggi civili;
8.° Ordinamento giudiziario e procedura civile;
9.° Legge e procedura penale;
10.° Dritto di commercio e navigazione;
11.° Dritto amministrativo;
12.° Economia pubblica.

La facoltà di scienze matematiche comprende questi insegnamenti:

1.° Algebra superiore e teoria dei numeri;
2.° Geometria a due e tre coordinate;
3.° Geometria descrittiva;
4.° Introduzione al calcolo sublime;
5.° Calcolo differenziale ed integrale;
6.° Meccanica razionale;
7.° Idraulica;
8.° Meccanica applicata alle macchine e Idraulica pratica;
9.° Astronomia;
10.° Geografia matematica e Geodesia;

Digitized by Google

11.° Geometria superiore ;
12.° Storia delle Matematiche.

Alla facoltà di scienze matematiche sone aggregati gli insegnamenti:

1.° di Geometria descrittiva per alcuni trattati speciali ;
2.° di Costruzioni civili e stradali ;
3.° di Topografia ;
4.° di Architettura.

La facoltà di scienze naturali comprende questi insegnamenti :

1.° Fisica ;
2.° Fisica terrestre e Meteorologia ;
3.° Chimica inorganica ;
4.° Chimica organica ;
5.° Geologia ;
6.° Mineralogia ;
7.° Botanica ;
8.° Zoologia ;
9.° Anatomia comparata.

Alla cattedra di Chimica inorganica è aggiunta una scuola di chimica pratica, nella quale saranno dati tre corsi, il primo di preparazioni chimiche, il secondo di analisi chimiche, il terzo di ricerche chimiche.

La facoltà di medicina comprende questi insegnamenti:

1.° Anatomia ;
2.° Fisiologia sperimentale ;
3.° Patologia razionale ;
4.° Anatomia patologica ;
5.° Materia medica e Terapeutica ;
6.° Medicina pratica suddivisa in due scuole ;
7.° Clinica medica ;
8.° Igiene privata e pubblica e Polizia medica ;
9.° Medicina legale ;
10.° Chirurgia teoretica suddivisa in due scuole ;
11.° Clinica chirurgica ;
12.° Clinica ostetrica ;
13.° Clinica oftalmica ;
14.° Storia della medicina.

Alla facoltà di medicina sono aggregati :

L'insegnamento d'Istologia Fisiologica e Anatomia generale ;

L'insegnamento d'Istologia Patologica.

Art. 3. Vi sarà uno o più coadiutori permanenti nelle Cliniche e nei Gabinetti dell'Università, proposti dai Direttori rispettivi.

Art. 4. Si può concedere ad insegnanti privati di fare un corso nell'Università, previa l'approvazione del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione. Quando ricevono incarichi determinati hanno dritto ad una indennità.

Art. 5. I professori titolari dell'Università non possono tenere insegnamenti privati.

Art. 6. Lo stipendio dei professori titolari è di lire quattromila l'anno. Questo stipendio sarà accresciuto del decimo ogni quinquennio.

Art. 7. I professori che vengono nella nostra dalle altre Università d'Italia metteranno a calcolo gli anni di servizio reso in quella Università.

Art. 8. Per decreto Regio, previo il parere del Consiglio di Pubblica Istruzione, si potrà aumentare lo stipendio fino alla metà a professori eminenti per opere, per iscoperte, per insegnamento.

I professori titolari, che sono pure Direttori di Gabinetti, hanno, oltre al soldo di professori, uno stipendio di lire duemila l'anno. E ritirandosi liquideranno la loro pensione sulla somma dei due soldi.

Art. 9. I professori aggregati avranno duemila lire, da aumentarsi del decimo ogni quinquennio.

Art. 10. I coadiutori, se sono permanenti ed hanno un incarico determinato, avranno il terzo del soldo del professore, da aumentarsi del decimo ogni quinquennio.

Art. 11. Quanto alla facoltà teologica, rimarrà tutto nello stato presente fino a nuova disposizione.

Art. 12. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell'Istruzione Pubblica
F. De Sanctis.

Il Pro-Dittatore
Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTU DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio dei Ministri ;

Decreta

Art. 1. Sono nominati professori titolari della Regia Università degli Studi di Napoli :

Bertrando Spaventa, di Filosofia ;
Ruggiero Bonghi, di Storia della filosofia ;
Antonio Ranieri, di Storia ;
Pasquale Villari, di Filosofia della storia ;
Giuseppe de Luca, di Geografia e Statistica ;
Giuseppe Fiorelli, di Archeologia ;
Paolo Emilio Imbriani, di Storia del Dritto ;
Pasquale Stanislao Mancini, di Dritto internazionale ;
Giuseppe Pisanelli, di Dritto costituzionale ;
Roberto Savarese, di Dritto Romano;
Carlo Cucca, di Dritto ecclesiastico ;
Giuseppe Testa, di Leggi civili ;
Giovanni Manna, di Dritto amministrativo ;
Antonio Scialoja, di Economia pubblica ;
Michele Zannotti, di Algebra superiore e teoria de'numeri.
Antonio Cua, di Geometria a due e tre coordinate;
Ambrogio Mendia, di Geometria descrittiva ;
Emmanuele Fergola, d'Introduzione al calcolo sublime ;
Nicola Trudi, di Calcolo differenziale ed integrale ;
Carlo d'Andrea. di Meccanica razionale ;
Fortunato Padula, d'Idraulica ;

Digitized by Google

Remigio del Grosso, di Meccanica applicata ;
Annibale de Gasparis, di Astronomia ;
Federico Schiavone, di Geografia matematica e Geodesia ;
Giuseppe Battaglini, di Geometria superiore ;
Giuliano Giordano, di Fisica con la direzione del gabinetto annesso;
Luigi Palmieri, di Fisica terrestre e Meteorologia con la direzione dell'Osservatorio Meteorologico Vesuviano ;
Sebastiano de Luca, di chimica inorganica, con la direzione del gabinetto annesso ;
Raffaele Piria, di Chimica organica, con la direzione del gabinetto annesso ;
Guglielmo Guiscardi, di Geologia ;
Arcangelo Scacchi, di Mineralogia con la direzione del gabinetto annesso ;
Guglielmo Gasparrini, di Botanica, con la direzione dell'Orto Botanico ;
Achille Costa, di Zoologia, con la direzione del Museo Zoologico;
Gennaro Barbarisi, di Anatomia con la direzione del Museo Anatomico ;
Giuseppe Albini, di Fisiologia sperimentale ;
Salvatore Tommasi, di Patologia razionale ;
Pietro Ramaglia, di Anatomia patologica ;
Gaetano Lucarelli, della prima cattedra di Medicina pratica;
Raffaele Capobianco, della seconda cattedra di Medicina pratica ;
Francesco Prudente, di Clinica medica, con la direzione;
Marino Turchi, d'Igiene privata e pubblica e Polizia medica;
Antonio Ciccone, di Medicina legale ;
Felice de Renzis, di Clinica chirurgica, con la direzione ;
Stefano Trinchera, Professore e Direttore onorario di Ostetricia.
Giuseppe Capuano, Direttore di Clinica ostetrica;
Raffaele Castorani, di Clinica oftalmica ;
Salvatore De Renzi, di Storia della medicina ;

Art. 2. Per le cattedre vacanti si apre un concorso di merito a tutti gl'Italiani.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
F. De Sanctis.

Il Pro-Dittatore
Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono nominati professori emeriti della Reale Università degli Studii di Napoli,

il signor Michele Tenore, col soldo che gode presentemente di professore e direttore dell'Orto Botanico,
il signor Giovanni Gussoni,
il signor Oronzio-Gabriele Costa,
il signor Filippo Cassola,
il signor Paolo Tucci,
il signor Antonio Nobile,
il signor Vincenzo Flauti,

Art. 2. I professori emeriti, proposti in questo Decreto, avranno il soldo che presentemente si gode dai professori dell'Università con la gratificazione assegnata per l'assistenza agli esami.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
F. De Sanctis.

Il Pro-Dittatore
Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero di Pubblica Istruzione deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. È accettata la dimissione data dal sacerdote D. Vincenzo Lamberti dal posto di Rettore del Collegio Medico-Cerusico.

Art. 2. Il professore D. Camillo de Meis è nominato Direttore di questo Stabilimento scientifico con l'incarico di proporne il riordinamento. Egli avrà il soldo e gli onori di Professore dell'Università.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
F. De Sanctis.

Il Pro-Dittatore.
Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Francesco Rosati, Presidente del Protomedicato, è messo al ritiro con la pensione di giustizia.

Art. 2. Il signor Achille Vergari Capo di Ufizio del Protomedicato, è messo al ritiro. Liquiderà la sua pensione di giustizia.

Art. 3. Il signor Gaetano Lucarelli è nominato in luogo de signor Francesco Rosati.

Digitized by Google

Art. 4. Il signor Gioacchino Palombo ufiziale di 2ª Classe, è nominato in luogo del signor Achille Vergari.

Art. 5. Il signor Salvatore Sogliano è nominato in luogo del signor Gioacchino Palombo,

Art. 6. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica DE SANCTIS. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio de'Ministri;

Posto mente alle gravi attribuzioni inerenti al Carico per gli affari personali del Ministero di Grazia e Giustizia;

Decreta

Art. 1. Il carico per gli affari personali del Ministero di Grazia e Giustizia è elevato a Ripartimento.

Art. 2. Il sig. Giandomenico Romano Uffiziale del carico suddetto, col grado di Uffiziale di Ripartimento, è nominato Uffiziale del Ripartimento medesimo, col soldo corrispondente di ducati centoventi al mese.

Art. 3. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 27 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. SCURA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

La Maestà del Re volendo dare al sig. Pasquale de Virgilii governatore di Teramo una pruova dell'alta sua soddisfazione per i servigi da lui resi alla causa nazionale, si è degnata in data del 17 corrente nominarlo Cavaliere dell'ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro.

La stessa Maestà Sua volendo dare al sig. generale Veltri governatore militare di Teramo un attestato dell'alta sua soddisfazione per le premure dal medesimo manifestatele nell'accompagnarla lungo il distretto del di lui comando, si è degnata in data del 18 corrente di nominarlo Cavaliere dell'ordine de' SS. Maurizio e Lazzaro.

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. D. Giuseppe Lepiane Conservatore de' Privilegi ed Ipoteche nella Provincia di Calabria Ultra 2.ª è dimesso.

È nominato in di lui vece D. Filippo Susanna, da prender possesso di tal carica allorchè avrà immobilizzate le due cauzioni prescritte dai regolamenti in vigore.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Caserta 29 ottobre 1860.

Il Dittatore G. GARIBALDI.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze;

Decreta

Art. 1. Il Sig. Domenico Lopresti è nominato Direttore dei Dazii Indiretti di 1.ª classe col soldo corrispondente e colle funzioni d'Ispettore Generale, in luogo di D. Vincenzo Longo sul cui conto sarà provveduto.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 23 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Domenico Clausi è reintegrato nella carica di Ricevitore distrettuale, e destinato al distretto di Monteleone, in luogo del signor Francesco Saverio Francica, che rimane esonerato.

Art. 2. Continuerà intanto il sig. Francica nella gestione dell'uffizio, fino a che non prenda possesso il nuovo Ricevitore, dopo fornita la cauzione ai termini dei regolamenti.

Art. 3. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Sig. Vincenzo Oliva già impiegato de' Dazi Indiretti, è nominato Ispettore di 2.ª classe nel ramo suddetto da prendere posto e soldo alla prima vacanza.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Cavaliere D. Filippo del Toro, Ispettore generale delle Contribuzioni dirette e Direttore della provincia di Napoli, è a sua richiesta messo al ritiro con la pensione di giustizia.

Art. 2. L' esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. A D. Gaetano de Bono Uffiziale di Carico di primo rango del Ministero delle Finanze sono conceduti il grado e gli onori di Uffiziale di Ripartimento.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. A D. Alfonso de Felice Uffiziale di 1.ª classe del Ministero delle Finanze sono conceduti gli onori di Uffiziale di Carico, salvo ad averne il grado col soldo nella vacanza.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Augusto Quadri percettore del circondario di Piedimonte, è tramutato in Acerra colla medesima carica, in luogo del signor Giuseppe Salvatore Pianell, destituito; rimanendo ad esso Quadri l' obbligo di fornire la nuova cauzione, a termini de' regolamenti.

Art. 2. Il sostituto del signor Pianell rimarrà in esercizio fino al possesso del successore.

Art. 3. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Decreta

Art. 1. È concessa la chiesta dimissione a D. Carlo Serio, Controloro delle contribuzioni dirette.

Art. 2. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata in Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Tommaso Mazzei è nominato Ricevitore distrettuale di Rossano, in luogo del sig. Luigi Nunziante, esonerato.

Art. 2. Insino a che il signor Mazzei non abbia prestata la cauzione a' termini de' regolamenti, continuerà nell' esercizio di quella carica il sostituto di Nunziante signor Amantea.

Art. 3. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone GIACOMO COPPOLA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro pel Dipartimento delle Finanze deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Giovanni Carducci è nominato Ispettore dei

Digitized by Google

dazii indiretti di 1.ª classe col mensuale soldo di ducati settanta, in luogo del sig. Luigi Aruffo ritirato, potendo liquidare la pensione competente.

Art. 2. Il sig. Pasquale Imbò è nominato Ispettore de'dazi indiretti di 2.ª classe col mensuale soldo di ducati cinquantacinque invece del sig. Luigi Vial destituito.

Art. 3. L'esecuzione al Ministro delle Finanze.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Considerando che le indennità assegnate ai direttori dei dazii diretti per la compilazione dei ruoli, e per le mutazioni di quote, costituiscono un emolumento non competente per lavori ordinarii annuali, e sono causa frequente di rancori e reclami degli stessi impiegati contro i loro superiori;

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Le indennità assegnate ai direttori dei dazii diretti per la compilazione dei ruoli dell' imposta fondiaria, e per le mutazioni di quote, sono dal venturo anno soppresse.

Art. 2. Insino a che non sarà definitivamente provveduto alla riforma del personale ed all' ordine del servizio delle medesime direzioni, aumentandosi, come convenga, gli stipendii col fondo delle indennità soppraddette, potranno i direttori proporre al Ministro delle Finanze, che si concedano discrete gratificazioni a quelli dei loro commessi, che maggiormente si distingueranno per diligenza e sollecitudine nel lavoro dei ruoli.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze deliberata in Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. L'Architetto D. Gaetano Forte è nominato Ispettore generale delle contribuzioni dirette e Direttore della provincia di Napoli, col soldo di ducati millequattrocentoquaranta l' anno, che rimane fissato per questa carica, ai termini del Decreto de'20 giugno 1823.

Art. 2. Con le indennità de'ruoli e mutazioni di quote, che si sopprimono generalmente con altro Decreto di questa data, vanno comprese quelle derivanti dal diritto di percezione sulla tassa del sei per cento, imposta sui fabbricati di Napoli.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro pel Dipartimento delle Finanze Barone Giacomo Coppola.

Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto del 16 settembre ultimo con cui fu abolita l'Amministrazione Generale delle Bonificazioni, e le sue attribuzioni vennero aggregate alla Direzione Generale di Ponti e Strade;

Attesa la necessità di stabilire il Piano Organico della Segreteria di essa Direzione Generale in modo che il servizio riunito de'due Rami ordinatamente e speditamente proceda;

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. La Direzione Generale di Ponti e Strade avrà cinque Ripartimenti;

Il primo sarà il Segretariato per l'apertura de'dispacci, il protocollo, la distribuzione delle carte fra i ripartimenti, il personale, la scuola, l'archivio, la biblioteca, gli affari generali ed i contratti;

Uno degli Uffiziali di questo Ripartimento sarà esclusivamente addetto all'Archivio;

Il 2. Ripartimento avrà la Contabilità delle opere pubbliche dipendenti dalla Direzione Generale;

Il 3. Ripartimento si occuperà delle opere di conto dello Stato;

Il 4. Ripartimento si occuperà delle Bonificazioni;

Il 5. Ripartimento si occuperà delle opere di conto provinciale, speciale e comunale.

Art. 2. Vi sarà un Ufficio di Segretariato del Consiglio dei Lavori pubblici.

Art. 3. Vi sarà inoltre una Controlloria per le tasse delle Bonificazioni,

Art. 4. Al servizio di questi Ripartimenti ed Uffizi saranno addetti cinque Capi di Ripartimento, fra i quali è annoverato il Capo-Contabile, quattro Uffiziali di Carico di 1. rango, quattro Uffiziali di Carico di 2. rango, otto Uffiziali di 1. classe, tredici Uffiziali di 2. classe, diciotto Uffiziali di 3. classe, di cui nove di primo rango e nove di secondo rango, venti Uffiziali Soprannumerarii e ventuno Alunno.

Art. 5. Per l'importanza della carica di Segretario Generale il soldo ne sarà portato a quello dell'antico organico, cioè di ducati cento al mese.

Art. 6. Il soldo del Capo Contabile è fissato come nell'abolita Amministrazione delle Bonifiche in ducati ottanta al mese.

Digitized by Google

quello di ciascuno de'quattro Capi di Ripartimento in ducati settanta al mese,

quello di Uffiziale di Carico di 1. rango in ducati cinquanta,

quello degli Uffiziali di Carico di 2. rango in ducati quaranta,

quello degli Uffiziali di 1. classe in ducati trenta,

quello degli Uffiziali di 2. classe in ducati venticinque,

quello degli Uffiziali di 3. classe di 1. rango in ducati venti e di 2. rango in ducati quindici,

quello de'Soprannumeri in ducati dieci,

quello degli Alunni in ducati cinque,

Art. 7. Quando l' Uffiziale addetto all' Archivio sia di una classe alla quale non corrisponda il soldo di ducati trenta, riceverà il compimento a titolo di soprassoldo.

Art. 8. Vi sarà un Usciere Maggiore col soldo di ducati diciotto,

quattro Uscieri col soldo di ducati quindici,

tre barandieri col soldo di ducati dieci,

e tre facchini col soldo di ducati otto.

Art. 9. I Ministri de'Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici L. GIURA

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto il Decreto di questo medesimo giorno, con cui viene stabilito il Piano Organico della Direzione Generale di Ponti e Strade;

Sulla proposizione del Ministro de'Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Francesco Melisurgo, Uffiziale di Ripartimento, è promosso a Capo Contabile.

Art. 2. I signori Angelo d' Acunzo e Michele Mariottino, Ufiziali di Carico, sono promossi ad Ufiziali di Ripartimento.

Art. 3. Il sig. Gabriele Costa è reintegrato nel posto di Ufiziale di Carico di primo rango.

Art. 4. Il sig. Giuseppe Tartaglia, Ufiziale di 1.ª classe, è promosso ad Uffiziale di Carico di secondo rango.

Art. 5. Gli Ufiziali di 2.ª classe signori Gaetano Fabbricatore, Francesco Sartorio, Salvatore Tavassi e Luigi Rigo sono promossi ad Ufiziali di prima classe.

Art. 6. Gli Ufiziali di 3.ª classe signori Salvatore Celentano, Erancesco Scotti, Nicola Melisurgo, Alessandro Diana, Camillo Buonincontri, Luigi Majello, Federico Guida, Ferdinando Salvetti, Luigi Merlino, Pasquale Bellotti e Leopoldo de Giorgio sono promossi ad Ufiziali di 2.ª classe.

Art. 7. Il sig. Federico Samengo, Ufiziale Soprannumerario, è promosso ad Ufiziale di 3.ª classe 1.° rango con gli onori di Ufiziale di 2.ª classe. Sono pure promossi ad Ufiziali di 3.ª classe i soprannumeri signori Luigi Valentini, Pasquale Vitale, Raffaele Muzi, Pasquale Mariottino, Giuseppe Tancredi e Nicola Ricciardi.

Art. 8. Il sig. Gaetano Lancellotti è reintegrato come Ufiziale di 3.ª classe 1.° rango.

Art. 9. Sono promossi Ufiziali di 3.ª classe 2.° rango gli attuali soprannumeri signori Luigi Giordano, Giuseppe Arigotti, Francesco Marangio e Rodolfo Capassino.

Art. 10. Sono promossi ad Ufiziali di 3.ª classe 2.° rango gli alunni signori Luigi Befani, Francesco Paolo Angolia, Achille Campanile, Luigi Marangio ed Oronzio Giannelli.

Art. 11. Sono promossi ad Ufiziali Soprannumeri i signori Luigi del Gaiso, Luigi Maresca, Francesco Amoroso, Tommaso de Martino, Beniamino Santagata, Michele Ferrajuolo, Gennaro Sperindeo, Leone Micheletti, Giuseppe Torrusio, Eduardo Piazzini, Luigi Fiorillo, Emilio de Riso, Marco Rosati, Giovanni Sollazzi e Gaetano Jannuzzi.

Art. 12. Sono nominati Soprannumeri i signori Michelangelo Melisurgo, Vincenzo Longhi, Luigi Tarallo, Luigi Papa ed Alfonso Ruggi.

Art. 13. Sono nominati alunni i signori Raffaele Tramaglia, Vincenzo Spinelli, Alfredo de Falco, Luigi Rosati, Vincenzo Rocco, Pasquale d'Ippolito, Gennaro Mariottino, Carlo Macillo, Giuseppe Coiro, Alfonso Abate, Alberto Radice, Eugenio d'Angelo, Gaetano de Lieto, Errico Graus, Augusto Cenni, Pasquale Jasillo e Giuseppe Porcelli.

Art. 14. L' usciere Marco Aurelio Bordini è promosso ad Usciere Maggiore.

Art. 15. I Ministri de' Lavori pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Prendendo in considerazione le condizioni attuali del Collegio Italo-Greco di S. Adriano in Calabria Citra, e desiderando ricondurre alla sua primitiva istituzione questo nobile stabilimento ch' è fonte di civiltà per la gioventù albanese di quella Provincia e della confinante Basilicata, e che per le vicende dei tempi è stato in gran parte deviato dai suoi primitivi ordinamenti;

Volendo inoltre sceverarlo da ogni ingerenza estranea a'suoi naturali reggitori, e ricondurre le cose alla primiera e vetusta fondazione con apportarvi al tempo stesso quei miglioramenti che la progrediente civiltà rende necessarii a profitto della gioventù studiosa;

Sul rapporto del Ministro di Grazia e Giustizia, incaricato temporaneamente a reggere anche il Ministero degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Consiglio de'Ministri:

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. Le Sovrane risoluzioni del cessato Governo Borbonico che ponevano il Collegio di S. Adriano sotto la dipendenza dell'Arcivescovo di Rossano, o di altri Prelati, sono pienamente rivocate.

Il Collegio ritornerà nello stato della sua primitiva indipendenza, e non riconoscerà altra autorità superiore, se non il Ministero degli Affari Ecclesiastici per la parte amministrativa e regolamentare.

Art. 2. In luogo del Presidente del Collegio Monsignor D. Agostino Franco, Vescovo di Ermopoli, da lungo tempo assente, è reintegrato nella carica di Vice Presidente il Sacerdote greco D. Antonio Marchianò, destituito per le vicende del 1848, e lungamente incarcerato.

Egli avrà l'annuo emolumento di duc. duecento.

Art. 3. Affine di tutelare meglio gl' interessi del Collegio, e provvedere alla esatta amministrazione delle sue rendite, è creata una Commissione composta dal Vice Presidente, dal Rettore, e da un altro Sacerdote greco, che sia benemerito dello Stabilimento. Questa Commissione curerà di migliorare gl' introiti, sceglierà i Professori, interverrà nella stipula dei contratti, formerà lo Stato Discusso, ed invigilerà acciò l'Amministrazione proceda con la più scrupolosa regolarità. Le sue deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti, verranno trascritte in apposito registro, e volta per volta immediatamente sottoscritte da tutti e tre i Componenti la Commissione. In caso di dissenso, potrà il discordante assegnare le ragioni nello stesso registro.

Art. 4. Il Rettore sarà il Segretario della Commissione, e come tale avrà il carico della redazione delle deliberazioni, e quello della corrispondenza, e sarà inoltre il Razionale del Collegio.

Art. 5. È nominato alla carica di Rettore il Sacerdote D. Benedetto Scura, che ha prestato al Collegio assai utili e rilevanti servigi. Egli godrà l'annuo emolumento di duc. censessanta, ed una indennità di duc. quaranta in compenso delle funzioni di Segretario e di Razionale che vi sono annesse.

Art. 6. È nominato membro della Commissione l'altro Sacerdote greco D. Francesco Saverio Elmo, con l'annuo emolumento di duc. censessanta, restando in facoltà del Vice-Presidente di affidargli anche una Cattedra di Lingua greca o di Matematica secondo che meglio stimerà opportuno.

Art. 7. In caso di legittima mancanza di qualcuno dei membri della Commissione sarà chiamato a rimpiazzarlo uno dei Professori del Collegio a scelta del Vice-Presidente.

Art. 8. In caso d'infermità o di altro impedimento legittimo del Vice-Presidente, il Direttore ne assumerà di pieno dritto le funzioni.

Art. 9. Nei primi dieci giorni di febbraio di ciascun anno saranno rimessi al Ministero degli Affari Ecclesiastici i conti della gestione dell'anno precedente, firmati pagina per pagina, e sottoscritti in fine da tutt'i componenti la Commissione. Nell'inviare tali documenti potrà la Commissione proporre tutte le misure che reputerà acconce al miglioramento tanto morale e scientifico, che materiale del pio luogo.

Art. 10. Oltre delle Cattedre che attualmente esistono, appena lo stato delle rendite il consentirà la Commissione curerà di fondarne altre di Lingua Francese, di Lingua e Letteratura Italiana, di Fisica Sperimentale e di Dritto.

Art. 11. I Professori del Collegio potranno essere anche Laici, dovendo solo aversi cura che la scelta cada sopra soggetti riputati per sapere e per probità.

Art. 12. Dal dì 1.° del prossimo novembre in poi, l'assente Vescovo di Ermopoli, che non presta alcun servizio al Collegio, percepirà soltanto la metà della sua prebenda: l'altra metà sarà rilasciata a beneficio dello Stabilimento.

Art. 13. Anche nel caso che il detto Vescovo di Ermopoli ritorni nel Collegio, l'Amministrazione sarà sempre tenuta dal Vice-Presidente e dalla Commissione creata con l'artic. 3.°, senza che possa egli prendervi ingerenza alcuna. Le sue funzioni dovranno limitarsi unicamente alle Ordinazioni e ad amministrare la Cresima nei paesi di rito greco.

Art. 14. La Commissione dovrà, a sua responsabilità, aprire il Collegio nei primi dieci giorni di novembre di ciascun anno, e non potrà chiuderlo se non al principio di settembre. Quei Convittori però che per distanza della loro patria o per altre ragioni non potranno recarvisi, saranno facoltati a dimorare nel Collegio durante il ferio autunnale.

Art. 15. Resta abolita la disposizione che prescrive doversi gli alunni gratuiti sottoporre ad un esame preventivo per essere ammessi, ed in conseguenza sono richiamati in vigore gli antichi regolamenti, che accordano il beneficio degli Alunni gratuiti indistintamente a tutt' i Comuni Albanesi di rito greco senza il detto sperimento.

Art. 16. Il Ministro di Grazia e Giustizia, incaricato temporaneamente a reggere anche il Ministero degli Affari Ecclesiastici, è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia incaric. temporaneam. a reggere anche il Ministero degli Affari Ecclesiastici
P. SCURA.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Ottavio Graziosi, ufiziale di Carico del Ministero degli Affari Esteri, è promosso ad ufiziale di Ripartimento.

Art. 2. Del pari vien promosso ad ufiziale di Carico, l'ufiziale di 1.ª classe signor Eugenio De Bouquai.

Il signor Giuseppe Roggero vien nominato ufiziale di Carico nello stesso Ministero.

Art. 3. Gli ufiziali di 2.ª classe signori Domenico Bianchini, Emilio Cavacece e Giuseppe Amati sono promossi alla 1.ª classe.

Digitized by Google

Art. 4. Vengono nominati ufiziali di 2.ª classe i signori Achille Mirti della Valle, alunno Diplomatico; gli alunni Consolari Nicola Miraglia, Giacomo Nordone e Luigi Marinucci; ed il sig. Angelo Comello.

Art. 5. I Ministri dell' Interno e delle Finanze ed il Segretario di Stato per gli Affari Esteri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Segretario di Stato per gli affari Esteri GIORGIO PALLAVICINO. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Antonio Raimo Calligrafo del Ministero degli Affari Esteri è dispensato da ogni ulterior servigio.

Art. 2. Il Corriere di Gabinetto signor Marco Arati è messo al ritiro liquidando la pensione di giustizia.

Art. 3. I Ministri dell' Interno e delle Finanze ed il Segretario di Stato per gli Affari Esteri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri GIORGIO PALLAVICINO. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Federico Santesilia, ufiziale di Carico, ed il signor Ignazio Folgore, ufiziale di 1.ª classe del Ministero degli Affari Esteri, sono messi in disponibilità.

Art. 2. Gli alunni consolari Giorgio Ruix, Luigi De Goyzueta e Ferdinando de Goyzueta sono dispensati da ogni ulteriore servigio.

Art. 3. I Ministri dell' Interno e delle Finanze ed il Segretario di Stato per gli Affari Esteri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Segretario di Stato per gli affari Esteri GIORGIO PALLAVICINO. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Prendendo in considerazione la grave età ed i lunghi servi prestati dal Cav. sig. Franceseo Campobrin Uffiziale di Ripartimento nel Ministero degli Affari Ecclesiastici che ha chiesto il ritiro;

Sul rapporto del Ministro di Grazia e Giustizia incaricato interinamente a reggere anche il Dicastero degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Cav. sig. Francesco Campobrin Uffiziale di Ripartimento nel Ministero degli Affari Ecclesiastici è a sua richiesta messo al ritiro colla pensione di giustizia a' termini di legge, e col grado e gli onori della carica che lascia.

Art. 2. Il sig. Angelo Giovine, Giudice del Tribunale civile in Terra di Lavoro, è nominato Uffiziale di Ripartimento nel Ministero degli Affari Ecclesiastici in luogo del sig. Cav. Campobrin ritirato.

Art. 3. Il Ministro di Grazia e Giustizia incaricato interinamente a reggere anche il Dicastero degli Affari Ecclesiastici ed il Ministro delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia incaric. interinamente anche del Dicastero degli Affari Eccl. P. SCURA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

---

31 Ottobre.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposta del Ministro dell'Interno e Polizia deliberata in Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Agl' Ispettori di Polizia di primo rango Ferdinando Lacosta e Giovanni Miraglia accordiamo gli onori e grado di Commessarii di terzo rango.

Art. 2. Nominiamo Ispettore di Polizia di secondo rango il signor Anselmo Chiarizia.

Art. 3. Il Ministro della Polizia e quello delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 25 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno e Polizia RAFFAELE CONFORTI. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Vedute le terne formate dalla Giunta Generale della Fratellanza del Pio Monte delle Sette Opere di Misericordia;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno;

Decreta

Art. 1. Sono nominati Governatori del cennato Pio Monte i signori Gabriele Capuano, Duca Michele Caracciolo di Brienza, e Marchese di Rende Giovanni Siciliani, in surrogazione de' signori Commendatore Antonio Spinelli, del Principe di Torella e del Duca di Cajanello.

Digitized by Google

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il sig. Antonio Trama, Ufiziale graduato di 1ª classe e Professore sostituto alla Cattedra di Paleografia al Grande Archivio, è destituito.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Ministro dell'Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno e Polizia;

Decreta

Art. 1. Il signor Domenico Gizio, Ispettore di Polizia di primo rango, rimane a sua richiesta esonerato della suddetta carica, per essere chiamato ad altre funzioni.

Art. 2. Egli seguiterà a percepire il soldo che attualmente gode, in ducati quaranta mensili, fino a che non gli sarà conferito altro ufficio.

Art. 3. I Ministri dell' Interno e Polizia e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la parte che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno e Polizia — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de'Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. D. Luigi Fittipaldi è nominato Ispettore della Direzione Generale delle Poste con ducati 50 il mese, oltre la pianta organica.

Art. 2. I Ministri de' Lavori pubblici e delle Finanze sono incaricati, ciascuno per la sua parte, della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 26 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. I soprannumeri della Direzione Generale delle Poste D. Silvestro Vallese, D. Oreste Villani, D. Antonio Fuentes, D. Giovanni Ciollaro e D. Luigi Pirozzi sono promossi ad Uffiziali di 3.ª classe secondo rango con ducati dieci al mese.

Art. 2. Gli Alunni D. Luigi Toscano, D. Filippo Mari, D. Napoleone Venditti, D. Eugenio de Martino, e D. Alfonso Maria Cappelli sono promossi a soprannumerarii con ducati quattro al mese.

Art. 3. I Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 27 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de'Lavori Pubblici;

Udito il Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Nel Ministero de' Lavori Pubblici sono promossi ad uffiziale soprannumero l' alunno Vincenzo Ruggi in luogo di Francesco Frate, passato a Vice Ispettore Generale delle prigioni dei domini continentali, e ad alunno col soldo di ducati dieci il sig. Fabrizio Errichelli in rimpiazzo del Ruggi.

Art. 2. I Ministri de' Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 27 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici — LUIGI GIURA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Considerando che con la introduzione del Telegrafo Elettrico non rimanga assicurato il servizio delle scoverte marittime per le quali si riconoscono indispensabili i Telegrafi ad ala, o semafori;

Considerando in conseguenza del premesso, che le scoverte marittime interessino la marina, più che ogni altra dipendenza;

Considerando che fin ora a spese della marina sia stato il mantenimento di tutto il servizio telegrafico, quantunque sia passato nella giurisdizione di altro Dicastero;

Digitized by Google

Tenuto presente l'organico del servizio elettrico approvato con Decreto del 23 corrente;

E volendo nello interesse dello Stato provvedere anche alla organizzazione del servizio semaforico, tanto per le scoverte marittime, che per la vigilanza possibile dello esteso littorale di questa parte meridionale d'Italia;

Decreta

Art. 1. Per le scoverte marittime, e per la vigilanza del littorale dell'Italia meridionale, in quella parte, cioè, ove più se ne risente il bisogno, resteranno in piedi i telegrafi ad ala, i quali poi trasmetteranno i loro segnali per mezzo delle linee elettriche.

Art. 2. Conseguentemente non solo esisteranno telegrafi ad ala nei punti del littorale, ma anche in siti intermedi, sino a raggiungere le linee elettriche, senza andare incontro ad ingenti spese, per portare queste ultime fino ai telegrafi di scoverta.

Art. 3. La fissazione dei posti per ottenersi quanto sopra è prescritto, sarà devoluta ad una Commessione di probi ed intelligenti Uffiziali telegrafici, da nominarsi di accordo dai due Ministri della Marina e de' Lavori Pubblici.

Art. 4. Il servizio visuale in personale o materiale sarà a carico ed alla dipendenza della Marina. La organizzazione del servizio di corrispondenza, e del personale da formare il corpo telegrafico, dipendente dalla Marina, procederà di concerto fra i due rami, giacchè se l' elettrico trasmetterà i segnali del visuale, questo nelle occorrenze potrà essere di sussidio al *primo*.

Art. 5. I Ministri della Marina, delle Finanze, e dei Lavori Pubblici, ciascuno per la sua parte, cureranno la esecuzione *del presente* Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici LUIGI GIURA. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. La Giunta della Biblioteca Nazionale è sciolta.

Art. 2. Il Sacerdote D. Vito Fornari è nominato Prefetto della indicata Biblioteca Nazionale, coll'incarico di proporre riordinamento organico di essa Biblioteca e la riforma del personale.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 30 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica F. DE SANCTIS. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il Prefetto della Biblioteca Nazionale Canonico D. Giovanni Rossi è messo al ritiro con la pensione eguale all'intero soldo, ritenendo gli onori ed il grado della carica che lascia.

Art. 2. Sono ritirati con la pensione di giustizia i Sacerdoti D. Giustino Quadrari 1.° Bibliotecario, e D. Domenico Coppola 2.° Scrittore della stessa Biblioteca.

Art. 3. Il Canonico D. Gaetano Sanseverino è destituito dall'ufficio di 1.° Scrittore di essa Biblioteca Nazionale.

Art. 4. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 30 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica F. DE SANCTIS. — *Il Pro-Dittatore* GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Volendo provvedere alla sorte delle persone addette al Liceo del Salvatore rimaso chiuso;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero dell'Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. I Professori D. Michele Giovannetti, D. Gennaro Colamarino, D. Salvatore Cacciapuoti, D. Giuseppe Giorgio, D. Lelio Visci, D. Ettore Giuliani; i Maestri D. Salvatore Ventrella, D. Giacinto Laganà, D. Giovanni Giannini, D. Gennaro de Gaetano; ed il Prefetto d' Ordine D. Gabriele de Marco, seguitando a percepire il soldo di cui godono, attenderanno la loro destinazione.

Art. 2. Sono messi al ritiro col soldo intero D. Paolo Romeo, Professore di Filosofia, D. Salvatore Pisani, Professore di Umanità, D. Michele Tedeschi, Professore di Grammatica inferiore, D. Giacomo Ciavarelli, Prefetto delle Scuole; con la metà del soldo, D. Domenico Vajano, Vice-Rettore, D. Giuseppe Susca, Professore di Matematiche, ed i signori Antonino d' Auria e Gaetano Fabbricatore, maestri di Calligrafia; con la pensione di giustizia i signori Vincenzo Avellino, Giuseppe Salvo, e Gustavo Pouchain.

Art. 3. La Commessione di Pubblica Istruzione è incaricata di provvedere alle sorti dei Prefetti, dei Camerieri, dei servi, secondo il merito di ciascuno.

Art. 4. I soldi e le pensioni ora assegnate verranno soddisfatti dai fondi del Liceo. I membri della Commessione Amministrativa e gl' Impiegati alla Contabilità rimangono al loro ufficio.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze e il Direttore del Mini-

Digitized by Google

stero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 30 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
F. De Sanctis.

Il Pro-Dittatore
Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Considerando che l' edifizio del Salvatore è troppo angusto al bisogno dello insegnamento secondario in questa Capitale;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione pubblica deliberata nel Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Un ginnasio per l' insegnamento secondario, intitolato dal glorioso nome di Vittorio Emmanuele, verrà aperto il primo giorno di gennaio del 1861, nel locale che fu casa e Collegio dei PP. Gesuiti.

Art. 2. Il detto ginnasio avrà delle Scuole pubbliche per tutti i gradi dello insegnamento, ed un alunnato con Scuole interne.

Art. 3. La pensione mensuale di ogni alunno è fermata a ducati dodici.

Art. 4. Le rendite del Liceo del Salvatore vengono addette alle spese del nuovo ginnasio, supplendo la Real Tesoreria e la Provincia a quello che mancherà nello assestamento del nuovo Stato discusso.

Art. 5. I Ministri delle Finanze e dell'Interno ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 30 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
F. De Sanctis.

Il Pro-Dittatore
Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro della Guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

ecreta

Art. 1. Sono promossi nel personale del Ministero di Guerra i seguenti individui:

Ad Ufiziale di Carico di primo rango

L'Ufiziale di Carico di secondo rango signor Leopoldo Tanchi.

Ad Ufiziale di Carico di secondo rango col soldo di ducati ottanta mensuali

Gli Ufiziali di Carico di secondo rango col soldo di ducati settanta signori Giuseppe Marantonio e Lino d' Ayala.

Ad Ufiziali di Carico di secondo rango col soldo di ducati settanta mensuali

Gli Ufiziali di prima classe di primo rango signori Gioacchino Golisano e Tommaso Surrentino.

Ad Ufiziali di prima classe di primo rango

Gli Ufiziali di prima classe di secondo rango signori Antonio Leotta, Guglielmo Surrentino e Giacomo Tamajo.

Ad Ufiziali di prima classe di secondo rango

Gli Ufiziali di seconda classe di primo rango signori Alessandro Scarpelli, Settimio Campanelli e Giuseppe Orgitano.

Ad Ufiziali di seconda classe di primo rango

Gli Ufiziali di seconda classe di secondo rango signori Pasquale Bresciano, Errico Garofalo, Roberto Vignolo e Gaetano Marantonio.

Ad Ufiziali di seconda classe di secondo rango

Gli Ufiziali di terza classe di primo rango signori Errico Bresciano, Gaetano Surrentino, Vincenzo lo Gatto, Nicola Liberati e Pasquale Gleyeses.

Ad Ufiziali di terza classe di primo rango

Gli Ufiziali di terza classe di secondo rango signori Giuseppe Coudrian, Filippo Galera, Francesco Massa, Francesco Curcio e Tommaso d' Ayala.

Ad Ufiziali di terza classe di secondo rango

Gli Ufiziali Soprannumerari signori Giuseppe Gambardella, Edoardo Vignolo, Nicola Lanzilao, Guglielmo Notarroberto, Carlo Pollio, Luigi Perfumo e Gaetano Santanna.

Ad Ufiziali soprannumerarii

Gli alunni con soldo signori Carlo Tisci, Federico Tarsia, Luigi Montano, Roberto Pinto, Francesco Fredin, Guglielmo Formichi e Carlo Allocca.

Ad alunni con soldo di ducati dieci

Gli alunni con soldo di ducati sei signori Domenico Rossi, Salvatore Montano, Raffaele Anatella, Carlo Fortunato, Giuseppe Curcio e Francesco Morelli.

Ad alunni con soldo di ducati sei

Gli alunni senza soldo esaminati e classificati signori Giuseppe Ferrari, Gaetano Salernitano, Vincenzo Coudrian, Francesco Gatti, Alfredo Antonini ed Arturo Tartaglione.

Art. 2. Lo alunno col soldo di ducati sei signor Giuseppe Curcio promosso ad alunno col soldo di ducati dieci, e lo alunno senza soldo signor Alfredo Antonini nominato alunno con soldo di ducati sei, di sopra menzionati, entreranno in godimento de'rispettivi loro soldi, allorchè avranno raggiunta l'età prescritta dal Decreto organico de'5 marzo andante anno, e vi saranno vuote le corrispondenti piazze.

Art. 3. I Ministri della Guerra e delle Finanze sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli 30 ottobre 1860.

Pel Ministro della Guerra
Il Direttore
Zambeccari.

Il Pro-Dittatore
Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno, deliberata ne Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Una medaglia commemorativa di argento sarà co-

Digitized by Google

niata in onore dei volontarii che sotto gli ordini del Dittatore presero parte alle campagne di Sicilia e di Napoli.

Art. 2. Tutt'i Ministri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 31 ottobre 1860.

Il Ministro dell' Interno — RAFFAELE CONFORTI.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Prendendo in considerazione le condizioni di salute, ed i lunghi ed onorati servigi prestati dal sig. Giovanni Tagliaferri Cancelliere di giudicato di circondario al ritiro ;

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. La pensione di grazia di ducati sei mensili già accordata al sig. Giovanni Tagliaferri, Cancelliere di giudicato di circondario in ritiro, è aumentata a ducati diciotto mensili pagabili su' fondi della Tesoreria.

Art. 2. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 27 ottobre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia — P. SCURA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia ;

Udito il Consiglio de' Ministri ;

Decreta

Art. 1. Il sig. Luigi Pizzicaro, giudice del Tribunale civile in Catanzaro , è messo al ritiro con la pensione di giustizia.

Il signor Michele Politi Oristanio, giudice di 1.ª classe al circondario di Catanzaro , è nominato giudice del Tribunale civile in Catanzaro, in luogo del signor Pizzacaro ritirato.

Il signor Michele Fabiani fu Decio è nominato giudice di circondario di 1.ª classe capoluogo di provincia, ed è destinato a quello di Catanzaro, in luogo del signor Politi Oristanio promosso.

Art. 2. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 27 ottobre 1860.

Ministro di Grazia e Giustizia — P. SCURA.

Il Pro-Dittatore — GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. In ogni provincia vi sarà una Scuola normale primaria maschile ed una femminile.

Art. 2. L'edificio dovrà contenere: 1.° tre sale per l'insegnamento; 2.° una sala per la biblioteca; 3.° un'altra per conservarvi le macchine di fisica e chimica e gli oggetti di storia naturale; 4.° un alloggio pel direttore; 5.° un giardino per l'esperienze agronomiche; 6.° ed un prato o cortile per gli esercizi ginnastici.

Art. 3. Il numero degli alunni non potrà eccedere più di 60, eccetto la scuola di Napoli, in cui possono giungere sino a 120.

Art. 4. Gli alunni sono nominati dietro concorso.

Art. 5. Sono dispensati dal concorso dietro il parere della Commessione di Pubblica Istruzione coloro che già da tre anni sono con lode maestri primari pubblici.

Art. 6. Condizioni di ammissione al concorso sono l'età di 16 anni compiuti ed una buona morale.

Art. 7. L' esame cadrà sulle seguenti materie: 1.° lingua italiana, 2.° elementi di geografia, cosmografia e storia, 3.° elementi di aritmetica e geometria.

Art. 8. La Commessione di esame è composta de'professori della Scuola normale sotto la presidenza del Direttore.

Art. 9. Gli alunni che negli esami di passaggio dal secondo al terzo anno ottengono il maggior numero di punti, sono nominati alunni ripetitori, uno o due per materia. Essi dovranno udire le ripetizioni, ed assistere i professori nella correzione dei lavori, e nelle esperienze ed esercizi scolastici.

Art. 10. Gli alunni si obbligheranno in iscritto ad accettare per sei anni il posto che sarà loro conferito nel pubblico insegnamento dopo la loro approvazione nell'ultimo esame. Con questa condizione saranno esenti dalla leva.

Art. 11. L' insegnamento durerà tre anni.

Art. 12. Nel primo anno s'insegnerà: 1° grammatica italiana ed elocuzione, 2° elementi di cosmografia, di geografia e la storia nazionale, 3° l'aritmetica, la contabilità ed il sistema metrico, 4° elementi di geometria piana e solida, 5° le nozioni elementari di storia naturale, fisica e chimica, principalmente per ciò che si appartiene agli usi della vita, 6° le norme elementari d' igiene, 7° elementi di agricoltura, 8° il trattato dei doveri religiosi civili e politici, 9° la pedagogia, 10° disegno lineare, calligrafia, canto ed esercizi ginnastici.

Art. 13. Ogni Scuola normale avrà una biblioteca composta delle opere più utili in ciascuna materia dell' insegnamento normale.

Art. 14. La biblioteca rimarrà aperta dalle 22 ore fino a due ore di notte. Possono esservi ammessi gli alunni della Scuola normale, ed anche di altre scuole e i professori pubblici e privati. Gli altri avranno bisogno di uno speciale permesso del Direttore.

Art. 15. I professori saranno cinque: 1° di lingua italiana, 2° di cosmografia, geografia e storia, 3° di aritmetica, geometria e disegno lineare, 4° di storia naturale, igiene, chimica, fisica e agricoltura, 5° dei doveri religiosi civili e politici e di pedagogia.

I professori ànno lo stipendio mensuale di ducati 25.

Digitized by Google

I professori sono di nomina Regia a proposta della Commessione di Pubblica Istruzione. Il rapporto della Commessione di Pubblica Istruzione nel quale si danno le ragioni della proposta, dovrà esser pubblicato per le stampe.

Art. 16. Vi sarà un maestro di canto, un maestro di calligrafia, ed un altro di ginnastica, ciascuno con lo stipendio mensuale di ducati 15.

Art. 17. Il professore di fisica e chimica è custode delle macchine e degli oggetti di storia naturale col soprassoldo di ducati 10.

Art. 18. Uno dei professori destinato dalla Commissione provinciale sarà bibliotecario col soprassoldo di ducati 10.

Art. 19. Uno dei professori sarà a proposta della Commessione anche il Direttore della scuola, col soprassoldo di duc. 15.

Art. 20. Nei due primi anni vi sarà un esame per il passaggio da una classe all' altra : nel terzo anno vi sarà l'esame di uscita. L'esame è pubblico. Possono presentarvisi anche altri aspiranti al posto di maestri primarii, quantunque non facciano parte della scuola, purchè abbiano insegnato almeno per un anno ;

Art. 21. Coloro che non sono approvati rimarranno un altro anno nella stessa classe, ed ove ciò accade la seconda volta , saranno espulsi. Coloro che non sono approvati nell' esame di uscita , possono ripresentarsi nel principio dell' anno scolastico.

Art. 22. Gli alunni alla fine del secondo anno possono essere nominati maestri elementari primarii , dopo di aver fatto il tirocinio di sei mesi in una scuola primaria pubblica.

Art. 23. Il Comune dove è posta la scuola normale dee dare l'edifizio della scuola, ed ancora tutti gli arredi necessari , come tavolini, banchi, lavagne. Dee ancora provvedere alla manutenzione dell' edifizio.

Art. 24. Il custode della biblioteca e il serviente sono ancora pagati dal Comune.

Art. 25. Le macchine, gli oggetti di storia naturale ed i libri per la biblioteca sono a carico della cassa provinciale.

Art. 26. I professori e il Direttore sono a carico del Tesoro.

Art. 27. Si può sul bilancio della Pubblica Istruzione accordare sussidii ad alunni di nota povertà , previo il parere della Commessione di Pubblica Istruzione.

Art. 28. Nelle scuole normali femminili saranno :

Una direttrice e due maestre assistenti ;

Un professore di lingua e letteratura italiana ;

Un professore di storia, geografia e pedagogia ;

Un professore di nozioni elementari di scienze naturali , igiene, fisica e chimica;

Un professore di aritmetica , contabilità , e nomenclatura geometrica a bene intendere il sistema metrico decimale.

Art. 29. La Direttrice avrà lo stipendio mensuale di ducati quaranta , e ciascuna delle due maestre assistenti quello di ducati quindici; i professori avranno lo stipendio mensuale di ducati venticinque.

La Direttrice, le maestre ed i professori saranno di nomina Regia a proposta della Commessione di Pubblica Istruzione.

Art. 30. La Direttrice darà le lezioni sui doveri della donna, il catechismo e la Religione, e farà da ripetitrice del corso dell' ultimo anno, assistita dalle migliori allieve , fra le quali sceglierà pure quelle che dovranno assistere le due maestre nelle ripetizioni del corso di primo e secondo anno.

Art. 31. Una delle maestre assistenti sorveglierà durante un'ora del giorno i lavori donneschi , ed avrà cura della biblioteca, per cui godrà il soprassoldo di ducati dieci.

Art. 32. L'altra maestra assistente darà lezioni di calligrafia e disegno di ornato. Sarà pure incaricata di conservare i modelli di disegno , col soprassoldo di ducati dieci.

Art. 33. Tutte le altre differenze, che necessariamente debbono esservi fra una scuola maschile ed una femminile, saranno meglio indicate nei programmi e regolamenti disciplinari.

Art. 34. Gli altri particolari indicati nel Decreto della istituzione della scuola normale maschile, che non sono incompatibili con questa scuola normale femminile , s'intendono conservati.

Art. 35. Considerando il bisogno in cui si è di buoni maestri primarii , si può subito procedere all' esecuzione , anche derogando a qualche disposizione della presente legge.

Art. 36. I particolari di esecuzione saranno stabiliti in uno speciale regolamento a cura della Commessione di Pubblica Istruzione.

Art. 37. I Ministri dell'Interno e delle Finanze ed il Direttore del Ministero di Pubblica Istruzione sono incaricati dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 31 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
F. De Sanctis.

Il Pro-Dittatore
Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero d' Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio de'Ministri ;

Decreta

Art. 1. Il signor Gaetano Cammarota è nominato Direttore della Scuola normale primaria maschile di Napoli.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze, e il Direttore del Ministero di Pubblica Istruzione sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 31 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
F. De Sanctis.

Il Pro-Dittatore
Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio de'Ministri;

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. La signora Anna Bonino è nominata Direttrice della Scuola normale primaria femminile di Napoli.

Art. 2. I Ministri dell'Interno e delle Finanze, e il Direttore del Ministero della Pubblica Istruzione sono rispettivamente incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 31 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
F. De Sanctis.

Il Pro-Dittatore
Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Volendo onorare l'ingegno e la dottrina di Giambattista Aiello, vissuto laborioso e povero e mancato così dolorosamente alla patria;

Sulla proposizione del Direttore del Ministero dell'Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. È accordata alla signora Camilla Minervini vedova Aiello, e madre del defunto Giambattista Aiello, una pensione vitalizia di ducati diciotto al mese sui ruoli provvisorii della Tesoreria Generale.

Art. 2. Dopo la vita della suddetta vedova Aiello la pensione istessa sarà goduta dalla sua figliuola signora Colomba Aiello, vedova Vegliante, sorella germana del defunto.

Art. 3. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 31 ottobre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
F. De Sanctis.

Il Pro-Dittatore
Giorgio Pallavicino.

VOTAZIONE DEL PLEBISCITO.

Nei comuni di Aversa, Lusciano, Ducenta, Casaluce, Casalnuovo, Aprano, Teverola, Carinaro, Trentola, S. Marcellino, Frignano maggiore, Frignano piccolo, Parete, Casal di Principe, S. Cipriano, Casapesenna, Pantano, Succivo, Orta, Cesa e Gricignano, formanti tre circondarii, si è avuto il seguente risultato. Allistati 11,240; votanti 8414; pel *no* 158; pel *si* 8256.

Digitized by Google

Digitized by Google

Num. 21. — 1860 Novembre dal 2 all' 8.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 2 Novembre.

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero di Pubblica Istruzione;

Decreta

Art. 1. La Commissione provvisoria di Pubblica Istruzione è sciolta.

Art. 2. L'alta direzione di tutta la parte scientifica, regolamentaria, ed amministrativa dell' Istruzione Pubblica, cioè della Regia Università degli studii e stabilimenti da essa dipendenti, Accademie, Specola astronomica, Licei, collegi, scuole speciali, ed istituti e scuole private, è affidata ad un Consiglio che prenderà il nome di Consiglio generale di Pubblica Istruzione, e sarà preseduto dal Ministro.

Art. 3. Il Consiglio è composto di cinque membri, oltre ad un Vice Presidente, e ad un Segretario con voto.

Art. 4. Il Consiglio si riunirà almeno due volte la settimana, salvo i casi straordinarii.

Art. 5. A ciascun membro del Consiglio sarà affidato più particolarmente un ramo della Pubblica Istruzione, secondo che verrà stabilito in un apposito regolamento.

Art. 6. Il Consiglio ha le seguenti attribuzioni — 1. Prende tutte le disposizioni opportune per l'esatta esecuzione delle leggi e de'regolamenti — 2. Sui rapporti annuali e mensuali degl'Ispettori e delle Commissioni Provinciali compila un rapporto annuale sul merito, la condotta ed i servizi prestati da ciascun professore, da servire di norma per le nomine o le promozioni — 3. In ogni biennio fa un rapporto sullo stato dell'istruzione — 4. Regola la parte amministrativa delle varie scuole dipendenti dal Ministero di Pubblica Istruzione, esaminando i contratti di qualunque natura come somministrazione di viveri od altro, proponendo l'uso che deve farsi delle somme che avanzano, dando il suo avviso sui rispettivi stati discussi — 5. Esamina i progetti per lavori da eseguirsi in locali addetti all'istruzione pubblica.

Art. 7. Vi sarà ancora un Consiglio straordinario, che si riunirà una volta al mese, salvo i casi straordinarii.

Art. 8. Il Consiglio straordinario, oltre i cinque membri detti avanti, sarà composto di dieci altri.

Art. 9. Il Consiglio straordinario ha le seguenti attribuzioni;

1.° Propone nuove leggi o regolamenti intorno alla pubblica istruzione, ovvero delle modificazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore;

2.° Fa le proposte per la nomina de' professori, che debbono eleggersi senza concorso, e per gli altri casi stabilisce le norme da tenersi nello sperimento;

3.° Fa la proposta di coloro che debbono comporre le Commissioni Provinciali;

4.° In mancanza di buoni libri per l'insegnamento primario o secondario, propone i rimedii opportuni, intimando anche de' concorsi a questo fine. Fa pure o commette l' esame delle opere utili all'istruzione, e stabilisce i compensi o i premii da darsi per servigi importanti prestati alla pubblica istruzione, non che le pensioni ai Dotti, che non fossero più in istato di prestar servizio;

5.° Può dietro rapporto delle Commissioni provinciali o degl' Ispettori, sospendere impiegati, maestri, professori, direttori, ispettori, ed anche professori dell' Università; ma per questi ultimi il Ministro dovrà presedere il Consiglio, ed assisteranno anche alle sessioni tre professori a ciò delegati dal Consiglio di disciplina dell'Università;

6.° Esamina i programmi d'insegnamento, dividendosi in varie commissioni, ed aggregandosi in caso di bisogno de' professori dell' Università.

Art 10. A tutte le precedenti attribuzioni del Consiglio si aggiungono quelle ad esse attribuite dalle leggi ancora in vigore.

Art. 11. Un terzo almeno di tutto il Consiglio dovrà appartenere all'Università o all'Accademia; gli altri potranno essere scelti tra' professori pubblici e privati e tra gli uomini eminenti.

Art. 12. Dopo cinque anni dalla prima istallazione del Consiglio tre de'Consiglieri straordinarii estratti a sorte dovranno lasciare il loro uffizio ed essere surrogati da altri tre nominati sulla proposizione di tutto il Consiglio, il quale dovrà essere in questo caso preseduto dal Ministro. Nell'anno seguente usciranno allo stesso modo tre altri Consiglieri straordinarii, e così per altri due anni successivi. Nel quinto anno usciranno cinque Consiglieri straordinarii, di maniera che dopo il secon-

Digitized by Google

do quinquennio il corpo de'Consiglieri straordinarii sarà interamente rinnovellato — Così si procederà per gli anni seguenti. Niuno potrà esser rieletto se non dopo tre anni.

Art. 13. I Consiglieri ordinarii durano in uffizio tre anni, e possono essere confermati.

Art. 14. Il Vice-Presidente ed il Segretario generale non sono inamovibili.

Art. 15. Ove rimanga vacante il posto di uno de'Consiglieri, tutto il Consiglio riunito proporrà a maggioranza di voti il successore.

Art. 16. Il Segretariato del Consiglio sarà ordinato in un apposito regolamento.

Art. 17. Nelle pubbliche solennità il Consiglio prenderà posto prima dell'Università e dell'Accademia.

Art. 18. Niun membro potrà mancare alle sessioni senza legittimo impedimento, ove l'assenza fosse per due mesi di seguito senza cagione, s'intenderà volontariamente dimesso.

Art. 19. Il Vice Presidente avrà il soldo, il grado e gli onori di Consigliere di Stato.

Il Segretario avrà il soldo de' Segretarii generali delle Amministrazioni generali di prima classe.

I Consiglieri membri del Consiglio ordinario di Pubblica Istruzione avranno lo stipendio di annue duemila lire.

Art. 20. La commissione presente di Pubblica Istruzione continuerà in uffizio sino all' apertura dell' Università.

Art. 21. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 1 novembre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
F. De Sanctis.

Il Pro-Dittatore
Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica, deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono nominati Consiglieri Ordinarii di Pubblica Istruzione:

Raffaele Piria — Salvatore Tommasi — Giuseppe Pisanelli — Ruggiero Bonghi — Giuseppe Battaglini.

Art. 2. Sono nominati Consiglieri Straordinarii di Pubblica Istruzione:

Luigi Dragonetti — Pietro Leopardi — Giovanni Vignale — Giuseppe Ferrigni — Ernesto Capocci — Guglielmo Gasparrini — Camillo De Meis — Fortunato Padula — Antonio Ranieri — Domenico Morelli.

Art. 3. È nominato Vice-Presidente del Consiglio di Pubblica Istruzione, Saverio Baldacchini.

Art. 4. È nominato Segretario Generale di Pubblica Istruzione Antonio Ciccone.

Art. 5. Il Direttore del Ministero della Pubblica Istruzione ed il Ministro delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 1 novembre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
F. De Sanctis.

Il Pro-Dittatore.
Giorgio Pallavicino.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica deliberata nel Consiglio dei Ministri;

Decreta

Art. 1. Sono nominati professori Onorarii della Regia Università degli Studii:

Saverio Baldacchini, Nicolò Tommaseo, Ludovico Pasini, Paolo-Anania De Luca, Ernesto Capocci.

Art. 2. Il Direttore del Ministero della Istruzione Pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 1 novembre 1860.

Il Direttore del Ministero dell' Istruzione Pubblica
F. De Sanctis.

Il Pro-Dittatore
Giorgio Pallavicino.

DISPACCI ELETTRICI

Il Generale della Rocca a S. M. il Re. — Sessa.

Stanno per giungere parlamentari per trattare della resa.

S. Maria 2, ore 7 antimeridiane.

L' Ispettore Generale dei Telegrafi Militari al Pro-Dittatore e a tutti i Ministri incluso Villamarina.

Alle 8. 35 ant. per ordine superiore fu abbassata la nostra bandiera rossa sul Monte S. Angelo, perchè vennero innalzate sui bastioni di Capua *tre bandiere bianche* che accennano volere il nemico parlamentare.

S. Angelo 2, ore 10 antimeridiane.

Il Maggior Generale Milbitz al Generale Türr in Napoli.

In questo momento metto in ordine le truppe che debbono occupare Capua che ha capitolato.

S. Maria 2 novembre ore 4. 30 p. m.

---

3 Novembre.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno e della Polizia deliberata nel Consiglio de' Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Antonio de Honestis, Giudice della Gran Corte Civile di Napoli, è nominato in missione Prefetto di Polizia col soldo annesso a questa carica.

Art. 2. Il Ministro dell'Interno e Polizia, e quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 3 novembre 1860.

Il Ministro dell' Interno
Raffaele Conforti.

Il Pro-Dittatore
Giorgio Pallavicino.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Soprintendente Generale di Casa Reale:

Decreta

Art. 1. La Casa Reale della cessata Dinastia Borbonica è sciolta per quanto riguarda le seguenti categorie:

Capi di Corte onorarii;
Cerimoniere;
Cavalieri di Compagnia;
Gentiluomini di Camera con esercizio;
Maggiordomi di Settimana;
Gentiluomini di Camera di entrata;
Cavaliere di Onore, Dama di Onore, Cavallerizzo } della Regina;
Dame di Compagnia;
Dame di Corte.

Art. 2. Il Soprintendente Generale della Real Casa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 1 novembre 1860.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Il Soprintendente Generale di Casa Reale
Marchese GIOACCHINO SALUZZO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Udito il Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Il signor Andrea Cipolletta attualmente incaricato dell' Archivio del Ministero degli Affari Esteri è nominato Vice-Archivario ed il suo soldo è elevato a ducati cinquanta mensili, quanto sono gli attuali suoi averi.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze ed il Segretario di Stato per gli Affari Esteri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 1 novembre 1860.

Pel Segretario di Stato degli Affari Esteri
Il Segretario della Prodittatura incaricato della firma degli Affari Esteri
BIAGIO CARANTI

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D' ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Visto che i Consoli del cessato Governo Signori Raimondo de Goyzueta, Francesco Galera, Commendatore Mayer e Felice Kaskel hanno ricusato fare atto di adesione al Governo di Vittorio Emmanuele;

Udito il Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. I Signori Raimondo de Goyzueta, Console Generale di 1.ª classe a Marsiglia; Francesco Galera, Console Generale di 2.ª classe a Civitavecchia, Commendatore Mayer Console Generale di 3.ª Classe a Bordeaux, e Felice Kaskel Console Generale di 3.ª Classe a Dresda sono destituiti.

Art. 2. Il Ministro delle Finanze ed il Segretario di Stato per gli Affari Esteri sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 1 novembre 1860.

Pel Segretario di Stato degli Affari Esteri
Il Segretario della Prodittatura incaricato della firma degli Affari Esteri
BIAGIO CARANTI.

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO

ITALIA E VITTORIO EMMANUELE

IL DITTATORE DELL' ITALIA MERIDIONALE

Decreta

Art. 1. È creato un Ospizio per gl' Invalidi militari. Vi saranno raccolti tutti coloro che per ferite riportate in difesa della Patria saranno rimasti inabili al lavoro.

Art. 2. È addetto al cennato ospizio il Real sito di Quisisana, il quale riceverà immediatamente tutte le rinnovazioni e le opere che siano convenevoli aggiungervisi pel suo nuovo destino.

Art. 3. È aperto al Ministro della Guerra, sullo stato discusso del 1860, un credito di duc. centomila; per la sposa annuale sarà inscritta sul gran Libro del Debito pubblico una rendita proporzionata al numero degli invalidi che dovranno essere mantenuti dallo Stato.

Art. 4. L'Ospizio per gl'Invalidi militari sarà diretto da un Governatore, il quale sarà uno degli uffiziali superiori che siasi distinto nelle guerre nazionali.

Art. 5. Con regolamento ministeriale saranno stabilite le norme del servizio dell'amministrazione e della disciplina dell'ospizio.

Art. 6. Il Ministro della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Caserta 29 ottobre 1860.

Pel Ministro della Guerra
Il Direttore
ZAMBECCARI

Il Dittatore
G. GARIBALDI.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL' AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici;
Udito il Consiglio de'Ministri:

Decreta

Art. 1. Il signor Francesco Giordano è nominato Direttore del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 2. I Ministri de'Lavori Pubblici e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 ottobre 1860.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
L. GIURA

Il Pro-Dittatore
GIORGIO PALLAVICINO.

Digitized by Google

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA
IL PRO-DITTATORE IN VIRTÙ DELL'AUTORITÀ A LUI DELEGATA

Prese in considerazione le attuali condizioni del commercio;
Sul rapporto del Ministro di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio de'Ministri;

Decreta

Art. 1. Le scadenze per gli effetti commerciali sono prorogate di dieci giorni; purchè però l'ultima delle dette proroghe non oltrepassi il trentuno del prossimo dicembre.

Art. 2. I Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 2 novembre 1860.

Il Ministro di Grazia e Giustizia P. Scura.
Il Pro-Dittatore Giorgio Pallavicino.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Tutti i sotto-uffiziali destituiti per le vicende politiche del 1820, faranno pervenire al più presto possibile nel Comando della Piazza di Napoli il loro nome coi documenti comprovanti il grado che si avevano in quell'epoca e la loro dimissione.

Pel Ministro assente
Il Colonnello Ispettore Generale
Zambeccari.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Avendo il Prodittatore preso in considerazione le sciagure sofferte dalla sig^a. Vincenza Pisa, orfana del Maggiore Vincenzo, per le persecuzioni patite dal padre, con determinazione de' 23 corrente ha disposto in favore della medesima che le sia pagata una pensione di grazia di D. 20 al mese.

MINISTERO DELLA POLIZIA

Considerando che il giornale intitolato: *La Torre di Babele* offende il senso morale del paese con caricature le quali si riferiscono a persone inviolabili;

In virtù de'poteri straordinarj conferitici dalla Dittatura;

Ordiniamo quanto siegue:

Il giornale intitolato *la Torre di Babele* è soppresso.

Il Ministro dell' Interno e della Polizia
Raffaele Conforti.

COMANDO DELLA PROVINCIA E PIAZZA DI NAPOLI

Appenà sarà annunziato il fausto arrivo in questa Capitale di Sua Maestà il Re Vittorio Emmanuele, tutti i signori Uffiziali dell' Esercito Italiano, non addetti ai Corpi attivi e quei di guarnigione, nella più stretta gran tenuta, si recheranno nei portici del palazzo Reale ad attendervi altri ordini.

I signori Generali potranno ascendere negli appartamenti ad essi destinati.

Gli Uffiziali del cessato esercito, tuttora sforniti dell'uniforme di modello, potranno usare dell' antico.

Napoli 2 novembre 1860.

Pel Generale Comandante la Provincia e Piazza
Il Capo dello Stato Maggiore
Federico de Roberti.

Un' ordinanza del Ministro dell' Interno del 31 ottobre ha approvato l' istituzione di una Società anonima in Meta col titolo di *Compagnia Metese*, secondo il progetto presentato dai sigg. Giambattista di Martino, Carlo Cacace e Mariano Castellano, salvo alcune emende.

NOTIZIE INTERNE.

Come si era annunziato, questa mattina si è proclamato il risultamento della votazione del plebiscito, anticipando per quanto si è potuto il lavoro dello squittinio prima del tempo per l' innanzi prefisso. La Suprema Corte di Giustizia si è recata poco dopo il mezzodì in sulla Piazza di S. Francesco di Paola ed ha preso posto sulla tribuna temporanea appositamente quivi eretta. Ventiquattro compagnie della Guardia Nazionale formate in colonna sui tre lati rettilinei della piazza formavano la guardia di onore al supremo nostro magistrato. Cessato l'applauso con cui è stato accolto dall'innumerabile popolo quivi affollatosi, il Presidente della Corte Suprema sig. Niutta ha pronunziato il seguente discorso, spesso interrotto da fragorose voci di gioja che prorompevano irrefrenabili dagli uditori:

« Sono immensamente lieto di potere annunziare al popolo un avvenimento, che è per noi il principio di un' era novella, sospirata da più secoli, ed attesa ardentemente, ma invano, dai padri nostri.

« Ma in prima voglio congratularmi col popolo di questa parte meridionale d' Italia, per aver saputo sì bene e sapientemente usare dei suoi dritti, non ha guari rivendicati.

« È ammirabile il senno, la dignità, l'ordine e la calma con che i cittadini accorsero nei comizi, per abdicare un' autonomia, che fu per essi causa perenne di sventure, di lagrime, di martiri; non che di insana ed ostinata persecuzione alla libertà ed alla intelligenza, che sono i doni più eccelsi da Dio compartiti all'uomo.

« Rientrando in seno della gran famiglia dove il sì suona, non per parlare solamente la medesima lingua, ma per esercitarvi dritti e doveri di cittadini, comunanze d'interessi civili, politici e morali, e nobile gara di virtù e di patriottismo, hanno essi fatto acquisto di un' autonomia più elevata e gloriosa, che si confonde con la propria nazionalità, val quanto dire l'unità, l'indipendenza e la libertà dell' Italia; e nel secondare e porre ad atto il sentimento della nazionalità, non hanno fat-

Digitized by Google

to altro che ricostituire l'opera della Provvidenza, la quale fece una l'Italia, che gli uomini cercavano dividere e farne brani: opponendosi, con improvvido consiglio, al volere di Dio, il quale vieta che venga separato ciò che egli ha unito.

« Il popolo stesso, liberatosi dalla tirannide, lungi di seguire le utopie repubblicane, le guardò con disdegno ed abborrimento, e mostrò invece il suo profondo e deciso attaccamento alla Monarchia temperata dal senno nazionale, che è la monarchia rappresentativa fondata sulla libertà, e tutelatrice della libertà e dell' ordine.

« Nel che il suo buon senso apparve concorde con la dottrina di un sommo nostro scrittore, il quale aveva già avvertito, come, per una legge ideale ed eterna, le nazioni vanno a riposare sotto le monarchie.

« Ma ciò che maggiormente onora il nostro popolo si è l'osservare, che il sentimento di libertà e d'indipendenza, in lui non mai sopito, ma alimentato sempre come il sacro fuoco di Vesta, per mostrarsi irresistibile e trionfante, attendeva che, nella pienezza e maturità dei tempi, che ora corrono, sorgesse un principe di alta mente e di gran cuore, degno di tenere sotto il suo scettro costituzionale l'Italia tutta.

« Così il gran movimento italiano, iniziato nell' Augusto Nome di Vittorio Emmanuele, crebbe, e vinse ogni ostacolo al solo riflesso delle sue sublimi virtù, e della fama che ne rendea certi, essersi la giustizia assisa accanto a lui sopra il Trono.

« A rendere poi sempre più efficace e potente il sentimento nazionale, opportunamente accorse a dirigerlo, con nobile disinteresse, l'eroe del secolo, Giuseppe Garibaldi, che col suo braccio invitto fece opere meravigliose, degnissime di epopea ed istorie.

« A ragione dunque io mi congratulava col popolo in questo giorno, che è pure il più bello della mia vita e della mia magistratura: mentre mi è dato l'alto onore di assistere ad una funzione così augusta e solenne e di proclamare da questa tribuna il risultato generale della votazione in Comizi, eseguita nelle province continentali dell' Italia meridionale sul seguente Plebiscito:

» *Il popolo vuole l'Italia una ed indivisibile, con* » *Vittorio Emmanuele Re Costituzionale, e suoi le-* » *gittimi discendenti.* »

« Or la Corte Suprema essendosi occupata dello scrutinio generale, dopo diligente ed accurato esame degli atti, ha osservato che le operazioni delle Giunte provinciali sieno state eseguite in piena regola ed ai termini della legge; e che il numero degli elettori accorsi nei comizii, sia stato di un milione trecento dodicimila, trecento settanta sei, dei quali hanno votato affermativamente 1.302.064, e negativamente 10.312.

« Quindi la Corte Suprema di Giustizia dichiara, che il risultato generale dello scrutinio dei voti delle province continentali di questa parte meridionale d'Italia, sia di 1.302.064 voti affermativi, contro voti negativi 10.312.

« Che ciò importa piena ed assoluta accettazione del Plebiscito anzidetto; e che in conseguenza vi sia luogo a proclamare, siccome io proclamo, che il popolo delle province continentali dell' Italia Meridionale vuole L'ITALIA UNA ED INDIVISIBILE, CON VITTORIO EMMANUELE, RE COSTITUZIONALE, E SUOI LEGITTIMI DISCENDENTI.

« Questo è il voto del popolo, a cui ogni cuore fa plauso, col grido di gioia: *Viva Vittorio Emmanuele, Re d'Italia, una ed indivisibile.* »

Proclamato il risultamento del voto, le voci di giubilo e di applauso sonosi raddoppiate da ogni parte, la Guardia Nazionale ha presentate le armi, e le salve dei forti e delle navi hanno annunziato ai non presenti il faustissimo avvenimento. Quindi la Guardia Nazionale ha renduto onore al Presidente della Corte Suprema di Giustizia defilando dinanzi alla tribuna col suo stato maggiore e con le bande musicali di tutti i battaglioni.

Così compievasi l'atto che assicura il nostro avvenire e ci unisce con vincoli infrangibili alla grande famiglia italiana.

---

5 Novembre.

QUINTO GRAN COMANDO MILITARE

Dal Quartier Gen. di S. Maria il 3 novembre 1860.

Il Re Vittorio Emmanuele con un telegramma inviatomi questa notte m' incarica di esternare l'alta sua soddisfazione alle truppe comandante dall'E. V.

Io sono lietissimo di essere prescelto a portare a conoscenza dell'E. V. tali sovrani sentimenti: e sono tanto più lieto, in quanto che fui, in questi pochi giorni, testimonio dell'eccellente spirito militare che regna nell'Esercito Meridionale.

Digitized by Google

Il pronto successo ottenuto si deve in gran parte alla coraggiosa e longanime operosità di un esercito, che, perseverando nel combattere giornalmente le forze nemiche, le prostrava in modo da farle cedere al primo urto.

Debbo poi personalmente ringraziare l'E. V. per la cordiale ed efficacissima cooperazione prestatami in questa circostanza dai suoi generali e dalle sue truppe.

Spero che le buone relazioni tra i due eserciti si faranno ogni giorno più intime. La concordia di tutti gli Italiani è l'arra più sicura del trionfo della causa nazionale.

Il Generale d'armata
DELLA ROCCA

A S. E.
Il Dittatore Generale Garibaldi
in Caserta.

DISPACCI ELETTRICI.

Napoli 5 novembre 1860.

Il Segretario Generale del Governo al Generale Dittatore, Prodittatore, Duca di Verdura e Generale Türr in Napoli.

Il Presidente della Suprema Corte di Giustizia ha promulgato solennemente il risultato del Plebiscito. 432,054 voti pel Si, e 667 pel Nò. Entusiasmo generale.

Palermo 4, ore 4 pom.
Reggio 5, ore 7 antim.

6 Ottobre.

DISPACCIO ELETTRICO.

Al signor Sindaco di Napoli.

Sua Maestà entrerà domattina in Napoli verso le ore 10.

Sessa 6 novembre 1860

MINISTERO DELLE FINANZE.

Dopo la pubblicazione della tariffa doganale italiana, messa in osservanza fra noi per effetto del decreto del Dittatore del 24 settembre p. p., sono giunti al Ministero delle Finanze altri Atti del governo di S. M. il Re Vittorio Emmanuele, i quali debbono essere qui eseguiti come modificazioni e dilucidazioni della tariffa medesima.

Il suddetto Ministero si affretta perciò a renderli di pubblica ragione per la loro osservanza da parte di tutti gli agenti doganali.

Napoli 3 novembre 1860.

Pel Ministro delle Finanze
N. D'ERRICO.

VITTORIO EMMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ec. ec., PRINCIPE DI PIEMONTE, ec. ec. ec.

Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. A modificazione dei tributi daziarii portati dall'elenco di riduzioni alla tariffa daziaria, pubblicato col reale decreto 18 agosto passato, n. 4248, i diritti d'entrata pei tessuti di lana o pelo anche misti di filo o cotone contemplati alla categoria X dovranno dalla pubblicazione del presente esigersi nell'unica misura di lira una e centesimi quaranta il chilogramma, tanto pei tessuti non sodati, quanto pei sodati (follati) e scardassati o no.

Ordiniamo che questo decreto, il quale sarà presentato al parlamento per essere convertito in legge, sia munito del sigillo dello Stato, ed inserto negli atti del governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 12 settembre 1860.

VITTORIO EMMANUELE.

Torino 12 luglio 1860

Si dirama colla presente circolare l'Elenco delle assimilazioni e spiegazioni di Tariffa occorse, dalla pubblicazione della Tariffa doganale, approvata con legge 9 giugno 1859, a tutto il mese di giugno 1860.

Tali assimilazioni e spiegazioni dovranno essere annotate regolarmente nei singoli esemplari di Tariffa di spettanza degli Uffizi, mano mano che verranno pubblicate dal Ministero per mezzo di Circolari simili alla presente, ed un esemplare delle Circolari medesime dovrassi custodire regolarmente e consegnare al successore, da ogni Capo d'Uffizio, nell'inventario.

Gli Ispettori e Vice-Ispettori sono incaricati di vegliar all'esecuzione delle surriferite prescrizioni e di denunziare al Ministero i trasgressori.

Per il Ministro
Il Direttore Generale
A. CONTE

Digitized by Google

Al Repertorio.

	DECISIONI MINISTERIALI	
	Numero	Data
Acciaio per molle. - (V. *Liste di*)	558	1860 9 marzo
Aghi senza cruna destinati a formar spilli. - V. *Ferro di 2.ª fabbricazione semplice.*	414	» 22 febbraio
Alberi, antenne, pennoni. - V. *Legni da costruzione*	1271	1859 11 agosto
Antenne, alberi, pennoni - V. *Legni da costruzione*	id.	id.
Armoniche a tasti non aventi più d'un'ottava musicale vanno trattate come *balocchi da fanciulli* - V. *Accordeons*	99	1860 13 gennaio
Avanzi di seta - Gli avanzi di seta filati che non sieno tinti debbono ritenersi esenti al pari delle sete grezze.	1277	» 8 giugno
Borra di Lana proveniente da sfilacciamento o scardazzatura di stracci di tessuti di lana tinti. - V. *Lana in massa naturale*	1826 1321	1859 12-18 agosto
Bottoni di vetro con gambo di ferro come *mercerie comuni*	791	1860 9 aprile
Caffè così detto *olandese* - V. *Cicoria (radica) macinata.*	576	» 12 marzo
Calci da fucile muniti di piastra, grilletto ecc. sono soggetti al trattamento delle *mercerie comuni*, con libertà però al commercio di poter separare le materie per la distinta applicazione del dazio.	1919	1859 8 novembre
Caloriferi. - Sono da trattarsi come macchine quelli soltanto che per la loro grandezza o mole vengono destinati ad esclusivo servizio delle fabbriche o dei grandi stabilimenti per le arti ecc.	1405	» 31 agosto
Calzari di tessuto di canapa e cotone colla pianta di filamenti di canapa. - V. *Tessuti di canapa o di cotone crudi.*	1326	» 19 agosto
Calzari di feltro senza suola devono soggiacere al trattamento imposto sui feltri per cappelli	46	1860 7 gennaio
Camice davanti di) ricamati sul telaio (alla Jacquard) restano esclusi dai lavori di moda rientrando nei tessuti ricamati	176	1860 21 gennaio
Campanelli e sonagli di bronzo. - Stando fermo il rimando al bronzo lavorato, di cui a pagina 24 della Tariffa, si osserva che i medesimi devono però classificarsi tra gli *oggetti diversi*, non potendo comprendersi fra gli *oggetti grossi* analoghi alle campane ed ai cannoni	1464	1859 7 settembre
Canfora. - V. *Olii volatili ed essenze*	1271	» 11 agosto
Cappelli da donna, ornati la falda di nastro di crine intrecciato con piccole coccarde di nastro di seta, quantunque non del tutto ultimati, deggiono sdaziarsi a fr. 4 cadauno come *cappelli da donna guerniti*	726	1860 2 aprile
Carta stampata o litografata per etichette e simili. - V. *Stampe e litografie.*	1547	1859 19 settembre
Generi di rame. - V. *Residui, spazzature di rame, ottone* ecc. al Repertorio	728	1860 2 aprile
Ceppi nodosi di legno di noce, come *legno di ebanisteria non segato.*	1401	1859 31 agosto
Chasse-navette. - V. *Taquets* al Repertorio.		
Coltelli e forchette col manico di legno guernito di *pakfong.* - V. *Mercerie comuni.*	362	1860 15 febbraio
Crêpines. - V. *Cuffie* al Repertorio.		
Cristallo di rocca lavorato. - V. *Mercerie secondo la specie*	1271	1859 11 agosto
Cuffie da donna a maglia, dette *crêpines*, in seta o filosella con perline di vetro, come *Bonetteria secondo la specie:* e in concreto, la bonnetteria essendo assimilata ai tessuti, come *Tessuti di seta misti* d'altre materie: seta non dominante	581	1860 12 marzo
Etichette litografate o stampate per bottiglie e simili. - V. *Stampe e litografie.*	1547	1859 19 settembre
Estratto di luppoli .... ecc. Il Ministero di Finanze con nota del 21 agosto 1859, N.° 1343 alla Direzione di Torino ha spiegato che l'*estratto* di luppoli, per li suoi caratteri fisici, per le sue proprietà chimiche, e per l'uso medicinale a cui viene tuttora impiegato, è compreso fra gli *estratti medicinali* assimilati ai *medicamenti composti* non nominati.	193	1860 24 gennaio
Farina o polvere di Rarey di Londra per nutrimento del bestiame, formata con legumi, mescolata con poca polvere di fieno greco od anche con farina di castagne d'India. - V. *Farine*	1344	1859 21 agosto
Fornelli in ferro o ghisa guerniti internamente, ed in forte proporzione di argilla. - V. *Oggetti d'incerta assimilazione*	2253	» 21 dicembre
Fucili con baionetta, oltre il dritto dovuto sui primi devesi esigere eziandio quello imposto alle seconde.	1899	» 5 novembre
Gangi ed occhielli metallici per vestimenta. - V. *Uncinelli al* Repertorio.		

Digitized by Google

	DECISIONI MINISTERIALI	
	Numero	Data
Gazogeni. - V. *Polyfiltres*	1957	» 12 novembre
Giornali e gazzette vecchie evidentemente destinati all'uso di carta d'involto per salumieri ecc. vengono assimilati alla carta vecchia di rifiuto: epperciò, in quanto al dazio, da considerarsi come stracci	667	1860 26 marzo
Lana ricavata da sfilacciamento o scardazzatura di stracci di tessuti di lana tinti. — V. *Lana in massa naturale*	1521 1286	1859 12-18 agosto
Lanterne in legno e carta munite di piccola guernitura in ferro, in applicazione di più mite trattamento, avuto riguardo al tenuissimo loro valore, si ammettono al dazio imposto sulle mercerie comuni in legno	720	1860 31 marzo
Liste d'acciaio per molle, della larghezza di 15 millimetri e dello spessore d'un millimetro, non potendosi qualificare come *Lastre d'acciaio* perchè già lavorate e preparate a confezionar molle, nè come *Molle*, per non essere ancora a tale ordigno ridotte, deggiono considerarsi come *Acciaio lavorato*	558	» 9 marzo
Mobili dorati. - V. *Mobili di legno di ebanisteria*	1290	1859 13 agosto
Olio di *castagne maragnone* che si estrae in quantità considerevole dal frutto della *Bertholetia excelsa*, albero d'alto fusto proprio dell'America Meridionale, va soggetto al trattamento daziario degli olii fissi di sesamo ecc.	268	1860 3 febbraio
Opere di pittura. Queste soltanto sono esenti da dazio. - La cornice invece, quando siavi, va sottoposta al dritto, ed ove non possa venir separata dalla pittura, l'esazione del dazio deve aver luogo sul peso complessivo	1552	1859 20 settembre
Paglia tagliata, ossia spaccata e pulita o tinta per far treccie. - V. *Treccie di paglia grosse per cappelli*.	1496	» 14 settembre
Palle di caoutchouc. V. *Palle da giuoco* - *Mercerie comuni*	1467	» 8 settembre
Palle da cannone irruginite, e che voglionsi utilizzare con ferraglia e rottami di ferro, non potranno come tali sdaziarsi a meno che non siano previamente ridotte in pezzi.	668	1860 26 marzo
Parfums pharmaceutiques d'Ulysse Roy, risultanti da chimica analisi composti d'alcool, essenza di mandorle amare, con tracce d'altro olio volatile, ritengonsi come *acqua-vite composta*	319	» 14 febbraio
Passamanteria colla trama di seta e la catena di caoutchouc e cotone, seta non dominante, a L. 4 il kilog.	514	» 8 marzo
Para-urto, ad uso dei wagons per ferrovie consistenti in grossi travi di legno ferrati, devono sdaziarsi come utensili di legno comune	948	» 29 aprile
Pennoni, *alberi*, *antenne*. - V. *Legni da costruzione*	1271	1859 11 agosto
Pipe di terra o creta, se ornate con cerchio e cappello di ottone dorato od argentato subiscono il trattamento delle mercerie fine	288	1860 31 gennaio
Polvere insetticida del Vicat, come *medicamenti composti non nominati*	598	» 29 marzo
Profumerie. - Sono compresi sotto questa denominazione i saponi per toeletta anche non profumati, quando dalla loro forma ne risulti evidentemente tale destinazione	1199	» 30 maggio
Punte di ferro per fare spilli. - V. Annotazione al Repert. *aghi senza cruna* per contro alla pag. XVIII.		
Pyramides vésuviennes. V. *Resine indigene grezze* ecc. La merce che sotto tal nome circola da poco in commercio, sotto forma di piccole piramidi, consta in gran parte di resina con poca secatura di legno e con praticelle di perossido di ferro e sabbia sottile quarzosa. S'impiega per appiccare il fuoco alla legna nei focolari	403	» 20 febbraio
Rèflecteurs composti di una lastra di rame argentata applicata sopra un quadro di legno con lastra di vetro. - V. il *metallo lavorato* di cui son formati	2302	1859 28 novembre
Sacchi piccoli formati con cinghia. - I sacchetti fatti con tessuto eguale a quello delle cinghie, sebbene alquanto più largo, sono a trattarsi come *cinghie*.	1093	1860 16 maggio
Saponi per toeletta. - Quando per la loro forma risultano evidentemente destinati alla toeletta, i saponi, anche non profumati, seguono il regime delle profumerie, a senso della Nota 24 della Tariffa	1199	» 30 maggio
Scarpe di stoffa guernite di caoutchouc e colla pianta (suola) della stessa materia. Non si comprendono fra quelle di caoutchouc ma invece nelle scarpe di stoffa propriamente dette	1441	1859 5 settembre

Digitized by Google

	DECISIONI MINISTERIALI	
	Numero	Data
Scarpe di tessuto di canapa e cotone colla pianta di filamenti di canapa. - V. *Tessuti di canapa o di cotone crudi*	1326	» 19 agosto
Scialli a trama, lana e seta, e catena pelo di capra, perciò la seta non dominantevi. - V. *Tessuti di seta misti ad altre materie*	517	1860 6 marzo
Siroppo di dextrine. - Altro non essendo che il siroppo di fecola, dev'essere trattato come questo	1403	1859 31 agosto
Spilli doppi verniciati per capelli. - V. *Mercerie* secondo la specie. Sotto la denominazione generica di *Spilli-altri* si comprendono *tutte le qualità di spilli senza distinzione.*	1363	» 25 agosto
Spilli doppi, e spilloni, con capocchio di smalto o vetro opaco, come *Mercerie comuni.*	791	1860 9 aprile
Stecche di ferro per busti da donna. — V. *Ferro di seconda fabbricazione semplice* . .	1363	1859 25 agosto
Taquets, altrimenti *Chasse-navette,* ordigni in pelle di bufalo disseccata all' aria ad uso di telai meccanici. - V. *Parti di macchine e meccaniche non denominate a fr. 1 p. 100 sul valore*	611	1860 15 marzo
Tastiere di piano-forte. Il meccanismo composto di leve e martelletti per piano-forti (sistema verticale) anche disgiunto dai tasti si considera come *Tastiere*	465	» 10 marzo
Tavolieri dipinti, dorati, con fiori ed ornamenti, anche di legno comune, devono essere considerati come *Mobili di legni d' ebanisteria.* Quelli poi incrostati di madreperla o di pitture fine vanno compresi negli oggetti di tabletteria (Mercerie fine). . . .	98	» 13 gennaio
Tele incatramate, grossolane, con coperta di carta dall'una faccia, di cartone dall'altra, come *Cartoni impermeabili*	2280	1859 20 dicembre
Tele metalliche. Le tele metalliche non circolari, e che evidentemente per la loro conformazione non sieno destinate alla fabbricazione della carta, seguono il regime delle *Tele metalliche-altre*	989	1860 4 maggio
Tessuti d' oro e d' argento falso e seta incollati sopra carta. - V. *Tessuti di seta misti d'altre materie.*	1489	1859 12 settembre
Tessuti d' oro e d' argento fino o falso misti ad altre materie, seguono il regime della materia dominante	1655 1975	1859 1 ottobre » 15 novembre
Tessuti con doppia catena di seta (velluto) e quelli con la catena di seta e la trama mista sono a trattarsi come aventi la seta dominante	1124	1860 22 maggio
Tessuti di lana, o di cotone, o di filo. Quando la trama dei tessuti sia formata interamente con una di queste materie e la catena con altra di esse, il dazio è determinato dalla materia ond' è composta la trama, giusta la Nota 40	1143	1860 24 maggio
Tintura d' assenzio del Mantovani. - Come *Medicamenti composti non nominati* . . .	446	» 27 settembre
Tubi di vetro per lampade, se molati, in qualsivoglia modo devono classificarsi tra i cristalli d'ogni sorta.	1653	1859 1 ottobre
Tulle torchon bianco o tinto. - V. Nota 45 e *Tessuti di cotone ricamati*	383	1860 17 febbraio
Uncinelli ed anellini per vestimenta *(Occhielli),* di rame od ottone imbiancati mediante bollitura in soluzione di tartrato di stagno, come *Mercerie comuni.*	687	» 28 marzo
Visiere di tela incerata, come visiere di cuoio ecc. - V. *Mercerie comuni.*	835	» 15 aprile

Alla Tariffa d' Importazione.

Frutti } *Cassia* } naturali od in pasta *(1)* - 100 kil. L. 6. . . . . .
Semi } *e Tamarindi* } in polpa (2) o confettati - 100 kil. L. 30. . . . . .

(1) Tamarindi di pasta sono quelli in baccelli schiacciati in barili, che conservano ancora l'osso, i filamenti ecc.

(2) Ossia la sola sostanza del tamarindi separata dal baccello, dall'osso, e da'filamenti mediante preparazione ed operazione collo staccio . . . . . 1285 1859 12 agosto

Profumerie - Sono compresi sotto questa denominazione i saponi anche non profumati che per la loro forma si riconoscessero evidentemente destinati alla toeletta, in senso della nota 24 . . . . . 1199 1860 30 maggio

Pelli in basana od in crosta sogliono aver già subito una prima concia d' ordinario con foglie di sommacco, il che però non osta a che vengano qui comprese . . . . . 814 » 11 aprile

Pezzoletti di tulle ricamati. Intendasi ricamati al telaio (alla Jacquard); se ricamati a

Digitized by Google

	DECISIONI MINISTERIALI	
	Numero	Data
mano, vanno trattati come *Lavori di moda* in senso del § 3 della nota 70 della presente Tariffa	317 352	» 9 febbraio » 13 febbraio
Seta (Avanzi filati di) - Quando non sieno tinti vanno esenti da diritto al pari delle sete grezze . . . . . ;	1277	1860 8 giugno
Tessuti di lana e cotone, misti a fili di seta d'entità insignificante, non si deve tener conto di tali fili	490	» 13 marzo
Mobili di legni d'ebanisteria d'ogni specie - e *dorati*	1290	1859 13 agosto
Lame di sciabola damascate. Debbonsi intendere non solo quelle vere di Damasco ossia le lame damascate, ma altresì quelle aventi disegni o fregi imitanti la damascatura, mentre tutte le altre semplicemente incise (gravèes) ossia aventi disegni o lavori insi all'acquaforte sono considerate *lame ordinarie*	238 239	1860 9 marzo
Passamanteria di caoutchouc.-Si comprende sotto tale denominazione qualunque oggetto di caoutchouc puro lavorato in articoli di passamanteria come sarebbero i cordoni, i cordoncini, le trine, ecc.	1467	1859 8 settembre
Ferro di trafileria.-Si assoggettano al dazio stabilito per questo ferro le bacchette che anno meno di 7 millimetri di diametro, tanto *cilindrate* che *tirate alla filiera*. . .	1411	» 1 settembre

Alla Tariffa d' Esportazione

CATEGORIA XIII.

Quarti *Mozzi* *Razzi* *Stanghe*	di ruote per carri	come *Legno di qualunque specie segato*.	1302 » 15 agosto

Alle Note della Tariffa.

21. *Polvere da fuoco*. L introduzione è però permessa in quantità non maggiore di chilogr. 10, mediante il pagamento del dritto di L. 6 per ogni chilogr. e sotto l' osservanza delle stesse disposizioni che sono prescritte per l' introduzione del tabacco, cioè previa autorizzazione del Direttore, e soltanto per uso particolare.	140	1859 30 luglio
34. La prima linea della nota 34 va corretta come segue : *Pelli di cigno, d' oca e d' agnello preparate e tagliate per ventagli* (non già per far guanti).	1783	» 19 ottobre
49. *Materia dominante*. Non debbe intendersi stabilito per base indeclinabile che la trama d' un tessuto costituisca sempre la materia dominante, potendo verificarsi sovente, specialmente nei tessuti di seta, che anche una sola parte della diversa materia, di cui è formata la catena, predomini, per le proporzioni, sulla seta od altro filamento che costituisca il rimanente del tessuto.	1307 544	» 16 agosto 1860 8 marzo
45. *Tulle in liste*. I tessuti di tulle in liste *operati* sul telaio non sono compresi nel tulle e vanno soggetti, come i così detti *tulles torchons*, al trattamento daziario dei tessuti ricamati.	1339	1859 20 agosto
Il *tulle* ordnario nero deve pure ritenersi come *Tulle torchon*	383	1860 17 febbraio
70. Intendasi ricamati a mano ; se ricamati al telaio seguono il trattamento dei tessuti ricamati.	176	» 21 gennaio

Si diramano a tutti gli Uffizi ed Impiegati doganali, in continuazione della Circolare N.° 161 del 12 luglio p. p., le assimilazioni e spiegazioni di Tariffa occorse durante il mese di luglio suddetto.

Digitized by Google

	DECISIONI MINISTERIALI	
	Numero	Data
Al Repertorio.		
Vasi con fiori finti e campana di vetro affissa a zoccolo di legno - È lecito al commercio, per evitare il pericolo di spezzatura delle campane di cristallo nella separazione dei diversi oggetti per la distinta loro tariffazione, di scontare il dritto delle *mercerie fine* sul *peso netto complessivo* delle campane, vasi, fiori finti e zoccolo	1527	2 luglio 1860
Spilli doppi per capegli con capocchio di vetro o smalto, o verniciati. - Cadono sotto la denominazione del Repertorio *spilli - altri*. Quelli ornati d' un capocchio di puro vetro o smalto, qualunque siane il colore o la forma, debbono noverarsi fra le *mercerie comuni*	1540 1552	3 luglio 1860 4 luglio 1860
Cocchilli o noccioli di coco - Quando sieno spogliati della polpa che li rivestiva in origine non possono più considerarsi come frutti, perchè non servono che quali *materie dure da tagliare*, e debbono seguire il trattamento di queste	1553	4 luglio 1860
Bocce di legno abbozzate o sgrossate - Dovendo tuttora in tale stato subire la massima parte della lavorazione per essere poste in uso, vengono assimilate al *legno non segato* di cui sono formate	1557	5 luglio 1860
Ritratti improntati in rilievo a secco su carta porcellana. - Quando non abbiano ricevuto ulteriore lavorazione e sieno ottenuti colla semplice impressione a secco sulla carta porcellana, nè oltrepassino il formato approssimativo dei *biglietti da visita*, vengono a questi assimilati nel regime daziario	1586	10 luglio 1860
Alla Categoria VII		
Pelli tagliate in pezzi per far gambiere. - Se non hanno ancora ricevuto la piegatura del collo del piede debbono trattarsi come *pelli* (secondo la specie), potendo essere tuttavia destinate ad altri usi	1617	13 luglio 1860

Per il Ministro
Il Direttore Generale
A. Conte.

Si notificano con la presente Circolare a tutti gli Officii ed ai singoli Impiegati della Amministrazione Doganale le variazioni e spiegazioni di Tariffa avvenute durante l' ora scorso mese di agosto, acciò le pongano in esecuzione, per uniformità di sistema nelle riscossioni.

Torino 12 settembre 1860.

Per il Ministro
Il Direttore Generale
A. Conte.

Al Repertorio.		
Camicie - con davanti stampato - Se il davanti fa corpo col tessuto ond' è formata la camicia, si esigerà il dazio delle tele stampate: se per contro il davanti stampato fosse d'altro tessuto ed applicatovi mercè la cucitura, si riscuoterà il dazio imposto al tessuto che costituisce la camicia	1981	24 agosto
Olii - di gingelly, gengeli, gengeri o giuggiolina - *V. Olio di sesamo*	1980	24 agosto
Ottone - chiodi in ferro con capocchio di) e pomi d'ottone con coda di ferro - *V. Ottone lavorato ferrato*	1976	22 agosto
Tappeti - in feltro di lana, stampati, da pavimento - *V. Coperte e tappeti* - di qualunque altra qualità	2006	24 agosto
Torchi - piccoli, a mano, per dar forma di vermicelli alla pasta casalinga - *V. mercerie comuni* - altre	1982	24 agosto

Digitized by Google

Alle Categorie.

DELLA TARIFFA D' IMPORTAZIONE

	DECISIONI MINISTERIALI	
	Numero	Data
1.ª ***Olii fissi*** - di sesamo - L'olio di gingelly, gengeri, gengeli o giuggiolina assimilato all'olio di sesamo.	1980	24 agosto
8.ª e 9.ª ***Camicie*** - con davanti stampato - Come tele stampate se il davanti fa corpo col tessuto della camicia - Se il davanti è fatto con altro tessuto ed applicato alla camicia mediante cucitura, si esigerà il dazio in base al tessuto che costituisce la camicia.	1981	24 agosto
10.ª ***Tappeti*** - di feltro stampati - Come tappeti - di qualunque altra qualità. . . .	2006	24 agosto
1.ª ***Tafia, Rhum e Kirschwasser*** - Quantunque accompagnati da certificato d'origine non possono mai godere del dazio di favore stabilito nei Trattati, perchè non furono compresi nei Trattati stessi tali liquidi	1983	24 agosto

Modificazioni ai Dritti d'entrata

R. Decreto 18 Agosto 1860

CATEGORIE	ENTRATA unità	Dazio esistente	Dazio ridotto
		L. C.	L. C.
Categoria 8.ª			
Tele di canapa o di lino anche miste di cotone o lana — crude, bianche o miste di bianco non contemplate nell'art. 4.°	1 kilo	» . 75	» . 50
Tele di canapa o di lino anche miste di cotone o lana — tessute a colori	1 kilo	1. 25	» . 75
Tele di canapa o di lino anche miste di cotone o lana — stampate	1 kilo	1. 50	1. »
Categoria 9.ª			
in fogli cardati o gommati (ovate)	100 kilo	20. »	5. »
Cotone — filato — crudo — semplice — non superiore al n.° 45	1 kilo	» . 20	» . 10
Cotone — filato — crudo — semplice — di n.° superiore	1 kilo	» . 40	» . 20
Cotone — filato — crudo — ritorto di qualunque n.°	1 kilo	» . 50	» . 25
Cotone — filato — imbianchito o tinto di qualunque qualità o n.°	1 kilo	» . 80	» . 30
Tessuti di cotone anche misti di filo o lana — crudi o bianchi	1 kilo	» . 75	» . 40
Tessuti di cotone anche misti di filo o lana — tinti	1 kilo	1. »	» . 60
Tessuti di cotone anche misti di filo o lana — tessuti a colori	1 kilo	1. 25	» . 75
Tessuti di cotone anche misti di filo o lana — stampati	1 kilo	1. 50	1. »
Tessuti di cotone anche misti di filo o lana — ricamati in filo, cotone o lana	1 kilo	2. 50	2. »
Tessuti di cotone anche misti di filo o lana — incerati, verniciati o dipinti su vernice	1 kilo	» . 75	» . 50
Galloni e Nastri	1 kilo	1. »	» . 60
Tappeti da pavimento	1 kilo	» . 40	» . 20
Pizzi, Tulle e Tricot di Berlino	1 kilo	6. »	2. »
Velluto di cotone	1 kilo	1. 25	» . 75
Categoria 10.ª			
Filo di lana o di pelo qualunque — naturale	1 kilo	» . 60	» . 40
Filo di lana o di pelo qualunque — tinto	1 kilo	» . 80	» . 60
Tessuti di lana o pelo anche misti di filo o cotone — non sodati	1 kilo	2. »	1. »
Tessuti di lana o pelo anche misti di filo o cotone — sodati (follati), e scardassati o non	1 kilo	2. »	1. 50
Pizzi di lana	1 kilo	4. »	2. »
Categoria 11.ª			
Tessuti di seta o filosella sì in pezza che in ciarpe, fazzoletti e scialli misti d'altre materie, nei quali la seta o la filosella non costituiscano la trama, oppure l'orditura, quando però la seta o filosella concorrano anche nella trama	1 kilo	4. »	3. »

Si diramano a tutti gli Uffizi ed Impiegati Doganali, in continuazione della Circolare N.° 161 del 12 luglio p. p., le assimilazioni e spiegazioni di Tariffa occorse durante il mese di settembre suddetto.

Per il Ministro
Il Direttore Generale
A. Conte.

Digitized by Google

Al Repertorio.

	DECISIONI MINISTERIALI Numero	Data
Caviale - come i pesci marinati all'olio	2093	4 settembre 1860
Coperte di borra di lana con semplice bordo di filosella - come coperte d'ogni altra qualità a L. 1 a kilog., categ. X.	4171	22 detto
Lampade Carcel, modérateur *e simili* - come mercerie secondo la specie	2093	4 detto
Nastri di Velluto di cotone - Debbonsi sdaziare al dritto del velluto, e non a quello dei nastri comuni	id.	id.
Salamoia o soluzione satura di sale marino - come i pesci salati a L. 4 al quintale, quando introdotta contemporaneamente ai pesci stessi, onde provvedere alla loro conservazione durante il viaggio	4246	28 detto

Alla Tariffa Tare.

Lo sdaziamento dei tessuti, ed in genere di qualsiasi merce imposta a dazio maggiore di L. 39, non potrà effettuarsi sotto deduzione degli involti, cartoni ed asserelle che fossero uniti alla merce, se le dichiarazioni di sdoganamento non ne indicheranno il loro peso netto effettivo, non potendosi accordare veruna tara che non sia prevista dall' art. 3 della Tariffa Tare.	4245 e 4258	id.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Sono prevenuti gli aspiranti all'esame di concorso per i posti vuoti di Alunni Sotto-Tenenti di Artiglieria e del Genio, che il primo avviso al pubblico prodotto a tal fine in data 23 agosto ultimo, e nel quale con una ivi nominata Commissione fu detto che l'esame avea luogo il 17 settembre, e poi prorogato pei 5 novembre, ora d'ordine superiore è stato modificato come appresso.

1. La Commissione è composta come segue:

Presidente — Generale del Genio sig. Francesco Sponzilli.

Membri — Tenente Colonnello del Genio sig. Cesare Firrao;

Tenente Colonnello di Artiglieria sig. Giuseppe Novi;

Professore emerito sig. Paolo Tucci;

Idem sig. Antonio Nobile;

Professore dell' Università degli Studii signor Ambrogio Mendia;

Idem sig. Giuseppe de Luca.

Segretario con voto — Capitano del Genio signor Donato Briganti.

2. Le materie sulle quali volgerà il detto esame saranno quelle che si studiano nel Collegio Militare, escluse la Fortificazione e l' Artiglieria, cioè:

1. Geometria Piana e Solida,
2. Algebra,
3. Analisi a due e tre coordinate,
4. Trigonometria piana e sferica,
5. Geometria descrittiva,
6. Calcolo sublime,
7. Meccanica razionale,
8. Meccanica applicata,
9. Fisica e Chimica,
10. Topografia,
11. Geodesia,
12. Geografia,
13. Lingua Francese.

3. Sono autorizzati a concorrere all'esame di cui trattasi:

Gli Alfieri dei Corpi di Fanteria;

Le Guardie del Genio di qualunque classe;

Gl' Ingegneri dell' Officio Topografico, e gli Alunni aspiranti a tale impiego;

Gl' Ingegneri dei Ponti e Strade, e gli Alunni della Scuola di applicazione dei Ponti e Strade, o che ne siano usciti o che vi si trovino attualmente;

Gli Ajutanti dei due Battaglioni del Genio (Zappatori minatori e Pionieri);

Gli Ajutanti dei Reggimenti di Artiglieria;

Gl' impiegati del Corpo politico dell' arma stessa;

Tutti gl' Ingegneri Civili che han fatto parte della scuola di Ponti e Strade.

4. Le domande per l' ammissione dovranno essere presentate, in unione di tutti i documenti richiesti col precedente avviso, al ripetuto signor Generale Presidente, che abita strada Magnocavallo numero 37.

5. La detta Giunta di esame si riunirà nella Biblioteca dell' Officio Topografico il giorno 15 corrente alle ore 10 a. m.

E infine determinato che coloro i quali per effetto del subito concorso verranno a far parte dei succennati Corpi Facoltativi, dovranno fare in seguito l' esame delle scienze di mestiere pel passaggio a Luogotenente, senza di che non potranno continuare ad appartenere a tali corpi speciali.

COMANDO DELLA PROVINCIA E PIAZZA DI NAPOLI.

Appena sarà annunziato il fausto arrivo in questa Capitale di Sua Maestà il Re VITTORIO EMMANUELE, tutti i signori Uffiziali dello Esercito Italiano, non addetti ai Corpi attivi e que' di guarnigione, nella più stretta gran tenuta, si recheranno nei portici del palazzo Reale ad attendervi altri ordini.

I signori Generali potranno ascendere negli appartamenti ad essi destinati.

Gli Uffiziali del cessato esercito, tuttora sforniti dell' uniforme di modello, potranno usare dell' antico.

Napoli 2 novembre 1860.

Pel Generale Comandante la Provincia e Piazza
Il Capo dello Stato Maggiore
FEDERICO DE ROBERTO.

Digitized by Google

7 Novembre.

Ai popoli Napolitani e Siciliani.

Il suffragio universale mi dà la sovrana podestà di queste nobili provincie.

Accetto quest'altro decreto della volontà nazionale, non per ambizione di regno, ma per coscienza d'Italiano.

Crescono i miei, crescono i doveri di tutti gli Italiani. Sono più che mai necessarie la sincera concordia e la costante annegazione. Tutti i partiti debbono inchinarsi divoti dinnanzi alla Maestà dell'Italia che Dio solleva.

Qua dobbiamo instaurare governo che dia guarentigia di viver libero ai popoli e di severa probità alla pubblica opinione. Io faccio assegnamento sul concorso efficace di tutta la gente onesta. Dove nella legge ha freno il potere e presidio la libertà, ivi il governo tanto può pel pubblico bene, quanto il popolo vale per la virtù.

All'Europa dobbiamo addimostrare che se l'irresistibile forza degli eventi superò le convenzioni fondate nelle secolari sventure d'Italia, noi sappiamo ristorare, nella nazione unita, l'impero di quegli immutabili dommi senza de'quali ogni società è inferma, ogni autorità combattuta ed incerta.

VITTORIO EMMANUELE.

---

8 Novembre.

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMMANUELE RE D'ITALIA

Considerando che la Guardia Nazionale di queste Provincie ha reso segnalati servigi al paese, durante la Dittatura del General Garibaldi, il Governo

Decreta

Art. 1. La Guardia Nazionale ha ben meritato della Patria.

Napoli 8 novembre 1860.

Firmati — Giorgio Pallavicino.
Raffaele Conforti.
Errico Cosenz.
Francesco de Sanctis.
B. G. Coppola.
Pasquale Scura.

Alle ore undici, questa mane, la Maestà del Re Vittorio Emmanuele, nella gran sala del Trono, circondato dai grandi dignitarii della corona, dal suo stato maggiore, e con S.E. il cav. Carlo Luigi Farini suo ministro di stato, ha ricevuto il Dittatore Generale Garibaldi e l'attual Ministero di Stato. Il Dittatore si è avanzato verso il real trono, ed il Ministro dell'Interno e Polizia sig. Raffaele Conforti ha pronunziato queste parole:

Sire:

Il popolo napolitano, raccolto ne'comizii, ad immensa maggioranza vi ha proclamato suo Re. Nove milioni d'Italiani si uniscono alle altre provincie rette dalla Maestà Vostra con tanta sapienza, e verificano la vostra solenne promessa, che l'Italia dev'essere degl'Italiani.

Al che la Maestà Sua si è degnata rispondere con brevi parole, calde di nobili e generosi sensi italiani.

Dopo di ciò è stato rogato e sottoscritto nelle debite forme l'atto solenne di unione.

Erano presenti a questa solennità, oltre al Dittatore e ai Ministri coi Direttori del Ministero, il Sindaco coi rappresentanti del Municipio di Napoli, i grandi uffiziali della corona, il tenente generale comandante della Guardia Nazionale col generale comandante di quella della Provincia di Napoli e coi loro stati maggiori, il consiglio di stato, la corte suprema di giustizia, i capi della gran corte de'conti, della gran corte civile e della gran corte criminale, il vicepresidente del consiglio generale di pubblica istruzione, ec.

Ieri sera la Città fu splendidamente illuminata; il popolo correva le vie con fiaccole accese, e suoni e canti si udivano in ogni strada fra l'entusiastiche acclamazioni al glorioso nostro Re Vittorio Emmanuele. In tanta letizia era pure una grandissima tranquillità, chè il popolo, avuta coscienza de'suoi dritti, riacquista l'amore all'ordine e la dignità di libero popolo.

S. M. volle render lieto di sua presenza il Teatro di S. Carlo. La sala era stivata di quanto di più eletto per intelligenza, nobiltà di legnaggio e bellezza di forme è ricca la nostra terra. Più di uomini e donne non poteva contenere il teatro, ma

Digitized by Google

la vastissima sala pareva troppo angusta, tanto era immenso il numero delle persone che accorrevano a salutare l'Eroe di Palestro e S. Martino, il Re guerriero che amorosamente riunisce sotto il suo glorioso scettro le divise province della gran patria italiana.

Alle 8 e mezzo S. M. accompagnata dall'eletto suo Stato Maggiore e da S. E. il Ministro Farini entrava nella sala fra unanimi e fragorosi applausi ed il gridare concorde di *Viva il Re d'Italia, viva il Re Galantuomo, viva l'eroe di Palestro.* Si suonò la marcia reale e gli applausi ed i gridi *Viva l'Italia, viva il Re* crebbero ancora; si cantò un inno al Re, con parole di Domenico Bolognese e musica del Maestro Petrella e si tornò ad applaudire: e quantunque lo spettacolo del ballo e della musica per mancanza di tempo non fosse il più bello e proporzionato a sì fausto e nuovo avvenimento, pure l'entusiasmo crebbe sempre più fino a che S. M. verso le 10 lasciava il teatro.

Durante il tempo in cui avemmo la ventura di contemplarlo, Egli dirigeva gli occhi verso di tutti. Si trattenne in ragionamenti con S. E. il Ministro Farini, col Sindaco di Napoli, col Marchese Trivulzio Pallavicino, col Principe di Lequile, col Soprintendente de' Reali Teatri.

Lo spettacolo fu nuovo e commovente, poichè non erano applausi procurati, non erano gridi di adulazione, ma era un popolo libero che facea plauso e rendea grazie ad un libero Re, che fu primo soldato dell' Indipendenza Italiana, e che oggi salutiamo primo Re dell' Italia Unita.

Questa mattina alle ore 11 ha avuto luogo nella storica chiesa di S. Lorenzo, parata all'uopo colla convenevole pompa non disgiunta da semplicità, la religiosa funzione di già annunziata, coll'intervento del Ministero, del Municipio, dei corpi costituiti e dei capi dell'esercito. Monsignor fra Michele Maria Caputo vescovo di Ariano ha intonato il *Te Deum* (bella composizione musicale del maestro Pistilli), ha recitato le orazioni *pro Pontifice* e *pro Rege*, ed ha compartita agli astanti la benedizione col SANTISSIMO.

Nelle notizie date ieri sull'ingresso del Re, fu nominata la Collegiata di S. Giovanni Maggiore, invece di quella della Real Parrocchia Palatina di S. Sebastiano nel Castello Nuovo. Con questa occasione aggiungiamo che l'acqua benedetta fu data alla M. S. da Monsignor comm. D. Giuseppe de Simone decano della Real Cappella, e la benedizione pontificale le venne impartita dal cappellano di camera monsignor cav. D. Luigi del Pozzo. Anche numerosi individui del clero napoletano facevano ala e corteggio al Sovrano al suo entrare nel Duomo dopo essergli andati incontro col palio.

Ordine del Giorno.

Il 1. ottobre fu giorno fatale e fratricida, ove Italiani combatterono sul Volturno contro Italiani, con tutto l'accanimento che l' uomo può portar contro l' uomo.

Le baionette dei miei compagni d'armi incontrarono anche questa volta la vittoria sui loro passi da giganti.

Con egual valore si combattè e si vinse a Maddaloni, a S. Angelo, a S. Maria.

Con egual valore, i coraggiosi campioni dell' indipendenza italiana, portarono i loro predi alla zuffa.

A Castel Morrone Bronzetti, emulo degno del fratello, alla testa d'un pugno di cacciatori ripeteva uno di quei fatti che la storia porrà certamente accanto ai combattimenti del Leonida e dei Fabi.

Pochi, ma splendidi dell' aureola del valore gli Ungheresi, i Francesi, gl' Inglesi che fregiavano le file dell' Esercito meridionale sostennero degnamente la fama guerriera dei loro connazionali.

Favorito dalla fortuna, io ebbi l' onore nei due mondi di combattere accanto ai primi soldati, ed ho potuto persuadermi, che la *pianta uomo nasce in Italia non seconda a nessuno;* ho potuto persuadermi che quegli stessi soldati che noi combattemmo nell' Italia meridionale, non indietreggeranno davanti ai più bellicosi, quando saranno raccolti sotto il glorioso vessillo emancipatore.

All'alba di quel giorno, io giungevo in S. Maria da Caserta, per la via ferrata. Al montar in carrozza per S. Angelo, il generale Milbitz mi disse: « il nemico ha attaccato i miei avam» posti di S. Tammaro ».

Subito fuori di S. Maria, verso S. Angelo, udivasi una viva fucilata, e giunto ai posti di sinistra della detta posizione li trovai fortemente impegnati col nemico.

Un cocchiere ed un cavallo delle vetture del mio seguito furono ammazzati. Potei passare però liberamente, grazie al valore della *Brigata Simonetta*, Divisione Medici, che occupava quel punto, e che respinse coraggiosamente il nemico. Giunsi così all'incrocicchio delle strade di Capua e S. Maria, centro della posizione di S. Angelo, e vi trovai i generali Medici ed Avezzana che col solito coraggio e sangue freddo, davano le loro disposizioni per respingere il nemico incalzante su tutta la linea.

Dissi a Medici: « Vado sull' alto ad osservare il campo di » battaglia, tu ad ogni costo difendi la posizione ». Procedevo appena verso le alture che ci stavano alle spalle, quando mi accorsi esserne il nemico padrone. Senza perder tempo, raccolsi quanti soldati mi capitarono alla mano, e ponendomi alla sinistra del nemico ascendente, cercai di prevenirlo. Mandai nello stesso tempo una compagnia di bersaglieri Genovesi verso il monte S. Nicola per impedire che il nemico se ne impadronisse. Quella compagnia e due compagnie della brigata

Digitized by Google

Sacchi, ch'io avevo chiesto é che comparivano opportunamente sulle alture, arrestarono il nemico.

Movendomi io poi verso destra, sulla sua linea di ritirata, il nemico principiò a discendere ed a fuggire. Solamente dopo qualche tempo io venni a sapere che un corpo di cacciatori nemici, prima del loro attacco di fronte, erasi portato alle nostre spalle, per un sentiero coperto, senza che nessuno se ne accorgesse.

Intanto la pugna ferveva nel piano di S. Angelo, ora favorevole a noi, ed ora obbligati di ripiegarci davanti al nemico assai numeroso e tenace.

Da vari giorni, non equivoci indizi mi annunziavano un attacco, e perciò non m'era lasciato allettare dalle diverse dimostrazioni del nemico sulla destra e sulla sinistra nostra: e ben ci valse, poichè i Regi impiegarono contro di noi nel primo ottobre quante forze disponibili avevano, e ci attaccarono simultaneamente su tutte le posizioni.

A Maddaloni dopo varia fortuna il nemico era stato respinto. A S. Maria parimenti; ed in ambi i punti aveva lasciato prigionieri e cannoni. Lo stesso avveniva a S. Angelo dopo un combattimento di più di sei ore; ma essendo le forze nostre in quel punto inferiori d'assai al nemico, egli era rimasto con una forte colonna padrone delle comunicazioni tra S. Angelo e S. Maria; di modo che per portarmi alle riserve ch'io aveva chiesto al Generale Sirtori da Caserta su S. Maria, io fui obbligato di passare a levante dello stradale che da S. Angelo conduce a quell'ultimo punto. Giunsi in S. Maria verso le due p. m. Vi trovai i nostri comandati dal bravo Generale Milbitz, che avevano valorosamente respinto il nemico su tutti i punti.

Le riserve chieste da Caserta giungevano in quel momento. Le feci schierare in colonna d'attacco sullo stradale di S. Angelo. La Brigata Milano in testa, seguiva la brigata Eber, ed ordinai in riserva parte della Brigata Assanti. Spinsi pure all'attacco i bravi calabresi di Pace che trovai nel bosco sulla mia destra, e che combatterono splendidamente.

Appena uscita la testa della colonna dal bosco, verso le 3 p. m. fu scoperta dal nemico che cominciò a tirare delle granate; il che cagionò un po' di confusione allo spiegamento dei giovani bersaglieri milanesi che marciavano avanti. Ma quei bravi militi, al suono di carica delle trombe, si precipitarono sul nemico che principiò a piegare verso Capua.

Le catene dei bersaglieri milanesi furono tosto seguite da un battaglione della stessa Brigata, che caricò impavidamente il nemico senza fare un tiro.

Lo stradale che da S. Maria va a S. Angelo, forma colla direzione di S. Maria a Capua, un angolo di circa quaranta gradi; in guisa che procedendo la colonna sullo str[illegible], spiegamento di essa doveva esser sempre sulla sinistra ed alternato in avanti. Quindi, impegnata che fu la Brigata Milano ed i calabresi, io spinsi al nemico la Brigata Eber sulla destra della prima.

Era bel vedere i veterani dell'Ungheria marciare al fuoco, colla tranquillità di un campo di manovra e collo stesso ordine. La loro impavida intrepidità contribuì non poco alla ritirata del nemico.

Col movimento in avanti della mia colonna, e sulla destra, io mi trovai ben tosto a congiungermi colla sinistra della divisione Medici che aveva valorosamente sostenuto una lotta ineguale tutta la giornata. I coraggiosi carabinieri Genovesi che formavano la sinistra della divisione Medici non aspettarono il mio comando, per ricaricare il nemico. Essi, come sempre, fecero prodigi di valore.

Il nemico, dopo aver combattuto ostinatamente tutta la giornata, verso le 5 p. m. rientrò in disordine dentro Capua, protetto dal cannone della piazza.

2 Ottobre

Reduce la sera del 1.° in S. Angelo, io ebbi notizia che una colonna nemica di 4 a 5000 uomini trovavasi a Caserta Vecchia. Ordinai per le 2 della mattina ai carabinieri Genovesi di trovarsi pronti, con 350 uomini del Corpo di Spangaro, ed una sessantina di Montanari del Vesuvio. Marciai a quell'ora su Caserta per la strada della montagna e S. Leucio. Prima di giungere a Caserta, il prode Tenente Colonnello Missori, ch'io avevo incaricato di scoprire il nemico, con alcune delle valorose sue guide, mi avvertì che i Regi trovavansi schierati sulle alture, da Caserta Vecchia a Caserta, il che potei verificare io stesso poco dopo.

Mi recai a Caserta per concertarmi col Generale Sirtori, e non credendo il nemico sì ardito da attaccare quella Città, combinai collo stesso Generale di riunire tutte le forze che si trovavano alla mano e di marciare al nemico pel suo fianco destro, cioè attaccarlo per le alture del Parco di Caserta, mettendolo così tra noi e la Divisione Bixio, a cui avevo mandato ordine di attaccare dalla sua parte.

Il nemico teneva ancora le alture: ma scoprendo *poca forza* in Caserta, aveva progettato di impadronirsene, ignorando, senza dubbio, il risultato della battaglia del giorno antecedente; e perciò lanciava circa la metà delle sue forze su quella Città. Mentre adunque io mi trovavo marciando al coperto sul fianco destro del nemico, questo attaccava di fronte Caserta, e se ne sarebbe forse reso padrone, se il Generale Sirtori, colla sua consueta bravura, ed una mano di prodi non lo avessero respinto.

Coi calabresi del Generale Stocco e quattro compagnie dell'Esercito Settentrionale io procedevo intanto sul nemico che fu caricato — resistè poco e fu spinto quasi alla corsa sino a Caserta Vecchia. Ivi un picciol numero di nemici si sostenne per un momento facendo fuoco dalle finestre e dalle macerie, ma presto fu circondato e fatto prigioniero. Quei che fuggirono in avanti, caddero nelle mani dei soldati di Bixio, il quale dopo d'aver combattuto valorosamente il 1.° a Maddaloni, giungeva come un lampo sul nuovo campo di battaglia. Quelli che restarono indietro capitolarono con Sacchi, a cui avevo dato ordine di seguire il movimento della mia colonna; dimodochè, di tutto il Corpo nemico, pochi furono quelli che poterono salvarsi.

Questo Corpo pare esser quello stesso che aveva attaccato Bronzetti a Castel-Morrone, e che l'eroica difesa di quel valoroso, col suo pugno di prodi, aveva trattenuto la maggior parte del giorno, ed impedito quindi che, nel giorno antecedente, ci giungesse alle spalle.

Il Corpo di Sacchi contribuì esso pure a trattenere quella colonna al di là del Parco di Caserta, nella giornata del primo, respingendola valorosamente.

Caserta — ottobre 1860.

G. GARIBALDI.

Digitized by Google

Num. 22. --- 1860 Novembre dal 10 al 23.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 10 Novembre.

VITTORIO EMMANUELE II.
RE DI SARDEGNA ec. ec.

Veduto il risultamento del Plebiscito del 21 ottobre scorso, esprimente il voto delle popolazioni delle Provincie Napolitane;

Sulla proposta del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Un Luogotenente Generale nominato da Noi, è incaricato di reggere e governare in Nostro nome e per Nostra autorità queste Provincie continentali dell' Italia Meridionale, ed alla Nostra immediazione, allorchè saremo presenti nelle medesime.

Egli è inoltre autorizzato ad emanare, sino a che il Parlamento sia adunato, ogni specie di atti occorrenti a stabilire e coordinare l' unione delle anzidette Provincie col resto della Monarchia, ed a provvedere ai loro straordinarii bisogni.

Art. 2. Agli Affari Esteri ed a quelli della Guerra e della Marina sarà direttamente provveduto dal Nostro governo centrale.

A quella parte degli Affari Esteri che specialmente concerne gl' interessi internazionali de' privati, sarà provveduto dal Nostro Luogotenente Generale.

Art. 3. Il Cavaliere LUIGI CARLO FARINI è nominato Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napolitane.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli Atti del Governo, mandando, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare.

Dato dal Nostro Quartiere Generale di Sessa addì sei novembre mille ottocento sessanta.

VITTORIO EMMANUELE.

CAVOUR.

RELAZIONE

di S. E. il Luogotenente Generale del Re nelle provincie napolitane a SUA MAESTÀ.

SIRE,

È piaciuto alla MAESTÀ VOSTRA di affidarmi il Governo di queste nobili provincie nel momento solenne in cui esse entrano, anche pe' rispetti politici e sociali, in quella comune vita italiana alla quale apportarono in tutti i secoli largo tributo di glorie intellettuali.

Nell'adempiere all' ufficio del quale fui onorato, io prenderò per guida le massime che la MAESTÀ VOSTRA espresse ne'suoi Manifesti, i quali furono per tutta la nazione il programma e l' inviolabile promessa del Principato Italiano; prenderò ad esempio que'modi di governo che, col plauso delle genti civili e colla gloria di così meravigliosi risultamenti, furono tenuti nelle vostre antiche provincie, che sopratutto vi sono riconoscenti dell' essere state, per opera vostra, lo strumento principale della liberazione d' Italia.

Gli Italiani conoscono, o Sire, come si eserciti quella autorità la quale si intitola nel Vostro Nome. Il vostro Governo chiama in aiuto la libertà e la civiltà, perchè la patria nostra tanto più presto sarà prospera e forte quanto maggiore sarà il progresso morale e sociale del popolo. Esso è sollecito della istruzione e della educazione religiosa del popolo, degli incrementi del sapere e di quelli della industria e dei traffici, pe'quali crescono il benessere e la soddisfazione delle popolazioni. Nel tempo stesso il vostro Governo fa opera costante per rinnovare in tutta l'Italia la tradizione e vivificare lo spirito militare, che non è soltanto un elemento di forza, ma sì ancora d'educazione morale, perchè tempra le na-

Digitized by Google

zioni alla virtù della disciplina e al culto del dovere.

Ma l'ordinamento di un governo liberale e civile non è il solo fine che oggi gli Italiani debbono, con ogni studio, raggiungere. Essi debbono anche consociare in unità di stato le sparse membra della comune famiglia.

La vita italiana fu variamente divisa secondo i dolorosi destini della nostra storia, ma le separate provincie diventarono, per la naturale virtù della schiatta, altrettanti centri gloriosi di civiltà e di morali tradizioni. La lunga esistenza degli antichi Stati d' Italia creò molti speciali interessi. Queste tradizioni e questi interessi devono essere rispettati in tutto ciò che non offende e non debilita l'unità.

L' Italia la quale sa di non poter trovar pace e prosperità durevoli se non sia unita sotto la Vostra Dinastia, è da un provvido istinto avvertita di conservare, come una guarentigia di civiltà e di libertà, contro le usurpazioni di una centralità soverchia, il tradizionale sviluppo della vita locale.

Questo duplice intento della politica italiana in nessuna parte si mostra così spiccante come nelle provincie napolitane, e per la importanza dello Stato che prima costituivano, e pel sistema di forte centralità che le reggeva, e perchè sono rappresentate in una splendida capitale che è una delle più popolose ed illustri città dell' Europa.

In questa condizione di cose appare manifesto che se il Governo, che qui s' instaura nel nome e per l'autorità della Maestà Vostra, deve tosto pigliare l'indirizzo da' que' sommi principii, ai quali s'informa il Vostro Principato civile, l'assetto terminativo di queste Provincie, nell'ordinamento generale d'Italia, appartiene di diritto alle decisioni ed alle deliberazioni di quel parlamento che rappresenterà la Nazione.

Non sarà impossibile alla intelligenza ed al senno pratico degli Italiani il costituire ordini pe' quali le grandi provincie d'Italia rimangano libere di amministrare i particolari interessi loro pure, conservandosi strettamente collegate nella forte rappresentanza dello Stato.

Grazie a cosiffatti ordini, il patriotismo e l'operosità civile potranno sempre manifestarsi nella triplice sfera dello Stato, della provincia e della città; e le varie capitali d' Italia accresceranno di splendore in ragione della comune vita nazionale, resa dappertutto più efficace e vigorosa.

Questa è l'opera riserbata al parlamento, e che il solo parlamento può compiere, perchè esso è il supremo rappresentante della volontà di tutti, e perchè in un paese retto a libertà, è giusto che il Governo lasci alla libertà il merito e l'onore di avere dato alla nazione le sue fondamentali istituzioni.

L' autorità affidatami dalla Maestà Vostra sarà da me esercitata col principale intendimento di compiere le preparazioni necessarie perchè, nel più breve tempo possibile, queste Provincie sieno convenientemente ordinate per l' atto solenne delle elezioni.

Sarà mio debito frattanto di rassodare l' ordine materiale e morale, che non tanto soffrì alterazione pel naturale effetto delle mutazioni politiche, quanto per la mala e corrompitrice opera della caduta signoria. Faranno sicurtà alla pubblica coscienza di giusto ed onesto governo quelle guarentigie di libertà e di pubblicità che non tolgono ma accrescono forza ad un' amministrazione riparatrice. Grandi sono i bisogni di un paese dove gli stessi materiali interessi furono negletti per avere balia maggiore d'impedire lo sviluppo intellettuale e morale. Ad alcuno di questi bisogni si potrà prontamente soddisfare; molti altri benefizii dovranno aspettarsi dall'effetto spontaneo delle nuove istituzioni, dalla libertà, dalla virtù operosa dei popoli. Farò tosto e diligentemente studiare i disegni delle grandi opere pubbliche e delle strade che devono agevolare le comunicazioni, ravvivare l'agricoltura e le industrie; farò studiare i modi pei quali va riformata la pubblica istruzione popolare, la quale ha virtù di unire in più intima communione le varie classi della società; e volgerò il pensiero alla pubblica beneficenza, che non è degna di questo nome se non dispensa al povero, insieme col pane, l'educazione morale e il sentimento della umana dignità.

Io non sarei il degno interprete delle intenzioni della Maestà Vostra, se, nel rispetto di tutte le coscienze e di tutte le oneste opinioni, non informassi il mio governo a quello spirito di concordia che a nessuno può essere più cara che a Voi, o Sire, che siete il simbolo della concordia italiana.

Io prenderò per norma le nobili parole che la Maestà Vostra pronunziava nell'aprire quel parlamento nel quale per la prima volta si trovavano riuniti i rappresentanti di undici milioni di Italia-

Digitized by Google

ni, e mi rammenterò che delle antiche lotte altro non deve rimanere, che la memoria delle comuni sventure e della comune devozione all' Italia.

Io sento quanto sia arduo l'assuntomi ufficio, pel quale chiedo e spero quella cittadina cooperazione senza cui ogni governo riesce impotente a fare il bene.

Io desidero di essere confortato dai consigli di tutti i buoni. Necessario mi è il concorso di alcuni fra quei prestanti uomini e chiari patrioti dei quali abbondano queste provincie. Essi serviranno a me di consiglio, e, nel tempo stesso, reggeranno quei dicasteri nei quali si divide la regolare amministrazione del paese e prepareranno quelle innovazioni legislative che saranno reputate indispensabili.

Si degni la MAESTÀ VOSTRA manifestarmi se le idee qui sopra accennate incontrino la sua Reale approvazione.

Napoli 8 novembre 1860.

FARINI.

Nella udienza del giorno 9 Sua Maestà ha dato la Sua approvazione.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE
Decreta

Art. 1. È istituito un consiglio di Luogotenenza, composto di consiglieri incaricati di uno o più dicasteri.

Vi saranno inoltre non più di tre consiglieri di Luogotenenza senza incarico di dicastero.

Il Consiglio avrà un Segretario col titolo di Segretario del Consiglio di Luogotenenza.

È mantenuto l'ordinamento organico dei dicasteri in conformità alle leggi preesistenti, salvo le modificazioni che potranno occorrere.

Art. 2. Il Luogotenente Generale convoca e presiede il Consiglio di Luogotenenza.

Il presente Decreto sarà pubblicato nelle forme olute dalla legge, ed inserto nella raccolta degli tti ufficiali del Governo.

Dato a Napoli addì 8 novembre 1860.

FARINI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE
Decreta

Art. 1. È istituito un Dicastero di agricoltura e ommercio,

Art. 2. Esso sarà composto : 1. del ripartimento di agricoltura e commercio che di presente fa parte del Ministero dell'Interno; 2. dell'amministrazione delle acque, foreste e caccia, secondo l'ordinamento suo attuale, ed ora dipendente dal Ministero dei Lavori pubblici; 3. delle scuole di agricoltura, e di arti e mestieri, dell'Istituto d' Incoraggiamento e delle società economiche che ora appartengono al Ministero della Pubblica Istruzione, e dell'esercizio della veterinaria, rimanendo l'insegnamento all'Istruzione pubblica. Apparterrà inoltre al Dicastero di Agricoltura e commercio la proposizione di tutti i provvedimenti generali intesi a tutelare la proprietà agraria ed a promuovere il miglioramento del territorio, ponendosi di accordo col consigliere incaricato dei Lavori pubblici, in quanto concerne quel dicastero, al quale rimarranno salve le sue presenti attribuzioni pei progetti d'arte e per la loro esecuzione.

Art. 3. L'approvazione delle società di credito e di altre società o stabilimenti commerciali e marittimi entra fra le attribuzioni del Dicastero delle Finanze. Per quelle fra simiglianti società e istituzioni che hanno attinenza all'industria ed all' agricoltura, il Consigliere delle Finanze si metterà d'accordo col Consigliere incaricato del Dicastero istituito col presente decreto.

Il presente Decreto sarà pubblicato nelle forme prescritte dalla legge, ed inserto nella raccolta degli atti ufficiali del Governo.

Dato a Napoli addì otto novembre mille ottocento sessanta.

FARINI

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE
Decreta

Art. 1. Sono nominati Consiglieri di Luogotenenza ed incaricati dei dicasteri i seguenti signori, cioè:

del Dicastero dell'Interno e Polizia, Ventimiglia Gaetano, attualmente Direttore della cassa di ammortizzazione, demanio e gran libro;

dei Dicasteri di grazia giustizia ed affari ecclesiastici, Pisanelli Avv. Prof. Giuseppe;

del Dicastero delle Finanze, Scialoja Comm. Prof. Antonio Deputato al Parlamento Nazionale;

del Dicastero dell'Istruzione pubblica, Piria Cav. Prof. Raffaele;

del Dicastero dei Lavori pubblici, d'Afflitto Rodolfo Marchese di Montefalcone;

Digitized by Google

dell'Agricoltura e Commercio, Devincenzi Giuseppe.

Art. 2. Sono nominati Consiglieri di Luogotenenza senza incarico di Dicastero i Signori:

Mancini Commendatore Professore Pasquale Stanislao Deputato al Parlamento Nazionale;

Ferrigni Giuseppe, Consigliere della Corte Suprema di Giustizia;

Caracciolo Camillo, Marchese di Bella.

Art. 3. È nominato Segretario del Consiglio di Luogotenenza il signor Prof. Ruggiero Bonghi, Deputato al Parlamento Nazionale.

Art. 4. Ai Consiglieri di Luogotenenza è assegnata l'indennità mensuale di ducati quattrocento.

Al Segretario del Consiglio di Luogotenenza è assegnata l'indennità mensuale di ducati duecento.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme volute dalla legge, ed inserto nella raccolta degli atti ufficiali del Governo.

Dato a Napoli, addì 9 novembre 1860.

FARINI.

---

12 Novembre.

Con decreto in data di Sessa del 6 andante, Sua Maestà ha nominato Generale d'armata il generale Giuseppe Garibaldi.

Il maggior generale cavaliere Efisio Cugia è incaricato della direzione degli affari della Guerra.

DISPACCIO ELETTRICO.

Il Vice-Console Persano a S.E. il Gen. Fanti, Napoli.

Risultato della votazione sulla popolazione di 472185.

Iscritti 123418 — *Si* 97653 — *No* 370 — Nulli 205.

Perugia 8 novembre ore 10, 5 pomeridiane.

---

13 Novembre.

S. E. il Luogotenente Generale del Re sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato dei Dicasteri di Grazia, Giustizia ed Affari Ecclesiastici, con Decreti in data 10 volgente novembre ha emanato i seguenti provvedimenti:

Il sig. avv. Gennaro de Filippo è nominato Direttore del Dicastero di Grazia e Giustizia;

Il sig. Giovanni Andrea d'Andrea è restituito al posto di Giudice della Gran Corte criminale in Napoli;

Il sig. Antonio de Honestis è restituito nella carica di Giudice della Gran Corte civile di Napoli.

Con Decreti di pari data, e sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato dei Dicasteri dell'Interno e Polizia, ha inoltre nominato il sig. avvocato Filippo de Blasio alla carica di Prefetto di Polizia, ed ha mantenuto il sig. Arditi Giuseppe in quella di Direttore del Dicastero dell'Interno, ramo Polizia.

Con altro Decreto della stessa data e sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza, incaricato del Dicastero delle Finanze, ha pure nominato Direttore del detto Dicastero il sig. Carlo de Cesare.

Sino a nuove disposizioni del Governo Centrale, il Vice Ammiraglio Conte Carlo Pellion di Persano è incaricato di emanare i provvedimenti necessarii su tutto ciò che risguarda la Regia Marina in Napoli.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

Volendo preparare la compiuta attuazione dello Statuto Costituzionale della Monarchia in queste provincie;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza, incaricato del Dicastero dell'Interno, e Polizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. È estesa a queste provincie continentali dell'Italia meridionale la legge elettorale del 20 novembre 1859 vigente nelle altre provincie della Monarchia, e se ne ordina la pubblicazione.

A spiegazione dell'art. 3. della stessa legge è dichiarato, che sono Elettori anche i Membri ordinarii dello Istituto di Incoraggiamento e dell'Accademia Pontaniana di Napoli, e delle Società Economiche delle varie Provincie.

Art. 2. La determinazione del numero dei Deputati, e la circoscrizione dei Collegi Elettorali nelle varie provincie, formeranno oggetto di un successivo Decreto.

Art. 3. Le circoscrizioni elettorali saranno preparate col parere di Commissioni provinciali, che saranno a tal fine radunate dai Governatori nei Capoluoghi delle rispettive Provincie, di cui faranno parte due membri per ciascuno dei Distretti componenti la Provincia, in conformità dell'istruzioni che riceveranno dal Dicastero dello Interno.

Il Consigliere di Luogotenenza del Dicastero dell'Interno è incaricato della esecuzione del presente

Digitized by Google

decreto, il quale sarà pubblicato nelle forme volute dalla legge, ed inserto nella raccolta degli Atti ufficiali del Governo.

Napoli 12 novembre 1860.

FARINI.
VENTIMIGLIA.

---

14 Novembre.

VITTORIO EMMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ecc. ecc.
PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc. ecc.

In virtù dei poteri straordinarii a Noi conferiti colla legge 25 aprile 1859;

Sulla proposizione del Ministro dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO PRIMO.

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE, E DEL DOMICILIO POLITICO.

Art. 1. Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

1.° Di godere per nascita, o per origine dei diritti civili e politici nei Regii Stati. Quelli che nè per l'uno, nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai Regii Stati, se tuttavia Italiani, parteciperanno anch'essi alla qualità di elettori, sol che abbiano ottenuta la naturalità per Decreto Reale, e prestato giuramento di fedeltà al Re.

I non Italiani potranno solo entrare nel novero degli elettori, ottenendo la naturalità per legge.

Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa.

2.° Di essere giunto all'età d'anni 25 compiti nel giorno dell'elezione.

3.° Di sapere leggere e scrivere.

Nelle Provincie dove questa condizione non è stata finora richiesta nulla sarà innovato ai diritti degli analfabeti che alla promulgazione di questa legge si troveranno iscritti nelle liste elettorali.

4.° Di pagare un annuo censo non minore di lire italiane quaranta. (1)

Art. 2. Il censo elettorale si compone d'ogni specie d'imposta diretta, e così tanto dell'imposta prediale, quanto della personale e mobiliare, delle prestazioni fisse e proporzionali che si pagano per le miniere e fucine, dei diritti di finanza imposti per l'esercizio d'ufficii e professioni, e di ogni altra imposta diretta di simil genere. Dove per l'esercizio degli ufficii e professioni siasi pagato al Regio Governo un capitale, gl'interessi del medesimo saranno computati come finanza.

Al Regio tributo prediale si aggiunge il provinciale, non il comunale.

Art. 3. Sono ammessi all'elettorato, indipendentemente da ogni censo:

1.° I Membri effettivi, residenti, e non residenti, delle Accademie la cui elezione è approvata dal Re, e quelli delle Camere di Agricoltura, di Commercio ed Arti, delle Regie Accademie di Agricoltura e di Medicina, e della Direzione dell'Associazione Agraria, ed i Direttori dei Comizii Agrarii.

2.° I Professori tanto insegnanti, che emeriti, ed i Dottori di Collegio delle diverse facoltà componenti le Università degli studi.

3.° I Professori insegnanti od emeriti nelle Regie Accademie di belle arti di Genova, Milano e Torino.

4.° I Professori insegnanti od emeriti degli Istituti pubblici d'istruzione secondaria classica e tecnica, e delle Scuole normali, e magistrali.

5.° I Funzionari ed Impiegati civili e militari in attività di servizio, o che godono di una pensione di riposo, nominati dal Re, o addetti agli Ufficii del Parlamento.

6.° I Membri degli ordini equestri del Regno.

7.° Tutti coloro che hanno conseguito il supremo grado accademico di laurea, od altro equivalente in alcuna delle facoltà componenti le Università del Regno.

8.° I Procuratori (1) presso i Tribunali e le Corti d'Appello, i Notai, Ragionieri, Liquidatori, Geometri, Farmacisti e Veterinari approvati.

Gli Agenti di Cambio, e Sensali legalmente esercenti.

Art. 4. Gli esercenti commerci, arti, ed industrie godranno del diritto di essere elettori, con che il valore locativo dei locali da essi occupati nel Comune, nelle cui liste vogliono essere iscritti, per la loro casa d'abitazione, e per gli opifizii, magazzini, o botteghe del loro commercio, arte, ed industria, ascenda:

1.° Nei Comuni aventi una popolazione inferiore a 2,500 abitanti a.	L.	200
2.° In quelli di 2,500 a 10,000 abitanti . .	»	300
3.° In quelli superiori a 10,000 abitanti . .	»	400
4.° In Genova.	»	500
5.° In Torino, e Milano	»	600

Art. 5. Per l'esercizio dei diritti elettorali saranno considerati come commercianti i Capitani marittimi, e i Capi direttori di un opificio, o stabilimento industriale qualunque, con che esso abbia a costante giornale servizio almeno trenta operai, senza distinzione di sesso.

Gl'individui contemplati in quest'articolo saranno elettori, se pagheranno la metà del censo o la metà del fitto fissato pei commercianti del Comune dalla presente legge.

Art. 6. Chiunque darà prova di possedere al punto della da lui chiesta iscrizione sulle liste elettorali, e d'aver posseduto per anni cinque anteriori senza interruzione, un'annua ren-

(1) Ducati 9: 20.

(1) Patrocinatori.

Digitized by Google

dita di L. 600 sul debito pubblico dello Stato, sarà elettore.

Art. 7. Chi non potrà o non vorrà giovarsi delle disposizioni sovra indicate per essere elettore, avrà diritto ad essere iscritto sulle liste elettorali, purchè dimostri di pagare per la sola sua casa di abitazione abituale il fitto stabilito fra case, botteghe, ed opificii pei commercianti dall'art. 4.

Art. 8. Il tributo prediale Regio, giuntovi il provinciale, s'imputa nel censo elettorale a favore di chi abbia la piena proprietà dello stabile; dove la nuda proprietà trovisi separata dall'usufrutto, l'imputazione si fa a profitto dell' usufruttuario, qualunque sieno le condizioni sotto le quali siasi stabilito l'usufrutto.

Al fittaiuolo di poderi rurali che faccia valere personalmente ed a proprie spese l'affittamento s'imputa nel censo elettorale il quinto di tale imposta, purchè la locazione sia fatta per atto pubblico, e duri non meno di 9 anni, senza che il quinto medesimo debba detrarsi dal censo elettorale computabile al proprietario.

Art. 9. Le contribuzioni imposte per beni enfiteutici saranno per la computazione del censo elettorale attribuite per quattro quinte parti all' enfiteuta, e pel restante quinto al padrone diretto; quelle invece cadenti sui beni concessi in locazione perpetua o di 99 anni, saranno divise in eguali porzioni fra locatore e locatario, benchè in entrambi i casi esse fossero per patto pagate dal locatario, o dall' enfiteuta, o dal padrone diretto, o proprietario.

Art. 10. I proprietarii di stabili, temporariamente per legge esenti dall'imposta prediale, potranno fare istanza onde siano a loro spese apprezzati, per l'effetto di accertare l'imposta che pagherebbero quando cessasse l'esenzione; di tale imposta loro si terrà conto immediatamente per farli godere del dritto elettorale.

Art. 11. Nel comporre la massa delle imposte necessarie per costituire il censo elettorale si computeranno tutte quelle che si pagano in qualsiasi parte dei Regii Stati.

Al padre si terrà conto di quelle che si pagano pei beni della sua prole dei quali esso abbia il godimento. Al marito di quelle che paga la moglie, eccettochè siasi fra loro pronunziata la separazione di corpo.

Art. 12. Le contribuzioni pagate da proprietarii indivisi, o da una Società commerciale, saranno pel censo elettorale ripartite per egual parte fra i socii.

L'esistenza della Società di commercio s'avrà per sufficientemente comprovata mercè di un certificato del Tribunale di Commercio indicante il nome degli associati.

Dove l' uno dei compartecipi pretendesse ad una quota superiore alla virile nella cosa comune o sociale, sia perchè gli spetti una parte maggiore sulla proprietà degli stabili, sia per qualsivoglia altro titolo, dovrà giustificare il suo assunto con esibire titoli che il comprovino.

Art. 13. I fitti pagati per beni inservienti a Società in accomandita, od anonima, e le contribuzioni sui beni spettanti a tali Società, saranno imputati nel censo dei gestori, o direttori fino a concorrenza della loro partecipazione nell' asse sociale, della quale dovrà constare nel modo sovra indicato.

Art. 14. Le imposte prediale, personale, e mobiliare non sono computate nel censo elettorale, se lo stabile non siasi posseduto, e fatta la locazione anteriormente alle prime operazioni dell'annuale revisione delle liste elettorali.

Questa disposizione non si applica al possessore a titolo di successione, o per anticipazione d' eredità.

Art. 15. Le imposte dirette pagate da una vedova o dalla moglie separata di corpo dal proprio marito saranno computate pel censo elettorale a favore di quello dei suoi figli, e generi di primo e secondo grado da lei designato.

Parimente il padre che paghi imposte dirette in diversi distretti elettorali potrà in quello d'essi, ov' egli non eserciti il suo dritto elettorale, delegare ad uno de' suoi figliuoli da lui nominato, per farlo godere dell'elettorato, le imposte cui soggiacciono gli stabili che dovrà specificamente indicare.

La delegazione non potrà farsi che per atto autentico.

Entrambe le suddette due delegazioni saranno rivocabili.

Art. 16. Niuno può esercitare altrove il dritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico.

Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all' esercizio dei dritti civili.

Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali, dove abbiano uno stabilimento commerciale, od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al Sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al Sindaco del luogo dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione dopo la prima convocazione dei Collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste.

Art. 17. L' elettore il cui domicilio politico è distinto dal civile, cambiando questo non s' intenderà mutare il primo, e non sarà dispensato dalla doppia dichiarazione avanti prescritta per l'effetto di riunire l'un domicilio all'altro.

Art. 18. Gl' individui chiamati ad un impiego potranno usare il loro diritto elettorale, nel distretto dove adempiono il loro ufficio, senza che siano dispensati dall' obbligo dell' accennata doppia dichiarazione per trasferire il loro domicilio politico nel luogo dove debbono sostenere la carica.

TITOLO SECONDO.

CAPO I.

Della prima formazione delle liste elettorali.

Art. 19. Appena costituite le Amministrazioni comunali a norma dell' art. 226 della legge 23 ottobre 1859, le Giunte municipali inviteranno per mezzo di pubblici avvisi tutti coloro che dalla presente legge sono chiamati all' esercizio dei diritti elettorali perchè si presentino a fare al Comune la dichiarazione che dovrà essere da essi sottoscritta:

1.° Della loro età;

2.° Del censo che pagano;

3.° Di riunire le condizioni di cittadinanza e di domicilio fissate dagli articoli 1, 16 e seguenti;

Digitized by Google

4.° Della professione che esercitano;

5.° Della pigione che pagano quando siano nel caso previsto dagli articoli 4 e 7. A questa dichiarazione eglino uniranno i documenti dimostrativi, e daranno inoltre tutte le indicazioni dirette a provare quanto non risultasse da titoli. Richiedendolo essi, sarà loro data ricevuta della fatta dichiarazione, e dei documenti che avranno presentati.

Art. 20. Non sarà più ricevuta alcuna dichiarazione quindici giorni dopo l' entrata in ufficio delle Amministrazioni Comunali.

Art. 21. Appena saranno pubblicati gli avvisi di cui all' art. 19, le Giunte municipali dovranno riunirsi per esaminare le dichiarazioni, e per intraprendere immediatamente la formazione per doppio originale delle liste degli elettori.

Art. 22. Le Giunte comprenderanno nelle liste anche coloro che non avranno fatta alcuna dichiarazione, nè presentato alcun titolo, quando sia notorio che riuniscono i requisiti voluti per essere elettori.

Art. 23. Le Giunte dovranno formare le liste entro giorni cinque dal termine di cui all' art. 20.

Esse potranno dividersi in Sezioni non minori di tre Membri, ciascuna delle quali avrà gli stessi poteri della Giunta intiera.

Art. 24. Le Giunte e le Sezioni decidono a maggioranza di voti, secondo il dettame della loro coscienza, se abbiano a farsi le iscrizioni nelle liste, e contemplano nelle liste quei soli che la maggioranza avrà ammessi.

Art. 25. I Consigli possono scegliere quel numero di probi cittadini che credono necessario, ed incaricarli di esaminare nei casi dubbii, e dare il loro sentimento sul vero valore locativo degli alloggi, botteghe, officine, di cui è cenno agli articoli 4 e 7.

Nelle città ove è stabilita una Camera di agricoltura e di commercio, od un Tribunale di commercio, i Membri delle Camere istesse, ed i Giudici appartenenti al commercio interverranno alle sedute della Giunta, e concorreranno colla medesima sia alla scelta dei probi uomini, sia alla decisione.

Art. 26. Uno degli originali della lista formata dalla Giunta municipale sarà immediatamente affisso all' albo pretorio per tre giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà dei richiami a proporre dovrà presentarli all' Ufficio comunale.

Art. 27. I Consigli comunali pronunzieranno com'è stabilito all'art. 24, sui richiami, e staranno riuniti tutto il tempo necessario perchè la revisione sia terminata entro i cinque giorni successivi.

I Consigli potranno dividersi in Sezioni non minori di cinque membri.

Art. 28. Le liste per tal modo formate dalle Giunte e rivedute dai Consigli passeranno in cosa giudicata per la prima elezione, nè potrà più farvisi alcuna variazione.

Art. 29. I Sindaci terminata la revisione di cui all' art. 27 trasmetteranno immediatamente una delle due liste originali al Presidente provvisorio del Collegio elettorale del quale fa parte il rispettivo Comune, e l' altro originale resterà affisso all'albo pretorio per due giorni consecutivi.

Art. 30. Le liste composte in questo modo saranno conservate per le future elezioni in conformità di quanto dispone il capo seguente.

I richiami cui esse potessero dar luogo dovranno deferirsi dopo le prime elezioni alle Corti d'Appello (1), in conformità di ciò che prescrive il capo seguente, e le rettificazioni che fossero dalle dette Corti ordinate gioveranno per le future elezioni.

Capo II.

Della revisione annua delle liste elettorali.

Art. 31. Le liste degli elettori sono permanenti, salve le cancellazioni, e le addizioni che possono seguire al tempo dell'annuale loro revisione.

La revisione seguirà in conformità delle seguenti disposizioni.

Art. 32. I Consigli comunali faranno ogni anno nella sessione ordinaria di primavera la revisione delle liste dei cittadini del loro Comune, i quali, secondo il disposto della presente legge, riuniscono le condizioni richieste per essere elettori.

A quest' effetto un esemplare dei ruoli delle imposte dirette, certificato conforme all'originale dall'Esattore, sarà spedito senza spesa agli Ufficii comunali.

Le liste rivedute dal Consiglio comunale saranno pubblicate nella domenica seguente.

Art. 33. Le liste rimarranno affisse durante dieci giorni, e conterranno l' invito ad ognuno che credesse aver richiami a farvi, d'indirizzarsi a tal uopo agli Ufficii comunali entro giorni quindici a partire dalla data del manifesto di pubblicazione, nel quale dovrà esprimersi il giorno in cui spirerà il divisato termine.

Art. 34. Nelle liste si porranno a riscontro del nome di ciascun individuo:

1.° Il luogo ed il giorno della sua nascita, e se occorre la data della concedutagli naturalità;

2.° L'indicazione dei Circondarii di percezione in cui sono allogate le imposte o proprie o delegate, sino alla misura del censo elettorale;

3.° Il quanto e la specie di tali imposte per ciascuno dei Circondarii suddetti.

Art. 35. Le liste conterranno egualmente a lato del nome di ciascun individuo la data, e natura del titolo, od il genere di commercio o di professione che gli conferiscono il dritto elettorale, non meno che il luogo dove esercita il commercio, l' industria, o la professione, o tiene la sua abitazione.

Art. 36. La pubblicazione prescritta dall'art. 32 terrà luogo di notificazione per rispetto agl' individui, dei quali si sarà decretata l' iscrizione sulla lista elettorale.

Art. 37. Ogni volta che i Consigli comunali toglieranno dalla lista elettorale i nomi d'elettori che vi erano inscritti nell'anno antecedente, saranno in obbligo di darne loro avviso per iscritto, ed al loro domicilio non più tardi d'ore 48 a contare dal giorno in cui la lista venne pubblicata, con dar loro ragguaglio dei motivi della cancellazione od ommessione dei loro nomi nella lista pubblicata.

(1) Gran Corti Civili.

Digitized by Google

Art. 38. Lo stesso avviso sarà dato nell'eguale spazio di ore quarantotto dalla data della decretazione definitiva della lista alle persone che figuravano nella lista antecedentemente pubblicata, i cui nomi ne furon tolti al tempo della definitiva decretazione della lista anzidetta.

Queste notificazioni seguiranno senza costo per opera d'agenti comunali.

Art. 39. I nomi degli elettori ammessi dai Consigli comunali al tempo della decretazione definitiva delle liste che non erano portati in quella già stata pubblicata, saranno resi noti al pubblico con nuovo manifesto da affiggersi nello stesso termine di 48 ore dalla definitiva decretazione.

Il manifesto esprimerà che ogni occorrente richiamo sarà recato dinanzi al Governatore della Provincia a mente dell'articolo 43 della presente legge.

Art. 40. Dopo spirato il termine prefisso per richiamarsi contro le liste, le liste ed un esemplare dei ruoli, non che tutte le carte, titoli e documenti, mercè dei quali le persone inscrittevi avranno comprovati i loro diritti all'elettorato, o che avranno dato luogo ad operatesi cancellazioni, dovranno nello spazio di ore 24 trasmettersi all'Intendente del Circondario. *(Sotto Governatore del Distretto).*

Un esemplare della lista sarà serbato nella Segreteria del Comune.

Si farà constare della trasmissione mediante ricevuta spedita dall'Intendente. *(Governatore).*

Questa ricevuta sarà inviata all'Uffizio comunale nelle ventiquattr'ore dall'arrivo della lista all'Ufficio d'Intendenza.

Se ne farà immediatamente apposita menzione in un registro speciale vidimato in ciascun foglio dall'Intendente.

Art. 41. L'Intendente fra giorni cinque al più tardi dal dì che avrà ricevuto le carte, dovrà trasmetterle in un colle sue osservazioni al Governatore.

Art. 42. Ognuno potrà vedere ed esaminare le liste, così nella Segreteria del Comune, come nell'Ufficio del Governatore. Potrà pure ciascuno vedere ed esaminare l'esemplare dei ruoli e le altre carte summentovate.

Art. 43. Ogni individuo stato erroneamente inscritto, od indebitamente ommesso, escluso, ed altrimenti pregiudicato, le cui reclamazioni non saranno state accolte dal Consiglio comunale, potrà rivolgersi al Governatore unendo al ricorso le carte che danno appoggio al suo richiamo.

Art. 44. Il Governatore entro i dieci giorni successivi a quello in cui ricevette le carte e le osservazioni dell'Intendente, procederà alla disamina generale delle liste.

Egli vi aggiungerà quei cittadini che riconoscerà aver acquistato le qualità dalla legge richieste, e quelli che fossero stati antecedentemente ommessi.

Egli ne stralcerà:

1.° Gl'individui che si resero defunti;

2.° Quelli la cui iscrizione nella lista sia stata annullata dalle Autorità competenti.

Indicherà come doventi essere esclusi:

1.° Coloro che avranno incorso la perdita delle volute qualità;

2.° Quelli che gli appariranno esservi stati indebitamente inscritti, con tutto che la loro inscrizione non sia stata impugnata.

Art. 45. Le rimozioni e le aggiunte fatte dal Governatore alle liste elettorali stabilite dai Consigli comunali a tenore dei precedenti articoli saranno nel più breve termine possibile pubblicate ed affisse nel capo-luogo della provincia e nel comune.

E quando il Governatore avesse riconosciuto esservi luogo a cassare dalla lista stabilita dai consigli comunali persone che vi erano portate, la decisione provvisoria da lui data dovrà essere nei dieci giorni successivi notificata agli individui aventi interesse, al loro domicilio effettivo od a quello per essi eletto nel circondario elettorale. In difetto di domicilio la notificazione verrà fatta alla casa comunale del domicilio politico.

Art. 46. Sarà aperto nell'ufficio del Governatore un registro da lui vidimato in ciascun foglio, nel quale si noteranno per ordine di data della loro presentazione, e seguendo un ordine numerico progressivo, tutte le reclamazioni concernenti il tenore delle liste. Queste reclamazioni saranno sosscritte dal reclamante o da un suo mandatario.

Sarà rilasciata ricevuta di ciascun richiamo, e delle carte che gli stanno a corredo.

La ricevuta enunzia la data ed il numero della seguitane registrazione.

Art. 47. Gl'individui che stimassero potersi lagnare di essere stati erroneamente inscritti, ommessi, esclusi, od altramente pregiudicati nelle liste elettorali, potranno far richiamo al Governatore, che pronunzierà sentito il consiglio di Governo.

Ma non potrà più darsi ascolto ai richiami dove il ricorso e le carte che vi deggiono andar unite, fossero presentate dopo trascorsi giorni dieci dalla data dell'ultima pubblicazione accennata nell'articolo 45 della presente legge e dalla notificazione ivi menzionata.

Art. 48. La ragione di reclamare davanti ai consigli comunali ed al Governatore, l'iscrizione di un cittadino ommesso sulla lista elettorale, o la cancellazione del nome di chiunque siavi stato indebitamente compreso, non meno che la riparazione di qualunque altro errore incorso nello stendere le liste elettorali, apparterrà ad ogni cittadino godente del dritto elettorale nello stesso collegio, con che tale dritto non si eserciti dopo spirati i giorni dieci a partire dall'ultima pubblicazione accennata nell'articolo 45 della presente legge.

Art. 49. Niuna delle domande accennate nell'antecedente articolo sarà ammessa, se proposta da un terzo, salvo il reclamante, vi unisca la prova di averla fatta notificare alla parte che vi ha interesse, la quale avrà dieci giorni per rispondervi, a contare da quello della notificazione.

Art. 50. Il Governatore sentito il consiglio di Governo pronunzierà sulle domande menzionate all'articolo 46 e seguenti nei cinque giorni che verranno dopo quello del loro ricevimento, qualora esse siano proposte dall'individuo stesso che v'ha interesse, o dal suo mandatario; e nei cinqne giorni dopo spirato il termine prefisso dall'articolo 49 dove siano formate da terzi: le decisioni saranno accompagnate dalle considerazioni che le dettarono.

Digitized by Google

Le carte rispettivamente prodotte sulle questioni e contestazioni da risolversi saranno, senza spostarle, comunicate alla parte che v'ha interesse, ed il richiede.

Art. 51. Le decisioni che portano rifiuto d'iscrizione, o pronunziano cancellazioni, saranno notificate nei giorni cinque dalla loro data agl'individui la cui iscrizione, o cancellazione sarà stata richiesta o da loro stessi o da terzi.

Quelle che rigettano domande di cancellazione, o di rettificazione saranno nello stesso termine notificate tanto al reclamante, quanto all'individuo la cui iscrizione avrà costituito il soggetto della controversia.

La pubblicazione della tabella delle rettificazioni adottate dal Governatore, sentito il Consiglio di Governo, terrà luogo di notificazione agl'individui, la cui iscrizione sarà stata ordinata o rettificata.

Art. 52. Immediatamente dopo che si sarà soddisfatto alle disposizioni dei precedenti articoli, il Governatore procederà alla decretazione definitiva delle liste con far pubblicare ed affiggere il suo decreto, e la tabella delle rettificazioni state approvate.

Art. 53. L'elezione dei deputati in qualunque periodo dell'anno segua, si farà unicamente dalle persone comprese nelle liste elettorali, come avanti decretate.

Sino alla revisione dell'anno successivo non potranno fars a tali liste altre variazioni, fuori quelle che fossero ordinate in virtù di decreti profferiti nelle forme stabilite negli articoli che seguono, od in conseguenza del decesso di elettori, o per causa di perdita per essi incorsa dei diritti civili e politici, in virtù di sentenza passata in giudicato.

Art. 54. Chiunque si creda fondato a contraddire ad una decisione pronunziata dal Governatore in Consiglio di Governo, od a lagnarsi di denegata giustizia, potrà promuovere la sua azione avanti alla Corte d'Appello con produrre i titoli che danno appoggio al suo richiamo.

La domanda dovrà, a pena di nullità, notificarsi fra giorni dieci, qualunque sia la distanza de'luoghi, così al Governatore, come alle parti aventi interesse.

Dove la decisione avesse rigettata una domanda d'iscrizione sulla lista elettorale proposta da un terzo, l'azione non potrà intentarsi che dall'individuo del quale si sarà promossa l'iscrizione nella lista.

Art. 55. La causa sarà decisa sommariamente, ed in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di Causidico (*procuratore*) od avvocato, e sulla relazione che ne verrà fatta in udienza pubblica dall'uno dei Consiglieri della Corte, sentita a parte, od il suo difensore, non che il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

Art. 56. Il Governatore sulla notificazione che gli verrà fatta della profferita sentenza, farà nella lista la prescritta rettificazione.

Art. 57. Se vi è ricorso in cassazione, la Corte provvederà sommariamente in via d'urgenza, come innanzi alla Corte d'Appello.

Art. 58. L' appello introdotto contro una decisione per cui un elettore sia stato cancellato sulla lista, ha un effetto sospensivo.

Art. 59. I Ricevitori delle contribuzioni dirette saranno tenuti di spedire su carta libera ad ogni persona portata sul ruolo l' estratto relativo alle sue imposte, e ad ognuna delle persone indicate all' art. 48 i certificati negativi, ed ogni estratto di ruolo dei contribuenti.

Non potranno a tal titolo riscuotersi dai Ricevitori che 5 centesimi per ogni estratto di ruolo concernente il medesimo contribuente.

Art. 60. Dovrà darsi comunicazione delle liste annuali, e delle tavole di rettificazione ad ogni Stampatore che voglia prenderne copia.

Sarà loro facoltativo di metterle a stampa in quel sesto che meglio stimeranno ed esporle in vendita.

Art. 61. Gli elettori riceveranno dal Sindaco, nei tre giorni che precedono quello fissato per la riunione dei Collegi elettorali, un certificato comprovante l' iscrizione loro sulle liste dell' anno.

TITOLO TERZO.

DEI COLLEGI ELETTORALI.

Art. 62. Ogni Collegio elegge un solo Deputato.

Il numero dei Deputati per tutto il Regno è di 260, distribuiti per Provincia nel modo seguente:

Quella di Alessandria ne elegge . . .	N.°	21
Annecy	»	8
Bergamo	»	12
Brescia	»	16
Cagliari	»	12
Chambèry	»	10
Como	»	15
Cremona	»	11
Cuneo	»	20
Genova	»	22
Milano	»	30
Nizza	»	8
Novara	»	19
Pavia	»	14
Sassari	»	7
Sondrio	»	4
Torino	»	31

La distribuzione dei Collegi elettorali è regolata in ciascuna Provincia per Circondari nel modo apparente dalla Tabella annessa alla presente legge, e che fa parte di essa.

Art. 63. I Collegi elettorali sono convocati dal Re. Gli elettori convengono nel luogo del distretto elettorale, od amministrativo, che il Re stabilisce: essi non potranno occuparsi d' altro oggetto, che dell' elezione dei Deputati: ogni discussione, ogni deliberazione loro è formalmente interdetta; non possono farsi rappresentare.

Art. 64. I Collegi elettorali s' intendono divisi in altrettante Sezioni quanti sono i Mandamenti (1) che li compongono, semprechè il numero degli elettori inscritti non sia al di sotto di quaranta. Ove gli elettori non giungano a questo numero, il Mandamento verrà aggregato per Decreto Reale alla Sezione la più vicina dello stesso Collegio elettorale.

(1) Circondari.

Digitized by Google

Art. 65. Nei Collegi in cui una simile divisione non può aver luogo, e nei Mandamenti più popolosi, gli elettori, ove il loro numero non oltrepassa i quattrocento, si riuniscono in una sola assemblea; se vi eccedono questo numero si dividono pure in Sezioni. Ogni Sezione comprende duecento elettori almeno, e concorre direttamente alla nomina del Deputato che il Collegio ha da scegliere.

Art. 66. Ove il Decreto di convocazione dei Collegi non disponga altrimenti, gli elettori delle Sezioni che comprendono tutto un Mandamento si riuniscono al Capo-luogo del Mandamento stesso.

Negli altri casi ogni Sezione sarà formata di Comuni o frazioni di Comuni i più vicini tra loro; sarà assegnato un luogo distinto per l'adunanza degli elettori di ciascuna Sezione. Sarà lecito dove il numero delle Sezioni lo esiga, di convocare gli elettori di due, non però mai di tre Sezioni, in diverse sale facienti parte di un medesimo fabbricato.

Art. 67. Avranno la presidenza provvisoria dei Collegi e Sezioni elettorali sino alla nomina elettiva dei loro Presidenti, nei luoghi dove risiede una Corte d' Appello, i Presidenti e Consiglieri della Corte per ordine di anzianità;

Nei luoghi che non sono sede di una Corte d' Appello, ma di un Tribunale di Circondario (1), il Presidente, e dopo di lui i Vice-Presidenti, i Giudici effettivi od aggiunti per ordine di anzianità;

Negli altri luoghi, i Sindaci, gli Assessori, ed i Consiglieri comunali anche per ordine di anzianità.

Riunendosi nel luogo medesimo più Collegi, o più Sezioni di Collegio, si terrà per la presidenza provvisoria la stessa regola: al Collegio elettorale, od alla Sezione più numerosa presiederanno i superiori di grado, o più anziani fra i pubblici Ufficiali superiormente indicati.

I due elettori più avanzati in età ed i due più giovani faranno le parti di Scrutatori provvisorii.

L' Ufficio composto del Presidente e dei quattro Scrutatori provvisorii nominerà il Segretario, che non avrà se non voce consultiva.

Art. 68. La lista degli elettori del distretto dovrà rimanere affissa nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni del Collegio, o Sezione di Collegio elettorale.

Art. 69. Il Collegio o la Sezione elegge a semplice maggioranza di voti il Presidente e gli Scrutatori definitivi, e l'Ufficio così definitivamente composto nomina il Segretario pur definitivo, non avente anch'esso se non voce consultiva.

Art. 70. Se il Presidente di un Collegio ricusa od è assente, resta di pien diritto Presidente lo Scrutatore che ebbe maggior numero di voti: il secondo Scrutatore diventa primo, e così successivamente; e l'ultimo Scrutatore sarà colui che negli esclusi dal risultato dello scrutinio ebbe maggiori suffragi. La stessa regola si osserverà in caso di rinunzia, o di assenza di alcuno fra gli Scrutatori.

Art. 71. Il Presidente del Collegio, o della Sezione è incaricato egli solo della polizia dell'adunanza. Niuna specie di forza armata può senza la sua richiesta collocarsi nella sala della stessa adunanza, o nelle vicinanze.

(1) Tribunale Civile di Provincia.

Le Autorità civili, ed i Comandanti militari saranno tenuti di ottemperare alle sue richieste.

Tre Membri almeno dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti.

Art. 72. L'Ufficio pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano in riguardo alle operazioni del Collegio o della Sezione.

Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte, e delle ragionate decisioni profferite dall'Ufficio: le note o carte relative a tali reclamazioni saranno vidimate da ciascuno de' Membri dell'Ufficio ed annesse al verbale.

È riserbato alla Camera de'Deputati il pronunziare sulle reclamazioni giudicio definitivo.

Art. 73. Chi con finto nome avrà dato il suo suffragio in un Collegio elettorale in cui non dovesse intervenire, incorrerà nella pena di uno o due anni di carcere (*prigionia*), e ciò senza pregiudizio delle pene speciali, che in conformità del Codice penale gli potessero essere inflitte, ov'egli si fosse giovato di falsi documenti: gli sarà inoltre vietato per sempre l'esercizio d'ogni dritto politico.

Le stesse pene saranno inflitte a chi con simulate o false locazioni avrà ottenuto la sua definitiva iscrizione sulle liste elettorali.

Art. 74. Chiunque sia convinto di avere al tempo delle elezioni causato disordini, o provocati assembramenti tumultuosi, accettando, portando, inalberando, od affiggendo segni di riunione od in qualsiasi altra guisa, sarà punito con una multa da cinquantuna a duecento lire, e se insolvibile col carcere da dieci giorni ad un mese.

Art. 75. Chiunque non essendo nè elettore, nè Membro dell'Ufficio s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza, sarà punito con una multa dalle lire cinquantuna alle duecento.

Art. 76. Accadendo che nella sala dove si fa l'elezione, uno o più degli assistenti diano in palese segno d'approvazione, o di disapprovazione, od altrimenti eccitino tumulto, il Presidente richiamerà all'ordine, e non cessando la perturbazione, inserirà menzione nel verbale del fatto richiamo, sulla cui esibizione i delinquenti saranno puniti d'una multa da lire cinquantuna alle duecento.

Art. 77. I Presidenti dei Collegi o Sezioni elettorali sono incaricati di prendere le necessarie precauzioni onde assicurare l'ordine e la tranquillità nel luogo dove si fa l'elezione, e nelle sue adiacenze.

Il presente articolo e gli art. 73 e seguenti saranno affissi alla porta della sala delle elezioni in caratteri maggiori e ben leggibili.

Art. 78. Niun elettore può presentarsi armato all'adunanza elettorale.

Art. 79. Niuno è ammesso ad entrare nel locale delle elezioni, se non presenta volta per volta il certificato di cui all' articolo 61.

Art. 80. Niuno è ammesso a votare sia per la formazione dell'Ufficio definitivo, sia per l'elezione del Deputato, se non

Digitized by Google

trovasi inscritto nella lista degli elettori affissa nella sala, e rimessa al Presidente.

Il Presidente e gli Scrutatori dovranno tuttavia dare accesso nella sala, ed ammettere a votare coloro che si presenteranno provvisti di una sentenza di Corte d'Appello, con cui si dichiari ch'essi fanno parte di quel Collegio, e coloro che dimostreranno di essere nel caso previsto dall'art. 58.

Art. 81. Ogni elettore dopo di aver risposto alla chiamata, riceve dal Presidente un bollettino spiegato, sopra il quale scrive il suo voto: piegato poscia il bollettino, lo consegna a mani del Presidente, che lo pone nell'urna a tal uso destinata.

Se l'elettore per l'eccezione di cui al n. 3 dell'art. 1 della presente legge, o per fisica indisposizione notoria, o regolarmente dimostrata all'Ufficio, trovasi nell'impossibilità di scrivere il bollettino, sarà ammesso a farlo scrivere da un altro elettore di sua confidenza; il Segretario ne farà risultare nel verbale.

La tavola a cui siede l'elettore scrivendo il voto, è separata da quella dell'Ufficio: quest'ultima, cui siedono il Presidente, gli Scrutatori ed il Segretario, è disposta in modo che gli elettori possano girarvi attorno durante lo squittinio dei suffragi.

Art. 82. A misura che gli elettori van deponendo i loro voti nell'urna, uno degli Scrutatori, ed il Segretario ne farà constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista a ciò destinata, che conterrà i nomi e le qualificazioni di tutti i Membri del Collegio o della Sezione.

Art. 83. Ad un'ora dopo il mezzodì si procederà ad una seconda chiamata degli elettori che non risposero alla prima onde diano il loro voto. Quest'operazione eseguita, la votazione dichiarasi dal Presidente compiuta.

Art. 84. Aperta quindi l'urna, e riconosciuto il numero dei bollettini, uno degli Scrutatori piglia successivamente ciascun bollettino, lo spiega, lo consegna al Presidente, che ne dà lettura ad alta voce, e lo fa passare ad un altro Scrutatore.

Il risultato di ciascun squittinio è immediatamente reso pubblico.

Art. 85. Tosto dopo lo squittinio dei suffragi, i bollettini sono arsi in presenza del Collegio, salvo quelli su cui nascesse contestazione, i quali saranno uniti al verbale, e vidimati almeno da tre dei componenti l'Ufficio.

Art. 86. Nei Collegi divisi in più Sezioni lo squittinio dei suffragi si fa in ciascuna Sezione. L'Ufficio della Sezione ne dichiara il risultato mediante verbale soscritto da'suoi membri. Il Presidente di ciascuna Sezione lo reca immediatamente all'Ufficio della prima Sezione, il quale in presenza di tutti i Presidenti delle Sezioni procede alla ricognizione generale dei voti dell'intero Collegio.

Art. 87. I bollettini ne'quali il votante sarebbesi fatto conoscere sono nulli.

Art. 88. Sono altresì nulli i bollettini contenenti più di un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta.

Art. 89. L'Ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni.

Art. 90. I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti.

Art. 91. Alla prima votazione niuno s'intende eletto, se non riunisce in suo favore più del terzo dei voti del total numero dei membri componenti il Collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza.

Art. 92. Dopo la prima votazione, dove niuna elezione sia seguita, l'Ufficio in persona del Presidente proclama i nomi dei due Candidati che ottennero il maggior numero de'suffragi, e si procede nel giorno che in previsione di questo caso sarà fissato nel Decreto di convocazione ad una seconda votazione nel modo avanti espresso.

L'intervallo tra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di otto giorni.

Nell'ultima votazione i suffragi non potranno cadere se non sopra l'uno o l'altro dei due or detti Candidati.

La nomina seguirà in capo a quello dei due Candidati che avrà in suo favore il maggior numero dei voti validamente espressi.

Art. 93. A parità di voti, il maggiore d'età fra i concorrenti otterrà la preferenza.

Art. 94. Non può esservi che una sola adunanza, ed un solo squittinio in ciascun giorno. Dopo lo squittinio l'adunanza verrà sciolta immediatamente, eccettochè siansi proposte reclamazioni intorno allo squittinio medesimo; sulle quali dovrà essere statuito dall Ufficio prima che sciolgasi l'adunanza in cui ebbe luogo.

Art. 95. I membri dell'Ufficio principale stenderanno il verbale dell'elezione prima di sciogliere l'adunanza, e lo indirizzeranno al Ministro dell'Interno nei giorni otto dalla sua data.

Se ne deporrà un esemplare nella Segreteria del Tribunale del Circondario sotto la cui giurisdizione si troverà il Collegio elettorale.

Questo esemplare sarà certificato conforme all'originale dai membri dell'Ufficio.

TITOLO QUARTO.

DEI DEPUTATI.

Art. 96. Chiunque può essere eletto Deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'art. 40 dello Statuto.

Art. 97. Non sono eleggibili i Funzionari ed Impiegati Regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, ad eccezione:

1.° Dei Ministri Segretari di Stato (*de' Consiglieri di Luogotenenza*);

2.° Del Presidente e Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato;

3.° Dei Consiglieri di Stato;

4.° Dei Primi Presidenti, Presidenti (*Presidenti, Vice-Presidenti*) e Consiglieri delle Corti di Cassazione, e d'Appello;

5.° Dei Segretari Generali dei Ministeri (*de'Direttori dei Dicasteri*);

6.° Degli Ufficiali Superiori di terra e di mare, i qual però non possono essere eletti nei distretti elettorali sui quali esercitano un comando;

7.° Dei Membri dei Consigli Superiori della pubblica istruzione e di sanità, del Congresso permanente dei ponti e strade, e del Consiglio delle miniere;

Digitized by Google

8.° Dei Professori ordinarii delle Regie Università, o degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i Supremi Gradi Accademici.

Art. 98. Non sono parimente eleggibili gli Ecclesiastici aventi cura d' anime, o giurisdizione con obbligo di residenza, e quelli che ne fanno le veci, i Membri dei Capitoli e delle Collegiate.

Art. 99. Ogni Funzionario e Impiegato Regio in aspettativa è assimilato a quello in attività.

Art. 100. Non si potrà ammettere nella Camera un numero di Funzionari, o d' Impiegati Regii stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei Deputati.

Gli Impiegati però compresi nelle due categorie di cui a n.i 4.° e 8.° dell' art. 97 non eccederanno mai per ciascuna di esse l' ottavo di quelli che possono essere ammessi nella Camera. Quando il numero degli Impiegati di queste due categorie sia superato, si estrarrà a sorte il nome di quelli la cui elezione debb' essere annullata.

Si estrarranno quindi, ove occorra, i nomi che eccedano il quinto anzi determinato, non assoggettando in questo caso all' estrazione se non se gli Impiegati delle categorie che ancora non vi sono state sottoposte.

Quando il numero degl' Impiegati sia completo, le elezioni nuove d' Impiegati saranno nulle.

I Ministri Segretari di Stato, salvo il disposto dell' art. 103, non saranno computati nel novero degli Impiegati.

Art. 101. Il Deputato eletto da varii Collegi elettorali sarà tenuto di dichiarare alla Camera, tra otto giorni, dopo che essa avrà riconosciute valide le elezioni, quale sia il Collegio di cui esso intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione in questo termine, la Camera procederà per estrazione a sorte alla designazione del Collegio che dovrà eleggere un nuovo Deputato.

Art. 102. La Camera dei Deputati ha essa sola il diritto ricevere la dimissione dei suoi Membri.

Art. 103. Quando un Deputato riceva un impiego regio stipendiato, od un avanzamento con aumento di stipendio, cesserà in sull' istante d' essere Deputato; potrà nondimeno essere rieletto, salvo il disposto dall' art. 100.

In questo caso e quando per qualsiasi causa resti vacante il posto di un Deputato, il Collegio sarà convocato nel termine di un mese.

TITOLO QUINTO.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 104. Non possono essere nè elettori, nè eleggibili, nè sercitarne i diritti coloro che furono condannati a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d' interdizione giudiziaria; coloro che hanno fatta cessione dei beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori; coloro che furono condannati per furto, truffa, od attentato ai costumi.

TITOLO SESTO.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 105. Il disposto del n.° 4.° dell' art. 1 non si applica alle Provincie di Cagliari, Sassari, Chambery, Annecy, a quella di Genova meno i Comuni del Mandamento di Dego, al Circondario di Bobbio, nè a quello di Novi meno i Comuni del Mandamento di Ovada, dove continueranno ad essere ammessi all' elettorato i cittadini che paghino il censo di lire venti.

Art. 106. Nei Circondari dell' Ossola, e della Valsesia, e nei Mandamenti di Cozzano, Orta, e Mentone, finchè non cessi in ordine alle imposte il regime eccezionale in cui si trovano, oltre le persone contemplate nell' art. 4 della presente legge, saranno elettori tutti coloro che hanno un' abitazione, la cui annua pigione si possa valutare a L. 200.

Nell' abitazione sono compresi i magazzini, opifici, botteghe e rustici ad essa attinenti.

Art. 107. Il Consiglio comunale dell' Isola di Capraia potrà a sua scelta mandare cinque elettori al 1.° Collegio elettorale di Genova.

Art. 108. Le disposizioni speciali dei precedenti articoli 106 e 107 escludono non che l' applicazione del n.° 4 dell'art. 1 e correlativi, quella degli articoli 4 e 7 della presente legge, fermo rimanendo il disposto di tutti gli altri.

Ordiniamo che la presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato in Torino addì 20 novembre 1859.

VITTORIO EMMANUELE

(Luogo del Sigillo).

U. RATTAZZI.

V. Il Guardasigilli
U. RATTAZZI.

S. E. il Luogotenente Generale del Re riceverà in udienza nei giorni di Martedì e Sabato dalle 2 alle 5 pomeridiane.

---

15 Novembre.

SUA MAESTA' ha indirizzato a S. E. il Luogotenente Generale la seguente lettera:

MIO CARO FARINI

Giunto in questa città volli essere informato intorno alle condizioni e ai bisogni delle classi meno fortunate, e fui dolorosamente commosso nel sapere come sieno stati finora poco curati gl' Istituti d' educazione popolare.

L' istruzione, l'educazione religiosa e civile del popolo furono l'assiduo pensiero del Mio Regno. Io so che per esse s'aumenta l'operosità e la moralità di tutta la nazione. Le istituzioni liberali, largite da Mio Padre e da Me custodite, per essere utili a tutti devono essere intese da tutti e far del bene a tutti.

Sono sicuro che Ella sarà interprete fedele delle

Digitized by Google

mie intenzioni. Ma all'incremento della educazione popolare, che mi sta tanto a cuore, voglio io stesso concorrere personalmente.

Per questi motivi dispongo che, dalla mia borsa particolare, sia presa la somma di duecentomila lire italiane da distribuirsi in questa beneficenza delle menti e degli animi.

Nell'impiego di questa somma, Ella vorrà aver presente il vantaggio che deriva in una grande città dalla istituzione degli Asili popolari per l'infanzia.

Ella darà inoltre le opportune disposizioni perchè, anche nelle provincie, sia studiato il grave argomento della educazione del popolo. Desidero che i rappresentanti del Governo, le autorità municipali, le associazioni cittadine sieno, per opera sua, incoraggiate ed aiutate nel promuovere quest'opera di progresso cristiano e civile alla quale, e come uomini e come governanti, dobbiamo ogni più sollecita cura.

Napoli 14 novembre 1860.

VITTORIO EMMANUELE.

A S. E. il Luogotenente generale nelle Provincie Napoletane.

Sua Eccellenza il Luogotenente Generale ha dato le opportune disposizioni perchè la pia volontà di Sua Maestà il Re sorta prontamente il suo benefico effetto.

S. E. il Luogotenente, col suo Consiglio, penetrato della necessità di mettere il Municipio di Napoli in grado di dar subito mano a grandi opere di utilità pubblica, per le quali si provveda lavoro al popolo, prenderà in breve le disposizioni più adatte, perchè sieno ad esso anticipate dall'Erario dello Stato le somme necessarie. Il Governo intende abolire le imposte di dazio-consumo sul grano, le paste e le farine, e deve quindi provvedere perchè questa diminuzione de' redditi del Municipio non ritardi l'incominciamento degli accennati lavori.

S. E. il Generale della Rocca ha partecipato al Generale Sirtori avere Sua Maestà determinato che i sotto uffiziali, caporali e soldati dell'esercito meridionale, i quali rientrano nelle loro famiglie, abbiano a ricevere una indennità di un semestre di piaga invece di un trimestre, come era dichiarato nell'ordine del giorno del 13 andante.

Lo stesso Generale della Rocca ha inoltre partecipato al Generale Sirtori l'ordine di Sua Maestà di fare le proposte per ricompensare, mediante medaglie al valor militare e decorazioni dell'ordine militare di Savoja, quelli fra gli ufficiali di ogni grado, sotto-uffiziali, caporali e soldati che ebbero occasione di maggiormente distinguersi nelle diverse fazioni della presente guerra.

---

16 novembre.

VITTORIO EMMANUELE II

RE DI SARDEGNA ec. ec. ec.

Sulla proposta del Nostro Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I Volontarii Italiani attualmente sotto le armi formeranno un corpo separato dall'esercito regolare.

La durata della ferma per la bassa forza sarà di due anni.

Gli ufficiali avranno la speciale loro scala di anzianità e di avanzamento.

Art. 2. I vantaggi e gli obblighi sì dei soldati che degli uffiziali sono interamente pareggiati a quelli dell'esercito regolare.

Art. 3. Una commissione mista determinerà i gradi e l'anzianità degli ufficiali del corpo dei volontarii, avuto riguardo ai servizii da essi resi ed ai loro precedenti.

Art. 4. Il Governo si riserva di far passare nell'esercito regolare uffiziali del corpo dei volontarii, in modo da rispettare i diritti acquistati dagli uffiziali dell'esercito regolare.

Art. 5. Le disposizioni precedenti non dispensano alcuno dagli obblighi civili e militari, che possa avere verso lo Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato dal Quartier Generale di Napoli addì 11 novembre 1860.

VITTORIO EMMANUELE

C. CAVOUR.
FANTI.

Pubblichiamo l'Ordine del giorno del 13 andante, di cui si è fatto cenno nella parte officiale del Giornale di ieri.

COMANDO GENERALE

DELL'ARMATA MERIDIONALE.

Ordine del Giorno.

L'armata de' volontarii comandata nell'Italia

Digitized by Google

meridionale dal Generale Garibaldi ha ben meritato della patria e di noi.

Mentre io col mio governo do opera ad ordinarla definitivamente secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato,

DETERMINO.

1. Che quanto a' gradi dei signori uffiziali una commissione di generali ed uffiziali superiori scelti nelle due armate mi farà le convenienti proposte sopra i relativi documenti.

2. Che agli uffiziali, sotto-uffiziali, caporali e soldati i quali siansi resi inabili al servizio militare per ferite riportate in guerra, sia applicata la legge sulle pensioni vigenti negli antichi nostri Stati.

3. Ai sotto-ufficiali, caporali e soldati i quali desiderano tornare in seno alle loro famiglie verrà rilasciato il congedo, e saranno dati i mezzi di trasporto per mare e sulle ferrovie, ed inoltre a titolo di gratificazione per ispese di viaggio avranno un trimestre di paga.

Il Congedo non esonera che abbia obblighi verso lo Stato o l'armata, ai termini delle leggi vigenti.

4. I volontarii i quali vogliono rimanere sotto le Armi debbono prendere la ferma di due anni dalla data del presente. Essi saranno organizzati conformemente agli altri Corpi dell' Esercito.

5. Agli uffiziali che daranno la loro dimissione è accordata una gratificazione per spese di viaggio ragguagliata a sei mesi di paga.

6. Agli uffiziali e militi delle guardie nazionali mobilizzate, che fanno parte dell'armata meridionale, è ugualmente accordata una gratificazione ragguagliata ad un mese di stipendio.

Napoli 12 novembre 1860.

Firmato — VITTORIO EMMANUELE.

ECCELLENZA

I governi che non si sentono radicati nella giustizia e nella verità sogliono in fatto di annona ricorrere ad espedienti, i quali hanno l'apparenza di provvedere la gente del necessario nutrimento, ma che in realità o non hanno efficacia di sorta, o sono efficacissimi a spogliare l' Erario ed affamare i popoli.

Tali sono state le provvisioni fatte dalla cessata signoria negli ultimi mesi del 1859 e ne' primi del 1860.

Per commissione date a due ricche case di commercio il governo in poco più di un semestre comprò, per suo conto, 1,436,000 tomoli di grano; e li dispensò a giunte provinciali che li suddivisero a giunte locali, per fornirne i comuni.

Questo deplorabile espediente cagionò gravi perdite, e riescì certamente assai dannoso alle finanze pubbliche, cioè a dire a' contribuenti, che sono i consumatori medesimi del grano: esso valse a sgomentare il commercio che si ritrasse dal lottare con un provveditore di grani, a cui non importava il vendere con perdita, e però teneva lontane dal mercato quelle quantità di derrate che dall' interno medesimo o dall' estero vi sarebbero accorse.

A tal modo il governo, impedendo la concorrenza, impedì l'abbondanza ed il basso prezzo; e mentre abbagliò l' immaginazione delle moltitudini, in realtà contribuì a sostenere la penuria nel paese dell'abbondanza.

Perciocchè, secondo i calcoli statistici più ovvii la somma di 1,436,000 tomoli, per quanto enorme a sentirla enunciare, è appena bastevole a nutrire una popolazione di alcune centinaia di mila uomini durante un anno; pochissima cosa al certo rispetto alla popolazione totale di queste contrade che supera i sette milioni.

Alcuni Municipii, imitando il Governo centrale, contribuirono anche essi a spaventare il commercio, obbligando i privati proprietarii del grano a venderne una porzione a prezzo determinato.

Questo provvedimento, scusato dall'intenzione, è certo una violenza, la quale non meno di qualunque altra, offendendo la giustizia, non può riuscire che dannosa. Esso congiunto al divieto della esportazione spoglia i produttori interni di un diritto inviolabile, ed è per lo commercio un esempio tristissimo, il quale gli toglie la sicurezza e con essa la volontà di entrare a vendere là dove può essere costretto a vendere a ribasso, senza aver neppure l' arbitrio di sottrarsi alle vessazioni col riprendere liberamente la via per la quale era entrato.

Rispetto alla Città di Napoli poi, la vendita non solo della farina, ma anche del pane a prezzo inferiore del costo in determinati luoghi, a prescindere dagli inconvenienti medesimi qui sopra rammentati, ha prodotto quello di abituare il popolo a sciupare il suo tempo e sottrarlo al lavoro per buscarsi l'elemosina di pochi centesimi lucrati spesse volte colla lotta umiliante di molti affollati concorrenti.

Saggiamente quindi l' E. V. preoccupata dal pensiero di arrecar sollievo alla gente meno agiata, mentre da una parte dispose che si ricercassero mezzi pronti e spediti per ottenere quel suo lodevole intento, volle dall'altra che espedienti così condannevoli non fossero imitati.

Il vostro Consiglio medesimo altamente riprovandoli non li avrebbe mai proposti.

E però i suoi membri attendono già ciascuno per ciò che lo risguarda ad avvisare intorno a provvisioni d'altra natura, che possano giovare alla parte più bisognosa delle popolazioni delle provincie, altrimenti che gettando loro un tozzo di cattivo pane con menzognero ribasso di prezzo.

Di queste provvisioni concernenti più specialmente la facilitazione di pubblici lavori che sono sollievo pel presente e capitale fruttifero per l'avvenire, sarà quanto prima intrattenuta l'E. V.

Digitized by Google

Ma a' riferenti ed al vostro Consiglio è parso che la numerosa popolazione della città di Napoli si trovasse, quanto alle sussistenze, in una condizione speciale che richiedesse un subito provvedimento.

Essa paga a titolo di dazi di consumo una somma molto considerevole, di cui la maggior parte, contro ogni regola economica ed ogni principio di giustizia, pesa sulle materie di prima necessità, e per conseguenza gravita sproporzionatamente sul povero che più ne fa uso.

Il grano, il granone, la farina, il fiore, il pane, le paste ed altre derrate, di cui il minuto popolo Napolitano principalmente si ciba, pagano dal 10 al 20 per cento del loro valore medio.

Questo dazio sulle materie che V.E. vedrà menzionate nell'unita Schema di decreto, gitta in ragion media circa 630mila ducati all'anno; più di quindici carlini a testa; cioè circa otto ducati per ogni famiglia meno agiata, computandola in media a cinque individui.

Grave per se medesimo, siffatto peso diventa intollerabile per la classe poco o nulla agiata; se si rifletta che per questa classe, esso è, in modo assoluto, maggiore della media testè indicata di otto ducati per ogni famiglia, atteso che presso noi il povero consuma per nutrirsi maggiori quantità di farinacei, che non consuma la gente agiata, la quale fa uso di alimenti di varia natura, ed è anche, relativamente alle altre spese domestiche, di gran lunga più oneroso.

I riferenti hanno perciò con unanime assentimento del vostro Consiglio opinato, che fosse reclamato da'principii della giustizia e da quelli della economia sociale l'abolizione d'un peso tanto considerevole e tanto ineguale.

A tal modo l'intento di S. M. Vittorio Emmanuele ed il vostro di prendere provvisioni che contribuiscano a migliorare la condizione del più gran numero, sarebbe per questa parte secondato, senza dipartirsi dalle norme irrefragabili sancite dal dritto pubblico della Monarchia, e raccomandate da quei medesimi grandi uomini che furono splendido ornamento di queste nostre contrade, che tra' primi di Italia propugnarono i sani principii della libertà del commercio e dell'annona, ed il cui insegnamento, sebbene fruttasse tanto all'Europa, fu vergognosamente dimenticato da un governo che si affaticò in vece a risuscitare ed accreditare vieti e perniciosi errori.

Nelle presenti circostanze, il far diminuire le pubbliche entrate sieno municipali, sieno governative, della somma non lieve di circa 630 mila ducati, è atto di cui i riferenti non dissimulano la gravità. La riforma da loro suggerita può sembrare ardita e forse anche audace, tanto più che non è agevole, nella transformazione attuale del governo, aprire nuove sorgenti di pubbliche entrate; il che per la parte più generale spetta al Parlamento.

Ma i vostri consiglieri non mancano di ardimento per seguirvi nella via delle giuste riforme e della vera utilità. Da una cosa essi come voi abborrono, ed è di continuare a battere le orme del passato governo assoluto, pel quale il beneficare il popolo non consisteva nell'educarlo, e nel migliorarne l'agiatezza, ma nel trascurarne affatto la cultura morale, e nello abituarlo a considerare come gran beneficio bugiardi soccorsi e degradanti largizioni.

Il vostro Consiglio avrebbe anzi fin da ora proposto di allargare a tutti i Comuni la medesima legge quanto ai dazi sulle derrate di prima necessità, se nell'attuale nostro sistema delle imposte dirette ed indirette questa generale riforma non avesse incontrata l'insuperabile difficoltà per molti di essi di procacciarsi altrimenti una entrata, distribuendola equamente tra gli abitanti di un medesimo municipio. E d'altra parte gli altri comuni del Napolitano non sono in genere gravati quanto la città di Napoli neppur dopo l'abolizione che ora si propone.

Quanto all'erario municipale di Napoli ecco i risultamenti che avrà la riforma di cui trattasi.

Posto che alla rimanente tariffa dei dazi di consumo non avessero a farsi altre modificazioni, il Municipio ne ritrarrebbe in media una entrata di circa 1,050.000 ducati lordi.

Finoggi e prima che i dazi comunali fossero assegnati per intero alla Città; questa riscuoteva dal governo a titolo di transazione la somma di 300 mila ducati, più il decimo di sopraimposta, il quale montava in media a 150 mila ducati; sicchè questo ramo di entrata comunale sommava circa 510 mila ducati netti.

È chiaro per ciò che calcolato anche al 30 per cento le spese di amministrazione e quelle di riscossione del dazio, il rimanente, 1,050 mila ducati lordi, ridurrebbesi a tal cifra, che in ogni modo supererebbe di più di 200 mila ducati il precedente assegnamento.

Questa non è gran somma per provvedere sia a' miglioramenti edilizii di questa cospicua città, sia a'nuovi lavori ordinati ed a quelli in corso.

Ma il vostro Consiglio pensa che la città ricorrendo ad altri espedienti da sè medesima, o per avventura anche colla cooperazione del governo, questa maggior rendita potrebbe giovarle a procacciarsi anticipazioni sufficienti per porre mano a quelle opere e recarle con alacrità a compimento.

Oltre di che i riferenti sono certi che se la tariffa de'dazi di consumo sarà riveduta e riformata sia collo intento di scemare l'imposta su di materie utili alla sana alimentazione del popolo, sia con quello di metterla in armonia colla tariffa doganale, sarà per risultarne ad un tempo un maggior vantaggio all'universale de'cittadini ed un aumento dell'entrata comunale.

I lavori pubblici che si anderanno eseguendo ed il maggior movimento commerciale che sarà la conseguenza del nuovo ordine di cose, del nuovo sistema daziario e delle istituzioni di cui verrà dotato il paese in genere e questa grande città in ispecie, accresceranno col suo lustro e colla sua ricchezza anche le rendite del Comune.

Finalmente i Consiglieri riferenti e l'intero Consiglio, non meno che il Municipio, il quale è stato consultato intorno alla proposta riforma e vi ha fatto plauso, portano avviso che, ove l'amministrazione della Città ed il governo si accordino fra loro per lasciare a quest'ultimo la cura di riscuotere i dazi, siccome finora fu praticato, l'entrata netta possa essere anche maggiore di 200 mila ducati al di più delle somme che una volta l'erario dello Stato contribuiva al Municipio.

Digitized by Google

Queste sono le ragioni per le quali dopo di aver formulate in una schema di decreto le varie risoluzioni del vostro Consiglio, da voi consentite, i riferenti si pregiano di sottoporlo alla vostra approvazione, pregando di apporvi la vostra sottoscrizione.

La riforma che con esso va sancita farà benedire il nome del nostro Re, e comincerà a provare a questa parte Meridionale d'Italia, che il suo Geverno non va in cerca di vane apparenze di bene e di lusinghe popolari, ma di riforme giuste, utili e veramente benefiche.

GAETANO VENTIMIGLIA.
ANTONIO SCIALOJA.

A S. E,
Il Luogotenente generale del Re
nelle Provincie Napoletane.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione de' Consiglieri incaricati dei Dicasteri dell'Interno e delle Finanze;

Udito il Consiglio della Luogotenenza;

Previo accordo preso col Municipio della Città di Napoli:

Decreta

Art. 1. Sono aboliti i dazii di consumo, esistenti nella Città di Napoli, sopra le seguenti derrate, cioè:

Grano — Granone — Farina o fiore di grano — Farina di granone — Semola — Pane e biscotto — Paste lavorate — Riso — Farro — Spelta — Ceci — Fave.

Art. 2. La tariffa de'dazii di consumo sopra derrate, ed altre merci diverse dalle indicate nel precedente articolo sarà riveduta ed ordinata nel duplice scopo di metterla in armonia colla nuova tariffa doganale e di ridurre per quanto è possibile i dazii sopra quelle materie che sono più utili alla buona alimentazione del popolo.

I Consiglieri pe' Dicasteri dell'Interno e delle Finanze si metteranno d'accordo col Municipio di Napoli per compiere tal revisione nelle forme prescritte dalle leggi, e proporla all'approvazione del Luogotenente.

Art. 3. La riscossione de' dazii di consumo sarà fatta dal Governo per conto della Città di Napoli.

Tra la Finanza ed il Municipio sarà stabilito un accordo il quale sarà sancito con apposito decreto del Luogotenente per determinare la quota delle spese di riscossione ed amministrazione che il Governo riterrà dal prodotto lordo de' dazii suddetti.

Art. 4. L'esecuzione del presente decreto è affidata a'Consiglieri incaricati de'Dicasteri dell'Interno e delle Finanze: esso sarà inserito nella Collezione degli Atti Ufficiali del Governo.

Napoli 16 novembre 1860.

FARINI.
VENTIMIGLIA.
SCIALOJA.

---

17 novembre.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere incaricato dei Dicasteri di Grazia e Giustizia fatta d'accordo cogli altri incaricati di Dicastero;

Decreta

Art. 1. È soppresso il Ministero della Presidenza.

Art. 2. L'attuale personale, le attribuzioni ed i fondi del soppresso Ministero della Presidenza spetteranno alla Segreteria del Consiglio di Luogotenenza, ogni contraria disposizione rimanendo abrogata.

Art. 3. Il suggello dello Stato sarà conservato ed apposto agli atti del governo dal Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia, a cui proposta sarà fatto ogni movimento nel personale della Segreteria del Consiglio di Luogotenenza.

Art. 4. L'esecuzione del presente Decreto è affidata ai Consiglieri incaricati dei Dicasteri delle Finanze, dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

Napoli 15 novembre 1860.

FARINI.
G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Decreta

Art. 1. Finchè non siasi proceduto alla completa organizzazione dei RR. Carabinieri nelle Provincie Napoletane, sarà intanto formato immediatamente un Reggimento di Carabinieri Reali per la Città di Napoli.

Art. 2. Al Reggimento sarà unito un Corpo di Volontari Allievi Carabinieri, sia per l'arma a piedi, che per quella a cavallo.

Digitized by Google

Art. 3. Lo Stato Maggiore, forza e distribuzione del Reggimento, non che il numero degli Allievi, saranno determinati con appositi Regolamenti.

Dato a Napoli addì 16 novembre 1860.

FARINI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Decreta

Art. 1. Il Cav. Trofimo Arnulfi Maggior Generale nel Corpo dei Carabinieri Reali, è incaricato della organizzazione e temporaneo comando generale dei RR. Carabinieri nelle Provincie Napoletane.

Art. 2. Il medesimo è pure incaricato di procedere ad un' accurata inchiesta sulla Gendarmeria del cessato Governo, e sull'incominciato nuovo ordinamento di Carabinieri, non che di dare opera, coll' assistenza di un Commissario di Guerra, alla liquidazione di tutte le contabilità relative.

Dato a Napoli addì 16 novembre 1860.

FARINI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLITANE

Visto l'articolo 3 del decreto in data d'oggi

Decreta.

Sono approvati gli annessi regolamenti e tabelle relative alla formazione di un reggimento di Carabinieri Reali per la Città di Napoli.

Dato a Napoli addì 16 novembre 1860.

FARINI.

REGOLAMENTO

Art. 1. Il reggimento di RR. Carabinieri per la Città di Napoli sarà per ora composto di uno Stato maggiore e di cinque compagnie, ed affidato al comando di un Colonnello o Luogotenente Colonnello sotto la dipendenza del Maggior Generale incaricato dell' organizzazione e temporaneo comando generale dei RR. Carabinieri nelle Provincie Napoletane.

Art. 2. Il reggimento somministrerà una Luogotenenza di cinquanta uomini a piedi per ciascuno dei dodici quartieri della Città di Napoli.

Le Luogotenenze saranno comandate da un Capitano o Luogotenente.

Art. 3. Tre Luogotenenze formeranno una Compagnia, al cui comando sarà preposto un Capitano, il quale rimanendo pure capo diretto della Luogotenenza presso cui risiede, verrà coadiuvato da un Sottotenente.

Art. 4. Le Luogotenenze prenderanno il nome dal Quartiere in cui sono stabilite.

Art. 5. Oltre alle Luogotenenze in ogni Quartiere, vi sarà presso il Comando del Reggimento una Compagnia di 150 uomini a piedi e di altrettanti a cavallo, comandata da un Maggiore, il quale avrà sotto i suoi ordini un Capitano, un Luogotenente e due Sottotenenti.

Art. 6. Le Autorità giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, e tutte le altre in genere a cui è dalla Legge attribuito il dritto di richiedere la forza pubblica, si rivolgeranno quando occorra per iscritto e sotto forma di richiesta, ai Comandanti di Luogotenenza.

Art. 7. I Comandanti di Luogotenenza concerteranno personalmente coll' Autorità di Pubblica Sicurezza del rispettivo Quartiere, le disposizioni straordinarie di servizio, e riferiranno loro giornalmente, per iscritto, gli arresti operati dai loro dipendenti, come pure tutti gli avvenimenti che giungeranno a loro conoscenza. Trasmetteranno alle rispettive Autorità Giudiziarie relazione o processo verbale dei reati e crimini che siano stati dai loro dipendenti constatati. A questo scopo i Sotto uffiziali o Carabinieri verbalizzanti, presenteranno ed ove d' uopo assevereranno le denuncie che abbiano ricevute, ed i fatti delittuosi che abbiano constatati.

Art. 8. Tutte le Autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza debbono ai Comandanti dei RR. Carabinieri con cui sono in relazione diretta, reciprocità di communicazioni per i fatti che esigono il rintraccio dei colpevoli o dei corpi di reato.

Le stesse Autorità possono chiedere conto del risultato delle loro richieste, senza però ingerirsi nella loro esecuzione quando non ne assumano personalmente la direzione.

Art. 9. Il Comandante del Reggimento riferirà ai Dicasteri dell'Interno e della Guerra, verbalmente o per iscritto, tutti i fatti essenziali che li concernono. Riferirà pure e nel modo istesso al Procuratore Generale del Re, tutte le notizie o divergenze che possono interessare il buon andamento della giustizia.

Il Comandante del Reggimento dovrà inoltre tenersi in continua relazione colla superiore Autorità Militare, sia pei servizi militari cui possa interessare di far concorrere l'arma, come per informarla dei disordini o reati che fossero commessi da militari o contro di essi.

Art. 10. Uguali rapporti a quelli dovuti dal Comandante del Reggimento alla superiore Autorità Militare saranno dovuti dai Comandanti di Luogotenenza al Comando di Piazza.

I Comandanti di Luogotenenza riferiranno pure al Fisco Militare tutto ciò che possa interessare la giustizia militare.

Art. 11. In tutto ciò che non è contrario al presente Regolamento ed alle leggi speciali di queste Provincie non per anco derogate, il Reggimento dei Carabinieri Reali osserverà le massime e disposizioni determinate dal Regolamento Generale per i RR. Carabinieri in vigore negli antichi stati, ed ivi pubblicato con Real Decreto 16 ottobre 1822.

Una tale disposizione si estende alle paghe, caserme, casermaggi, alloggi pegli Ufficiali, premi ed indennità le quali dovranno essere esclusivamente regolate a seconda del citato Regolamento e delle speciali disposizioni vigenti pel Corpo dei RR. Carabinieri negli antichi stati.

Visto — si approva

FARINI

Seguono le tabelle

Digitized by Google

TABELLA N.° 1.

SPECCHIO *della forza del Reggimento di Carabinieri Reali per la Città di Napoli.*

UFFICIALI.	EFFETTIVO		SOTTO UFFICIALI E CARABINIERI.	EFFETTIVO	TOTALE
Colonnello o Luogotenente Colonnello Comandante	1	Arma a piedi	Maresciallo d' Alloggio Maggiore	1	750
Maggiori (1)	2		Maresciallo d' Alloggio Capo	1	
Capitani Comandanti di Compagnia	4		Marescialli d' Alloggio	24	
Capitano o Luogotenente pagatore	1		Brigadieri	76	
Capitano o Luogotenente Ajutante Maggiore in 1.°	1		Vice Brigadieri	50	
Luogotente o Sottotenente Ajutante Maggiore in 2.°	1		Carabinieri	598	
Luogotenente Ufficiale del vestiario	1	Arma a cavallo	Marescialli d' alloggio	6	150
Luogotenenti Comandanti di Luogotenenza.	9		Brigadieri	24	
Sottotenenti di contabilità	1		Vice Brigadieri	15	
Sottotenenti pel servizio	7		Carabinieri	105	
Medico di Reggimento	1				
Totale effettivo	29		Totale della bassa forza	900	

(1) Uno dei quali Relatore del Consiglio di Amministrazione.

RIEPILOGO

Ufficiali . . . . N. 29
Bassa forza. . . » 900

Totale . . . . N. 929

Visto — Si approva.

FARINI

TABELLA N.° 2.

SPECCHIO *delle paghe e vantaggi assegnati al Reggimento dei Carabinieri Reali pel servizio della Città di Napoli.*

UFIZIALI.

GRADI.	PAGA ANNUA	INDENNITA' ANNUA per rappresentanza, per trasporti e cancelleria.	RAGIONE di foraggio al giorno.	ANNOTAZIONI.
Colonnello	4600	1200	4	Le razioni di foraggio sono pagate in contanti in ragione di L. 1. 40 cadauna.
Tenente Colonnello	5600	1200	4	
Maggiore	4600	900	4	Le indennità annue per rappresentanza, per trasporto e cancelleria sono le stesse indicate nella tabella N. 2 annessa al Real Decreto 28 novembre 1858.
Capitano	3400	600	3	
Tenente	2400	500	2	
Sotto Tenente	1600	400	2	
Ajutante maggiore in 1.° Capitano	paga del grado		3	
Ajutante maggiore in 2.° Tenente			2	
Ufiziale Pagatore			A seconda del grado	
Ufiziale del Vestiario			2	
Medico di Reggimento			»	Paga del grado e della classe.

Digitized by Google

SOTTO UFIZIALI E CARABINIERI REALI.

GRADI.	PAGA giornaliera. Lire	Cent.	ANNOTAZIONI.
Arma a piedi.			Gli Uffiziali, Sotto Uffiziali e Carabinieri oltre la paga rispettiva avranno diritto per ciascun grado alle indennità e competenze contenute nelle disposizioni generali stabilite dal Real Decreto 28 novembre 1858. La paga giornaliera dei Sotto Uffiziali e Carabinieri è la stessa stabilita dai Reali Decreti 28 novembre 1858 e 20 novembre 1859.
Maresciallo d' alloggio Maggiore .	3	30	
Maresciallo d' alloggio Capitano .	3	30	
Maresciallo d' alloggio	2	70	
Brigadiere	2	25	
Vice Brigadiere.	1	90	
Carabiniere appuntato	1	85	I Sotto Uffiziali e Carabinieri dell' Arma a cavallo hanno inoltre ragione all' indennità di L. 1. 40 cadauno al giorno per tener luogo della ragione di foraggio.
Arma a cavallo.			
Maresciallo d'alloggio	3	35	
Brigadiere	2	90	
Vice Brigadiere.	2	50	
Appuntato e Carabiniere . . .	2	45	

Napoli 16 Novembre 1860.

Visto — Si approva
FARINI.

Con Decreto in data 14 corrente l'Avv. Signor Aveta Carlo già Procuratore Generale presso la Gran Corte Criminale di Potenza, fu nominato Segretario Generale della Prefettura di Polizia.

---

19 novembre.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLITANE

Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero dello Interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza:

Decreta

Art. 1. Saranno aperte per tutto il mese di gennaio prossimo nella Città di Napoli quattro scuole gratuite serali per gli adulti delle classi povere, onde imparare almeno il leggere, lo scrivere, l'aritmetica, il disegno lineare e i doveri civili e religiosi.

Art. 2. Sul fondo de' franchi 200,000 largiti da S. M. Vittorio Emmanuele con sua lettera del 14 del corrente mese è assegnata una somma di franchi quarantamila all' instituzione di dette scuole.

Art. 3. Il Municipio provvederà i luoghi dove devono collocarsi dette scuole, e stanzierà sul suo bilancio le somme che possono occorrere al loro ulteriore mantenimento.

Art. 4. Una Commissione, d' accordo col Municipio, attenderà al pronto installamento delle scuole serali, ne compilerà gli statuti e proporrà i mezzi di estenderne a' capoluoghi delle provincie l'instituzione.

Art. 5. A membri di detta Commissione, la quale eleggerà nel suo seno un Presidente ed un Segretario, sono nominati i signori:

Antonio Ciccone, Leopoldo Rodinò, Michele Ruggiero, Scipione Volpicella, Canonico Masi, Antonio Mirabelli, Carlo Capomazza, Bertrando Spaventa.

Art. 6. Al Consigliere incaricato del Dicastero dell' Interno è affidata l'esecuzione del presente Decreto.

Napoli, 19 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero dell' Interno
VENTIMIGLIA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCE NAPOLITANE

Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero dello Interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza:

Decreta

1. Sul fondo di fr. dugentomila largiti da S. M.

Digitized by Google

Vittorio Emmanuele con sua lettera del 14 del corrente mese, sono destinati fr. ottantamila alla creazione ed alle spese di fondazione e di primo mantenimento de' dodici asili instituiti con decreto degli 11 settembre 1860.

2. Una Commissione, d'accordo col Municipio, provvederà all'installamento de' dodici asili; procurerà di promuovere le offerte spontanee de' privati cittadini, e proporrà gli statuti ed i modi di assicurare l'esistenza degli asili nell'avvenire, e la loro diffusione per tutte le provincie Napoletane.

3. La Commissione, che si eleggerà nel suo seno un Presidente ed un Segretario, sarà composta dei signori:

Principe di Ardore, Cav. Francesco Spinelli, Barone Giuseppe Gallotti, Sacerdote Gaetano Pesce, Gabriele Capuano, Lelio M. Fanelli, Michele Baldacchini, Alfonso della Valle, Alfredo Correale, Principe di Gesualdo, Duca di Caballino Castromediano, Eugenio Cosmi.

4. Gli asili dovranno essere aperti al più tardi per la fine del prossimo gennaio.

5. È affidata l'esecuzione del presente Decreto al Consigliere incaricato del Dicastero dell' Interno.

Napoli, 19 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero dell' Interno VENTIMIGLIA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLITANE

Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero dello Interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza:

Decreta

Art. 1. È instituita nella Città di Napoli una Cassa di risparmio.

Art. 2. Sul fondo de'franchi dugentomila largiti da Sua Maestà Vittorio Emmanuele con sua lettera del 14 del corrente mese è assegnata una somma di franchi ottantamila per le spese di primo stabilimento, e per il fondo di cassa.

Art. 3. Il Municipio destinerà i luoghi dove devono risedere gli ufficii della Cassa di risparmio, e stanzierà nel suo bilancio le somme che potessero ancora occorrere per attuarne l'instituzione.

Art. 4. Una Commissione d'accordo col Municipio attenderà all' effettivo e pronto installamento di detta Cassa: ne compilerà gli statuti, e farà proposte su' mezzi di propagare tale instituzione nelle Provincie.

Art. 5. A membri di detta Commissione, la quale eleggerà nel suo seno un Presidente ed un Segretario, son nominati i signori:

Marchese la Greca, Giovanni Manna, Francesco de Siervo, Vincenzo Cuciniello, Costantino Baer, Nicola Nisco, Michele Persico, Luigi Balsamo, Antonio Cilento, Conte Carlo Acquaviva.

Art. 6. Al Consigliere incaricato del Dicastero dell' Interno è affidata l' esecuzione del presente Decreto.

Napoli, 19 novembre 1860.

Firm — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero dell'Interno VENTIMIGLIA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia PISANELLI.

Con decreto de' 14 novembre 1860 il sig. Pasquale Scura già Ministro di Grazia e Giustizia è restituito senza interruzione di servizio al suo precedente posto di Consigliere della Corte Suprema di giustizia.

Con decreto della stessa data il sig. *Felice Torelli* è mantenuto nell' ufizio di Direttore del Dicastero degli Affari Ecclesiastici.

E con altro decreto di simil data il sig. Raffaele Caristo uffiziale di Ripartimento della Prefettura di Polizia con le funzioni di Segretario Generale, è nominato Giudice della Gran Corte criminale di Napoli.

30 novembre.

Il Governo ha ricevuto le istanze di alcune persone le quali dimandano d'essere autorizzate a portare in pubblico la Medaglia di Sant' Elena della quale sono decorate.

Il Governo avverte che i decorati di Sant' Elena, per una risoluzione comune a quella già presa nelle altre parti dello Stato, possono fare uso, senza alcuna speciale autorizzazione, di questa Medaglia la quale ricorda il sangue gloriosamente sparso dai soldati italiani nelle battaglie del primo Impero, e gloriosamente restituito all' Italia dai vincitori di Magenta e di Solferino.

(Comunicato)

Digitized by Google

Le feste prorogate dal Municipio pei giorni di sabato e domenica, se a causa del tempo piovoso non potettero avere la loro piena manifestazione esterna, non lasciarono d'infondere negli animi quel sentimento di maggior letizia che s'accompagna alle esterne dimostrazioni. Gli archi di trionfo eretti lungo la via che dall'Albergo de'Poveri per la strada Costantinopoli conduce alla Reggia, recati a compimento, furono illuminati per quanto si potè, a malgrado della pioggia in alcune ore dirotta; lo furono del pari i piedistalli delle cento statue che lungo la via di Toledo rappresentano le cento principali città di Napoli, ed il monumento col busto di Napoleone III sorgente alla piazza della Carità; e da per tutto nella vasta metropoli gli usci dei terreni, i balconi delle case, le facciate de'quartieri e de'pubblici stabilimenti e de'luoghi dove risiede alcuna pubblica autorità furono visti splendidi di lucernette e lampioncini e di altri festivi adornamenti: ed era bello il vedere una gara in tutti per riaccendere quei lumi che il vento o la pioggia smorzava. Bande musicali rallegravano il popolo or nelle piazze, or ne'luoghi coperti; e la gente pareva poco curante del bagnarsi per prender parte alla comune allegria.

Ma in questo bel cielo d'Italia non dura a lungo il mal tempo, e la natura presto si stanca dell'umido velo con cui si ricopre. Lunedì, giorno non fissato dal Municipio, apparve il sole in tutto il suo splendore, a festeggiare anch'esso i lieti avvenimenti: ed il popolo napolitano ne profittò, continuando di fatto le feste. Fu rinnovata l'illuminazione delle case colle pubbliche luminarie, e tutta Napoli si versò nelle strade di Foria e di Toledo, sicchè non si vedevano camminare le persone, ma muoversi lentamente una fittissima calca. Fuochi di bengala de' tre colori s' accendevano a quando a quando nelle piazze, che aggiungendo luce a luce raddoppiavano lo splendore e ti faceano credere in pieno giorno. Gli archi trionfali furon visti alla fine di tutto punto compiti, e adorni di statue al Serraglio, al Mercatello, di fronte alla Reggia; e nelle vicinanze di essi le liete armonie di bande musicali accrescevano la gioia universale. Nei teatri eran pure apparecchiati divertimenti analoghi alla circostanza; ma la gran folla preferì lo starsi all' aria aperta fino a notte avanzata, a udire e a metter fuori quei gridi che suonano sì cari ad orecchio italiano di *viva l' Italia, viva Vittorio Emmanuele.*

Un carro foggiato a guisa di nave con tutti i suoi attrezzi, lentamente tirato da molti buoi, leggiadramente illuminato, carico di molta gente che cantava gli inni a noi cari senza l' apparato di musicale dottrina, comparve improvviso e piacque a tutti. Erano i Luciani che avevano avuto il bel pensiero, al quale universalmente fu fatto plauso.

Un altro carro portava gli allievi del Collegio di Musica che di lieti canti facevan risonar l'aere.

Così le feste han veramente avuto, se non il principio, almeno il colmo nella serata di jeri, appunto quando officialmente ognuno le credeva finite; anzi noi che conosciamo i nostri concittadini, che dal nostro giudichiamo del loro cuore, che sentiamo ancora il bisogno di espandere la nostra gioja e dar nuove dimostrazioni di affetto riverente al Monarca Italiano, possiamo riprometterci che il nostro popolo, non ancor sazio di quel che ha fatto jersera, ben saprà trovare modi novelli a render pago il suo desiderio di esprimere la gioja dell'appartenere anch' esso alla gran famiglia italiana sotto lo scettro del Re Galantuomo.

---

22 Novembre.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Decreta

Art. 1. I due Dicasteri dell'Interno e della Polizia, temporaneamente riuniti, sono separati.

Art. 2. Il Marchese di Montefalcone Rodolfo d' Afflitto, Consigliere di Luogotenenza, è incaricato del Dicastero dell'Interno, in luogo di Gaetano Ventimiglia, chiamato ad altre funzioni.

Art. 3. Il Professore Silvio Spaventa è nominato Consigliere di Luogotenenza, e incaricato del Dicastero di Polizia.

Napoli, 21 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia.
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Decreta

Art. 1. Il Dicastero di Agricoltura e Commercio è riunito al Dicastero de' Lavori Pubblici.

Digitized by Google

Art. 2. Il Consigliere Giuseppe Devincenzi è incaricato del Dicastero di Agricoltura, Commercio e Lavori Pubblici.

Napoli, 21 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Decreta

Art. 1. I due Dicasteri di Grazia e Giustizia, e degli Affari Ecclesiastici, temporaneamente riuniti, sono separati.

Art. 2. Il Consigliere di Luogotenenza Giuseppe Ferrigni è incaricato del Dicastero degli Affari Ecclesiastici, ed il Consigliere di Luogotenenza Giuseppe Pisanelli rimane incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia.

Napoli, 21 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze;

Udito il Consiglio di Luogotenenza:

Decreta

Art. 1. Il sig. Gaetano Ventimiglia ritorna al posto di Direttore Generale dell'Amministrazione Generale della Cassa di Ammortizzazione e del Gran Libro col soldo annesso al suo uffizio.

Art. 2. L'esecuzione del presente Decreto è data al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze.

Napoli, 21 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze
Firm. — A. SCIALOJA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. G. PISANELLI.

23 Novembre.

VITTORIO EMMANUELE II
RE DI SARDEGNA ecc. ecc. ecc.

Viste le difficoltà che si presentano per potersi, conforme al Decreto Dittatoriale in data delli 14 scorso mese di ottobre, applicare in queste Provincie Napoletane le tariffe del Regno circa le paghe degli Ufiziali, Impiegati Militari ed individui di truppa;

Sulla proposizione del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Tutti gli Uffiziali, Impiegati Militari ed individui di truppa che in queste Provincie Napoletane hanno finora percepite le loro paghe regolate sulle antiche tariffe, continueranno, fino a nuovo ordine, ad essere pagati allo stesso modo, e con le norme che sono tuttavia in vigore, rimanendo per questa parte in sospeso lo adempimento del succitato Decreto Dittatoriale.

Art. 2. Il Ministro della Guerra ed il Dicastero delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Dato in Napoli addì 22 novembre 1860.

Firmato — VITTORIO EMMANUELE.

Il Ministro della Guerra
Firm. — M. FANTI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Desiderando che gli affari di maggior rilievo spettanti al Dicastero delle Finanze sieno discussi con maturità di consiglio, con uniformità di principii e con tutto il concorso delle cognizioni speciali e della esperienza de' suoi principali funzionarii, non che di altre persone abili ed esperte;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze:

Decreta

Art. 1. È istituita presso il Dicastero *delle Finanze* una *Giunta Consultiva di Finanza*.

Art. 2. Fanno parte di questa Giunta, sotto la presidenza del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze, il Direttore del Dicastero medesimo, il Controloro Generale della Real Tesoreria, e i Direttori generali, non che, per ora, tre individui estranei all'Amministrazione della Finanza. Ne sarà Segretario uno degli Uffiziali di Ripartimento del Dicastero suddetto.

Art. 3. Gli Amministratori Generali, i Capi di servizio, e gli Uffiziali di Ripartimento de' Dicasteri e delle Direzioni generali possono essere invitati dal Presidente della Giunta ad intervenire alle sedute della medesima per riferire in iscritto o verbalmente gli affari sottomessi all'esame della Giunta o per dare informazioni.

Art. 4. L'Incaricato del Dicastero potrà consultare la Giunta:

1.° sui progetti di atti e provvedimenti che, spettando al Dicastero o ad uno de' suoi rami, sono d'interesse generale;

2.° sui disegni d'istituzioni risguardanti il credito, ed il commercio, e la cui disamina spetta al Dicastero delle Finanze;

Digitized by Google

3.° su tutti gli affari pe' quali, veduta la loro importanza, il Consigliere incaricato del Dicastero reputa giovarsi dell' avviso della Giunta.

Art. 5. L' esecuzione del presente Decreto è affidata al Consigliere della Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze.

Napoli, 22 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze Firm. — A. SCIALOJA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Veduto il Decreto di questa medesima data, col quale è stata istituita una *Giunta Consultiva di Finanza ;*

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenenza incaricato del Dicastero delle Finanze:

Decreta

Art. 1. Sono nominati membri della *Giunta Consultiva di Finanza*, oltre di coloro che di uffizio ne fan parte, a norma dell'articolo secondo del citato Decreto, per ora i signori Luigi Balsamo , e Tito Cacace.

A Segretario della Giunta è destinato l' Uffiziale di Ripartimento del Dicastero delle Finanze signor Costantino Baer.

Art. 2. Al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze è data l'esecuzione del presente Decreto.

Napoli, 22 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze Fir. — A. SCIALOJA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia Fir. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze;

Udito il Consiglio di Luogotenenza :

Decreta

Art. 1. Accogliendo la dimanda fatta dal signor Filippo Agresti, è a lui conceduto il chiesto ritiro dall' uffizio di Direttore Generale dell' Amministrazione Generale de' Dazii Indiretti. Egli farà valere i suoi dritti nella liquidazione della pensione.

Art. 2. La esecuzione del presente decreto è data al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze.

Napoli, 22 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze Firm. — A. SCIALOJA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza, incaricato del Dicastero delle Finanze;

Udito il Consiglio di Luogotenenza :

Decreta

Art. 1. Il signor Giovanni Manna è nominato Direttore generale dell' Amministrazione generale de' dazii indiretti.

Art. 2. È affidata l'esecuzione del presente decreto al Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze.

Napoli, 22 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze Firm. — A. SCIALOJA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia. Firm. — G. PISANELLI.

Napoli 22 novembre 1860.

Alle ore 11 del mattino le vetture di Corte hanno condotto al Palazzo Reale il R. Commissario Generale per le provincie delle Marche Lorenzo Valerio (Governatore di Como) Cav. Gran Croce dell' ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, il R. Commissario Generale per le Provincie dell'Umbria Marchese Gioacchino Napoleone Pepoli Deputato al Parlamento Nazionale e Cav. Gran Croce dell'ordine suddetto, e le Deputazioni delle Marche e dell'Umbria. S.M. il Re era nella Sala del Trono, e trovavansi presenti il Luogotenente Generale del Re coi Consiglieri di Luogotenenza, il Consiglio di Stato, la Suprema Corte di Giustizia, la Gran Corte dei Conti, la Casa Militare del Re, e il Municipio di Napoli.

I RR. Commissarî hanno presentato al Re il Verbale dello spoglio dei Voti fatto in Ancona ed in Perugia il giorno 9 di novembre , e le rispettive Deputazioni. Quindi il R. Commissario delle Marche ha indirizzate al Re brevi parole , dicendo: « Sire ! Alla vostra corona italica si aggiunge ora « una piccola ma preziosissima corona. Le sei pro- « vincie delle Marche col loro milione d' abitanti « offrono il sangue e gli averi a Voi , per la cui « virtù si ricompone la grande famiglia italiana, di « cui vogliono far parte. O Sire! Voi nelle Marche « avete operosi cittadini , soldati valorosi, italiani » degni di Vittorio Emmanuele. »

Anche il R. Commissario dell' Umbria rivolgeva a S. M. a un dipresso queste parole: « Alla Maestà « Vostra presento il Voto dei popoli dell' Umbria. « Essi vogliono appartenere alla gloriosa vostra Di- « nastia, nella quale è già identificata l'Italia. Voi « troverete i popoli dell'Umbria devoti sempre alla « Maestà Vostra ed alla Patria. »

S. M. il Re rispondeva ringraziare le Deputazioni delle Marche e dell'Umbria pei voti a lui re-

Digitized by Google

cati, e per i sensi espressigli. La sua vita intera essere consacrata all' Italia ed alla causa nazionale. Aver vivo desiderio di visitare i paesi ora novellamente congiunti allo Stato. I popoli delle Marche e dell' Umbria avere fatto anche essi opera di senno e di virtù dichiarando di voler essere riuniti in un solo grande Stato, per formare la Nazione Italiana.

Il Ministro di Grazia e Giustizia e Guardasigilli ha letto il Verbale della presentazione e dell' accettazione del Voto di Annessione, nel quale si dichiara che il Re è ben lieto d' accettare i popoli delle Marche e dell' Umbria in patto di libertà e di fede. Il Verbale è stato sottoscritto dal Re, dai RR. Commissarî, dalle Deputazioni, dai Ministri e dai Presidenti dei grandi corpi.

Il R. Commissario delle Marche ha presentato al Re gl'indirizzi delle donne e dei minorenni delle città delle Marche, per invocare l'esaudimento del Voto di annessione. S.M. il Re ha accolto questi indirizzi con molta compiacenza.

L'anno mille ottocento sessanta; il dì 22 novembre alle ore 11 a.m., in Napoli, nel Palazzo Reale e nella Sala del Trono, alla presenza di S. M. il Re Vittorio Emmanuele II, assistendo al presente atto il Ministro di Grazia e Giustizia ed Affari Ecclesiastici cav. Gio: Battista Cassinis ed il Ministro della Guerra Generale d' Armata Manfredo Fanti, S. E. il Luogotenente Generale delle Provincie Napoletane il cav. Luigi Carlo Farini, S. E. il Generale d'Armata Conte Enrico Morozzo della Rocca, gli Ajutanti di Campo, gli Uffiziali di Ordinanza e le altre persone della Casa e del seguito di S. M., i Consiglieri di Luogotenenza, la Magistratura, il Municipio ed altri funzionarj civili e militari, sono introdotti il Regio Commissario delle Provincie delle Marche Governatore di Como cav. Lorenzo Valerio ed il Regio Commissario delle Provincie dell' Umbria Marchese Gioacchino Napoleone Pepoli Cavalieri amendue di Gran Croce, decorati del Gran Cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, ed i signori Conte cav. Michele Fazioli, Marchese Mariano Alvitrati, Conte Giuseppe Parisani, Marchese Giacomo Ricci, Conte Domenico Monti, Avvocato Andrea Cattabeni, componenti la Deputazione delle Provincie delle Marche, ed i signori Marchese Filippo Gualterio, Francesco Guardabassi, Conte Zeffirino Faina, Conte Giuseppe Orsini, Conte Antonio Becherucci, Conte Cesare Pianciani, Conte Federico Francisci, Conte Alceo Massarucci, Giuseppe Argentieri, Marchese Luigi Vecchiarelli, Conte Pietro Battaglia, componenti la Deputazione delle Provincie dell'Umbria, i quali presentano alla M. S. il risultamento del Plebiscito con cui i Popoli di quelle provincie convocati nei Comizi il 4 ed il 5 novembre 1860 per suffragio universale diretto hanno dichiarato, i primi con voti affermativi 133775 contro voti negativi 1212, i secondi con voti affermativi 97040 contro voti negativi 380 di « volere far parte della Monarchia Costituzionale di Vittorio Emmanuele II.

S. M. il Re nell' accettare per sè e per i suoi legittimi discendenti il risultamento del Plebiscito esprime, quanto Le torni gradito che col concorso di queste altre ragguardevoli provincie costituisca ad unità di Stato la Nazione Italiana, e le sorti della comune patria sieno omai indissolubilmente collegate con quelle della sua Casa e strette al medesimo patto di libertà e di fede.

Di tutto ciò il Ministro di Grazia e Giustizia ha d' ordine del Re, rogato il presente processo verbale, sottoscritto da S. M., da' Regi Commissarî per le provincie delle Marche e dell' Umbria, da Membri delle Deputazioni delle stesse provincie, dal Luogotenente Generale delle provincie Napoletane, dai Consiglieri di Luogotenenza, dal Sindaco del Municipio di Napoli, dal Presidente della Suprema Corte di Giustizia, dal Presidente della G. C. de' Conti, contrassegnato dal Ministro della Guerra e dal Ministro di Grazia e Giustizia munito del Gran Sigillo dello Stato.

L' originale del presente atto verrà depositato e conservato negli archivî Generali del Regno.

VITTORIO EMMANUELE.

Lorenzo Valerio.
Gioacchino Napoleone Pepoli
Della Rocca
Farini

Marchese Fazioli — Avvocato A. Cattabeni — Marchese Giacomo Riccio — Conte Domenico Monti — Marchese Mariano Alvitrati — Conte Ciuseppe Parisani — Marchese F. A. Gualterio — Guardabassi — Conte Zeffirino Faina — Giuseppe Orsini — Conte Alceo Massarucci — Conte Francesco Pianciani — Marchese Bartolomeo Vecchiarelli — Giuseppe Argentieri — Conte Antonio Becherucci — Pietro Conte Battaglia — Federico Conte Francisci.

Giuseppe Pisanelli
Rodolfo d'Afflitto Marchese di Montefalcone
R. Piria
G. Devincenzi
Giuseppe Ferrigni
Pasquale Stanislao Mancini
Antonio Scialoja
A. Colonna Sindaco di Napoli
Francesco Gamboa
Vincenzo Niutta
Antonio Troysi
Il Ministro della Guerra, Manfredo Fanti
Il Ministro di Grazia e Giustizia, G.B. Cassinis

Digitized by Google

Num. 23. --- 1860

Novembre dal 24 al 30.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 24 Novembre.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLITANE

Udito il Consiglio di Luogotenenza ;

Decreta

Art. 1. È instituita una Consulta generale, composta di trenta membri al più.

L' ufficio di Consultore è gratuito.

Art. 2. La Consulta è chiamata a dare avviso sopra quei provvedimenti d'interesse generale, che le siano proposti, e ad eseguire quelle inchieste, di cui le sia dato incarico dal Luogotenente.

Essa si dividerà in sezioni ognuna delle quali si eleggerà nel suo seno un presidente ed un segretario.

Art. 3. La proposta degli affari potrà essere direttamente fatta a ciascuna sezione; nel qual caso questa potrà separatamente avvisare.

Art. 4. La Consulta generale sarà convocata dal Luogotenente ogni qualvolta lo creda opportuno.

Essa sarà preseduta dal Luogotenente, ed in sua assenza, da un Vice-Presidente, che la Consulta medesima eleggerà nel suo seno.

Art. 5. Le sezioni della Consulta saranno convocate dai rispettivi presidenti.

Art. 6. La istituzione della Consulta non impedisce la formazione di speciali commissioni, delle quali in ciascun Dicastero possa essere sentito il bisogno.

Art. 7. I funzionarî pubblici, da quelli in fuori che appartengono alla pubblica istruzione, non potranno far parte della Consulta.

Art. 8. I Consiglieri ed il Segretario del Consiglio di Luogotenenza potranno intervenire alle discussioni delle Sezioni o della Consulta.

Art. 9. A membri della Consulta sono nominati i signori :

Avellino Francesco, Avossa Giovanni, Baldacchini Saverio, Balsamo Luigi Bonaventura, de Blasiis Francesco deputato al Parlamento nazionale, Capuano Gabriele, Ciccone Antonio, Colonna Giuseppe, Conforti Raffaele deputato al Parlamento nazionale, Correra Francesco, Cosenz Errico deputato al Parlamento nazionale, Crisci Costantino, Dino Ferdinando Salvatore, Giordano Luigi, Imbriani Paolo Emilio, Laterza Antonio, Leopardi Pier Silvestro, Massari Giuseppe deputato al Parlamento nazionale, Nolli Barone Rodrigo, Pica Giuseppe, Poerio Carlo deputato al Parlamento nazionale, Ranieri Antonio, Settembrini Luigi, Stocco Francesco.

Art. 10. L' esecuzione del presente decreto sarà affidata a tutti i Consiglieri di Luogotenenza incaricati di Dicastero.

Napoli 23 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

26 Novembre.

VITTORIO EMMANUELE II
RE DI SARDEGNA ec. ec. ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per li affari della Guerra,

Visto il Nostro Decreto in data 11 corrente con cui è istituita una Commissione con incarico di esaminare i titoli e far proposte al Nostro Governo, relativamente agli Ufficiali dei Corpi Volontarî del Generale Garibaldi:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1. È nominato Presidente della Commissione sopraddetta il Generale d'Armata Conte Enrico Morozzo della Rocca Comandante del 5.° Corpo d' Armata.

Art. 2. Sono nominati Membri della Commissione i seguenti Ufficiali Generali, Solaroli, Sirtori, Medici, Cosenz;

ed i signori Uffiziali Superiori

Colonnello Brigadiere Gozani di Treville Cavaliere Alessandro, Comandante la Brigata Granatieri di Sardegna;

Colonnello Comandante il 4.° Reggimente Granatieri di Lombardia Ferrero Cav. Maurizio Emilio.

La Commissione proporrà al Nostro Ministro della Guerra i due Segretarii della Commissione. Essi Ufficiali Generali e Superiori, come pure i Segretarii continueranno a percepire le paghe e competenze, di cui sono attualmente provveduti.

Art. 3. Il Presidente della Commissione non avrà voto deliberativo.

Nei casi dubbii ed a parità di voti la pratica sarà innoltrata dal Presidente della Commissione al Nostro Ministro della Guerra, il quale la farà esaminare dal Comitato dell' Arma a cui corrisponde l'interessato, e me ne proporrà la risoluzione.

Art. 4. In caso di assenza prolungata o di malattia di uno o più dei signori Membri della Commissione, il Presidente, sentito il parere dei restanti Membri, mi proporrà per mezzo del Nostro Ministro della Guerra il loro rimpiazzo temporario, o definitivo.

Art. 5. Il Nostro Ministro della Guerra trasmetterà alla Commissione le norme generali che devono servire di base e guida pei lavori della Commissione.

Quanto ai signori Ufficiali Generali, è riservato al Nostro Ministro della Guerra l' esame dei loro titoli facendomene al seguito le relative proposte.

Il Nostro Ministro predetto, è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 22 novembre 1860.

VITTORIO EMMANUELE.

FANTI.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO,
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGII STATI.

Sentito il Consiglio de' Ministri;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro della Marina;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. La Marina Militare è divisa in tre Dipartimenti, Meridionale, Settentrionale, e dell' Adriatico.

Essi saranno retti economicamente dalle stesse Leggi e Regolamenti, avendo però amministrazione separata.

Art. 2. Il Dipartimento Settentrionale comprenderà il littorale dai confini di Francia sino alle estremità delle Provincie di Toscana.

Le Isole di Sardegna, di Capraja e del Mar Tirreno fanno parte del Dipartimento, ed il Comando del medesimo avrà sede in Genova finchè non sia costrutto l' Arsenale Marittimo alla Spezia.

Il Dipartimento Meridionale, dall'estremità occidentale delle Provincie Napoletane si estenderà sino a Capo Santa Maria di Leuca, la Sicilia compresa, con sede del Comando in Napoli.

Il Dipartimento dell' Adriatico comincerà da Capo Santa Maria di Leuca e avrà termine alle bocche del Po, con sede del Comando in Ancona.

Art. 3. Al Comando d' ognuno dei medesimi verrà preposto un Vice-Ammiraglio o Contr' Ammiraglio, che prenderà il titolo di Comandante Generale del Dipartimento.

Art. 4. I Comandanti dei tre Dipartimenti sono indipendenti l'uno dall'altro qualunque sia il loro grado, e sotto l'immediata dipendenza del Ministero della Marina.

Art. 5. In caso di assenza o d'impedimento del Comandante del Dipartimento l'Ufficiale di Marina in attività di servizio più anziano in grado applicato al Dipartimento lo surrogherà provvisoriamente.

Art. 6. Nei Dipartimenti che hanno per sede Genova e Napoli vi sarà un Commissariato Generale di Marina, e in Ancona un Officio di Commissariato, dipendenti tutti direttamente dal Ministero e indipendenti fra loro.

Art. 7. La destinazione degli impiegati sì Militari che Civili nei Dipartimenti avrà luogo per disposizione Ministeriale.

La forza numerica del Corpo Real Equipaggi per ogni Dipartimento verrà provvisoriamente stabilita dal Ministero, salvo a determinarla con apposita Tabella quando l'esperienza sarà per suggerirlo.

Art. 8. L'azione dei Comandanti dei Dipartimenti si estende a tutto il Materiale ed al Personale relativo, eccezione fatta di quello dei Commissariati Generali, e del Commissariato di Marina di cui all'Art. 6.

In circostanze eccezionali i Comandanti dei Dipartimenti potranno, sotto la loro responsabilità, dare ordini per iscritto a Commissariati Generali e al Commissariato prementovati, e saranno questi tenuti ad eseguirli.

Art. 9. Presso ogni Comandante di Dipartimento verrà stabilito un Ufficio il quale sarà diretto da un ufficiale Generale o Superiore che avrà la qualità di Capo dello Stato Maggiore del Dipartimento.

Questi godrà i vantaggi e avrà le attribuzioni che verranno stabilite con apposito Decreto.

La composizione del detto ufficio sarà pur essa stabilita con apposito Decreto a seconda della località.

Art. 10. I Comandanti dei Dipartimenti godranno della pa-

Digitized by Google

ga del loro grado, dell'alloggio, di un assegnamento di rappresentanza.

Art. 11. Le attribuzioni e i doveri dei Comandanti dei Dipartimenti sono quelli dell'attuale Comandante Generale della Reale Marina sino a che non sia altrimenti provveduto.

Art. 12. I Comandanti de' Dipartimenti avranno un Ajutante di bandiera, il quale godrà degli stessi vantaggi ora assegnati a quello del Comandante Generale della Regia Marina.

Art. 13. In ogni Capo-luogo di Dipartimento vi sarà un Consiglio d' Amministrazione nel Corpo Real Equipaggi.

Art. 14. Vi sarà pure un Comitato di Marina di cui la composizione non che le attribuzioni saranno determinate con apposito Regio Decreto.

Art. 15. Il Congresso permanente della R. Marina rimane soppresso a datare dal primo 1861.

Art. 16. È instituito un Consiglio di Ammiragliato, il quale avrà sede ove risiederà il Ministero di Marina. Il Personale e le sue attribuzioni saranno stabilite con apposito Decreto.

Art. 17. In Napoli ed in Genova vi sarà una Regia scuola di Marina: ambedue saranno rette collo stesso Regolamento.

Art. 18. Ne'Dipartimenti in cui se ne verifichi il bisogno, vi sarà un comandante del Materiale, che sarà un ufficiale Generale o superiore ed un Comandante del personale delli stessi gradi, ambidue dipendenti dal Comandante del Dipartimento: essi godranno della paga del grado e dell'annua indennità di Lire 1200.

Le attribuzioni di detti Comandanti verranno determinate in apposite istruzioni.

Art. 19. Li Direttori del Genio Navale, dell'Artiglieria e delle Macchine sono dipendenti dal Comandante del Materiale; tuttavia per ciò che si riferisce alle costruzioni nuove ed ai generali raddobbi, il Direttore del Genio Navale riceverà gli ordini direttamente dal Comandante del Dipartimento

Art. 20. Il personale addetto agli Arsenali ed a'Cantieri è dipendente dal Comandante del Materiale per tutto ciò che è estraneo all'Amministrazione.

I Cantieri dello Stato separati dagli Arsenali saranno comandati da Uffiziali della Regia Marina per tutto ciò che riguarda la disciplina.

Art. 21. Ne'Dipartimenti del Settentrione e del Mezzogiorno vi saranno tre Direzioni, la Direzione delle Regie Costruzioni Navali, la Direzione di Artiglieria, e la Direzione delle Macchine,

Art. 22. Occorrendo provvedere a' suddetti servizi nel Dipartimento dell' Adriatico, il Ministero vi destinerà il Personale occorrente prelevandolo dalle rispettive Direzioni degli altri Dipartimenti.

Art. 23. I Comandanti del Personale e del Materiale avranno un Comandante in 2.° sotto i loro ordini, preso fra gli Uffiziali Superiori della Regia Marina.

Art. 24. In assenza de'rispettivi Comandanti, i Comandanti in 2° compiono alle loro funzioni.

Art. 25. Il Comandante del Personale sarà Presidente del Consiglio di Amministrazione del Corpo Real Equipaggi.

Art. 26. I bastimenti appartenenti allo Stato saranno divisi fra i Dipartimenti per disposizione Ministeriale. Il bastimento d'un Dipartimento, che entra nelle acque dell' altro, rimane, pel tempo che vi soggiorna, sotto la dipendenza del Comandante di questo, il quale non potrà trattenere o dare altra destinazione al Real Legno, se non in casi tutt'affatto speciali e sotto la sua responsabilità.

Art. 27. I Comandanti de'bastimenti isolati corrispondono per tutto ciò, che si riferisce al personale, al Materiale ed alle ordinarie missioni col Comandante del Dipartimento a cui appartengono.

Nelle missioni all'estero e nelle missioni straordinarie corrisponderanno col Ministero a norma delle istruzioni che loro verranno impartite.

Art. 28. I Comandanti le Divisioni o Squadre corrispondono col Ministero per quanto concerne la loro missione, e trasmetteranno a'Comandanti de'rispettivi Dipartimenti le carte relative al Personale ed all'Amministrazione de'bastimenti sotto i loro ordini.

Art. 29. I Comandanti de' singoli Legni di una Squadra o Divisione non corrispondono che con chi la comanda.

Art. 30. I Comandanti le Divisioni o Squadre avranno facoltà di far cambiamenti nel Personale de'bastimenti posti sotto i loro ordini, purchè questi si compiano sopra legni appartenenti allo stesso Dipartimento, eccezione fatta dei Comandanti.

Art. 31. I Comandanti de'Porti e Spiagge saranno dipendenti dal Comandante del Dipartimento in cui essi si trovano.

Art. 32. I Comandanti de'bastimenti dello Stato di grado inferiore a'Capitani di Porto, dovranno ottemperare a quelli ordini che per iscritto fossero loro dati da essi Capitani di Porto.

Art. 33. I Capitani di Porti e Spiagge potranno essere dal Comandante del rispettivo Dipartimento incaricati di servizii concernenti la Marina Militare.

Art. 34. Il prescritto dal R. Decreto 19 settembre 1860 intorno alla riorganizzazione de' Bagni pel Comandante Generale della Real Marina rimane applicato a' Comandanti de' Dipartimenti in cui trovansi stabilimenti di tal genere.

Art. 35. Le Leggi e Regolamenti in vigore nelle antiche Provincie dello Stato per la Marina Militare sia per la parte Amministrativa che Militare sono applicati ai tre Dipartimenti in tutto ciò che non sono in opposizione col presente Decreto a datare dal 1° di gennaio 1861. Con apposito Regolamento verranno determinate le norme pel servizio Amministrativo.

Art. 36. Sino a che non sia provveduto a seconda delle Determinazioni sancite col presente, rimangono in pieno vigore le disposizioni preesistenti.

Il Presidente del Consiglio, Ministro della Marina è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte de'Conti, ed inserto nella raccolta degli Atti del Governo.

Dato in Torino addì 17 Novembre 1860.

Firmato — EUGENIO DI SAVOJA

CAVOUR.

Digitized by Google

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO,
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGII STATI.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro della Marina;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Il grado di Capitano di corvetta a datare dal primo gennajo 1861 è abolito nel Corpo dello Stato maggiore generale della Real Marina.

Art. 2. Sono istituite due classi di Capitani di fregata, cioè di prima e di seconda classe.

Art. 3. Agli attuali Capitani di corvetta verrà conferto il grado di Capitano di fregata di seconda classe, e gli attuali Capitani di fregata saranno nominati di prima classe, salvo il caso contemplato all' art. 4 del presente.

Art. 4. La paga de' Capitani di fregata di prima classe rimane quella stabilita dal real decreto 15 aprile 1860.

Quella de' Capitani di fregata di seconda classe è fissata a lire 4500.

Art. 5. Gli attuali Capitani di corvetta, in ordine alla classe ed all' anzianità prenderanno rango co' Capitani di fregata della cessata Marina napoletana secondo la data delle rispettive loro nomine al grado di uffiziale superiore.

Il Presidente del Consiglio, Ministro di Marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, ed inserto nella raccolta degli Atti del Governo.

Dato in Torino li 17 novembre 1860.

Firmato — EUGENIO DI SAVOJA.

CAVOUR.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO,
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGII STATI.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio, Ministro della Marina;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Gli Uffiziali della Marina militare Napoletana sono incorporati nello Stato maggiore generale della Real Marina co'gradi e coll'anzianità acquistata a tutto il 30 settembre 1860.

Art. 2. Gli Uffiziali di qualsiasi grado a' quali dopo la suddetta epoca fossero stati conferiti nuovi gradi, non saranno ammessi nella Marina militare dello Stato in tale loro qualità, se non quando possa loro competere per anzianità rispetto agli Uffiziali delle antiche provincie.

Art. 3. Coloro però che trovandosi nelle condizioni contemplate dall' articolo precedente chiedessero essere ammessi in attività di servizio, saranno incorporati col grado ottenuto avanti il 1. ottobre 1860, e saranno classificati a seconda dell' articolo 1. del presente decreto.

Il Presidente del Consiglio, Ministro di Marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, ed inserto nella raccolta degli Atti del Governo.

Dato in Torino li 17 novembre 1860.

Firmato — EUGENIO DI SAVOJA.

CAVOUR.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO,
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGII STATI.

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro della Marina;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. Gl'individui estranei alla Marina Militare delle antiche provincie ed a quella del cessato Regno di Napoli, stati ammessi con grado militare alla Marina Siciliana, potranno in seguito a loro richiesta essere incorporati nella Marina Militare dello Stato, sentito il parere d'una Commissione da Noi nominata, la quale oltre ad accertarsi della *loro* idoneità, esaminerà i titoli, la condotta e le azioni di merito che potrebbero consigliare la loro ammissione nella Marina Militare dello Stato, proponendo il grado che potrebbe loro essere conferto, e la sede di anzianità che dovrebbe essere per essi stabilita rispetto agli uffiziali della Real Marina.

Art. 2. Gli uffiziali già appartenenti alla Marina Militare dello Stato, ed a quella del cessato Governo delle Due Sicilie, i quali avendo ottenuto la loro dimissione dal Regio Servizio entrarono a far parte della Marina Siciliana, potranno essere riammessi in quella Militare dello Stato col grado e coll' anzianità che loro competerebbe se fossero rimasti alle rispettive Marine Militari.

Art. 3. Ove alcuno di essi Uffiziali avesse, durante il servizio prestato nella Marina Siciliana, compiuto azioni di singolare merito, la Commissione, di cui all' articolo 2, dovrà prenderle ad esame e proporre quell' avanzamento o quell' onorifico distintivo di cui potrebbero essere giudicati meritevoli.

Il Presidente del Consiglio, Ministro della Marina è incarcato dell'esecuzione del presente decreto che

Digitized by Google

sarà registrato alla Corte dei conti, ed inserito nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dato in Torino li 17 novembre 1860.

Firmato — EUGENIO DI SAVOJA.

CAVOUR.

---

27 novembre.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Udito il Consiglio di Luogotenenza,

Decreta

Art. 1. L' ufficio di Consigliere di Luogotenenza senza incarico di Dicastero è abolito.

Art. 2. La Consulta, instituita con decreto dei 23 del corrente novembre, s' intenderà sciolta di diritto il giorno della convocazione del Parlamento.

Art. 3. L' esecuzione del presente decreto è affidata a tutti i Consiglieri di Luogotenenza incaricati di Dicastero.

Napoli 27 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Con decreto in data di jeri è stata accettata la rinuncia data ripetutamente sino dal giorno 20 del corrente mese dal Commendatore Pasquale Stanislao Mancini all' ufficio di Consigliere di Luogotenenza non incaricato di Dicastero.

È stata accettata del pari la rinuncia allo stesso posto del Marchese di Bella, Camillo Caracciolo.

Con altro decreto in data d' oggi il Commendatore Mancini ed il Marchese Camillo Caracciolo sono stati nominati membri della Consulta generale instituita con decreto del 23 corrente novembre.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza, incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica, di accordo con gli altri incaricati di Dicasteri;

Decreta

Art. 1. Il Professore sig. Gaetano Cammarota è nominato Direttore del Dicastero della Istruzione Pubblica.

Art. 2. I Consiglieri di Luogotenenza pei Dicasteri della Istruzione Pubblica e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 14 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere di Luogotenenza incaric. del Dicastero dell' Istruz. Pubblica
Firm. — R. PIRIA.

Il Consigliere incaric. del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica, di accordo con gli altri incaricati di Dicasteri;

Decreta

Art. 1. I signori Barone Michele Valiante e Luigi de Monti sono nominati deputati della Soprintendenza de' Teatri e Spettacoli in luogo de' signori Conte di Nociglia Giuseppe Gallone e Giuseppe de Simone, de' quali si accetta la rinunzia.

Art. 2. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero della Istruzione Pubblica è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 14 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica
Firm. — R. PIRIA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

---

28 Novembre.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione de' Consiglieri di Luogotenenza pe' Dicasteri delle Finanze e degli Affari Ecclesiastici;

Decreta

Art. 1. Il Decreto del 12 marzo 1860 finora non eseguito, col quale fu conceduto all' Episcopato Napoletano il locale de' SS. Apostoli colla Chiesa annessa, per stabilirvi un Seminario sotto la direazione dell' ora soppressa Compagnia di Gesù, rest abrogato.

Art. 2. L' edifizio suddetto ritorna al Demanio ed è destinato ad uso della Manifattura de' Tabacchi; nulla innovando rispetto alla destinazione ed amministrazione della Chiesa.

Art. 3. A' Consiglieri di Luogotenenza de' Dica-

Digitized by Google

steri delle Finanze e degli Affari Ecclesiastici è data l' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 27 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze
Firm. — A. SCIALOJA.
Il Cons. incaric. del Dicastero degli Affari Eccles.
Firm. — G. FERRIGNI.
Il Consigliere incaric. del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Considerando che in fino a quando non verrà provveduto con una legge diffinitiva ne' modi costituzionali al riordinamento del Contenzioso Amministrativo è mestieri che non rimanga sospeso il corso della giustizia amministrativa ;

Considerando che la pianta de' Consiglieri della Gran Corte de' Conti, ordinata con Decreto de' 16 settembre 1860, è stata oltrepassata, sicchè il numero attuale è più che sufficiente anche alle provvisorie funzioni della Camera del Contenzioso della Gran Corte ;

Su la proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze e del Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia ;

Udito il Consiglio di Luogotenenza :

Decreta

Art. 1. Sono provvisoriamente restituite alla Gran Corte de' Conti le attribuzioni indicate nei numeri 1 e 3 dell'art. 6 e negli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge Organica del 29 maggio 1817.

Ogni precedente disposizione in contrario rimane rivocata.

Art. 2. L' esecuzione del presente decreto è affidata al Consigliere pel Dicastero delle Finanze , e a quello pel Dicastero di Grazia e Giustizia.

Napoli 27 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze
Firm. — A. SCIALOJA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. G. PISANELLI.

Il signor Paolo Emilio Imbriani , già nominato con Decreto de'29 ottobre ultimo Professore titolare della Cattedra di Storia del Dritto nella Regia Università degli Studii di Napoli, passa ad occupare la Cattedra di Filosofia del Dritto nell'Università medesima.

Il signor Carlo Carrella , destituito nel 1849 dal posto di Professore di Rettorica nel Real Collegio Tulliano di Arpino, è reintegrato.

Il Sacerdote Alessandro Mazzetti è nominato Rettore del Reale Liceo di Aquila;

ed il Sacerdote Raffaele Vecchiarelli è nominato Rettore del Liceo di Campobasso , in luogo del Canonico Berardo Palombieri ammesso a liquidare la pensione a' termini di legge.

RELAZIONE
a S. E. il Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Napolitane.

ECCELLENZA ,

In tutte le amministrazioni la parte che concerne le persone è di grande importanza; ma nell'amministrazione finanziaria quest'importanza è massima.

V. E. quindi permetterà che io la intrattenga di questo argomento; e che prendendo occasione dalle speciali condizioni in cui è presentemente il personale dell'Amministrazione a cui ho l'incarico di attendere, le proponga di sancire certe norme che a me sembrano le più acconcie a raggiungere il nobile scopo di sostituire la regola all'arbitrio, sia nello eliminare, sia nello ammettere impiegati. La regola, è vero, potrà riuscir dura per taluno; essa però sarà giusta ed uguale per tutti ; ed in un paese in cui lo spettacolo perenne dell'arbitrio riuscì a corrompere nelle moltitudini la fede nella giustizia de'governanti, è preferibile la dura imparzialità della regola alla flessibile equità del favore.

Presentemente adunque la sola Amministrazione Finanziaria è ingombra da 289 impiegati di più del numero consentito dalle piante organiche; ed in conseguenza l' erario pubblico è gravato della somma di 65,476 ducati al di là di quella che per legge avrebbesi a spendere per lo stipendio degli mpiegati del Dicastero e delle Amministrazioni che ne dipendono.

Ecco lo specchietto di queste eccedenze:

Nell'interno del Dicastero, due Uficiali di carico di primo rango, due di terzo rango; cinque Uficiali di prima classe secondo rango, e due di seconda classe secondo rango, de'quali tutti una parte occupa tre posti inferiori lasciati apparentemente sco-

Digitized by Google

perti. Sicchè fatta comparazione si à una spesa in più della pianta di annui ducati . . . 7,440

Nella Gran Corte de'Conti, cinque Consiglieri al di là del numero. 9,000

Nell' Amministrazione del Registro e Bollo, quattro Ispettori Controllori, otto Verificatori e sei minori impiegati oltre la pianta; annui ducati. 7,308

Nell' Amministrazione della Lotteria quarantacinque impiegati di più; ed annui ducati. 4,728

Nell'Amministrazione generale de'Dazi Indiretti centotrentacinque Commessi, ventisei Soprannumeri, dodici Controllori, ventitrè Tenenti, sei Ispettori territoriali, sette Ricevitori; annui ducati . 37,000

Eccedenze d' impiegati non meno considerevoli sono sulle antiche piante organiche degli altri Dicasteri e delle loro dipendenze, siccome il Tesoro mi fa notare e siccome i miei onorevoli colleghi, con rincrescimento eguale al mio, hanno avvertito.

E quasi che ciò fosse poco, trovo un numero non piccolo d' individui ai quali si è dato con appositi decreti affidamento d'impiegarli alle prime vacanze.

Per quanto gravi possano essere le ragioni che scusano questi fatti, essi non cessano di essere tali quali gli ho esposti.

Le rigorose regole dell' amministrazione m' imporrebbero, intanto, di sospendere il pagamento de' ducati 65,476 di stipendii che superano il limite permesso dalla legge. Ma io chieggo a V. E. il permesso di continuarlo, per riguardi verso coloro, che confidando ne'decreti di nomina fatti in tempi straordinarii, assunsero il loro uffizio.

È mio dovere però, com'è vostra intenzione a me più volte manifestata, di ricercare i mezzi più efficaci a far cessare ogni sperpero del danaro dei contribuenti.

Per adempiere questo dovere, nel caso presente, è, a mio avviso, indispensabile una risoluzione, che io suggerisco alla E. V., facendo gran resistenza a quegli affetti che possono esser virtù di privato cittadino, allorchè dispone delle sue proprie sostanze, ma che sarebbero condannevole debolezza in chi amministra la cosa pubblica, ch' è cosa non sua, ma di coloro che lavorano e che pagano.

Fa d' uopo adunque che di mano in mano il personale delle amministrazioni si riduca nei termini delle piante organiche, le quali peccano di larghezza nel numero, anzi che del vizio contrario. Ciò richiede del tempo. Ma intanto per avviarsi verso questo scopo e per raggiungere un altro intento, quello cioè di esaminare se mai nell' Amministrazione esistano elementi incompatibili col credito che ad essa deve derivare dalla probità e dalla capacità de' suoi agenti, io reputo che convenga fare una calma e riposata revisione del personale, informata a' principii della giustizia, della morale e dell' interesse del pubblico servizio, il quale suol talvolta ricevere detrimento dallo stesso soperchio numero degl' impiegati.

Così, per esempio, con mio grande rammarico debbo pur dirle, che l' aumento di 209 impiegati nelle Dogane non ha servito punto ad impedire che il contrabbando sia negli ultimi tempi diventato così scandaloso, che l'entrata de' dazii indiretti era meravigliosamente diminuita. Il ribasso della tariffa ha fatto scemare il contrabbando. Una disciplina più rigorosa, e le riforme del personale faranno il resto.

Io penso quindi che sia opportuno provvedimento il circondare me ed i Capi di Amministrazione di persone che per cognizioni, per esperienza e per morale sieno tra le più onorate, ed invitarle a riunirsi in Commissioni delegate a rischiararci col loro avviso intorno a questa difficile materia. È impossibile altrimenti che in Amministrazioni, nel cui complesso sono migliaja d'impiegati, possa un solo bastare all' arduo e fastidioso còmpito di esaminare se vi sono, nel numero, individui a cui manchino le doti precipue che ogni impiegato deve avere, cioè la probità e l' abilità sufficiente al proprio ufizio; nonchè all' altro non meno giusto compito di distinguere i più meritevoli per tutelare non solo la sorte loro, ch' è primo debito di ogni capo di amministrazione, ma sì ancora per migliorarla.

L' essersi in breve tempo succedute tre mutazioni di governo, l' aver esse avuto luogo in mezzo a vicende straordinarie, e l'eredità lasciata da una Signoria assoluta, esclusiva e persecutrice, sono ragioni sufficienti a giustificare da una parte questa revisione del personale amministrativo, e dall' altra a scusare un fatto eccezionale di cui siamo testimoni, e sul quale sono costretto a richiamare la vostra attenzione. Mentre che il numero degli impiegati, siccome ò sopra rammentato, supera di gran lunga le piante organiche delle amministrazioni tutte, ed in ispecie di più centinaia quelle delle amministrazioni finanziarie, le diman-

Digitized by Google

de per nuovi impieghi non cessano, anzi sono numerosissime.

Queste dimande servono a provare come pel mal governo che lo aveva isolato e prostrato, il paese non offra all'attività di tutti i cittadini campo sufficiente per occuparsi in traffici ed in industrie private, o nelle arti e professioni che prendono da essi il loro alimento; e come d'altra parte fosse prevalsa l'erronea opinione che gl'impieghi ponessero la gente in grado di procacciarsi riguardi eccezionali, e più facili vantaggi di quelli che derivano dalla privata industria.

La libertà, l'istruzione, l'esempio ed il buon governo apporteranno a poco a poco un rimedio efficace a questo male: ed i pubblici lavori che fra breve s'imprenderanno, mediante anticipazioni prese in gran parte sull'avvenire, saranno al certo sufficienti a scemarne in corto andare di tempo la intensità. Questo è il solo modo onesto ed equo di attenuare gli effetti del passato sistema; quello di accrescere impieghi non farebbe che aggravarli, aumentando il numero di coloro che soperchi al servizio della cosa pubblica, sarebbero a carico de'contribuenti, e sciuperebbero una parte della rendita nazionale, di cui può esser fatto un uso proficuo nell'interesse generale.

Di coteste dimande d'impieghi, una parte è priva di fondamento.

Un'altra parte muove da parecchi di coloro che in realità han sofferto gravi danni, e che sono stati più o meno tormentati da politiche immeritate persecuzioni. Ora essendo essi non tutti forniti di sufficienti mezzi di esistenza chiedono di occuparsi in impieghi.

Io son certo che non pochi tra loro, persuasi delle condizioni attuali dell'Amministrazione da me sopra esposte, si ritrarranno volontariamente dal far concorrenza agli altri; preferendo la gloria di aver fatto nobile sacrifizio alla patria e di aver generosamente adempiuto al debito loro di cittadini, senza attenderne altra rimunerazione che quella altissima ed inestimabile di veder un giorno il proprio paese fatto libero e degno della grandezza a cui l'Italia è destinata.

Quanto a' più bisognosi tra i meritevoli di riguardi, non dissimulo all'E.V. che per me è grave cordoglio l'essere impossibilitato a secondare le loro dimande.

Niuna resistenza è quanto questa penosa al mio cuore. Ma non potendo io nè altri creare nuovi posti e aggravare l'erario, non mi è dato di provvedere altrimenti che inviando alle Commissioni, a cui sopra ho accennato, le dimande tutte che mi son pervenute, e che mi vanno pervenendo; perchè nel caso che restino posti scoperti da provvedere, indichino quali tra le molte richieste sono quelle che partono da'più meritevoli. Ed alle commissioni medesime non meno che ai Capi delle Amministrazioni, a cui spetta per legge la proposta, raccomanderò che in pari condizione di moralità e di attitudine sieno preferiti coloro a cui l'ufficio possa in qualche modo riescire anche di sollievo ad una nobile povertà cagionata dall'arbitrio della mala signoria.

Intendo altresì che in tutti quei casi in cui le leggi organiche prescrivono i concorsi, non si debba trascurarli, siccome è stato fatto talvolta arbitrariamente. Anzi farò studiare se convenga introdurre anche in altri casi non preveduti quel lodevole sistema, per virtù del quale l'impiegato che ottiene la palma non deve ad altro che a sè medesimo il posto che si guadagna. Il che gli accresce ad un tempo autorità ed indipendenza.

Attuando questo mio disegno, e dando pubblicità a questi propositi, ove l'E. V. li approvi, son certo che i petizionarii, i quali ora credonsi non curati, intenderanno facilmente, come non sia trascuraggine di esame, ma impossibilità assoluta di accordare impieghi che non esistono, quella che non fa dare sfogo alle loro dimande. Io quindi propongo alla E. V. di sancire come norme, a cui io sia tenuto di conformarmi per ordine vostro, le idee che ho avuto il pregio di rassegnarle.

Essendo motivate dalla condizione stessa delle cose e dalla necessità della presente situazione, esse gioveranno ad arrecar rimedio agl'inconvenienti attuali, nel solo modo in cui questo rimedio può essere apprestato da un governo, che per dovere suo e per sua deliberata volontà, saprà mostrare e provare all'universale, che esso intende di reggere la cosa pubblica fissando regole conformi alla giustizia ed osservandole e facendole osservare inalterabilmente senza parzialità di affetti nè timori di arbitrio.

Il Consigliere di Luogotenenza
incaricato del Dicastero delle Finanze
Firmato — A. Scialoja.

Si Approva.

Il Luogotenente generale del Re
FARINI.

In seguito a questo rapporto, il Luogotenente ha incaricato il Consigliere per le finanze di prendere le provvisioni necessarie a dare effetto alle sue proposte; e lo ha pure incaricato di compilare, d'accordo co'suoi colleghi, una statistica:

1. di tutti gl'impiegati delle varie Amministrazioni che sono oltre i limiti determinati dalle leggi organiche;

2. di tutti coloro a cui son dati decreti per impieghi da occuparsi alle prime vacanze;

3. di tutte le petizioni esistenti ne' varii Dicasteri per le quali si dimandano impieghi.

Digitized by Google

29 novembre.

COMANDO GENERALE DELL'ARMATA

Relazione a S. M.

Sire

Per determinare la posizione dei signori Ufficiali, Impiegati amministrativi, Ufficiali sanitari e Cappellani procedenti dall'Esercito regolare dello scaduto Governo delle Due Sicilie, i quali giustifichino di aver fatto regolare adesione al nuovo ordine di cose, ho l'onore di proporre a V. M. il seguente Decreto:

VITTORIO EMMANUELE ec. ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Sarà nominata una Commissione mista di Ufficiali dell'antico Nostro Esercito e di Ufficiali che appartennero all'Esercito regolare del già Regno delle Due Sicilie per esaminare i titoli degli Ufficiali a quest'ultimo appartenenti, i quali abbiano fatto adesione al nuovo ordine di cose.

Art. 2. Detti signori Ufficiali dovranno presentare alla Commissione:

a) un giustificativo che debitamente comprovi la loro fatta adesione

b) una loro dichiara di essere pronti a prestare il giuramento di fedeltà alla Nostra Dinastia ed alle Leggi dello Stato

c) copia del loro estratto matricolare vidimato dalla Direzione per gli affari della Guerra in Napoli

d) i loro brevetti originali, od i titoli ufficiali comprovanti i vari gradi avuti nell'Esercito da cui procedono.

Art. 3. La Commissione è autorizzata a richiedere per mezzo del suo Presidente alla Direzione Generale per gli affari della Guerra in Napoli tutti quei documenti od informazioni che possano occorrerle sui signori Ufficiali di cui è caso.

Art. 4. La Commissione, in seguito all'esame dei titoli degli interessati, ed alle informazioni che avrà creduto prendere a loro proposito, compilerà quattro elenchi di proposte:

a) degli Ufficiali, Impiegati militari, Cappellani od Ufficiali sanitarii, idonei al servizio attivo

b) di quelli i quali benchè non idonei al servizio attivo possono essere impiegati nel servizio delle piazze, Veterani o simili

c) di quelli che per cause temporarie, debbano essere posti in riforma, disponibilità od aspettativa

d) di quelli che per la loro età, stato di salute od altre circostanze avendo raggiunti gli anni o le cause volute dalle Leggi militari, vigenti nel già Regno delle Due Sicilie, per conseguire la pensione di ritiro, debbano essere collocati a riposo.

Tali elenchi vorranno essere trasmessi co'documenti di cui all'art. 2.° al Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra.

Art. 5. Riguardo ai signori Ufficiali Generali è riservato al Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra l'esame dei titoli di cui all'art. 2.°, il quale mi farà al seguito le relative proposte al loro riguardo.

Art. 6. Agli Ufficiali sopracitati saranno computati i gradi acquistati nel già Esercito regolare delle Due Sicilie a tutto il 7 settembre dell'anno corrente.

Art. 7. È riservato al Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra in seguito a proposta della Commissione, di tener calcolo del maggior grado che detti Ufficiali avessero conseguito per anzianità od a titolo di ricompensa per merito di guerra in difesa della causa nazionale.

Il Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte de' Conti.

Dato in Napoli addì 28 novembre 1860.

VITTORIO EMMANUELE

M. Fanti.

CIRCOLARE

del Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia.

Deputato a reggere il Dicastero di Grazia e Giustizia, sento il debito di richiamare l'attenzione della Magistratura sopra le nuove sorti che dalle felici mutazioni politiche già avvenute le sono apparecchiate. A noi a cui è toccato di veder compiuto il voto di tanti secoli, la reintegrazione della Patria Italiana, e il supremo beneficio di vederla riunita sotto lo scettro di Vittorio Emmanuele, incombe il grave obbligo di mostrarci conscii dei nuovi destini a cui la Provvidenza ci ha chiamati, e istrutti de'doveri ch'essi c'impongono.

La Magistratura, investita d'uno de'più cospicui poteri dello Stato, è destinata ad adempiere il principale de'suoi attributi, l'attuazione della Giustizia. Però le sue sorti vanno inevitabilmente congiunte a quelle dello Stato; e non è d'uopo rinacerbire tristi memorie, ricordando a' Napolitani come scade il decoro della Magistratura quando lo Stato si corrompe. Ben

Digitized by Google

mi è caro poter loro garentire che, fondato lo Stato sulla sua base naturale, la nazionalità, e renduto a nuova vita con l'alito della libertà, la Magistratura napolitana ripiglierà quelle gloriose tradizioni che la fecero veneranda a queste genti e resero la sua voce autorevole nelle altre parti di Europa.

Solo nel regime costituzionale il potere giudiziario, raggiungendo con effetto la meta che la scienza gli assegna, si scioglie dagli altri poteri sociali, e fatto indipendente si colloca in un punto ove non perviene il fiotto delle passioni di parte, e si mostra come suprema garentia di tutti i dritti, cioè della vita civile. Il solo limite che incontra allora la sua azione è quello della legge stessa da cui trae la sua forza; perocchè ne' governi costituzionali la legge è ad un tempo la fonte e il limite di tutti i poteri dello Stato.

Sicchè il reggimento politico a cui siamo chiamati renderà alla Magistratura la sua piena indipendenza, cioè la condizione più essenziale per la retta amministrazione della giustizia e per la dignità del giudice. La coscienza del Magistrato non sarà più tormentata da influenze sinistre e da bieche inquisizioni, ma si sentirà sicura ed inviolabile.

Queste promesse non sono nuove fra noi; e sa ognuno come si dileguarono. Ma i popoli dell' Italia settentrionale, coloro che vissero lungo tempo in mezzo ad essi, possono attestare come tali promesse abbiano pieno effetto sotto il governo del Re Galantuomo.

Potrebbero anch' essi attestare come in un governo libero non sieno più temibili le ingerenze dei potenti, che nei governi assoluti spesso insidiano la Giustizia; come non manca ai deboli la protezione delle leggi, divenendo veramente uguale la condizione civile di tutti; e come infine sia chiuso il campo ai maneggi e raggiri a cui talvolta il privato interesse incita i litiganti.

In un governo assoluto spesso la nomina, la destinazione e la promozione de' Magistrati sono guidate o da cieco arbitrio o da rei fini politici; e spesso ancora la pravità è merito, la virtù delitto. Ma negli ordini costituzionali, ove l'opinione pubblica, che ha tante manifestazioni, non può essere impunemente abusata, l'arbitrio è assai difficile, la prevaricazione della potestà giudiziale è impossibile; ed impossibile è pure falsificare il vero merito delle opere del giudice.

Il vigore che acquista l' opinione pubblica ne' governi liberi, sorregge la costanza del magistrato nelle prove difficili, incuora i tiepidi, e rende immancabile a' meritevoli un compenso che, dopo quello della propria coscienza, è il maggiore che possa sospirarsi, il plauso de' buoni.

Questi vantaggi che alla Magistratura procacciano le franchigie costituzionali, saranno ricambiati largamente quando l'opera sua corrisponderà all'alto fine a cui è ordinata. Quando in vero la potestà giudiziaria è rettamente esercitata, si costituisce come esempio luminoso di giustizia, come propugnacolo di tutti i legittimi interessi, e raffermando nell'animo de' singoli cittadini il sentimento del dovere, avvalora e fortifica l'autorità dello Stato.

La unione delle varie Provincie italiane, togliendo la scienza giuridica dalle angustie a cui è stata finora costretta, assicura anche alla Magistratura quella maggiore e più desiderabile autorità che viene dalla scienza. Entrando i Magistrati napolitani nella gran famiglia della Magistratura italiana, diverranno comuni a tutti gli studi e le dottrine finora divise, ed il patrimonio della scienza domestica si troverà accresciuto ed atto a procacciare, anche sotto questo aspetto, la indipendenza da ogni straniera e soverchiante influenza.

Ma per raggiungere questi beni è d'uopo che l'opera de' Magistrati risponda all'alto concetto della sua destinazione, cioè che essi possano e vogliano adempiere esattamente ai loro doveri.

Spetta al Governo provvedere al primo punto, ponendo agli uffici coloro che sono veramente abili a sostenerli, facendo che essi sieno degnamente retribuiti, dotando gli ordini giudiziari di buone leggi, correggendo quelle che si mostrano difettose.

Il governo adempirà a questo suo debito con ponderazione e con fermezza. Esso non guarderà al tempo in cui furono nominati gli attuali magistrati, per averlo come norma di sospetto o di fiducia, ma sibbene alle opere loro ed al loro merito. Nella creazione de' nuovi magistrati, valuterà, innanzi tutto, la capacità e la probità; ma terrà conto delle sofferenze onoratamente patite per causa politica. Ne terrà conto per restituire agli uffici a cui legittimamente avrebbero potuto giungere quelli che per le loro opinioni politiche furono allontanati dalla magistratura; ne terrà conto per facilitare le prime vie degli uffici a coloro che le trovarono per lo innanzi spietatamente chiuse; ne terrà conto come titolo di preferenza in parità di condizioni. Ognun sente che qui si tratta di suprema giustizia; e tale senza di cui il governo, rimeggando se stesso, assumerebbe il triste incarico di suggellare le iniquità commesse.

Nel provvedere a' posti vacanti il governo volgerà pure il suo sguardo agli avvocati, e si sentirà lieto di poter ornare la Magistratura de' nomi di coloro che nell'esercizio dell'avvocheria si segnalarono per dottrina e per la probità della loro vita. Una e indistinta è la via su cui camminano gli avvocati e i magistrati, concorrendo tutti, benchè con modi diversi, al medesimo fine. Quella via si divide quando il governo, preoccupato da'suoi particolari interessi, intende a costituire la magistratura come una casta governativa; quando guarda con sospetto quelli che non ritraggono da esso l'autorità di cui godono, e sprezza l' opinione pubblica. Ma il fatto di una illegittima esclusione, non può mutarsi in titolo di una esclusione perpetua. Un governo ragionevole non può avere altri interessi che quelli del paese a cui è preposto; e l' interesse supremo del paese, quando si tratta dell'amministrazione della giustizia, è ch'essa sia confidata a coloro che sono più atti a bene amministrarla. Ciò è diritto irrepugnabile de' contribuenti, è obbligo del governo.

Questo medesimo principio deve, a mio avviso, prevalere nel determinare la preferenza per le promozioni tra i magistrati; e solo quando non vi sia chi vinca gli altri per riconosciuto merito, non si deve recare offesa alla regola dell' anzianità.

Tanto nella scelta de' nuovi magistrati, quanto nelle loro

Digitized by Google

promozioni, avrà cura il governo di rivolgere i suoi sguardi indistintamente in ciascuna di queste provincie; perocchè tutte meritano uguale sollecitudine e dappertutto vi sono uomini onorati e degni de' pubblici uffici. Nè il governo deve attendere le dimande di costoro, ma è suo debito cercarli: talvolta i più insistenti sono i meno meritevoli. Credo di aver provato in quanto conto io tenga quest' obbligo; perocchè alla maggior parte di quelli che mi onorai di nominare altra volta ad alti uffici giudiziari, giunse la loro nomina inaspettata.

Quanto alla destinazione della residenza de' magistrati, un governo scevro da' sospetti e da' puntigli da cui spesso muovono le deliberazioni di un potere assoluto, ha l' obbligo di conciliare per quanto è possibile l'interesse dei magistrati con quello della pubblica amministrazione.

Nè tralascerà il governo di pubblicare tutte quelle leggi che tendono a stabilire l' unione di queste con le altre provincie italiane, e che possono anche giovare alla retta amministrazione della giustizia.

Ma se alcuni dei vizii che si notano nell' amministrazione della giustizia derivano dal soverchio accentramento di essa, dalla poca considerazione in cui sono stati finora tenuti i minori uffiziali dell'ordine giudiziario, e da altri difetti che fanno desiderare nuovi provvedimenti legislativi, ve ne ha pure taluni che i magistrati possono da sè stessi emendare. Tali sono quelli che nascono dall'inosservanza delle norme già prescritte dalle Leggi, o dalla prevalenza di alcune pratiche, che sebbene non sieno apertamente dalle leggi disdette, pure tornano disdicevoli al decoro degli uffiziali dell'Ordine Giudiziario, gravi ai litiganti, pericolose all' amministrazione della giustizia.

Il primo obbligo del magistrato è quello di conferirsi al posto a cui è destinato e di non allontanarsi da esso senza esserne legittimamente abilitato. Eppure io veggo con dolore parecchi magistrati lontani dalla loro residenza, ed alcuni collegi giudiziarii affatto chiusi. Dovrò io quì esporre i pericoli che porta questo stato di cose, e i danni che possono seguirne? Io tacerò; ma spero che a'magistrati ancora lontani dal loro posto parlerà la loro coscienza.

Precipua, tra le garentie ordinate dalle nostre Leggi, è la pubblicità delle discussioni. Essa, meglio di ogni altro mezzo, riesce a mettere in chiaro il vero, a preservare la coscienza de' giudici da ogni insidia, a rassicurare i litiganti, a concedere all' opinione pubblica quella salutare ingerenza che deve avere: essa è nobile palestra per gl'ingegni che coltivano la scienza giuridica; è scuola per tutti. E nondimeno, sono informato che in molti Collegi giudiziarî, nelle cause civili, la pubblica discussione è trasandata; e che talvolta si cerca di covrire la violazione della Legge mercè il consenso dei difensori. So quanto si debba in taluni casi concedere ai bisogni che crea la moltiplicità degli affari, ma non è mai troppa la circospezione del magistrato per premunirsi contro certe esigenze che lo spingono fuori della via sicura che gli è segnata dalla legge.

Quanto ai giudizii penali, son certo che la pubblica discussione non sarà più, come talvolta è stata per lo innanzi, un vano simulacro destinato a coprire con le forme della legge sinistri disegni; ma che restituita alla sua piena verità, diventi un campo di luce feconda per la coscienza de'giudici, e solenne documento della giustizia delle loro sentenze.

Sono parimente informato che presso alcuni Collegi le commissioni agli Architetti giudiziarii non sieno sempre fatte imparzialmente. Dalla uguale distribuzione di tali incarichi non può dipartirsi il magistrato senza gravi e positive ragioni. Un solo atto del magistrato che possa con ragione esser sospettato di deferenza, basta ad offendere la sua riputazione, e a trarre in discredito l' amministrazione della giustizia.

Mi asterrò, per ora, di accennare ad altre pratiche che introdotte nei tempi andati per consuetudine, durano anche oggi; e non senza rincrescimento tralascio d'intrattenermi particolarmente sopra una di esse, che tende a snaturare agli occhi de' litiganti, e quindi anche nell' opinione pubblica, l' ufizio del magistrato, facendo riguardare i suoi atti, alle part vincitrici, piuttosto come un favore, che come lo adempimento di un alto dovere.

Ma io spero che senza il bisogno di altre parole, le pratiche a cui accenno possano fra breve essere dimenticate.

Ho aperto alla Magistratura di queste provincie con piena franchezza il mio animo: spero ch' essa troverà ragionevoli i miei propositi, e confido che con zelo vorrà concorrere a recarli in atto.

Sarà per tutti un giorno ben augurato quello in cui potremo dire: noi abbiamo una Magistratura davvero rispettabile e altamente rispettata.

22 novembre.

G. Pisanelli.

DICASTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Eccellenza

Le officine de' collegii giudiziarii offrono il tristo spettacolo di una classe di gente misera e scarsamente retribuita. È facile il comprendere quanti mali nascano da ciò, ed io mi astengo dall' esporli. Il Governo ha diritto a richiedere che gl' impiegati adempiano l' incarico loro affidato con solerzia e con onore, ma ha il debito di retribuire l'opera loro con giustizia; e solo quando il Governo adempie a' suoi obblighi può rigorosamente pretendere che i suoi dritti sieno soddisfatti. Gl' impiegati minori soprattutto sono quelli che vengono scarsamente retribuiti, e perciò principalmente a loro beneficio debbono volgersi le cure del Governo. Dell'aumento de'soldi la Finanza sarà in parte compensata da' proventi delle Cancellerie; ma indipendentemente da ciò da niuna considerazione può essere ritardato un provvedimento ch' è dimandato dalla giustizia e dalla morale pubblica. Solo perchè sia veramente giusto è necessario che la sua esecuzione sia preceduta da quelle indagini che si mostrano indispensabili, e che ciascun Collegio è in grado di poter compiere con più esattezza e più speditamente.

Ho pertanto l' onore di sottoporre alla sua sanzione il seguente decreto.

G. Pisanelli

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposta del Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio;

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. Tutt'i proventi delle Cancellerie delle Gran Corti Civili, de' Tribunali Civili e Tribunali di Commercio, meno i repertorî spettanti a'rispettivi cancellieri, saranno incassati dalla Finanza dello Stato.

Art. 2. Gl' impiegati delle dette Cancellerie riceveranno i loro soldi come tutti gli altri impiegati del Governo. Le somme necessarie per le spese di scrittoio e registri delle Cancellerie, saranno a carico delle finanze.

Sarà pertanto aggiunto allo Stato Discusso del Dicastero di Grazia e Giustizia un nuovo articolo pei soldi e spese innanzi indicate.

Art. 3. Ogni Collegio giudiziario e ciascun Pubblico Ministero nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente decreto, tenendo presente il personale fissato nelle piante organiche, e indicando, se occorra, quelle modificazioni che stimerà necessarie, proporrà gli opportuni aumenti di soldo per tutti gli impiegati di classe delle Cancellerie e degli Uffizî dei Pubblici Ministeri.

I Collegî ed i Pubblici Ministeri nel formare i loro progetti avranno in precipua considerazione le classi inferiori degli impiegati, e quindi la proporzione dell'aumento de'soldi starà in ragione della tenuità degli averi attuali.

Art. 4. Pervenuti che saranno i lavori di ciascun Collegio e di ciascun Agente del Pubblico Ministero, il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia, provocherà le definitive determinazioni sulla pianta dei soldi, ed appena che saranno emesse avrà il presente decreto la sua piena esecuzione per la incamerazione de' proventi, pagamento de'nuovi soldi, e spese di scrittoio e di Cancelleria.

Art. 5. I Consiglieri incaricati dei Dicasteri di Grazia e Giustizia, di Finanza e dell'Interno, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, e de'regolamenti necessarî ad attuarlo.

Napoli 28 novembre 1860

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Fir. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Veduto il bisogno di provvedere che la esazione della imposta fondiaria non soffra indugio sino alla convocazione del parlamento;

Sulla proposizione del Consigliere incaricato de Dicastero delle Finanze;

Udito il Consiglio della Luogotenenza;

Decreta.

Art. 1. La contribuzione fondiaria sarà riscossa nel 1861 nelle antiche provincie napolitane nelle medesime proporzioni dell' anno corrente, così per la ripartizione del carico principale di ducati sei milioni centocinquantamila, come per le grana addizionali designate nell' art. 2. del Decreto de' 3 dicembre 1859.

Art. 2. Le sovraimposte destinate a sostenere le spese delle opere pubbliche di ogni sorta, secondo i voti dei consigli provinciali e dei decurionati, rimangono egualmente confermate, con le aggiunzioni seguenti, richieste dai collegi medesimi nelle adunanze di questo anno:

1. Un grano in Capitanata per le restaurazioni delle Chiese parrocchiali dei municipî poveri.

2. Un grano in Terra di Bari pei compensi dei fondi occupati dalle nuove strade. Due grana in Palo, Triggiano e Terlizzi, comuni della provincia di Bari, pel miglioramento delle strade rurali; e quattro grana in Bitritto, della stessa provincia, per la riattazione delle vie interne dell'abitato, e per la fabbrica di un orologio pubblico.

3. Sei grana in Otranto, Casamasella, Uggiano la Chiesa, Minervino, Specchiagallone e Fidardo, comuni di Terra d'Otranto, per la costruzione di una strada vicinale fra' medesimi.

4. Due grana nell' Abbruzzo primo ulteriore per le opere pubbliche in corso, ed in particolare pel compimento della strada Viscerale, ed un mezzo grano ivi pure, per compensare il disavanzo dell'azienda de' fondi speciali.

Art. 3. La reimposizione dei disgravi conceduti ai contribuenti nel corso dell'anno 1860, avrà luogo secondo il prescritto delle leggi vigenti. La quota per diritto di esazione verrà imposta con le stesse proporzioni, e ripartita nel modo solito.

Art. 4. Nella nuova provincia di Benevento e nel territorio di Pontecorvo, la contribuzione fondiaria sarà similmente ripartita ed esatta nella ragione e maniera che vi si trovano stabilite.

Art. 5. L' esecuzione del presente Decreto è affidata al Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze.

Napoli 24 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze
Firm. — A. SCIALOJA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Digitized by Google

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. È instituita alla dipendenza del Dicastero degli Affari Ecclesiastici una Commessione per la ricerca de' beneficî di regia fondazione ex feudali, non che degli altri tutti alla Real Corona devoluti.

I lavori di essa Commessione a questo scopo intesi, debbono avere a fondamentale obbietto la formazione di un diligente e compiuto inventario dei surriferiti beneficii, e di una Platea de' rispettivi possedimenti, pesi ed obblighi che vi possono essere annessi.

Art. 2. Gli archivî nazionali di queste Provincie continentali Napolitane, non esclusi quelli delle Curie ecclesiastiche, possono essere senza ostacolo o limitazione di sorta ricercati dalla Commessione surriferita, previa officiale intelligenza de'rispettivi Capi e Soprantendenti.

Art. 3. La Commessione in parola si adunerà nelle sale del Dicastero degli Affari Ecclesiastici, sotto la presidenza del Direttore del Dicastero medesimo. Essa tra'suoi componenti eleggerà il Vicepresidente ed il Segretario per la compilazione dei lavori a pluralità di voti.

Art. 4. Le spese necessarie a'lavori saranno fornite dal Dicastero degli Affari Ecclesiastici, addicendovisi provvisoriamente gli avanzi disponibili delle gestioni affidate alle Commessioni Amministrative diocesane, salvo al più presto a sopperirvisi con altri fondi da destinarsi.

Art. 5. Sono nominati componenti della predetta Commessione i Signori:

Felice Torelli, Direttore del Dicastero degli Affari Ecclesiastici,
Giudice Filippo Capone,
Abate Giuseppe Scavone,
Abate Carlo Cucca,
Raffaele D'Ambra,
Camillo Minieri,
Scipione Volpicella.

Art. 6. La Commessione stessa, qualora lo crederà, potrà aggiungersi altri collaboratori solerti ed idonei, da approvarsene la proposizione dal Dicastero degli Affari Ecclesiastici.

I lavori preparatorî dovranno essere al più tardi fra quattro mesi compiuti.

Art. 7. I Consiglieri incaricati de' Dicasteri degli Affari Ecclesiastici e dell'Interno, ciascuno per la parte che lo riguarda, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 28 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero degli Affari Ecclesiastici
Firm. — GIUSEPPE FERRIGNI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Con decreto de' 28 novembre 1860:

Il sig. Francesco de Sanctis è nominato Professore della Cattedra di Estetica nella Università degli Studî di Napoli.

Con altro decreto della stessa data sono nominati interinamente nella Scuola normale maschile di Napoli i signori:

Gabriele de Stefano, professore di lingua italiana e Direttore della scuola;

Sacerdote Antonio di Bernardo, professore di Storia, Geografia e Doveri religiosi;

Girolamo Rossi, professore d' Aritmetica e Geometria;

Dottore Francesco Luigi Alberti, professore di Storia naturale, Igiene, Fisica e Chimica;

Bernardo Gerardini, professore di Doveri civili e politici, e di Pedagogia;

Sacerdote Lelio Visci, maestro di disegno lineare;

Pasquale d'Ovidio, maestro di Calligrafia.

Con decreto di simil data:

D. Michele Fabiani Cancelliere dell' Università degli Studî di Napoli è posto al ritiro con la pensione di giustizia, nominandosi in sua vece il sig. Scipione Volpicella con gli averi che attualmente percepisce come Segretario della Commissione provvisoria di pubblica istruzione e come membro di essa.

E con decreto di pari data, la pensione di grazia, conceduta con decreto de' 12 novembre 1859 all' ex Rettore del Collegio medico-cerusico Canonico D. Pasquale Caruso, è soppressa.

Con Decreto del giorno 29 novembre è accettata la rinunzia del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Pubblica Istruzione sig. Cav. Raffaele Piria alla Cattedra di Chimica Organica,

Digitized by Google

alla direzione del Gabinetto annesso in questa Regia Università degli studi, ed all'uffizio di membro ordinario del Consiglio di Pubblica Istruzione.

Con altro Decreto della stessa data è accettata la rinunzia del Segretario di Luogotenenza Professore Ruggiero Bonghi alla Cattedra di Storia della Filosofia nella Regia Università degli Studi.

S. E. il Luogotenente Generale ha incaricato della firma per gli affari che ancora sono trattati dal Dicastero degli Affari Esteri, il Marchese Emmanuele Pes di Villamarina Segretario di Legazione.

LUOGOTENENZA GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLITANE

Napoli 16 novembre 1860.

Ho l' onore di annunziarle che Sua Maestà volendo darle segno dell' alta Sua soddisfazione per gli importanti servigi da lei resi alla causa Nazionale, si è degnata nominarla Grande Ufficiale dell' Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

E mentre mi compiaccio di farle tenere la relativa Decorazione, la prevengo in pari tempo che il Diploma le verrà poi trasmesso direttamente dalla Gran Cancelleria dell' Ordine.

Il Luogotenente Generale del Re
FARINI.

All' Onorevolissimo Signor Marchese Ottavio Tupputi Luogotenente Generale, Comandante in Capo la Guardia Nazionale della Provincia e Città di Napoli.

---

30 novembre.

Con decreto de' 14 novembre corrente il Professore Francesco Cerenza è nominato Rettore del Liceo di Salerno.

Il Decreto 6 novembre 1860 stabilisce che a quella parte degli affari esteri che riguarda i diritti internazionali de' privati sarà provveduto dalla Luogotenenza.

S. E. il Luogotenente ha in conseguenza disposto che la firma della corrispondenza coll' estero o col Governo Centrale sia ad esso direttamente devoluta, e che la firma del Segretario dirigente il relativo Dicastero sia limitata alle legalizzazioni e alla corrispondenza coi Dicasteri interni.

Il Segretario della Prodittatura, che aveva la firma del cessato Ministero degli affari esteri, è stato chiamato ad altre funzioni.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Num. 24. — 1860 Dicembre dal 1 al 4.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 1 Dicembre.

RELAZIONE
a S. E. il Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Napolitane.

Eccellenza,

La libertà della stampa è da tutti e giustamente riconosciuta come una delle più importanti garentie de' governi costituzionali. Ma perchè essa raggiunga con effetto la sua alta missione, è d' uopo premunirsi contro i suoi trasmodamenti. Per quanto è salutare la voce della libera stampa quando è inspirata da nobili principii e dal sentimento del bene del paese, altrettanto è funesta quando mossa da volgari passioni diviene licenziosa e turbolenta. Onde riconosciuto il principio della libertà della stampa, si mostra indispensabile una legge che ne reprima gli abusi. Le leggi che qui avevamo, emanate da un governo che avea perduto ogni fiducia, abusate e disdette dall'autorità medesima che le avea stabilite, riguardate con sospetto da tutti, non potrebbero più avere e non hanno l'appoggio della coscienza pubblica.

Però messo il governo nella necessità di provvedere con nuova legge, non poteva esser dubbioso sul modo di adempiere al suo compito. Una legge sulla stampa veniva pubblicata in Piemonte nel 1848; era tra le più liberali che avesse l'Europa; i felici risultati che ha avuti negli Stati Sardi pel corso di dodici anni l'hanno accreditata nella coscienza di tutti gl' Italiani, e tutte le provincie che novellamente si votarono a Vittorio Emmanuele accolsero con gioia quella legge e se ne mostrarono degne. Avremmo potuto noi fare alle provincie napolitane una sorte diversa? Il solo dubbio sarebbe stato ingiurioso. Qui gli spiriti son pronti, qui abbonda l'immaginativa, qui l'opinione pubblica non è ancora formata; ma qui pure abbonda l'ingegno, ch'è l'occhio di ogni regola, d'ogni misura, del vero e del giusto; ed appunto perchè l' opinione pubblica è ancora incerta e durano ancora le tracce de'passati disordini, la sola libertà può apportare rimedio a'mali passati e indirizzare il paese sulle vie del bene. La piena confidenza nella libertà è la più sicura garentia dei governi liberi.

La nuova legge che io propongo alla sua approvazione, si mostra in quanto alle sanzioni, grandemente discorde dalle leggi penali che qui abbiamo, essendo quelle assai più miti; ma io spero che in breve possa essere tutto il sistema penale armonizzato, informandosi di principii più conformi alla ragione e alla giustizia. Senza esitanza adunque io sottopongo alla sua sanzione quella parte della legge piemontese del 1848 che concerne la definizione de' reati di stampa e la determinazione delle pene. Solo ho creduto necessario di aggiungervi quelle dichiarazioni, che già si trovano nel codice penale pubblicato nel 1859, e che servono a completare la legge sulla stampa.

Quanto alla giurisdizione e competenza pe' reati di stampa si potea dubitare se dovesse attribuirsi ai giurati, ovvero ai tribunali da cui è amministrata la giustizia penale in queste provincie. Deferire i giudizi di stampa alle corti criminali sarebbe stato lo stesso che creare una eccezione alle regole ordinarie della giurisdizione, già molto lamentata per altri fatti, ed assurda pe'reati di stampa. Affidandola a' giudici regi, si sarebbero spogliati i giudizî di stampa di quelle maggiori garentie che sono in essi desiderabili, e si sarebbero esposti a quegl'indugi che spesso rendono perfino vano il giudizio.

D'altra parte la istituzione dei giurati pe'giudizî di stampa è un principio irrepugnabile, ed è pure avventurosamente oggimai per l'Italia un fatto generale.

Io spero che tra poco ci sarà dato di estendere il giurì anche a tutti gli altri reati; ma in ogni modo era per noi indispensabile adottarlo pe' reati di stampa.

Quanto alla composizione del giurì e alle procedure necessarie, non ci era lecito innovare su questo punto la legislazione da cui son rette le altre provincie italiane, ma era necessario accordarla con le leggi che qui governano i giudizî penali. Onde ci è stato mestieri introdurre nella legge sulla stampa molte disposizioni che si trovano nel codice di procedura penale Sardo, necessarie per regolare l'andamento del giudizio per giurati.

Un temperamento provvisorio per la costituzione del giurì era anche per noi indispensabile, non essendosi ancora appo noi formate le liste elettorali ed ordinata l'amministrazione pubblica in conformità delle leggi dello Stato.

Io confido che la legge che ho l'onore di proporle porterà presso di noi i medesimi risultati che ha ottenuti nelle altre provincie italiane, e che la stampa napolitana compirà degnamente la sua nobile ed alta missione. G. Pisanelli.

Digitized by Google

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia;
Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. La seguente legge con la quale si provvede intorno a'reati di stampa, avrà pieno vigore da ora in poi in queste provincie napoletane. Ogni altra disposizione ad essa contraria rimane abrogata.

Art. 2. L' esecuzione del presente Decreto è affidata al Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia.

Napoli 1. dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato
del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

LEGGE INTORNO AI REATI DI STAMPA.

TITOLO I.

DE' REATI DI STAMPA E DELLA LORO PUNIZIONE.

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. La manifestazione del pensiero per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio meccanico atto a riprodurre segni figurativi, è libera; quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, è permessa sol che si osservino le norme seguenti.

Art. 2. Ogni stampato così in caratteri tipografici, come in litografia o altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, la officina e l'anno in cui fu impresso, ed il nome dello stampatore.

La sottoscrizione dell' editore o dell' autore non è obbligatoria.

Art. 3. Ogni stampato che non abbia le indicazioni espresse nell'articolo precedente, o che le abbia false, sarà considerato come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore sarà per questo solo fatto punito con la multa da ducati venti a ducati sessanta.

Art. 4. Le azioni penali stabilite dalla presente legge, salve le eccezioni per le pubblicazioni periodiche, saranno esercitate in primo luogo contro l'autore, secondo, contro l'editore, se l'uno o l'altro sieno sottoscritti, od altrimenti conosciuti, e finalmente contro lo stampatore, in modo che l' uno sia sempre tenuto in sussidio dell'altro.

Art. 5. L'azione esercitata contro l'autore o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per il solo fatto della stampa, ammenochè non consti che egli operò scientemente e in modo da dover essere considerato come complice.

Art. 6. Nulla è innovato alle leggi ed ai regolamenti in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di officina di stampa, e per lo spaccio delle carte stampate.

Art. 7. Ogni stampatore dovrà presentare la prima copia di qualsiasi stampato, se nella città ove risiede una Gran Corte Criminale, all'ufizio del Procurator Generale presso la Gran Corte medesima; se in altri luoghi, all'ufficio del Giudice di circondario; ciò tutto, salvo il disposto della presente legge circa le pubblicazioni periodiche.

La trasgressione del prescritto di questo articolo verrà punita con la multa estensibile a ducati sessanta.

Art. 8. Gli stampatori e riproduttori degli oggetti contemplati nell'articolo 1.° dovranno nel termine di giorni dieci successivi alla pubblicazione di qualsiasi opera per essi riprodotta, consegnarne una copia agli archivii di Corte, ed una alla biblioteca dell'Università, ove esista nel circondario nel quale è seguita la pubblicazione,

Lo stampatore o riproduttore che fosse in ritardo nello eseguire la consegna sopraddetta, sarà punito con la multa di ducati due estensibile a ducati dieci.

Il tutto senza pregiudizio di quanto è stabilito dalle leggi relative allo acquisto ed alla conservazione della proprietà letteraria.

Art. 9. Gli stampatori che riprodurranno uno scritto qualunque, il quale fosse già stato condannato a'termini della presente legge, saranno puniti con pena non minore del doppio di quella stata pronunziata dalla sentenza che avrà condannato lo scritto.

Art. 10. È vietato, nel render conto de' giudizii *vertenti* o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome de'giurati, e le discussioni ed i voti individuali così di quelli che de' magistrati.

È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera de'deputati, ammenochè se ne sia ottenuta da'rispettivi Corpi la facoltà.

È in egual modo vietata la pubblicazione de' dibattimenti davanti a' magistrati, o tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse.

La trasgressione del prescritto di questo articolo sarà punita con la multa da venti a cento ducati, oltre la soppressione dello stampato.

Art. 11. Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti istruttorii de'processi penali, e la pubblicazione tanto degli atti d'istruzione che de'dibattimenti pubblici relativi a cause d'insulti o d'ingiurie ne' casi in cui la prova de'fatti infamanti o ingiuriosi non è permessa dalla legge.

Art. 12. Qualunque azione penale nascente da reati di stampa, sarà prescritta con lo spazio di tre mesi dalla data della consegna della copia al Pubblico Ministero; e in quanto a' periodici, dalla data della loro pubblicazione, salvo il prescritto dall'art. 53.

CAPITOLO II.

DELLA PROVOCAZIONE PUBBLICA A COMMETTERE REATI.

Art. 13. Chiunque con gli oggetti contemplati nell'art. 1.° tanto separati quanto uniti con cose di diversa natura, sia che

Digitized by Google

si vendano o distribuiscano, o si pongano in vendita, o si espongano in luoghi o riunioni pubbliche, o si distribuiscano in modo qualunque che tenda a dare loro pubblicità, avrà provocato a commettere un misfatto, un delitto od una contravvenzione, sarà punito, se si tratta di misfatto, col carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile a ducati quattrocento; se di delitto, col carcere estensibile a tre mesi e con multa estensibile a ducati cento; se di contravvenzione, con la pena della detenzione, giuntavi l'ammonizione secondo i casi con multa estensibile a ducati venti.

Art. 14. La provocazione per altro a commettere uno dei reati di cui negli articoli 120 e 122 delle leggi penali, sarà punita col carcere per anni due, e con multa di ducati ottocento.

Art. 15. Sarà punito con le stesse pene indicate nell'antecedente articolo, l'impiego di qualunque de' mezzi espressi nell'art. 1° per impugnare formalmente la inviolabilità della persona del Re, l'ordine della successione al trono, l'autorità costituzionale del Re e delle Camere.

CAPITOLO III.

DE' REATI CONTRO LA RELIGIONE DELLO STATO, GLI ALTRI CULTI ED IL BUON COSTUME.

Art. 16. Chiunque con uno de' mezzi indicati nell' art. 1° di questa legge abbia offeso od oltraggiato la religione dello Stato, sarà punito, secondo i casi, con la detenzione, o col carcere estensibile ad un anno, e con la multa estensibile a duc. quattrocento.

Art. 17. Chiunque offenda i buoni costumi con uno de' mezzi contemplati nell' art. 1° di questa legge, sarà punito col carcere non maggiore di un anno, o con pene di polizia, secondo le circostanze; ne' casi ne' quali si abbiano ad applicare pene correzionali, sarà aggiunta una multa estensibile a ducati dugento.

Art. 18. Chiunque con uno de' mezzi indicati nell'art. 1° deridesse o oltraggiasse alcuna delle religioni o culti permessi o tollerati nello Stato, sarà punito col carcere estensibile a mesi sei, e con multa estensibile a duc. cento.

CAPITOLO IV.

DELLE OFFESE PUBBLICHE CONTRO LA PERSONA DEL RE.

Art. 19. Chiunque con uno de' mezzi contemplati nell' art. 1.° si sarà reso colpevole di offesa verso la sacra persona del Re o le persone della Reale Famiglia, o principi del sangue, sarà punito col carcere estensibile a due anni, e con multa non minore di ducati dugento, e non maggiore di ducati seicento, avuto riguardo alla persona contro cui è diretta l'offesa, alle circostanze di tempo e di luogo, ed alla qualità e gravezza del reato.

Art. 20. Chiunque farà risalire alla sacra persona del Re il biasimo o la risponsabilità degli atti del suo Governo, sarà punito col carcere da un mese ad un anno e con multa da ducati venti a ducati dugento.

CAPITOLO V.

DELLE OFFESE PUBBLICHE CONTRO IL SENATO O LA CAMERA DEI DEPUTATI, I SOVRANI ED I CAPI DE' GOVERNI ESTERI, ED I MEMBRI DEL CORPO DIPLOMATICO.

Art. 21. Chiunque con uno de' mezzi contemplati nell' art. 1.° di questa legge oltraggi il Senato, o la Camera de' deputati, sarà punito con le pene indicate nell' articolo 19.

Saranno puniti con le stesse pene coloro che avranno fatto pubblicamente atto di adesione con uno de' mezzi contemplati nell' art. 1.° a qualunque altra forma di governo, o coloro che avranno manifestato voto o minaccia della distruzione dell'ordine monarchico costituzionale.

Art. 22. Saranno puniti con le stesse pene coloro che divulgassero segreti che possono compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente a' nemici del medesimo.

Art. 23. Qualunque offesa contro la inviolabilità del diritto di proprietà, la santità del giuramento, il rispetto dovuto alle leggi; ogni apologia di fatti qualificati misfatti o delitti dalla legge penale; ogni provocazione all' odio tra le varie condizioni sociali e contro l' ordinamento della famiglia, sarà punito colle pene indicate nell' art. 17.

Art.24. Con la stessa pena, escluse sempre le pene di polizia, sarà punita l' apologia dell' assassinio politico per mezzo della stampa, o di alcun altro de' mezzi indicati nell' art. 1.° della presente legge, sia che venga l'assassinio espressamente approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo.

Art. 25. Le offese contro i Sovrani o i Capi de' Governi stranieri saranno punite col carcere estensibile a sei mesi, e con multa da ducati venti a ducati dugento.

Art. 26. Le offese contro gli ambasciatori, i ministri ed inviati, od altri agenti diplomatici delle potenze estere accreditati presso il Re od il Governo, saranno punite con le stesse pene pronunziate per le offese contro i privati, raddoppiata però la multa.

CAPITOLO VI.

DELLE DIFFAMAZIONI, INGIURIE PUBBLICHE E DE' LIBELLI FAMOSI.

Art. 27. Chiunque con stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, venduti o esposti in vendita, od affissi, od in qualsivoglia modo sparsi o pubblicati, si sia renduto colpevole d' ingiuria determinata o diffamazione, imputando ad alcuno, presente od assente, fatti determinati i quali potrebbero dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale, od offenderebbero il suo onore e la sua riputazione, o lo esporrebbero all' odio o al disprezzo pubblico, sarà reo di libello famoso, e come tale punito col carcere da sei mesi ad un anno, e con multa da ducati quaranta a ducati quattrocento.

Art. 28. Chiunque con uno de' mezzi contemplati nell' articolo 1.° si sia reso colpevole d' ingiuria, la quale non abbia i caratteri di gravezza indicati nel precedente articolo, ma risulti da semplici parole di disprezzo o altre espressioni ol-

Digitized by Google

traggianti, sarà punibile con la detenzione, o col carcere estensibile a mesi tre, e con multa estensibile a ducati cento, avuto riguardo alla persona cui è diretta l'offesa, alle circostanze di tempo o di luogo, ed alla qualità del reato.

Art. 29. Se la pubblicità delle diffamazioni o ingiurie prevedute ne' precedenti articoli abbia avuto luogo per mezzo di fogli pubblici provenienti dall'estero, le pene in essi articoli stabilite saranno applicate a coloro che hanno inviato o fatto inserire ne' detti fogli le diffamazioni o le ingiurie, o scientemente contribuito all'introduzione e pubblicazione de' medesimi.

Art. 30. L'autore delle imputazioni od ingiurie non sarà ammesso a domandare per sua difesa che sia fatta la pruova de' fatti imputati, e non potrà nemmeno allegare in sua giustificazione che i fatti sieno notorii, o che le imputazioni le quali hanno dato luogo al procedimento, sieno copiate od estratte da fogli stranieri o da altri scritti stampati.

Art. 31. Nel caso in cui a seguito della imputazione si procedesse dal pubblico Ministero a giudizio contro la persona diffamata, sarà sospeso il giudizio pel reato di diffamazione; e se il fatto od i fatti imputati risulteranno provati, l'autore delle imputazioni non soggiacerà a pena veruna.

Qualora poi i detti fatti non sieno stati provati, la sentenza o decisione, nel dichiarare il diffamatore colpevole di calunniosa imputazione, lo condannerà alle pene stabilite pel libello famoso, che potranno estendersi anche a quelle per la calunnia, se risulterà dal procedimento che egli non avea fondato motivo per crederli veri.

Art. 32. Sarà in tutti i casi facoltativo al diffamato stesso di fare istanza acciò il procedimento che s'istruiva contro l'autore della diffamazione, si estenda anche a verificare la verità o falsità della fatta imputazione, ed avranno luogo in questo caso le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 33. Ne'casi previsti ne due precedenti articoli cessa il disposto dell'articolo 30, e l'autore dell'imputazione è ammesso a somministrare tutte quelle prove che crederà utili a stabilire la verità de'fatti imputati.

Art. 34. Il disposto degli articoli precedenti non è applicabile a'fatti de'quali la legge autorizza la pubblicità, nè a quelli che l'autore della imputazione aveva obbligo per ragione delle proprie funzioni, o del proprio dovere, di rivelare o di reprimere.

Art. 35. Ne'casi d'ingiurie o di offese commesse con uno de'mezzi contemplati nell'articolo 1.° della presente legge contro i depositarii o agenti qualunque dell'autorità pubblica, per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, l'autore dello scritto, della stampa, o altro oggetto incriminato, sarà ammesso a somministrare la prova de'fatti da esso imputati.

Questa prova libera l'accusato di offesa da ogni pena, salvo da quella per le ingiurie che non fossero necessariamente dipendenti da'fatti medesimi.

CAPITOLO VII.

DELLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE.

Art. 36. Qualunque suddito del Re, il quale sia maggiore di età e goda del libero esercizio de'diritti civili; qualunque società anonima o in commandita; qualunque corpo morale legalmente costituito ne'regi Stati, potrà pubblicare un giornale o scritto periodico, purchè si uniformi al disposto dei seguenti articoli.

Art. 37. Chi intende pubblicare un giornale o altro scritto periodico, dovrà prima della pubblicazione dello stesso presentare per la provincia di Napoli, al Prefetto di Polizia ed al Procuratore Generale presso la Gran Corte Criminale, e per le altre province al Governatore e Procuratore Generale presso la Gran Corte Criminale della rispettiva provincia, una dichiarazione in iscritto, corredata dagli opportuni documenti, da' quali risulti:

1. Il concorso delle qualità richieste dall'articolo precedente, sia in chi vuole pubblicare il giornale, sia nel gerente;

2. La natura della pubblicazione, il nome della tipografia legalmente autorizzata, in cui si farà la stampa, il nome e la dimora del tipografo, il nome e la dimora del gerente risponsabile.

Art. 38. Ogni giornale dovrà avere un gerente risponsabile. Questi, alle qualità indicate nell'art. 36, deve aggiunger l'altra di non essere imputato di reato e di avere il domicilio reale nel Comune ove si esegue la pubblicazione del giornale o scritto periodico.

Art. 39. Qualunque mutazione avvenisse in una delle condizioni espresse nella dichiarazione sopra prescritta, dovrà essere notificata alle autorità indicate nell'articolo 37, a diligenza del gerente, o de'suoi eredi e successori, entro lo spazio di giorni otto, eccettuati i casi ne'quali è altrimenti provveduto dalla presente legge.

In difetto, il contravventore sarà punito con multa estensibile a ducati sessanta, salvo, riguardo alla vedova o ai successori del gerente, o proprietario, quanto viene stabilito dall'articolo seguente.

Art. 40. Mancando, o rendendosi improvvisamente incapace il gerente a adempire le sue funzioni, ove esso non sia proprietario unico, gl'interessati potranno presentare un redattore risponsabile al Procuratore Generale nelle residenze delle Gran Corti Criminali, e negli altri luoghi, a'giudici di circondario, il quale redattore faccia le veci di gerente.

Tale provvisoria incombenza non potrà protrarsi al di là di due mesi.

Eguale facoltà viene accordata alla vedova e successore del gerente, ove sia proprietario unico del giornale.

Art. 41. Chiunque senza avere adempito al prescritto dell'art. 37, o dopo la pronunziata sospensione, o dopo la cessazione del giornale, ne facesse seguire la pubblicazione, incorrerà nella pena del carcere da uno a sei mesi, e in una multa da ducati venti a ducati cento.

Art. 42. Il gerente di un giornale sarà obbligato a sottoscrivere la minuta del primo esemplare di esso che sarà stampato, e tutti gli altri esemplari dovranno riprodurre la stessa sottoscrizione in istampa.

La trasgressione di quest'articolo sarà punita con multa estensibile a ducati sessanta.

Art. 43. Al momento della pubblicazione del giornale o

Digitized by Google

scritto periodico, il gerente ha l' obbligo di rimettere la copia da lui sottoscritta in minuta all' ufizio del Procurator Generale, o del giudice di circondario, secondo la distinzione stabilita nell' articolo 40 della presente legge.

Quest' obbligo non potrà sospendere o ritardare la spedizione o distribuzione del giornale o scritto periodico.

La contravvenzione a quest' articolo sarà punita con multa estensibile a ducati cento.

Art. 44. I gerenti saranno tenuti d' inserire, non più tardi della seconda pubblicazione, successiva al giorno in cui l' avranno ricevute, le risposte o le dichiarazioni delle persone nominate o indicate nelle loro pubblicazioni. L' inserzione della risposta deve essere intera e gratuita.

Nel caso per altro che la risposta eccedesse il doppio dell' articolo al quale è diretta, l' eccedente dovrà essere pagato al prezzo stabilito per gli annunzi in quel giornale, o pubblirazioni.

Trattandosi di giornali che non ricevono annunzi, sarà corrisposto per l' eccedente un prezzo eguale a quello che pagasi per gli annunzi nelle gazzette destinate alle inserzioni giudiziali. Il rifiuto o la tardanza ad accettare o pubblicare le dette risposte, verrà punito con multa non minore di ducati venti, e non maggiore di ducati dugento.

Art. 45. Rimarrà salvo, nonostante questa multa, il diritto a promuovere ogni azione che potesse competere al Ministero Pubblico o a' terzi contro l' articolo a cui si sarà risposto.

Art. 46. Ogni gerente sarà obbligato d' inserire in capo al suo giornale o scritto periodico qualsiasi titolo officiale, relazione autentica, indirizzo o rettificazione, o qualunque altro scritto nell' interesse del Governo, che gli venisse mandato da un' Autorità legalmente costituita.

L' inserzione avrà luogo non più tardi della seconda pubblicazione successiva al giorno in cui ne sarà stata fatta la richiesta.

L' inserzione sarà fatta mediante il pagamento de' prezzi indicati nell' articolo 44.

Il rifiuto o ritardo nella pubblicazione verrà punito con multa estensibile a ducati cento.

Art. 47. In caso di condanna contro un gerente a pena afflittiva per reato di stampa, la pubblicazione verrà sospesa, mentre egli sta scontando la pena, ammenochè non siasene surrogato un altro che riempia le condizioni volute dalla legge.

Art. 48. Tutte le disposizioni penali sanzionate da questa legge sono applicabili a' gerenti de' giornali o scritti periodici, agli autori e compilatori degli articoli in essi giornali o scritti periodici inseriti, sia che li abbiano sottoscritti, sia che avessero ad essere altrimenti conosciuti.

La condanna pronunziata contro l' autore sarà pure estesa al gerente, che verrà sempre considerato come complice de' detti e contravvenzioni commesse con pubblicazioni fatte nel suo giornale, sia che fossero originali, sia che venissero estratte da altri periodici stranieri o nazionali.

Art. 49. In caso di recidiva per parte dello stesso gerente nello stesso giornale, le multe potranno essere secondo le circostanze accresciute sino al doppio.

Art. 50. I gerenti saranno tenuti a pubblicare non più tardi di due giorni dopo che loro ne sarà fatta l' intimazione, le sentenze di condanna pronunziate contro di essi per fatti previsti da questa legge.

In difetto, saranno puniti con multa estensibile da ducati venti a ducati cento.

Art. 51. L' azione per le multe dovute pel rifiuto o ritardo delle pubblicazioni, di cui è parola negli articoli 44 e 46, sarà prescritta con lo spazio di due mesi dalla data della contravvenzione, o dell' interruzione degli atti giuridici se vi è stato procedimento.

CAPITOLO VIII.

DE' DISEGNI, INCISIONI, LITOGRAFIE ED ALTRI EMBLEMI DI QUALSIASI SORTA.

Art. 52. Ogni oggetto contemplato nell'art. 1.° che non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli ufizi indicati nello art. 7, ventiquattro ore prima che sia esposto o messo in circolazione.

Art. 53. Il Procuratore Generale presso la Gran Corte criminale, o il giudice di circondario potranno rispettivamente, nell' intervallo sopra espresso, far procedere al sequestro di tutti gli esemplari degli oggetti che riconoscessero contrarii alle disposizioni della presente legge, nel quale caso entro il termine di ventiquattro ore si dovrà da loro promuovere l'opportuno procedimento.

Art. 54. Nel caso in cui i suddetti oggetti non sieno stati esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico, e si riconoscano dal magistrato competente contrarii al disposto dalla presente legge, non si darà luogo ad altra pena che a quella, o della distruzione degli oggetti medesimi, o della loro rimozione da' luoghi pubblici.

CAPITOLO IX.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 55. Non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione de' discorsi tenuti nel Senato o nella Camera de' deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine de' medesimi.

Art. 56. Non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto e fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Camera de' deputati.

Art. 57. Non darà luogo ad azione penale la pubblicazione degli scritti, o delle aringhe fatte in giudizio, e relative alla contestazione della causa sia in materia civile, sia in materia penale.

Potranno però i giudici pronunziando nel merito della causa, dichiarare ingiuriosi gli scritti o le aringhe, ordinarne la soppressione e condannare il colpevole a' danni.

Potranno anche secondo la gravezza de'casi procedere contro i colpevoli ne' termini dell' art. 370 delle leggi penali.

Art. 58. I banditori, espositori, venditori o distributori di scritti, stampe, indicati nell' art. 1.° o altri oggetti, che contengono alcuno de'reati preveduti nella presente legge, potranno, se v' ha luogo, essere puniti come complici di essi

Digitized by Google

reati, ancorchè si tratti di scritti, stampe o incisioni provenienti dall' estero.

Art. 59. In caso di recidiva ne' delitti o nelle contravvenzioni previste da questa legge, le multe saranno accresciute della metà.

Art. 60. Il carcere nel quale si dovranno espiare le pene portate da questa legge, sarà sempre distinto da quello stabilito per i delinquenti per reati comuni.

Art. 61. In tutti i casi in cui nella presente legge è stabilita la multa come pena principale, se il colpevole non sia in grado di soddisfarla, sarà ad essa sostituita la pena della detenzione o del carcere estensibile a tre mesi, secondo le circostanze del fatto e la gravezza del reato.

TITOLO II.

DE' GIUDIZII DE' REATI DI STAMPA

CAPITOLO I.

DELLA COMPETENZA E DELL' AZIONE PENALE.

Art. 62. La cognizione de' reati previsti dagli articoli 13 a 28, e dagli articoli 35, 48 e 58 della presente legge, è attribuita alle Corti di Assise con l'intervento de' Giurati e de' Magistrati nel modo che sarà appresso spiegato.

Art. 63. La cognizione di tutti gli altri reati preveduti dalla presente legge si esercita secondo le competenze, e colle forme stabilite dalle leggi ordinarie.

Alle stesse competenze e con le stesse forme apparterrà pure la cognizione de' reati indicati nell'articolo precedente, qualora o si presentino come complicità di un misfatto, o lo stesso individuo sia imputato ad un tempo di altro misfatto.

In questi casi, qualora si dia luogo all'ammissione dell'accusa pel misfatto, il reato maggiore trarrà a sè la cognizione del minore, e la gran Corte Criminale procederà con le forme ordinarie ad unico giudizio tanto pel misfatto, che per i reati previsti dall' articolo precedente, di cui lo stesso individuo fosse chiamato a rispondere.

Qualora poi non si dia luogo all'ammissione dell'accusa pel misfatto, l'imputato de' reati indicati dal precedente articolo, sarà rimesso alla Corte di Assise per essere giudicato ne' modi e con le forme ordinate dalla presente legge.

Contro l' imputato di reato di stampa si procederà sempre come complice di misfatto, quando trattandosi di provocazione pubblica a commettere misfatti la provocazione abbia avuto effetto, e il misfatto provocato nei termini e nei modi contemplati dagli articoli 13 e 14 sia stato commesso.

Art. 64. L'azione penale per i reati contemplati nella presente legge sarà esercitata d'uffizio dal pubblico Ministero colle avvertenze seguenti:

Nei casi di offesa verso il Senato o la Camera de' deputati l'azione penale non sarà esercitata, se non precede l'autorizzazione del corpo contro cui fosse diretta l'offesa.

Nel caso di offesa contro i Sovrani od i capi dei Governi esteri, l'azione penale non verrà esercitata che in seguito a richiesta per parte dei Sovrani, o dei capi degli stessi Governi. — Basterà però al pubblico Ministero di dichiarare in questo caso l'esistenza della menzionata richiesta, senza che sia tenuto di esibirla.

Nei casi di offesa contro i magistrati, tribunali o altri corpi costituiti, l' azione penale non verrà esercitata che dopo deliberazione presa dai corpi medesimi in adunanza generale.

Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualunque modo dell'autorità pubblica, o contro gl' inviati, ed agenti diplomatici stranieri accreditati presso il Re od il Governo, o contro privati, l'azione penale non verrà esercitata che in seguito alla querela presentata dalla persona che si reputa offesa.

Art. 65. In quanto all'azione civile per la riparazione dei danni ed interessi nascenti dai reati preveduti dalla presente legge, si seguiranno le norme stabilite per siffatta azione nelle leggi di procedura penale.

Art. 66. Il pubblico Ministero nelle sue istanze, quando esercita l'azione penale d'ufficio, o il querelante nella sua querela, sono tenuti di specificare le provocazioni, gl'insulti, offese, oltraggi, fatti diffamatorii od ingiurie che danno luogo all'istanza o querela, sotto pena di nullità.

Art. 67. Immediatamente dopo l'istanza o querela, l'istruttore potrà ordinare il sequestro degli scritti o stampati che vi abbiano dato luogo.

Art. 68. L'ordine di sequestro, ed il relativo verbale saranno notificati, entro lo spazio di 24 ore, alla persona contro la quale avrà avuto luogo il sequestro medesimo.

Art. 69. Il procedimento, ritenuto l'ordine delle competenze, di cui si è discorso negli articoli 62 e 63, *avrà luogo* nelle forme prescritte dalle leggi di procedura penale, colle modificazioni disposte negli articoli seguenti.

Art. 70. Quando il reato di stampa non si presenta congiunto ad altro misfatto, nè come complicità di un misfatto ai termini del 2°, 3° e 5° comma dell'art. 63, il giudice competente dovrà sulla domanda del prevenuto, e sentito il pubblico Ministero, concedere all'imputato la libertà provvisoria, mediante idonea cauzione di presentarsi a tutti gli atti del giudizio, e di eseguir la sentenza.

Art. 71. Tanto durante la istruzione che dopo il suo compimento, la domanda della libertà provvisoria sarà presentata al giudice competente pel giudizio del reato imputato, mercè di un ricorso sottoscritto da un avvocato, o patrocinatore.

Questo ricorso sarà comunicato al pubblico Ministero, il quale darà le sue conclusioni tanto sull'ammissibilità della domanda, quanto sull'ammontare della cauzione.

Art. 72. La sezione della Corte Criminale destinata alla Corte di Assise per i reati di stampa, nei casi previsti dell'art. 62, ed il Giudice di Circondario ne'casi contemplati nel 1.° comma dell'art. 63, statuiranno con ordinanza motivata sopra la domanda di libertà provvisoria nel termine di tre giorni dalla sua presentazione, e determineranno l' ammontare della cauzione secondo le circostanze, avuto riguardo alla condizione dell'imputato, alla natura e gravezza del reato, alle riparazioni civili, alle multe ed ammende che ne potrebbero risultare, ed alle spese.

Digitized by Google

Le disposizioni degli articoli 118 a 128, e 135 delle leggi di procedura penale saranno ritenute ed osservate.

Se la Sezione della Gran Corte o il Giudice di Circondario che devono pronunziare sulla domanda di libertà provvisoria, non avessero presenti gli atti, trovandosi tuttavia presso il Giudice Istruttore, potranno domandare que' chiarimenti che crederanno necessarii alla risoluzione della controversia.

Art. 73. I poveri possono essere dispensati dall'obbligo della cauzione, quando risultino a loro riguardo favorevoli informazioni di moralità.

Art. 74. Il pubblico Ministero potrà far citare direttamente gl'imputati a comparire nel termine di tre giorni davanti il giudice competente, anche quando si fosse precedentemente eseguito il sequestro degli scritti, disegni, incisioni, litografie, medaglie od emblemi.

In questo caso però la citazione non potrà essere intimata che dopo la notificazione all'inquisito del verbale di sequestro.

Art. 75. I giudizii per reati di stampa di competenza de'giudici di circondario saranno trattati ne'modi, e colle forme prescritte dagli articoli 342 a 398 delle leggi di procedura penale per tutto quello che non si oppone alle disposizioni speciali della presente legge.

I giudizii per reati di stampa, di competenza delle Corti di Assise, saranno trattati nel modo e con le forme seguenti.

CAPITOLO II.

DELLE CORTI DI ASSISE E DEI GIURATI.

Art. 76. In ogni Provincia ove siede una Gran Corte Criminale, vi sarà una Corte di Assise, la quale giudica coll'intervento de' giurati i reati indicati nell' art. 62 della presente legge.

Art. 77. Ogni Corte di Assise è composta di dodici giurati, e di un presidente e due giudici scelti fra i giudici della gran Corte Criminale.

Possono esservi aggiunti come supplenti due altri giurati, ed un altro giudice della Gran Corte medesima.

Art. 78. Saranno con Decreto Sovrano designati fra i membri della gran Corte Criminale i presidenti ed i giudici delle Assise. Questa designazione si rinnoverà in ogni principio di anno.

Il primo presidente ha sempre facoltà di presedere alla Corte di Assise.

Art. 79. I giudici della Gran Corte Criminale che avessero atteso all'istruzione del processo, o che sieno concorsi a pronunziare sul giudizio di accusa, non possono far parte delle Corti di Assise.

Art. 80. Mancando, od essendo impedito alcuno de'membri della Corte di Assise, sarà il medesimo surrogato dal giudice supplente.

Mancando o trovandosi impedito il presidente della Corte di Assise, viene surrogato dal giudice più anziano.

Art. 81. Il pubblico Ministero presso le Corti di Assise è rappresentato dal Procurator generale presso la gran Corte Criminale personalmente, o da uno de' suoi Sostituti da lui specialmente delegato.

In caso d'impedimento del Procurator generale, e di mancanza di sostituto, le funzioni del pubblico Ministero presso la Corte di Assise saranno esercitate dal giudice della Gran Corte Criminale, che è chiamato per legge a rappresentarlo.

Art. 82. Qualora l'imputato non abbia eletto difensore, il Presidente della Corte di Assise designerà uno o più avvocati fra gli esercenti presso la Gran Corte Criminale, che ne assumeranno officiosamente la difesa.

Art. 83. Le funzioni di cancelliere delle Corti di Assise saranno esercitate dal cancelliere della Gran Corte Criminale, o da uno de' suoi sostituti prescelto dal Presidente della Corte di Assise.

Art. 84. Le Assise per i reati preveduti dalla presente legge si tengono ordinariamente ogni mese nella città ove risiede la Gran Corte Criminale, pel giudizio di tutt'i reati di competenza delle Corti di Assise, che sieno in istato di esser decisi. Potranno però, ad istanza del pubblico Ministero, esser convocate straordinariamente in ogni tempo, mercè ordinanza del primo Presidente della Gran Corte Criminale.

CAPITOLO III.

DELLA ELEZIONE DEI GIURATI, E DELLA FORMAZIONE DELLE LISTE.

Art. 85. Per poter esser giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni:

1. Saper leggere e scrivere;
2. Aver compiuta l'età d'anni trenta;
3. Essere elettore politico.

Art. 86. Non possono essere inscritti sulle liste dei giurati:

1. I Ministri del Re;
2. I segretarii generali, e i direttori generali de'Ministeri;
3. Gl'Intendenti, o Governatori delle Provincie, ed i Sottintendenti, o Sottogovernatori de'distretti;
4. I funzionarii dell'ordine giudiziario e gli ufficiali addetti al medesimo;
5. I Ministri di qualunque culto;
6. I militari in attività di servizio.

Art. 87. I Senatori del Regno, e i membri della Camera dei deputati sono di pieno dritto dispensati dall'uffizio di giurato.

Possono essere dispensati sulla loro domanda coloro che hanno compito l'età di settanta anni.

Art. 88. Non possono essere giurati coloro che furono condannati, o sien giudicabili per reati portanti a pene criminali; coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d interdizione, o provveduti di consulente giudiziario; coloro che hanno fatto cessione de'beni finchè non abbiano integralmente soddisfatti i loro creditori; coloro che furono condannati per falso, furto, frode, appropriazione indebita, o attentato ai costumi.

Art. 89. Fino a che però il sistema de'giudizii per giurati sarà pienamente ordinato in questa parte d'Italia, e fino a che il riordinamento della legge comunale e provinciale ne possa permettere la completa effettuazione, saranno provvisoriamente eseguite le seguenti disposizioni.

Digitized by Google

Art. 90. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, in ogni città ove risiede una gran Corte Criminale, una Commissione composta dal Sindaco, o da chi in caso di assenza o di legittimo impedimento ne fa le veci, che ne sarà il Presidente, e da un numero di Decurioni non minore del terzo dell'intero Decurionato, formerà fra gli abitanti della città stessa, che riuniscano le qualità indicate nell'art. 85, e non soffrano alcuna delle eccezioni contemplate dagli art. 86, 87 e 88, una lista di giurati che presteranno servizio nelle Corti di Assise della Provincia.

I Decurioni che a norma di quanto sopra è prescritto devono far parte della Commissione per la formazione delle liste de'giurati, saranno per ciascuna delle dette città eletti dall'intero Decurionato riunito in sessione straordinaria tre giorni dopo la pubblicazione della presente legge.

Art. 91. Il numero de'giurati che la Commissione deve inscrivere nelle liste sarà di cinquecento per Napoli, e di duecento per le altre città.

Gl' impiegati stipendiati dal governo ed in attività di servizio non possono essere inscritti nelle liste in numero maggiore del quarto della totalità degl'inscritti.

Art. 92. Coloro che si credessero indebitamente inscritti nella lista predetta, o che avendo le qualità prescritte dalla legge richiedessero di esservi ammessi, potranno presentarne dimanda alla Commissione entro quindici giorni successivi alla pubblicazione della prima lista.

La Commissione delibererà su tale dimanda fra dieci giorni dalla loro presentazione.

Essa farà radiare dalla lista quelli che vi sieno stati indebitamente inscritti, e farà una lista suppletoria fra quelli che chiedono di esservi ammessi. Questa lista suppletoria però non potrà mai contenere un numero maggiore della metà di quelli inscritti nella prima lista; e dal momento che la detta lista suppletoria sarà pubblicata, formerà parte della lista principale.

Art. 93. Le liste de'giurati formate ai termini de'precedenti articoli, sottoscritte da tutti i membri componenti la Commissione, dovranno ne' tre giorni successivi alla loro formazione esser trasmesse dal presidente della Commissione stessa al primo Presidente della gran Corte criminale. Questi provvederà che vengano pubblicate affiggendosi nell' uditorio di giustizia, ove rimarranno per tutto il semestre.

Art. 94. Le liste de'giurati formate a'termini degli articoli precedenti, non avranno valore che pel periodo di sei mesi. Però se al finire del semestre la legge generale de giurati non sia peranco attuata, una Commissione eletta come nell'art. 90 procederà alla formazione delle nuove liste de'giurati, nel modo prescritto dagli articoli precedenti.

I giurati inscritti in una lista semestrale non possono senza gravi motivi essere inscritti in quella del semestre immediatamente successivo.

Giudice di questi motivi è esclusivamente la Commissione per la formazione delle liste, la quale ne darà ragione in un apposito processo-verbale, che unitamente alla lista verrà trasmesso al primo Presidente della gran Corte Criminale, ed assieme con la lista stessa pubblicato.

Art. 95. Il primo Presidente della gran Corte Criminale nella prima udienza pubblica d'ogni mese farà l'estrazione a sorte di cinquanta nomi tra i compresi nelle liste suddette, i quali designeranno i giurati che dovranno prestar servizio durante detto mese.

Il Cancelliere stenderà verbale dell'estrazione, il quale sar sottoscritto dal Presidente, da due Giudici della Gran Corte Criminale che vi assisteranno, e dal Cancelliere stesso, a pena di nullità.

Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una sessione della Corte di Assise, potranno esser dispensati dal prestar servizio nel mese successivo, qualora ne facciano domanda prima del giorno dell'estrazione, e la necessità del servizio lo comporti.

CAPITOLO IV.

DEI MODI DI PORTARE LE CAUSE AVANTI LA CORTE DI ASSISE.

Art. 96. I giudizii delegati dalla presente legge alla cognizione della Corte di Assise saranno trattati per via di citazione ai termini dell' art. 73, che terrà luogo di accusa.

Art. 97. La citazione sarà fatta ad istanza del pubblico Ministero e dietro ordinanza del primo Presidente della Gran Corte Criminale. Essa conterrà:

1.° La data del giorno, mese ed anno;

2.° La copia del rapporto, o processo verbale, o querela che ha dato luogo al procedimento;

3.° L' enunciazione sommaria del fatto imputato con le specificazioni prescritte dall' art. 66, e l' indicazione dell' articolo di legge di cui si richiede l' applicazione;

4.° La nota de' testimoni a carico, ove ve ne sieno;

5.° L' enunciazione de' documenti che sostengono l' accusa;

6.° L' indicazione del domicilio della parte civile, se essa è in giudizio;

7.° La indicazione del luogo, giorno ed ora in cui il citato dovrà comparire, e del termine entro il quale possono presentarsi i testimoni, o documenti a discarico.

Art. 98. Quest' atto di citazione sarà notificato dall'usciere personalmente all'imputato, se trovasi detenuto nelle prigioni.

Gli sarà notificato nel suo domicilio reale ove mai non sia stato arrestato; e nel domicilio eletto, qualora sia stato posto in libertà provvisoria ai termini degli articoli 70 a 73.

Ove poi l' imputato sia assente, o altrimenti se ne ignori il domicilio, la intimazione dell' atto di citazione sarà fatta nelle forme prescritte dall'art. 461 delle leggi di procedura penale.

Art. 99. Intercederà, a pena di nullità, almeno un termine di tre giorni, oltre di un giorno per ogni quindici miglia di distanza, tra l' atto di citazione e l' apertura della pubblica discussione.

Questa eccezione non potrà esser proposta che innanzi ad ogni altra eccezione o difesa, nella prima udienza cui l'imputato viene a presentarsi.

Digitized by Google

Art. 100. Quando l'imputato è assente, o in altro modo impedito a presentarsi, o ad esibire le sue scuse a discolpa, i giudici della Corte di Assise, a domanda dell'imputato stesso, o di un suo patrocinatore, o di un suo amico o congiunto, potranno, inteso il pubblico Ministero, e la parte civile, ove sia nel giudizio, rimettere la discussione della causa ad un' altra Assise.

Art. 101. Nel tempo designato nell' atto di citazione potranno l' imputato ed il suo difensore osservare nella cancelleria gli atti ed i documenti del processo.

Almeno ventiquattro ore prima che cada il termine della citazione, dovrà l' imputato presentare, se lo vuole, le posizioni a discolpa e la nota de' suoi testimoni. Queste saranno comunicate al Ministero pubblico ed alla parte civile.

Le disposizioni degli art. 202, 203 e 204 delle leggi di procedura penale saranno seguite ne' presenti giudizî, come in tutti gli altri.

Art. 102. Nel giorno ed ora designata sarà trattata la causa.

Art. 103. Se i testimoni che il pubblico Ministero, l'imputato e la parte civile vogliono far sentire all'udienza, non sono stati ascoltati nell' istruzione preparatoria, saranno da ciascuno di essi, nel presentarne la lista, indicati i fatti e le circostanze su cui debbono venire interrogati.

Se l'imputato è in arresto sarà tratto dalle prigioni, e libero e sciolto da ogni legame assisterà alla pubblica discussione assistito da un difensore, o da lui prescelto, o datogli di uffizio dal Presidente ai termini dell' art. 82.

Se poi l'imputato non è in arresto, e legalmente citato non comparisca, si procederà in contumacia. Il Presidente però dell'Assise ordinerà che uno fra gli avvocati o patrocinatori della Corte Criminale lo rappresentasse, e ne sostenesse officiosamente la difesa.

CAPITOLO V.

DELLA COMPOSIZIONE DIFFINITIVA DEL GIURÌ.

Art. 104. L' avviso per le sedute della Corte di Assise cui dovranno intervenire i giurati, sarà recato individualmente a ciascuno de'cinquanta giurati estratti a sorte giusta l'art. 95, per cura del primo Presidente della Gran Corte Criminale, ed almeno tre giorni prima della seduta.

Art. 105. Lo stesso Presidente, ventiquattro ore prima dell' udienza farà dare al Ministero pubblico ed all' imputato comunicazione dell' intera nota de' cinquanta giurati di servizio in quel mese.

Art. 106. Le persone state estratte a sorte come giurati di servizio, che senza giusta causa, legalmente provata, si rifiutassero di assumere l'incarico, o non intervenissero all'udienza, saranno punite con una multa non minore di ducati cinquanta, e non maggiore di ducati dugento.

Tale penalità è loro applicata dai giudici della Corte di Assise prima di aprire il dibattimento.

Art. 107. I giurati che si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o che per loro colpa rendano impossibile la deliberazione del giurì, o la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall'articolo precedente, sono condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e ai danni ed interessi verso le parti.

Art. 108. Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all'udienza, giustificheranno fra giorni dieci successivi all'intimazione della sentenza, l'impossibilità in cui sieno stati di obbedire al precetto, saranno esonerati dagli effetti della condanna.

Tale deliberazione sarà presa dalla Gran Corte Criminale, udito il pubblico Ministero, e sulla semplice lettura del ricorso e de' documenti che saranno all'oggetto esibiti.

Art. 109. Nel giorno stabilito per la discussione, prima che l'udienza cominci, il Presidente della Corte di Assise procederà all'appello nominale de' giurati avvisati per quel giorno, e trovatine presenti almeno trenta, ne porrà in un'urna i nomi.

Farà quindi ritirare gli stessi giurati nella stanza per essi destinata, e fatto introdurre il pubblico Ministero, e l'accusato assistito dal proprio difensore, procederà all' estrazione a sorte de'quattordici giurati necessarii per quel giudizio.

Art. 110. Il pubblico Ministero, e gli accusati possono ricusare, senza addurre motivi, sino a che rimangono nell'urna tanti nomi, che uniti a quelli estratti e non ricusati, raggiungono il numero di quattordici.

Il pubblico Ministero deve dichiarare prima degli accusati se ricusa o no il giurato estratto.

Egli però non potrà mai ricusare oltre la metà del numero eccedente i quattordici.

La ricusazione dev'esser fatta al momento della estrazione.

Art. 111. Se vi sieno più accusati, essi possono accordarsi fra loro per esercitare in comune, o separatamente il dritto di ricusazione, come nell' articolo precedente.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, ed in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell' ordine su espresso s'intendono anche ricusati per gli altri, sino a che sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguardasse una parte soltanto delle ricusazioni medesime, le altre sino al numero stabilito potranno da ciascuno di essi farsi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

Art. 112. I due ultimi giurati estratti a sorte sono i supplenti al dibattimento che va ad aprirsi, ed assisteranno allo stesso onde surrogare nella deliberazione quello, o quelli che per qualche improvvisa causa fossero nell' impossibilità di continuare.

Il primo de' giurati, estratto e non ricusato, sarà capo del giurì, salvo che di consenso col medesimo i giurati designassero un altro di loro per adempiere a tali funzioni.

CAPITOLO VI.

DEI DIBATTIMENTI AVANTI LE CORTI DI ASSISE.

Art. 113. Compita l' estrazione a sorte de'giurati comincerà la discussione della causa.

I giudici, il pubblico Ministero, la parte civile, l' accusato ed il suo difensore prenderanno i loro posti.

Digitized by Google

I quattordici giurati sederanno secondo l' ordine della loro estrazione sopra sedili separati.

Art. 114. Aperta l' udienza il Presidente interrogherà l'imputato delle sue qualità. Indi legge ai giurati la seguente formola di giuramento:

« Voi giurate in faccia a Dio, in faccia agli uomini di esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse portate contro N. N.; di non tradire i diritti dell' accusato, nè quelli della società, e dello Stato che lo accusa; di non comunicare con chicchessia sino dopo la vostra dichiarazione, di non dare ascolto nè all' odio, nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore, nè all' affetto; di decidere solamente allo stato dell'accusa e delle fatte difese secondo la vostra coscienza e il vostro intimo convincimento coll'imparzialità e la fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero ».

Chiamerà quindi ciascuno de' giurati secondo l' ordine dell' estrazione loro; e ciascuno di essi toccata con la destra la formola del giuramento, risponde: *lo giuro*.

Art. 115. Il Presidente avvertirà in seguito l' accusato di stare attento a ciò che sarà per udire.

Art. 116. Il Cancelliere leggerà ad alta voce l' atto di accusa, ovvero la citazione diretta all'imputato. E dopo questa lettura il Presidente ripeterà in succinto il contenuto dell' accusa, o citazione, e dirà all'accusato: *Ecco di che voi siete accusato, ora sentite le prove che si hanno contro di voi.*

Art. 117. Il Procurator Generale esporrà il soggetto dell' accusa, e presenterà in seguito la lista de'testimoni che dovranno essere esaminati sia a di lui richiesta, sia ad istanza della parte civile, o dell' accusato.

Questa lista sarà letta ad alta voce dal cancelliere.

Art. 118. La discussione avrà luogo secondo le norme stabilite nel capitolo 3.° titolo 2.° del Libro II delle leggi di procedura penale in tutto ciò che non è contrario alle disposizioni del presente capitolo.

Sopra tutte le domande che possono essere presentate dalle parti nel corso della pubblica discussione, vi delibereranno i giudici della Gran Corte che assistono alla Corte di Assise, nei termini dell' art. 75 e seguenti della presente legge.

I giurati ottenuta la parola dal Presidente possono domandare al testimone, alla parte civile ed all' accusato tutti gli schiarimenti che crederanno necessarii allo scovrimento della verità.

Art. 119. Dopo l'esame de' testimoni e le aringhe della parte civile, del pubblico Ministero, e dei difensori, il Presidente dichiara chiuso il dibattimento.

Art. 120. Terminato il dibattimento il Presidente riassumerà la discussione; farà notare ai giurati le principali ragioni in favore e contro l'accusato, e rammenterà loro i doveri che son chiamati a compiere. Indi formolerà in iscritto nel modo che segue le quistioni alle quali i giurati sono chiamati a rispondere separatamente:

« *Le parole* (saranno indicate) ovvero, *lo scritto od altro oggetto ch' è presentato contiene esso il reato* (specificandolo) *indicato nella istanza?*

Art. 121. Se l'accusato ha meno di quattordici anni, il Presidente aggiungerà la seguente interrogazione:

« *L' accusato ha egli agito con discernimento?*

Trattandosi di reato commesso in un giornale, o altro foglio periodico, la risposta negativa dei giudici del fatto su tale quistione non potrà mai diminuire l'imputabilità del gerente per gli effetti indicati nell'art. 48.

Art. 122. Il Presidente rimette quindi ai giurati le quistioni scritte ai termini degli articoli precedenti, assieme all'atto di citazione, ai processi verbali che constatano il reato ed agli atti del processo; e li avverte che se l'accusato è dichiarato colpevole alla semplice maggioranza di sette voti, devono farne menzione al principio della loro dichiarazione.

Fa in seguito ritirare gli accusati dalla sala di udienza, e legge ai giurati la seguente istruzione:

« La legge non domanda dai giurati veruna discussione od esame del valore dei termini isolati, del senso più o meno lato che a ciascuno di essi in particolare attribuire si possa, ma impone loro d'interrogare sè stessi nel silenzio e nel raccoglimento, e di esaminare nella sincerità della loro coscienza quale effetto abbia prodotto sull'animo loro il complesso dello scritto incriminato.

« I giurati non devono trascorrere col pensiero all' applicazione della pena, alle conseguenze di essa. L'oggetto per cui sono chiamati dalla legge non è tale. Essi non devono mirare ad altro scopo se non a pronunziare nella loro coscienza, se credono o no l' accusato colpevole del reato che gli è imputato ».

Tale istruzione stampata in grandi caratteri, dovrà essere, in altrettanti esemplari quanti sono i giurati, distesa sul tavolo intorno a cui siedono nella camera delle deliberazioni.

Art. 123. I dodici giurati sull'invito del Presidente debbono quindi ritirarsi nella Camera assegnata alle loro deliberazioni, e non possono uscirne, nè avere comunicazione al di fuori con chicchessia, finchè abbiano formata la loro dichiarazione.

Durante la deliberazione, nessuno può avere ingresso in detta camera, per qualunque causa, salvo che in forza di un ordine scritto dal Presidente della Corte di Assise.

Quest' ordine verrà ritirato dall' usciere posto a custodia dell'entrata della Camera.

Art. 124. I giurati che uscissero dalla camera delle deliberazioni, o comunicassero con terze persone, possono essere condannati dal magistrato della Corte di Assise con multa estensibile a duc. cento.

Chiunque altro infrange l'ordine, o non lo faccia eseguire, essendovi tenuto per ufizio, può esser punito dallo stesso magistrato con la detenzione per ore ventiquattro.

Art. 125. Nella camera delle deliberazioni il capo de' giurati legge ad essi ad una ad una le quistioni formolate dal Presidente, e si procederà quindi distintamente ed ordinatamente sopra ciascuna di esse a votazione segreta.

Art. 126. Per l'effetto della votazione ciascuno dei giurati chiamati dal loro capo riceve da lui, sopra ogni quistione,

Digitized by Google

una scheda stampata, e marchiata col bollo della Corte d'Assise.

Le schede portano scritte queste parole: *sul mio onore e sulla mia coscienza la mia deliberazione è . . . .*

Il giurato scrive sotto le dette parole, separatamente e sopra una tavola disposta in guisa che nessuno possa scoprire il tenore del voto, la parola *si*, o quella *no*.

Piega quindi la sua scheda e la consegna al capo, da cui viene deposta nell'urna a ciò destinata.

Il capo de' giurati dopo che avrà deposto nell'urna tutte le schede, ne fa lo spoglio in presenza di tutti gli altri giurati; scrive immediatamente il risultato della votazione in margine ad ogni quistione, senza però indicare il numero de' voti; ed esprime che la deliberazione venne presa a maggioranza di voti quando anche vi fosse unanimità.

Art. 127. Se fra le schede estratte dall' urna se ne trova qualcuna non esprimente alcun voto, è considerata come favorevole all' accusato.

Se poi tutte le schede, o un numero maggiore della metà siano senza voto, il capo de' giurati distribuirà delle nuove schede, ed inviterà i giurati a votare novellamente.

Le schede dopo lo spoglio fattone saranno immediatamente bruciate.

Art. 128. Le decisioni de' giurati, sia contro, sia in favore degli accusati, debbono emanare dalla maggioranza di sette voti almeno.

Quando i voti sono egualmente divisi prevale l'opinione favorevole all'accusato.

Art. 129. Formata la dichiarazione, i giurati rientrano nella sala di udienza.

Il Presidente della Corte domanda loro quale sia il risultamento della loro deliberazione.

Allora il Capo dei giurati si alza in piedi, e tenendo la mano sul petto dice: *Sul mio onore e sulla mia coscienza la dichiarazione dei giurati è questa . . . . .*

E ne dà lettura.

Art. 130. Le disposizioni degli articoli 114, 116, 117, 120, 121, 122, 123, e 129, debbono essere osservate a pena di nullità.

Fuori de'casi di nullità, se la dichiarazione dei giurati risultasse incompleta, contraddittoria, o altrimenti irregolare, la Corte di Assise invita i giurati a rientrare nella camera delle loro deliberazioni per rettificarla.

Se però la prima dichiarazione è stata favorevole all'accusato sopra qualche circostanza costitutiva del reato, od altra qualunque, questa non può esser variata o modificata, sotto pena di nullità.

Art. 131. La dichiarazione de'giurati è dal loro capo sottoscritta e consegnata nelle mani del Presidente della Corte: il Presidente la sottoscrive, e la fa sottoscrivere dal cancelliere; il tutto in presenza de'giurati e della Corte, sotto pena di nullità.

Art. 132. La decisione de'giurati non va mai soggetta ad alcun ricorso.

Se tuttavia l'accusato sarà dichiarato colpevole alla maggioranza di un sol voto, ed i giudici della Corte sieno all'unanimità convinti, che i giurati quantunque abbiano osservato le formalità, si sono ingannati sul fatto principale, la Corte sospende la sentenza, e rimanda la causa alla seguente sessione per essere sottoposta ad altri giurati, esclusi tutti quell che intervennero alla deliberazione.

Nessuno ha il diritto di provocare tale provvedimento: la Corte non può ordinarlo che d'ufficio immediatamente dopo che la dichiarazione dei giurati è stata pronunciata.

Dopo la dichiarazione dei secondi giurati la Corte è tenuta a pronunciare la sentenza, quand' anche essa dichiarazione fosse conforme alla prima.

Art. 133. Principiati i dibattimenti, debbono a pena di nullità essere continuati, senza che la Corte possa deviare ad altri atti, sin dopo la deliberazione dei giurati, e la pronunziazione della sentenza del magistrato.

Possono però i dibattimenti essere sospesi d'ordine del Presidente negli intervalli necessari pel riposo dei giudici della Corte, dei giurati, dei testimoni, o degli accusati, o per altre circostanze relative alla causa. Di tutto ciò sarà fatto d'ordine del Presidente menzione nel verbale.

Art. 134. I giudici della Corte di Assise potranno, ogni qualvolta si verifichi una delle gravi ragioni contemplate dall'articolo 219 delle leggi di procedura penale, ordinare che i dibattimenti abbiano luogo a porte chiuse, e proibire che vengano stampate le difese pronunziate dai difensori.

Questa deliberazione però debb'esser presa all'unanimità, di accordo col pubblico Ministero; debb'esser motivata, e dopo la sua esecuzione deve darsene conoscenza al Ministero di Grazia e Giustizia.

CAPITOLO VII.

DELLA SENTENZA DEL MAGISTRATO DELLE CORTI DI ASSISE.

Art. 135. Dopo sottoscritta la dichiarazione dei giurati ai termini dell'art. 131, il Presidente farà darne lettura dal Cancelliere alla presenza dell'accusato, e in pubblica udienza.

Art. 136. Se l'accusato è stato dichiarato non colpevole, il Presidente lo dichiarerà assoluto, ed ove sia in arresto ordinerà che sia messo in libertà, se pure non è detenuto per altre cause. La dichiarazione di assoluzione fatta dal Presidente, e l'ordine di liberazione saranno inscritti nel verbale di udienza.

I giudici della Corte di Assise potranno anche pronunziare, ove ne sia luogo, sulle domande dell'accusato per i danni; e potrà colla stessa sentenza ordinare che si proceda pel fatto di calunnia, o di falso contro i querelanti, la parte civile, o i testimoni: in difetto l'accusato assoluto conserverà il dritto di fare le sue istanze in separato giudizio.

Nondimeno le autorità e gli uffiziali pubblici non potranno esser molestati per le notizie od informazioni che avessero date intorno ai reati che essi credettero di avere scoperti nell'esercizio delle loro funzioni; salva contro di essi l'accusa di dolo, o di collusione, se vi ha luogo.

Art. 137. Se l'accusato è stato dichiarato colpevole, e la risposta dei giurati fu affermativa sulla quistione di cui nel-

Digitized by Google

l'art. 121, il Ministero pubblico fa la sua requisitoria alla Corte per l'applicazione della legge.

La parte civile fa la sua istanza per le restituzioni, e per le indennizzazioni dei danni ed interessi che abbia sofferto.

Art. 138. Il Presidente domanderà all'accusato se ha qualche cosa a dire per la sua difesa. L'accusato ed i suoi difensori non possono più parlare sul fatto, ma soltanto sulle quistioni di dritto che possono essere relative all'applicazione della pena richiesta dal pubblico Ministero, o al risarcimento de' danni ed interessi richiesti dalla parte civile.

Art. 139. I giudici della Corte di Assise, se il fatto di cui l'accusato è stato dichiarato colpevole non costituisce reato ai termini della legge penale, o se l'azione penale n'è prescritta, o in altro modo estinta, ovvero se la risposta de'giurati fu negativa sulla quistione di cui nell'art. 121, dichiarerà non esservi luogo ad applicazione di pena.

Art. 140. Se il fatto costituisce reato a termini della legge penale, e la risposta de'giurati fu affermativa sulla quistione dell'art. 121, e se l'azione penale non è prescritta, nè in altro modo estinta, i giudici della Corte di Assise pronuncieranno contro l'accusato le pene prescritte dalla legge, e quella delle restituzioni ed indennizzazioni che fossero dovute.

Essi possono rimettere a separato giudizio la liquidazione de' danni ed interessi. Questo giudizio sarà allora fatto con la forma de' giudizii civili.

Art. 141. Se dalla pubblica discussione risulti a carico dell'accusato un reato nuovo, non mentovato nell'atto di accusa, o di citazione, la Corte seguirà quanto è disposto negli articoli 299, 300 e 376 delle leggi di procedura penale attualmente in vigore.

Art. 142. L'accusato assoluto, o rispetto al quale siasi dichiarato non esservi luogo ad applicazione di pena, non potrà più esser sottoposto a processo, nè accusato pel medesimo fatto.

Il Presidente però, dopo aver pronunciata la sentenza, potrà, secondo le circostanze, fare all'accusato quelle esortazioni, o avvertimenti che crederà convenienti.

Art. 143. Le sentenze de' magistrati delle Corti di Assise, per quanto riguarda l'applicazione di legge, saranno legalmente motivate ne' termini dell'art. 219 della legge organica giudiziaria attualmente in vigore.

Art. 144. Le sentenze de'magistrati delle Corti di Assise pronunziate sia in contraddizione, sia in contumacia dell'imputato, non sono soggette che al ricorso per annullamento alla Corte Suprema di Giustizia.

Il ricorso non competerà che per i soli motivi d'incompeenza, di manifesta violazione al testo della legge, o d'inosservanza delle forme prescritte, a pena di nullità.

Art. 145. Le regole relative alle persone che possono ricorrere al tempo in cui è aperto l'adito al ricorso, ed al modo di discuterlo, prescritte dalle leggi di procedura penale attualmente in vigore, sono applicabili ai ricorsi per annullamento avverso le sentenze delle Corti di Assise.

Art. 146. Il ricorso del condannato sarà dichiarato irricettibile, quante volte egli non si trovi sottoposto ad un modo legale di custodia, o non abbia dato idonea cauzione.

La discussione dell'idoneità della cauzione sarà fatta dalle autorità, e ne'modi prescritti dall'articolo 72.

1.° Dicembre 1860.

FARINI.

G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Veduto il Decreto dei 19 ottobre corrente anno, con cui nel prescriversi la doppia minuta degli atti notariali, si appone a dovere dei ricevitori di trasmettere nei primi dieci giorni di ciascun mese ai Presidenti delle Camere Notariali i doppii originali, e le copie degli atti ricevuti dai notai nel mese precedente;

Considerando che quel Decreto ebbe in mira di assicurare la esistenza degli Atti pubblici, con un provvedimento governativo reclamato dal pubblico interesse, e quindi i mezzi necessarii a raggiungere il fine, formano una esigenza di pubblico servizio;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia, fatta di accordo con gli altri incaricati di Dicasteri:

Decreta

Art. 1. L'invio de' doppii originali, o delle copie degli atti Notariali, che i Ricevitori debbono fare alle Camere Notariali ai termini del suddetto Decreto, e la corrispondenza necessaria per l'oggetto, saranno esenti da ogni tassa fiscale di posta, come ogni altra corrispondenza di pubblico servizio.

Art. 2. L'esecuzione del presente Decreto è affidata ai Consiglieri, incaricati dei Dicasteri di Grazia e Giustizia, e delle Finanze.

Napoli 24 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Volendo rimuovere il dubbio che si è promosso sulla efficacia degli atti delle autorità giudiziarie nominate in diverse provincie dai Governatori nel periodo della Dittatura del Generale Garibaldi;

Digitized by Google

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia, fatta di accordo con gli altri incaricati di Dicasteri;

Decreta

Art. 1. Tutti gli atti emanati dalle Autorità giudiziarie nominate dai Governatori sono ritenuti validi, ed avranno la loro piena esecuzione.

Art. 2. L'esecuzione del presente Decreto è affidata al Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia.

Napoli 24 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

Considerando essere giusto che tutti coloro i quali han sofferto dal passato Governo persecuzioni e condanne per la causa della libertà politica non sieno obbligati a sopportare l'indugio e le spese delle formalità legali necessarie ad ottenere la radiazione delle ipoteche già fatte iscrivere su'loro beni per effetto di pronunziazioni giuridiche rimaste ora pienamente annullate;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza, incaricato del Dicastero delle Finanze;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. I Conservatori delle Ipoteche sono facultati a procedere di ufizio alla cancellazione delle ipoteche giudiziarie iscritte a favore così dell'Amministrazione Generale del Registro e Bollo, come della Tesoreria Generale per spese di giustizia, e per danni ed interessi in virtù di sentenze e decisioni di condanne, per fatti di pretese reità politiche.

Essi si porranno all'uopo in corrispondenza col Direttor generale del Registro e Bollo, e con l'Agente del Contenzioso della Tesoreria Generale.

Art. 2. L'esecuzione del presente Decreto è affidata al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze, e al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia.

Napoli 29 novembre 1860.

Firmato—FARINI.

Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze
Fir. — A. SCIALOJA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Fir. — G. PISANELLI.

Con decreto de' 19 novembre 1860 l'avvocato Diego Tajani, Vice-Uditore generale nell'armata settentrionale, è nominato giudice di G. C. criminale con le funzioni di Procurator generale presso la Gran Corte criminale in Aquila, in luogo del Professore Luigi Zuppetta, di cui è accettata la rinunzia.

Con decreto de' 24 novembre 1860, l'Avvocato signor Giuseppe de Sanctis è nominato Giudice di G. C. criminale con le funzioni di Procuratore generale del Re alla G. C. criminale in Teramo, in luogo del signor Cesare Crispo, da destinarsi altrove;

e l'avvocato signor Luigi Troise è nominato Giudice di G. C. criminale con le funzioni di Procuratore generale del Re alla G. C. criminale in Lecce, in luogo del signor Teodorico Soria, di cui è accettata la rinunzia.

Con altro decreto di pari data il signor Nicola Giacchi, giudice di G. C. civile in missione di Procurator generale del Re alla G. C. criminale in Avellino, conservando grado, onori, e soldo attuale, è destinato a servire da giudice nella G. C. criminale in Napoli, in luogo del signor Giliberti promosso;

il signor Pasquale Giliberti, giudice della G. C. criminale in Napoli, è nominato giudice di G. C. civile in missione di Procuratore generale del Re alla G. C. criminale in Avellino, in luogo del signor Giacchi;

il signor Francesco Rodoero, giudice della G. C. criminale in Teramo, è dichiarato dimissionario;

il signor Federico Pugnetti, giudice della G. C. criminale in Aquila, è messo al ritiro con la pensione di giustizia;

il signor Domenicangelo Durante, giudico della G. C. criminale in Potenza, è tramutato con la medesima carica alla G. C. criminale in Teramo, in in luogo del signor Parziale tramutato;

il signor Vincenzo Parziale, giudice della G. C. criminale in Teramo, è tramutato con la medesima carica alla G. C. criminale in Potenza, in luogo del signor Durante tramutato;

il signor Emiddio Giordano, giudice della G. C. criminale in Teramo, è tramutato con la medesima carica alla G. C. criminale in Lucera;

l'avvocato signor Orazio de Donno è nominato Giudice della G. C. criminale in Lecce con gli onori di Vice-Presidente di G. C. criminale;

Digitized by Google

il signor Francesco Silvestri, Giudice del Tribunale civile in Avellino, è nominato Giudice di G. C. criminale in missione di Presidente del Tribunale civile in Potenza, in luogo del signor Francesco Guidi destinato ad altre funzioni;

il signor Tito Saliceti, già giudice di circondario, è nominato Giudice della G. C. criminale in Aquila, in luogo del signor Pugnetti ritirato;

l' avvocato signor Giustiniano Orazii è nominato Giudice della G. C. criminale in Teramo, in luogo del signor Giordano tramutato;

l' avvocato signor Giuseppe Barberisi è nominato Giudice di Tribunal civile con le funzioni di giudice della G. C. criminale in Lucera;

il signor Domenico Palladino, giudice del Tribunale civile in Campobasso, è messo al ritiro con la pensione di giustizia;

e il signor Raffaele Pescione, giudice del Tribunale civile in Potenza, è tramutato con la medesima carica al Tribunale civile in Campobasso, in luogo del Signor Palladino, ritirato.

E con altro decreto de'30 dello stesso mese,

il signor Michelangelo de Tilla, Giudice della G. C. criminale in missione di Procuratore del Re al Tribunale civile in Campobasso, è nominato Sostituto Procuratore Generale di G. C. criminale con le funzioni di Procuratore Generale del Re alla G. C. criminale in Chieti, in luogo del signor Filippo Capone promosso;

l' avvocato signor Francesco Federici è nominato Giudice di G. C. Criminale con le funzioni di Procurator Generale del Re alla G. C. Criminale in Catanzaro, in luogo del signor Giuseppe Tripepi, tramutato;

e l'avvocato signor Carlo Folino è nominato Giudice di G. C. criminale con le funzioni di Procuratore Generale del Re alla G. C. criminale in Potenza, in luogo del signor Raffaele Carelli, di cui si accetta la rinuncia.

---

8 dicembre.

Pubblichiamo il proclama che il Re ha fatto ai popoli della Sicilia nel metter piede in quell'Isola:

Popoli della Sicilia!

Coll' animo profondamente commosso io metto il piede in quest'Isola illustre, che già, quasi augurio dei presenti destini d' Italia, ebbe per Principe uno degli Avi miei; che a' giorni nostri elesse a suo Re il mio rimpianto fratello; e che oggi mi chiama con unanime suffragio a stendere su di essa i benefizi del viver libero e dell'unità nazionale.

Grandi cose in breve volger di tempo si sono operate; grandi cose rimangono ad operarsi; ma ho fede che con l'aiuto di Dio e della virtù dei popoli italiani noi condurremo a compimento la magnanima impresa.

Il governo che io qui vengo ad instaurare sarà governo di riparazione e di concordia. Esso, rispettando sinceramente la religione, manterrà salve le antichissime prerogative che sono decoro della Chiesa Siciliana e presidio della Podestà civile: fonderà un' amministrazione la quale ristauri i principii morali di una società bene ordinata, e con incessante progresso economico, facendo rifiorire la fertilità del suo suolo, i suoi commercii e l' attività della sua marina, renda a tutti proficui i doni che la Provvidenza ha largamente profusi sopra questa terra privilegiata.

Siciliani!

La vostra storia è storia di grandi gesta e di generosi ardimenti: ora è tempo per voi, come per tutti gli Italiani, di mostrare all'Europa che, se sapemmo conquistare col valore l'indipendenza e la libertà, le sappiamo altresì conservare colla unione degli animi e colle civili virtù.

Palermo 1.° dicembre 1860.

VITTORIO EMMANUELE.

Il Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici

G. B. CASSINIS.

Con decreto de' 14 novembre ultimo, il sig. Innocenzo Gambescia è nominato professore alla Cattedra di Umanità e Rettorica della Scuola Secondaria di Lanciano.

---

4 Dicembre.

DICASTERO DELL' INTERNO

Rapporto presentato a S. E. il Luogotenente Generale del Re.

Eccellenza

Ho data esecuzione al volere, da lei manifestatomi, di determinare il numero dei deputati, che ciascuna di queste provincie ha diritto ad eleggere, secondo le norme segnate dal Parlamento nazionale, e già dal governo del Re applicate nell'Italia Superiore: attribuendo cioè a ciascuna provincia tanti deputati, quanti corrispondono alla sua popolazione divisa per cinquantamila, e da una banda trascurando le frazioni che non aggiugnessero il numero di venticinquemila, e dall'altra cal-

Digitized by Google

colando quelle che lo sorpassano, come tali da dar dritto ad un altro deputato.

Da quest'operazione è risultato che le provincie napoletane, sopra una popolazione di sette milioni centosettantasettemila cinquecento ventidue abitanti, avranno dritto a nominare centoquarantaquattro deputati, ripartiti nelle varie provincie come nel quadro che segue.

PROVINCIE	POPOLAZIONI	N.° de' Deputati	Frazioni utili	Frazioni perdute
Napoli.	911,974	18	»	11,974
T. di Lav. incl. Pontec.	808,829	16	»	8,828
Principato Citeriore.	605,640	12	»	5,640
Terra di Bari.	571,835	11	»	21,835
Basilicata.	517,557	10	»	17,557
Calabria citeriore.	475,201	10	25,201	»
Terra d' Otranto.	447,212	9	47,212	»
Calabria Ulteriore 2.ª	408,287	8	»	8,287
Molise.	405,424	8	»	5,424
Principato Ulteriore.	384,393	8	34,393	»
Capitanata.	355,179	7	»	5,179
Abruzzo Ulteriore 2.°	339,519	7	39,519	»
Abruzzo Citeriore.	339,148	7	39,148	»
Calabria Ulteriore 1.ª	337,516	7	37,516	»
Abruzzo Ulteriore 1.°	244,808	5	44,808	»
Benevento.	25,000	1	»	»
	7,177,522	144	267,798	84,724

Se l'E. V. troverà esatto questo lavoro, vorrà compiacersi permettermi di far noto a' rispettivi governatori il numero de'deputati cui ha dritto ciascuna provincia ed invitarli a convocare le Commissioni per la formazione del progetto della circoscrizione de'collegi elettorali, secondo l'art. 3.° del decreto de'12 di questo mese.

Napoli 28 novembre 1860.

Il Consigliere di Luogotenenza
R. D' AFFLITTO.

Visto — Approva — *Il Luogotenente*
FARINI.

DICASTERO DELL'INTERNO.

Napoli 1° dicembre 1860.

Signor Governatore,

Ad oggetto di provvedere con sollecitudine alla formazione dei collegi elettorali in queste provincie napoletane, secondo le norme segnate dal Parlamento Nazionale, e già dal Governo del Re stabilite per l'Italia Superiore, il Luogotenente Generale del Re ha risoluto di fissarsi il numero dei deputati da eleggersi in ciascuna provincia, e di incaricare le Commissioni provinciali, istituite col decreto dei 12 novembre 1860, della formazione del progetto di circoscrizione dei detti collegi.

In esecuzione dei voleri del Luogotenente Generale, io mi affretto a farle conoscere che il numero dei deputati da eleggersi in cotesta provincia è di . . . . . , e ad invitarla a convocare, al più presto possibile, la Commissione provinciale, prescegliendo per ciascun distretto due persone, che, per la conoscenza delle condizioni locali, sieno atte a ben compiere il loro mandato.

La Commissione provinciale, come prima sarà riunita, darà opera a dividere la provincia in circoscrizioni elettorali di un numero pari a quello dei deputati, di sopra indicato.

In questa operazione non terrà conto dell'articolo 62 della legge elettorale intorno alla ripartizione dei collegi per distretti, e curerà principalmente che il numero degli abitanti della provincia sia equamente distribuito fra i vari collegi elettorali, per quanto il consentano le condizioni locali.

Questo lavoro, che non presenta gravi difficoltà, sarà compiuto nel più breve termine possibile, ed io lo attendo pel giorno venti di questo mese al più tardi.

Mi assicurerà per telegrafo di aver ricevuto questo ufficio, e di averne incominciata la esecuzione.

Il Consigliere di Luogotenenza
R. D'AFFLITTO.

Ai signori Governatori delle provincie.

Digitized by Google

Digitized by Google

Num. 25. --- 1860

Dicembre dal 5 all' 8.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 5 Dicembre.

RAPPORTO
a S. E. il Luogotenente Generale del Re

Eccellenza

Secondo l'ordinamento organico del Banco delle due Sicilie de' 12 dicembre 1816, è stabilito dover essere a capo dell'Amministrazione centrale un Reggente da cui dipendono i Presidenti destinati con un numero di Governatori per la direzione del servizio delle diverse Casse, dovendo le funzioni di Reggente affidarsi ad un *impiegato superiore con soldo in altra carica*, e la loro durata non oltrepassare i cinque anni.

Attualmente però la nomina del Reggente non è più temporanea, ed egli riceve il soldo di annui ducati 3600, oltre a varie considerevoli indennità accessorie.

Ora un ordinamento più semplice e più conforme ancora alla indole ed alla costituzione delle instituzioni bancarie, conferirebbe al miglioramento del servizio non disgiunto da un risparmio dell' annuale spesa.

L'Amministrazione e direzione del Banco può in effetti essere confidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da' Presidenti e da' Vice-Presidenti. Il Presidente di questo Consiglio eserciterebbe le funzioni che sono ora inerenti alla carica del Reggente, sarebbe scelto fra i Presidenti del Banco per libero suffragio nel seno del Consiglio di Amministrazione, e la durata del suo ufizio sarebbe di un solo anno.

Del Consiglio farebbe però parte essenzialmente un Censore nominato dal Governo.

In tal guisa il mutamento attuale della persona cui sono confidate le funzioni proprie del Capo dell'Amministrazione centrale, e la libera elezione del medesimo fra i President del Banco renderanno l'amministrazione più vigile e più vivamente animata dallo spirito di emulazione, di attività e di progresso. Le funzioni di un Censore permanente rappresenterebbero poi l'autorità tutelare del Governo, che mentre ridona al Banco tutta la libertà e la indipendenza propria dell'Amministrazione di qualunque pubblico istituto, non deve cessare dallo esercitare quella superiore vigilanza che si richiede per la più solenne guarentigia della pubblica fede.

Formolate queste disposizioni nel seguente schema di Decreto, ho l'onore di sottoporle alla sua approvazione.

Napoli 22 novembre 1860.

Il Consigliere di Luogotenenza
incaricato del Dicastero delle Finanze
Firmato — A. SCIALOJA

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. La Direzione e l'Amministrazione centrale del Banco, nel modo che da' Regolamenti esistenti trovasi stabilito, sono confidate a un Consiglio di Amministrazione, composto da' Presidenti e Vice-Presidenti del Banco, e da un Censore incaricato d' invigilare all' osservanza dei regolamenti e agl' interessi del Banco e de' terzi, nelle materie sottomesse alla deliberazione del Consiglio.

Art. 2. Al Consiglio di Amministrazione presiederà uno de' Presidenti del Banco colla qualità e col titolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli assumerà pure le funzioni, ed eserciterà le attribuzioni stabilite dai regolamenti esistenti per la carica di Reggente che rimane soppressa.

Art. 3. Le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione avranno la durata di un solo anno.

Il Presidente che ne è rivestito godrà, durante l'esercizio delle medesime, il doppio dell'onorario annesso alla sua carica.

Art. 4. In ogni anno il Presidente che deve esercitare le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà scelto fra tre Presidenti per li-

Digitized by Google

bero suffragio nel seno del Consiglio di Amministrazione, del quale faranno parte in questa sola occasione anche i Governatori ordinari del Banco.

Nel caso che sia confermato il Presidente che le abbia esercitato nell'anno precedente, la conferma dovrà necessariamente essere approvata dal Dicastero delle Finanze, il quale potrà ordinare che si proceda a novella elezione.

Non vi potrà essere conferma che per una sola volta.

Art. 5. Il Consiglio di Amministrazione nel modo detto nell'articolo precedente si riunirà il quindici dicembre prossimo per procedere alla elezione del Presidente, che dovrà assumere pel primo anno le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6. Il Censore sarà nominato dal Governo con apposito Decreto.

Egli riceverà un onorario di annui ducati dugentoquaranta se è un funzionario o impiegato di altra Amministrazione, e di annui ducati seicento se non ha altro pubblico uffizio.

Art. 7. L'intervento del Censore è richiesto in tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il suo voto sarà solamente consultivo. Dovrà essere però espressamente registrato nel processo verbale. Sarà egli presente nel tempo della votazione e deliberazione del Consiglio.

Art. 8. Il Censore potrà corrispondere anche direttamente col Dicastero delle finanze per affari relativi all'andamento generale dell' amministrazione e del servizio.

Art. 9. Il Consiglio d'Amministrazione si riunirà ordinariamente in ogni settimana. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà convocarlo straordinariamente, semprechè il bisogno lo richiegga.

Art. 10. Rimangono in vigore le prescrizioni delle leggi e de' regolamenti esistenti in tutto ciò che non si oppone al presente Decreto.

Art. 11. L'esecuzione del presente Decreto è affidata al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle finanze.

Napoli 30 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze
Firm. — A. SCIALOJA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Visto che molti individui della Gendarmeria del passato governo trovansi sbandati nelle varie provincie, i quali non hanno ancora compito l' impegno contratto pel loro servizio;

Decreta

Art. 1. Tutti gl' individui sbandati che appartenevano alla Gendarmeria del passato governo, e che non abbiano ancora compito il rispettivo impegno di servizio militare, dovranno nel termine di un mese, a contare da questa data, presentarsi ai Governatori delle diverse Provincie, oppure agli Ufiziali del Corpo dei Carabinieri Reali più prossimi al proprio domicilio, venendo in difetto considerati, e formalmente dichiarati disertori.

Art. 2. Il Generale incaricato del Dicastero per gli affari della Guerra in Napoli, ed i Consiglieri di Luogotenenza dei Dicasteri di Grazia e Giustizia e della Polizia, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Napoli, 28 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Fir. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Visto il Decreto del 7 luglio di questo anno, col quale sono state restituite alle autorità dell' ordine giudiziario in Napoli le attribuzioni relative alla istruzione de' processi;

Considerando che per tale provvedimento i giudicati circondariali in Napoli sono stati gravati di maggiori lavori;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia;

Decreta

Art. 1. È istituito un secondo supplente a ciascun giudice di circondario in Napoli.

Art. 2. Al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia è affidata la esecuzione del presente Decreto.

Napoli 5 novembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Digitized by Google

Con decreto de' 30 novembre ultimo, il signor Francesco de Blasiis, Deputato al Parlamento Nazionale, cessando dall' ufizio di Consultore della Luogotenenza, è nominato Direttore del Dicastero dell'Interno col soldo mensuale di ducati centosessanta.

Con decreto de' 30 novembre 1860 il signor Francesco de Filippo Segretario generale della Cassa di Ammortizzazione, conservando questa carica, è destinato all' ufficio di Censore presso il Consiglio di Amministrazione del Banco.

Con decreto de' 5 dicembre 1860 il sig. Oronzo Troiano cancelliere della Gran Corte criminale in Reggio, col grado e gli onori di giudice di circondario di prima classe, è messo al ritiro con la pensione di giustizia e con gli onori della carica.

Il sig. Giuseppe Cuzzucrea è nominato cancelliere della Gran Corte criminale in Reggio in luogo del signor Troiano.

Con decreto della stessa data il signor Raffaele Cavarocchi, giudice della Gran Corte criminale in Trani, è tramutato con la medesima carica nella Gran Corte criminale in Aquila, in luogo del signor Giacomo de Chiara da destinarsi altrove;

Il signor Giovanni Capocchiani, già giudice di Gran Corte criminale, è restituito nella sua carica, ed è destinato alla Gran Corte criminale in Trani, in luogo di Caravocchi tramutato;

Il signor Vincenzo Calenda, giudice di Gran Corte criminale, in missione di Presidente del Tribunale civile in Lecce, è tramutato con la medesima carica al Tribunale civile in Trani, in luogo del sig. Achille Altobelli da destinarsi altrove;

L' avvocato signor Brizio Elia è nominato giudice di Gran Corte criminale in missione di Presidente del Tribunale civile in Lecce, in luogo di Calenda tramutato;

Il signor Giambattista Rossi, già sostituto con le funzioni di Procuratore del Re al Tribunale civile in Reggio, è restituito al suo posto di giudice del Tribunal civile in Campobasso con le funzioni di Procuratore del Re presso il detto Tribunale, in luogo del signor Michelangelo de Tilla promosso;

Il signor Errico Amante, giudice di Tribunale civile destinato a servire da giudice nella Gran Corte criminale in Reggio, è tramutato colla medesima carica alla Gran Corte criminale in Lucera;

L' avvocato signor Giuseppe Sarda è nominato giudice di Tribunal civile con le funzioni di giudice alla Gran Corte criminale in Reggio, in luogo di Amante tramutato; e

L' avvocato signor Gennaro Frega è nominato giudice di Tribunal civile con le funzioni di giudice alla Gran Corte criminale in Reggio, in luogo del signor Emilio Pascale, di cui si accetta la rinunzia.

Con decreto dei 5 dicembre 1860,

Tutt' i Giudici del Tribunale di Commercio in Napoli sono discaricati dall' ufficio finora prestato.

I supplenti sigg. Errico Galante e Giuseppe Rubichi saranno destinati ad altre funzioni.

Sono nominati Giudici ordinarii dello stesso Tribunale i signori

Luigi Bonaventura Balsamo,
Pasquale Lenci,
Giovanni Pancrati,
Luigi Ruggi Giudice del Tribunale Civile di Santamaria, conservando grado e soldo che attualmente gode, senza diritto al gettone:

e Giudici supplenti signori:

Giuseppe Bruno,
Michele Lauro,
Carlo Ammendola,
Raimondo Mereghini,
Gennaro Talamo.

---

6 Dicembre.

Con decreto de'5 dicembre 1860 sono esonerati dalla carica di Giudici di circondario i signori:

Luigi Scorza, giudice del circondario di Potenza,
Domenico Castellani di Cinquefrondi,
Filippo Saporiti di Laureana,
Salvatore Silvagni di Scigliano,
Raffaele Eugenio Capaldo di Traetto,
Giuseppe Florentino di Pisticci,
Michele Paparossi di Gimigliano,
Pasquale Ranieri di S. Severina.

Sono ritirati con la pensione di giustizia i giudici di circondario signori:

Domenico Brancia, giudice del circondario di Reggio,
Alfonso Fortunato di Barra,
Francesco Grassi di Taranto,
Nicola Coscia di Mugnano,
Giuseppantonio Coda di Borgia,
Vincenzo Scarpino di Serrastretta,

Digitized by Google

Giovanni Vecchiarelli di Civitacampomarano,
Camillo de Masellis di Picerno,
Francesco Catone di Contursi,
Corradino Ceraso di Calabritto,
Domenicantonio Paradiso di Carbonara,
Carlo Caracciolo di Venosa,
Alessandro Fedele di Manduria,
Carlo Mugnozza di Viesti,
Paolo Matteo Navazio già di Calvello,
Tommaso Landolfi di Maratea,
Prospero Castronuovo di Pescopagano,
Francescantonio Loscalzo di Marsico,

Francesco Paolo Buonsanti di Barile, non che Olinto Perna, Raffaele Solimene e Tito Caracciolo che sono in attenzione di destino; questi ultimi due a loro richiesta.

Sono promossi dal Capoluogo di distretto al Capoluogo di provincia i giudici di circondario di prima classe signori:

Domenico Ruggerio Greco da Piedimonte in Potenza, in luogo di Scorza esonerato,

Giovanni Mastroviti da Altamura in Bari, in luogo di Arlia promosso,

Andrea de Leone da Pozzuoli in Trani, in luogo di de Vincentiis promosso,

Carlo Mantese da Campagna in Reggio, in luogo di Brancia ritirato, e

Michele Palieri da Solmona in Teramo, in luogo di Falcone che sarà tramutato.

Sono promossi dalla seconda alla prima classe di Capoluogo di distretto i giudici di circondario signori:

Salvatore Inghingoli da Cajazzo in Piedimonte, in luogo di Ruggerio Greco promosso,

Carlo Bursotti da Alvito in Campagna, in luogo di Mantese promosso.

Sono reintegrati in magistratura e promossi alla 1.ª classe di Capoluogo di distretto, i già giudici di circondario di terza classe signori:

Francesco Ambrosino in Palme, in luogo di Squadrilli tramutato,

Carlo Pavone in Nicastro, in luogo di Mascia tramutato.

Sono nominati giudici di 1.ª classe di capoluogo di distretto i signori:

Michele Pettinelli in Solmona, in luogo di Palieri promosso,

Giuseppe de Feo in Altamura, in luogo di Mastroviti promosso,

Achille Bortone in Taranto, in luogo di Grassi ritirato,

Arcangelo Prologo in Brindisi, in luogo di Balsamo tramutato.

È accordato il grado di giudice di 1.ª classe di capoluogo di distretto ai giudici di 2.ª classe signori:

Giuseppe Riola, giudice del Circondario di Palo,
Gabriele Mezzacapo di Cerreto,
Achille Bonghi di Castelnuovo.

Il signor Salvatore Riglione giudice di terza classe in attenzione di destino è reintegrato e promosso alla 2.ª classe col grado di giudice di prima classe di Capoluogo di distretto e destinato in Oriolo, in luogo di Parisio sospeso.

Sono promossi dalla terza alla seconda classe i giudici di Circondario signori:

Giuseppe Vitoli da Cerchiara in Sanza col grado di giudice di 1.ª classe di capoluogo di distretto,
Errico Brengola da Teora in Carbonara,
Giuseppe Andrea Casciaro da Scilla in Laureana,
Achille Rispo da Serino in Contursi,
Giovanni La Verde da Corleto in Viggiano,
Liberatore Barba da Cutrufiano in Accadia,
Pasquale Gigli da Apricena in Castropignano,
Giovanni Condillo da Ventotene in Traetto,
Michele Arriola da Radicena in S. Elia.

Sono nominati giudici di circondario di 2.ª classe i signori:

Francesco Marozzi del circondario di Pianella col grado di Giudice di 1.ª classe di Capoluogo di distretto,
Pasquale Ferando del circondario di Scigliano,
Salvatore Gallotti di Pisticci,
Camillo Miele di Venosa,
Gaetano Maria Grecco degli Orsini di Palena,
Saverio Pollinzi di Borgia,
Paolo Ferrante di Civitella Roveto,
Federico Caputi di Castel di Sangro,
Lorenzo del Donno di Manduria,
Giovan Battista Rossi supplente in Briatico di Serrastretta,
Salvatore Tagliaferri di Celenza in Capitanata,

Francesco Saverio Cammarano di Cantalupo, in luogo del signor Nuzzomauro dimissionario,

Carlo Severino di Civitacampomarano,
Nicola Marinelli di Picerno,
Luigi Trinchera di Calabritto,
Antonino Romeo di Cinquefrondi,
Paolo Aquila di Paglieta,
Salvatore Aprile di San Vito,
Pasquale Nasca di S.ª Croce di Morcone,
Carlo Fortebraccio di Atina,
Orazio Badolisani di Tiriolo.

E sono nominati giudici di circondario di terza classe i signori:

Francesco Paolo Coccia del circondario di Apricena,
Luigi Bruno di Marsico,
Francesco Cerchi di Radicena,
Achille Jannuzzi di Roccasecca,
Francesco Alfani di Ventotene,
Vincenzo della Volpe di S. Giorgio la Montagna,
Giuseppe Greco di Camerota,
Gaetano Cascella di Ruffano,
Antonio Mascia di Viesti,
Nicola Orsini di S. Chirico-raparo,
Giuseppe Falcone di Saverio, di Gimigliano,
Gennaro d'Amora di Barile,
Gioacchino Lopresti di Scilla,

Digitized by Google

Lorenzo Romano di Pescopagano,
Giovanni Scudieri di Bagnara, in luogo di Egidio de LosReyes,
Francesco Licci di Cutrufiano,
Carlo Ginaldi di Vallecastellana,
Tommaso Gargiulo di Corleto.

Con decreto de'5 dicembre 1860 si dispone che il signor Raffaele Laudisio, già Direttore del Dicastero dell' Interno, torni al posto di giudice della Gran Corte civile in Napoli senza interruzione di servizio.

---

7 dicembre.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Volendo agevolare il passaggio de' cittadini pei diversi distretti e provincie dello Stato; ravvicinare le leggi su questa materia, preesistenti nel napoletano, e quelle che han vigore negli antichi Stati di S. M.; e prendere de' provvedimenti nell' interesse della pubblica sicurezza;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Polizia;

Decreta.

Art. 1. Chiunque recandosi da un Distretto in un altro, o da una Provincia in un' altra dello Stato sia richiesto dagli ufficiali o agenti di Polizia a dar contezza di sè, dovrà farlo, o mediante la testimonianza di persona proba che ne risponda, o mediante la presentazione della carta di passaggio.

Art. 2. Può tener luogo della carta di passaggio il permesso di portare arme, la licenza da caccia, ed in generale qualunque documento che giustifichi abbastanza la identità della persona.

Art. 3. La carta di passaggio sarà rilasciata dal Sindaco del comune ove chi la richiede è domiciliato, e dopo il permesso dell' autorità di Polizia ne' luoghi dov' essa risiede.

Nella Città di Napoli sarà rilasciata dalla Prefettura, o dal Commissario del quartiere del domicilio di chi la richiede.

Art. 4. Non si potrà rilasciare a coloro contro di cui siasi spedito mandato di deposito, o di arresto, o che siano stati messi a disposizione della Polizia, a norma delle leggi penali.

Art. 5. Il Prefetto di Polizia non appena ha conoscenza di una cagione di legale impedimento alla spedizione di una carta di passaggio, dovrà comunicarla ai Commissarii.

La stessa comunicazione verrà fatta dalle altre Autorità di Polizia residenti nei Capoluoghi delle Provincie, e nei Distretti ai Sindaci de' comuni, ov' è domiciliato quegli contro cui esiste alcuno impedimento.

Art. 6. La carta di passaggio sarà valida per un anno.

Art. 7. Pel rilascio di detta carta sarà esatto il dritto di grana cinque.

Art. 8. Le carte stampate saranno spedite dal Dicastero di Polizia ai Governatori delle Provincie per trasmetterle per mezzo dei Sotto-Governatori ai Sindaci dei diversi comuni, i quali daranno conto degl' introiti ai Governatori, e questi al Dicastero.

Art. 9. Chiunque sarà trovato fuori del Distretto nel quale è domiciliato senza che possa dar contezza di sè in alcuno de' modi accennati negli articoli 1.° e 2.° del presente Decreto, verrà presentato all' Autorità locale di Polizia, la quale potrà farlo munire di foglio di via obbligatorio per ripatriare, oppure, secondo le circostanze, farlo anche tradurre per mezzo della forza.

Art. 10. La esecuzione del presente Decreto è affidata ai Consiglieri incaricati de' Dicasteri dell' Interno e di Polizia.

Napoli 6 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia
Firm. — S. SPAVENTA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Con decreto de' 6 corrente dicembre i signori Luigi Marra, Leopoldo Colucci, Domenico Parisio e Vincenzo Colao sono nominati Ispettori di polizia di primo rango con gli onori di Commessarii di terzo rango; ed i signori Giovanni Grossi, Bartolomeo Barrecchia, Achille Bianchi, Luigi Bonolis, Giovanni Pastore e Tommaso Tondi sono nominati Ispettori di polizia di secondo rango con gli onori di primo rango.

Con ministeriale del Consigliere incaricato del Dicastero della Polizia, sono destinati a prestar servizio i Commissarî di Polizia di 3.° rango:

Signori Nicola Capuano in Chieti, Filippo Falconii in Potenza, Francesco Vespa in Avellino, Carlo Caravoglia in Foggia, Antonio Reale in Catanzaro, Giuseppe de Martino in Benevento.

Gl' Ispettori di 1.° rango con gli onori di Commessarî di Polizia di 3.° rango:

Signori Luigi Marra in Matera, Leopoldo Colucci in Campobasso, Domenico Parisio in Cosenza, Vincenzo Colao in Nicastro.

Digitized by Google

Gl' Ispettori di Polizia di 2.° rango con gli onori di 1.° rango:

Signori Giovanni Grossi in Aquila, Bartolomeo Barrecchia in Ariano, Achille Bianchi in Bari, Luigi Bonolis in Teramo, Giovanni Pastore in S. Angelo de' Lombardi, Tommaso Tondi in S. Severo.

---

8 dicembre.

RELAZIONE

DEL CONSIGLIERE PER LE FINANZE

al Luogotenente Generale del Re.

Eccellenza,

Un popolo rimasto lungamente sotto il peso di una signoria che elevò a sistema di governo il corrompere e l'essere corrotto, ed impedì come sorgente di malcontento la istruzione popolare e lo sviluppo delle industrie e del commercio, ha grande ed urgente bisogno di due radicali rimedii, l'educazione ed il lavoro.

Il primo è destinato a preparare la generazione che sorge, l'altro ad occupare e moralizzare la generazione già adulta.

Il lavoro però nelle attuali strettezze del pubblico erario, e nelle condizioni economiche del paese deve principalmente essere impiegato in opere pubbliche; le quali contribuiscano il più efficacemente che sia possibile a fecondare le principali sorgenti della universale prosperità.

Fra queste opere sono certamente di prima necessità le vie di comunicazione, le piccole e grandi strade che avvicinano tra loro i Comuni e le Provincie, le ferrovie, i ponti, i porti e tutti quegli altri mezzi di accomunamento e di circolazione che operano nella vita economica d'un paese effetti simili a quelli che nella economia animale opera l'apparecchio della circolazione del sangue.

Come è noto a V. E., il Governo si occupa di procacciare i mezzi più acconci ad ottenere che questo apparecchio, il quale manca quasi assolutamente nella massima parte delle provincie napoletane, sia creato.

Ma ne'casi, ne'quali, mentre sono grandi cose da compiere, i mezzi non si trovano preparati da lunga mano, è prudente consiglio di cominciare da quelle parti che possono più speditamente e facilmente attuarsi, e che sono di più immediata utilità.

In fatto di lavori pubblici questa parte sarebbe quella che concerne le opere comunali. La vita di un popolo comincia dal Comune, ed il Comune è stato presso noi troppo trascurato sin oggi. Considerato come pupillo del Governo, si è fatto sembiante di tutelarlo, ed in effetto si è voluto tenere nello stato di perenne ed impotente minoretà. È d'uopo dunque che nell'atto di conferirgli le facoltà che gli competono, il Comune sia dal Governo ajutato in questa opera di emancipazione.

Quindi è che dietro accordo preso coi miei Colleghi ho pensato che sia conveniente il trattare un prestito di venticinque milioni di lire italiane per conto de' Comuni ed estinguibile per annuità. Il Governo incaricandosi di negoziare questo prestito e di garantire il pagamento delle annualità, farà le provvisioni necessarie non solo per distribuirne il montare a'Comuni e determinare col loro accordo i lavori in cui saranno impiegate le somme addette a ciascuno di essi, ma si ancora per ritirare le Cedole corrispondenti al prestito da esso guarentito.

A tal modo in tutta la superficie delle provincie napoletane sarà, durante l'inverno, attivato un lavoro, che mentre darà alimento alla gente che ne abbisogna, lascerà dietro di sè la creazione di opere non solo utili ma necessarie. E d'altra parte i Comuni agevolati dal Governo, cominceranno a sperimentare i beneficii del nuovo ordine di cose e ad abituarsi a pensare da sè al loro bene presente ed alla loro prosperità avvenire.

Ho già imprese trattative per la esecuzione del prestito, ma per preferire i migliori partiti, potrò condurre a termine le negoziazioni senza urgente premura, potendo il Tesoro in caso di necessità fare alcune prime anticipazioni.

Se V.E. concede a questo disegno la sua approvazione, io lo manderò definitivamente ad effetto, ed intanto attenderò di accordo coll'onorevole mio Collega dell'Interno alle occorrenti provvisioni per ciò che concerne il concorso de'Comuni, massime per ottenere la pronta esecuzione delle opere più urgenti.

A tale scopo sottopongo a V. E. da parte mia e del mio Collega medesimo il seguente schema di Decreto con preghiera di apporvi la sua sottoscrizione.

Napoli 6 dicembre 1860.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione de'Consiglieri di Luogotenenza incaricati dei Dicasteri delle Finanze e dell'Interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze è autorizzato a negoziare per conto de'Comuni un prestito di venticinque milioni di lire estinguibile per via di annualità.

Il pagamento delle annualità potrà essere guarentito dal Governo.

Art. 2. I Consiglieri per l'Interno e per le Finanze faranno le provvisioni occorrenti per la creazione delle cedole comunali, la distribuzione delle somme, e il loro impiego in opere pubbliche comunali di maggiore urgenza ed utilità.

Art. 3. L'esecuzione del presente Decreto è affidata ai Consiglieri di Luogotenenza incaricati de' Dicasteri dell'Interno e delle Finanze.

Napoli 6 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze

Firmato — A. SCIALOJA.

Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell' Interno

Firmato — D' AFFLITTO.

Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia

Firmato — G. PISANELLI.

Digitized by Google

RELAZIONE

DEL CONSIGLIERE DEL DICASTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

al Luogotenente Generale del Re.

Eccellenza,

Mentre il governo intende con ponderazione e fermezza a riformare il personale de'magistrati che ora sono in ufficio, è obbligato ad un tempo a volgere le sue cure all' avvenire. E a ciò lo spinge pure urgentemente la condizione anormale in cui è posta una mano di giovani eletti, stati alunni di giurisprudenza, incerti ora de' loro destini.

Noi ci troviamo in condizioni tali che non consentono, per la nomina degli uffiziali dell' ordine giudiziario, la stretta osservanza delle regole precedenti, in molta parte già prima viziate, e spesso disadatte a' nuovi bisogni o all' urgenza dei fatti. Ma mentre siamo talvolta costretti a provvedere secondo la necessità de' casi, è pure indispensabile assicurare l'avvenire, ristorando l' autorità delle norme della pubblica amministrazione col renderle consentanee a' nuovi ordini e a' veri bisogni del paese.

Senza trascurare tutte quelle indagini che sono opportune per la scelta degli uffiziali dell' ordine giudiziario, deve il governo ad un tempo provvedere perchè non manchino al paese magistrati di cui bisogna, ed aprire il campo a tutti coloro che ne sono degni, e il cui merito o per età o per altre cagioni non è ancora notorio.

A ciò si provvedeva appo noi co' pubblici esami; ma essi erano distinti, servendo alcuni pei giudici di circondario, altri per gli alunni di giurisprudenza.

Non la distinzione degli esami, ma quella dell' indirizzo da dare a coloro che risultano approvati, trovasi raccomandata a gravi ragioni. Taluni non possono risolversi a prestare opera loro senza pronta rimunerazione; altri si tengono disadatti agli svariati uffizii de'giudici circondariali. Ad ogni modo quando la distinzione si fa dipendere dal vario merito, si mostra ineluttabile.

Ma intorno all' istituzione dell' alunnato si mossero gravi dubbii, e fu recentemente abrogata.

Basta nondimeno contemplare un istante la magistratura per vedere che parecchi tra i più ragguardevoli nomi di cui essa onora traggono la loro origine dall' alunnato.

Che se questa istituzione non produsse tutto quel frutto che se ne aspettava, ciò è da ripetere principalmente dall' arbitrio de' governanti, che insinuandosi in ogni parte avvelenarono tutti gli ordini, ed anche da alcune mende ch' erano nell'istituzione medesima.

La cauzione di 20 e di 40 ducati al mese, richiesta per gli alunni e i soprannumeri, allontanava con ingiustizia dall'alunnato coloro che meno favoriti dalla fortuna, avrebbero potuto nondimeno degnamente aspirarvi.

Gli alunni eletti acquistavano, pel solo successo ottenuto nel concorso, la certezza del loro diritto; nè questa persuasione era atta ad invogliarli al lavoro necessario per conseguire l'attitudine a cui si destinava il loro tirocinio.

E ciò riusciva malagevole anche a'volenterosi; perocchè destinati esclusivamente presso i Pubblici Ministeri, non potevano osservare e valutare quella parte dell'opera del giudice, che ad essi era più necessario di apprendere, la reale applicazione della legge a'fatti giudiziarii.

Pareva infine incomportabile che un alunno, chiamato all'esercizio delle funzioni di giudice, dovesse pur prestare l'opera sua, per altri tre anni, senza compenso alcuno. Spesso l' amarezza di questo provvedimento era temperata col secondare i voti de'soprannumeri per la residenza, o addicendoli al ministero, cioè senza tener conto de'bisogni dell' amministrazione della giustizia, e spesso a loro discapito.

Emendata da questi difetti la istituzione dell'alunnato può essere grandemente utile al paese. Nè è da temere che gli alunni abbiano ad ingombrare il passo a'giudici di circondario, quando il loro numero sia ridotto a quello primamente fissato, ch'era di soli 30.

A riparare intanto agl' inconvenienti innanzi notati, io credo indispensabile che, abolita la condizione del censo, gli esami pubblici si rendano indistinti, e comuni a tutti i concorrenti. Così a tutti coloro che l'ambiscono sarà ugualmente aperta la via dell' alunnato, ma l'otterranno quelli che pel loro valore l' avran meritata.

Distribuiti costoro presso i Pubblici Ministeri e presso i Presidenti e Vice-presidenti, ed alternati in siffatta destinazione, avranno l' agio di perfezionare affettivamente la loro attitudine.

Quando infine, non più dall' arbitrio, ma da un nuovo esperimento, ristretto alla pratica giudiziaria, sia accertata la completa attitudine dell' alunno, si può esser sicuri di avere in esso un abile giudice.

Ma da chi consegue un ufficio giudiziario, dopo un tirocinio di tre anni, ch' è pure servizio pubblico, e una duplice prova, non può richiedersi con giustizia una fatica del tutto gratuita. È d' uopo ch'egli almeno abbia uno stipendio corrispondente a quello che avrebbe potuto conseguire dopo il primo esperimento.

Di questo vantaggio è giusto che godano coloro i quali hanno già acquistata la qualità di alunni; ma è parimenti giusto ch' essi si sottopongano alla prova novellamente richiesta.

Mosso da queste considerazioni io mi pregio sottoporre alla sua approvazione il seguente Decreto.

Napoli 8 dicembre 1860.

G. Pisanelli.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art, 1. L' alunnato di giurisprudenza pratica è richiamato in vigore.

Art. 2. I posti di alunni saranno trenta. Si otterranno senza cauzione.

Digitized by Google

Art. 3. Il concorso per gli alunni e per i giudici di circondario non sarà separato. Quelli de' concorrenti che avranno raggiunto il numero di cinquanta punti saranno alunni. Coloro poi che, ottenendo l'approvazione, non avranno conseguito il detto numero di punti, saranno collocati tra i giudici di circondario, tenuta ragione de' diversi gradi di merito.

Art. 4. I lavori de' concorrenti saranno esaminati da una giunta, composta da quattro magistrati e tre avvocati.

Art. 5. Gli alunni assisteranno alternativamente i Pubblici Ministeri, e i Presidenti e Vice-Presidenti di ciascun collegio, ed eseguendo i lavori loro affidati, potranno essere anche ammessi ad assistere alla discussione della camera del consiglio, come uditori.

Art. 6. Scorsi tre anni, gli alunni per essere nominati giudici soprannumeri, dovranno esporsi ad un secondo esperimento, il quale verserà sulla pratica giudiziale. Questo sarà dato innanzi ad una giunta di tre magistrati.

A questa disposizione saranno pure soggetti gli attuali alunni.

Art. 7. I giudici soprannumeri riceveranno la metà del soldo de' giudici ordinarii. Il tempo durante il quale serviranno con la detta qualità, sarà calcolato per l'antichità di servizio.

Questa disposizione è pure applicabile agli attuali alunni.

Art. 8. Qualunque disposizione contraria a quelle date nel presente Decreto è abrogata.

Art. 9. L'esecuzione del presente Decreto è affidata a' Consiglieri incaricati de' Dicasteri di Grazia e Giustizia e delle Finanze.

Napoli 8 dicembre 1860.

FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Volendo dare un termine nel quale i Direttori di giornali attualmente esistenti in Napoli e nelle altre Province Napoletane, potessero uniformarsi al disposto degli articoli 37 e 38 della Legge sulla stampa, per quanto riguarda la nomina di gerente, ed i documenti che debbono accompagnare la domanda;

Volendo provvedere ad un tempo a che l'articolo 60 della Legge medesima fosse eseguito;

Sulla proposizione del Consigliere del Dicastero di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. I Direttori di giornali ed altri scritti periodici che si pubblicano attualmente in Napoli e nelle altre Province Napoletane avranno un termine di giorni otto, dalla pubblicazione del presente Decreto, per uniformarsi a quanto è disposto negli articoli 37 e 38 della Legge sulla stampa del 1.° dicembre 1860. Trascorso tal termine si procederà contro i contravventori secondo le disposizioni in detta Legge contenute.

Art. 2. Per tutti gli altri reati di stampa si eseguiranno le disposizioni della Legge del 1.° dicembre suddetta, dal giorno della sua pubblicazione.

Art. 3. La Commissione moderatrice delle prigioni di ciascuna Provincia si riunirà nel termine di giorni cinque dalla pubblicazione del presente Decreto, per determinare il carcere nel quale si dovranno espiare le pene pronunziate pei reati di stampa, le quali, ai termini dell'articolo 60, debbono essere distinte da quelle stabilite pei delinquenti per reati comuni.

Art. 4. La esecuzione del presente Decreto è affidata a' Consiglieri incaricati del Dicastero di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.

Napoli 5 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Con decreto de' 6 dicembre 1860 il signor Raffaele Ajello, Consigliere d'Intendenza, è messo al ritiro con l'intero soldo, conservando gli onori di Sottintendente di cui trovasi rivestito.

Digitized by Google

Num. 26. --- 1860

Dicembre dal 9 al 12.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 9 Dicembre.

RAPPORTO

A S. E. il Luogotenente Generale

Eccellenza,

Le giunte municipali, a cui gli articoli 19 e seguenti della legge de' 20 novembre 1859 attribuiscono il mandato della formazione delle liste elettorali, e che furono istituite dalla legge amministrativa dei 23 di ottobre 1859 imperante nelle antiche provincie della Monarchia, non trovano riscontro nella composizione delle amministrazioni municipali di queste napolitane provincie.

Essendo quindi necessario il creare apposite giunte per rendere eseguibile in queste nostre provincie la cennata legge elettorale, io presento all'E. V. il seguente progetto di decreto, nel quale ho seguito quanto più si potesse l'indicata legge amministrativa delle antiche provincie relativamente alla proporzione fra il numero dei componenti le giunte municipali e la popolazione dei comuni: facendovi soltanto eccezione per la Città di Napoli, avuto riguardo al modo onde è divisa la sua amministrazione.

Ho dovuto poi discostarmi dalle norme della cennata legge in quanto alla scelta dei componenti di siffatte giunte, perchè essendo composti i collegi decurionali dei comuni di queste provincie di un numero di membri di gran lunga minore di quello onde sono composti i consigli comunali delle antiche provincie; se tutti i componenti di queste giunte fossero tratti dal seno dei decurionati, o mancherebbe affatto, o sarebbe assai poco numeroso il collegio di revisione dell' allistamento degli elettori, che è appunto la parte residuale dello stesso decurionato.

Napoli 9 dicembre 1860.

Il Consigliere di Luogotenenza,
incaricato del Dicastero dell'Interno.

Firm. — D'AFFLITTO.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLITANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell'Interno;

Visto il parere della Consulta;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. È istituito presso ciascun comune una giunta municipale, esclusivamente incaricata della formazione delle liste elettorali per le nomine dei Deputati al Parlamento Italiano.

Art. 2. Essa sarà composta del Sindaco di ciascun comune, o di chi ne fa legalmente le veci, e di quattro membri nei comuni la cui popolazione non sorpassi i tremila abitanti, di sei in quelli la cui popolazione non sorpassi i ventimila abitanti, di otto in quelli la cui popolazione ecceda i ventimila abitanti, e di ventiquattro nel comune di Napoli.

Art. 3. I decurionati nomineranno dal proprio seno la metà dei membri dell'indicata giunta a maggioranza assoluta di voti. L'altra metà sarà da' rispettivi Governatori nominata fra le persone più intelligenti ed oneste di ciascun comune.

Art. 4. Nella città di Napoli, la giunta si dividerà in 12 sezioni, ciascuna delle quali, composta dell' Eletto, di un membro scelto dal decurionato

Digitized by Google

nel suo seno, e di un cittadino nominato dal Governatore, s' incaricherà della formazione delle liste per la sezione che la riguarda.

Art. 5. Queste giunte si riuniranno e pubblicheranno gli avvisi, di cui si fa menzione nell' articolo 19 della legge elettorale, il giorno 26 decembre.

Art. 6. L' esecuzione del presente decreto è affidata al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell' Interno.

Napoli 9 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaric. del Dicastero dell' Interno
Firm. — D' AFFLITTO.

Il Consigliere incaric. del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Sulla terna formata dal Decurionato di Napoli per la nomina del Sindaco, e sul rapporto del Governatore della Provincia che raccomanda il cav. Giuseppe Colonna collocato in primo luogo nella terna, a proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell' Interno, il Luogotenente Generale del Re con decreto del dì 9 dicembre ha nominato il cav. Giuseppe Colonna Sindaco della città di Napoli in luogo del cav. Andrea Colonna di cui è stata accettata la dimissione.

---

10 dicembre.

Con decreto de'7 dicembre 1860:

Il signor Francesco de Chiara è nominato usciere maggiore della Prefettura di Polizia coll'annuale soldo di ducati dugentosedici, in luogo del signor Orazio Padolino dimissionario.

Con altro decreto de'10 dicembre 1860:

I signori Domenico Pontillo, Vincenzo Carrano Commessari di Polizia di terzo rango; signori Giovanni Pepe, Gennaro d'Amato, Giuseppe Siena, e Luigi Cancrini Ispettori di Polizia di primo rango; signori Luigi Orlando, Carlo Feoli, Giuseppe de Dominicis, Nicola Giovannelli, Michele Borrelli, Giovanni d'Amora, Pasquale Ventolini, Giuseppe Capaccio, Vincenzo Mezzacapo, Nicola Sica, Ferdinando Mascolo, Niccola Monteforte, Francesco Marsilio, Pasquale Marrazzo, Ludovico Cangiano, Eugenio Tamburi, Domenico Ciccarelli, Michele Scotti, Luigi Gravina, Giuseppe Leone, Gennaro Salvati, Carlo Mauro Gerardi, Luigi Minutolo, Ferdinando Lanza, Antonio d' Avino, Francesco Rogano, e Gennaro Farina Ispettori di terzo rango, sono messi in disponibilità con la metà del soldo che presentemente godono, salvo loro il diritto di dimandare il ritiro per liquidare la pensione di giustizia.

E con decreto di simil data i signori Cristofaro Taglieri e Salvatore Calicchi sono nominati Ispettori di Polizia di secondo rango con gli onori di primo rango.

Sono nominati Ispettori di terzo rango i signori Saverio Marchesiello, Francesco Sarli, Francesco Renzelli, Silvestro Alferone, Giuseppe Albanese, Achille Stera, Antonio Mendicini, Teseo Malatesta, Pancrazio Foschi, Igino Mirarchi, Raffaele Arcuci, Domenico Porta, Lorenzo Vellucci, Giovanni Vecchi, Luigi Caravoglia, Edoardo Moreno, Napoleone Leanza, Achille de Gennaro, Francesco Gaeta, Carlo Cassotti, Giuseppe Antonio Lamboglia, Giuseppe Gajulli, Enrico Rispoli, Onofrio Cardone, Emmanuele Colombo, Clino de Lupis, Gabriele Pianese.

Con Ministeriale in data di oggi del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Polizia sono destinati a prestar servizio:

L'Ispettore di 1.° rango sig. Achille Cennamo in Pozzuoli;

L' Ispettore di 2.° rango con gli onori di 1.° rango sig. Cristofaro Taglieri in Reggio;

Gl' Ispettori di 3.° rango sigg. Saverio Marchesiello in Melfi, Francesco Sarli in Lagonegro, Francesco Renzelli in Paola, Silvestro Alferone in Gerace, Giuseppe Albanese in Palmi, Achille Stera in Larino, Antonio Mendicini in Cotrone, Teseo Malatesta in Cittaducale, Pancrazio Foschi in Martinsicuro, Lorenzo Vellucci in Nola, Giovanni Vecchi in Campagna, Giuseppe Lamboglia in Rossano, Gabriele Pianese in Aversa, Giuseppe Gajulli in Monteleone, Angelo Trinchera in Taranto.

---

11 dicembre.

RELAZIONE

a S. E. il Luogotenente Generale del Re nelle provincie napoletane.

Eccellenza

Con decreto del giorno 28 ottobre il Professore sig. Camillo De Meis fu nominato Direttore del Collegio Medico-Cerusico ed incaricato del riordinamento dello stesso. Ora presento alla sua firma i decreti co' quali il Collegio è riorganizzato, e la bella relazione del Direttore sig. De Meis, di cui accetto pienamente le idee.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Pubblica Istruzione
R. PIRIA.

Signor Consigliere,

Vi è in Napoli un Collegio Medico-Chirurgico, il quale, dopo il riordinamento dell'Università, reclama il primo l'attenzione e la sollecita cura del Governo. Fondato dopo la seconda espulsione dei Borboni da queste Province, affine di dare medici e chirurgi al nuovo esercito napolitano, questo Collegio perdette più tardi questa specia-

Digitized by Google

le destinazione, e questo privilegio. Gli alunni che ne uscivano laureati in medicina e chirurgia, non conservarono il dritto di passare senz'altro esame nel servizio sanitario militare: essi non poterono esservi più ammessi se non mediante un concorso, che venne egualmente a tutti aperto. E nondimeno, ancorchè l'origine di questo Collegio fosse tutto di circostanza, e che le condizioni in mezzo alle quali era sorto più non esistessero, pure esso rimase; e ciò non fu solo per la ripugnanza che naturalmente si prova a distruggere una istituzione ben costituita, e che ha di già una bella e nobile tradizione, ma ancora perchè se il bisogno dell'esercito era cessato, restava pur sempre il bisogno più generale dell'insegnamento medico in questo paese. Qui di fatti l'insegnamento superiore, per cagioni che non giova ricordare, aveva preso un diverso sviluppo ed una organizzazione affatto diversa che in tutte le altre parti d'Italia, e forse d'Europa. L'Università di Federico II, la quale era in principio al pari di tutte le sue sorelle destinata ad insegnare per ordine le varie scienze, e a dare alla gioventù gli elementi delle varie professioni, ed era quindi la sola scuola professionale dello Stato, a poco a poco si è alzata al disopra di questo suo primitivo ufficio; l'insegnamento vi ha preso un carattere più elevato, cosicchè il suo vero oggetto è ora divenuto meno la professione a cui la gioventù vuolsi avviare, che la stessa scienza che si vuole coltivar per lei stessa. L' Università non si riserbò che di dar l' ultima mano all' istruzione dei giovani già ammaestrati nelle diverse professioni liberali, e di chiedere ad essi conto del loro sapere e dell'abilità acquistata in quelle, e di dar loro autorità di esercitarle. I professori ed il pubblico sono di ciò egualmente penetrati; e quindi è che i primi raramente danno all' Università dei corsi elementari che si compiano in un solo anno, ma insegnano largamente per trattati; e gli uditori si aspettano da essi tutt' altro che delle lezioni elementari; e così quando uno dei più avveduti fra i Presidenti della Istruzione Pubblica del cessato Governo ebbe a proporre una riforma del pubblico insegnamento, ravvisò nell' Università una scuola di perfezionamento, e per tale la ritenne nel suo progetto, e tutto il paese fece plauso, perchè vi ritrovò espresso il concetto ch'era in tutti dell' Università Napolitana. Il carattere dell' insegnamento universitario è dunque irrevocabilmente fissato in questo paese: la nostra è una Università *sui generis*, qualche cosa di mezzo fra l' Istituto Fiorentino o il Collegio di Francia, e le comuni Università. Essa in fatti per un lato oltrepassa in un certo modo lo studio professionale; ma non lo perde intieramente di vista, ed è pur sempre un corpo esaminante che conferisce gradi e diplomi.

Trasformatasi in tal modo l'Università, l'insegnamento elementare e pratico delle diverse professioni rimase tutto alla cura dei privati, e così avvenne che esso perdette della sua importanza e della sua alta serietà. Gl' insegnanti raramente vedevansi dotati della qualità, e più raramente ancora dei mezzi necessarii all'ammaestramento dei giovani; la speculazione corruppe il resto, e si vide un solo professore insegnare tutte le parti di una vasta scienza, e pretendere di dare egli solo tutti gli elementi di una professione liberale. Lo Stato non poteva rimanere indifferente a un tanto disordine; se esso non poteva vietare le scuole private, ben poteva opporre a quelle le sue proprie scuole professionali meglio ordinate e più compiute, e provvedute di tutti i mezzi necessarii a bene ammaestrare la gioventù. L'istituto di Ponti e Strade, e il Collegio Medico Chirurgico avevano già dato ottimi frutti; dall'uno erano usciti Architetti ed Ingegneri di gran merito, e dall' altro la maggior parte dei più valorosi medici, e i più abili chirurgi di cui si onorasse il paese, e perciò quando cessò la necessità di aver presto alla mano un gran numero d' Ingegneri nel primo sviluppo che dovettero ricevere le opere pubbliche in questo paese, e un gran numero di chirurgi per quel giovane esercito Napolitano che dovea combattere la prima guerra dell' indipendenza e dell'unità d'Italia, i due istituti furono nonpimeno conservati. Essi rimasero come scuole destinate a fare una specie di giusta e necessaria concorrenza, e a porre quasi un rimedio alle scuole private, povere ed imperfette. Che se in quel tempo non nacque una scuola officiale di Dritto, ciò dovè avvenire perchè mancò una particolare occasione che ne facesse sentire la necessità, mentre il foro Napolitano potè somministrare alla nuova magistratura che s'istituiva il numero di giurisperiti che vi era richiesto, e perchè più tardi dovè sembrare che al primo insegnamento della giurisprudenza, bisognoso di pochi mezzi materiali, potessero bastare i professori privati.

In tal modo è avvenuto che l'insegnamento superiore che altrove è tutto ridotto nelle Università, fra noi si è spontaneamente diviso in due gradi, dei quali il primo è rappresentato dall'Università, e l'altro dalle scuole professionali tanto officiali come private. Certamente anche altrove vi sono dei Collegi e delle scuole private e pubbliche, subordinate all'Università; ma quelle sono con essa tutto una cosa: sono istituti di ripetizione, dove gl' insegnanti non si permettono di essere che l'eco dei professori universitari, dei semplici ripetitori, come essi medesimi non hanno difficoltà di chiamarsi, i quali non si arrogano altro ufficio che quello di addestrare i giovani allievi a far l'esame. Ora ciò è tutt'altra cosa delle scuole professionali di Napoli, le quali hanno una sfera propria ed indipendente, e sono sostanzialmente diverse dalle scuole universitarie. Quindi è che se la libertà dell'insegnamento appena introdotta in altre parti d'Italia ha subito fatto sparire quelle istituzioni meccaniche e bastarde, in Napoli essa non potrà che meglio sviluppare e fortificare le vere scuole professionali che vi sono, e che da essa ripetono la loro origine.

Il Collegio Medico-Chirurgico è una delle scuole professionali che esistono in Napoli, e non la meno importante. Esso non è un inutile raddoppiamento della facoltà medica dell'Università, ma invece corrisponde alle scuole private di medicina; è, per così dire, la scuola medica privata dello Stato. Senz'esso verrebbe a mancare un membro essenziale e necessario all'economia dell'insegnamento della Medicina e della Chirurgia in questo paese; ed è perciò che io mi trovo nel debito di proporre alla E. V. che questo Collegio sia conservato e che sia nel tempo stesso più perfettamente ordinato, sicchè possa ben corrispondere al suo fine. Niuno al certo potrebbe volere che il Collegio Medico-Chirurgico rimanesse com'è attualmente; il cessato Governo non ha mancato di corrompere e imbastardire, come tutto il resto, così anche questa utilissima istituzione. Egli infatti vi creava delle scuole di letteratura e di filosofia, e riduceva l'insegnamento professionale in poche ed insufficienti cattedre, le quali sfornite quasi del tutto de' mezzi necessarii, facevano sì che quello divenisse pressochè intieramente teorico ed astratto, perdendo quel carattere positivo e pratico del quale avrebbe dovuto essere tutto improntato. Le cattedre letterarie e filosofiche doveano quindi scomparire dal sistema del nuovo Collegio; solo in considerazione delle triste condizioni nelle quali il cessato Governo ha lasciato le scuole secondarie, le quali fanno sì che da esse raramente escano dei giovani abbastanza colti per passare sicuramente allo studio della medicina, ho stimato necessario di conservare provvisoriamente la Cattedra di Belle Lettere, affinchè i nuovi allievi potessero almeno continuare ad esercitarsi nella composizione e nelle lingue classiche; e ciò fino a che il miglioramento dei Ginnasii e dei Licei non la renderanno superflua ed inutile. Le Cattedre Mediche e Chirurgiche dovevano invece essere cresciute di numero, e fornite al possibile dei mezzi necessarii, come è richiesto dai maravigliosi progressi della scienza. Era prima di tutto assolutamente necessario di ampliare e fortificare l' insegnamento anatomico, fondamento di tutto il medico sapere; e perciò alla semplice cattedra di anatomia descrittiva si è aggiunta una scuola di anatomia preparatoria, onde gli allievi non fossero più costretti di ricorrere con loro dispendio ai preparatori privati. L'Anatomia Topografica, che ha ricevuta in questi tempi un sì grande sviluppo, ed è salita anche per opera dei professori napolitani a nuova e mirabile perfezione, non può forse trovar luogo in una Università qual' è quella di Napoli, ma

Digitized by Google

non doveva essere trascurata in una scuola professionale e pratica com'è il Collegio Medico-Chirurgico: essa è in fatti per la medicina il punto essenziale di partenza, e la vera chiave della diagnosi, e per la chirurgia la sicura scorta della mano operatrice, e principal lume al genio inventore dei chirurgi; dallo studio di questa scienza deriverà un grande vantaggio ed una incontrastabile superiorità degli allievi di questo Collegio su quelli che non avranno per avventura avuto opportunità di ben coltivarla. Non potea similmente mancarvi una scuola particolare d' Istologia tanto fisiologica come patologica. La Medicina Pratica e la Chirurgia Teoretica per la vastità e l' importanza delle materie non poteano essere intieramente insegnate da un solo professore, e perciò vi saranno per ciascuna due scuole come se ne sentiva da lungo tempo il bisogno. L' Oftalmiatria e l'Ostetricia non potevano essere bene insegnate che da professori speciali. Era assolutamente necessario che il Collegio avesse delle Cliniche mediche e chirurgiche a parte; l'immenso numero di giovani che si affollano nelle Cliniche universitarie e private, avrebbe tolto agli allievi il vantaggio di poter bene e dappresso osservare gl'infermi. Al contrario la Medicina Legale e l'Igiene, che nell' Università dovevano essere separatamente insegnate, nel Collegio potevano senza inconveniente riunirsi in una sola scuola elementare, affidando al Professore di Chimica l'insegnamento della Chimica Legale. Io porrò tutta la cura nel trovare i modi perchè ciascuna di queste scuole sia provveduta dei mezzi atti a renderne sperimentale e pratico l' insegnamento, e tale da corrispondere ai bisogni ed alla espettazione del paese.

Quanto poi agl' insegnanti, io ho creduto prima di tutto necessario di stabilire che i Professori dell' Università non possano essere anche Professori del Collegio Medico-Chirurgico ad altro titolo che onorario, sì per l' impossibilità in cui si troverebbero di bene adempiere al doppio insegnamento, e sì per fare che vi sia una scala ed una carriera aperta agl' insegnanti, della quale lo Studio privato sia il primo grado, il Collegio il secondo, ed il terzo l'Università. Ho anche giudicato che i Professori di questo Collegio debbano essere scelti fra i giovani più operosi e distinti, e specialmente fra quelli che abbiano fatte le loro prove nell' insegnamento privato, o ne' Licei, e che per le Cattedre di puro insegnamento scientifico debbano andar preferiti coloro che abbiano con ispecialità coltivato alcune particolari discipline, come l' Anatomia, la Micrografia ecc., e che non siensi tanto allargati nell' esercizio della professione da rimanerne troppo occupati ed assorbiti.

A queste norme io mi sono possibilmente attenuto nelle proposte che ho l'onore di sottoporre all'approvazione della E. V. Oltre i professori titolari è necessario che vi sieno degli Aggiunti; essi sono in fatti indispensabili, sì perchè possano supplire i Professori assenti o mancanti, e sì per insegnare certe parti speciali di una scienza con più accuratezza e larghezza che non potrebbero fare i Professori ordinarii; ma specialmente sono indispensabili come Aiuti in certe scuole, come in quelle di Anatomia, di Chimica, di Fisica ecc.

Lo stipendio dei Professori titolari non potrebb'essere minore di lire 130 al mese; altrimenti costretti a spendere la più parte del loro tempo nell'esercizio della professione, essi non potrebbero abbastanza occuparsi della scienza, e seriamente attendere all'insegnamento; ed è anche giusto che cessi la ingiuriosa differenza che il cessato Governo aveva fatta nella retribuzione dei Professori del Collegio Veterinario e del Collegio Medico. Agli Aggiunti ho creduto che potesse assegnarsi lo stipendio di lire 40 mensili.

Il numero cresciuto dei Professori, e l'aumento che si è dovuto fare del loro stipendio alterano l'economia del bilancio del Collegio. Per lo innanzi le somme spese per l'insegnamento erano le seguenti:

Pei professori titolari in numero di 13 ciascuno a ducati 20 al mese (85 lire) Duc. 3120 pari a lire 13260.

Per gli Aggiunti a Duc. 6 (lire 25,50) Duc. $\frac{504}{3624}$ pari a lire $\frac{2142}{15402}$

Le somme che richiede il nuovo sistema sono invece:

21 professori titolari a lire 130 pari a D.	30,55	7698,60
Totale lire 72760	D. 7698,60	1128
10 Aggiunti a lire 40 pari a D.	9,40	8826,60
Totale lire 4800 pari a D.	1128	3624
		5202,60

La differenza è dunque di duc. 5202,60. A compensare questo eccesso di spesa è stato necessario aumentare di poco la pensione degli Alunni e portarla da 10 duc. a 12,50: questo leggiero aumento non può riguardarsi da alcuno come un aggravamento, mentre gli alunni non avranno più a pagare col loro danaro i professori privati, a' quali erano costretti di ricorrere per le preparazioni anatomiche, e per altre parti della istituzione medica che il Collegio non somministrava, oltre al risparmio che faranno della divisa che ora non è più necessario di adottare. Che se gli allievi del Ginnasio avranno a pagare la pensione di ducati dodici al mese, non può certo trovarsi ingiusto e troppo gravoso che quelli del Collegio Medico dove l'insegnamento è tanto più moltiplice e dispendioso, ne paghino 12 1|2. Questo piccolo aumento della pensione degli alunni basterà a far fronte alla maggiore spesa che costerà l'insegnamento del Collegio. Difatti, ponendo che il numero degli allievi sia di dugento, cifra che per altro da più anni è sempre sorpassata, e tenuto conto delle sessanta mezze piazze franche che vi sono, si hanno le seguenti cifre.

140 Allievi pagando ciascuno Duc. 2.50 di più al mese si ha per anno	D.	4,200
60 Allievi pagando ciascuno Duc. 1.25 al mese si ha per anno	D.	900
In tutto	D.	5,100

cifra che presso a poco corrisponde ai 5202,60 ducati che costituiscono il di più che si ha a spendere per lo stipendio de'professori e degli aggiunti del Collegio.

Nella fiducia che il Collegio medico chirurgico così riordinato senza alcun nuovo aggravio per l'erario dello Stato potrà essere atto a formare de'buoni medici pratici e degli abili chirurgi operatori, e tali che continuino e accrescano la fama antica della scuola Napolitana, io mi fo a pregare la E. V. di apporre la sua firma ai seguenti Decreti.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica, di accordo con gli altri Consiglieri,

Decreta

Art. 1. Il Collegio Medico Chirurgico è conservato.

Art. 2. Vi saranno le seguenti Cattedre:

1.ª Fisica sperimentale;
2.ª Chimica inorganica ed organica, e Chimica legale;
3.ª Botanica e Materia medica;
4.ª Zoologia ed Anatomia comparata;
5.ª Anatomia descrittiva;
6.ª Anatomia topografica, Medica e Chirurgica;
7.ª Anatomia preparatoria;
8.ª Istologia fisiologica e patologica;
9.ª Fisiologia sperimentale;
10.ª Patologia generale ed Anatomia patologica e Anticlinica nello Spedale;
11.ª Prima Cattedra di Medicina pratica e Clinica;
12.ª Seconda Cattedra di Medicina pratica e Clinica;

Digitized by Google

13.ª Terapeutica;
14.ª Medicina legale, Igiene pubblica e privata e Polizia Medica;
15.ª Prima Cattedra di Chirurgia teoretica;
16.ª Seconda Cattedra di Chirurgia teoretica;
17.ª Ostetricia e Clinica ostetrica;
18.ª Oftalmiatria e Clinica oftalmica;
19.ª Operazioni chirurgiche;
20.ª Clinica chirurgica;
21.ª Clinica medica.

Art. 3. È provvisoriamente conservata la Cattedra di Belle Lettere.

Art. 4. Vi saranno, oltre ai Professori titolari, degli aggiunti che saranno incaricati di particolari insegnamenti, o di far da aggiunti a certe speciali Cattedre, o di supplire i Professori assenti o mancanti. Tanto i Professori titolari, come gli Aggiunti avranno tutti l'obbligo d'insegnare durante l'intiero anno scolastico.

Art. 5. I Professori dell' Università non potranno essere Professori del Collegio Medico-Chirurgico ad altro titolo che onorario.

Art. 6. I Professori aggregati della medesima Università potranno essere temporaneamente destinati ad insegnare nel Collegio suddetto, ricevendo lo stipendio di Aggiunti.

Art. 7. Lo stipendio dei Professori titolari sarà di lire centotrenta, pari a ducati trenta e grana 55 al mese, a far tempo dal gennaio del 1861.

Gli Aggiunti avranno lire quaranta, pari a ducati nove e grana quaranta al mese.

Il Professore di Belle Lettere continuerà a percepire il suo attuale stipendio.

Art. 8. La pensione degli Alunni è fissata a lire cinquantatre, 12, pari a duc. dodici e grana 50 al mese.

Art. 9. Oltre le lezioni del Collegio, gli alunni potranno seguire i corsi della Università; nel qual caso dovranno iscriversi come tutti gli altri studenti, e pagare le stesse tasse, salvo quelle d' immatricolazione.

Art. 10. Il Regolamento del 23 luglio 1850 continuerà provvisoriamente ad aver vigore per tutto ciò che non è contrario al presente Decreto.

Art. 11. I Consiglieri di Luogotenenza per la Istruzione Pubblica e per le Finanze, sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 9 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero dell'Istr. Pubblica
Firm. — R. PIRIA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica, di accordo con gli altri Consiglieri,

Decreta

Art. 1. Sono nominati Professori del Collegio Medico Chirurgico:

Per la Fisica sperimentale il sig. Emilio Villari;

Per la Clinica inorganica ed organica e la Clinica Legale il Professore Pasquale La Cava;

Per la Botanica e la Materia Medica il Dottor Giuseppe Pasquale;

Per la Zoologia e l'Anatomia Comparata il Dottor Giustiniano Nicolucci;

Per l'Anatomia Descrittiva il Dottor Domenico Casiilli

Per l'Anatomia Topografica il Dottor Giuseppe de Nunzo;

Per l'Anatomia Preparatoria il Dottor Giustino Laini;

Per l'Istologia il Dottor Carlo Pane;

Per la Fisiologia Sperimentale il Professore Antonio de Martino,

Per la Patologia Generale, l'Anatomia Patologica e la Semiotica Pratica il Dottor Giuseppe Bonomo;

Per la Prima Cattedra di Medicina Pratica e di Clinica il Professore Francesco Bruni;

Per la Seconda Cattedra di Medicina Pratica e di Clinica il Dottore Antonio Villanova;

Per la Terapeutica il Dottor Pompeo Lanza;

Per la Medicina Legale il Professore Pietro Perrone;

Per la Prima Cattedra di Chirurgia teoretica il Dottor Luigi Amabile;

Per la Seconda Cattedra di Chirurgia teoretica il Dottor Carlo Gallozzi;

Per l'Ostetricia e la Clinica Ostetrica il Dottor Carlo Tarsitani;

Per l' Oftalmiatria e la Clinica Oftalmica il Dottore Alessandro Quadri;

Per le operazioni chirurgiche, il Dottor Davide Panzetta;

Per la Clinica Chirurgica il Dottore Errico Jacolucci.

Art. 2. Sono nominati:

Il Professore Pietro Ramaglia, Professore onorario di Clinica medica;

Il Professore Luigi Palmieri, Professore e Ispettore onorario del Gabinetto di Fisica;

Il Professore Sebastiano de Luca, Professore e Ispettore onorario del Gabinetto di Chimica.

Art. 3. Sono nominati Aggiunti:

Il Dottore Ignazio Comentale;
Il Dottore Benedetto Samarelli;
Il Dottor Michele Favaloro;
Il Dottor Gennaro Fermariello;
Il Dottor Salvatore Albarella;
Il Dottor Giovanni Antonelli;
Il Dottor Maturino de Sanctis;
Il Dottor Francesco Vizioli;
Il Dottor Giuseppe de Martino;
Il Dottor Raffaele Cappa.

Art. 4. Sono dichiarati Emeriti senza soldo i Professori Stefano Trinchera, Cav. Salvatore de Renzi, Raffaele Capobianco e Felice de Renzis.

Digitized by Google

Art. 5. Sono messi al ritiro con la pensione di giustizia i signori Giuseppe Pietrocola, Domenico Minichini, Francesco Saverio Scarpati, Pietro d'Erchia, Raffaele Paura, Angelo Langellotti, e Raffaele Marrazzo.

Art. 6. I Consiglieri di Luogotenenza per la Istruzione Pubblica e per le Finanze sono incaricati delle esecuzione del presente Decreto.

Napoli 9 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero dell'Istr. Pubblica.
Firm. — R. PIRIA

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell'Istruzione Pubblica, di accordo con gli altri Consiglieri;

Decreta

Art. 1. Nel Collegio Medico-Chirurgico vi sarà, oltre il Direttore, un Rettore ed un Primo Prefetto e Cappellano. Vi sarà inoltre per ciascuna Camerata un Prefetto il cui ufficio durerà un anno.

Art. 2. Lo stipendio del Rettore sarà di lire centocinquanta pari a ducati trentacinque e grana 25 al mese;

Del Primo Prefetto, compresa la Messa delle Feste, di lire settantacinque pari a ducati diciassette e grana 62 al mese;

I Prefetti avranno lire trentaquattro, pari a ducati otto al mese.

Art. 3. Il Sacerdote D. Filippo Scacchi è nominato Rettore,

Il Sacerdote D. Felice de Sanctis, Primo Prefetto interino.

I Prefetti annuali saranno nominati dal Direttore del Collegio.

Art. 4. I Consiglieri di Luogotenenza per l'Istruzione Pubblica e per le Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 9 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero dell'Istr. Pubblica
Firm. — R. PIRIA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Con decreto de' 10 dicembre 1860, i signori Cesare Iannuzzi, Federico di Zelada, Luigi Abenante, Pasquale Iannucci, Errico Pellegrini, Pietro Cipullo, Giuseppe Nardo, Francesco Nunzio Ruffo, Costantino Spadea Pandolfi, Pietro Paolo Campobasso, e Giuseppe Primicerio Ispettori di Polizia di 2.° rango sono messi in disponibilità con la metà del soldo che presentemente godono, salvo loro il diritto di dimandare il ritiro per liquidare la pensione di giustizia.

Con Ministeriale in data di oggi del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Polizia sono destinati a prestar servizio.

Il Commissario di 2. rango D. Flaviano Paulet in S. Maria.

Gl' Ispettori di primo rango D. Achille Falascini in Piedimonte, D. Luca d'Avanzo in Trani, D. Francesco Saverio de Rosa in Castellammare.

Gl' Ispettori di 2.° rango sig. Achille de Simone in Altamura, Ignazio Curion in Penne.

Gl' Ispettori di 3.° rango sig. Carlo Cassotti in Vallo, Emmanuele Colombo in Sala, Errico Rispolo in Melfi, Onofrio Cardone in Molfetta, Eduardo Morena in Bovino, Fortunato d'Adamo in Barletta, Michele Vico in Vasto, Giovanni Barbier in Avezzano, Pasquale Cavallo in Solmona, Camillo Jacovelli in Sora, Mariano Cuomo in Gallipoli.

---

12 dicembre.

VITTORIO EMMANUELE II

RE DI SARDEGNA ec. ec. ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Visto il Nostro Decreto in data 28 novembre 1860, con cui è istituita una Commissione per determinare la posizione dei signori Uffiziali, Impiegati Amministrativi, Ufficiali sanitarii e Cappellani procedenti dall'Esercito regolare dello scaduto Governo delle Due Sicilie i quali giustifichino di aver fatto regolare adesione al nuovo ordine di cose;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È nominato Presidente della Commissione sopraddetta il Generale D. Roberto Desauget, Ispettore delle Truppe sedentarie.

Art. 2. Sono nominati Membri della Commissione

Uffiziali del Real Esercito, i signori:

Maggior Generale Cav. Ricotti Comandante la Piazza di Napoli,

Colonnello Cav. Thaon di Revel Capo di Stato Maggiore dell'Artiglieria all'Armata,

Colonnello Cav. Arborio Mella Comandante il 6.° Reggimento di fanteria.

Uffiziali dell'Esercito Napolitano, i signori:

Brigadiere Bartolo Marra,

Verdinois Federico, Maggiore del Genio dell'Esercito delle Due Sicilie e Tenente Colonnello del Genio dell'Esercito Meridionale,

Carrano Luigi, Maggiore di Cavalleria dell'Esercito delle Due Sicilie, e Tenente Colonnello dell'Esercito Meridionale.

È nominato Segretario il Capitano nel Real Corpo di Stato Maggiore Farini sig. Domenico.

Digitized by Google

Art. 3. Il Presidente della Commissione non avrà voto deliberativo; nei casi dubbi, od a parità di voti, la pratica sarà inoltrata dal Presidente della Commissione al Nostro Ministro di Guerra, il quale la farà esaminare dal Comitato dell' Arma a cui corrisponde l'interessato e ce ne proporrà la risoluzione.

Art. 4. In caso di assenza prolungata o di malattia di uno o più dei signori membri della Commissione, il Presidente, sentito il parere dei restanti membri, proporrà per mezzo del nostro Ministro della Guerra il loro rimpiazzo temporario o definitivo.

Art. 5. I predetti signori Uffiziali continueranno a percepire le paghe e competenze di cui sono attualmente provveduti.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato in Napoli addì 9 dicembre 1860.

VITTORIO EMMANUELE.

Il Ministro della Guerra
M. Fanti.

RELAZIONE

di Sua Eccellenza il Luogotenente DI SUA MAESTÀ.

Sire

L'Albergo de' Poveri, al quale Vostra Maestà ha volto il pensiero e le sollecitudini sue, fu istituito nel 1751 da Carlo III con l'intendimento di farne un asilo pe' poveri di tutto il Regno, dove i vecchi e gl' infermi avessero ospizio, e dove fossero educati ed istruiti gli abili al lavoro ed i fanciulli abbandonati.

Il vasto e splendido edificio fa a Noi testimonianza di quella magnificenza colla quale anche la carità innalzò in Italia i suoi monumenti.

Ma come l'esterna magnificenza, così il pensiero che ordinò l' istituto parve informarsi piuttosto alla liberalità dello intento, che ai concetti particolari e pratici della Beneficenza.

L'amministrazione e la direzione dell'Albergo de'Poveri furono più volte ed in diversa maniera modificate ; la qual cosa addimostra come i risultamenti ottenuti da' disegni preconcepiti si discostassero dal fine desiderato, per modo che lo stesso Governo alieno dalle novità era condotto in necessità di mutare ed innovare.

Avvenne adunque che per decreti successivi l' Albergo dei Poveri incominciasse ad essere sciolto dalla soggezione alla Commissione Centrale di Beneficenza che amministrava tutti i luoghi di carità, e che al paro degli altri grandi istituti fosse dotato di amministrazione propria.

In appresso fu conosciuta la necessità di gratificare le singole provincie di particolari istituti di carità, e lo Albergo dei Poveri destinato alla provincia Napolitana continuò ad accogliere dalle altre solamente i ciechi ed i sordo-muti.

Una sola amministrazione ebbe podestà di governare sette altri Ospizii istituiti ed ordinati a diversi fini, cosicchè oggi questa amministrazione che piglia il nome dell'Albergo de'Poveri ha una rendita annua di circa dugento cinquantamila ducati, ed accoglie una famiglia di cinquemilatrecentocinquanta ospitati.

Alcuni mesi fa raggiunsero il numero di cinquemila e seicento.

Gli ospitati, a non parlare degli infermi, sono divisi in categorie diverse, e mentre la cadente vecchiaja e la incurabile infermità vi hanno asilo per tutta la vita, i trovatelli, gli orfani poveri de'due sessi, i figli di genitori mendici, i fanciulli abbandonati e discoli vi sono temporaneamente accolti ed istruiti in qualche arte. Dovrebbero a tal fine aversi scuole ed officine diverse, ma poche ve ne ha, nè le poche son ben governate, sicchè della buona intenzione non siegue effetto.

Pare a me che prima di ogni altra cosa si debba esaminare se non sia opportuno lo sceverare le diverse classi degli ospitati per usare le diligenze particolari che sono addimandate dalle particolari condizioni fisiche e morali de'ricoverati. E parmi fuor di dubitazione che si debba studiar modo di diminuire, se non togliere, gli sconci delle troppo vaste amministrazioni, il pericolo di intorpidire nel formalismo burocartico l' opera moltiplice e solerte della Beneficenza.

Intanto è per autorevoli testimonianze e sicuri documenti manifesto che nello Albergo de'Poveri la istruzione è negletta, che languono le manifatture, e che le scuole per gli artieri erano vent'anni addietro assai più numerose di quello che ora nol sieno. Pare che il caduto Governo altro non avesse in mira che farne un vivajo di giovani destinati a'cambii militari.

Era impossibile che anche sulla pubblica beneficenza non imperassero gli influssi di quel sistema politico pel quale un vigile sospetto d'ogni aumento di vita morale prendeva volontario aspetto di noncuranza ed obblio.

A quel modo che male sono raggiunti i fini morali dello Istituto, così il metodo di economica amministrazione richiede provvedimenti di efficace riforma.

L'Albergo de' Poveri, come ebbi l'onore di dire alla Maestà Vostra, ha una rendita di circa ducati dugento cinquantamila.

Senza entrare in minuti particolari, noto che si incontra un disavanzo annuo di più che ducati ventimila. Questo disavanzo annuo e le conseguenti considerevoli passività sono da riferirsi in parte alla eccedenza del numero de' ricoverati sul normale numero di cinquemila, che serve di base a'calcoli presuntivi. Egli è quindi anzi tutto necessario il dare una regola costante e scevra di arbitrii all' amministrazione, per modo che le spese sieno pareggiate alle rendite. Ma pigliando a sindacare le spese, egli è manifesto come il concetto delle rifor-

Digitized by Google

me amministrative non possa scompagnarsi dal concetto delle sostanziali riforme delle maniere e dei metodi.

Per lo contrario se si volga il pensiero alle rendite, si può senza altro ricercare se le rendite attuali sieno quelle che si possono ragionevolmente ottenere con le migliori diligenze della economia domestica, e colle provvisioni che sono riputate migliori per la economia de' Corpi morali possidenti. In un istituto di beneficenza l'amministrazione e la beneficenza non devono essere confuse così come si pratica nell' Albergo dei Poveri.

Esso è un grande proprietario di terre situate in varie provincie e coltivate in vario modo. Non accennerò quì gli sconci soliti delle amministrazioni rurali della mano morta, nè ricercherò come si possa cavar frutto migliore dalle proprietà rurali dell'Albergo dei Poveri, sembrandomi prima d' ogni altra cosa opportuno il ricercare se convenga e in qualmaniera convenga di modificare la natura istessa di questa proprietà.

Taccio delle pratiche dannose ed arbitrarie che, per colpa forse più del sistema che degli uomini, si introdussero nello Istituto. Basti il dire che, da lunghi anni, l' amministrazione giva innanzi col fare debiti, e che, mentre la legge ordina uno stato discusso quinquennale e uno stato annuale di variazione, a contare dal 1817 l' amministrazione non ha presentato che uno stato discusso nel 1827, il quale continuò ad essere prorogato sino al 1851, ed un altro nel 1851, che venne poi prorogato insino ad oggi.

Da quanto ho avuto l' onore di esporre alla Maestà Vostra si fa manifesto, che se le condizioni dell' Albergo de' Poveri rendono necessaria una profonda riforma, è però un problema complesso che vuole essere per tutti i rispetti attentamente studiato.

Una innovazione parziale e precipitata o riuscirebbe inefficace, o varrebbe forse solo a far comprendere come ogni lato della quistione si colleghi strettamente a tutti gli altri. Per questi motivi, se la Maestà Vostra si compiace approvare, io reputerei buon consiglio il provvedere intanto al buon governo del pio luogo, e lo incaricare la Consulta di studiare il quesito nella sua interezza, avendo l' animo a tutti gl' intenti della carità religiosa e civile ed a tutte le pure sollecitudini del bene. La riforma promessa non sarà, per questo, rimossa ad un lontano ed incerto avvenire. L' opera oggi incominciata non potrà mai dirsi differita perchè la sollecitudine del Governo prenderà parte continua a' lavori della Commissione ed a' risultamenti de' suoi studii.

La Beneficenza ha per impulso perenne un sacro istinto della umana natura, ma le sue applicazioni si trasformano come si trasformano i bisogni d' una società che progredisce.

Pochi paesi possono, al paragone delle provincie Napolitane, vantare maggior copia di istituti di carità e più doviziosamente dotati.

Ma troppo raramente un pensiero di progresso civile e una cura di provvida economia presiedettero allo esercizio di tanta carità.

Un Governo, che la pubblica opinione ha da lungo tempo giudicato, si pose dappertutto a ritroso della civiltà d'un paese che ha dato all'Italia i più gloriosi cultori della scienza sociale.

Per esso fu o non curato o corrotto il vero concetto della Beneficenza che educa, che previene e che ripara. I varii provvedimenti non furono coordinati alla varia indole, agli scopi più saviamente determinati di ogni Istituto.

Nella popolare repugnanza, l'ospizio di carità par quasi pareggiato al luogo di pena. E troppo è noto, per vero, quale doloroso contrasto offrono certe Reggie della povertà fra l' esteriore magnificenza e l' interno squallore.

Frattanto una lurida torma di mendicanti deturpa questa ridente Città, ed è cagione di immeritati sospetti contro la carità cittadina.

Io so, o Sire, come sarà grato all' animo vostro il sapere quanto sia grande l' opera che in queste provincie rimane a fare al Governo in soccorso delle classi sofferenti.

Intorno a tutto questo bene da compiere, a queste riparazioni da darsi alla civiltà, io ho ferma fiducia che il pensiero del paese si raccoglierà calmo e operoso. Placata l' ardente gara d'uomini e di partiti, ch'è naturale conseguenza de'rivolgimenti politici, tutte le forze vive e morali della società si rivolgeranno allo studio de'progressi civili. E, sia che ajutino all' opera del Governo, sia che procedano nella libertà del proprio diritto, vi troveranno un arringo di concorde attività, la soddisfazione di aver compiuto un grande dovere.

FARINI

Visto — Si approva
VITTORIO EMMANUELE

Il suddetto rapporto è stato passato alla 3.ª sezione della Consulta.

Digitized by Google

Num. 26. --- 1860 Dicembre dal 13 al 20.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 13 Dicembre.

VITTORIO EMMANUELE II.
RE DI SARDEGNA ec. ec. cc.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Il Maggior Generale Cav. Effisio Cugia, ora Direttore Generale per gli Affari della Guerra nelle Provincie Napoletane, è trasferto a disposizione del Ministero della Guerra.

Art. 2. Il Colonnello nel Corpo Reale d'Artiglieria, Capo di Stato Maggiore dell' Artiglieria all'Armata Thaon di Revel Cav. Genova Gio. Battista, è nominato Direttore Generale per gli Affari della Guerra nelle Provincie Napolitane, continuando a godere delle paghe e competenze di cui è attualmente provvisto.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Napoli li 12 dicembre 1860.

VITTORIO EMMANUELE.

M. FANTI.

Con decreto dei 12 del corrente mese il signor Michele Tancredi è nominato Uffiziale di prima classe nel Dicastero di Polizia, ed è addetto alla compilazione del Giornale officiale di Napoli, in luogo del signor Nicola Indelli, di cui è accettata la rinuncia.

Il suo stipendio sarà prelevato sui cespiti del Giornale officiale stesso, e sarà versato annualmente dal Dicastero della Polizia a quello delle Finanze.

Con decreto dei 12 del corrente mese i signori Carlo Moscati, Ispettore di polizia di primo rango, e Giuseppe Orsini, Ispettore di terzo rango, sono messi in disponibilità con la metà del soldo che presentemente godono, salvo loro il diritto di dimandare il ritiro per liquidare la pensione di giustizia.

Con due decreti de' 9 del corrente mese sono nominati Consiglieri ordinari di Pubblica Istruzione i professori sig. Francesco de Santis ed Arcangelo Scacchi.

Con decreto della data istessa i signori Michele Baldacchini e Rodrigo Nolli sono nominati Governatori del Collegio di Musica, in luogo de' signori Marchese di Casalnuovo Pignatelli, e Cav. Vincenzo Capece Zurlo, de' quali è accettata la rinunzia.

Con altro decreto de' 9 andante il Sacerdote D. Gaetano Salvatore è nominato Rettore del Collegio di Musica, in luogo del Sacerdote D. Filippo Scacchi chiamato ad altro uffizio.

Con altro simile decreto il Canonico D. Berardo Palombieri è nominato Rettore del R. Liceo di Lecce.

E con decreto della medesima data sono nominati professori onorarii del R. Istituto di belle arti nella Sezione di pittura i signori Saverio Altamura, Domenico Soldiero Morelli, Achille Vertunni, Vincenzo Abbati e Giuseppe Abbate.

Con decreto degli 11 decembre 1860 i signori Ferdinando Pandola e Duca di Belgioioso Francesco Quarto, sono nominati Eletti della Città di Napoli, in luogo dei signori Ruggiero Bonghi e Giuseppe Avitabile, di cui è stata accettata la dimissione.

Digitized by Google

Con decreto della stessa data il sig. Francesco Barone Trepore fu Pasquale è nominato Sindaco della Città di Campobasso in luogo del signor Nicola de Luca nominato Governatore di Provincia.

E con altro decreto del detto dì sono nominati Aggiunti i signori Errico Durelli, Cavalier Luigi Zunica, Carlo Consiglio, Marchese Pietro Transo, Luigi Pagano fu Raffaele, Carlo Monterossi, Giuseppe Cortopassi, Valerio Beneventani, Tommaso Valiante, Federico Castriota Schandareberg, Achille Lazzari pel Villaggio di Posilipo, e Ferdinando Matino pei Villaggi di Miano e Marianella, in luogo dei signori Domenico Schiano, Francesco Colletta e Marchese della Polla promossi ad Eletti, e dei signori Giovanni Caracciolo di Avellino, Francesco Mastrilli, Luigi Marchese de Luca, Giulio Carcani, Gaetano Lotti, Francesco Lansilao, Eugenio Cosmi, Francesco de Siervo e Giuseppe Avellino de' quali è stata accettata la dimissione.

Con ministeriale in data di oggi del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Polizia sono destinati a prestar servizio:

Gl' Ispettori di 2.° rango sigg. Ferdinando Morabito in Mola di Gaeta, Giuseppe Esperti in San Germano.

Gl' Ispettori di 3.° rango sigg. Domenico Porta in Lanciano, Pancrazio Foschi in Murata d' Arce invece di Martinsicuro, Errico Rispoli in Solmona in luogo di Pasquale Cavallo destinato altrove.

---

14 dicembre.

RELAZIONE

a S. E. il Luogotenente Generale del Re

Eccellenza

Le amministrazioni del Museo Nazionale e degli Scavi, che formano parte del Dicastero della Istruzione Pubblica, meritano la più seria considerazione per lo stato di abbandono in cui ora si rattrovano.

Gli scavi di Pompei da più anni interrotti, degradati quei monumenti, trascurati quelli di Capua e di Pesto, abbandonati del tutto que'di Pozzuoli, ed altri che pur s'incontrano nel Regno, reclamano, che vi si accorra prontamente, non solo per il lustro della scienza ed il decoro della patria, ma bene ancora per aprire una novella via all'attività di molta povera gente, che non trova altrimenti mezzo alla vita, se non nell'opera delle proprie braccia.

Il Museo Nazionale, non meno obliato, è fatto segno da lunga pezza ai lamenti della dotta Europa.

Epperò a rifondere nuovo elemento di vita negli scavi, ed a riordinare sì nella sua scientifica distribuzione, che nella parte degli uffizi riguardante le persone il Museo Nazionale, sottopongo all'approvazione di V. E. tre schemi di decreti.

Il primo concerne l'organamento scientifico ed amministrativo del Museo Nazionale e degli scavi, nel quale si è sostituito all'autorità di un Direttore quella di un Consiglio composto di archeologi, scelti nell'Accademia Ercolanese. Ciascuno di essi nominato Ispettore del Museo, è preposto ad una delle divisioni scientifiche del Museo medesimo, affidando ad essi la pubblicazione de'monumenti, la formazione de'cataloghi, e tutte quelle cose insomma che mancano in gran parte e che debbono esser compiute, se vuolsi che il Museo acquisti quel decoro che pur troppo ha da gran tempo perduto.

L'officina de'Papiri Ercolanesi, che fin oggi formava un'amministrazione separata, è stata incorporata al Museo dove risiede, e sarà soggetta a riforme speciali, che tenderanno alla pronta pubblicazione delle varie centinaja di Papiri non ancora svolti, senza il ritardo annoso delle interpetrazioni, che in cento e più anni dall'epoca della loro scoverta, non han potuto farne pubblicare che 13 soli volumi.

La Commissione di antichità e belle arti è stata abolita, e le sue attribuzioni date al Consiglio di Sopraintendenza del Museo.

Larga parte intendo sia fatta prontamente agli scavi di antichità, ed in particolare a quelli di Pompei. A tale uopo è stata reintegrata la carica d'Ispettore delle scavazioni, che già esisteva e fu abolita nelle ultime vicende politiche. L' Ispettore assumendo la superiore direzione degli scavi, sarà in grado di dare ai medesimi, circondato dai lumi del Consiglio di Soprantendenza, quell'impulso di cui fa ora d'uopo per rialzare al dovuto splendore i monumenti delle nostre antiche glorie.

Sottoporrò quanto prima all'approvazione di V. E. gli opportuni Regolamenti disciplinari risguardanti il Museo Nazionale e gli Scavi, da porsi in armonia col novello organico.

Ma a raggiungere i desiderati risultamenti, che pur sono nei voti di tutta la civiltà, è d' uopo che sia da V. E. approvato un aumento di fondi su quelli che attualmente si emettono nelle Amministrazioni in parola. Tale aumento per ora ascende a ducati 13,139 gr. 20 annui, i quali dovranno cedere in parte per aumento di soldi agl' impiegati, onde non sieno più costretti al vergognoso sistema di chiedere mance ai curiosi.

In quanto al terzo decreto risguardante il personale, esso è frutto di scrupolose indagini, le quali mi auguro con fondamento abbiano a fruttare il bene dell'Amministrazione confidata alle cure del Dicastero dell'Istruzione Pubblica.

Napoli 7 dicembre 1860.

R. Piria.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica, d'accordo cogli altri incaricati di Dicastero;

Decreta

Art. 1. Il Museo Nazionale sarà diviso in quattro Sezioni, cioè

Sezione 1.ª Antichità figurata.

Digitized by Google

Sezione 2.ª Numismatica ed Epigrafia.
Sezione 3.ª Monumenti della vita privata.
Sezione 4.ª Monumenti del medio-evo e del risorgimento.

Tali Sezioni verranno ripartite in quattordici raccolte.

Art. 2. L'Officina de'Papiri Ercolanesi, che finora ha avuto un'amministrazione separata, sarà considerata da oggi innanzi come parte integrale del Museo Nazionale, e quale una delle sue speciali raccolte.

Art. 3. Gli scavamenti di antichità sono posti sotto la dipendenza del Museo Nazionale.

Art. 4. Ciascuna delle Sezioni indicate nell'articolo 1.ª comprenderà varie delle quattordici raccolte onde si compone il Museo, e nel modo seguente:

SEZIONE I.

1.ª Statue di Bronzo.
2.ª Statue di marmo e Bassorilievi.
3.ª Dipinture Greche e Romane, Monocromi, Musaici.
4.ª Vasi Italo-Greci.
5.ª Oggetti Pornografici.
6. Monumenti Egizi.

SEZIONE II.

7.° Medaglie.
8.° Iscrizioni.
9.° Papiri Ercolanesi.

SEZIONE III.

10.° Gemme, Ori, Argenti, Commestibili.
11.° Bronzi, Ferri, Piombi, Avorii, Utensili.
11.° Vetri e Terrecotte.

SEZIONE IV.

13.° Pinacoteca.
14.° Antichità del Medio-Evo ed oggetti del Risorgimento.

Art. 5. Il Museo Nazionale e gli scavamenti di antichità saranno rappresentati da un Consiglio di Direzione composto nel seguente modo:

Un Soprantendente Generale Presidente e Direttore del Museo Nazionale.

Quattro Ispettori, ciascuno de'quali destinato ad una delle sezioni dette nell'Articolo 1.

Un Ispettore degli scavimenti di Antichità.

Un Segretario della Soprantendenza.

Art. 6. Il Consiglio si adunerà per le sue deliberazioni due giorni per settimana, salvo a convocarsi tutte le volte che il bisogno lo richiedesse. Le deliberazioni saranno prese a pluralità di suffragi.

Art. 7. Dipenderanno dall'autorità del Consiglio tutti gl'impiegati del Museo Nazionale e degli Scavamenti di Antichità.

Art. 8. Il Sopraintendente Generale rappresenterà l'autorità permanente del Consiglio medesimo, e gli sarà deferita la corrispondenza col Dicastero, giusta le deliberazioni del Consiglio.

Art. 9. La Segreteria della Sopraintendenza, oltre il Segretario, avrà i seguenti Ufficiali:

Un Archivario.
Due Ufficiali di 1.ª classe.
Due Ufficiali di 2.ª classe.
Due Uscieri.

Art. 10. I quattro Ispettori nominati nell'art. 5.° oltre la direzione delle raccolte ad essi affidate provvederanno alla illustrazione e pubblicazione de'monumenti, alla formazione de' Cataloghi Scientifici, ed alla compilazione di una *Guida Generale* del Museo Nazionale. Similmente l'archeologo Ispettore degli Scavamenti di Antichità, oltre la Direzione di tutti gli scavi, avrà le medesime cure per la parte che lo riguarda. Tutti poi saranno tenuti a porgere i lumi opportuni a qualunque cultore dell'Archeologia e dell'Arte, agevolando in ogni modo le pubblicazioni e lo studio de' privati su'monumenti del Museo Nazionale e sulle scavazioni di antichità.

Art. 11. La custodia totale del Museo, la immediata vigilanza del personale degl'impiegati, l'osservanza de'regolamenti, la nettezza de'locali, saranno affidate ad un Controloro che dipenderà al pari di tutti gli altri impiegati dal Soprantendente Generale.

Art. 12. Vi saranno quattordici Conservatori di prima Classe, e quattordici Conservatori di seconda Classe, rimanendo ogni raccolta affidata sempre alla custodia di un Conservatore di 1ª Classe. I Conservatori di seconda Classe saranno destinati nelle Collezioni a seconda del bisogno.

Art. 13. Dipenderanno similmente dalla Soprantendenza sei Architetti, cioè:

Un Architetto del Museo.
Un Architetto Direttore e un Architetto Locale di Pompei.
Un Architetto di Ercolano.
Un Architetto delle Antichità di Pozzuoli.
Un Architetto delle Antichità di Capua e Pesto.

Art. 14. Vi saranno inoltre cinque Disegnatori, de'quali uno di prima classe, due di seconda classe, due alunni disegnatori.

Art. 15. Nel Museo Nazionale vi sarà un' Officina de' Restauri composta nel seguente modo:

Un Direttore de' Restauri delle Statue.
Un Restauratore de' Marmi.
Un Restauratore de' Bronzi.
Un Restauratore de' Vasi.
Un Restauratore de' Musaici.
Due Alunni Restauratori.
Due Scalpellini.
Un Formatore.

Art. 16. Formeranno anche parte del personale degl'Impiegati nel Museo Nazionale:

Un Portinaio.
Sei Ordinanze con diverse destinazioni.
Nove inservienti incaricati della nettezza del locale.
Un Oriolaio.
Un Avvocato pei contratti degli appalti.

Art. 17. Oltre agl' Ispettori degli Scavamenti di Antichità menzionati nell'articolo 5 ed ai rispettivi Architetti nominati nell'art. 13, saranno addetti agli Scavi di Antichità i seguenti impiegati:

POMPEI.

Soprastanti 4.

Digitized by Google

Custodi di 1.ª Classe 6.
» di 2.ª Classe 4.
Soprannumeri 6.
Un Conservatore di dipinti.
Un Cappellano.

ERCOLANO.

Soprastante 1.
Custode di 1.ª Classe 1.
» di 2.ª » 1.
Soprannumeri 2.

POZZUOLI.

Soprastante 1.
Custode di 1.ª Classe 1.
» di 2.ª » 2.

CAPUA.

Custode di 1.ª Classe 1.
» di 2.ª » 1.

PESTO.

Custode di 1.ª Classe 1.

Art. 18. I soldi annessi a tutti gli Ufficii sopra indicat sono i seguenti:

Al Sopraintendente Generale e Direttore del Museo Nazionale annui ducati milledugento.

A ciascuno Ispettore del Museo Nazionale, ed a quello degli Scavi di antichità, annui ducati ottocentoquaranta.

Al Segretario della Sopraintendenza e Direzione del Museo Nazionale annui ducati settecentoventi.

All' Archivario annui ducati trecentosessanta.

A ciascun Uffiziale della Segreteria di 1.ª classe annui ducati dugentottantotto.

A ciascun Uffiziale della Segreteria di 2.ª classe annui ducati centoquarantaquattro.

A ciascun usciere annui ducati centoventi.

Al controloro del Museo Nazionale annui ducati seicento.

A ciascun conservatore di 1.ª classe annui ducati trecento.

A ciascun conservatore di 2.ª classe annui ducati centottanta.

All'Architetto del Museo Nazionale annui ducati quattrocentoventi.

All' Architetto Direttore di Pompei annui ducati seicento.

All'Architetto Locale di Pompei annui ducati quattrocentottanta.

All'Architetto di Ercolano annui ducati trecento.

All'Architetto di Pozzuoli annui ducati trecento.

All'Architetto di Capua e Pesto annui ducati trecento.

Al Disegnatore di 1.ª classe annui ducati cinquecentoquaranta.

A ciascun Disegnatore di 2.ª classe annui ducati trecento.

A ciascun Disegnatore alunno annui ducati centoventi.

Al Direttore de'restauri delle statue annui ducati trecento.

A ciascun restauratore annui ducati dugentosedici.

A ciascuno Alunno restauratore annui ducati settantadue.

A ciascuno scalpellino annui ducati centotto.

Al Formatore annui ducati sessanta.

Al Portinaio col godimento di una casa annui ducati dugentosedici.

A ciascuna Ordinanza annui ducati settantadue.

Ad ogn' Inserviente annui ducati centotto.

All' Oriolaio annui ducati trentasei.

All' Avvocato annui ducati quaranta.

A ciascun Soprastante degli Scavi annui ducati trecento.

A ciascun Custode di 1.ª classe degli Scavi annui ducati centoventi.

A ciascun Custode di 2.ª classe degli Scavi annui ducati novantasei.

A ciascun Soprannumerario a'Custodi degli Scavi annui ducati sessanta.

Al Cappellano di Pompei annui ducati centonovantotto.

Art. 19. Per indennità di scrittoio saranno corrisposti al Segretario della Sopraintendenza annui ducati dugentoquaranta.

Art. 20. Una tabella per indennità di viaggi, di vestiario, di alloggio ed altro per gl'impiegati che vi avranno dritto, non che per le spese di manutenzione occorrenti alla nettezza de' locali del Museo Nazionale, sarà designata in un apposito regolamento, che verrà compilato nel più breve tempo dal Consiglio di Sopraintendenza e sottoposto alla nostra approvazione.

Art. 21. Il Personale degl'Impiegati dell'Officina de'Papiri Ercolanesi co'rispettivi soldi che attualmente percepiscono, rimanendo provvisoriamente quale ora trovasi, sarà riordinato dietro proposta che ci verrà fatta sollecitamente dal Consiglio di Soprantendenza.

Art. 22. Il Consiglio di Soprantendenza è incaricato inoltre di trasmettere con la maggiore sollecitudine un Regolamento Disciplinare sull'andamento del servizio sì del Museo che degli Scavi; nonchè un progetto di riforma sullo immegliamento da apportarsi al Museo ed agli Scavi, e segnatamente per quanto concerne Pompei e le nuove scavazioni da intraprendersi, che risponda a'progressi della scienza, all'universale desiderio de'dotti, al decoro delle arti, ed alla gloria della Gran Patria Italiana.

Art. 23. Ai Consiglieri di Luogotenenza incaricati de'Dicasteri delle Finanze e della Istruzione Pubblica è commessa la esecuzione del presente Decreto.

Napoli 7 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero della Istr. Pubblica
Firm. — R. PIRIA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica, d'accordo cogli altri incaricati di Dicastero;

Decreta

Art. 1. La Commissione di Antichità e Belle Arti, istituita

Digitized by Google

per lo acquisto degli oggetti di antichità, e per lo esame di quelli destinati alla esportazione, rimane abolita.

Art. 2. Tutte le attribuzioni conferite alla detta Commissione con Decreti e Rescritti anteriori a questa data passano al Consiglio di Sopraintendenza del Museo Nazionale e degli scavamenti di Antichità.

Art. 3. Al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica è affidata l' esecuzione del presente Decreto.

Napoli 7 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero dell' Istruz. Pubbl.
Firm.— PIRIA.

Il Consigliere incaricato del Dicast. di Grazia e Giustizia
Firm. — PISANELLI.

---

15 dicembre.

RELAZIONE

a S. E. il Luogotenente Generale

Eccellenza,

L' amministrazione della giustizia, emancipata dalla condizione di patrimonio, è oggidì riguardata come fine precipuo de' consorzii civili e debito dello Stato. Ond' è che gli Ufiziali di essa debbono essere stipendiati dal pubblico erario, e non porgere imagine venale, ricevendo particolari retribuzioni da' singoli cittadini.

A questo principio contraddicono gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge sulla tariffa delle spese giudiziarie nelle materie civili, i quali per parecchi atti di giurisdizione volontaria o delegata, concedono a' giudici di circondario la riscossione di un dritto speciale. Il quale sistema riesce a pessimo effetto, da che la condizione di que' magistrati che stanno col popolo in relazione immediata e perpetua, non dee presentare nulla agli occhi del popolo che non fosse nobile e incorrotto.

E tanto più tristo senso e disgustoso ingenera cosiffatta riscossione in quantochè, il più delle volte, si sovrappone e dà il colmo alla sventura ond' è contristata una famiglia.

Taccio gli abusi a cui tali disposizioni aprono la via; ma ricordo come l' esperienza dimostri che, riuscendo amare ed incompatibili a' meno agiati, sieno cagione che frequentemente rimanessero inosservati i salutari precetti di legge riguardanti l' accertamento de' beni ereditari e le tutele.

Nè dall' abolizione di tali dritti può ritrarsi il timore che si avesse a recar grave danno a quella classe di magistrati che forma il primo anello dell' ordine giudiziario e che sotto tanti rispetti merita tutta la sollecitudine del governo. Non è guari che lo stipendio de' giudici di circondario fu accresciuto; il loro ufficio è stato recentemente discaricato dalle gravi cure della polizia; e tra breve, io spero, sarà pure disgravato da una parte considerevole della giurisdizione penale. Ad ogni modo io credo che possa ancora migliorarsi la condizione de' giudici di circondario, e confido ch'essi accoglieranno con lieto animo una riforma che tanto conferisce alla dignità della loro persona, alla nobiltà dello ufficio, al bene del pubblico.

Per queste considerazioni io mi pregio sottoporre alla sua sanzione il seguente decreto.

Li 13 dicembre 1860.

G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 della tariffa delle spese giudiziarie nelle materie civili, così concepiti:

« Art. 5. Il giudice di circondario, od il supplente che ne « fa le funzioni, esigerà per ogni vacazione di tre ore il dritto di ducato uno pe' seguenti atti:

« 1. Per l'apposizione, ricognizione e rimozione di suggelli;

« 2. Per l' assistenza all'apertura di un testamento o di « altre carte che si trovassero sigillate nell' atto dell' apposizione de'suggelli, apertura la quale dovrà eseguirsi in giorno destinato dal giudice;

« 3. Per l'assistenza di un consiglio di famiglia, la quale non potrà mai eccedere lo spazio di due vacazioni;

« 4. Per l' accesso sopra luogo ad oggetto di assistere « all'apertura delle porte o di altri luoghi chiusi in caso di pignoramento;

« 5. Per l' accesso alla visita de' luoghi controversi, o « ad udire de'testimonii quando una delle parti lo avrà richiesto espressamente,ed il giudice lo avrà creduto necessario. « In questi casi il processo verbale del giudice dee far menzione della dimanda della parte: in mancanza di questa indicazione non gli è dovuto alcun dritto.

« Art. 6. Per un atto di notorietà sulla dichiarazione di sette « testimonii, ad oggetto di stabilire l' epoca della nascita di « una persona dell'uno o dell' altro sesso, la quale cerca contrarre matrimonio, e di giustificare le cause che impediscono di esibire il suo atto di nascita, esigerà ducato uno.

« Per qualunque altro atto di notorietà fatto dal giudice, « esigerà carlini sei.

« In caso di povertà da constatarsi col certificato del sindaco non sarà esatto alcun dritto.

« Art. 7. Per assistere, in seguito di ordinanza del presidente del Tribunale civile della provincia, all' arresto di un debitore condannato al pagamento del debito con l' arresto personale, il quale debbe eseguirsi nella casa ove il debitore si « è rifuggito, sarà dovuto il dritto di ducati due.

« Nel caso di doversi recare fuori del comune capoluogo del « circondario, il giudice potrà esigere per indennità di viaggio la metà di più.

« Art. 8. Quando un giudice di circondario delegato dal Tribunale, giusta gli articoli 215 e 399 delle *leggi della procedura ne' giudizii civili*, dovrà ricevere il giuramento di una « parte o di periti, ovvero incaricato da qualunque autorità superiore dovrà fare altre operazioni commessegli, esigerà il « dritto di carlini cinque per ogni vacazione ».

Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia;

Udito il Consiglio;

Digitized by Google

Decreta

Art. 1. È abolito l' emolumento concesso a' giudici di circondario od a' loro supplenti ne' numeri *1.°* 2.° 3.° e 4.° dell' articolo 5 della *legge per le spese giudiziarie nelle materie civili*.

È parimenti abolito l'emolumento fissato negli articoli 6, 7 e 8 della medesima *legge*.

Rimane bensì salva l' indennità di viaggio stabilita nell' ultima parte dell' articolo 7.

Art. 2. I Consiglieri de'Dicasteri di grazia e giustizia, dell' interno e delle finanze si porranno di accordo per proporre quelle misure che stimeranno opportune per migliorare la condizione de' giudici di circondario.

Art. 3. L' esecuzione del presente decreto è affidata a'Consiglieri dei Dicasteri di grazia e giustizia, dell' interno, e delle finanze.

Napoli, il dì 13 di dicembre 1860.

FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

Ad oggetto di provvedere al regolare ed uniforme ordinamento della Guardia Nazionale in queste provincie;

Visto il parere della Consulta;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell'Interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. Tra quarantotto ore dalla pubblicazione del presente decreto saranno aperte in tutti i comuni di queste provincie apposite liste di ascrizione nella Guardia Nazionale.

Le dette liste formate da'sindaci col concorso degli eletti e prese ad esame da un Consiglio di ricognizione, saranno poscia depositate per cinque giorni nella cancelleria comunale, dandosi avviso a'cittadini che loro è fatta facoltà di prenderne cognizione; ed a maggior comodo ne sarà anche affissa copia alla porta della casa del comune.

Nella città di Napoli le liste saranno formate in ciascuna sezione dall'eletto col concorso degli aggiunti.

Art. 2. In ciascun comune il Decurionato presieduto dal sindaco eserciterà le funzioni di Consiglio di ricognizione.

Nondimeno per questa prima volta non essendosi ancora pubblicata e messa in atto la nuova legge sull' ordinamento comunale e provinciale, le attribuzioni del Consiglio di ricognizione saranno esercitate in ogni comune da una giunta composta dal Sindaco presidente, da un quarto de' decurioni scelti dall'intero decurionato, e da un egual numero di stimabili cittadini scelti poi comuni de'primi distretti dai governatori e per quelli degli altri distretti da'sotto-governatori.

Per la città di Napoli i Consigli di ricognizione si comporranno in ciascuna sezione dall'eletto presidente, da due decurioni destinati dal sindaco, e da sei cittadini scelti dal Decurionato fra quelli che sono o saranno chiamati al servizio della Guardia Nazionale.

Art. 3. Nel detto termine di cinque giorni e tra le ventiquattro ore seguenti ogni cittadino che crederà essere stato contro la legge incluso o escluso dalle liste di ascrizione, avrà dritto a produrre reclamo in iscritto nella cancelleria comunale. Il Consiglio a maggioranza di voti ne'tre giorni dalla presentazione del reclamo pronunzierà la sua decisione. In caso di parità il reclamo s'intenderà ammesso.

Art. 4. Tosto che le liste di ascrizione saranno state diffinitivamente approvate dal Consiglio di ricognizione, si formerà la matricola.

Art. 5. In essa saranno iscritti nel comune ove hanno il loro domicilio reale tutti i cittadini dagli anni ventuno a cinquantacinque, che sieno proprietarii, professori, pubblici uffiziali, fittainoli o coloni parziari, capi di arte o di botteghe, commercianti, ed in generale tutti coloro che non sieno semplici braccianti e che non vivano di salario o di mercede giornaliera.

Art 6. I giovani in età di anni diciotto a ventuno potranno, sulla loro richiesta, e col consenso del padre o della madre o del tutore, venire aggregati alla Guardia Nazionale.

Potranno pure esservi aggregati gli stranieri ammessi a godere dei dritti civili, che avranno acquistato una proprietà nello stato, o formatovi uno stabilimento industriale o commerciale.

Art. 7. Non saranno iscritti nella matricola:

1.° I funzionarii che hanno il dritto di richiedere la forza pubblica;

2.° Gli ecclesiastici, e coloro che in abito clericale attendono alla carriera ecclesiastica;

3.° I Consoli e Viceconsoli delle Potenze straniere legalmente riconosciuti nello stato, ancorchè cittadini od ammessi a godere dei dritti de'cittadini;

4.° I militari dell' esercito in attività di servizio; coloro che avranno ricevuta una destinazione dal Dicastero della guerra o da quello della marina; gli amministratori od agenti commessi a'servizi di terra o di mare, parimenti in attività; gli operai de'porti, degli arsenali e delle manifatture di armi, ordinati militarmente;

5.° Le persone che fanno parte di una compagnia di Pompieri;

6.° Gli ufiziali, sotto-ufiziali e soldati delle guardie comunali, ed altri corpi assoldati;

7. Le guardie de'dazii indiretti, delle amministrazioni sanitarie, le guardie campestri e forestali.

Art. 8. Non sono ammessi a far parte della Guardia Nazionale:

1.° I condannati a pene criminali;

2.° I condannati irrevocabilmente a pene correzionali per *furto*, frode, falsità, calunnia, falsa testimonianza, attentato al pudore, fallimento semplice, o sottrazione commessa nella qualità di ufiziale o depositario pubblico.

Art. 9. Appena approvata la matricola dal Consiglio di ricognizione, sarà depositata nella cancelleria del comune o delle sezioni, ed ogni abitante del comune avrà dritto di osservarla, facendone dimanda al sindaco od all'eletto.

Art. 10. In gennajo di ciascun anno il Consiglio di ricognizione iscriverà sulla matricola i giovani, che nel corso dell'anno precedente saranno entrati nell' anno loro ventunesimo, come coloro eziandio che avranno acquistato il loro domicilio nel comune; cancellerà dalla suddetta matricola coloro che nel corso dell' anno precedente saranno entrati nell'anno loro cinquantesimoquinto, a meno che non facciano domanda di rimanervi, quelli che avranno mutato domicilio, ed i mancati alla vita.

Art. 11. Nel corso di ciascun anno il sindaco noterà al margine della matricola le variazioni provenienti: 1.° da' decessi; 2.° da' cangiamenti di domicilio; 3.° dagli atti che saranno trasmessi dalle autorità competenti, in virtù de' quali le persone indicate negli articoli 7 ed 8 avessero cessato d'essere sottoposte al servizio della Guardia Nazionale, o ne fossero escluse.

Il Consiglio di ricognizione pronunzierà, se vi ha luogo, la radiazione.

Art. 12. Tutti coloro che alla pubblicazione del presente decreto saranno entrati nell' anno loro ventunesimo, e che trovandosi nella condizione di cui all' articolo 5 non sieno ancora iscritti ne'registri della Guardia Nazionale, dovranno entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, fare la loro dichiarazione al sindaco del comune di loro domicilio per essere iscritti nella matricola.

Art. 13. I contravventori al disposto del precedente articolo.

Digitized by Google

senza giustificazione di grave impedimento, saranno puniti con la pena della detenzione, non maggiore di giorni quindici, o con la multa da ducati venti a cento, da pronunziarsi dal Giudice del circondario.

Art. 14. Stabilita la matricola, il Consiglio di ricognizione procederà immediatamente alla formazione del registro del servizio ordinario e di quello della riserva.

Art. 15. Il registro del servizio ordinario comprenderà tutti i cittadini che il Consiglio di ricognizione giudicherà poter concorrere al servizio abituale, senza grave lesione de' loro mezzi di sussistenza.

In ogni caso saranno compresi nel servizio ordinario:

1.° i militari dell'esercito che non sono in attività di servizio;

2.° gl' impiegati ed i pensionati per provvisione Sovrana.

Art. 16 Gl' individui non compresi nel registro del servizio ordinario comporranno il registro di riserva, e non dovranno essere chiamati a prestar servizio che ne' bisogni straordinarii.

Art. 17. I registri del servizio ordinario e di riserva saranno depositati nella cancelleria comunale, e chiunque li potrà osservare, previa domanda al sindaco od all' eletto della sezione.

Art. 18. La matricola ed i registri di controllo del servizio ordinario e della riserva dovranno essere compiuti entro tutto gennajo prossimo.

Nella prima settimana di febbrajo i Governatori delle provincie dovranno trasmettere al Dicastero dell' interno un elenco numerico di tutti i matricolati, ripartiti per comuni e per categorie, cioè di servizio ordinario e di riserva.

Art. 19. Con altro decreto si provvederà alle rimanenti parti dell' ordinamento della Guardia Nazionale.

Fino a quando tale ordinamento non sarà compiuto, nulla è innovato a quanto è attualmente in osservanza.

Art. 20. Sarà tuttavia in facoltà del Luogotenente generale di sospendere o disciogliere in luoghi determinati la Guardia Nazionale in tutto o in parte. In tali casi non verrà di nuovo posta in attività o riordinata, che secondo le basi del nuovo ordinamento.

Nel caso però che la Guardia Nazionale resistesse alle legali richieste delle autorità, o prendesse ingerenza negli atti delle autorità comunali, amministrative o giudiziarie, il Governatore della provincia potrà sospenderla provvisoriamente.

Non avrà questa sospensione effetto che per due mesi, quando in tale spazio di tempo non sia dal Luogotenente generale mantenuta, ovvero non sia pronunziata la dissoluzione.

Art. 21. Ogni ufiziale della milizia Nazionale che abbia ottenuto il grado per elezione, potrà sul parere del sindaco o del sotto-governatore venire sospeso dalle sue funzioni per due mesi, con decisione motivata del Governatore, presa in Consiglio di Governo, dopo che l' ufiziale sarà stato inteso nelle sue osservazioni.

La decisione del Governatore sarà immediatamente trasmessa al Dicastero dell' Interno. La sospensione potrà essere con decreto del Luogotenente generale prorogata.

Quelli poi che riconoscano la loro nomina da' Governatori, potranno da questi essere sospesi, senza altra forma, facendone immediatamente rapporto al Dicastero dell' Interno.

Art. 22. L' esecuzione del presente decreto è affidata a' Consiglieri di Luogotenenza incaricati de' Dicasteri dell' Interno e di Grazia e Giustizia.

Napoli, 14 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero dell' Interno
Firm. — D' AFFLITTO.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Istruzione Pubblica;

Visto il Decreto in data di oggi sul riordinamento del Museo Nazionale e degli Scavi di Antichità;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. È conservato nell' Uffizio di Direttore del Museo Nazionale, e Soprantendente Generale degli Scavi il Principe di S. Giorgio Spinelli.

Art. 2. Sono nominati:

Ispettore del Museo Nazionale per la Sezione di antichità figurata Teodoro Avellino, Socio Ordinario dell'Accademia Ercolanese.

Ispettore del Museo Nazionale per la Sezione di Numismatica ed Epigrafia Giulio Minervini, Socio ordinario dell' Accademia Ercolanese.

Ispettore del Museo Nazionale per la Sezione de' Monumenti della vita privata Giambattista Finati, Socio ordinario dell'Accademia Ercolanese.

Ispettore della Sezione de' monumenti del Medio-Evo Michele de Napoli, Socio corrispondente dell'Accademia di Belle Arti.

Ispettore degli Scavi di Antichità Giuseppe Fiorelli, Socio ordinario dell'Accademia Ercolanese, reintegrandolo nel medesimo ufficio altra volta esercitato, senza interruzione di servizio.

Segretario del Consiglio di Soprantendenza Felice Niccolini Socio corrispondente dell'Accademia di Belle Arti.

Conservatori di 1ª Classe: Pompeo Paderni, Pietro Monaco, Pasquale Scognamiglio, Michele Noja, Luigi Lombardini, Gennaro Dentice, Luigi Vassalli, Panfilo Serafini, Francesco Catalano.

Conservatori di 2ª Classe: Luigi Scognamiglio, Ignazio d'Alessandria, Gaetano Albertis, Alessandro Paderni, Giuseppe Mele, Salvatore Avila, Francesco Noja, Domenico Monaco, Giovanni Tucci, Vincenzo Gargiulo, Giacomo Ceci, Francesco Terrone, Camillo Lembo, Gaetano Macaluso, attuale soprannumero nella Segreteria del Museo, e Giovanni Limongi.

Disegnatore di 2.ª Classe gli attuali 2.° e 3.° Disegnatore Antonio Ala e Nicola La Volpe.

Restauratore de' vasi Paolo Sbani, in luogo di Raffaele Gargiulo promosso.

Soprastanti degli Scavi di Antichità gli attuali Custodi del Museo Nazionale Bartolomeo Cortese, Andrea Fraia, Nicola Pagano.

Custodi di 1.ª Classe degli Scavi di Antichità Salvatore di Sarno, Onofrio Gualano, Gaetano Paribelli, Pasquale di Sarno, Francesco di Sarno, Pasquale Ausiello, Andrea Santo Moretti, Ferdinando de Filippis, Giacomo Cacace reintegrato senza interruzione di servizio.

Custodi di 2.ª Classe Giuseppe de Filippis, Mauro Imparato, Vincenzo Maiorino, Raffaele di Sarno, Mariano Zotta, Ermanno Ricci, Antonio Rocco, Vincenzo Majone.

Digitized by Google

Art. 3. Sono promossi e nominati :

Controloro del Museo Nazionale Raffaele Gargiulo, attuale aiutante del Controloro e restauratore.

Uffiziali di 1.ª classe della Segreteria del Museo Nazionale Ludovico Finati e Luigi Molinari , ed Uffiziali di 2.ª classe Luigi Cassitto ed Ernesto Pesce.

Art. 4. Sono confermati nelle loro rispettive cariche e destinazioni :

Archivario della Soprantendenza Generale Giuseppe Jeaneret.

Architetti degli Scavi Gaetano Genovesi, Raffaele Campanella, Michele Ruggiero, Ulisse Rizzi e Giuseppe Settembre destinato agli Scavi di Ercolano, in luogo di Carlo Bonucci ritirato.

Disegnatore di 1.ª classe Giuseppe Abbate.

Alunni Disegnatori Carlo Sorgente e Giovanni Abbate.

I componenti dell' Officina de' restauri Antonio Calì, Gaetano della Rocca, Baldovino Trapani, Antonio Gargiulo, Pasquale Gaudiano, Raffaele Piedimonte, Luigi Piedimonte, Giovanni de Simone formatore.

Uscieri della Segreteria del Museo Luigi Gehrer e Francesco Cancellieri.

Ordinanze Giovanni Lamonea, Mattia Labanchi, Isaia Trapani, Gennaro Cautela, Pasquale lo Gatto, Raffaele Gambocci.

Inservienti Francesco Fattorosi, Raffaele Minutolo , Andrea Mannato, Giuseppe Alfonso, Salvatore Esposito, Carmine del Giudice, Girolamo Bruno, Michele Puglisi, Beniamino d' Andrea.

Oriolaio Francesco Zuaruolo.

Portinaio Vito Gaudiani.

Soprastanti degli Scavi Andrea Galella, Giacomo de Caro , Domenico Scognamiglio, Antonio Imparato.

Custodi soprannumerarii Domenico Paribelli, Giacomo Ausiello, Domenico di Sarno, Pasquale Russo, Salvatore di Sarno fu Domenico, Antonio Ausiello, Agostino Zito.

Conservatore de' dipinti Pompeiani Giuseppe Trapani.

Art. 5. È reintegrato nell' ufficio di Cappellano degli Scavi di Pompei il Sacerdote D. Paolo Cuccurullo , in luogo dell'attuale che rimane esonerato.

Art. 6. È accordato il ritiro coll' intero soldo ed averi che attualmente percepiscono , per lo stato di loro incurabile salute, a

Francesco Imparato Soprastante degli Scavi,

Severo Iannuzzi Usciere della Segreteria del Museo,

Salvatore Jannaccone Aiutante Custode.

Art. 7. Sono messi al ritiro con la pensione di giustizia , da liquidarsi a norma della legge, i Custodi del Museo Nazionale Carlo Ceci , Michele de Crescenzo , Antonio de Crescenzo , Luigi Grasso ; l' Architetto degli Scavi di Ercolano Carlo Bonucci; il Soprastante degli Scavi Gabriele Cirillo ; il Custode degli Scavi Gioacchino Paribelli ; il restauratore Gennaro Belliazzi.

Art. 8. Sono dichiarati dimissionarii da'loro Uffizii nel Museo Nazionale Gaetano Salvi ed Antonio Montefusco.

Art. 9. L'esecuzione del presente Decreto è affidata ai Consiglieri incaricati dei Dicasteri dell' Istruzione Pubblica e delle Finanze.

Napoli 7 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Cons. incaric. del Dicastero dell' Istruzione Pubblica
Firm. — R. PIRIA.

Il Cons. incaric. del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

RELAZIONE

del Consigliere del Dicastero di Polizia a Sua Eccellenza il Luogotenente Generale del Re per le Provincie Napolitane in ordine al rilascio pei passaporti all' Estero.

L' unificazione di tutti i popoli che compongono la famiglia italiana che ora così mirabilmente si compie, reca seco la natural conseguenza che eguale in ogni parte esser debba la legge, la quale si riferisce all'universale e che pel suo carattere nulla ha d' uopo da ritrarre dai costumi locali , o dal rispetto che si deve ai parziali interessi ; e tale appunto si è quella che si riferisce al rilascio dei passaporti all' Estero.

Uno essendo lo Stato , una sola forma ed un sol sistema deve seguirsi per richiedere all'Estero la tutela del cittadino. A ciò si aggiunga che a termini dell'articolo 2 del Decreto 6 novembre 1860 costitutivo della Luogotenenza del Re per le Provincie Napolitane , a questa solamente spetta il provvedere a quanto concerne gl' interessi internazionali dei privati, rimanendo in ogni altra parte intatta la competenza esclusiva del Governo Centrale.

Per tali motivi il riferente crede che sia opportuna l'immediata adozione in queste Provincie delle norme che in ogni altra parte del Regno regolano il rilascio dei passaporti, al che provvederebbe il seguente Decreto che ha il pregio di sottoporre alla firma di Vostra Eccellenza.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Polizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. Sarà immediatamente pubblicato, e dal 1.° gennaio 1861 reso esecutorio in queste Provincie Meridionali il Decreto Reale de'13 novembre 1857 (1) attualmente in vigore in ogni altra Provincia del Regno , relativo al rilascio dei passaporti per l'Estero.

Art. 2. Il rilascio dei passaporti , che nelle altre Provincie è affidato direttamente al Ministero degli Affari Esteri, avrà luogo in queste per immediazione del Dicastero di Polizia.

Art. 3. Per la Città e Provincia di Napoli , i passaporti all'Estero saranno rilasciati dal Prefetto di Polizia, e nelle altre Provincie dai Governatori.

Art. 4. I Consiglieri dei Dicasteri di Polizia e delle Finanze, ciascuno per quanto lo riguarda, provvederanno con ispeciali istruzioni all'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia
Firm. — S. SPAVENTA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Fir. — G. PISANELLI.

---

(1) Il Decreto Reale dei 13 novembre 1857 sarà pubblicato prossimamente.

Digitized by Google

RELAZIONE

del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Polizia a S. E. il Luogotenente Generale del Re nelle Provincie Napolitane, sulla organizzazione delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

La necessità di un pronto ordinamento della forza pubblica destinata a tutelare l'ordine sociale è fortemente da ognuno reclamata, ed è urgenza il provvedervi.

Caduto il Governo Borbonico che opprimeva queste provincie, cadde con esso il fittizio sistema della polizia, che ne era il precipuo appoggio, e la tutela della società fu assunta e mantenuta dal generoso e nobile contegno della Guardia Nazionale. Ben è vero che in questa Città con Decreto del 13 agosto ultimo scorso venne organizzato un Corpo di polizia, al quale doveva essere affidata la cura della pace pubblica; ma il non essere tali Guardie accasermate, soggette a disciplina stabilita dalla Legge, ed il non trovarsi nel decreto di fondazione alcuna sanzione penale che punisse i trasgressori e gli oscitanti, fu causa che tale Corpo non potesse recare que' servigi, che si doveva attendere dalla sua istituzione. Dovendosi quindi riorganizzare in queste provincie la forza di cui si ragiona, e costandomi che il presente ordinamento del medesimo Corpo nelle altre provincie settentrionali e centrali del Regno già diede utili risultati, io punto non esito a proporre all'Eccellenza Vostra, che in queste provincie meridionali venga messo in osservanza il regolamento sulle Guardie di Pubblica Sicurezza del 16 gennaio 1860, in vigore negli antichi Stati di S. M.

A tale oggetto ho l'onore di sottoporre alla di lei firma il seguente Decreto.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Polizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. Sarà immediatamente pubblicato, e reso esecutivo in queste Provincie Meridionali del Regno, il Regolamento del sedici gennaio 1860 già in vigore nelle altre Provincie Settentrionali e Centrali, col quale è stabilita la forza numerica, la disciplina e l'armamento delle Guardie di Pubblica Sicurezza, non che determinato il loro diritto alle pensioni di riposo e l'ammontare delle medesime.

Art. 2. Le Guardie di Pubblica Sicurezza sono costituite nella Città di Napoli in Compagnie.

Negli altri Capiluoghi di Provincia e Distretti sono costituite in Drappelli.

La forza di ciascuna Compagnia, e di ciascun Drappello sarà determinata dal Consigliere incaricato del Dicastero della Polizia.

Art. 3. È sospesa l'esecuzione dell'art. 9 in detto Regolamento.

Art. 4. Laddove nel Regolamento si fa menzione del Ministero dell'Interno, dovrà in queste Provincie intendersi il Dicastero di Polizia.

Art. 5. Il Comandante, Sotto-Uffiziali e Guardie di Pubblica Sicurezza hanno diritto alla retribuzione, com'è fermato nella tabella annessa al presente Decreto.

Art. 6. La retribuzione dovuta a'Sotto-Uffiziali e Guardie di Pubblica Sicurezza sarà per ora a carico dello Stato, salvo a determinare in appresso la parte che dovranno contribuirvi i Comuni in cui prestano l'opera loro.

Art. 7. Entro un mese dalla data del presente Decreto sarà disciolto l'attuale Corpo delle Guardie di Polizia formato con Decreto 13 agosto 1860. Gli individui al medesimo appartenenti potranno essere incorporati nel Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza sempre che abbiano i requisiti voluti dalla Legge Organica.

Al Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia è affidata l'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia
Firm. — S. SPAVENTA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

TABELLA

Retribuzione pei Graduati, e Guardie di Pubblica Sicurezza.

1. Comandante	L.	2000
2. Maresciallo d'Alloggio Maggiore	»	1500
3. Maresciallo d'Alloggio	»	1200
4. Brigadiere	»	1000
5. Sotto-Brigadiere	»	900
6. Appuntati (Guardia scelta)	L.	800
7. Guardia	»	720
Ai Brigadieri, Sotto-Brigadieri, Appuntati (Guardie scelte) e Guardie quando non si somministrano in natura gli oggetti indispensabili al casermaggio si corrispondono	»	40

Digitized by Google

Spese occorrenti per la formazione delle Guardie di Pubblica Sicurezza nelle Provincie Napolitane.

	RETRIBUZIONE PE' GRADUATI E GUARDIE.			SOMME PARZIALI	SOMME TOTALI
1	Comandante	L. 2000		2000	
1	Maresciallo d'Alloggio Maggiore	» 1500		1500	
10	Marescialli d'Alloggio a	» 1200	ciascuno	12000	
39	Brigadieri a	» 1000	»	39000	
89	Sotto-Brigadieri a	» 900	»	80100	
108	Appuntati Guardie Scelte a	» 800	»	86400	
820	Guardie semplici a	» 720	»	590400	
				811400	811400
	CASERMAGGIO.				
	Sopra 1068 individui a mensili 6 cadauno importa la somma di				76896
	ARMAMENTO.				
1	Carabina	L. 37 —			
1	Giberna	» 3 50			
1	Daga	» 12 —			
1	Pistola	» 16 —			
	Totale ammontare per ciascuna Guardia	L. 68 50			
	Sopra 1067 individui importa la somma di				73089. 50
	Più per sciabole pe'Marescialli, Brigadieri e Vice-Brigadieri a calcolo L. 1000				1000
	VESTIARIO.				
1	Cappotto o Gabbano di panno bleu	L. 68 —			
1	Tunica	» 40 —			
1	Pajo pantaloni di panno bigio	» 17 —			
1	Kepì con fodera di tela cerata e nappa	» 9 —			
1	Berretto	» 4 —			
2	Cravatte	» 2 40			
1	Centurino con placca	» 6 —			
1	Cordelline	» 14 —			
1	Pajo di scarpe o mezzi stivali	» 8 50			
2	Camice tela a L. 4 ciascuna	» 8 —			
2	Paia mutande a L. 4.	» 8 —			
	La totale spesa di Vestiario per ciascuna Guardia			184. 90	
	Sopra 1068 individui a L. 184. 90 per ciascuno importa la totale somma di				197473. 20
	Più per ricami, galloni e cordellini pel Comandante, per Marescialli, Brigadieri, sotto-Brigadieri e Appontati ovvero Guardie scelte, a calcolo				1500
	GRATIFICAZIONI ec.				
	Si propone per tale titolo la somma di				5000
	INGAGGIO.				
	Prima rata di ingaggio sopra 1067 individui a lire 50 per ciascuno importa la somma di				53350
	FITTI E RIPARAZIONI DELLE CASERME.				
1	Fitti annuali delle Caserme per tutte le provincie				22457
2	Riparazioni diverse a calcolo, avuto riguardo al primo impianto				10000
					1252165. 70
	Ricapitolazione.				
	Retribuzione agl'individui		L.	811400	194736
	Casermaggio		»	76896	18451. 20
	Armamento		»	74089. 50	17779. 20
	Vestiario		»	198973. 20	47750. 40
	Gratificazioni ec.		»	5000	1200
	Ingaggio		»	53350	12801. 60
	Fitti e riparazioni		»	32457	7785. 60
				1252165	300694

Digitized by Google

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Polizia;

Visto il Decreto 15 volgente sull'organizzazione delle Guardie di Pubblica Sicurezza;

Decreta

Il sig. Filippo Curletti Ispettore Generale di Pubblica Sicurezza è incaricato di organizzare le Guardie di Pubblica Sicurezza in queste Provincie meridionali del Regno.

Egli disimpegnerà pure in via provvisoria le funzioni di Comandante delle Guardie predette.

Al Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia è affidata l'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 15 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia
Firm. — S. SPAVENTA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Con Decreto di S. E. il Luogotenente Generale del Re in data di jeri, sulla proposta del Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia, è stato istituito in questa Città un Ufficio sanitario per la sorveglianza della prostituzione ed un dispensatorio gratuito per i maschi affetti da malattie veneree.

Contemporaneamente venne creato un nuovo Ospedale celtico nel locale del già ritiro delle Pentite, e posti sotto la dipendenza del Dicastero di Polizia il nuovo Ospedale e quello di S. Maria la Fede.

Con Decreto degli 8 dicembre 1860, la Cappellania Maggiore con la sua giurisdizione è provvisoriamente affidata a Monsignor F. Michele Maria Caputo, Vescovo di Ariano. Egli corrisponderà per gli affari che lo riguardano col Dicastero degli Affari Ecclesiastici.

Con Decreto del dì 13 dicembre 1860 il sig. Saverio La Monica di San Giorgio la Montagna in Principato Ultra è nominato Guardia Generale Forestale con gli averi corrispondenti.

---

17 dicembre.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Visto il Decreto de'24 settembre ultimo con cui fu instituita per la città di Napoli una Commessione per la raccolta e distribuzione di soccorsi alle classi povere, e la dimissione offerta dei componenti della Commessione medesima nominati col Decreto suddetto;

Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero dell'Interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza:

Decreta

Art. 1. È instituita una novella Commessione composta de'signori:

Giuseppe Colonna Sindaco, Giuseppe Pica, Luigi Rossi Ferdinando Salvadore Dino, Duca di Cabballino, Federico Raffaeli, Vincenzo de Monte, Errico Berardi, Nicola Nisco, Ferdinando Fonseca, Cesare Pirrò, Eduardo Pancrazio, Francesco Russo.

Art. 2. La somma di ducati settantamila, posta col mentovato Decreto a disposizione della cessata Commessione, passa a disposizione della nuova Commessione, la quale, tenuta ragione dei ducati ventimila già sborsati, riceverà dalla Finanza i residuali ducati cinquantamila, per erogarli tutti a norma del ripetuto Decreto del 24 settembre.

La Finanza si rivalerà della indicata somma per metà dai beni incamerati del soppresso ordine dei Gesuiti, e per metà dai beni incamerati di Casa Reale.

Art. 3. L'esecuzione del presente Decreto è affidata ai Consiglieri incaricati dei Dicasteri dell'Interno e delle Finanze.

Napoli 16 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigl. incaric. del Dicastero dell' Interno
Firm. — D' AFFLITTO.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Con Decreto de'9 dicembre 1860 si accorda un assegnamento di mensuali ducati dodici su' ruoli della Tesoreria generale, a contare dal 1° gennaio 1861, alla signora Cecilia de Luna Folliero.

Con Decreto dei 12 dicembre 1860 sono nominati membri della Commessione per lo stabilimento degli asili infantili esistente con decreto del 19 scorso mese, i signori Filippo della Valle marchese di Ceppagatti, Giuseppe Miceli, e Giacinto de Pamphilis, in rimpiazzo de' signori principe di Ardore, cav. Francesco Spinelli, Gabriele Capuano, de'quali si accetta la rinunzia.

Con Decreto dei 12 dicembre 1860 sono nominati i signori Giovanni Filangieri e Luigi Rossi fu Antonio membri della Commissione esistente con decreto del 19 novembre corrente anno per attendere di accordo col Municipio allo effettivo e pronto istallamento in Napoli di una Cassa di risparmio, in rimpiazzo dei signori marchese Augusto La Greca e Michele Persico, dei quali si accetta la rinunzia.

Con Decreto del 14 dicembre 1860 vien prescritto che il numero degli amministratori del real Albergo de'poveri sarà di cinque, cioè di un Soprintendente, e di quattro Governatori; si nominano il barone Rodrigo Nolli a Soprintendente, ed i signori Elia della Croce, Carlo Telese, Alessandro Calenda e Nicola Sagariga a Governatori dell'Albergo medesimo, e si accetta la rinunzia presentata dai signori Antonio Ranieri e Michele Persico, il primo dalle funzioni di Soprintendente, il secondo da quelle di Governatore, rimanendo discaricato il signor Giuseppe Moccia dalle funzioni di amministratore del medesimo stabilimento.

Con Decreto de'14 dicembre corrente è autorizzata nel comune di Secondigliano la riscossione della sovrimposta di un

Digitized by Google

carlino addizionale alla fondiaria per provvedersi alla ricostruzione della Chiesa parrocchiale, da cessare quando sarà realizzata la cifra all' uopo bisognevole, giusta la deliberazione decurionale de'9 aprile 1858.

Con Decreto della data stessa de'14 dicembre i signori Duca di Atri Luigi Acquaviva, Consigliere Luigi Grisolia e Giuseppe Martinelli sono nominati, il primo soprintendente, e gli altri due Governatori della Real Santa Casa degl'Incurabili, in vece de' signori Cav. Luigi Terzi, Francesco Nicolini, Francesco Guerrera e Conte Michele Gaetani, de' quali si accettano le rinunzie, il primo da Soprintendente, e gli altri da Governatori del luogo medesimo.

Con Decreto de' 14 dicembre 1860 sono ritirati con la pensione di giustizia il signor Giuseppe Luciano Cancelliere della G. Corte criminale in Lecce, e il signor Giuseppe Scarpetta Sostituto Cancelliere alla Gran Corte criminale in Trani. E con lo stesso Decreto il signor Giuseppe Barletti, Sostituto Cancelliere alla Gran Corte criminale in Lecce, è nominato Cancelliere alla Gran Corte criminale istessa in luogo di Luciano: e il signor Raffaele Piancone impiegato nella Cancelleria della Gran Corte criminale in Trani è nominato Sostituto Cancelliere presso il detto collegio, in luogo di Scarpetta.

E con altro Decreto de' 14 dicembre 1860 il signor Giovanni Avossa, Avvocato generale alla Corte Suprema di giustizia in Napoli, lasciando a sua richiesta tal carica, è nominato Consigliere nel medesimo collegio, in luogo del signor Gaetano Giardini defunto.

Con Decreto de' 15 dicembre 1860 si conferisce al Sacerdote Gusmano Sagarriga Visconti il canonicato vacato nella real Basilica di S. Nicola di Bari per morte di D. Pietro Milella.

Con Decreti del dì 17 decembre 1860 D. Nazario Colaneri uffiziale di ripartimento del Dicastero di Grazia e Giustizia è, a sua richiesta, per motivi di salute, messo al ritiro. Egli riceverà la pensione uguale all' intero soldo di cui ora gode; e gli è conceduto il grado di giudice di G. C. civile.

Sono messi al ritiro con la pensione di giustizia i seguenti uffiziali del Dicastero medesimo: Michele Bianchini uffiziale di carico, Antonio Assante e Marcello Milani uffiziali di 1.ª classe con gli onori di uffiziale di Carico Salomone Peluso e Raffaele Bartolomucci uffiziali di 1.ª classe.

Sono dichiarati dimissionarî i signori Duca Carlo de Rosa e Pasquale Prato, il primo uffiziale di terza classe, ed il secondo uffiziale soprannumerario.

Il signor Carlo Capomazza, Vice Presidente del Tribunale civile di Napoli, è nominato Giudice di G. C. criminale, ed è destinato ad esercitare le funzioni di uffiziale di Ripartimento per gli affari personali nel mentovato Dicastero.

Sono nominati nel Dicastero medesimo il Professore Francesco Pepere ad uffiziale di Carico col soldo mensuale di duc. 70;

I signori Giuseppe Marchianò e Mario Schiavone ad uffiziali di prima classe col soldo di ducati 45 al mese per ciascuno.

Il signor Giovanni Ricciardi ad uffiziale di seconda classe col soldo di ducati 35 mensuali, ed

il signor Alberto Tucci ad uffiziale soprannumerario co soldo di ducati 15 al mese.

VITTORIO EMMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME, DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ecc. ecc. PRINCIPE DI PIEMONTE, ecc. ecc. ecc.

Veduti gli articoli 134 e 146 della legge del 13 novembre 1859 e l'annessavi tabella n.° 2;

Sulla proposizione del Ministro dell' Interno abbiamo approvato ed approviamo l'annesso Regolamento d' ordine Nostro vidimato dal Ministro dell' Interno, col quale rimane provveduto a stabilire la forza numerica, la disciplina, l'armamento delle Guardie di Pubblica Sicurezza, nonchè determinato il diritto alla pensione di riposo per le medesime, e l'ammontare delle pensioni.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Torino il 16 gennaio 1860.

VITTORIO EMMANUELE.

(Luogo del Sigillo).

V. Il Guardasigilli

G. B. CASSINIS.

U. RATTAZZI.

REGOLAMENTO.

CAPO I.

COSTITUZIONE E FORZA DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DIVISA, ARMAMENTO E PENSIONI DI RIPOSO.

Art. 1. Le Guardie di Pubblica Sicurezza sono costituite in compagnie nelle città di Torino, Milano e Genova.

Negli altri capi-luogo di Provincia e di Circondario sono costituite in *drappelli*.

La forza di ciascuna compagnia e di ciascun drappello sarà *determinata* dal Ministro dell' Interno.

Art. 2. La nomina dei Comandanti di compagnia ha luogo per Decreto Reale, sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Art. 3. Le promozioni al grado di Maresciallo d'alloggio ed a quello di Brigadiere hanno luogo per decreto del Ministro dell'Interno.

Niuno potrà essere nominato Maresciallo d'alloggio se non ha servito due anni intieri con distinzionenel grado di Brigadiere.

Nessuno sarà promosso Brigadiere se non ha servito con distinzione almeno diciotto mesi come Sotto-Brigadiere.

Art. 4. Le promozioni al grado di Maresciallo d'alloggio ed a quello di Brigadiere saranno, nella conformità stabilita dall'articolo precedente, regolate sull'intera forza dei graduati del Corpo, senza distinzione di compagnia e di drappello, tenuto conto del merito, dei servigi, dell'anzianità, e delle proposte dei Governatori.

Art. 5. Le promozioni al grado di Sotto-Brigadiere e di Appuntato avranno luogo per decreto del Governatore, sulle proposte degli Intendenti e dei Questori.

Queste promozioni potranno seguire:

Al grado di Sotto-Brigadiere fra gli Appuntati della compagnia o drappelli della Provincia.

Al grado di Appuntato fra le Guardie egualmente della compagnia o drappelli della Provincia, le quali contino un servizio in tali qualità di mesi diciotto almeno, senza che sieno state punite più di una volta in via disciplinare.

Art. 6. Le nomine a Guardie di Pubblica Sicurezza saranno effettuate per decreto del Governatore della Provincia, in conformità dell'art. 5. alinea, della legge 13 novembre 1859.

Art. 7. Per aspirare al posto di Guardia di Pubblica Sicurezza, l'individuo deve comprovare:

1.° Di aver compiuti 24 anni di età, e di non oltrepassare i trentadue;

Digitized by Google

2.° D'avere l'altezza almeno di 1630 millimetri;

3.° Di saper leggere e scrivere;

4.° D'essere sano e robusto;

5.° D'essere celibe, o vedovo senza prole;

6.° La sua onesta condotta, e di non aver subite condanne criminali o correzionali.

Art. 8. Il Ministro dell'Interno potrà derogare al prescritto del n.° 1 dell'articolo precedente a favore d'individui che abbiano già prestato servizio allo Stato.

Lo stesso Ministro potrà pure derogare al prescritto del n.° 5 dello stesso articolo se il richiedente, ammogliato o vedovo con prole giustifica ch'egli, o la moglie, od i figli, o tutti insieme posseggono mezzi sufficienti per provvedere al decoroso sostentamento della famiglia indipendentemente alla paga di Guardia.

Art. 9. Colui che riunendo le condizioni, di cui agli articoli precedenti, sarà accettato nelle Guardie di Pubblica Sicurezza, s'intenderà ammesso per tre mesi in via d'esperimento.

Art. 10. La Guardia di Pubblica Sicurezza che nell'intervallo di esperimento è riconosciuta idonea al servizio, deve poscia contrarre una ferma di anni sei.

A titolo d'ingaggiamento ciascun graduato o guardia, ad eccezione dei Comandanti di compagnia, ha diritto ad un premio di lire cento cinquanta.

Questo premio sarà portato in ragione di un terzo in lire cinquanta sul libretto di deconto della Guardia all'atto del suo ingaggiamento come fondo di massa.

Gli altri due terzi saranno portati come sopra sul libretto al cominciare d'ogni successivo biennio.

Art. 11. Se il graduato o la guardia sia autorizzata per motivi a lui particolari a cessare dal servizio prima d'aver compiuta la ferma, o se sarà espulsa, deve restituire le rate d'ingaggio percepite.

Art. 12. La divisa e gli oggetti di piccolo corredo dei graduati e Guardie sono determinati dall'annessa tabella n. 1.

La pure annessa tabella n. 2 stabilisce il loro armamento.

Art. 13. Le paghe dei Comandanti, degli altri graduati e delle Guardie sono stabilite dalla tabella n. 2 annessa alla legge del 13 novembre 1859.

Alle Guardie, durante l'intervallo dei tre mesi di esperimento, sarà fatta sulle paghe la ritenuta mensile del sesto.

Questa ritenuta continuerà anche dopo l'accettazione definitiva, seguita la ferma, fino a che la Guardia abbia un fondo di massa di lire 150, non computato quello derivante dalle quote d'ingaggio

Art. 14. I Comandanti, gli altri graduati e le Guardie hanno diritto a far valere i loro titoli alla pensione di riposo per anzianità, e per infermità o ferite incontrate per ragione del servizio.

Art. 15. L'anzianità dà diritto al *minimum* della pensione stabilita secondo i gradi dell'annessa tabella n. 3 dopo 25 anni di servizio.

Ogni anno ulteriore di servizio dà diritto ad aumento della pensione nelle proporzioni fissate dalla stessa tabella.

Art. 16. Nel computare gli anni di servizio, si terrà conto anche di quello prestato precedentemente nell'armata nazionale od in qualche amministrazione dello Stato, purchè non sia stato interrotto per due anni consecutivi.

Art. 17. I pensionati per anzianità, potranno mediante congruo compenso essere assegnati a servizio sedentario negli uffizi di Pubblica Sicurezza.

Art. 18. Il graduato e la Guardia espulsa dal Corpo, ovvero arruolata nel Corpo-franco, perde il diritto alla pensione di riposo.

Art. 19. Le ferite ricevute in servizio, e le infermità contratte per causa e fatto del servizio, danno un diritto immediato alla pensione di riposo, se hanno reso l'individuo inabile a continuare ed a riassumere più tardi il servizio.

Art. 20. Consimili ferite od infermità se tolgono assolutamente al graduato od alla Guardia ogni mezzo di provvedere col lavoro al proprio sostentamento, danno diritto al *maximum* della pensione aumentato della metà.

Se gli rendono appena arduo e difficile l'uso dei mezzi necessari a conseguire modo di sussistere, danno diritto al *maximum* della pensione.

Art. 21. Le ferite e le infermità meno gravi, ma che rendano inabile l'individuo a proseguire il servizio, gli fanno diritto al *minimum* della pensione.

Se l'individuo già avesse diritto alla pensione per anzianità, gli competerà l'aumento in ragione di cinque anni di più di servizio, trovandosi egli nel caso preveduto dall'alinea precedente.

Art. 22. Le pensioni alle vedove od agli orfani saranno regolate a norma delle leggi civili sulle pensioni.

Però alla vedova od agli orfani del graduato o Guardia morto in conseguenza di ferita o di infermità contratta in servizio comandato e per causa dello stesso servizio, competerà a titolo di pensione la metà di quella che avrebbe spettato al defunto, per ragione d'anzianità, qualunque sia stata la durata del suo servizio.

CAPO II.

DISPOSIZIONI DI DISCIPLINA.

Art. 23. Le Guardie di pubblica Sicurezza saranno possibilmente accasermate.

Art. 24. I graduati e le Guardie non possono contrarre matrimonio senza autorizzazione del Ministero dell'Interno.

Questa autorizzazione non sarà mai concessa, salvo mediante la giustificazione prescritta dall'art. 8. alinea.

Art. 25. Le Guardie ogni mese saranno passate in rivista.

La rivista si compie a cura dei Comandanti di compagnia in Torino, Milano e Genova, ed a cura dei Marescialli d'alloggio nelle altre località ove hannovi questi graduati.

Per gli altri drappelli la rivista sarà passata dal delegato di pubblica sicurezza, che ne sarà incaricato dall'Autorità politica.

Oggetto della rivista sarà di constatare la presenza delle Guardie e lo stato della tenuta, degli oggetti di corredo e delle armi.

Copia dei relativi rapporti sarà dai Governatori trasmessa al Ministero.

Art. 26. Il Governatore potrà ordinare il cambio di residenza nella provincia ai Brigadieri, Appuntati o Guardie.

Art. 27. Il Questore o l'Intendente potrà accordare a'graduati ed alle Guardie licenza o congedo per un termine non maggiore di giorni otto.

Spetta al Governatore, sul rapporto del Questore o dell'Intendente, il concedere congedi o licenze per un termine maggiore.

Art. 28. I Comandanti di compagnia e quelli di drappello debbono sorvegliare a tutti i rami del servizio, e particolarmente sulla condotta dei subordinati e sull'esatto adempimento de'loro doveri.

Art. 29. I doveri dei graduati e delle Guardie consistono specialmente:

1.° Nello eseguire tutte le parti di servizio ed incumbenze che loro saranno affidate;

2.° Nelle girate e pattuglie di giorno e di notte pel mantenimento dell'ordine pubblico;

3.° Nel vegliare all'osservanza delle disposizioni della legge 13 novembre 1859 sulla Pubblica Sicurezza e specialmente degli articoli 14, 20, 21, 22, 25 alinea, 43, 52, 58, 59, 60, 121, 122, non che sugli oziosi, vagabondi, mendicanti, persone sospette, e sulle donne di mal affare;

4.° Nello accorrere e prestare opera od aiuto efficace in occasione d'incendi od altri sgraziati avvenimenti, e nello assistere in caso di pericolo le persone che ne richiedono l'intervento;

5.° Nel far opera per riunire gli animi e comporre dissidi, massime allo scopo di ovviare scandali e disordini.

Digitized by Google

Art. 30 Nell'adempimento di questi doveri deve il graduato o la Guardia far prova di zelo e di accorgimento, serbare contegno moderato e forme cortesi.

Nelle loro relazioni con chicchessia, si comporteranno coi modi i più urbani, e non useranno la forza salvo in caso di assoluta necessità.

Art. 31. Conformemente al prescritto dell'art. 7 della legge 13 novembre 1859 sulla Pubblica Sicurezza, debbono le Guardie consegnare rapporto all'Autorità politica delle loro operazioni e del risultato delle loro investigazioni.

Questi rapporti dovranno esporre le cose con chiarezza e sincerità, ed essere firmati dagli agenti a cui incumbe di compilarli.

Art. 32. Le azioni segnalate di coraggio, la capacità congiunta ad una costante condotta regolare, ed i servizi distinti saranno titolo di preferenza in occasione di promozioni.

Il Ministero dell'Interno potrà anche rimunerare i graduati e le Guardie, sulla proposizione dei Governatori, con istraordinarie gratificazioni.

Gli uni e le altre avranno diritto anche a premii in numerario da essere ripartiti in parti proporzionali fra gli operanti.

Art. 33. Il graduato e la Guardia che per servizio comandato deve pernottare fuori della ordinaria residenza, ha ragione ad una indennità di trasferta, se graduato di lira 1. 50, se semplice Guardia di L. 1.

Art. 34. Le infrazioni alla disciplina saranno punite:

Cogli arresti in caserma.

Cogli arresti nella sala di disciplina.

Cogli arresti nella sala di disciplina a pane ed acqua.

Le infrazioni alla disciplina commesse da graduati danno anche luogo alla loro sospensione o degradazione.

Art. 35. Gli arresti in caserma, gli arresti alla sala di disciplina non possono eccedere i cinque giorni.

Gli arresti in sala di disciplina a pane ed acqua non possono durare meno di due giorni, nè più di quindici.

Art. 36. Il Comandante di compagnia, il Maresciallo d'alloggio, il Brigadiere od il Comandante di drappello possono infliggere gli arresti in caserma o nella sala di disciplina, riferendone all'Intendente od al Questore. Gli arresti in sala di disciplina a pane ed acqua saranno inflitti dall'Intendente o dal Questore.

Ma se la punizione per ragione della gravità della mancanza abbia a protrarsi oltre cinque giorni, l'Intendente od il Questore ne riferirà al Governatore, il quale solo ha diritto d'infliggere il *maximum* del castigo.

Art. 37. La sospensione del graduato per mancanze disciplinari potrà essere pronunziata dall'Intendente o dal Questore, riferendone al Governatore che ne determina la durata.

La sospensione priva il graduato della paga e dei distintivi del grado; essa non può durare più di due mesi. Durante il tempo della sospensione, il graduato percepirà la paga di semplice Guardia e dovrà farne il servizio.

Art. 38. La retrocessione o degradazione è ordinata dal Ministro dell'Interno sulla relazione del Governatore se si tratta di Maresciallo d'alloggio o di Brigadiere.

È ordinata dal Governatore se si tratta di Sotto-Brigadiere o di Appuntato.

Art. 39. Il graduato *retrocesso* non può essere ripristinato nel grado, che dopo sei mesi almeno di condotta irreprensibile.

Art. 40. Il graduato o la Guardia deve assoggettarsi alla punizione, e quando l'abbia scontata, se la crede ingiusta o non meritata, può indirizzare la sua rappresentanza al superiore.

Art. 41. Sono punite cogli arresti in caserma o cogli arresti nella sala di disciplina secondo le circostanze:

L'inesattezza, la mancanza di buona volontà, la pigrizia, l'incuria nella conservazione del vestiario o delle armi;

Il mal garbo, i propositi ingiuriosi verso un subalterno, ed ogni abuso anche lieve di autorità a suo riguardo;

La negligenza nel rendere conto ai superiori delle mancanze dei subalterni.

Art. 42. Sono puniti cogli arresti in sala di disciplina e cogli stessi arresti a pane ed acqua secondo le circostanze:

La violazione degli arresti in caserma;

Ogni cattivo proposito ed ogni atto meno rispettoso verso i superiori;

Il giuoco;

Il contrarre debiti, senza avere mezzi straordinari per estinguerli;

L'ubbriachezza;

L'assenza non autorizzata;

La vendita del vestiario o delle armi;

L'ingiustizia coi subalterni;

L'intolleranza, i modi brutali verso chicchessia;

E generalmente ogni consimile mancamento alla disciplina;

La recidiva nelle mancanze enunciate nell'articolo precedente.

Art. 43. Le punizioni disciplinari saranno annotate in apposito registro.

Art. 44. Le mancanze sovra enumerate commesse dal Comandante di compagnia, o da un Maresciallo d'alloggio, daranno luogo, secondo la gravità delle circostanze, alla loro punizione:

Cogli arresti in casa da tre a dieci giorni;

Colla sospensione per un tempo non maggiore di due mesi.

La sospensione del Comandante o del Maresciallo ha per effetto di privarlo, durante la medesima, della metà della paga, e con obbligo a lui di soddisfare a quegli altri uffici che gli saranno assegnati dall'Autorità superiore.

Art. 45. Gli arresti in casa potranno essere inflitti dall'Intendente o dal Questore.

Il solo Governatore potrà sospendere il Comandante ed il Maresciallo, determinando la durata delle sospensioni.

Art. 46. In ogni capo-luogo di Provincia avrà sede un *Consiglio di disciplina* composto come infra:

Del Vice-Governatore o del Questore, presidente;

Di due Consiglieri di Governo estratti a sorte;

Dell'Ispettore di Questura o del Delegato centrale di Governo;

Un Impiegato di Segreteria del Governo o della Questura a ciò designato compirà le funzioni di Segretario.

Art. 47. Sul rapporto dell'Intendente o del Questore, il Governatore determinerà che abbiano ad essere sottoposti a Consiglio di disciplina:

I graduati o le Guardie che senza autorizzazione si saranno allontanati dal posto e non vi saranno rilornati entro ore quarantotto;

Il graduato o la Guardia che si troverà in uno dei casi previsti dall'art. 10 della legge del 13 novembre 1859;

Il graduato o la Guardia che abbia violato il segreto;

Il graduato o la Guardia recidivi nel disordine e nel mal esempio, riputati incorreggibili con sole punizioni disciplinari.

Art. 48. Il Consiglio prenderà cognizione dello stato dei servizi, delle azioni di merito, e delle mancanze e delle punizioni disciplinari; del rapporto sui fatti per cui si sottopose a Consiglio di disciplina il graduato o la Guardia; e sentito l'incolpato nelle sue difese, e assunte quelle informazioni che stimerà ancora opportune, emetterà le sue determinazioni.

Art. 49. Il Consiglio di disciplina può determinare:

Che l'incolpato sia detenuto nella sala di disciplina del Capoluogo di Provincia a pane ed acqua sino a giorni 20 (venti);

Che sia arruolato nei Cacciatori-franchi per terminare la ferma contratta;

Che sia espulso.

Art. 50. Spetta al Governatore di approvare le determinazioni del Consiglio di disciplina, che infliggono gli arresti in sala di disciplina a pane ed acqua.

Digitized by Google

Lo approvare o non, od il modificare le determinazioni per lo arruolamento nei Cacciatori-franchi, o per la espulsione è riservato al Ministero dell'Interno.

In caso di espulsione, potrà lo stesso Ministro determinare che l'espulso debba allontanarsi per a tempo dalla città in cui prestava servizio come Guardia, facendo, se occorre, a tal uopo anche impiegare la forza.

Art. 51. Se contro un graduato od una Guardia sia spiccato mandato di cattura come imputato di reato punibile con pena del carcere o maggiore, il Governatore pronuncierà la sospensione sin visto l' esito del processo.

La condanna alla pena del carcere od altra maggiore trae seco di pien diritto l'espulsione del condannato.

Art. 52. Il graduato o Guardia che senza autorizzazione preventiva del Ministero dell'Interno contrae matrimonio, sarà senz'altro espulso.

Art. 53. Sono applicabili ai graduati ed alle Guardie di pubblica sicurezza le disposizioni degli articoli 11 e 12 della legge del 13 novembre 1859.

TABELLA N. 1.

Vestiario, ed armamento delle Guardie di Sicurezza pubblica.

Comandante.

Tunica — Di panno turchino, abbottonata sul davanti a due righe, con nove bottoni di composizione bianchi, bombati, uguali a quelli dei Reali Carabinieri. — Paramani quadrati e colletto alto, aperto sul davanti, dello stesso panno, fioraggio doppio tessuto in argento al colletto della tunica alle due estremità.

Pantaloni — Di panno bigio, con filetto bleu celeste (pistagne).

Kepi — Di feltro finissimo, con imperiale e visiera di cuoio nero inverniciato, con bordo pure nero ed inverniciato, adorno ai quattro lati di una pistagna d'argento — Galloncino d' argento (secondo il grado) — Coccarda nazionale tessuta in seta — Cappietto d'argento — Stemma d'argento — Nappa d'argento — Tela incerata pel cattivo tempo.

Berretto — Di panno turchino simile a quello della Tunica, con cordoncino di panno bleu celeste ai quattro lati; soggoli e visiera di cuoio verniciate, con stemma reale in argento sul davanti; e con cordoncino d'argento (secondo il grado) all' estremità e tutto attorno.

Cravatta — Di lana nera con fibbia, orlo bianco all' estremità superiore

Guanti — Di pelle bianca.

Gabbano — Di panno turchino simile a quello della Tunica, con cappuccio, con cintura di friggia, foderato in tessuto lana nera.

Cordelline — D'argento della lunghezza di due metri, *con spallina* (1) *intrecciata*, dalla quale pendono tre cordoni che cingono il braccio sinistro, e tre fiocchi, uno sopra e gli altri due sotto, attaccati a due piastre intrecciate d'argento, che adornano la parte sinistra dello stomaco; dalla spallina pende un cordone in quattro, che passando intorno al collo, passa pure davanti lo stomaco e viene a fermarsi ai bottoni della Tunica (a quelli superiori).

Spalline — Secondo il grado (se ha grado d' Uffiziale d' Armata).

Cinturino — Di cuoio nero verniciato, e come quelli della truppa di linea, trapuntato di seta rossa, e con placca d'ottone surmontata da uno stemma d'argento, sul quale è scritto *Sicurezza Pubblica* (S. P.)

Spada — Come gli Uffiziali di linea.

Maresciallo d' Alloggio.

Tunica — Come quella del Comandante — Le lettere S. P. intrecciate in ricamo d'argento alle due estremità del colletto.

Pantaloni — Lo stesso di quelli del Comandante, ma senza pistagne.

Kepi — Come sopra, adorno ai quattro lati di cordoncino in seta bleu ed argento — Nappa in seta bleu ed argento misti.

Berretto — Lo stesso di cui sopra, ma senza cordoncino d'argento all'estremità inferiore.

Cravatta, *Guanti*, *Gabbano* } Come sopra, e così per tutta la compagnia o drappello.

Cordelline — Come sopra, intrecciate di un filo in seta bleu.

Cinturino — Di cuoio vacca verniciato nero, e trapuntato di seta rossa, con placca pari a quella del Comandante.

Spada — Conforme a quella del Maresciallo d'alloggio dei Reali Carabinieri — Con dragona dello stesso grado.

Brigadiere.

Tunica — Conforme a quella del Maresciallo, ma con numero alle estremità del colletto — Galloni doppi, uno a due righe, ed uno ad una sola riga, cuciti traversalmente al disopra del paramano della tunica in argento.

Pantaloni, *Berretto* } Come quelli del Maresciallo d'alloggio, e così per tutta la compagnia o drappello.

Kepi — Di feltro, con imperiale, visiera e bordo di cuoio verniciati nero, adorno ai quattro lati di pistagna bleu — Galloncino d' argento ad occhi di pernice, all'imperiale — Coccarda nazionale, cappietto e stemma in argento, nappa rotonda, di lana di colore bleu — Tela incerata pel cattivo tempo — e soggoli di cuoio verniciato nero con fibbietta.

Cordelline — Di seta bleu, della stessa forma di quella del Maresciallo, frammischiate di due fili d'argento, e di fiocchi d'argento.

Cinturino — Come quello del Maresciallo d'alloggio, e così per tutta la compagnia o drappello.

Sciabola — Lunga da foriere, meno il pugnale, il quale è composto come quello dei Guardarmi delle Regie fortezze, con dragona uguale a quella dei Brigadieri dei Reali Carabinieri.

Sotto-Brigadieri.

Tunica — Come quella del Brigadiere, con numeri al colletto, e con un solo gallone in argento a due righe sul paramano.

Kepi — Uguale a quello del Brigadiere.

Cordelline — Le stesse che del Brigadiere, ma i fiocchi saranno solo per un quarto frammischiati di fili d'argento.

Sciabola — La stessa del Brigadiere, senza dragona.

Appuntato — (*Guardia Scelta*).

Tunica — Come sopra, con un galloncino d' argento attorno al colletto, ed all'estremità degli angoli il numero d'argento.

Kepi — Come quello del Sotto-Brigadiere, con galloncino in seta bleu.

Cordelline — Dello stesso modello di cui avanti — Ma tutte di seta bleu.

Daga.

Guardia.

Tunica — Come l'Appuntato, coi numeri pure tessuti in argento.

Cordelline, *Kepi*, *Daga* } Come l'Appuntato.

Piccolo corredo.

3. Camicie.
3. Paia mutande.
3. Paia mezze calze di filo.
2. Paia mezzi stivali.
1. Libretto.

(1) *Avendo le spalline da Uffiziale, questa spallina non fa d' uopo.*

Digitized by Google

1. Spazzola per abito.
1. Idem da scarpe.
1. Idem da testa.
1 Idem da bottoni.
1. Pettine.
1. Pettinetta.
1. Lustrino di legno per bottoni.
1. Turacciolo per la carabina.
1. Lisciatoio di bufalo per pulire la carabina.
1. Cacciacamminetto.
1. Cacciavite.
1. Spillo per camminetti.
1. Copricamminetto di bufalo.
2. Guardavitoni idem.
1. Monta piastre.
1. Cavastraccio per carabina.
1. Idem per pistola.
1. Pacco di cartucce a palla per carabina.
1. Pacco idem per pistola.
1. Scatola di latta per riporvi il lucido.
1. Baule o cassa ferrata per ciascuno, con serratura e chiave per riporvi i loro oggetti di vestiario e biancheria.

TABELLA N. 2.

Armamento.

Carabina — Guernita in ottone.

Baionetta — Con fodero di cuoio, uncino di ferro, cappa e puntale di ottone.

Cinghia — Per la carabina, di bufalo bianco con fibbia e bottoncino di ottone.

Pistola — Una per ciascuna Guardia, con canna della lunghezza di centimetri 11 1|2, col calcio guernito in ottone.

Giberna — Con coperchio verniciato, sopra del quale una granata di pakfond.

TABELLA N. 3.

Delle pensioni ai Graduati e Comuni del Corpo delle Guardie di pubblica Sicurezza.

GRADO.	PENSIONE a 25 anni di servizio.	AUMENTO annuo per ogni anno eccedente li 25.	MAXIMUM.
Comandante . . . . L.	920	24 »	1.200 »
Maresciallo d'alloggio. »	650	17.50	912.50
Brigadiere. . . . . »	540	15 »	840 »
Sotto-Brigadiere. . . »	350	9 »	485 »
Appuntato . . . . . »	260	7.50	372.50
Guardia. . . . . »	220	7.50	350 »

Torino il 16 gennaio 1860.

D' ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
U. Rattazzi.

VITTORIO EMMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOJA E DI GENOVA, ec. ec.,
PRINCIPE DI PIEMONTE ec. ec. ec.

Visti gli articoli 6 e 7 della Legge 19 luglio 1857 approvativa del Bilancio per l' anno 1858;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro per gli Affari Esteri, e di concerto coi Ministri per gli Affari dell' Interno, delle Finanze, della Guerra e Marina;

Noi abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. I passaporti sono dati in nome del Re;

Nell' interno, dal Ministero per gli Affari Esteri e per sua delegazione dagli Uffizii d' Intendenza in ogni Capo-luogo di Provincia, o dai Delegati di pubblica Sicurezza che ne abbiano speciale incarico in altre Città;

All' estero, dagli Agenti Diplomatici Capi di missione, dai Consoli Generali e dai Consoli.

Art. 2. Il passaporto deve contenere l' indicazione del luogo di nascita, del nome, cognome, domicilio, qualità o professione della persona cui è concesso, i contrassegni e la firma di essa, o l' indicazione d' illetterato per le persone che non sanno scrivere; infine il luogo di destinazione.

Il passaporto è valido per un anno.

Art. 3. Il passaporto viene concesso sulla personale conoscenza o sulla presentazione di un *nulla osta* per parte dell'Autorità di pubblica Sicurezza.

I Sindaci, qualora vi esista legittima causa, potranno fare direttamente domanda di passaporti a favore d'individui abitanti o di passaggio nel loro Comune rispettivo, e da loro personalmente conosciuti.

Questa domanda dovrà specificare i motivi che la consigliano, e contenere tutte le altre indicazioni prescritte nell'articolo secondo.

Il passaporto verrà trasmesso al Sindaco per essere da lui consegnato al richiedente dopochè questi vi avrà apposta la sua firma.

Art. 4. Gli Impiegati civili e militari in attività di servizio od in aspettativa, i Tesorieri od Impiegati contabili della Comunità delle Opere pie o di altri Corpi morali, posti sotto la dipendenza governativa, gli interdetti, i minori non abilitati, le persone soggette alla patria potestà che non abbiano compito il 25.° anno d'età, e la moglie non legalmente separata, per ottenere il passaporto dovranno anche far fede, in modo che ne provi la verità, del consenso dato dal rispettivo Capo d'Amministrazione, dal tutore, padre o marito.

Art. 5. I giovani dacchè saranno entrati nel 16.° anno di età, e sintantochè non abbiano soddisfatto all' obbligo della leva, non possono ottenere passaporto per l' estero senza il consenso dell' Intendente della Provincia.

Art. 6. Quando trattisi di passaporti per le Americhe o per le Indie, i predetti giovani non potranno ottenerlo se prima non siasi prestata per loro conto una cauzione in cedole dello Stato del reddito di L. 200.

Art. 7. Le disposizioni dei due articoli precedenti non sono applicabili agli inscritti marittimi, ai quali provvede una legge speciale.

Art. 8. I militari di qualunque grado in effettivo servizio non possono ottenere il passaporto senza il permesso del Ministero di Guerra, ed i Sotto-Uffiziali e Soldati in congedo illimitato senza il permesso del Comandante di loro Provincia

Digitized by Google

Art. 9. Sulla richiesta dell' Autorità giudiziaria sarà ricusato il passaporto agli inquisiti di crimini o delitti punibili colla pena del carcere o maggiore.

Si potrà egualmente ad istanza degli interessati sospendere la concessione del passaporto alle persone contro cui esista mandato d'arresto personale per debiti o per ragioni di commercio.

In tale caso però gli interessati dovranno presentare copia autentica della relativa ordinanza d'arresto.

Le Autorità di pubblica Sicurezza potranno esigere dalle persone aventi titolo ad un passaporto da operaio ovvero ad un passaporto gratuito per causa di indigenza, ch' esse provino d' aver mezzi sufficienti per fare il viaggio fino a destinazione.

Art. 10. Sullo stesso passaporto si possono inscrivere la moglie, i figli minorenni, le figlie non maritate, e le persone di servizio del richiedente, purchè nazionali. Possono pure aver un passaporto unico un tutore coi suoi amministrati, un fratello ed una sorella colle sorelle non maritate o coi fratelli minorenni, e le sorelle conviventi insieme.

Art. 11. Non si potrà concedere passaporto agli stranieri i quali abbiano Ministri od altri Agenti del loro Governo accreditati o riconosciuti nei Regii Stati.

Agli stranieri che non abbiano rappresentante del loro Governo potrà concedersi passaporto dal Ministero degli Affari Esteri o dai Delegati nelle Provincie, in seguito a speciale autorizzazione per ogni singolo caso.

La concessione di passaporto agli emigrati politici, riconosciuti come tali dall' Autorità competente, potrà farsi dal solo Ministro degli Affari Esteri a richiesta del Ministero dell' Interno.

Rimane espressamente vietato agli Agenti Diplomatici e Consolari del Re all' estero di dare passaporti ad individui non sudditi senza prima averne ottenuta, per ciascun caso speciale, l'autorizzazione del Ministero per gli Affari Esteri.

Art. 12. Salve le speciali eccezioni autorizzate dal presente Decreto, i passaporti sono soggetti al pagamento di una tassa unica, la quale è di due sorte;

Di lire dieci e di lira una.

Sono soggetti alla tassa di lire *dieci* i passaporti che si concedono:

Ai possidenti, ai negozianti, agli esercenti una professione liberale, agli impiegati civili e militari, ed in genere ad ogni altra persona di civile ed agiata condizione.

Sono soggetti alla tassa di lira *una:*

I passaporti che si danno agli operai, ai braccianti, ai giornalieri, ai merciai ambulanti e ad ogni altra persona che, per dichiarazione della competente Autorità locale, provi di non essere in grado di sottostare alla tassa maggiore.

Art. 13. Sono esenti dalla tassa:

1.° I passaporti speciali conceduti alle persone contemplate nell' art. 3 del presente Decreto;

2.° I passaporti conceduti alle persone che viaggiano per regio servizio;

Ai sott' uffiziali e soldati che rientrano nel Regno per ragione di servizio;

Ai religiosi e religiose degli Ordini mendicanti, non che ai religiosi e religiose che prestano servizio negli ospedali;

Alle persone munite di certificati di povertà.

Il certificato di povertà dovrà essere rilasciato od autenticato da un'Autorità amministrativa.

Art. 14. I passaporti conceduti da Governi esteri o da Agenti esteri nel Regno, per aver valore nei Regii Stati saranno, salvo il disposto dell'art 19, soggetti ad una sola vidimazione di un'Autorità competente ed al pagamento di una tassa di lire 3.

Art. 15. Questa tassa verrà percepita per ogni passaporto una sola volta all'anno o dagli Agenti Diplomatici e Consolari all estero, o dalle Autorità di dogana ai confini dei Regii Stati, nell' atto stesso in cui avrà luogo la vidimazione prescritta dall'articolo precedente.

Art. 16. Vanno esenti dalla tassa stabilita coll'art. 15:

Le persone della classe indicata all' ultimo alinea dell' art. 13 che si recano ad uno stabilimento di bagni nei Regii Stati per provati motivi di salute;

Colore che per via di mare approdano ad un porto dei Regii Stati e non vi soggiornano più di ventiquattro ore ripartendo per via di mare;

I contadini che per lavori rurali vengono nei Regii Stati.

Le speciali convenzioni che già esistessero o che venissero stipulate con Governi esteri e gli usi internazionali in vigore regoleranno le esenzioni o le riduzioni di tassa per vidimazione, che a titolo di reciprocità potranno aver luogo a favore di stranieri.

Art. 17. Di regola generale, e salvi i casi speciali di cui all'art. 19, i passaporti nazionali non vanno soggetti ad alcuna vidimazione.

All'entrata nei Regii Stati, i viaggiatori nazionali o stranieri debbono presentare i loro passaporti all' Autorità di frontiera che ne accerta la regolarità.

Lo straniero è anche tenuto, in conformità delle leggi in vigore (art. 13 R. Patenti 30 ottobre 1821), di presentare il passaporto all' Autorità di pubblica Sicurezza del luogo ove prende dimora.

Art. 18. Allorchè per circostanze speciali o per mutazione di destinazione di un passaporto, venisse richiesta una vidimazione di una R. Autorità all' interno od all' estero, tale vidimazione sarà rilasciata gratuitamente, purchè siasi, quanto ai passaporti esteri, adempiuto al disposto dell' art. 16.

Art. 19. La percezione delle tasse di cui agli articoli 13 e 15, verrà indicata sui passaporti all'estero, per mano degli Agenti Diplomatici e Consolari; all' interno, per mezzo di un franco-bollo.

Art. 20. I franco-bolli sono di tre differenti colori: rosso, verde, e turchino; portando lo stemma Reale, l' indicazione della tassa e la leggenda passaporto Stati Sardi, conforme al seguente modello (1).

---

(1) *N. B.*— Per queste province, in vece della leggenda *Stati Sardi*, si porrà *Provincie Napoletane.*

Digitized by Google

Il franco-bollo di color rosso serve per la tassa di lire 10, quello di color verde per la tassa di lira 1, e quello di color turchino per la tassa di lire 3.

Art. 21. Il franco-bollo viene applicato sul passaporto nell'atto del rilascio o della vidimazione; accanto al franco-bollo ed in modo che il medesimo resti parzialmente coperto, sarà apposto il sigillo ad inchiostro o la vidimazione a mano dell'Uffizio che rilascia o vidima il passaporto.

Le esenzioni di tassa di cui agli articoli 14 e 17, saranno indicate sul passaporto colla parola *gratis* scritta nello spazio in cui dovrebb'essere apposto il franco-bollo.

Art. 22. La fabbricazione dei franco-bolli e la loro distribuzione agli Uffizii incaricati della percezione delle tasse dei passaporti sono esclusivamente riservate al Ministero delle Finanze.

Art. 23. I Ministri dell'Estero, dell'Interno, delle Finanze, della Guerra e Marina, ciascuno per quanto lo riguarda, provvederanno con ispeciali istruzioni alla esecuzione di questo Decreto, il quale avrà effetto dal 1.° gennaio 1858, abrogando ogni altra disposizione contraria.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino addì 13 novembre 1857.

VITTORIO EMMANUELE.

(Luogo del Sigillo)
V. il Guardasigilli
DE FORESTA.

C. CAVOUR.

---

18 dicembre.

Con decreto de'15 del corrente mese il sig. Oronzio Gabriele Costa è nominato Presidente dell'Accademia delle Scienze pel triennio dal 1.° gennaio 1861 al 31 dicembre 1863.

Con altro simile decreto il Commendatore sig. Giambattista Finati è nominato Presidente dell'Accademia Ercolanese di Archeologia pel triennio dal 1.° gennaio 1861 al 31 dicembre 1863.

Con altro decreto anche dei 15 corrente mese è accettata la rinunzia del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia, sig. Giuseppe Pisanelli, al posto di Consigliere ordinario di Pubblica Istruzione.

E con altro decreto della stessa data è accettata la rinunzia del sig. Giuseppe di Martino al posto di Aggiunto del Collegio Medico-Cerusico.

Con decreto de'17 dicembre 1860 il signor Nicola de Luca, Governatore della Provincia di Molise, è promosso alla seconda classe e traslocato in quella del primo Abruzzo Ultra, in luogo del signor Pasquale de Virgilii.

Il signor Pasquale de Virgilii, Governatore della Provincia del primo Abruzzo Ultra, è traslocato in quella di Benevento, in luogo del signor Carlo Torre.

Il signor Carlo Torre, Governatore della Provincia di Benevento, è traslocato in quella di Molise, in luogo del signor Nicola de Luca.

Il signor Giovanni Gemelli, Governatore della Provincia di Basilicata, è traslocato in quella di Terra d'Otranto, in luogo del signor Alfonso de Caro riservato ad altre funzioni.

Il signor Salvatore Stampacchia, Giudice di Gran Corte criminale colle funzioni di Procuratore Generale presso la Gran Corte criminale di Trani, è nominato Governatore e destinato nella Provincia di Terra di Bari, in luogo del signor Cataldo Nitti riservato ad altre funzioni.

Il signor Giuseppe Beltrani è nominato Governatore e destinato nella Provincia di Capitanata, in luogo del signor Gaetano del Giudice, di cui si accetta la rinunzia.

Il signor Federico Papa, Governatore della Provincia del secondo Abruzzo Ultra, è traslocato in quella di Basilicata, in luogo del signor Giovanni Gemelli.

Il signor Giacomo Venditti, Sotto-Governatore del Distretto d'Isernia, è nominato Governatore, e destinato nella Provincia del secondo Abruzzo Ultra, in luogo del signor Federico Papa.

Il signor Lorenzo Riola, Sotto-Governatore del *Distretto* di Nicastro, è nominato Segretario generale, e destinato nella Provincia della seconda Calabria Ultra, in luogo del signor Stefano Berni.

Il signor Stefano Berni, Segretario generale della seconda Calabria Ultra, è traslocato nella Provincia della prima Calabria Ultra, in luogo del signor Matteo Vercillo.

Il signor Matteo Vercillo, Segretario generale della Provincia della prima Calabria Ultra, è traslocato in quella di Principato Ulteriore, in luogo del signor Gaetano Cammarota.

Il signor Gaetano Cammarota, Segretario generale della Provincia di Principato Ulteriore, è traslocato in quella di Terra di Lavoro, in luogo del signor Fabrizio Ruffo.

Il signor Domenico de Blasiis, Sotto-Governatore del Distretto di Penne, è nominato Segretario generale e destinato nella Provincia di Abruzzo Citeriore, in luogo del signor Vincenzo de Innocentiis.

Il signor Vincenzo de Innocentiis, Segretario generale di Abruzzo Citeriore, ritenendo gli averi che in atto gode, è destinato a prestar servizio da Consigliere del Governo di quella Provincia.

Il signor Decoroso Sigismonti, Sotto-Governatore del Distretto di Vasto, è nominato Segretario generale e destinato nella Provincia del primo Abruzzo Ultra, in luogo del signor Emiddio Mezzopreti.

Il signor Emiddio Mezzopreti, Segretario generale della Provincia del primo Abruzzo Ultra, è promosso alla seconda

Digitized by Google

classe e tramutato in quella del secondo Abruzzo Ultra, in luogo del signor Agostino Taraschi.

Il signor Agostino Taraschi, Segretario generale della Provincia del secondo Abruzzo Ultra, è nominato Sotto-Governatore, e destinato nel Distretto di Vasto, in luogo del signor Decoroso Sigismonti.

Il signor Raffaele de Novellis è nominato Sotto-Governatore, e destinato nel Distretto di Penne, in luogo del signor Domenico de Blasiis.

Il signor Gennaro Bascone, Sotto-Governatore del Distretto di Melfi, è traslocato in quello di S. Angelo Lombardi, in luogo del signor Felice Catone, di cui si accetta la rinunzia.

Il signor Alfonso Rispoli, Sotto-Governatore del Distretto di Matera, è traslocato in quello di Sora, in luogo del signor Giuseppe Colucci.

Il signor Giuseppe Colucci, Sotto-Governatore del Distretto di Sora, ritenendo lo stesso grado e soldo che in atto gode, è destinato a prestar servizio temporaneamente nel Dicastero dell' Interno.

Il signor Francesco Andreotti è nominato Sotto-Governatore, e destinato nel Distretto di Nicastro, in luogo del signor Lorenzo Riola.

Il signor Angelo Santangelo, Sotto-Governatore del Distretto di Vallo, è traslocato in quello di Bovino, in luogo del signor Luigi di Gennaro.

Il signor Luigi Guerritore, già Sotto-Governatore del Distretto di Sala, è destinato in quello di Monteleone, in luogo del signor Vitaliano Trapasso messo in disponibilità.

L' Avvocato signor Raimondo Albanese è nominato Sotto-Governatore, e destinato nel Distretto d' Isernia, in luogo del signor Giacomo Venditti promosso.

Il signor Giuseppe de Cesare, Sotto-Governatore del Distretto di Gallipoli, è traslocato in quello di Brindisi, in luogo del signor Domenico Sagarriga Visconti.

Il signor Domenico Sagarriga Visconti, rimanendo rivocato il decreto del 5 settembre di questo anno col quale venne promosso a Sotto-Governatore del Distretto di Brindisi, riterrà le funzioni che non ha mai abbandonate di Consigliere del Governo della Provincia di Bari.

L' Avvocato signor Luigi Bozzi è nominato Sotto-Governatore, e destinato nel Distretto di Taranto in luogo del signor Salvatore Stampacchia.

Il signor Luigi Sicardi, già Sotto-Governatore del Distretto di Campagna, è destinato in quello di Paola, in luogo del signor Michele Perez riservato ad altre funzioni.

Il signor Cesare de Martinis è nominato Sotto-Governatore, è destinato nel Distretto di Ariano, in luogo del signor Eduardo Grella, di cui si accetta la rinunzia.

Il signor Giuseppe Giannelli, Sotto-Governatore del Disretto di Pozzuoli, è promosso alla seconda classe, e destinato in quello di Vallo, in luogo del signor Angelo Santangelo.

Il signor Fabrizio Ruffo, Segretario generale di Terra di Lavoro, è nominato Sotto-Governatore, e destinato nel Distretto di Pozzuoli, in luogo del signor Giuseppe Giannelli.

Il signor Nicola Bruni è nominato Sotto-Governatore e destinato nel Distretto di Nola, in luogo del signor Benedetto Stragazzi, che vien messo al ritiro.

E l'avvocato signor Baldassarre Turi è nominato Sotto-Governatore e destinato nel Distretto di Gallipoli, in luogo del signor Giuseppe de Cesare.

Con decreto de' 18 corrente i signori Francesco Petrella ed Antonio d' Avino Commissarii di Polizia di 2.° rango sono destituiti.

---

19 dicembre.

RELAZIONE

del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero degli Affari Ecclesiastici a Sua Eccellenza il Luogotenente generale.

Eccellenza,

Per l'articolo 10° delle leggi civili parte 1ª del Codice di queste provincie meridionali d'Italia, è sancito, che la Chiesa, i comuni, le corporazioni, e tutte le società autorizzate dal Governo si considerano moralmente come altrettante persone, e godono dell'esercizio dei dritti civili secondo le leggi veglianti. E per l'altro articolo 2157 viene stanziato, che la prescrizione corre contro qualunque persona, purchè non abbia a suo favore qualche eccezione stabilita da una legge.

Fino al 1838 non si pose in dubbio, che l'articolo 2157 fosse anche da applicare alla Chiesa, come persona giuridica. Ma in quell'epoca surse il pensiere di stabilire un dritto anomalo in favore delle corporazioni religiose, e non bastando l'animo a formolarlo, si ricorse ad un espediente il più rovinoso che si potesse mai ideare, il quale si fu di sospendere il corso di tutti i giudizi, ne'quali fosse la prescrizione opposta alla Chiesa. Quindi con un primo Rescritto del 29 dicembre 1838 si ordinò, che fino a nuova sovrana determinazione i tribunali si astenessero di pronunziare sulla eccezione di prescrizione, che si opponesse alle dimande delle Chiese. Questo Rescritto fu spiegato con altro posteriore del 19 maggio 1841; pel quale poi si dichiarò, che dovunque le autorità giudiziarie non trovassero elementi veri di prescrizione, dovessero andar oltre nella discussione della causa senz'arrestarsi all'eccezione da parte de'convenuti.

Nel 1848 si volle provocare l'avviso del Consiglio di Stato su tal materia, il quale osservò:

« 1.° Che conformemente allo spirito della nostra legislazione, i beni riguardo alle persone che li posseggono non hanno differenza di dritti e di obbligazioni oltre a quanto l'articolo 2132 delle leggi civili determina;

« 2.° Che per le norme fissate col Concordato del 1818 i beni della Chiesa sono del tutto equiparati a quelli de' comuni e de'particolari, ed egualmente come quelli rivestiti di dritti, ed assoggettati alle obbligazioni di tributi ed alle forzose espropriazioni, anche per causa di pubblica e riconosciuta utilità, da indennizzarsi con l'equivalenza del prezzo;

Digitized by Google

« 3.° Che dalle leggi ora emanate ne' dominî Pontificî su' beni della Chiesa questi vengono del pari assimilati per tutti i diritti e le obbligazioni a' beni dello Stato; il che importa, che qualunque dubbio si volesse far sorgere, anzi rivivere per antichi esempî, non solo lo spirito della nostra legislazione, ma il prossimo recente esempio altresì l'escludono. »

E quindi fu di unanime avviso « che anche relativamente alle prescrizioni non vi sia motivo da stabilirsi eccezioni, o recedere da quel che nell'ultimo titolo della prima parte del Codice si trova già su tal riguardo minutamente stabilito. »

Ciò non pertanto niuna legge o decreto venne a sanzionare l'avviso di quel Consesso.

Sarebbe or superfluo di mostrare quanto assurdi fossero quei provvedimenti intesi ad attraversare il corso della giustizia, eternare le liti, e rendere incerta la ragion de' domini.

Per il che crediamo, senza più, dover proporre alla sanzione di S. E. il seguante Decreto.

Napoli, 14 dicembre 1860.

Il Consigliere
Firm. — FERRIGNI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione de' Consiglieri di Luogotenenza incaricati de' Dicasteri di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. I Rescritti del 29 dicembre 1838, e 19 maggio 1841 relativi alle prescrizioni opposte alle dimande della Chiesa, sono rivocati.

Art. 2. I Consiglieri di Luogotenenza pe' Dicasteri di Grazia e Giustizia e degli Affari ecclesiastici sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 14 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Cons. incaric. del Dicastero degli Affari Ecclesiastici
Firm. — G. FERRIGNI.

Il Cons. incaric. del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

RELAZIONE

del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero degli Affari Ecclesiastici a Sua Eccellenza il Luogotenente Generale.

Eccellenza,

Dal cessato governo con reale rescritto de' 5 ottobre 1839 fu partecipato agli Arcivescovi, Vescovi ed agli Ordinarii del Regno che gli alti Esecutori del concordato del 1818, consenzienti le alte parti commettenti, aveano determinato, che per la durata di anni 15 la tassa del patrimonio sacro degli ecclesiastici fosse ridotta alla somma di ducati 24 o 25 annui per le Diocesi povere e scarse di preti, invece di quella stabilita coll' articolo 21 del suddetto Concordato.

Scorso tale periodo di tempo, nell' ottobre del 1853 il Re Ferdinando II di Borbone manifestò il suo intendimento che fosse prolungato per altri anni quindici, e, supplicatone il Pontefice, questi nel 6 settembre mosso da speciali ragioni, vi condiscese; ma nell'atto medesimo raccomandò « d' impegnare coloro che dovessero giudicare della riduzione de' patrimonii, perchè non fossero facili alla dispensa al di là del necessario, per non incontrare l'inconveniente di vedere ministri del Santuario cadere in un avvilimento indecoroso per mancanza di mezzi di sussistenza ».

E la Commissione esecutrice del Concordato non incontrò difficoltà alla suddetta proroga, la quale perciò venne partecipata a tutti i Prelati.

Queste determinazioni, mentre da una parte mirarono ad agevolar la via del sacerdozio a molti cherici di assai meschina fortuna, dall'altro popolarono la Chiesa di preti poveri, che non facilmente dall'Altare possono trarre il necessario sostentamento. Di qui infiniti sconci ed abusi con discapito della morale pubblica e del decoro sacerdotale.

Or dopo innumerevoli dispense accordate, è cessato del tutto il bisogno delle Diocesi che già diceansi scarse di preti. E però torna non solo superflua ed inapplicabile la continuazione della surriferita proroga, ma altresì dannosa in pratica.

A cessare ulteriori inconvenienti, io son di parere doversi rivocare siffatta proroga, siccome quella alla quale il Pontefice, non senza ritrosia, assentì, con consenso permissivo, desiderando che se ne limitasse per quanto fosse possibile l'uso nell' applicazione.

Laonde propongo alla sanzione di V. E. il seguente Decreto.

Napoli 14 dicembre 1860.

Il Consigliere incaricato degli Affari Eccles.
Firm. — FERRIGNI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero degli Affari Ecclesiastici;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. Il real rescritto del 12 ottobre 1853, con cui fu prorogata per altri anni quindici la riduzione a ventiquattro o venticinque ducati del patrimonio sacro per le Diocesi povere e scarse di preti, è rivocato.

Niuna dispensa per tale oggetto accordata, e non ancora eseguita sarà valida.

Art. 2. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dica-

Digitized by Google

stero degli Affari Ecclesiastici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 14 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Cons. incaric. del Dicastero degli Affari Ecclesiastici
Firm. — G. FERRIGNI.

Il Cons. incaric. del Dicastero di Grazia e Giustizia.
Firm. — G. PISANELLI.

RELAZIONE

a S. E. il Luogotenente Generale del Re

Eccellenza

Gli scavi di Pompei, da lungo tempo sospesi, dovendo essere rianimati con maggior solerzia ed intelligenza di quanto fu praticato sin oggi, hanno con la nuova legge sul Museo Nazionale e sugli scavi di antichità del 7 volgente mese, ottenuto quelle organiche modificazioni che sonosi per ora credute necessarie al maggiore loro incremento ed alla più spedita e sollecita attuazione de'medesimi. Epperò aggiungendo alla somma già stanziata di ducati 9600 altri ducati 6000 conceduti dal decreto dittatoriale del 16 settembre, si avrebbe in complesso una somma di ducati 15600, con la quale si potrebbe dare ai lavori anzidetti uno sviluppo proporzionato alla loro importanza e cominciare immediatamente i lavori. Ma pria di tutto è d'uopo che io la informi del metodo sinora tenuto nella loro pratica esecuzione, e de'siti che pria degli altri occorrerà sgomberare, onde si possano poi intraprendere gli scavi sopra più vaste proporzioni, avuto riguardo alle mutate condizioni de'tempi, ed alle somme che vi potranno venir destinate nella prossima riunione del Parlamento Nazionale.

Gli scavi ebbero cominciamento il 30 marzo 1748 con soli 12 operai, ed interrotti più volte, furono protratti sino al 1799 con aumento progressivo di operai che raggiunse il numero di 75 persone, e la spesa annua di ducati 2426 e grana 23 1|2. Riaperte le scavazioni nel 1806 con 50 lavoratori, furono questi in prima portati a 100; indi accresciuti durante la dominazione francese, giunsero a tale che nel settembre del 1813 vi si contavano 624 bracciali, oltre 26 carri, e 7 somari pel trasporto delle terre, erogandosi meglio che 18 mila ducati in un solo anno. E fu questo in vero l'unico periodo di tempo, in cui vennero alla luce i più importanti monumenti di Pompei, ed il circuito delle mura della intera città, e la maggior parte degli svariati oggetti che oggi decorano il Museo Nazionale; fu questa insomma l'unica volta in cui l'operosità dello scavo rispose degnamente alle aspettative della scienza e dell'Europa.

Negli anni susseguenti le persone addette al lavoro non oltrepassarono mai il numero di 50; dipoi non toccarono la trentina, finchè abbandonati i lavori, Pompei rimase quasi interamente deserta.

È da notare che dal 1811 in poi l'opera dello sterro fu eseguita con un contratto di appalto, il quale a seconda delle somme destinate alle scavazioni, rinnovavasi con nuovi patti ed obblighi dell' appaltatore, e con riduzioni di prezzi, finchè nell' ultimo contratto, che ha termine con questo anno, essi furono portati a molto ristrette condizioni.

Or dovendosi riprendere sollecitamente i lavori, ed essendo maggiore la provvisoria dotazione fatta a Pompei, io sarei di avviso che senza porre altro indugio per la stipulazione di un nuovo contratto e delle consuete licitazioni, si possa convenire con l' appaltatore medesimo la proroga di altri sei mesi di quello già esistente; ed intanto studiarsi i mezzi più acconci al compiuto sgombramento delle terre, adoperando pe' trasporti in luoghi remoti la via ferrata, che per avventura tocca quasi l' esterno circuito delle mura della sepolta città.

Dappoichè il sistema finora seguito è in aperta contradizione con lo scopo medesimo degli scavi, essendosi le terre cavate dagli edifizi accumulate sopra altri monumenti che pure dovranno un giorno scoprirsi, e che per tal modo si trovano ora a più centinaia di metri di sotto l'antico livello. Il trasporto di tali colline, che pur così debbono appellarsi quegli immensi cumoli di terre, porrà inoltre termine ad un annosa quistione dell' Amministrazione con un proprietario limitrofo, al quale nel 1816 fu conceduta la proprietà de' terreni fuori l' ambito delle antiche mura. Ad ottenere la qual cosa, di accordo col Dicastero de' Lavori Pubblici, ho già disposto che venga studiato il modo più economico per riuscire nell' indicato trasporto, e quanto prima sottoporrò all'approvazione di V. E. tutte quelle misure che si stimeranno opportune a raggiungere il desiderato scopo.

In quanto ai luoghi da scavare nello interno della città, ove conviene por mano senza indugio co' fondi per ora assegnati, sarei di avviso procedersi allo sterro di tutte quelle località rimaste intatte in mezzo ad isole già tornate alla luce, e compiersi contemporaneamente lo scavo di quegli edifizi scoperti a metà, ne' quali gli scoscendimenti de' sovrastanti terreni apportano incessanti rovine.

Il Consigliere incaricato del Dicastero della Pubblica Istruzione
R. PIRIA.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLITANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell' Istruzione Pubblica, di ccordo con gli altri Consiglieri;

Decreta

Art. 1. La cifra di scudi cinquemila posta a carico della Tesoreria Generale con Decreto Dittatoriale de' 16 settembre ultimo, affin di ripigliarsi con maggiore attività gli scavamenti di Pompei, è destinata ad aumentare la dotazione che da molti anni trovasi assegnata agli scavamenti medesimi.

Art. 2. Ai Consiglieri di Luogotenenza de' Dicasteri dell' Istruzione Pubblica e delle Finanze è commessa la esecuzione del presente Decreto.

Napoli 18 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Cons. incaric. del Dicastero dell' Istruzione Pubblica
Firm. — R. PIRIA.

Il Cons. incaric. del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Digitized by Google

Con decreto de' 17 dicembre 1860 sono nominati Governatori del Pio Monte della Misericordia i signori Principi di Cassano Aragona Duca di Castellina Antonio Zunica, ed il Duca di Bagnoli Nazario Sanfelice; in surroga del Duca di Regina e del Duca di Popoli che hanno rinunziato.

---

20 dicembre.

Con decreto de'16 andante il signor Andrea Martinez è stato nominato Governatore del Collegio di Musica in luogo del signor Rodrigo Nolli destinato ad altra carica.

Con Decreto del giorno 20 sono accettate le rinunzie del signor Filippo de Blasio Prefetto di Polizia della Città e Distretto di Napoli e del signor Carlo Aveta Segretario Generale della Prefettura.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Polizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. La Prefettura di Polizia della Città e Distretto di Napoli da oggi innanzi si chiamerà Questura della Città e Distretto di Napoli.

Art. 2. Il signor Giovanni Antonio de Nardis, attuale Sostituto Procuratore Generale presso la Gran Corte Criminale di Napoli, è destinato ad esercitare le funzioni di Questore della Città e Distretto di Napoli col soldo ed onori annessi all'abolita carica di Prefetto.

Art. 3. Il signor Nicola Amore Giudice istruttore del quarto Distretto di Napoli è nominato Segretario Generale della Questura della Città e Distretto di Napoli, col soldo ed onori annessi all' abolita carica di Segretario Generale della Prefettura.

Art. 4. Il Consigliere di Luogotenenza pel Dicastero di Polizia e quello delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente Decreto.

Napoli 20 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero della Polizia
Firm. — S. SPAVENTA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Digitized by Google

Num. 27 — 1860. Dicembre dal 21 al 31.

ATTI OFFICIALI
ESTRATTI DAL GIORNALE OFFICIALE DI NAPOLI.

Napoli 21 Dicembre.

VITTORIO EMMANUELE II
RE DI SARDEGNA ec. ec. ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. Sono chiamati sotto le Armi a far parte del Nostro Esercito attivo tutti gli individui delle Provincie Napoletane, i quali furono obbligati a marciare per le Leve degli anni 1857, 1858, 1859 e 1860 per il già Esercito delle Due Sicilie.

Questa chiamata comprende ben anche gli individui che obbligati a marciare per conto delle Leve degli anni anzidetti non si siano ancora presentati.

Art. 2. Tutti gli altri individui appartenenti al già Esercito delle Due Sicilie non compresi nelle Leve di cui all' articolo precedente , i quali non hanno compito il loro impegno, o che avendolo espletato non possono legalmente comprovarlo, sono tenuti alla continuazione del servizio, ma saranno inviati o rimarranno nelle rispettive loro patrie con licenza illimitata, coll' obbligo però di dover marciare a qualunque chiamata.

Qualora in qualche Provincia o Comune si manifestassero mene ostili al Nostro Governo, tutti i militari, di cui è caso, appartenenti a quella Provincia o Comune, saranno immediatamente chiamati sotto le Armi.

Art. 3. Tutti gli individui , che a termine dello articolo 1.° sono chiamati a marciare, dovranno entro tutto il mese di gennaio 1861 essersi presentati al Deposito Generale in Napoli, e qualora non vi adempissero, verranno le reclute dichiarate refrattarie, ed i soldati disertori, e quindi puniti secondo le leggi vigenti in queste Provincie Meridionali.

Art. 4. Per gli individui i quali trovinsi già nelle antiche Provincie del Regno, o riuniti in Depositi speciali, provvederà in conformità direttamente il Nostro Ministro Segretario di Stato per la Guerra.

Art. 5. Rimane a cura dei Governatori e dei Comandanti Militari lo esatto e sollecito adempimento delle prescrizioni che riflettono i Militari tutti i quali si trovano sparsi in queste Provincie Meridionali.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto , che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato in Napoli addì 20 dicembre 1860.

VITTORIO EMMANUELE.

M. Fanti.

VITTORIO EMMANUELE
RE DI SARDEGNA ec. ec. ec.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; visto l' art. 4 del Nostro Decreto 11 novembre scorso;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. È istituito un Deposito di Sottotenenti di fanteria per quegli Ufficiali di qualunque arma dell' Esercito Meridionale , che facessero dimanda di far parte dell'Esercito regolare.

La località per tale Deposito sarà designata dal Ministro della Guerra.

Art. 2. Gli Ufficiali ammessi al Deposito suddetto vi compiranno un corso teorico pratico di studi sulle scienze e sui regolamenti Militari sotto la direzione di Uffiziali Superiori e Capitani a ciò appositamente destinati.

Tale corso sarà durativo per qualche mese ; ed alla fine del medesimo gli Ufficiali saranno sottoposti ad un esame; dietro il cui risultato si determinerà la rispettiva loro sede d'anzianità.

Digitized by Google

Art. 3. L'anzianità nell'Esercito regolare di questi Uffiziali sarà computata dal giorno del Decreto della loro nomina e della loro ammissione al Deposito.

Art. 4. Per l'ammissione al Deposito richiederansi le seguenti condizioni:

a) Aver ottenuto un brevetto d'Ufficiale dal Ministero della Guerra del Governo Dittatoriale o dal Generale Garibaldi.

b) Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassare gli anni venticinque.

c) Risultare annotati favorevolmente per la loro condotta tanto morale che militare, a seguito dello scrutinio della Commissione instituita col Nostro Decreto 22 novembre 1860, per esaminare i titoli e far proposte intorno agli Uffiziali dell'Armata Meridionale.

d) Sottoporsi agli esami d'ammissione, i quali verseranno sulle seguenti materie:

Lettere Italiane,

Elementi di Storia generale e di Geografia,

L'Aritmetica e principii di Geometria.

Saranno dispensati da tali esami i giovani che abbiano fatto il corso di filosofia od il corso tecnico.

Art. 5. Le dimande di ammessione al suddetto Deposito devono essere presentate al Presidente della Commissione di cui nell'art. precedente.

Il Presidente sottoporrà immediatamente all'esame della Commissione siffatte dimande, e le trasmetterà al Ministero unitamente al risultato dell'Esame della Commissione.

Art. 6. Apposito regolamento da compilarsi per cura del Ministro della Guerra determinerà le norme amministrative e disciplinari con cui dovrà esser retto il Deposito suddetto.

Il preaccennato Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato in Napoli addì 20 dicembre 1860.

VITTORIO EMMANUELE.

M. Fanti.

Con decreto de' 6 dicembre 1860, in seguito a sua domanda il signor Cav. Antonio Raimo, Calligrafo del Ministero degli Affari Esteri, è messo a riposo colla pensione di giustizia a termine di legge.

Con decreto de' 14 dicembre 1860, il signor Francesco Malta, Capitano di Porto della cessata Legazione delle Due Sicilie in Costantinopoli, è messo in disponibilità.

---

22 dicembre.

Con decreto del dì 15 corrente mese è accettata la rinunzia del sig. Antonio Ranieri alla Cattedra di Storia nella R. Università degli Studii, ed all'uffizio di Consigliere straordinario della Pubblica Istruzione.

Con altro decreto della stessa data è accettata la rinunzia della signora Anna Bonino al posto di Direttrice della scuola normale primaria femminile in Napoli.

E con altro simile decreto de' 15 del mese stesso il sig. Ottavio Serena è nominato Uffiziale di Carico nella segreteria del Consiglio generale di Pubblica Istruzione col soldo di ducati trenta mensuali.

---

22 dicembre.

RELAZIONE

DEL CONSIGLIERE DEL DICASTERO DI POLIZIA

a S. E. il Luogotenente Generale del Re.

Eccellenza,

La pubblica igiene essendo stata per molto tempo quasi negletta nell'Italia Meridionale, nacquero sinistri effetti nello stato sanitario generale delle popolazioni, ai quali l'Amministrazione dello Stato è in debito di provvedere.

Infermità che si diffondono in modo contagioso, che invadono ogni classe della società, che recano all'organismo intiero danni gravi e non sempre sanabili, che si propagano sventuratamente anche in via ereditaria, che sono sovente causa di morte ai neonati, che fanno degenerare la razza umana e perturbano gravemente la pace delle famiglie, esigono provvedimenti pronti ed energici onde impedirne la diffusione.

Sorvegliare accuratamente e giusta i singoli precetti della Scienza Medica il precipuo fomite dell'infezione, piaga sociale, che non potendo essere risanata per intiero, deve almeno venir frenata nelle sue funeste conseguenze fisiche e morali, e provvedere in modo che ambo i sessi possano trovare con facilità il trattamento curativo di cui abbisognano, sono i due mezzi profilattici, mercè i quali fra non molto non solo verrà migliorata la sanità pubblica, ma eziandio ne avrà vantaggio la pubblica moralità.

Le riforme sanitarie relative alla sorveglianza delle donne di mal costume, adottate con vantaggio nell'Italia Settentrionale e nella Centrale, produrranno eziandio nella Città di Napoli effetti salutari. Quindi stimo essere necessario innanzi tutto instituire un Ufficio Sanitario. I Medici, che ne avranno il dilicato incarico, riceveranno d'ora innanzi un onorario annuo conveniente; tutte le donne sottoposte alla visita sanitaria, e riconosciute infette, saranno subito ricoverate nel Sifilicomio, e sarà aperto un Dispensatorio in cui gli uomini affetti da lue celtica potranno trovare gratuitamente rimedi ed assistenza medico-chirurgica.

L'Ospedale detto di S. Maria della Fede, che fu sinora il solo sifilicomio in Napoli, per ciò che riguarda la disciplina morale e materiale, dipende dalla Polizia; ma per ciò che concerne la parte sanitaria, l'economia, ed i mezzi necessari pel mantenimento delle ammalate, è sotto la dipendenza dell'Albergo dei poveri. Gli amministratori di quel pio Istituto dai fondi generali dell'Orfanotrofio distaccano annualmente una somma, la cui cifra è stabilita dallo stato discusso, per destinarla alle spese occorrenti per l'Ospedale di S. Maria della Fede.

Quindi il solito burocratico carteggio per ogni piccolo oggetto necessario al mantenimento delle ricoverate. Dal che avviene che, se la polizia tiene in quell'Opera e verso quelle infelici la parte odiosa, quella cioè di condurle nel sifilicomio anche colla forza, e di fare che non escano sino alla

Digitized by Google

perfetta guarigione, non ha poi la parte filantropica, quella cioè di poter sopperire immediatamente ai loro bisogni, ed è ciò che produce il malcontento e la ripugnanza di recarvisi e di rimanervi. Pare quindi indispensabile, che la polizia, la quale sola può e deve incaricarsi della direzione di quell'Ospedale, e far sì che il servizio vi proceda nel miglior modo possibile, e non vi manchi quell'assistenza pietosa tanto necessaria alla sventura, possa disporre direttamente dei mezzi economici necessari pel mantenimento del sifilicomio.

Siccome poi l'Ospedale di S. Maria della Fede è insufficiente per dar ricovero a tutte le donne infette che vi saranno inviate dall'Ufficio Sanitario, sarà necessario destinare eziandio ad uso di Sifilicomio un Ospizio non ha guari eretto per cura dei Gesuiti a spese del Governo, il quale trovasi nelle adiacenze dello Spedale di S. Maria della Fede. In tal guisa si potrà offrire un ricovero anche migliore ad un maggior numero di ammalate. La rendita che i Gesuiti facevano stabilire dal passato Governo per il ricovero delle pentite, dovrebbe eziandio far parte dei fondi generali dell'Ospedale celtico.

I mali fisici, che affliggono la Capitale, non sono meno gravi, nè meno funesti nelle Provincie. Sarà quindi necessario, che d'accordo coi signori Governatori, ivi siano adottati analoghi provvedimenti, onde farvi migliorare la pubblica salute.

Quest'opera altamente umanitaria avrà il suo effetto mercè l'approvazione del seguente Decreto che ho l'onore di presentare a V. E.

Napoli 14 dicembre 1860.

Il Consigliere di Luogotenenza del Dicastero di Polizia
S. SPAVENTA.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Polizia,

Decreta

Art. 1. Dal 1.° gennaio del 1861 verrà posto in osservanza nelle Provincie Meridionali d'Italia il regolamento sulla prostituzione del 15 febbraio 1860 già in vigore nelle Provincie Settentrionali e nelle Centrali del Regno, salvo quelle modificazioni temporanee che si crederà d'introdurvi, avuto riguardo ai costumi degli abitanti ed alle norme preesistenti in questo ramo di pubblico servizio.

Art. 2. Apparterrà esclusivamente al Dicastero di Polizia non solo la parte disciplinare che riguarda quel servizio, ma eziandio l'economica, ossia la facoltà di disporre dei fondi necessari per ben tutelare la sanità pubblica e per il mantenimento dell' Ospedale celtico.

Art. 3. L'Ospedale di S. Maria della Fede sinora amministrato dal governo dell'Albergo dei Poveri, sarà posto, a datare dal 1.° gennaio 1861, sotto la dipendenza immediata del Dicastero di Polizia.

Saranno a tale uopo di concerto col Dicastero dell'interno passati a disposizione del Dicastero di Polizia i fondi che attualmente s'impiegano per l'Ospedale di S. Maria della Fede, salvo ad attribuire al detto Ospedale nel più breve tempo possibile la sua intiera dotazione.

Art. 4. Il nuovo locale della Casa di correzione muliebre, detto Ricovero delle Pentite, con tutti i mobili, colle rendite e cogli assegni annui che gli spettano, dalla dipendenza del Dicastero dei Lavori Pubblici passa a disposizione del Dicastero di Polizia per istabilirvi un altro Ospedale celtico per le donne.

Art. 5. È instituito nella Città di Napoli un Ufficio Sanitario, il quale avrà l'incarico di sorvegliare la prostituzione.

A tale Ufficio sarà annesso un Dispensatorio gratuito per la cura delle malattie veneree del sesso maschile.

Art. 6. L'Ufficio Sanitario sarà composto nel modo seguente:

Un Commissario di 3.° rango, che ne avrà la direzione con l'annuo soldo di . . . . . duc. 720
Un Cancelliere di 1.° rango con annui . . duc. 288
Un Cancelliere di 2.° rango con annui . . duc. 240
Un Ispettore Sanitario con annui . . . duc. 720
Due Medici con annui, per ciascuno . . . duc. 480
Due Medici . . . . . » 360
Cinque Medici . . . . . » 240
Un Usciere . . . . . » 144

Art. 7. I locali per l' Ufficio Sanitario e pel Dispensatorio saranno a carico del Municipio, le altre spese a carico dello Stato.

Art. 8. Le spese di primo stabilimento per l'Ufficio Sanitario e pel Dispensatorio sono stabilite nella somma complessiva di duc. 500.

Art. 9. Le spese pei medicamenti da distribuirsi gratuitamente agli uomini affetti da malattie veneree sono stabilite nell'annua somma di duc. 1,000.

Art. 10. Ogni altro Ospedale celtico che occorresse aprire per le donne nella Città di Napoli sarà eziandio sotto la dipendenza del Dicastero di Polizia.

Art. 11. Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia prenderà provvedimenti analoghi onde la sanità pubblica sia ben tutelata anche nelle Provincie.

Napoli 14 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia
Firmato — S. SPAVENTA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firmato — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Polizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Visto il Decreto de' 14 Dicembre volgente;

Volendo provvedere al riordinamento dell' Ospedale Celtico di S. Maria della Fede ed all' ordinamento di quello detto delle Pentite;

Decreta

Art. 1. Il Personale addetto agli Ospedali Celtici di S. Maria della Fede e delle Pentite è stabilito nel modo indicato nella seguente Tabella.

Art. 2. È pure approvato lo stato discusso dei predetti Ospedali per l'anno 1861 nelle somme stanziate nella predetta Tabella.

Art. 3. Ai consiglieri incaricati dei Dicasteri della Polizia e delle Finanze è affidata l'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 23 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia
Firm. — S. SPAVENTA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Digitized by Google

BILANCIO *degli Ospedali Celtici di* SANTA MARIA DELLA FEDE *e delle* PENTITE *in Napoli formato per un numero di 370 letti per ora, divisi, cioè, 250 in Santa Maria della Fede e 120 nelle Pentite, invece di letti 380 nel primo e 120 nel secondo, che farebbe il numero di 500 al completo.*

N.° DE' CAPITOLI	DESIGNAZIONE DE' CAPITOLI DELLE VARIE SPESE.		SOLDI E SPESE mensuali	SOLDI E SPESE annuali	TOTALITA' de' soldi e spese annuali per classe	TOTALITA' delle spese annuali per capitoli
	Personale di Uffizio.					
1	Un Direttore col soldo di annui D. 720. Potrebbe essere per ora lo stesso dell'Uffizio Sanitario con un' indennità di	D.	20	240	240	
	Due Segretarii con	»	30	360	720	
	Un Cassiere che presti cauzione di D. 120 in Rendita iscritta.	»	40	480	480	
	Personale Sanitario.				1440	1440
2	Sei Medici ordinari, cioè due alle Pentite e quattro a S. Maria della Fede	»	20	240	1440	
	Tre Medici assistenti con alloggio e vitto nominati per soli 3 anni e scelti fra i giovani, di cui uno alle Pentite e due a S. Maria della Fede.	»	16,66	200	600	
	Cappellani.				2040	2040
3	Due Cappellani, cioè uno per Ospedale, dovendo la Parrocchia prestare ogni altra assistenza.	»	15	180	360	360
	Serventi.					
4	Due Portinai con alloggio e vitto	»	12	144	288	
	Tre Commessi con alloggio e vitto	»	10	120	360	
	Tre Governanti, delle quali due col soldo di	»	8	96	192	
	Ed una con	»	6	72	72	
	Dodici Infermiere, delle quali per ora tre con	»	4	48	144	
	E tre con	»	3	36	108	
	Due donne di servizio per la cucina.	»	5	60	120	
	Tre altre donne con	»	3	36	108	
	Due facchini con	»	7	84	168	
					1560	1560
	Totale del personale.	D.				5400
	Spese diverse.					
5	Spese di scrittoio, registri e stampe.	»	10	120	120	
	Biancheria, somma annua	»			720	
	Vesti, calze, scarpe, camicie.	»			480	
	Combustibile per la cucina	»			480	
	Somma per somministrar lavoro.	»			120	
	Manutenzione di suppellettili.	»			120	
	Riparazione ai fabbricati	»			240	
	Ricoverate.				2280	2280
6	Spese di vitto e medicamenti a 370 ricoverate (per ora) a grana 24 caduna	»	2664	31968	31968	31968
	Spese di primo stabilimento.					39648

Digitized by Google

7	30 Tinozze per bagni	D. 72				
	10 Sedie per semicupi	» 24				
	3 Docce ascendenti.	» 24				
	2 Bagni a vapore, uno per ogni Ospedale	» 24				
	Altre spese a calcolo	» 240				
		D. 384			384	384
	Aumento pel completo.					40032
	Al 1.° Capitolo					
—	Per completare il soldo del Direttore a D. 60 mensuali . .	»	4	480	480	
	Al 4.° Capitolo					
—	Per altre sei Infermiere graduate come le prime sei . . .	»			252	
	Al Capitolo 6.°					
—	Per altre 130 ricoverate.	»			11232	
					11964	11964
						51996

Nota — *Due Medici fra quelli dell' Ospedale di S. Maria della Fede saranno nominati Medici ordinari dell' Ospedale detto* delle Pentite.

Gli altri, che vorranno continuare il servizio nell'Ospedale di S. Maria della Fede, avranno il soldo attuale fino a che il loro numero sia ridotto a quello stabilito nel presente Decreto, e quattro faranno il servizio per turno ogni tre mesi.

Potrà però provvedersi al collocamento a riposo dei più anziani corrispondendo loro l'intiero soldo.

Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Polizia.

Visto il Decreto 14 dicembre, col quale venne istituito in Napoli un Ufficio Sanitario con un Dispensatorio, e volendo nella nomina dei Medici incaricati di tale servizio provvedere al bene della sanità pubblica nel miglior modo possibile;

DETERMINA

1. I Medici dell'Ufficio Sanitario, (1) meno l'Ispettore, saranno in generale nominati per concorso.

2. È aperto il concorso per sei posti di Medici di Pubblica Igiene, di cui uno avrà lo stipendio annuo di ducati 360, e cinque quello di ducati (per ciascuno) 240.

Gli altri tre posti stabiliti col medesimo decreto, dei quali due con ducati ciascuno 480, ed uno con ducati 360, potranno essere dati ai Medici dell'Ufficio Sanitario, i quali si saranno distinti maggiormente per attività, cognizioni scientifiche, delicatezza, regolarità ed esattezza nel disimpegno delle loro incombenze.

3. Saranno ammessi al concorso i laureati in Medicina e Chirurgia, che non appartengono ad Ospedali, all' Esercito o ad altre Amministrazioni, previa la presentazione del Diploma di Laurea doppia all' Uffiziale Capo del 3.° Ripartimento del Dicastero di Polizia.

4. Il concorso avrà luogo il giorno 30 dicembre alle ore 9 del mattino nel nuovo Ospedale detto *delle Pentite*, in presenza di una Commissione nominata dal Consigliere di Polizia.

5. L' esperimento del concorso consisterà nell'esaminare sei casi clinici ed in una esposizione per iscritto di quanto riguarda la diagnosi compiuta delle alterazioni osservate.

6. La lettura dello scritto fatta da ciascun candidato, e l'esame clinico saranno pubblici, ossia potranno intervenirvi anche medici non facienti parte della Commissione. La votazione sarà segreta.

7. I Medici addetti all'Ufficio Sanitario entreranno in carica il 1 gennaio 1861, e saranno nominati per tre anni, trascorsi i quali potranno essere rieletti per uno ed anche per più triennii, quando abbiano sempre fatto il servizio regolarmente e con vantaggio della salute pubblica.

8. I Medici dell' Ufficio Sanitario dovranno uniformarsi al regolamento sulla prostituzione adottato col decreto del 14 dicembre, ed eseguiranno quanto sarà loro prescritto dall'Ispettore Sanitario.

Napoli, 23 dicembre 1860.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia
S. SPAVENTA.

---

(1) I Medici sinora incaricati di questo servizio restano esclusivamente addetti all'ufficio di Questura, finchè non sarà altrimenti provveduto a loro riguardo.

Digitized by Google

Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Polizia.

Visto il Decreto del giorno d'oggi, col quale, onde procurare mezzi d' istruzione clinica , e lavoro onorevole, dignitoso e giustamente retribuito alla gioventù medica napolitana, furono istituiti per il 1. gennaio 1861 tre posti di medici assistenti nel Sifilicomio, composto ora, giusta il Decreto del 14 dicembre, dell' Ospedale di S. Maria della Fede e del Ricovero delle Pentite;

DETERMINA

1. La scelta dei tre medici assistenti nel sifilicomio sarà fatta per concorso.

2. Sono ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia, che non appartengono ad altro Ospedale , od all' Esercito, che non hanno impieghi, e che non eccedono l'età di 30 anni.

3. Il concorso avrà luogo il giorno 29 dicembre alle ore 9 del mattino nel nuovo Ospedale detto *delle Pentite* , adiacente a quello di S. Maria della Fede, e sarà diretto da una Commissione nominata dal Consigliere del Dicastero di Polizia.

4. Il concorso sarà composto di un solo esperimento in iscritto: i candidati dovranno nello spazio di quattro ore scrivere a porte chiuse la tesi sul tema tratto a sorte fra dodici, cioè sei di Patologia Medica e sei di Patologia Chirurgica, estratti da libri analoghi, alla presenza dei candidati, 24 ore prima del concorso.

5. La lettura degli scritti, che avranno il nome del concorrente suggellato, sarà pubblica. La votazione sarà segreta. Saranno dissuggellati in pubblico i nomi dei soli tre candidati che otterranno il massimo dei punti, e tutti gli altri scritti saranno abbruciati nel medesimo tempo.

6. La durata dell' impiego del medico assistente è per tre anni, trascorsi i quali egli non avrà diritto ad essere rieletto.

7. I medici assistenti avranno dimora fissa nell' Ospedale, con alloggio e vitto in rapporto alla nobile professione che esercitano ed agli utili servizii che prestano alla società, ed avranno ciascuno l' onorario annuo di ducati 200.

8. Eglino dovranno eseguire scrupolosamente tutte le prescrizioni fatte dai medici ordinarii e dall' Ispettore Sanitario , tenere sempre al corrente il libro delle osservazioni per ciascuna inferma, fare la compilazione della statistica, ed osservare quanto è sancito a loro riguardo nel Regolamento del Sifilicomio.

9. L' iscrizione dei candidati si farà sulla semplice presentazione del Diploma di doppia Laurea all' Uffiziale Capo del 3. Ripartimento del Dicastero di Polizia , sino al giorno antecedente a quello del concorso.

Napoli 23 dicembre 1860.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia
S. SPAVENTA.

Con Decreto del 23 corrente sono stati nominati Commessari di Polizia di terzo rango l'avv. sig. Luigi Sticco, il sig. Pasquale de Angelis Giudice Regio del circondario di Marigliano, l' avv. sig. Luigi Vincenzo Baculo e l'avv. sig. Pasquale de Mattei.

Con Decreto della stessa data sono stati nominati il signor Antonio Grasso Ispettore di primo rango, il sig. Andrea de Domenico Ispettore di secondo rango, i signori Nicola Lucente, Luigi Mastroiacono ed Antonio Cuccia Ispettori di terzo rango.

---

26 dicembre.

VITTORIO EMMANUELE II.

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOJA, DI GENOVA, PRINCIPE DI PIEMONTE, ec.

Considerando che i giudizii politici agitati nelle Provincie Napolitane e Siciliane dal 15 maggio 1848 fino al 25 giugno 1860 erano ripugnanti non meno al diritto pubblico solennemente sancito nel Regno, quanto agli ordini ed alle leggi in esso stabiliti e vigenti ;

Considerando non esser perciò nè conveniente, nè giusto che le condanne pronunziate ne' giudizii suddetti in offesa alle leggi ed alla coscienza pubblica mantengano ancor traccia di se nella condizione de' cittadini, e sotto libero reggimento possano come che sia invocarsi particolari incapacità od altre conseguenze dipendenti od occasionate dalle medesime;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici ;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo Unico. Le condanne per reati politici profferite nelle Provincie Napolitane e Siciliane dal 15 maggio 1848 al 25 giugno 1860 sono considerate di nessun effetto tanto per la recidiva, quanto per l' interdizione de' diritti civili e politici, non

Digitized by Google

che per tutte le conseguenze indicate nell' art. 17 delle leggi penali vigenti nelle anzidette provincie.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta officiale degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 23 dicembre 1860.

Firm. — VITTORIO EMMANUELE.

Contro firmato — G. B. CASSINIS.

---

27 dicembre.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

Visto il parere della Consulta;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero dell'interno;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. In ciascuna provincia potrà esser formato per disposizione del Dicastero dell' interno uno o più battaglioni di Guardia Nazionale mobile, ognuno d' un numero non minore di trecento e non maggiore di cinquecento militi. Nella città di Napoli, attesa la sua vastità, potrà esser formato nello stesso modo uno o più battaglioni di Guardia mobile, indipendentemente dalla provincia.

Art. 2. Tale forza sarà composta a preferenza di volontarii e, in mancanza di questi, obbligatoriamente da coloro che, facendo parte della Guardia Nazionale, si trovino nelle condizioni che saranno appresso indicate.

Art. 3. La durata dell' impegno non sarà maggiore di giorni quaranta.

Art. 4. Tutt' i militi della Guardia Nazionale che non abbiano compiuta l'età di anni trentacinque, e che non abbiano legittime cause di esenzione, possono essere chiamati a far parte dei battaglioni della Guardia mobile.

Andranno esenti da tale servizio i vedovi con prole.

Art. 5. Decorso il termine di quaranta giorni, qualora il battaglione non fosse sciolto, saranno i primi chiamati rimpiazzati da altri, e così successivamente. Nessuno però dovrà essere chiamato per la seconda volta a far parte del battaglione mobilizzato, se tale servizio non sia stato prima prestato da tutti coloro, cui nello stesso comune incumbe tale obbligo, secondo le prescrizioni del presente decreto.

Art. 6. Per l' arruolamento, l'ammissione, l' esenzione o l' esclusione de' militi da' battaglioni anzidetti, si osserveranno le norme prescritte dal decreto organico sulla leva de'19 marzo 1834.

Art. 7. Il Consiglio di ricognizione di ciascun comune nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente decreto, formerà un elenco di tutti i militi, che a' 31 dicembre 1860 si trovino non avere ancora compiti gli anni trentacinque.

Art. 8. Siffatto elenco sarà affisso ne' soliti modi di legge, perchè ne abbiano scienza gl' interessati.

Art. 9. Coloro fra gl' inscritti, i quali abbiano a produrre reclami, dovranno presentarli fra il termine improrogabile di giorni cinque al Consiglio di ricognizione, che veduti i documenti giustificativi, pronunzierà fra due giorni l' accoglienza o il rigetto del reclamo.

Art. 10. Disposta come all' art. 1 la formazione d' un battaglione di Guardia Nazionale mobilizzata, il Governatore procederà immediatamente in Consiglio di Governo (ora Consiglio d' Intendenza) alla distribuzione fra tutti i comuni della provincia della forza da fornirsi, proporzionatamente al numero delle Guardie Nazionali in ciascun di essi esistenti.

Per la città di Napoli tale distribuzione sarà fatta fra le dodici sezioni.

Art. 11. La quota a darsi da ogni comune sarà fornita con volontarii. E laddove, decorso il termine di giorni quattro dalla chiamata de' volontarii, questi non raggiungessero il numero stabilito, sarà esso compiuto con militi obbligati a tal servizio a' termini dell' articolo 4.

Art. 12. Chiunque appartenga alla Guardia Nazionale, o possa appartenervi a'termini del decreto del 14 dicembre 1860, può essere ammesso come volontario, quand' anche avesse oltrepassata l' età di anni trentacinque, purchè però sia atto al servizio di Guardia mobile.

Art. 13. La designazione de' militi da essere mobilizzati, secondo il disposto dell' articolo 4, sarà fatta dal Consiglio di ricognizione di ciascun comune sulla base degli elenchi, cominciando da' più giovani.

Art. 14. Allorchè il Governo ordinerà la mobilizzazione di un battaglione, tanto i volontarii, quanto i militi mobilizzati per obbligo, saranno accompagnati da un decurione del rispettivo comune al capoluogo della provincia, e presentati al Consiglio di ricezione stabilito per le leve militari col citato decreto del 19 marzo 1834.

Esso Consiglio procederà alla visita dei componenti ciascuna quota secondo le norme sancite dal decreto medesimo per le reclute.

Art. 15. Qualora in un comune il numero de'volontarii eccedesse la cifra stabilita, saranno tutti inviati al Consiglio di ricezione, il quale terrà conto complessivamente di siffatte eccedenze per esentare un egual numero di quelli fra gli obbligati che fossero i meno atti al servizio di Guardia mobile.

Art. 16. I richiami avverso le designazioni fatte dal Consiglio di ricognizione saranno prodotti innanzi al Consiglio di ricezione, e dal medesimo discussi.

Art. 17. Il milite destinato a far parte de'corpi mobilizzati potrà farsi surrogare da un' altra guardia nazionale dell'età di diciotto a quarant' anni. Dovrà il cambio essere accettato dal Consiglio di ricezione.

Art. 18. Se il surrogante è chiamato a servire per conto proprio nel battaglione mobilizzato, il surrogato sarà tenuto di fornirne un altro o di marciare personalmente.

Art. 19. Quel milite, che avrà dato un cambio per esimersi dal far parte de' corpi mobilizzati, non sarà perciò esente dal servizio ordinario di guardia nazionale.

Digitized by Google

Art. 20. Tutti i documenti bisognevoli a' volontarii per essere ammessi, ed agli obbligati per essere esentati dalla Guardia Nazionale mobilizzata, saranno rilasciati dalle autorità competenti gratuitamente e su carta libera, specificandone lo scopo.

Art. 21. Ogni battaglione si comporrà di quattro compagnie.

Art. 22. Ciascuna compagnia avrà un numero di militi non maggiore di centoventicinque e non minore di settantacinque.

Art. 23. Ogni compagnia avrà :

Un capitano
Due luogotenenti
Due sottotenenti
Un sergente foriere
Sei sergenti
Un caporal foriere
Dodici caporali
Un tamburo o tromba.

Le compagnie minori di cento uomini avranno un luogotenente invece di due.

Art. 24. Lo Stato Maggiore del battaglione sarà composto di

Un maggiore
Un aiutante maggiore
Un chirurgo
Un portabandiera sotto-tenente
Un foriere maggiore
Un caporal maggiore
Un capo tamburo.

Art. 25. Saranno nominati dal Luogotenente generale del Re il maggiore, l'aiutante maggiore, il portabandiera, ed il chirurgo.

Dal Consigliere incaricato del Dicastero dell'interno, i capitani, i luogotenenti, ed i sottotenenti.

Dal maggiore comandante il battaglione, il foriere maggiore, il caporal maggiore, ed il capo tamburo.

Dal maggiore sulla proposizione de'rispettivi capitani, i sottuffiziali ed i caporali di ciascuna compagnia.

Art. 26. Gli uffiziali di nomina del Luogotenente generale del Re e del Consigliere incaricato del Dicastero dell'interno, potranno essere indistintamente presi nella Guardia Nazionale, nell'Esercito e fra i militari al ritiro.

Art. 27. Le funzioni di uffiziale pagatore, e di capitano di armamento, saranno esercitate da uffiziali destinati dal maggiore.

Art. 28. Le cariche delle quali è parola ne'precedenti articoli dureranno fino alla data del decreto dello scioglimento del battaglione allorchè ognuno riprenderà il grado che aveva.

Art. 29. Le competenze spettanti alla Guardia Nazionale mobilizzata per soldi, e per somministrazione in natura, sono quelle indicate nella tabella che fa seguito al presente.

Art. 30. Gli uffiziali, sotto uffiziali, caporali e militi, che godano una pensione di ritiro, cumuleranno, per quanto durerà il servizio, col soldo d'attività de'gradi che avranno ottenuti ne'corpi mobilizzati della Guardia Nazionale. Gl'impiegati civili, i quali con regolare congedo, ovvero obbligati, marciassero nel battaglione mobilizzato, conserveranno pure durante il tempo del servizio lo stipendio del quale godono.

Art. 31. I distintivi di corpo di Guardia Nazionale mobilizzati saranno uguali a quelli della Guardia Nazionale ne'servizii ordinarii.

Il Governo somministrerà a tutti i militi l'armamento.

Art. 32. Quando i corpi di Guardia Nazionale mobilizzata saranno formati, verranno sottoposti alle leggi vigenti di disciplina militare.

Ogni milite designato a far parte del battaglione mobilizzato, che ricuserà d'obbedire alla richiesta o che abbandonerà il corpo, sarà tradotto avanti al Giudice di circondario e sarà punito con la pena della detenzione che non potrà eccedere i ventinove giorni.

Art. 33. I militi de'corpi di Guardia Nazionale mobilizzati, feriti a cagione di servizio, avranno diritto alle pensioni e alle ricompense che la legge accorda a'militari in attività di servizio.

Art. 34. L'esecuzione del presente decreto è affidata ai Consiglieri di Luogotenenza incaricati de'Dicasteri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.

Napoli, il dì 25 di dicembre 1860.

Firm. — FARINI.

Il Consigliere di Luogotenenza incaric. del Dicastero dell' Interno
Firm. — D' AFFLITTO.

Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

TABELLA *delle competenze giornaliere dovute ai graduati ed ai militi della Guardia Nazionale mobilizzata.*

GRADI.	PAGA giornaliera.		SOPRASSOLDO di marcia giornaliero.		INDENNITÀ per razioni di foraggio.		INDENNITÀ per la razione di pane.		TOTALE giornaliero.		ANNOTAZIONI.
	F.	C.	F.	C.	F.	C.	F.	C.	F.	C.	
Maggiore..	16	66	3	»	1	25			13	97	
Aiut. Mag.	»	»	»	»	»	»			»	(1)	
Chirurgo ..	6	66	2	»	»	»			8	66	
Capitano...	5	83	2	»	»	»			7	83	
Luogoten..	4	02	2	»	»	»			6	02	
Sottotenen.	3	61	2	»	»	»			5	61	
For. magg.	1	95	»	20	»	»	»	19	2	34	
Capor.mag.	»	90	»	10	»	»	»	19	1	19	
Capor. dei tamburini.	»	90	»	10	»	»	»	19	1	19	
Foriere	1	35	»	20	»	»	»	19	1	74	
Sergente...	1	15	»	20	»	»	»	19	1	54	
Caporale...	»	70	»	10	»	»	»	19	»	99	
Tamburino o trombet.	»	65	»	10	»	»	»	19	»	94	
Milite	»	55	»	10	»	»	»	19	»	84	

(1) Paga del grado.

Digitized by Google

I viveri in danaro sono calcolati alla ragione di centesimi 70 per ogni razione agli uffiziali e di centesimi 50 per ogni razione ai sotto uffiziali ed ai militi.

Approvata — Napoli, il dì 25 di dicembre 1860.

Firm. — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia

Firm. — G. PISANELLI.

Con decreti dei 26 decembre corrente, sono stati nominati:

Il sig. Francesco Poggiali, Commessario di Polizia di terzo rango.

Il sig. Pasquale Rossi, Direttore dello Stabilimento del Sifilicomio con l'annuo soldo di duc. 720.

I sigg. Claudio del Bene e Francesco Fornaro, Segretarii dello stesso Stabilimento col soldo annuo di duc. 360 per cadauno.

Il sig. Francesco Masci cassiere dello stesso coll' annuo soldo di ducati 480.

Il sig. Paolo Tosti, cancelliere di primo rango presso l' Ufficio Sanitario istituito con decreto dei 14 corrente mese, coll' annuo soldo di duc. 288.

Il signor Errico Piterà, cancelliere di secondo rango presso lo stesso Ufficio con duc. 240 annui.

Con ministeriale in data di oggi il Commessario sig. Francesco Poggiali è destinato a prestar servizio presso l' Uffizio Sanitario del Sifilicomio.

In seguito dell' invito fatto dal Consigliere del Dicastero di Polizia con lettera del 24 volgente, pubblicata nel giornale uffiziale del 26, i signori Professori Cavalieri Stefano Trinchera, Felice de Renzis, Pietro Ramaglia, Camillo de Meis e Casimiro Sperino si sono oggi riuniti al mezzodì, e dopo aver nominato Presidente il Professore Trinchera e Segretario il Professore de Meis, han proceduto, ad eccezione del Professore Sperino, alla proposta dei candidati in numero di sette, ed alla votazione segreta sopra ciascuno.

I due che hanno raccolto il maggior numero di voti furono il Professore Cavaliere Ferdinando Palasciano ed in secondo luogo il Dottor Fortunato Conti.

In vista di tale risultamento il Consigliere del Dicastero ha nominato il signor Professore Cavaliere Ferdinando Palasciano Ispettore dell' Uffizio Sanitario con lo stipendio annesso a tal carica di annui ducati settecentoventi, giusta quanto trovas stabilito nel Decreto del 14 corrente.

---

28 dicembre.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOIA CARIGNANO

LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M. NEI REGII STATI.

Visto il Real Decreto 11 novembre prossimo passato;

Volendo usare i debiti riguardi a' Sotto Ufficiali, Caporali e Soldati dell' armata de' volontari, già comandata nella Italia meridionale dal Generale Garibaldi, che ottennero il congedo loro di rimando anteriormente alla ridetta epoca;

Sulla proposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato interinalmente del Portafoglio della Guerra, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo Unico. Sarà concessa una gratificazione corrispondente a sei mesi di paga a' predetti Sotto Ufficiali, Caporali e Soldati i quali comprovino con validi documenti che il loro congedo fu motivato da ferite riportate in servizio o da infermità cagionate da' disagi sofferti pel servizio militare.

Il Presidente del Consiglio de' Ministri predetto è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte de' Conti.

Dato in Torino addì 19 dicembre 1860.

Firmato — EUGENIO DI SAVOIA.

C. CAVOUR.

---

29 dicembre.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Veduto il Decreto del 25 ottobre del cadente anno;

Sulla proposizione de' Consiglieri di Luogotenenza incaricati de' Dicasteri di Grazia e Giustizia, dell'Interno e delle Finanze;

Udito il Consiglio:

Decreta

Art. 1. In esecuzione delle leggi che sono al presente in vigore nelle provincie napolitane, vi sarà in Benevento un giudice di circondario, il quale eserciterà la sua giurisdizione sulla città e sue dipendenze, ed un tribunale civile ed una gran Corte criminale, la cui giurisdizione si estenderà su tutto il territorio che nella novella circoscrizione formerà la provincia di Benevento.

Digitized by Google

Art. 2. Gli appelli delle sentenze del tribunale civile di Benevento saranno portati alla gran Corte civile di Napoli.

Art. 3. Vi sarà nella Città di Benevento una Conservazione de' privilegi e delle ipoteche; una Direzione de' Dazii diretti, del Demanio e de' Rami riuniti; un ispettor controloro delle spese di giustizia; un ricevitore del registro e bollo, ed altri impiegati al pari delle altre provincie dell' Italia Meridionale. E nella città di Pontecorvo vi sarà pure un ricevitore del registro e bollo.

Art. 4. Sino a quando gli uffizii sopraddetti non saranno istallati, gli atti tutti verranno registrati in uno dei Circondarii vicini, le iscrizioni e trascrizioni saranno fatte nell' Uffizio della conservazione delle ipoteche in Avellino, in appositi registri, ed i Notai saranno parimenti in corrispondenza colla camera notarile di quella provincia.

Art. 5. Allorchè saranno stati istallati i detti uffizii, verranno in essi trasmessi da Avellino tutti i registri e gli atti che li riguardano.

Art. 6. Per la città di Pontecorvo e sue dipendenze vi sarà un giudice di circondario. Gli atti verranno registrati in uno de' circondarii vicini.

Art. 7. I notai de'comuni sopraddetti sono facoltati ad esercitare il loro ufficio provvisoriamente senz'altra formalità.

Art. 8. I Sindaci eserciteranno in conformità delle leggi le funzioni di uffiziali dello stato civile, notandone gli atti sopra i registri che verranno loro inviati.

Art. 9. Per questo primo anno i registri per Benevento e sue dipendenze verranno cifrati dal Presidente del tribunale civile di Avellino, e da uno de'giudici di quel tribunale delegato dal medesimo.

Art. 10. I Consiglieri di Luogotenenza incaricati de'Dicasteri di Grazia e Giustizia, dell'Interno e delle Finanze cureranno la esecuzione del presente Decreto, ciascuno per la sua parte.

Napoli 28 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero dell' Interno
Firm. — D'AFFLITTO.
Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze
Fir. — A. SCIALOJA.
Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Fir. — G. PISANELLI.

Con Sovrana Disposizione del 22 spirante dicembre sono stati nominati nella Real Casa, Direttore delle Cacce, il Principe di Gesualdo signor Giuseppe de Sangro; Direttore delle Scuderie, il Conte di Nocciglia signor Giuseppe Gallone; ed a Cerimonieri della Real Corte i signori Cav. Gioacchino Colonna de' Principi di Stigliano, Cav. Antonio Dentice de' Pri cipi di Frasso, Cav. Luigi Zunica de'Duchi di Castellina, Cav. Pompeo Carafa de'Duchi di Noja.

---

30 dicembre.

VITTORIO EMMANUELE II. ecc. ecc.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per Reali Decreti l' annessione allo Stato di quelle Provincie dell' Italia Centrale e Meridionale, nelle quali si manifesti liberamente, per suffragio diretto universale, la volontà delle popolazioni di far parte integrante della Nostra Monarchia costituzionale. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta degli Atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato in Palermo, addì 3 dicembre 1860.

VITTORIO EMMANUELE.

G. B. CASSINIS.

VITTORIO EMMANUELE II. ecc. ecc.

Visto il Plebiscito sottoposto al suffragio universale e diretto del popolo delle Provincie Napoletane convocato in comizii il 21 scorso ottobre;

Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di tale Plebiscito, seguito in Napoli il giorno 8 scorso novembre;

Vista la Legge del 3 corrente mese con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per Decreti Reali l' annessione allo Stato di quelle Provincie dell' Italia Centrale e Meridionale, nelle quali si manifesti liberamente per suffragio diretto universale la volontà di far parte integrante della Nostra Monarchia costituzionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Digitized by Google

Art. 1. Le Provincie Napoletane faranno parte integrante dello Stato Italiano dalla data del presente Decreto.

Art. 2. L' articolo 82 dello Statuto, con cui è stabilito che fino alla prima riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con sovrane disposizioni, sarà applicabile alle Provincie suddette sino alla riunione del Parlamento Nazionale, fermi rimanendo i poteri prima d' ora da Noi conferiti al Nostro Luogotenente generale delle Provincie Napoletane.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo e pubblicato nelle Provincie suddette, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMMANUELE.

G. B. Cassinis, M. Fanti, C. Cavour, M. Minghetti, F. S. Vegezzi, S. Jacini, T. Mamiani, T. Corsi.

VITTORIO EMMANUELE II, ecc. ecc.

Visto il Plebiscito sottoposto al suffragio universale e diretto del popolo delle Provincie Siciliane convocato in comizii il 21 scorso ottobre;

Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di tale Plebiscito, seguito in Palermo il giorno 2 corrente;

Vista la legge del 3 corrente mese, con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per decreti reali l' annessione allo Stato di quelle Provincie dell' Italia Centrale e Meridionale, nelle quali si manifesti liberamente per suffragio diretto universale la volontà di far parte integrante della Nostra Monarchia costituzionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le Provincie Siciliane faranno parte integrante dello Stato Italiano dalla data del presente decreto.

Art. 2. L' articolo 82 dello Statuto con cui è stabilito che fino alla prima riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con sovrane disposizioni, sarà applicabile alle Provincie suddette sino alla riunione del Parlamento Nazionale, fermi rimanendo i poteri prima d'ora da noi conferiti al nostro Luogotenente generale delle Provincie Siciliane.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo e pubblicato nelle Provincie suddette, mandando a chiunque spetta di osservarlo di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 17 dicembre 1860

VITTORIO EMANUELE.

G. B. Cassinis, M. Fanti, C. Cavour, M. Minghetti, F. S. Vegezzi, S. Jacini, T. Mamiani, T. Corsi.

VITTORIO EMMANUELE II, ecc. ecc.

Visto il Plebiscito sottoposto al suffragio versale e diretto del popolo delle Provincie delle Marche convocato in comizii il 4 ed il 5 novembre ultimo;

Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di tale Plebiscito seguito in Napoli il giorno 22 novembre suddetto;

Vista la Legge in data del 3 corrente mese con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare stabilire per Decreti Reali l'annessione allo Stato di quelle Provincie dell'Italia Centrale e Meridionale nelle quali si manifesti liberamente per suffragio diretto universale la volontà delle popolazioni di far parte integrante della nostra Monarchia costituzionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le Provincie delle Marche faranno parte integrante dello Stato Italiano dalla data del presente Decreto.

Art. 2. L'art. 82 dello Statuto, con cui è stabilito che fino alla prima riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con sovrane disposizioni, sarà applicabile alle Provincie suddette sino alla riunione del Parlamento Nazionale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, e pubblicato nelle Provincie suddette, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli il 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. Cassinis, M. Fanti, C. Cavour, M. Minghetti, F. S. Vegezzi, S. Jacini, T. Mamiani, T. Corsi.

Digitized by Google

VITTORIO EMANUELE II. ecc. ecc.

Visto il Plebiscito sottoposto al suffragio universale e diretto del popolo delle Provincie dell' Umbria convocate in comizi il 4 ed il 5 novembre ultimo ;

Visto il processo verbale di presentazione e di accettazione di tale Plebiscito seguito in Napoli il giorno 22 novembre suddetto ;

Vista la Legge in data del 3 corrente mese, con cui il Governo del Re è autorizzato ad accettare e stabilire per Decreti Reali l'annessione allo Stato di quelle Provincie dell' Italia Centrale e Meridionale, nelle quali si manifesti liberamente per suffragio diretto universale la volontà delle popolazioni di far parte integrante della nostra Monarchia costituzionale ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Le Provincie dell' Umbria faranno parte integrante dello Stato Italiano dalla data del presente Decreto.

Art. 2. L' art. 82 dello Statuto, con cui è stabilito che fino alla prima riunione delle due Camere il Governo provvederà al pubblico servizio con Sovrane disposizioni, sarà applicabile alle Provincie suddette sino alla riunione del Parlamento Nazionale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta degli Atti del Governo, e pubblicato nelle Provincie suddette, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli addì 17 dicembre 1860.

VITTORIO EMANUELE.

G. B. Cassinis, M. Fanti, C. Cavour. M. Minghetti, F. S. Vegezzi, S. Jacini, T. Mamiani, T. Corsi.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

Sulla proposizione del Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze ;

Udito il Consiglio di Luogotenenza ;

Decreta

Art. 1. Sino a novella disposizione rimane sospeso l'esecuzione del Decreto Dittatoriale del 13 settembre di questo anno, pel quale si ordinava l'abolizione del giuoco del lotto a contare dal 1.° gennaio 1861.

Art. 2. Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Napoli 10 dicembre 1860.

Firmato — Farini.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze Firm. — A. Scialoja.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia Firm. G. Pisanelli.

DISPACCIO ELETTRICO.

Torino 29, ore 10,10 di sera.

Sua Maestà arrivò alle nove ed un quarto. Il ricevimento fu quanto può dirsi entusiastico ed affettuoso. Chiamato dalle acclamazioni, S. M. si presentò più volte al balcone del palazzo. Le contrade attraversate dal corteggio erano illuminate e gremite di gente. Il grido di Viva il Re d'Italia risonava da ogni lato.

RELAZIONE

a S. E. il Luogotenente Generale del Re sul progetto di ordinamento del Dicastero di Polizia.

Eccellenza ,

Come ebbi assunto l' incarico affidatomi dall' E. V. di reggere il Dicastero di Polizia , pensai essere primo mio dovere di esaminare se il suo presente ordinamento corrispondesse allo scopo della sua istituzione. Mi fu quindi d' uopo di procedere ad una severa analisi di ciascuna parte di quest' ordinamento ed a ciò fare proposi a me stesso i seguenti quesiti :

1. Il numero presente de' funzionari addetti al Dicastero di Polizia è egli soverchio o scarso al regolare e celere disbrigo di tutte le faccende che gli son commesse ?

2. I soldi di detti funzionari sono troppo tenui o troppo onerosi per le Finanze ? e si segue in essi una progressione graduata ?

3. Le attribuzioni prima d' ora date al Dicastero sono tutte d' indole tale da essere esclusivamente e per loro natura esercitate dalla Polizia, o ve ne ha taluna che se ne possa staccare e commettere ad altra amministrazione cui più propriamente spetti ?

4. È bene che i funzionari della Polizia riscuotano tasse qualsiansi per conto dello stato ?

Dovendo rispondere a tali quesiti, riconobbi a prima fronte che il personale addetto presentemente al Dicastero è di gran lunga eccedente il bisogno. E valga il vero. Secondo la pianta esistente sotto il Regime Borbonico, il numero di tutti gli ufficiali addetti al Dicastero esser doveva di 49, mentre l'attuale era di 56 non compreso il Direttore e 36 alunni , di cui 6 erano addetti all' ufficio del Censimento , ed un numero di uscieri eccedente di undici quello richiesto dalla pianta organica; personale questo sì numeroso, che il locale stesso destinato al Dicastero nol può capire , e che seco reca la conseguenza di una confusio-

Digitized by Google

ne, facile a riconoscersi da chi osserva l'andamento di ogni uffizio.

Credetti quindi essere indispensabile il venire ad una riduzione di tal personale, e fatti gli opportuni calcoli e tenuto conto della necessità di introdurre nel Dicastero una migliore divisione di lavoro richiesta in ogni officina; riconobbi che non solo il personale eccedente l'antica pianta poteva venir tolto, ma che era necessaria anche un'altra riduzione sull'effettivo portato da quella. Col nuovo progetto è quindi conservato il posto di Direttore, sono tolti un Ufficiale di Ripartimento, un Ufficiale di Carico, quattro Ufficiali di 1.ª classe, due Ufficiali di 2.ª classe e quattro Ufficiali soprannumeri.

Tale riduzione di personale mi dava un risultato di economia nella somma assegnata al mio Dicastero. Volendomi servire di detta somma esaminai se non fosse opportuno anzi necessario qualche aumento ne' soldi degli Ufficiali.

Da un tale esame mi è risultato essere non tanto indispensabile di recare aumento ne'soldi in generale, quanto di mettervi una gradazione più equa che riesce ad aumentare i più piccoli, partendo dal grado di Ufficiale soprannumero fino a quello di Ufficiale di 1.ª classe.

Quindi è che giusta la nuova pianta del personale, il soldo degli Ufficiali soprannumeri è per tutti aumentato da annui ducati 180 o 120 a ducati 240.

Quello degli Ufficiali di 3.ª classe da annui ducati 240 a ducati 300.

Quello degli Ufficiali di 3.ª classe col massimo da annui ducati 300 a ducati 360.

Quello degli Ufficiali di 2.ª classe da annui ducati 420 a ducati 432.

L'Ufficiale di 2.ª classe col massimo di annui ducati 480 avrà nella nuova pianta ducati 528.

Gli Ufficiali di 1.ª classe con annui ducati 540, ducati 576.

L'Ufficiale di 1.ª classe col massimo di annui ducati 600, ducati 720.

E qui osservo come in questi aumenti si è tenuta per base la stessa progressione degli stipendii che si pagano nelle Provincie Settentrionali e Centrali del Regno, dove il minor soldo che or si rincontra nel personale di Polizia è di Lire Italiane 1000, e vengono poscia quelli di 1200, 1500, 1800, 2200, 2400, 2500 e così innanzi.

Non ostante tali aumenti, si ottiene ancora un'economia di quolche rilievo, poichè mentre la somma dovuta pel soldo del personale si accresce da una parte di ducati 1920, soldo del Direttore, e si scema dall'altra di ducati 240, che prima si pagavano al Revisore di Opuscoli, carica divenuta inutile pe. mutato sistema di governo, si ottiene ancora un'economia di ducati 4192 pari circa a lire italiane 18226.

Aumentati i soldi, egli è giusto che cessi il sistema stato sin oggi in vigore degli assegnamenti personali, che, se non erano soldo determinato per legge, erano pure una maniera di compenso che scusava lo stesso; se non che sostituiva spesso il favore ministeriale alla giustizia di una eguale retribuzione di lavoro: ed a ciò provvede l'articolo 2.° del Decreto.

Egli è ancora di mestieri che il numero degli alunni sia ristretto: per non adescare fallacemente la gioventù volenterosa di servire il Governo con facile promessa d'impiego. Oltre a che l'ammissione negli ufficii non deve essere ormai permessa che a coloro che si sottopongono a dar pruova di idoneità. In tal modo può cessare la troppo facile taccia di favoritismo in chi governa, e gli ufficii essere premio ai nobili requisiti d'integrità, moralità ed intelligenza.

È introdotta nel mio progetto una nuova carica non ancora in uso in queste Provincie, ed è quella a cui accenna l'art. 4.° La fiducia non è cosa che si comanda, ma che s'inspira. Egli è quindi utile che sia a disposizione del Consigliere una persona che più di ogni altra ne goda la confidenza.

Trovasi sotto la dipendenza del Dicastero affidatomi l'Ufficio del Censimento. I lavori che in esso si compiono non hanno uno stretto rapporto colla Polizia, ma sono piuttosto attinenti alla Statistica. Ben è vero che di gran sussidio alla Polizia sarebbe il conoscere, non già nelle viste della scienza, ma della utilità pratica, il movimento giornaliero di tutti gl'individui che soggiornano in questa Metropoli meridionale d'Italia. Ma lo instituire un tale Ufficio speciale non è cosa nè sì facile, nè pel momento possibile, ed io mi riserbo di farne oggetto di speciale studio allorchè gli altri rami di tutela della pubblica sicurezza saranno completamente organizzati.

È commessa ancora al mio Dicastero la sorveglianza dell'illuminazione di questa Città. Il Municipio che la rappresenta ebbe più volte a fare di tale ingerenza governativa oggetto di reclamo sotto il passato regime, ma non mai venne dato ascolto alla sua voce.

Al Municipio spetta di provvedere all'illuminazione della Città, al Municipio dunque spetti la sorveglianza di essa.

Ora mi è pur d'uopo di far conoscere a V. E. un'altra novità che bramerei fosse introdotta nel mio Dicastero, e che si riferisce ai così detti *Cespiti di Polizia*.

Questi cespiti sono ora riscossi dagli Ufficiali di Polizia, ed altra volta appartenevano alle Finanze, poscia appartennero al mio Dicastero.

Egli è su questi fondi che venivano pagate le indennità di viaggi, le spese segrete, le gratificazioni, i sussidii, gli assegni per ricompense e servigi prestati alla Polizia ed altri di simil natura.

L'ingerenza degli agenti di Polizia nel riscuotere tali introiti poteva talvolta essere occasione di difetto di delicatezza.

La nuova Polizia deve cercare di custodire gelosamente tutta la stima che il suo nuovo ordinamento e il nuovo fine da cui è animata le danno dritto di pretendere dall'universale e di evitare ogni possibile accusa. Inoltre in un governo che ha per base la pubblicità delle sue azioni, deve essere inscritta nel bilancio generale ogni somma che si riscuote a nome dello Stato o si paghi da'cittadini.

Io reputo quindi opportuno che sia fin d'ora determinato che alle Finanze spetti la riscossione delle tasse sovraccennate, al quale effetto provvederebbe l'Articolo 7°.

Finalmente ben sa V. E. come trovinsi addette al mio Dicastero l'Officina del Giornale Officiale e la Commissione di revisione delle opere teatrali.

Digitized by Google

Quanto a quest'ultima, essendo stata organizzata con Decreto 20 ottobre scorso, io penso che nulla vi si debba per ora innovare. Per ciò che spetta poi al Giornale Officiale, mi riservo di fare oggetto di accurato esame la questione, se convenga o no conservarne la proprietà e l'amministrazione al Governo oppure seguire le norme altrove esistenti.

Quindi nulla credo per ora doversi innovare in ordine alla sua officina ed al numeroso personale che vi è addetto.

Qualora piaccia all' E. V. di accogliere tali mie proposte, io la prego di voler apporre la di lei firma al Decreto che ho l' onore di sottoporle.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia
S. SPAVENTA.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Polizia:

Udito il Consiglio di Luogotenenza:

Decreta

Art. 1. La pianta, titoli, gradi e stipendi del personale del Dicastero di Polizia sono stabiliti nel modo seguente:

GRADI degli Impiegati giusta la pianta preesistente, dei quali si conserva la rispettiva appellazione nella nuova pianta.	PIANTA PREESISTENTE					NUOVA PIANTA					OSSERVAZIONI.
	Numero degli Impiegati	Soldo Individuale in duc.		Soldo per Categoria		Numero degli Impiegati	Soldo Individuale in duc.		Soldo per Categoria		
		Mensuale	Annuale	Mensuale	Annuale		Mensuale	Annuale	Mensuale	Annuale	
DIRETTORE	1	160	1920	160	1920	1	160	1920	160	1920	
Ufficiali di Ripartimento	4	120	1440	480	5760	3	120	1440	360	4320	
Ufficiali di carico col massimo di soldo	1	90	1080	90	1080	1	90	1080	90	1080	
Ufficiali di carico	4	80	960	320	3840	2	80	960	160	1920	
Ufficiali di 1.ª classe col massimo	1	50	600	50	600	1	60	720	60	720	
Ufficiali di 1.ª classe	7	45	540	315	3780	3	48	576	144	1728	
Ufficiali di 2.ª classe col massimo	1	40	480	40	480	1	44	528	44	528	
Ufficiali di 2.ª classe	7	35	420	245	2940	5	36	432	180	2160	
Ufficiali di 3.ª classe col massimo	1	25	300	25	300	1	30	360	30	360	
Ufficiali di 3.ª classe	7	20	240	140	1680	7	25	300	175	2100	
Ufficiali soprannum.°	16 (8 / 8)	15 / 10	180 / 120	120 / 80	1440 / 960	12	20	240	240	2880	
Usciere maggiore	1	25	300	25	300	1	25	300	25	300	
Uscieri	4	15	180	60	720	8	15	720	120	1440	
Serventi	1	10	120	10	120	2	10	120	20	240	
Totale	56			2160	25920	48		1808	1008	21696	

N. B.—La pianta degli impiegati che attualmente trovansi al Dicastero di polizia è la seguente.

Uffiziali di Ripartimento	4
Uffiziali di Carico	4
Uffiziali di Carico graduati	2
Uffiziali di 1.ª Classe	7
Uffiziali di 2.ª Classe	11
Uffiziali di 3.ª Classe	11
Uffiziali Soprannumeri	18
Sotto intendente	1
Revisori di Opuscoli	1
Stenografo	1
Impiegati al Censimento	3
Uscieri	4
Servente con soldo	1
Serventi straordinari	12
Totale	80

Art. 2. A favore di coloro che saranno nominati alle cariche sovraccennate cesserà, dalla data della decorrenza del relativo soldo, il pagamento di ogni altro assegnamento che ora percepissero a titolo di soprassoldo di qualsia altra natura, e dal Ministero di Polizia e da altro Dicastero od Ufficio.

Art. 3. Potranno essere addetti al Dicastero alunni senza soldo in numero non maggiore di sedici. La classe attuale degli alunni è abolita. Quelli tra gli alunni fin oggi esistenti che vogliono essere ritenuti si sottoporranno ad un esame d'idoneità, giusta il cui risultato sarà determinata la loro anzianità di servizio. Non potranno essere ammessi all'esame, se non coloro che hanno raggiunto il 18. anno.

Digitized by Google

Art. 4. Il Consigliere potrà scegliersi un Segretario particolare (di Gabinetto) fra gl' Impiegati dipendenti dal suo Dicastero che abbiano un grado inferiore a quello di Ufficiali di Ripartimento. Egli potrà pure chiamare alla Direzione del suo Gabinetto una persona non impiegata al servizio dello Stato. In tal caso questi sarà nominato con Decreto del Luogotenente Generale: avrà grado e stipendio di Ufficiale di Ripartimento; cesserà da tali funzioni cessando il Consigliere e non avrà titolo ad ottenere altro impiego.

Art. 5. La sorveglianza dell' illuminazione della Città di Napoli prima d'ora esercitata dal Dicastero di Polizia sarà d' ogg' innanzi posta, in un col relativo personale, alla dipendenza del Municipio predetto.

Art. 6. Le riscossioni tutte che si operavano dal Dicastero di polizia, sotto la denominazione di *cespiti* di Polizia saranno d' ora in poi incassate direttamente dalla Tesoreria.

Art. 7. L'officina del Giornale ufficiale continuando ad esser sotto la diretta sorveglianza del Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia , formerà un Ufficio ed Amministrazione separati dal predetto Dicastero, nulla essendo per ora innovato circa al suo attuale ordinamento.

Art. 8. Il posto di Revisore di opuscoli con annui ducati 240, è abolito.

Art. 9. La Commissione di revisione delle opere Teatrali rimane composta nel modo determinato dal decreto 20 ottobre ultimo scorso.

Art. 10. Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia provvederà con apposito regolamento all' ordinamento interno del suo Dicastero.

Art. 11. Ai Consiglieri incaricati dei Dicasteri di Polizia, dell'Interno, delle Finanze è affidata della parte che li riguarda, l'esecuzione del presente decreto.

Napoli 30 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia
Firm. — S. SPAVENTA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLITANE

Sulla proposizione del Consigliere del Dicastero di Polizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza:

Decreta

Art. 1. I signori Francesco Peccheneda, Pasquale Salvatores, Gabriele de Sanctis, Antonio Pacca, Ufficiali di carico presso il Dicastero di Polizia ; i signori Antonio Sichenzio, Ciro Caprioli Uffiziali di carico graduati nello stesso Dicastero; i signori Luigi Merenda, Francesco de Pinedo , Giuseppe Frisicchio, Pasquale Cacchione, Federico Allocca, Uffiziali di 1. classe nello stesso Dicastero; i signori Gennaro Corbi , Mario Scotti , Luigi Amodio , Achille Troise, Luigi La zetta, Domenico Ferrante; i signori Luigi Bisceglie , Alessandro Susio , Francesco Valentini , Antonio Villamaina , Ettore Paduano, Gennaro Maddaloni, Giovan Battista Tagliaferri Uffiziali di 3. classe nello stesso Dicastero; i signori Paolo Ventapane , Nicola Andreassi , Tito Cervella, Vincenzo de Cristofaro Ufficiali soprannumerari presso lo stesso Dicastero sono messi in disponibilità con la metà del soldo che presentemente godono, rimanendo loro intero il diritto di dimandare il ritiro per liquidare la pensione di giustizia.

Art. 2. È accolta la domanda di ritiro del signor Francesco Saverio Capasso Ufficiale di prima classe del Dicastero di Polizia. Egli liquiderà la sua pensione di giustizia.

Art. 3. Il signor Gennaro Conte Usciere Maggiore presso il Dicastero di Polizia è esonerato.

Art. 4. Ai Consiglieri incaricati de' Dicasteri della Polizia e delle Finanze è affidata l'esecuzione del presente decreto.

Napoli 30 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia
Firm. — S. SPAVENTA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Polizia ;

Udito il Consiglio di Luogotenenza ;

Decreta

Art. 1. Il signor Diomede Marvasi, attuale Sostituto Procuratore Generale presso la Corte Criminale di S. Maria è nominato Direttore del Dicastero di Polizia in luogo del sig. Giuseppe Arditi chiamato ad altre funzioni.

Digitized by Google

Art. 2. L' Avvocato signor Vincenzo Cuciniello è nominato Ufficiale di Ripartimento del Dicastero di Polizia in luogo del signor Barone Francesco Labonia chiamato ad altre funzioni.

Art. 3. Il Barone Giovan Battista Cecconi Uffiziale di Ripartimento del Dicastero di Polizia, lasciando la carica che ha presentemente, è chiamato ad altre funzioni.

Art. 4. Il signor Salvatore Corea attuale Sotto-Governatore destinato a lavorare presso il Dicastero di Polizia è nominato Ufficiale di Carico nel Dicastero medesimo.

Art. 5. I signori Achille Argentino e Alceste de Lollis sono nominati Ufficiali di Carico nel Dicastero di Polizia.

Art. 6. Il signor Antonio Massa Ufficiale di 2. classe nel Dicastero di Polizia è nominato Ufficiale di 1.ª classe nel Dicastero medesimo.

Art. 7. L' Avvocato signor Michele Fonseca è nominato Ufficiale di prima classe nel Dicastero di Polizia.

Art. 8. L' avvocato signor Girolamo Lioi è nominato ufficiale di prima classe nel Dicastero di Polizia.

Art. 9. L' avvocato signor Achille Lazzaro è nominato ufficiale di seconda classe nel Dicastero di Polizia.

Art. 10. L'avvocato signor Ferdinando Catena è nominato Ufficiale di seconda classe nel Dicastero di Polizia.

Art. 11. Il signor Gaetano Galdi Ufficiale soprannumero del Dicastero di Polizia è nominato Ufficiale di 3.ª classe nel Dicastero medesimo.

Art. 12. Il signor Pasquale Galatro Ufficiale soprannumero presso il Dicastero di Polizia è nominato Ufficiale di terza classe nel Dicastero medesimo.

Art. 13. Il Signor Francesco Sichenzio attuale Ufficiale Soprannumero presso il Dicastero di Polizia è nominato Uffiziale di 3.ª classe nella Segreteria del Consiglio di Luogotenenza.

Art. 14. Il Signor Gabriele Dagi Uffiziale di 3.ª classe nella Segreteria del Consiglio di Luogotenenza è tramutato con la stessa carica nel Dicastero di Polizia.

Art. 15. Il signor Giovanni Cacchione Ufficiale soprannumero del Dicastero di Polizia è nominato Ufficiale di 3.ª classe nella Segreteria del Consiglio di Luogotenenza.

Art. 16. Il signor Giuliano Parascandalo Ufficiale di 3.ª classe nella Segreteria del Consiglio di Luogotenenza è tramutato con la stessa carica nel Dicastero di Polizia.

Art. 17. Il Sig. Vincenzo Massari Ufficiale di 2.ª classe nel Dicastero di Polizia è tramutato con la stessa carica nella Segreteria del Consiglio di Luogotenenza.

Art. 18. Il Sig. Giovanni Montuori Ufficiale di 2.ª classe nel Dicastero di Polizia è tramutato con la stessa carica nella Segreteria del Consiglio di Luogotenenza.

Art. 19. Il Sig. Giulio Tartaglione Ufficiale di 2.ª classe nella Segreteria del Consiglio di Luogotenenza è tramutato con la stessa carica nel Dicastero di Polizia.

Art. 20. Il Sig. Francesco Sorgentino Ufficiale di 2.ª classe nella Segreteria del Consiglio di Luogotenenza è tramutato con la stessa carica nel Dicastero di Polizia.

Art. 21. Il Sig. Luigi Antonini Ufficiale Soprannumero nel Dicastero di Polizia è tramutato con la stessa carica nella Segreteria del Consiglio di Luogotenenza.

Art. 22. Il sig. Francesco Bruni ufficiale soprannumero nella Segreteria del Consiglio di Luogotenenza è tramutato con la stessa carica nel Dicastero di Polizia.

Art. 23. I signori Achille Fischer, Luigi Mira, Enrico Marinucci, Guglielmo de Vita, Raffaele Ferrarelli, Raffaele Gomez, alunni del Dicastero di Polizia, sono nominati uffiziali soprannumeri del Dicastero medesimo.

Art. 24. Il sig. Amilcare Jacovelli è nominato ufficiale soprannumero del Dicastero di Polizia.

Art. 25. Il signor Camillo Romano usciere delle Camere Napolitane nel 1848 è nominato usciere maggiore presso il Dicastero di Polizia.

Napoli 29 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia
Firm. — S. SPAVENTA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Digitized by Google

RELAZIONE

del Consigliere del Dicastero di Polizia a S. E. il Luogotenente.

Eccellenza

Oggi, mutate le condizioni politiche di queste provincie, tutti sentono che vi ha d'uopo di un nuovo codice delle leggi della Polizia da sostituirsi alle antiche. Quest'opera sarà in breve compiuta, e le nuove leggi saranno simili a que'le che sono in vigore nell'altre terre italiane, salvo qualche lieve differenza nascente dalle nostre peculiari condizioni.

Ma se altre debbono essere oggi le leggi e lo spirito di questa istituzione, altro è necessario che sia anche il suo ordinamento.

La Polizia nel passato governo entrava in tutte le amministrazioni dello Stato, invadeva tutti i poteri; ma in mezzo a quel sistema d'illegalità, ella era circondata da tante forme burocratiche che rendevano difficile il disbrigo degli affari, nè garentivano ai cittadini la propria sicurezza. In tanta apparente attività vi era pure una grande inerzia. La nuova Polizia non dovrà essere per l'avvenire un potere tenebroso ed illegale, ma deve avere anche maggiore operosità, deve vegliare meglio per la sicurezza dei cittadini.

A tale effetto il nuovo Ufficio di Questura più non si compone di funzionarii burocratici e di funzionarii attivi, ma solo di questi ultimi.

Quanto alle provincie, non potendosi conservare a'giudici regii l'autorità politica che tennero fino a quest'ultimi tempi, se non con grave danno della stessa giustizia e con pregiudizio dell'autorità giudiziarie, e d'altra parte il conferire in modo generale a' Sindaci l'autorità politica potendo addivenire facile arma a' partiti municipali, era d'uopo istituire una nuova classe di funzionarii di Pubblica Sicurezza che esercitasse una diretta sorveglianza ne' comuni, al che provvederanno i delegati circondariali.

Gli ufficiali di Pubblica Sicurezza sotto la dipendenza dei governatori e sottogovernatori, nei capoluoghi di provincia e distretto, sono conservati. Ho creduto anzi utile di accrescerne il numero, potendo riunire sotto la loro autorità uno o più circondarii vicini, dove, facendo diversamente, sarebbe stato uopo stabilire delle delegazioni circondariali.

Questo nuovo ordinamento della Pubblica Sicurezza porta, è vero, con sè un aumento nelle spese prima assegnate a questo ramo della pubblica amministrazione, in conseguenza del numero cresciuto degli impiegati; ma se si pone mente che la Polizia una volta si serviva di tutte le amministrazioni, e trovava un suo agente quasi in ciascun funzionario salariato dallo Stato, parrà chiaro che il personale che oggi sembra cresciuto in numero, in effetto è infinitamente minore di quello di cui vituperosamente si avvaleva il caduto governo.

Il soldo degli Uffiziali minori è aumentato, sendo una verità troppo nota che se si vogliono avere agenti pubbliei laboriosi ed onesti, convien bene compensarli, e non condannarli ad una mendicità ch'è la più facile tentazione per farli addivenire poco operosi e sleali. In questo ho seguito la norma adottata per i soldi di tali Funzionari nelle altre provincie del Regno.

Ho creduto stabilire che agli Ispettori di Sezione in Napoli sia somministrata la località di Uffizio e di alloggio insieme, onde non abbiano ad abitare in luoghi tanto lontani dai quartieri ove sono destinati, da render sì difficile il rinvenirli quando vi ha più bisogno di loro.

Il bilancio delle spese in vero è cresciuto; ma se da prima la Polizia pareva non costasse tanto a'contribuenti, l'inganno verrà meno quando si voglia riflettere che gli abusi, le spoliazioni, le transazioni imposte a'cittadini, la facevano costare ad essi oltremisura più. Aggiungasi che già sono restituiti alla Tesoreria dello Stato 30 a 40 mila ducati annui nascenti da'così detti cespiti di Polizia, che prima si spendevano da essa senza responsabilità e norma di sorte. Si è dovuto inoltre provvedere alla creazione dell'Ufficio sanitario, del Dispensatorio gratuito, del Sifilicomio e di un Corpo di Guardie di Pubblica Sicurezza. Ma molte delle spese necessarie per queste istituzioni, sono straordinarie, nè si avranno a ripeter e per l'avvenire.

Io mi auguro che l'E. V. prendendo in considerazione queste ragioni che le sottometto, voglia porre la sua firma al decreto che ho l'onore di presentarle.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia

Firm. — S. SPAVENTA.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

NELLE PROVINCIE NAPOLITANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero della Polizia

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. La Questura della Città e Distretto di Napoli sarà composta di un Uffizio di Questura, dodici Sezioni stanziate ne'dodici Quartieri della Città, una Delegazione marittima, ed una Delegazione in ciascuno de'quattro Dipartimenti intorno la Città, Posilipo, Vomero, Capodimonte e Portici.

Finchè non sia attivato un nuovo ordinamento per le carceri seguiterà ad esservi una Delegazione delle prigioni.

Art. 2. Nelle Città Capoluoghi delle altre provincie napoletane e de' loro Distretti, vi saranno alla dipendenza de'Governatori e Sotto-Governatori Ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza.

Saranno inoltre stabilite delle Delegazioni di

Digitized by Google

Pubblica Sicurezza ne'Capoluoghi di Circondario, le quali avranno alla loro dipendenza uno o più Circondarii.

Art. 3. Il Questore di Napoli conserverà il soldo di annui ducati 3000, che al presente gli è assegnato. Egli avrà alla sua immediata dipendenza il seguente personale col soldo a ciascuno denotato:

Un Segretario di Questura con annui ducati 1800.

Tre Ispettori di Questura di 1. classe con annui ducati 960.

Tre Delegati provinciali con annui ducati 720.

Quattro Delegati Distrettuali di 1. classe con annui ducati 600.

Otto Delegati Distrettuali di 2. classe con annui ducati 480.

Otto Delegati di Circondario di 1. classe con annui ducati 360.

Otto Segretarî di 1. classe con annui ducati 288.

Otto Segretarî di 2. classe con annui ducati 240.

Un Usciere Custode con annui ducati 240.

Sei Uscieri con annui ducati 168.

Due Portalettere con annui ducati 120.

Un Guardaporta con annui ducati 144.

Quattro Banditori con annui ducati 72.

Art. 4. Saranno addetti presso la Questura un Architetto ed un Chirurgo, il primo col soldo di annui ducati 120, il secondo con ducati 240.

Art. 5. In ciascuno Uffizio delle dodici Sezioni o Quartieri di Napoli, e delle due Delegazioni del Porto e Marina e delle Prigioni, vi sarà:

Un Ispettore di Sezione con annui ducati 768.

Un Vice Ispettore di Sezione con annui duc. 672.

Un Delegato di Distretto di 1. classe con annui ducati 600.

Un Delegato di Distretto di 2. classe con annui ducati 480.

Un Delegato di Circondario di 1. classe con annui ducati 360.

Un Segretario di 1. classe con annui ducati 288.

Un Segretario di 2. classe con annui ducati 240.

Un Portiere incaricato della custodia e della nettezza dell'Uffizio con annui ducati 108.

In ciascuno de'quattro Dipartimenti intorno la Città di Napoli vi sarà:

Un Delegato di Distretto di 1. classe con annui ducati 600.

Un Segretario di 1. classe con annui ducati 288.

Un Portiere incaricato della custodia e della nettezza dell'Uffizio con annui ducati 96.

Art. 6. In ciascuno de'14 Capoluoghi capitali di provincia alla dipendenza del Governatore vi sarà

Un Delegato provinciale con annui ducati 720

Un Delegato distrettuale di 1. classe con annui ducati 600.

Un Delegato Circondariale di 1. classe con annui ducati 360.

Un Segretario di 1. classe con annui ducati 288

Un Segretario di 2. classe con annui ducati 240.

Un Portiere incaricato della custodia e de la nettezza dell'Uffizio con annui ducati 108.

Art. 7. In ciascuno de'Capoluoghi di Distretto vi sarà:

Un Delegato distrettuale di 1. classe con annui ducati 600;

Ovvero un Delegato distrettuale di 2. classe con annui ducati 480.

Un Delegato circondariale di 1. classe con annui ducati 360.

Un Segretario di 2. classe con annui duc. 240.

Un Portiere incaricato della custodia e della nettezza dell' uffizio con annui ducati 96.

Art. 8. Ne' Circondari dove sarà creduto utile di stabilire delle Delegazioni di Pubblica Sicurezza vi sarà:

Un Delegato Circondariale di 1. classe con annui ducati 360;

Ovvero un Delegato Circondariale di 2. classe con annui ducati 240.

Art. 9. Agli Ispettori di Sezioni in Napoli sarà somministrata la località di uffizio e di alloggio insieme con le suppellettili per l'uffizio, ed una indennità di spese di uffizio per iscrittoio e lume.

Art. 10. Ai Delegati de'Dipartimenti intorno Napoli sarà provveduto similmente che pe'funzionarii accennati nel precedente articolo 9.

Art. 11. Le indennità di spese di uffizio sono stabilite come segue per cadauno degli uffizii, cioè:

Per l'Ispettore di ciascuna Sezione, o Delegazione, in Napoli, annui ducati 144.

Pel Delegato di ciascun Dipartimento intorno Napoli annui ducati 72.

Pel Delegato Centrale in ciascun Capoluogo di Governo annui ducati 96.

Pel Delegato Distrettuale in ciascun capoluogo di Sotto-Governo annui ducati 72.

Pel Delegato circondariale annui ducati 36.

Art. 12. È soppressa la classe degl'Ispettori aggiunti. Quelli che si trovano con tal grado sono esonerati, e potranno esser tenuti presenti, laddove saran riconosciuti meritevoli, nella provvista agli uffizii di Pubblica Sicurezza.

Art. 13. A coloro che saranno nominati alle ca-

Digitized by Google

riche sopra enunciate, cesserà dalla data della decorrenza del relativo soldo, ogni altro assegnamento di qualsiasi natura che percepissero a titolo di soprassoldo, assegno, od altro, dal Dicastero di Polizia, e da ogni altro Dicastero ed uffizio.

Art. 14. A coloro che in seguito al nuovo ordinamento fossero nominati ad alcuno degli uffici denotati nel presente Decreto con soldo inferiore a quello che attualmente godono, tenuto conto della indennità di cui è trattato all' articolo 9, sarà corrisposta, a titolo di assegno personale, la somma mancante per pareggiare il soldo della carica che oggi esercitano.

Art. 15. Presso la Questura della Città e Distretto di Napoli potranno essere addetti degli alunni in numero non maggiore di sedici. La classe degli alunni in oggi esistenti è abolita. Gli alunni attuali che intendono di essere ritenuti si sottoporranno ad un esame d'idoneità. Non possono concorrere se non quelli che hanno compiuto il 18.° anno. Tra i più meritevoli potranno poi essere scelti i segretarî delle Sezioni e delle Delegazioni di Pubblica Sicurezza.

Art. 16. Le disposizioni del presente Decreto andranno in vigore a datare dal 1 gennaio 1861.

Art. 17. Ai Consiglieri di Luogotenenza de' Dicasteri delle Finanze e della Polizia è affidata l'esecuzione del presente Decreto.

Napoli, 30 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero della Polizia
Firm. — S. SPAVENTA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Polizia ;

Udito il Consiglio di Luogotenenza ;

Decreta

Art. 1. I signori Raffaele de Simone Ufficiale di Ripartimento nella Segreteria della Questura della Città e Distretto di Napoli ; Raffaele Palumbo e Gaetano Minervino Uffiziali di Carico nella Segreteria medesima ; Saverio dell' Abbadessa Uffiziale di 2.ª classe nella Segreteria medesima ; Giuseppe Castagnola e Gaetano Salvi Uffiziali di 2.ª classe nella Segreteria medesima ; Saverio Tucci, Michele Cosentino, Gaetano Sorsaia e Giovanni Fischer Uffiziali di 3.ª classe nella Segreteria medesima, sono messi in disponibilità con la metà del soldo che attualmente godono, rimanendo loro salvo il diritto di dimandare il ritiro per liquidare la loro pensione di giustizia.

Art. 2. I signori Pietro de Cusatis e Luigi Nardi, Medici e Chirurgi ordinarii di Polizia, sono esonerati.

Art. 3. Il signor Martino Guarini Medico presso la Questura della Città e Distretto di Napoli è dichiarato dimissionario.

Art. 4. Il signor Giovan Battista Baccicalupi è esonerato dalla carica di Architetto di Polizia.

Art. 5. Il signor Giovanni Pempinelli Architetto di Polizia è messo in disponibilità.

Art. 6. Ai Consiglieri di Luogotenenza incaricati de'Dicasteri della Polizia e delle Finanze è affidata l' eseeuzione del presente Decreto.

Napoli 30 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia
Firm. — S. SPAVENTA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposta del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di Polizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. I signori Silvio Colarusso ed Alessandro Avitabile uffiziali di Ripartimento della Segreteria della Questura della Città e Distretto di Napoli sono nominati Ispettori della Questura medesima.

Art. 2. L'Avvocato sig. Aniello Benevento è nominato Ispettore della Questura della Città e Distretto di Napoli.

Art. 3. Il signor Gennaro Forte ufficiale di Carico della Segreteria della Questura della Città e Distretto di Napoli è nominato Delegato Provinciale e destinato a servire presso la Questura medesima.

Art. 4. Il signor Eugenio Pani è nominato Delegato provinciale e destinato a prestar servizio presso la Questura della Città e Distretto di Napoli.

Art. 5. I signori Antonio Ungheretti , Annibale Froia , Domenico Wrzi , Orazio Rinaldi sono nominati Delegati Distrettuali di 1.ª classe, ed addet-

Digitized by Google

ti a prestar servizio presso la Questura della Città e Distretto di Napoli.

Art. 6. I signori Federico Niola, Gervasio Leone , Giuseppe Martano, Luigi de Lugo, Raffaele Manzi, Enrico de Rogatis, Nicola Nicodemi e Nicola Ferretti sono nominati Delegati distrettuali di 2ª classe ed addetti presso la Questura della Città e Distretto di Napoli.

Art. 7. I Signori Giovanni Rotondo, Luigi Abbate, Vincenzo Sorsaia, Ciro Caputo, Giacomo Pallotta, Gennaro Fumo sono nominati Delegati Circondariali di 1.ª classe e addetti a servire presso la Questura della Città e Distretto di Napoli.

Art. 8. I Signori Angelo Russomanno, Giov. Battista Savoia, Ferdinando Barone, Raffaele O chiè, Luigi Anzelmi, Eugenio Lions Duroni, Oronzio Trinchera, Filippo Tiberi sono nominati Segretarii di 1.ª classe di Pubblica Sicurezza ed addetti a servire presso la Questura della Città e Distretto di Napoli.

Art. 9. I signori Pietro Lillo, Giuseppe Brachetti, Matteo Aceto, Nicola Colau , Alfonso Persico, Vincenzo Tucci, Luigi Mammone-Caprio , Antonio di Alessio sono nominati Segretarii di 2.ª classe e addetti presso la Questura della Città e Distretto di Napoli.

Art. 10. Il signor Leonardo Poppi è nominato Chirurgo delle Guardie di Pubblica Sicurezza , e perito Sanitario presso la Questura della Città e Distretto di Napoli, col soldo annuo di ducati dugentoquaranta.

Art. 11. Il Sotto-Governatore signor Luigi Praino è destinato a servire presso la Questura della Città e Distretto di Napoli, conservando il grado e il soldo annesso alla sua carica.

Art. 12. Ai Consiglieri di Luogotenenza incaricati de'Dicasteri della Polizia, dell' Interno e delle Finanze è affidata l'esecuzione del presente Decreto.

Napoli 30 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Polizia
Firm. — S. SPAVENTA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G PISANELLI.

REGOLAMENTO
per l'ordine interno del Dicastero di Polizia.

CAPITOLO I.

Disposizioni organiche ed attribuzioni degli Impiegati del Dicastero.

Art. 1. Il Dicastero si divide in Ripartimenti.

Vi è inoltre un Gabinetto particolare del Consigliere.

Ogni Ripartimento si suddivide in Sezioni.

La Stamperia, Direzione e Redazione del Giornale Ufficiale formeranno un Ufficio isolato del Dicastero, posto sotto la diretta dipendenza del Consigliere , del Direttore e del Segretario di Gabinetto.

Art. 2. Il Direttore ha la sorveglianza su tutto il personale e sul regolare andamento dei servizi del Dicastero. Egli firma pel Consigliere ed esercita in suo nome le attribuzioni che gli sono proprie nei limiti da lui stabiliti.

Ogni Capo di Ripartimento o di Sezione ha la responsabilità della spedizione degli affari e della disciplina del proprio Ripartimento o Sezione.

Art. 3. La subordinazione fra gl'Impiegati debbe osservarsi secondo l'ordine gerarchico stabilito nella pianta del personale, ed a parità di grado per ordine di anzianità.

Art. 4. La distribuzione del personale fra le Sezioni e Ripartimenti avrà luogo secondo la proporzione del lavoro affidato.

La distribuzione degli affari nel Dicastero ha luogo nel modo seguente:

Gabinetto.

Apertura della corrispondenza. Carteggio particolare del Consigliere. Domande d' udienza. Affari confidenziali e riservati al Consigliere. Studi atti a facilitare i lavori del Consigliere. Affari specialmente affidati.

1.° RIPARTIMENTO.

Personale — Alta Polizia.

Sezione 1.ª

Personale degli Impiegati del Dicastero.

Personale degl' Impiegati di Polizia in Napoli e Provincie.

Personale dei graduati e guardie di Pubblica Sicurezza.

Loro disciplina e contabilità.

Indennità di viaggio e simili, e gratificazioni agli Impiegati ed agenti di Pubblica Sicurezza , Pensioni a detti impiegati, alle loro vedove o figli.

Locali degli Uffici di Pubblica Sicurezza. Casermaggio delle Guardie di Pubblica Sicurezza. Contratti d' affitto. Mobilio relativo. Riparazioni.

Sezione 2.ª

Elezioni Municipali e Politiche. Associazioni politiche. Reazioni. Sorveglianza dei partiti ostili alla Monarchia Costituzionale ed all'indipendenza Nazionale. Predicazione Religiosa. Feste Religiose. Stampa periodica. Teatri. Produzioni teatrali. Rapporti coi Consoli Esteri. Movimento giornaliero dei forestieri. Assembramenti popolari d'indole politica. Passaporti all' estero. Contabilità relativa. Rapporti sullo spirito pubblico. Giornale Ufficiale. Altri oggetti attinenti alle materie sovraccennate e riflettenti l'alta politica.

2.° RIPARTIMENTO.

Polizia Generale.

Sezione 1.ª

Rapporti su tutti i fatti interessanti l' ordine pubblico. Provvedimenti relativi. Registri ed elenchi stampati delle persone da arrestarsi. Disertori refrattari alla leva militare. Co-

Digitized by Google

lonia di Tremiti. Bagno dei servi di pena. Altre Carceri nei rapporti di sorveglianza della Polizia. Traslocazione dei carcerati.

Sezione 2.ª

Vigilanza sugli Alberghi, Caffè ed altri simili stabilimenti. Libretti e Consegne degli operai. Professioni e negozi ambulanti. Venditori di stampati, scritti, incisioni e simili. Commercio di libri e stampe, Tipografie, Litografie e Calcografie. Inumazioni. Professioni insalubri, pericolose ed incomode. Pubblica illuminazione. Meretricio.

Sezione 3.ª

Permessi d' introduzione d' armi dall' estero. Permessi di ritenzione e porto d' armi. Contabilità relativa. Passaporti all'interno. Autorizzazione di questue. Mendicanti. Trasporto di mendicanti e detenuti. Contabilità relativa. Oziosi e vagabondi. Altre materie attinenti alle precedenti.

3.° RIPARTIMENTO.

Spedizione. Protocollo. Archivio. Economia e Cassa.

Sezione 1.ª

Copiatura di tutte le minute dei Ripartimenti. Formazione di stati ed ogni altro oggetto di semplice scritturazione. Formazione de' pieghi e degli indirizzi di ufficio.

Sezione 2.ª

Protocollo. Archivio corrente. Archivio Generale.

Sezione 3.ª

Economia e Cassa del Dicastero. Sorveglianza del personale degli Uscieri e Servienti. Inventario e custodia degli oggetti di mobilio e simili spettanti al Dicastero.

CAPITOLO II.

Ordine Interno.

Art. 5. Qualunque domanda o lettera concernente i servizi del Dicastero deve essere diretta esclusivamente al Consigliere.

Art. 6. La corrispondenza si apre al gabinetto e si fa quindi passare al Protocollo Generale, esclusi gli affari riservati al Gabinetto, i quali saranno registrati sopra un protocollo speciale.

Ma se si tratta di affari urgenti, le carte relative verranno dal Gabinetto trasmesse direttamente al Direttore od ai Capi di Ripartimento, e saranno posteriormente registrate al Protocollo Generale.

Art. 7. Vi sarà un sol protocollo per tutti i Ripartimenti; esso dovrà indicare:

1. Il numero d'ordine di arrivo di ogni lettera o domanda;
2. La data dell'arrivo;
3. La data delle lettere o domande;
4. Il nome e la qualità di chi scrive o ricorre;
5. Il soggetto delle lettere o domande;
6. Il Ripartimento e Sezione a cui si distribuisce;
7. La data delle risposte e provvedimenti del Dicastero;
8. A chi sono diretti;
9. Un ristretto delle risposte e provvedimenti.

Eguale protocollo sarà usato pel Gabinetto.

Art. 8. Si stabilirà una rubrica corrispondente al Protocollo Generale o speciale per ordine alfabetico.

Art. 9. Gli affari dopo essere stati registrati al Protocollo Generale si passeranno rinchiusi in apposite cartelle ai Capi di Ripartimento.

Le carte che fossero trasmesse a' Ripartimenti senza essere registrate al Protocollo dovranno essere immediatamente rimandate per tale registrazione.

Si dovranno pure rimandare quelle che fossero trasmesse ad un Ripartimento cui le medesime non si riferiscono.

Art. 10. Due volte al mese si dovrà ricavare dal Protocollo apposito Elenco per Ripartimento degli affari che si trovano in ritardo di spedizione.

Tale Elenco, esaminato dal Capo di Ripartimento, sarà rimesso al Consigliere con apposite osservazioni.

Ogni Capo di Ripartimento dovrà inoltre ogni mattina delle Domeniche verificare il Protocollo generale onde riconoscere gli affari che non ebbero corso durante la settimana.

Art. 11. I Capi di Ripartimento riterranno per se quegli affari che credono di dover trattare personalmente, e rimetteranno gli altri ai Capi di Sezione, dando loro o verbalmente o per annotazioni scritte le direzioni che crederanno necessarie.

Art. 12. I Capi di Sezione spediranno gli affari più importanti, e ripartiranno gli altri fra gl' impiegati da essi dipendenti, secondo la capacità ed attitudine dei medesimi, in modo però da renderli tutti atti a trattare indistintamente i diversi affari attribuiti alla loro sezione.

Art. 13. Per ogni affare dovrà farsi minuta.

Ogni minuta o progetto di lettera, determinazione o scritto di ogni natura, sarà firmata da chi l'ha preparata, e porterà tutte le indicazioni necessarie per la copia, non che l' elenco dei documenti da comprendersi nella spedizione.

Sarà quindi rimessa al Capo di Sezione, e questi la esaminerà e la sottoporrà al *visto* del Capo di Ripartimento, che la dovrà controfirmare.

Per gli affari di maggior importanza, e sempre quando si tratti di applicazione di principii che debbono poscia servire di massima, si dovrà sottoporre la minuta al Direttore.

Art. 14. Controfirmata la minuta, sarà immediatamente trasmessa al Capo della 1.ª Sezione del 3.° Ripartimento, ossia Ufficio di spedizione, perchè sia copiata.

Cesserà quindi d'ora innanzi l'uso di far copiare le minute nei Ripartimenti e saranno tutte trasmesse alla predetta Sezione.

Il Capo della suddetta Sezione dovrà curare la nitidezza e l' assenza di ogni errore ortografico.

Art. 15. Mezz' ora prima del tempo fissato per la firma, il Capo di detta Sezione rimetterà tutte le copie in netto e le minute ai rispettivi Capi di Ripartimento, che le recheranno alla firma del Consigliere o del Direttore.

Mentre il Direttore od un Capo di Ripartimento sta alla firma del Consigliere, gli altri Capi di Ripartimento non potranno avere accesso, senza che vi sieno chiamati dal Consigliere.

Art. 16. Avuta la firma del Consigliere o del Direttore, le carte saranno immediatamente trasmesse all' Ufficio di spedizione, perchè sieno fatti i pieghi e gl'indirizzi, e le minute sieno rimesse al Protocollo Generale per l' opportuno discarico.

Art. 17. Quando un affare interessa due Ripartimenti o Se-

Digitized by Google

zioni, il Direttore o il Capo di Ripartimento determinerà da quale Ripartimento o Sezione debba essere trattato.

Art. 18. Presso ogni Ripartimento si annoteranno in apposito registro le decisioni ed i fatti che possono essere in seguito applicati come massime od invocati come precedenti.

Art. 19. La Sezione personale terrà tre registri, cioè:

1. Registro di tutto il personale dipendente dal Dicastero della Polizia, colle annotazioni di tutte le variazioni occorse, dei meriti e demeriti degli impiegati.

2. Registro del personale per categoria, classe ed anzianità.

3. Registro del personale per ciaschedun ufficio dipendente dal Dicastero.

I due primi registri dovranno essere controfirmati per ciaschedun foglio dal Capo di Ripartimento.

Art. 20. La Sezione 1.ª del secondo Ripartimento dovrà tenere un registro di tutte le persone da arrestarsi, che dovrà indicare:

1. Il numero progressivo di registrazione.
2. Il nome e cognome del ricercato.
3. Il suo agnome.
4. La paternità.
5. L'età.
6. La patria.
7. I contrassegni personali.
8. L'autorità dalla quale è richiesto l'arresto.
9. Il reato di cui il ricercato è imputato.
10. L'autorità alla quale dee essere presentato.

Settimanalmente si farà un estratto di tutte le persone iscritte nel Registro durante la settimana, che sarà stampato e trasmesso a tutti gli Uffici di Pubblica Sicurezza di Napoli e delle Provincie.

Questi elenchi porteranno la firma del Direttore.

Art. 21. Presso ogni Ripartimento si terrà un' esatta raccolta per ordine cronologico di tutte le Circolari che riguardano gli affari affidati al Ripartimento.

Parimente una raccolta per ordine cronologico di tutte le Circolari del Dicastero dovrà essere presso il Consigliere, il Direttore e l'Archivio Generale.

Di tutte le Circolari del Dicastero che non sieno d' indole assolutamente confidenziale si farà la distribuzione a tutti gl'Impiegati.

Le Circolari dovranno essere tutte di uno stesso formato e carattere, e portare un numero progressivo generale ed uno di Ripartimento.

Art. 22. Presso ciascuna Sezione dovrà pure essere una raccolta completa di tutte le Leggi, Decreti, Istruzioni e Regolamenti che riguardano il Dicastero di Polizia ed in generale la Pubblica Sicurezza.

Art. 23. In ciascheduna Sezione si formerà immediatamente una tabella di tutti i lavori periodici, che dovrà essere affissa nella Sezione.

CAPITOLO III.

Archivio.

Art. 24. L'Archivio sarà diviso in due parti, corrente e generale.

L'Archivio corrente comprenderà tutte le carte dell'anno che è in corso.

Si dovranno far passare allo Archivio Generale le carte riservate e di Gabinetto, nel modo e tempo che verrà indicato dal Consigliere.

Art. 25. Nessun estraneo potrà avere accesso all'Archivio Generale o all'Archivio corrente se non previa l'autorizzazione del Direttore.

Dovendosi rilasciare copia od originale di carte esistenti nell'Archivio Generale, dovrà esserne emanata l'autorizzazione dal Direttore per iscritto.

Occorrendo agli Impiegati di dover ricorrere a carte già consegnate all'Archivio Generale, se ne farà dimanda per iscritto all'archivista. Questa domanda rimarrà collocata al luogo del fascicolo nell'Archivio Generale, e restituendosi le carte sarà annullata.

Art. 26. L' archivista presenterà entro il termine di giorni quindici dalla data del presente un progetto di Regolamento sulla tenuta dell' Archivio per essere approvato.

CAPITOLO IV.

Dell'Economo e Cassiere.

Art. 27. Il Capo della Sezione 3.ª del 3.° Ripartimento eserciterà le funzioni di Economo: l' Impiegato che gli succede per anzianità, quella di Cassiere.

Art. 28. Cessa l' assegnamento delle spese di scrittojo al Consigliere, al Direttore ed a'Capi di Ripartimento.

Tali spese saranno fatte dall' Economo per tutto il Dicastero. Quelle di qualche entità si dovranno fare con appositi contratti di appalto approvati dal Direttore. Le altre si *potranno* fare in economia mediante anticipazione di fondi.

Le economie che in fine di ogni semestre si saranno verificate sugli assegni fissi per ispese di scrittojo potranno essere ripartite in gratificazione agli alunni.

Art. 29. Cessano pure gli assegnamenti che si corrispondevano al Consigliere, al Direttore ed ai Capi di Ripartimento per ispese di vettura. Il Direttore ed i Capi di Ripartimento potranno però mensilmente presentare il conto delle spese effettivamente incontrate, delle quali saranno rimborsati.

Art. 30. Il cassiere riscoterà dalle Finanze;

1.° L' assegno per ispese segrete;

2.° L' assegno per ispese casuali e diverse;

3.° L' assegno per ispese di scrittojo;

4.° L' assegno per ispesa di provvista e manutenzione dei mobili;

5.° Mensilmente lo stipendio di tutti gli Impiegati del Dicastero.

Tali riscossioni ed i rispettivi pagamenti saranno regolati secondo le norme prescritte dalla Contabilità Generale.

Art. 31. Gli ordini per provvedere oggetti contemplati fra le spese di scrittojo, di mobilio ed altro, dovranno essere dati dall' Economo e vidimati dal Direttore Egli presenterà mensilmente il conto delle spese fatte, corredato delle opportune quietanze di pagamento, ed otterrà il relativo rimborso.

Gli sarà quindi fatta una mensile anticipazione di fondi, non maggiore però del dodicesimo dell'annuo assegno fisso.

Digitized by Google

Art. 32. L'anticipazione de' fondi necessari per ispese segrete si farà d'ordine del Consigliere, ed i rispettivi fondi saranno rimessi al Segretario di Gabinetto.

Art. 33. L'Economo ed il Cassiere presenteranno all'approvazione del Direttore i registri di cui dovranno fare uso e che saranno vidimati in ciascun foglio dal Direttore medesimo.

Art. 34. Sarà fatta al primo di ogni mese la verificazione di Cassa dal Direttore.

Art. 35. Entro quindici giorni dalla data del presente l'Economo formerà un esatto inventario del mobilio ed ogni altro oggetto spettante al Dicastero, ed una copia sarà conservata presso il Gabinetto, un'altra presso l'Economo, e l'originale sarà rimesso all'Archivio generale.

Tale inventario sarà nella stessa conformità formato in occasione di nomina di altro Economo.

Art. 36. Per ciò che spetta alla contabilità del Giornale Ufficiale, questa sarà tenuta da un impiegato addetto a quell'Ufficio da designarsi dal Consigliere. Ogni dieci giorni si dovrà però far conoscere al Consigliere il movimento di entrata ed uscita dei fondi del Giornale.

CAPITOLO V.

De' doveri e della Disciplina degl'Impiegati.

Art. 37. Il solo Direttore ed i Capi di Ripartimento sono autorizzati a ricevere persone estranee al Dicastero per dar loro schiarimenti e conferire sopra affari che vi si trattano.

Gli altri Impiegati non potranno ricevere persone estranee al Dicastero nelle camere destinate al lavoro.

Con apposito ordine saranno determinati i giorni in cui saranno ricevute le persone estranee al Dicastero.

Art. 38. È vietato agl'Impiegati il carteggio per affari di servizio, nonchè il propalare i provvedimenti emanati dal Dicastero, senza l'autorizzazione del Consigliere e del Direttore.

È pure loro vietato di trasportare fuori del Ministero documenti o pratiche, nè si potranno comunicare a persone estranee al Dicastero senza l'autorizzazione del Capo di Ripartimento.

Il solo Consigliere potrà autorizzare persone estranee al Dicastero ad esportarne documenti. In tal caso i documenti si consegneranno dietro ricevuta.

È inoltre vietato agl'Impiegati di attendere negli uffici ad occupazioni estranee al servizio.

Art. 39. La durata del lavoro non può esser minore di sette ore al giorno, ad eccezione dei giorni festivi, ne' quali vi sarà un orario particolare.

L'orario sarà determinato con apposito ordine.

Art. 40. Presso ogni Ripartimento si terrà un registro in cui ogni mattina gl'impiegati debbono apporre la loro firma. Questo registro un'ora dopo quella fissata per l'arrivo dovrà essere recato al Direttore.

Art. 41. Gl'Impiegati dovranno intervenire all'ufficio, oltre l'orario, tutte le volte che ne siano richiesti dal Consigliere, dal Direttore o dal Capo di Ripartimento.

Art. 42. Il Direttore ed i Capi di Ripartimento potranno permettere agli Impiegati loro dipendenti di assentarsi dal loro ufficio per giorni tre, quando ne siano giustificati i motivi. Le assenze maggiori dovranno essere autorizzate dal Consigliere.

Art. 43. Le pene disciplinari che possono applicarsi agl'Impiegati sono:

1. Ammonizione verbale;
2. Idem per iscritto;
3. Sospensione;
4. Rivocazione.

Le prime due si applicheranno secondo la gravità de' casi semprechè si tratti di negligenza o mancanza in servizio contro la disciplina.

Le altre ne' casi più gravi, avuto però sempre riguardo alla precedente lodevole condotta dell'Impiegato e sentito il medesimo nelle sue giustificazioni.

CAPITOLO VI.

Uscieri e Servienti.

Art. 44. Gli Uscieri e Servienti debbono invigilare alla polizia del locale di ufficio ed alle sue attinenze. A tale effetto si recheranno nel medesimo un'ora e mezza prima di quella fissata por l'orario degli Impiegati, e vi resteranno un'ora dopo l'uscita de' medesimi.

Dovrà inoltre essere fra di essi distribuito per turno il servizio serale, ed uno rimarrà sempre di guardia durante la notte.

Art. 45. Gli Uscieri e Servienti debbono il massimo rispetto a tutti gl'Impiegati e prestar loro esatta obbedienza.

Presentandosi qualche estraneo, dovranno alzarsi in piedi e stare a capo scoperto e rispondere con urbanità e cortesia di modi.

Art. 46. Qualora fosse provato che un Usciere o Serviente avesse chiesto o ricevuto una mancia o dono, sarà immediatamente destituito.

Il presente articolo sarà pubblicato nelle sale di entrata del Dicastero.

Art. 47. L'Usciere Maggiore è responsabile del servizio degli altri Uscieri.

Il presente Regolamento sarà in vigore a datare dal giorno primo gennaio 1861.

Napoli 31 dicembre 1860.

Il Consigliere di Luogotenenza
incaricato del Dicastero di Polizia

Firm. — S. SPAVENTA.

---

31 dicembre.

RELAZIONE

del Consigliere incaricato del Dicastero delle finanze a S. E. il Luogotenente Generale del Re.

Eccellenza,

Appena che il pane rincara di alcuna cosa, la gente poco colta che fu dai Governi medesimi assuefatta a considerarli come moderatori del commercio, si rivolge alla pubblica amministrazione e reclama que' provvedimenti che la esperienza ha già provato esser invece efficaci solamente ad innalzarlo.

Non è quindi da maravigliare se oggi fra noi si manifestino pretensioni e desiderii di simil fatta.

Secondare però l'opinione volgare per provvisioni che possono arrecare nocumento all'universale sarebbe imperdonabile condiscendenza.

Digitized by Google

Ciò non toglie pertanto che il Governo si occupi con ogni diligenza di ricercare i rimedii diretti od indiretti di un fenomeno economico il quale può, in alcuna parte, dipendere dagli artificiali perturbamenti che l'amministrazione, sotto specie di favorire l'annona, aveva precedentemente apportati al regolare andamento del commercio de' cereali.

Al mio onorevole Collega dell' agricoltura e commercio spetta più specialmente lo studio di questa materia ed il proporre le relative provvisioni; quanto a me ho creduto, che, per ciò che concerne l' amministrazione finanziaria, questa possa concedere al commercio alcune facilitazioni le quali valgano in qualche modo a richiamarlo su le vie normali, da cui i pretesi espedienti per combattere il caro, lo deviarono.

La prima di queste facilitazioni è il deposito pressochè gratuito dei grani coll' assicurazione di poterli liberamente estrarre.

La seconda consiste nell'accordare, durante la stagione meno favorevole, al commercio de'cereali una facoltà di cui non ha mai finora goduto, cioè quella di fare ammettere, come pegno sufficiente allo sconto di effetti ad una firma, il valore de' cereali depositati nel magazzino del Governo.

Il deposito colla libera riesportazione rassicura il commercio, il quale per lo passato era esposto al grave pericolo di vedere impedita l' estrazione della merce dopo di averla introdotta, e di vedersi altresì forzato ad una impossibile concorrenza nell'interno del paese, dove il Governo vendeva al ribasso.

La sicurezza è pel commercio, come per gl'individui, la principale condizione della sua esistenza e della sua attività.

La seconda facilitazione è di non lieve momento. I cereali tenuti in deposito possono considerarsi come un capitale inerte: e però, laddove l'approvvigionamento può in certi momenti esser considerevole e ritardare il collocamento della merce, il dubbio nei negozianti di prolungare soperchiamente il tempo del deposito, potrebbe esser di ostacolo alla immissione dei grani. Gli effetti che questo dubbio potrebbe recare non possono essere evitati con quegli espedienti che già le mille volte proposti e le mille praticati sono stati dalla esperienza chiariti come contrarii al fine che si voleva raggiungere.

Il riferente però è di credere che senza ricorrere ad alcuno di simili espedienti, il Governo possa giovarsi in Napoli della opportunità che gli offre la instituzione della Cassa di sconto tenuta dallo Stato, e dare al Commercio l'agio di servirsi in gran parte del valore delle sue derrate per farlo entrare in circolazione durante lo spazio di tempo in cui le derrate medesime rimangono materialmente depositate.

Il regolamento che sarà sancito col Decreto che sottometto all'approvazione dell'E. V. è destinato ad attuare le agevolezze qui sopra esposte.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze
Firmato — A. Scialoja.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze;

Decreta

Art. 1. È approvato l' annesso Regolamento pe' depositi di cereali provegnenti dallo straniero, colla facoltà della riesportazione e colla facoltà di dare in pegno alla Cassa di Sconto i cereali depositati ne' Granili in Napoli.

Art. 2. La esecuzione del presente Decreto è data al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze.

Napoli 29 dicembre 1860.

Firmato — Farini.

Il Cons. incaric. del Dicastero delle Finanze
Firm — A. Scialoja.

Il Cons. incaric. del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. Pisanelli.

REGOLAMENTO

pe' depositi di cereali provegnenti dallo straniero colla facoltà della riesportazione e colla facoltà di dare in pegno alla Cassa di Sconto i cereali depositati nei magazzini de' Granili.

Art. 1. Una parte dell' edifizio dei Granili in Napoli ed i magazzini che l' Amministrazione Doganale ha già scelti in Taranto e Brindisi sono destinati a servire per deposito di grani ed altri cereali provenienti dallo straniero o da altri porti Italiani con libera facoltà di riesportazione.

Con prossimi avvisi dell' Amministrazione Generale dei Dazii Indiretti saranno indicati in altri porti i magazzini destinati a simile uso.

Art. 2. Per questo deposito e per la estrazione che possa mai farsene così per l'interno come per l' estero non sarà pagata alcune specie di diritto.

Il magazzinaggio, compresa ogni altra spesa per custodia del locale e manutenzione, è ristretto ad un grano al mese per ogni cantajo.

Il magazzinaggio sarà pagato per quindicina anticipata al ricevitore della Dogana sull'appoggio di una bolletta rilasciata dall' impiegato che l' Amministrazione doganale destinerà al deposito.

Art. 3. L'impiegato suddetto noterà sopra apposito registro le quantità tanto del genere che s' immette, quanto di quello che si estrae, sia per l' interno, sia per l' estero, o per altre provincie italiane.

Art. 4. È permesso ai negozianti di servirsi de'proprii magazzini per i depositi di cereali provenienti dall' estero o da altre provincie italiane e godere della libera estrazione, purchè si conformino alla disposizione degli articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Art. 5. Per maggiormente agevolare la immissione dei cereali, la cassa di Sconto è autorizzata straordinariamente e sino a tutto aprile 1861 ad ammettere boni o biglietti ad ordine ad una firma garentita in ragione della metà del valore dei cereali che saranno depositati nel locale dei Granili in Napoli.

Art. 6. I magazzini ove si trovano le derrate date in garentia alla Cassa di Sconto saranno chiusi con una chiave di cui sarà prescelto a custode uno degli impiegati del Banco che verrà esclusivamente destinato a questa vigilanza coll' obbligo di prestarsi ad ogni richiesta all' apertura dei magazzini per le occorrenti operazioni.

Digitized by Google

Saranno inoltre osservate tutte le altre formalità prescritte dal Decreto e dal Regolamento del 3 febbraio 1858 per simili operazioni.

Approvato:
Napoli 29 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firmato — G. PISANELLI.

RELAZIONE

del Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze a S. E. il Luogotenente generale del Re.

Eccellenza,

Secondo le leggi che reggono queste provincie e secondo quelle di tutte le altre provincie italiane, è regola costante e fondamentale che niun contabile dello Stato possa esser messo nell' esercizio e nel possesso della carica conferitagli, ove non abbia prestato cauzione a favore del Tesoro. E per vero nella gestione del pubblico danaro è indispensabile una sicurtà materiale, quali che esser possano le guarentigie morali e la probità delle persone, che a cotesti ufizi, di fatti, vengono prescelti. E la loro nomina non è che condizionale, non potendo legalmente avere esecuzione ed effetto, qualora non si sia precedentemente adempiuto a quella condizione essenziale.

Nella pratica però si è in parecchi casi dimenticato questo principio, e si sono accordate dispense contrarie alla legge.

Non solo si è tollerato che alcuni percettori si fossero immessi nell' esercizio e gestione delle loro cariche senza aver fornita la cauzione ne' modi prescritti, ma una simile anormale tolleranza si è usata ancora per alcuni Ricevitori Distrettuali, e per qualche Ricevitore Generale.

Or da una parte la illegalità di questi fatti, il grave pericolo che corrono gl' interessi del pubblico Erario, ed a prescindere anche da ogni altro motivo, la necessità d'instaurare e mantener fermi i principii di ordine finanziario, non han potuto non richiamare immediatamente la mia attenzione. E dall' altra parte la istantanea revocazione delle non legali agevolazioni precedentemente accordate, avrebbe potuto turbare ad un tratto il servizio della percezione, e riuscire imbarazzante a quei contabili cui erano state concedute.

E però ho l'onore di proporre a V. E. che sia accordato un termine perentorio ed improrogabile di due mesi, entro il quale i contabili finora inadempienti debbano fornire nel modo e nella forma voluta dalla legge l' intera cauzione corrispondente al loro ufizio.

Alla qual disposizione è chiaro che debba aggiungersi pur l'altra di intendersi abbreviata fino a quel termine qualunque più lunga dilazione, e rivocata qualunque altra specie di abilitazione fatta con atti Ministeriali che non potevano derogare alle leggi.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze
Firmato — A. SCIALOJA.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Decreta

Art. 1. I Percettori, i Ricevitori Distrettuali, i Ricevitori generali, ed ogni altro Contabile finanziere che si trovino immessi nell'esercizio e possesso delle rispettive cariche, senz'aver fornite, nella loro totale integrità, le cauzioni preseritte dalle leggi esistenti, dovranno presentarle nel termine perentorio ed improrogabile di due mesi, a contare dalla pubblicazione del presente Decreto.

Art. 2. Le dilazioni che per atti Ministeriali fossero state precedentemente accordate per più lungo termine sono ridotte alla durata stabilita nell'articolo precedente.

Art. 3. Le cauzioni non potranno altrimenti darsi che in rendita iscritta sul Gran Libro, giusta le leggi esistenti, cessando qualunque eccezionale concessione in contrario.

Art. 4. L'esecuzione del presente Decreto è affidata al Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze.

Napoli 28 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze
Firm. — A. SCIALOJA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Veduto il decreto del 28 corrente;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze;

Decreta

Art. 1. Il signor Luigi Tomaselli è nominato Direttore de' dazii diretti, del demanio e de' rami riuniti nella provincia di Benevento col soldo di ducati novecentosessanta annui.

Art. 2. Il signor Antonio Zoppoli è nominato Conservatore de' privilegi e delle ipoteche della provincia medesima; ma non sarà immesso nel possesso della carica se non avrà fornite le cauzioni a' termini de' regolamenti. Egli godrà gli averi stabiliti da' regolamenti medesimi.

Art. 3. Senza dar luogo a novelle nomine, saranno destinati in quella provincia un ispettore controlloro per le spese di giustizia, ed uno o più verificatori, secondo l' esigenza del servizio, facendosene la scelta tra gli attuali; e ciò atteso l' eccesso che vi è in quelle due classi d' impiegati.

Art. 4. Per la nomina de' ricevitori del registro e bollo tanto nella provincia di Benevento, quanto nel circondario di Pontecorvo, e per la nomina del rimanente personale della novella Direzione in Benevento, sarà provveduto dal Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze.

Art. 5. In conseguenza delle disposizioni fermate negli articoli precedenti, la pianta organica degl'impiegati dell' Amministrazione generale del registro e bollo è aumentata di tanto personale, quanto corrisponda all'esigenza del servizio al pari delle altre provincie Napolitane.

Art. 6. L'esecuzione del presente decreto è affidata al Con-

Digitized by Google

sigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze.
Napoli 29 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze
Firm. — A. SCIALOJA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE
NELLE PROVINCIE NAPOLETANE

Considerando che, in sino a quando non sarà istituito un sistema uniforme in tutto lo stato per la garentia de' lavori di oro, di argento e di argento dorato, sia conveniente applicare anche in queste Province dell' Italia meridionale il principio della libera circolazione de' lavori medesimi, qualora sieno muniti di bolli o marchi del saggio in uno degli Ufizii di garentia delle altre Province riunite;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze:

Udito il Consiglio di Luogotenenza:

Decreta

Art. 1. I lavori di oro, di argento o argento dorato muniti del bollo di garentia o marchio in uno degli Ufizii delle Province riunite possono circolare in queste Province continentali dell' Italia meridionale.

Art. 2. Il Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero delle Finanze provvederà alla esecuzione del presente Decreto.

Napoli 29 dicembre 1860.

Firmato — FARINI.

Il Consigliere incaricato del Dicastero delle Finanze
Firm. — A. SCIALOJA.

Il Consigliere incaricato del Dicastero di Grazia e Giustizia
Firm. — G. PISANELLI.

Con decreto de' 24 dicembre cadente mese il Ricevitore doganale di seconda classe signor Francesco de Laurentiis è destituito.

Con decreto de' 23 del suddetto mese si accetta la rinuncia data dal signor Roberto Savarese alla cattedra di dritto romano nella regia Università degli studii di Napoli, e si nomina lo stesso Professore emerito dell' Università medesima.

Con decreto della stessa data il Sacerdote D. Francesco Saverio Massari è nominato Vice-Rettore del Liceo di Bari.

Con decreto portante la medesima data i signori Federico Gatti e Girolamo d' Alessandro, 2° e 3° Ajutante della Biblioteca della regia Università degli studii di Napoli, sono esonerati, ed in loro vece sono nominati i signori Francesco Prudenzano e Francesco Materazzo, co' soldi fissati nell' organico.

Con Decreto del 21 dicembre 1860, il signor Camillo Longo, Commessario di Polizia di 1.° rango, col grado di giudice di G. C. civile, è nominato giudice di G. C. civile, in missione di Procuratore Generale del Re alla G. C. criminale in Trani, in luogo del signor Salvatore Stampacchia, nominato ad altra carica.

Con lo stesso Decreto, l' avvocato signor Demetrio Strigari è nominato giudice di G. C. criminale con le funzioni di Procuratore Generale del Re alla G. C. criminale in Potenza, in luogo del sig. Carlo Folino.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Widener Library
3 2044 105 513 170

Digitized by Google